

Francesco Di Donato

DALLA VERITÀ PERVERSA ALLA MENZOGNA VIRTUOSA

La lotta del diritto moderno verso la democrazia giuridica

Una riflessione di teoria della storia

Prefazione di Ortensio Zecchino



LA CRITICA 6

© Copyright 2021 Eurilink
Eurilink University Press Srl
Via Gregorio VII, 601 - 00165 Roma
www.eurilink.it - ufficiostampa@eurilink.it
ISBN: 978 88 97931 63 8
ISSN: 2611-5530
Prima edizione, febbraio 2021
Progetto grafico di Eurilink

È vietata la riproduzione di questo libro, anche parziale,
effettuata con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia

COLLANA LA CRITICA

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI VOLUMI AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE

Visti i “criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca, ai sensi art.3-ter, comma 2, l. 9 gennaio 2009, n.1 e successive modificazioni”, proposti dal Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) nella Adunanza del 22/10/2013, Eurilink University Press dichiara che i contributi pubblicati nella Collana “LA CRITICA” vengono preliminarmente vagliati secondo una procedura anonima di *peer review* da parte di almeno due membri del Comitato dei Valutatori, composto da studiosi ed esperti anche esterni che offrono indubbie garanzie di autorevolezza e terzietà.

Condizioni preliminari

L’invio dei contributi alla Collana per una valutazione ai fini della pubblicazione presuppone l’accettazione da parte degli autori delle seguenti regole di pubblicazione:

- a) il contributo, o parti significative di esso, non deve essere stato pubblicato altrove, a meno che l’Autore non sia stato autorizzato, dal primo editore, alla ripubblicazione del proprio lavoro;
- b) è necessario indicare se il contributo è già soggetto, in tutto o in parte, a *review* per altra pubblicazione; in tal caso, l’Autore, prima della risposta definitiva della Casa Editrice si impegna ad informare quest’ultima dell’eventuale accettazione da parte di altro editore.

Iter di presentazione

I volumi vanno inviati - via e mail - alla Direzione Editoriale della Casa Editrice, in formato testo che includa il contributo, corredato da un abstract, oltre ad un breve profilo dell’autore. L’autore può scegliere di proporre il proprio lavoro per la pubblicazione in lingua straniera. Rimarrà a cura dell’autore stesso la revisione del lavoro nella lingua prescelta, qualora esso non venga considerato adeguato agli standard linguistici. Il volume deve essere preferibilmente impostato secondo i “criteri redazionali” della specifica Collana.

Processo di peer review

La Direzione editoriale esamina il volume e, qualora lo giudichi potenzialmente idoneo per la pubblicazione e coerente con le linee guida indicate dal Comitato Scientifico, lo invia a due valutatori per un doppio referaggio anonimo. Il contributo è inviato ai valutatori senza indicazione dell’identità dell’autore. L’identità dei valutatori è coperta da anonimato; sul sito di Eurilink è pubblicato, in ordine alfabetico, l’elenco dei valutatori che collaborano con la Casa Editrice. Sulla base delle indicazioni dei valutatori, la Direzione editoriale accetta il volume, richiede una revisione o un’integrazione dello stesso oppure lo rifiuta. In ogni caso, verrà fornito agli autori un *feedback* entro tempi ragionevoli.

COLLANA LA CRITICA

Diretta da: Cleto Corposanto, Emilio Greco e Giorgio Nardone

COMITATO SCIENTIFICO

- Antón Alvarez Sousa, *Politica y Sociologia, Universidad da Coruña*
Maurizio Bach, *Studi Europei, Governance e Politiche Pubbliche, Universität Passau*
Luca Bagetto, *Filosofia Teoretica, Università di Pavia*
Giovanni Bertin, *Sociologia Generale, Università Ca' Foscari Università di Venezia*
Massimo Cacciari, *Filosofia, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano*
Mario Caligiuri, *Pedagogia Generale e Sociale, Università della Calabria*
Gianluca Castelnovo, *Psicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore*
Vincenzo Cesareo, *Sociologia Generale, Università Cattolica del Sacro Cuore*
Antonio Coccozza, *Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro, Università Roma Tre*
Michele Colasanto, *Sociologia del Lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore*
Cleto Corposanto, *Sociologia Generale, Università degli Studi "Magna Graecia", Catanzaro*
Pierre Demeulenaere, *Sociologia Generale, Université Paris-Sorbonne*
Francesco Di Donato, *Storia delle Istituzioni Politiche, Università di Napoli Partenope*
Luca Fazzi, *Sociologia Generale, Università di Trento*
Marco Filoni, *Filosofia politica, Università degli Studi "Link Campus University"*
Giampietro Gobo, *Sociologia Generale, Università di Milano*
Rainer Greca, *Sociologia Economica e Organizzativa, Katholische Universität Ingolstadt*
Emilio Greco, *Sociologia Generale, Università degli Studi "Link Campus University"*
Max Haller, *Sociologia Generale, University of Graz*
Patricio Emilio Marcos Giacomán, *Politica Comparata e Sistemi Politici, UNAM, Mexico*
Giuseppe Moro, *Sociologia Generale, Università di Bari*
Giacomo Mulè, *Sociologia Generale, Università Kore di Enna*
Giorgio Nardone, *Psicologo e Psicoterapeuta, Centro di Terapia Strategica di Arezzo*
Mauro Palumbo, *Sociologia Generale, Università di Genova*
Carlo Pennisi, *Sociologia Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale, Università di Catania*
Francesco Petrillo, *Filosofia del Diritto, Università del Molise*
Gloria Pirzio Ammassari, *Sociologia dei Fenomeni Politici (Professore Emerito), Sapienza Università di Roma*
Karl-Siegbert Rehberg, *Sociologia Generale, Technische Universität Dresden*
Pio Enrico Ricci Bitti, *Psicologia Generale, Università di Bologna*
Antonio Scaglia, già ordinario di *Sociologia generale, della città e delle politiche sociali, Università di Trento*
Claudio Vasale, *Storia delle Dottrine Politiche, Università degli Studi "Link Campus University", già Ordinario di Sociologia, Sapienza Università di Roma*
Ortensio Zecchino, *Storia del Diritto Medievale e Moderno, Università degli Studi "Link Campus University"*

Francesco Di Donato

DALLA VERITÀ PERVERSA
ALLA MENZOGNA VIRTUOSA

La lotta del diritto moderno
verso la democrazia giuridica

Una riflessione di teoria della storia

Prefazione di Ortensio Zecchino



*A Sonia, Rocco, Saverio, Alessandro,
Lorenzo, Marida, Carlo, Gianpaolo,
Fabio, Marcello Mario, Virginio.
Amici e allievi di ieri e di oggi.
Amici e maestri di oggi e di domani.*

INDICE

PREFAZIONE <i>di Ortensio Zecchino</i>	13
NOTA AI TESTI	19
ABBREVIAZIONI DELLE FONTI ARCHIVISTICHE	21
PARTE PRIMA	
DALLA VERITÀ PERVERSA ALLA MENZOGNA VIRTUOSA	23
1. Il diritto come <i>declinatio</i> della <i>Veritas</i>	23
2. Il fondamento metafisico-morale del diritto come perno del potere togato	26
3. Alle origini della democrazia giuridica: lo scetticismo critico	30
4. I perniciosi effetti psico-sociali e politico-istituzionali della <i>Veritas</i>	34
4.1 Macro-Verità e micro-feudalesimo	34
4.2 L'interesse sacerdotale-togato alla Verità	36
4.3 Logica e ontologia della <i>Veritas</i>	39
5. La rivolta del pensiero critico contro il formalismo ontologistico della <i>Veritas</i>	41
5.1 Il nuovo fondamento della legge: dalla moralità all'utilità	42
5.2 Dalla statica <i>Veritas</i> alla dinamica relatività	46
6. Segretezza della sentenza e governo patriarcale dei giudici	50
7. Dall'idolatria della Verità all'indifferenza assiologica delle liberal-democrazie	54
8. Conclusione provvisoria e aperta: <i>Veritatis perversio</i> e <i>viti virtus</i>	58

PARTE SECONDA	
CODIFICARE LA COSTITUZIONE	69
1. La codificazione come depoliticizzazione dell'attività giuridica	69
2. «Un giudice senz'anima»	75
3. Poche e semplici leggi, per annientare l'arbitrio del magistrato	78
3.1 Il <i>redde rationem</i> contro i togati	79
3.2 Muratori, Verri, Beccaria: dai difetti della giurisprudenza alla critica frontale all'arbitrio dei giudici	82
3.3 Genovesi: sbaragliare il sapere borioso degli «astrologi giudiziari»	85
3.4 Dragonetti: le «scolastiche sottigliezze» dei giureconsulti	88
3.4.1 Il malfunzionamento delle istituzioni giudiziarie dipende dalla mentalità dei giuristi	88
3.4.2 Solo <i>politique politicienne</i> o politica su base scientifica?	91
3.5 Filangieri: dal mondo chiuso della <i>juris prudentia</i> all'universo infinito delle relazioni sociali	94
3.5.1 L'educazione del giurista	94
3.5.2 Il codice come strumento del diritto dinamico nelle mani dei legislatori filosofi	99
3.5.3 Rigidità (cadaverica) del diritto comune e flessibilità (vitale) del diritto codificato	104
3.6 Pagano: dissolvere le tenebre della barbarie giuridica con il lume della civiltà e difendere la legge dalle «intraprese de' magistrati»	107
3.7 Galanti: la «riordinazione meccanica delle facoltà giurisdizionali»	111
4. La soluzione dell'arbitrio? L' <i>argumentum pro amico</i>	116
5. La disapplicazione giurisprudenziale delle leggi imposte	123
6. La «monarchia assoluta» era in realtà una «repubblica dei togati»	135
7. Evoluzioni culturali e mutamenti istituzionali	145
7.1 Il grande problema dei governi nella monarchia assoluta	145

7.2 Perché i tentativi di codificazione dell'Età moderna fallirono tutti?	150
7.2.1 Il “ <i>Code Henri III</i> ” del presidente Brisson	152
7.2.2 Il “ <i>Code Marillac</i> ” irriso come “ <i>Code Michau</i> ”	165
7.2.3 La stagione delle “grandi ordinanze”: un ripiego di fronte all’obiettivo impossibile	181
7.2.4 Perché la Rivoluzione riuscì dove la monarchia assoluta aveva fallito?	184
8. La garanzia dei diritti è nella separazione dei poteri, non nella giurisdizione illimitata	194
8.1 Il potere inerziale dei giudici	195
8.2 Il nesso tra la «garanzia dei diritti» e la «separazione dei poteri»	196
8.3 Quale dispotismo?	201
9. Un diritto non segnato sull’acqua	204
 AUTORI E OPERE CITATI	 221

PREFAZIONE

DAI “SIGNORI DEL DIRITTO” AI “SIGNORI DELLA POLITICA” L’ACCIDENTATO PERCORSO DELLA RAGIONE GIURIDICA DALLA VERITÀ ASSOLUTA ALLA LOTTA PER LA DEMOCRAZIA

Nel presentare questo studio di Francesco Di Donato mi sorge alla mente un’immagine, un fotogramma che scolpisce un volto, un’espressione icastica, di quelle che rappresentano tutta un’epoca e che preconizzano i tempi successivi. Il *flash* – che, risalendo per immaginazione indietro nei secoli, è anche un *flashback* – scolpisce, nel lampo di un istante, il volto di Federico II, che in molti vedono come il maggiore precursore della statualità moderna. Mi sono immaginato il viso di Federico, illuminato dai due fitti occhi cerulei, acuti mentre guardano all’infinito, verso un futuro da chiunque inimmaginabile ai suoi tempi e che lui solo aveva divinato.

L’immagine mi è balzata incontro sospinta da una domanda impossibile, una di quelle che talvolta s’impongono per forza propria emergendo incontrollate nei pensieri perduti degli studiosi di cose antiche: che cosa avrebbe mai pensato Federico se avesse potuto vedere gli sviluppi successivi di quell’azione che egli, sfidando i giganteschi poteri del suo tempo (Chiesa, papato e forze feudali) aveva condotto a compimento con la formazione, embrionale quanto si vuole ma comunque forte e reale, del nucleo fondamentale dell’organizzazione statale? Che avrebbe pensato se

avesse potuto vedere che i giuristi, quei giuristi che egli aveva tenuto a formare nell'università di Napoli – da lui fondata e che oggi porta il suo nome – una volta compiuta la missione di supportare il sovrano nell'opera di indebolimento degli avversari della regalità, si sarebbero poi costituiti in potente casta, destinata a dominare per secoli la vita sociale e politica, di fatto comprimendo i poteri sovrani?

Come avrebbe reagito Federico, se avesse potuto vedere che un ceto di giuristi-sacerdoti – forti di una tecnica ineguagliabile, affinata anche sulle dense pagine delle sue *Constitutiones* - avrebbe poi eretto un insormontabile *barrage* contro il potere sovrano, particolarmente in quel regno di Francia che, più di qualunque altro in Europa, tentò di portare alle più coerenti conseguenze le sue intuizioni sulla struttura giuridica dello Stato??

Queste domande ci portano nel cuore dei problemi sollevati in questa approfondita e innovativa ricerca di Francesco Di Donato, che indaga proprio su questo cruciale rapporto tra i “signori del trono” e i “signori del diritto” nella Francia moderna.

Sulla scorta della tesi di Francesco Calasso, possiamo affermare con ragionevole sicurezza che la dottrina della sovranità regale (destinata poi a divenire l'asse portante dello Stato moderno in tutt'Europa) fu elaborata per la prima volta proprio dai teorici meridionali del diritto e scolpita nella ben nota formula del *rex in regno suo superiorem non recognoscens est imperator*.

A quella idea di fondo, fu l'azione politica di Federico a dare lo slancio che la trasformò da una dotta dissertazione tra studiosi in una dottrina politica realmente praticata. Ma la morte prematura di Federico e la disfatta successiva della casa Sveva non permisero a quel programma politico di mettere radici nei territori del Mezzogiorno italiano. Fu quindi un caso di eterogenesi dei fini il fatto che la politica angioina, impiantatasi per sradicare tutto, persino il ricordo degli Svevi, finisse poi – data la provenienza francese di Carlo I d'Angiò – con il trasferire oltr'Alpe quello che oggi, con abusatissima espressione anglofona, si dice *know how*, che il regno svevo aveva attuato. Questi legami sotterranei attraverso i quali la dottrina della sovranità poté trasferirsi e impiantarsi in Francia, nel corso degli ultimi decenni del Duecento

e in quelli a cavaliere tra Duecento e Trecento, restano ampiamente misteriosi e il terreno storiografico è ancora tutto da dissodare.

Intanto possiamo guardare la storia dall'altro capo del filo (e della catena alpina). E questo lavoro – minuzioso, ossessivamente documentato, bibliograficamente solidissimo – di Di Donato ci mostra a qual punto la pervicace azione – tra il Cinquecento e il Settecento – dei magistrati francesi che avevano (grazie a Filippo il Bello) trovato nell'istituzione del Parlamento (la suprema corte di giustizia del regno) il loro punto di forza istituzionale e politico, arrivasse, nel suo massimo dispiegamento di forze intellettuali e tecnico-giuridiche, a impedire al re e ai suoi funzionari ministeriali di pervenire a riforme nel campo del diritto che tutto il regno reclamava. Quelle riforme miravano alla certezza del diritto, per sottrarre l'applicazione delle norme all'*arbitrium judicis*, convergenza dei supremi poteri nelle mani centralizzate del sovrano e quindi di un corpo specializzato di *commis d'État* i cui saperi travalicavano quelli, formalistici e arcani, dei magistrati parlamentari.

Forte di una conoscenza molto specializzata di cui ha dato splendide prove nei precedenti lavori, Di Donato ci conduce, con la mano sicura della guida esperta, nei complessi meandri della dialettica tra corona e magistratura alle prese con i molteplici tentativi di sistemazione del corpo giuridico-normativo, tutti destinati inesorabilmente al fallimento per l'opposizione ostinata e inesauribile dei *robins* all'azione dei governi regi. La contrarietà accanita alle codificazioni proposte dalla corona – contrarietà che arrivò persino all'eliminazione fisica di alcuni protagonisti di quella stagione riformatrice – ci restituisce un quadro nel contempo minuzioso e angosciante delle dinamiche politiche che si determinarono in quel contesto, segnando il destino della monarchia (e della società) francese nel cosiddetto “Stato assoluto”. In quel contesto si crearono le premesse del grande sconvolgimento rivoluzionario del tardo Settecento che portò alle codificazioni napoleoniche che di quelle esperienze, pur lontane nel tempo – come ricordò con grande lucidità Robert-Joseph Pothier uno dei padri nobili del processo codificatorio – furono gli esiti più diretti e conseguenti.

Il fascino della storia non finisce di sorprendere: quello stesso spirito che aveva animato l'azione riformatrice di Federico, diventò così, nella Francia dei Valois e dei Borbone, la bestia nera osteggiata da quegli stessi giuristi, eredi di coloro che avevano operato la epocale svolta fridericiana.

Federico aveva combattuto l'idea che il suo *ius condende legis* dovesse passare al vaglio del papato che pretendeva imporsi come gendarme e custode esclusivo del rispetto del diritto naturale. Ciò perché il sovrano svevo riteneva precipuo dovere di chi governa far discendere le leggi dalla razionale interpretazione dei mutevoli bisogni e delle contingenti necessità della società, pur senza rinnegare il quadro dei principi etico-religiosi nel quale si riconosceva l'intero universo politico e speculativo medievale. E in questa sua ferma lotta, Federico ben può essere visto come il precursore dell'idea di un diritto laico.

Questo schema sarebbe divenuto in Francia il fondamento di quella regalità sacrale su cui la *royauté* edificò il poderoso Leviatano statale con la sua imponente struttura organizzativa imperniata su quella che più tardi si sarebbe chiamata la "teologia dell'amministrazione".

Nella seconda parte del volume Di Donato offre una fine ricostruzione della pretesa della magistratura di sentirsi unica custode e interprete autorizzata della Verità (contenuta nei testi giuridici, non solo legislativi ma anche, e sempre di più, giurisprudenziali).

Un sapido aneddoto narrato, in pieno Cinquecento, da Michel de Montaigne rende bene il clima conseguentemente instauratosi:

I giudici del nostro tempo trovano in ogni causa cavilli sufficienti per volgerla come lor par meglio. In una scienza così sterminata, che dipende dall'autorità di tante opinioni e su materia così arbitraria, non può non nascere una confusione estrema di giudizi [...] Ho sentito parlare di un giudice che quando s'imbatteva in un aspro conflitto fra Bartolo e Baldo, e in qualche argomento molto controverso, segnava in margine al suo libro: *questione per l'amico*, volendo dire che la verità era così imbrogliata e dibattuta che in una causa simile avrebbe potuto favorire quella delle parti che gli sarebbe parso meglio. Dipendeva solo da mancanza d'ingegno e di dottrina che non potesse mettere dappertutto: *questione per l'amico*.

I giudici del nostro tempo trovano in ogni causa cavilli sufficienti per volgerla come lor par meglio¹.

Si aprì allora un contrasto tra due diversi “signori del diritto”: da un lato i togati delle magistrature, dall’altro i giuristi-economisti ministeriali, i mitici *grands commis d’État*, che costituiscono quel “cuore dello Stato” (come diceva Michel Antoine) che perdura fino ai giorni nostri (basti guardare a ciò che si muove da diversi anni intorno all’ENA con i ripetuti tentativi di un suo indebolimento e addirittura di soppressione). Non a caso, proprio della linea storiografica di Antoine - tra i più profondi storici transalpini del Novecento, gran specialista di storia dello Stato e dell’amministrazione pubblica - Di Donato è considerato in Francia uno dei maggiori prosecutori (come ha scritto di recente Françoise Hildesheimer, un’archivista-storica legata peraltro a una diversa scuola di pensiero).

L’insieme degli studi e delle ricerche presentati nelle due parti delle quali è composto questo libro delinea, in definitiva, un quadro nitido della vicenda giuridico-istituzionale nella Francia e nell’Europa occidentale moderna, offrendoci una prospettiva del tutto nuova rispetto a quanto la manualistica consolidata ci ha finora esposto.

Per tali ragioni, quest’importante fatica di Francesco Di Donato fa compiere un gran passo in avanti alla storiografia europea del diritto e delle istituzioni. Ne viene una nuova luce che consentirà di proseguire il cammino su una strada di ricerche feconde, capaci di reinterpretare pressoché completamente la storia giuridica dell’Occidente medievale e moderno e di aiutarci a comprendere meglio e con maggiore profondità il mondo contemporaneo e a prefigurare gli orizzonti futuri.

Ortensio Zecchino
Politico e storico del Diritto

¹ Montaigne 2012, 1075.

NOTA AI TESTI

La prima parte, *Dalla Verità perversa alla menzogna virtuosa*, inedita in italiano, è la traduzione rivista del saggio pubblicato in lingua spagnola *De la verdad perversa a la mentira virtuosa: la lucha del derecho moderno hacia la democracia jurídica. Una reflexión de teoría de la historia*, in German Sucar e Jorge Cerdio Herrán (a cura di), *Derecho y Verdad*, 4 voll., vol. III. *Concepciones*, Editorial Tirant Lo Blanch (Colección Teoría), Valencia 2015, pp. 517-581.

La seconda parte, *Codificare la costituzione*, inedito, è pubblicata, pressoché in contemporanea, anche nel volume 9871. *Statualità Civiltà Libertà. Scritti di storia costituzionale* (cap. IX), Editoriale Scientifica, Napoli 2020 (che comprende, al cap. XXX, anche lo scritto della prima parte).

ABBREVIAZIONI DELLE FONTI ARCHIVISTICHE

AN = Archives Nationales (sito di Pierrefitte, 59 rue Guynemer, 93380 Pierrefitte-sur-Seine)

ASG = Archivio di Stato di Genova (Piazza Santa Maria in Via Lata, 7, 16128 Genova).

ASN = Archivio di Stato di Napoli (Piazzetta del Grande Archivio, 5, 80138 Napoli).

BAN = Bibliothèque de l'Assemblée Nationale (126, rue de l'Université, 75007 Paris).

BNF = Bibliothèque Nationale de France « François Mitterrand » (Quai François Mauriac, 75013 Paris)

— *CPDM = Cabinet du Président Durey de Meynières*

BNN = Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”, piazza del Plebiscito 1, 80132 Napoli

— *Promptuarium Excerptorum: mss. I.D.58-59*

BPR = Bibliothèque de la Société de Port-Royal (169, rue St. Jacques, 75005 Paris)

— *LP = Fonds (o Collection) Le Paige*

— *FL = Fonds Lettres*

BS = Bibliothèque du Sénat (Palais du Luxembourg, 15, rue de Vaugirard, 75006 Paris)

— BA = *Fonds Boissy d'Anglas*

ALTRE ABBREVIAZIONI

DAR = Dictionnaire de l'Ancien Régime. Royaume de France. XVI^e-XVIII^e siècle, diretto da Lucien Bély, Puf, Paris 1996.

DBI = Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1960-...

DBGI = Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani. (XII-XX secolo), a cura di Italo Birocchi et al., 2 voll., Il Mulino, Bologna 2013.

DHJF = Dictionnaire historique des juristes français XII^e-XX^e siècle, a cura di P. Arabeyre, J.-L. Halpérin e J. Krynen, Puf, Paris 2007

PARTE PRIMA

DALLA VERITÀ PERVERSA ALLA MENZOGNA VIRTUOSA

*Concepire un pensiero, un solo e unico pensiero
– ma che mandasse in frantumi l’universo.*

E.M. Cioran²

*Mi sembra evidente che nulla di ciò che noi potremmo
pensare o dire sarebbe la cosa; che noi non possiamo
scrivere un libro scientifico, il cui tema possa essere
intrinsecamente sublime e superiore a qualsiasi altro tema.
Posso solo descrivere i miei sentimenti con la metafora
che se un uomo potesse scrivere un libro di etica,
che fosse veramente un libro di etica,
questo libro distruggerebbe, con un’esplosione,
tutti gli altri libri del mondo.*

Ludwig Wittgenstein³

1. Il diritto come declinatio della Veritas

Nella vicenda storica degli ordinamenti occidentali vi è un sotteso, un non-detto che alimenta tutto il lungo percorso dell’esperienza giuridica: nel diritto è insita la verità⁴. Dai

² Cioran 1986, 121.

³ Wittgenstein 1992, 11-2. Cfr. *supra* cap. III, § 2, nota 37.

⁴ Il filosofo italiano del diritto che ha meglio descritto questa identificazione tra diritto e verità è Del Vecchio 1947 e 1954.

primordiali documenti normativi conosciuti – i comandamenti mosaici, il codice di Hammurabi, le leggi delle dodici tavole – fino al diritto medievale e parzialmente a quello della prima Età moderna, si evince l'idea di fondo che il diritto traduca nelle relazioni umane una dimensione superiore dell'*ethos* destinata a disciplinare i comportamenti degli esseri umani vincolandoli a precetti la cui legittimazione, direttamente o indirettamente, si fonda su postulati ultramondani o quantomeno su una ragione obiettiva che è definita come incontrovertibile *Veritas*.

In quest'orizzonte di senso la dimensione giuridica è pensata e vissuta come una sorta di “braccio secolare” il cui compito essenziale consiste nel tradurre, nel declinare, nella concreta realtà dei rapporti intersoggettivi, princìpi che trovano origine e fondamento nel *thesaurus* di valori religiosi e morali che una consolidata tradizione ha proteso nel tempo. Va da sé che, essendo gli strumenti principali di questa *declinatio*⁵ sanzionatori, il diritto ha bisogno di fondare non solo un ordine normativo, ma anche un apparato istituzionale, capace di mettere in atto le decisioni che sono il frutto di quella *traduzione*. Il diritto ha, insomma, il compito di trasformare l'idea astratta in realtà concreta e operativa (si può notare, per inciso, che «traduzione» e «tradizione» hanno, nel prefisso latino *trans*, una radice etimologica almeno parzialmente comune).

Iniziata con una prima ancorché imperfetta fase di secolarizzazione che coincise con l'opera dei glossatori e con la loro opzione ‘scientifico-esegetica’ sopra il *corpus* di un diritto testuale (il diritto romano-giustiniano, riscoperto tra la fine dell'XI e

⁵ Il termine *declinatio*, molto usato nella letteratura cristiana medievale che sviluppa a partire da esso una riflessione ontologica e storica che è al cuore della sua teosofia, esprime l'idea dell'«allontanamento», dello «scostamento» (in genere dal bene o dal male: *declinatio a bono/a malo*), ma nel contempo anche l'idea più generale che i valori, anche quelli più utopistici e astratti, tendano comunque a calarsi nella storia e fare i conti con la dimensione reale che necessariamente, fatalmente, li corrompe quantomeno attenuandone l'assolutezza semantica e la perentorietà politica. In questo “effetto deviato”, eterogenetico, sta tutta la tormentata riflessione sul rapporto tra teoria e prassi che è il nucleo di tutta la cultura (giuridica e non solo giuridica) occidentale.

l'inizio del XII secolo⁶), passaggio che costituì già un primo progresso rispetto alla fase 'magica' dominata dalla metafisica della predestinazione⁷, la *declinatio* dei valori normativi (moralì e giuridici) imboccò successivamente altre vie, che prima – soprattutto nel clima della frammentazione politica comunale italiana e nell'ambito del metodo giuridico-esegetico conosciuto appunto come *mos italicus* – erano del tutto impensabili. Per quanto certamente più avanzata e razionalmente sofisticata rispetto al fondamento divinatorio dell'alto Medioevo, la *Scientia Juris* e la dimensione sapienziale dell'interpretazione giuridica che su di essa s'imperniava, restava pur sempre una sostanziale forma di metafisica, il cui obiettivo primario era quello di fondare le basi di una potente struttura corporativa nella quale il ceto dei giuristi potesse trovare centralità politica, prestigio sociale, primato culturale.

Nessun controllo era in tal modo possibile sull'attività giurisprudenziale che iniziò allora ad autoqualificarsi – con le parole di Ulpiano riprese alla lettera nell'*incipit* del Digesto giustiniano – come «*divinarum atque humanarum rerum notitia*».

La glossa marginale che i primi 'scienziati' del diritto apportarono a quel celebre passo è ancor più chiara nel sottolineare i reali obiettivi politici della funzione esegetica: «*Juris consulti sacerdotum nomine eulogos scilicet cum ratione decorantur; in promptu est ratio, quia justitia colunt*»⁸.

Si formò così, in quel contesto del Medioevo giuridico italiano, il nucleo ideologico del potere politico occulto insito nella giurisdizione⁹ e nella dimensione mediatico-sapienziale dei *sacerdotes juris*. Ma quel modello era destinato a restare confinato nell'ambito peninsulare della *civitas* statutaria prima comunale, poi podestarile e signorile, poiché ben altre furono le linee lungo le

⁶ È la fase che gli storici del diritto chiamano enfaticamente del «Rinascimento medievale»: cfr. Haskins 1972 e Cortese 1996. Sul significato di questa fondamentale svolta nella storia del pensiero giuridico-politico e nella vicenda del diritto occidentale, cfr. Ajello 1999, 297-354.

⁷ Su questo millenario percorso, cfr. ora il pregevole *excursus* di Ajello 2013.

⁸ «Ai giureconsulti si conferisce il titolo di sacerdoti, che senza dubbio è giusto con ragione; il motivo è chiaro: perché celebrano la giustizia».

⁹ Cfr. Costa 1969.

quali procedé la vicenda della modernità giuridica e politica dell'Occidente europeo¹⁰.

Già la formazione del primo nucleo della statualità – soprattutto in Francia e in Inghilterra dove essa fece tutt'uno con il processo di laicizzazione¹¹, ossia di depotenziamento della *Veritas* e di emersione dell'entità politica autonoma dalla sfera religiosa e dalla Chiesa – determinò un diverso modo di concepire la funzione del diritto, contribuendo in modo determinante a rimodellare la *forma mentis* dei giuristi e le funzioni degli organi, in primo luogo giurisdizionali. Questi due elementi – ideologia dei giuristi e attribuzioni degli organi giurisdizionali – sono profondamente intersecati tra loro e insieme danno vita all'apparato istituzionale nel quale le magistrature operavano e attraverso il quale costruivano la loro azione politica e lo *status* sociale dei loro membri¹². Ciò – come colse bene Charles Loyseau all'inizio del XVII secolo – costituiva il fondamento del rango e della dignità dei *legum doctores*¹³: dignità altissima e, tuttavia, pur sempre inquadrata nella ben strutturata cornice di una civilizzazione statale che non venne mai meno per tutto il percorso della cosiddetta monarchia assoluta e che la stessa Rivoluzione confermò e potenziò, come ben intuì Toqueville ne *L'ancien Régime et la Révolution*.

2. Il fondamento metafisico-morale del diritto come perno del potere togato

Procediamo con ordine, partendo dalle premesse antiche. Il diritto romano, innestato su una base religiosa e culturale ispirata a un politeismo dai tratti libertari e a una mentalità sociale di

¹⁰ Su questo importantissimo snodo dell'esperienza giuridica europea si vedano: Petit-Dutaillis 1933 e 1947 e lo splendido lavoro comparativo di Tenenti 1987.

¹¹ Cfr. Strayer 2009.

¹² Cfr. Rigaudière 2003. Si vedano altresì Krynen 1981, Krynen e Rigaudière 1992; Krynen 1993a; Guillot, Rigaudière e Sassier 1994.

¹³ Loyseau 1608 e 1610. Su Loyseau, oltre a Mousnier 1971a, cfr. Descimon 2001. Mancando un'aggiornata biografia critica, si può consultare la vecchia *thèse* di Lelong 1909, nonché Basdevant-Gaudemet 1977.

connaturata concretezza, era riuscito ad agganciare lo *jus* all'*utilitas*¹⁴. Tuttavia, visto nella dimensione diacronica di lunga durata, quell'assetto – fondato su una visione del mondo empirica e pragmatica e che si tradusse in una prevalenza del diritto giurisprudenziale¹⁵ – non fu che una parentesi. Con l'avvento del cristianesimo e la sua ascesa a religione di Stato, il fondamento metafisico riprese gradualmente vigore e il diritto fu di nuovo concepito come la traduzione normativa di un *quid* che risiedeva altrove¹⁶. La *lex* divenne allora una *catholica lex*¹⁷ e la cittadinanza fu attribuita non più in base al semplice fatto della nascita nella *civitas romana*, ma attraverso il sacramento introduttivo del battesimo. Iniziò lì quel processo di «sostituzione della Chiesa allo Stato» che avrebbe avuto più tardi, nell'epoca cosiddetta del «diritto comune», il suo trionfo¹⁸.

La fusione del cristianesimo con le culture del ceppo germanico demolì il pluralismo e il pragmatismo romano, accentuò la caratteristica ontologica e spiritualistica del diritto, ne favorì il fondamento magico e preparò il terreno alla dimensione sapienziale della *juris peritia*¹⁹. Per tutta la lunga parabola del Medioevo questo fu il sentimento politico prevalente²⁰. E occorre poi la scossa del pensiero moderno, con le sue necessarie cesure critiche e con la sua lunga e drammatica lotta ispirata ai valori del 'razionale', del 'positivo' e del 'volontario', per superare quel secolare legamento tra Diritto e Verità e indirizzare l'esperienza giuridica verso la fenomenologia, la convenzionalità, la provvisorietà e la relatività²¹.

¹⁴ Cfr. Schiavone 2005.

¹⁵ Cfr. Lombardi Vallauri 1967, 1-78 («Il diritto romano come diritto giurisprudenziale»).

¹⁶ Veyne 2007. Del resto, il cristianesimo è la quintessenza della *declinatio* dal momento che esso è basato sul mistero dell'incarnazione: se «il Verbo si è fatto carne» ciò vuol dire che la divinità ha accettato di calarsi nel tempo e nella storia, cioè di *declinare* se stessa – allontanandosi, scostandosi dalla sua natura divina – nel corpo mortale dell'essere umano; sul punto, cfr. Forte 1982.

¹⁷ Cfr. Dovere 1999.

¹⁸ Cfr. Ajello 1999, 253-8 e ss.

¹⁹ Ivi, 175-244; cfr. anche Ajello 2013.

²⁰ Cfr. Arcari 1968.

²¹ Cfr. Mancini 1990.

La critica alla metafisica, che questa stagione identificò con l'indirizzo aristotelico, fu scandita da fondamentali passaggi storici che non tardarono a produrre, attraverso molti conflitti, rilevanti conseguenze sugli assetti politici e istituzionali. Ma non dappertutto il pensiero moderno riuscì a imporsi compiutamente. La lotta per la ragione non ebbe uniformemente lo stesso successo. Molto dipese dai contesti socio-istituzionali e dalla loro solidità e capacità di resistenza. Nelle dimensioni microfeudali – come nell'area germanica e nella penisola italiana – dove la civilizzazione statale non si affermò, l'unico collante sociale fu trovato nella mediazione patriarcale dei giureconsulti e nella centralità, anche politica, della *Scientia Juris*.

I giuristi-interpreti trovarono nel fondamento metafisico – esplicito o implicito – del diritto enormi vantaggi. È, tuttavia, un oscuro paradosso che la metafisica, espressione che alla lettera significa «di là dalla natura», ossia (come avrebbero detto i filosofi *d'antan*) «fuori del mondo sensibile», intenda dominare sulla natura e sulle cose sensibili²². Uno degli argomenti che maggiormente ricorrono nel linguaggio dei metafisici è che una determinata questione è «nella natura delle cose». Argomento *tranchant*, poiché per il metafisico non essere «nella natura delle cose» significa non essere in sintonia con la Verità, significa insomma cadere nell'errore. In questa prospettiva, per poter intendere le cose (ed esercitare così, attraverso la conoscenza di esse, il dominio umano incentrato sull'intelletto) occorre uscire da esse per poi rientrarvi dall'alto²³.

Per il metafisico, occorre essere fuori del mondo per poter intendere il mondo²⁴. Poiché nell'orizzonte di senso metafisico la natura delle cose è sinonimo di universalità e immutabilità, dire che qualcosa è «nella natura delle cose» equivale a dire che quel qualcosa è immodificabile dall'azione umana: «*Non osi l'uomo disfare ciò che il Padre-Dio [o la Madre-Natura] ha creato*», è

²² Fu, del resto, proprio la reazione a questo paradosso a ispirare il *De rerum natura* di Lucrezio, che fu tra le opere più lette e 'assorbite' dai protagonisti di quella lotta per l'affermazione della ragione empirica nella quale si sostanzia il nerbo, e si scandisce il percorso, del pensiero moderno.

²³ Cfr. Zolla 1992.

²⁴ Cfr. Segre 1990.

frase ricorrente nel linguaggio religioso (comune a molte fedi, anche non monoteistiche). L'ordine delle cose dev'essere rispettato così com'è. Fino al Settecento inoltrato, quando entrò in gioco il nuovo concetto di una natura evolutiva con il passaggio dall'idea della «Natura-Ordine» all'idea della «Natura-Potenza», l'idea di natura fu imperniata su questa dimensione statica: la natura è stabilità assoluta²⁵. Per questo essa rivela la verità. E questa fu convinzione radicata non solo nella stagione del diritto divino e del diritto divino-naturale²⁶, ma anche nella prima fase della rivoluzione scientifica²⁷. Quando Galileo affermava che la natura parlasse un linguaggio matematico si riferiva proprio a questa rigorosa identificazione tra la natura e la verità. Perciò «*che restasse subordinata a Dio ovvero che gli si opponesse, la Natura non aveva ancora perso il prestigio della Divinità*»²⁸.

La stessa «idea dei diritti naturali», che corre attraverso il filo rosso che collega l'epoca medievale con l'Età moderna, si fondò sul principio che la legittimazione giuridica dovesse fondarsi su un'idea di Natura intesa come entità immutabile che determinava il contesto entro il quale trovavano fondamento i testi normativi del diritto²⁹. Se «l'idea dei diritti naturali è un'idea morale» ciò significa *eo ipso* che quei diritti si pretendono universali, nel senso che essi non sono riconosciuti «*di fatto in una qualsiasi società data*», ma «*dovrebbero essere riconosciuti in tutte le società in quanto sono necessari al soddisfacimento di certi bisogni e obiettivi umani*»³⁰.

In altre parole, l'idea dei diritti naturali è strettamente dipendente dall'idea di Verità e non è un caso che il declino delle teorie giusnaturalistiche si sia verificato in corrispondenza con l'ascesa delle filosofie critiche (o demolitorie) dell'idea di Verità.

²⁵ Molti spunti utili nel classico Ehrard 1963, spec. 179-248: 247; e nella efficace sintesi di Lenoble 1969.

²⁶ Oltre al gran classico di Welzel 1965, cfr. *supra* cap. XX.

²⁷ Diverse suggestioni in tal senso si possono sviluppare dal vecchio ma ancora efficace Bachelard 1938 e da Feyerabend 1981.

²⁸ Ehrard 1963, 248.

²⁹ Cfr. Tierney 2002.

³⁰ Ivi, p. 21.

Se la Verità, come Dio, è morta, sono morti con essa anche i diritti naturali.

3. Alle origini della democrazia giuridica: lo scetticismo critico

La crisi della visione del mondo medievale, crisi in primo luogo della relazione tra metafisica e diritto e quindi rottura del nesso tra l'idea di *Veritas* morale e certezza giuridica, aprì alla ricerca di altre soluzioni negli assetti sociali e politici. Dallo schema imperniato sul legame necessario tra religione e diritto – ossia tra valori religiosi/morali da un lato e norme giuridiche dall'altro – si passò allora allo schema imperniato sui valori politici posti al servizio del grande progetto organizzativo e razionalizzatore della centralizzazione statale. Nacque, insomma, lo spirito delle istituzioni³¹ e si posero le basi del costituzionalismo contrattualista. Dal Diritto-Verità si passò allora al diritto-statalità e l'ordine giuridico, enunciato dal sapienziale e incontrovertibile *munus* dell'attività giurisprudenziale, divenne un ordinamento di diritto positivo soggetto ai mutamenti imposti dall'evoluzione storico-sociale.

In questo decisivo passaggio, importanza fondamentale ebbe la svolta machiavelliana. Il segretario fiorentino, infatti, teorizzando la necessità per il principe di essere «golpe» oltre che «leone», cioè affermando l'indispensabilità (e per questo la legittimità) del ricorso alla menzogna e all'inganno finalizzati al superiore interesse della costruzione dello Stato, spezzava il legame etico-razionale della Verità con il diritto e assestava alla *Scientia Juris* un colpo mortale³². Il brano che si legge nel finale del XV capitolo del *De Principatibus* è il più illuminante dell'intera opera machiavelliana su questo cruciale argomento: «*Ed etiam non si curi*

³¹ Cfr. Richet 1998; Di Donato 1998a, 2010.

³² È il motivo di fondo per cui non mi sembra condivisibile la prospettiva di chi afferma, invece, che il lessico politico di Machiavelli si sarebbe nutrito della terminologia e dei concetti fondamentali della giurisprudenza medievale: cfr., in tal senso, Quagliani 1999. Per una più ampia e articolata critica a questa posizione, rinvio a Di Donato 2010, 246-59; e a Id. 2012c, 26, nota 58; cfr. anche *supra* cap. XVII nota 58.

[il principe] di incorrere nella infamia di quelli vizi, senza e' quali possa difficilmente salvare lo Stato; perché, se si considera bene tutto, si troverà qualche cosa che parrà virtù, e seguendola sarebbe la ruina sua: e qualcuna altra che parrà vizio, e seguendola ne nasce la sicurtà e il bene essere suo»³³.

Nessuna garanzia è dunque data che ciò che è comunemente considerato attinente alla Verità comporti di per sé, cioè indipendentemente dalle condizioni date, risultati positivi, essendo invece provato spesso nell'esperienza storica il contrario. Se effetti virtuosi non necessariamente originano dal bene, ma possono essere generati anche dal male – da ciò che la *Veritas* considera tale – e viceversa se effetti perversi possono essere prodotti non solo dal male ma anche dal bene, è evidente che ne consegue un principio generale secondo cui nella concreta vita delle società umane non ci si può aprioristicamente affidare alla Verità – e al Bene dedotto da essa – per governare con saggezza³⁴. Non è insomma dalla declinazione giuridica della Verità che si può ottenere una società ben ordinata, prospera ed efficiente. Nella prospettiva machiavelliana gli effetti virtuosi si generano indipendentemente dall'applicazione di ciò che la *Veritas* considera universalmente il *Bonum* e dipendono da circostanze empiriche (quindi mutevoli), non da strutture ontico-giuridiche predeterminate e fisse³⁵.

³³ Machiavelli 1995, 104 (cap. XV, 12).

³⁴ Molti spunti di riflessione al riguardo in Senellart 2014 e soprattutto in Id. 2013.

³⁵ Per la descrizione dei paradigmi medievali concernenti il «carattere ontico» del diritto, cfr. Grossi 1995, 30 e 135-44: 144 (dove definisce il «primato ontologico del diritto come sintesi di molteplici e varie forze storiche che né una norma autoritaria né una forma irrigidente sono in grado di racchiudere»). La nozione è molto ricorrente in tutta l'opera dello storico fiorentino del diritto, risolutamente ostile al positivismo giuridico che considera un capestro per la libertà dell'interprete: cfr. Id. 2001, 59. A me pare, tuttavia, che nel mondo contemporaneo (specialmente italiano) il positivismo sia un comodo schermo giustificativo per mascherare meglio il potere arbitrario del giurista, la cui 'mobilità' esegetica è restata sostanzialmente invariata (cfr. al riguardo Petronio 2010, cit. *infra* nota 62). Il che costituisce, però, piuttosto un problema che una risorsa per la democrazia giuridica.

Fu una svolta epocale, non solo sul piano della teoria, ma anche sul piano politico-istituzionale³⁶. Dopo Machiavelli fu molto più difficile governare società e legittimare ordinamenti la cui ispirazione di fondo e la cui direzione di marcia non fossero fondate su una profonda e netta separazione tra Verità e diritto. La Verità fu espulsa dai procedimenti della legittimazione politica. Tutte le società ‘atlantiche’ successive tradussero nei propri fondamenti costitutivi questa essenziale ‘verità’ dell’annientamento della Verità come fondamento della costituzione politica e giuridica dello Stato³⁷.

Erano i primi passi della società pluralista, concorrenziale, dinamica e anticognitivistica che, attraverso i fondamentali passaggi del pensiero critico, dello scetticismo erudito³⁸ e del relativismo libertino³⁹ – da Montaigne e Charron a Spinoza e Bayle – avrebbe costituito il nerbo originario delle società democratiche attuali⁴⁰. E se proprio occorresse cercare dei prodromi medievali di questa demolizione machiavelliana della Verità come criterio fondamentale della legittimazione teoretica, etica, politica e giuridica, non è certo nel lessico dei giuristi dell’Età di mezzo che andrebbe cercata⁴¹, quanto piuttosto oltremontana nell’elaborazione di un William of Ockham⁴², e nell’area continentale nelle tesi dei più arditi e critici tra i post-tomisti, come Jean de Jandun, o Jean

³⁶ Cfr., sugli sviluppi della svolta machiavelliana, Borrelli 1993.

³⁷ Basti pensare, al riguardo, alla ricezione delle linee-guida della riflessione machiavelliana nelle aree occidentali dell’Europa moderna e contemporanea, così ben descritta nel fondamentale Pocock 1980.

³⁸ Cfr. Popkin 2008; Moreau 2001. In questo vol. si vedano soprattutto Brahami 2001, che mette in rilievo il carattere «positivo» e quindi innovativo dello scetticismo di Montaigne; Vincent 2001, Larrère 2001, Cavaillé 2001; ma tutto il vol. contiene spunti di grande interesse.

³⁹ Cfr. Battista 1989 e 1998.

⁴⁰ Cfr. D’Agostini 2002, 132-147 («Lo scetticismo moderno e i fondamenti della conoscenza»).

⁴¹ Come ha sostenuto Quagliani 1999.

⁴² Non è forse proprio l’abbandono della Verità il tema del discorso finale di Guglielmo da Baskerville, il personaggio-controfigura di Ockham in Eco 1980, 494: «Forse il compito di chi ama gli uomini è di far ridere della verità, fare ridere la verità, perché l’unica verità è imparare a liberarci dalla passione insana per la verità. [...] Le uniche verità che servono sono strumenti da buttare».

Quidort (detto anche Jean de Paris) o ancora nei ‘legisti’ dell’*entourage* di Filippo il Bello, come Pierre Flotte e Guillaume de Plaisians, giuristi e teorici del diritto e della politica che avevano già maturato una forte ispirazione ‘empiristica’ e una sensibile avversione ai criteri-capestro della teoresi metafisica⁴³.

Non è un caso che i giuristi transalpini furono fatti oggetto di dilleggio e subirono attacchi violentissimi da parte dei teologi che li accusarono di essere degli «idioti politici»⁴⁴. All’evidenza fu la reazione di chi si sentiva soppiantato nel ruolo di guida della società. Il passaggio dai teologi ai giuristi come perno dell’equilibrio politico significò la sostituzione della ragione giuridica fondata sulla tecnica legislativa alla ragione teologica fondata sulla *Veritas*⁴⁵.

Ciò indica chiaramente che l’origine della crisi della Verità come incontrovertibile criterio-base dell’organizzazione politica va rinvenuta nella «nascita dello spirito laico» e nella «storia delle lotte» che opposero «la Chiesa alle società civili»⁴⁶. Di queste lotte i giuristi gallicani si fecero campioni, mettendo il loro sapere al servizio del progetto statale e dell’organizzazione sociale fondata sulla sovranità politica⁴⁷, mentre i giureconsulti italiani, nella disgregazione culturale e nella frammentazione territoriale che caratterizzava la penisola sposarono la causa opposta e restarono paladini della *Veritas*, sia pure sotto la forma semi-secolarizzata della tecnica esegetica che esaltarono come la nuova rivelazione

⁴³ Sul punto acute riflessioni in Ajello 2005 e in Ajello e Tedeschi 2006. Si veda al riguardo anche Krynen e Rigaudière 1962, cit. *supra* in nota 11.

⁴⁴ Cfr. Krynen 1991, 171-98. La frase che attribuisce ai giuristi l’appellativo di «idioti politici» è di Egidio Romano.

⁴⁵ Sottolineo l’espressione «tecnica legislativa» (dove l’appropriata definizione di «legisti» per definire i giuristi transalpini del tardo Medioevo) che è implicitamente contrapposta a «tecnica esegetica», tipica invece dei giureconsulti *more italico*. Sul primo punto, cfr. Legendre 1995. Sul secondo argomento, cfr. Sbriccoli 1969 e Gilli 2003.

⁴⁶ Cfr. De Lagarde 1961-1965, I, 9.

⁴⁷ Cfr. Ajello 1999, 130: in Francia «tra i secoli XV e XVI le multiformi operazioni del giurista furono inquadrare nel processo diretto a utilizzare la loro valenza poliedrica a vantaggio dello Stato ‘moderno’» e questa fu «un’attività al servizio di un’organizzazione sociale rispondente ad esigenze funzionali di sintesi».

della *Divinitas*. La mediazione patriarcale si sostituì allora alla mediazione ecclesiale e i *sacerdotes juris* divennero il perno delle sgangherate comunità microfeudali italiane che essi contribuirono nel contempo ad affossare come Stati e a salvare come feudi sotto falso nome di Stati.

4. I perniciosi effetti psico-sociali e politico-istituzionali della Veritas

La storia dei microfeudi italiani – storia di compromessi elevati a sistema di pensiero e di «verbalismi elusivi» spacciati per capacità di governo – ci mostra inequivocabilmente a quali disastrosi parossismi condusse un diritto fondato sull'idea di Verità. La vicenda peninsulare tra Medioevo ed Età moderna assume quindi un valore emblematico nel mostrare quali siano gl'instirpabili effetti negativi dell'ontologismo formalistico e i suoi terribili strascichi che si allungano fino ai giorni nostri⁴⁸.

4.1 Macro-Verità e micro-feudalesimo

La centralità dei giuristi-interpreti nella vita sociale e politica peninsulare italiana unita alla persistenza politico-temporale del papato non permise la concorrenza transalpina tra chierici e giuristi, poi seguita da quella tra statisti-*politiques* e giuristi medesimi in lotta per il primato politico nel quadro delle regole certe fornite dal contesto statale⁴⁹. In Italia non vi fu nessun chiaro processo di sostituzione di un ceto a un altro nella guida socio-politico-

⁴⁸ Su questi temi, cfr. l'acutissima diagnosi storiografica di Ajello 1986, 7-10, 13-6 e ss. (sulle «origini medievali» dell'«ontologismo come strumento della certezza giuridica d'Antico Regime»); Id. 1999, 127-32 (sui «risvolti materiali dell'ontologismo d'Antico Regime» e sui «motivi della sua permanenza nei giuristi») e 413-7 (sui «residui» dell'ontologismo medievale nell'Italia contemporanea); Id. 2009a, *passim* e spec. 18-23 (sul «dogmatismo e formalismo» come «dramma medievale italiano»), 90-95 (sulle conseguenze nefaste della concezione italiana del «diritto ontico») e 102-8 (sul rapporto inferenziale tra ontologismo e «verbalismo elusivo»).

⁴⁹ Cfr. Ajello 2009a, 217-21.

istituzionale. L'assenza di una sovranità centrale unica determinò un *humus* fertilissimo per lo sviluppo dei micropoteri arcani. La 'sacerdotalità' dei giuristi, avendo assorbito e trasposto l'identità clericale nel campo giuridico, strutturò la *forma mentis* degl'interpreti, determinando un *favor* oggettivo per una permanente ibridazione tra sfera giuridica e sfera ecclesiastica. Si crearono così le condizioni ideali per il prosperare di un «praticismo compromissorio» senza fine, che dopo aver esaltato nell'astrazione della teoresi i valori assoluti della *Veritas*, realizzava in concreto l'accomodamento 'consociativo'⁵⁰.

Dall'osservazione di questa esperienza storica si può indurre una fondamentale conclusione teorica: il potere assoluto della Verità impedisce l'affermarsi di un potere politico responsabile e trasparente e favorisce il radicarsi del potere occulto che gestisce, con sacerdotale perizia, i valori assoluti e li comunica attraverso una «mediazione patriarcale» senza alternative e soprattutto senza controllo⁵¹. Così il giurista diventa un *médium-savant* che traduce, in condizioni d'incontrastato monopolio, i valori assoluti in decisioni concrete il cui fondamento è collocato in una sfera metafisica alla quale nessuno, oltre lui, può attingere⁵².

Un tale contesto ideologico considera la certezza del diritto garantita dalla sola *fides* nel magistrato⁵³, che essendo un ministro di Dio, comunica al mondo attraverso la sua *Scientia* una «fede illimitata e acritica» nell'«efficacia salvifica dei valori», inducendo a credere «che essi fossero necessariamente, di per sé, operanti e dotati perciò d'irresistibili mezzi di attuazione»⁵⁴. Nel contesto medievale così come in gran parte dell'Antico Regime la mediazione patriarcale dei giuristi non fu considerata «arbitrio, ma certezza giuridica a pieno titolo»⁵⁵.

Quest'aberrazione fu in massimo grado l'effetto della *forma mentis* basata sulla *Veritas* come perno della giurisprudenza. In

⁵⁰ Cfr. Ajello 2006 e 2007.

⁵¹ Rinvio sul punto a Di Donato 2001, spec. 100-2 (sul concetto di «mediazione patriarcale»).

⁵² Cfr. Arnaud 1977.

⁵³ Cfr. Montorzi 1984.

⁵⁴ Ajello 1986, 13.

⁵⁵ Ivi, 18.

quel contesto ideologico i giuristi furono indotti a «intendere la *Scientia Juris* come un'attività teoretica diretta alla ricerca dell'oggettività già data e non un lavoro pratico, creativo di regole la cui funzionalità sia da collocare di volta in volta empiricamente»⁵⁶. Questo rifiuto della mentalità sperimentale ha caratterizzato per secoli l'attività del giurista europeo-continentale e si comprende perciò la sua difficoltà a emanciparsene ancora nei tempi attuali⁵⁷. «L'esperimento», infatti «è una tecnica che mal si adatta a chi finge di attingere le regole da verità preesistenti e deve far credere che sono oggettive»⁵⁸.

Tutto ciò fa sì che il «processo di critica delle visioni pangiuridiche, parallelo alla dissoluzione dell'ontologismo gnoseologico» sia stato e resti «lento e controverso»⁵⁹, soprattutto nei contesti – come quello italiano – nei quali più radicata è l'idea che il diritto sia lo strumento privilegiato per il disvelamento della Verità. I giuristi ontologisti che s'ispirano all'idea che il discorso giuridico possa essere inteso con l'uso di una “ragione pura”, cioè per concatenazione logica assoluta (aggettivo che alla lettera significa che l'asserzione concettuale è di per sé ‘sciolta’, ‘indipendente’, ‘sganciata’ dall'esperienza), hanno una visione essenzialistica e monistica dell'*ordo juris* e ritengono che l'attività giuridico-esegetica abbia come suo obiettivo la rivelazione di un nucleo assiologico primigenio che identificano con la *Veritas*. Poiché essa non può che essere oscura, ne consegue che l'attività deduttiva può enunciare qualsiasi inferenza conclusiva con l'effetto perverso di legittimare l'arbitrio più assoluto e incontrollabile da parte dell'interprete.

4.2 *L'interesse sacerdotale-togato alla Verità*

È quest'orizzonte di senso a dar corpo al celeberrimo brocardo accursiano – ancor oggi profondamente e drammaticamente attuale

⁵⁶ Ajello 1999, 130.

⁵⁷ Lo notava, già negli anni Sessanta del Novecento, un acuto sociologo del diritto come Leonardi 1968. A conclusioni non lontane giunge anche Bancaud 1993.

⁵⁸ Ajello 1999, 130.

⁵⁹ Ivi, 131.

in quanto metabolizzato più di quanto non si tenda a credere nella psicologia del giurista contemporaneo – per cui «*omnia in corpore iuris inveniuntur*» («nel corpo del diritto si può trovare tutto», ossia il giurista-interprete vi può rinvenire tutto ciò che vuole e che più gli conviene nella situazione data)⁶⁰.

Agganciare la propria attività esegetica – in realtà creativa di norme – a una *Veritas* oggettiva, ipostatizzata, assoluta e immutabile, considerare il diritto come ‘ontico’ e non come prodotto di una volontà politico-normativa, conferisce al giurista-interprete una forza enorme, poiché lo colloca di per sé nella posizione di apparente terzietà, di separatezza e di superiorità rispetto agli interessi sociali e individuali in conflitto tra loro, che egli è chiamato a dirimere e a giudicare⁶¹. In tal modo, la permanente «ambiguità non disinteressata e ‘strutturale’ delle acrobazie giuridiche», necessaria per agire politicamente senza compromettere l’aureola di santità tecnocratica da cui essi si sentono cinti, costituisce la base legittimante del «patriarcato dei giuristi»⁶²; un primato che durò per secoli, poiché solo con la rivoluzione scientifica e con l’illuminismo fu attaccato frontalmente sotto il profilo dei presupposti culturali, e poi solo con la Rivoluzione francese fu finalmente (anche se solo provvisoriamente⁶³) smantellato sul piano istituzionale⁶⁴.

⁶⁰ Sono molteplici e diffusissime le evidenze di questa *forma mentis* del giurista italiano che ancor oggi, fin dai primi passi della formazione universitaria, viene abituato a ragionare in termini oggettivistici, cognitivistici e ontologici. A un giovane liceale alle soglie dell’esame di maturità che sul web chiedeva consigli sulla scelta della facoltà universitaria manifestando un pre-orientamento per gli studi giuridici un noto *forum* studentesco ha risposto testualmente che la facoltà di «giurisprudenza è un’ottima scelta. Perché? “*Omnia in corpore iuris inveniuntur*”». In altri termini, una volta diventati giuristi, si può decidere senza controllo e senza limiti di sorta.

⁶¹ Sull’apparente terzietà del giurista e sulla funzione che essa determina nella forza politica effettiva del medesimo, cfr. le penetranti osservazioni critiche in Bourdieu 2010.

⁶² Ajello 1999, 132.

⁶³ Provvisoriamente poiché tutta la storia successiva alla Rivoluzione e alla parentesi napoleonica dimostra che vi fu un progressivo e inarrestabile processo di «recupero» delle funzioni politiche dei giuristi-interpreti e che la mediazione patriarcale risorse in forme forse anche più subdole di quelle precedenti: sul punto cfr. Arnaud 1993; cfr. anche Petronio 2010, che ha mostrato perfettamente come

La speculazione condotta dal pensiero moderno colpì alla base i presupposti gnoseologici dell'ideologia giuridica, dimostrando a quali rovinosi effetti conducesse l'ingannevole aberrazione del modello gnoseologico e cognitivistico fondato sulla 'scientificità' deduttiva dell'esegesi dottrinale e giurisprudenziale che pretendeva di rivelare principi incontrovertibili dal vaporoso nulla di cui si sostanzava la *Veritas*. Perciò gli intellettuali e gli uomini di pensiero più avvertiti e sensibili all'idea di progresso – influenzata soprattutto dall'opera di Descartes – affrontarono il problema alla radice e misero sotto scacco i criteri concentrici dell'*Antiquitas* e dell'*Auctoritas* testuale, entrambi irrazionali perché misteriosi e insondabili da parte di chi non appartenesse alla consorceria degli iniziati alla tecnica giuridico-esegetica e non avesse perciò accesso ai materiali che custodivano i precedenti giurisprudenziali o dottrinali e le multivalenti *pièces justificatives* con le quali si poteva fondare ontologicamente qualsiasi decisione⁶⁵.

I giuristi restarono per lo più in posizione di resistenza e di fronte all'irrompere dei nuovi saperi si chiusero sempre più nella difesa dello specifico giuridico, fondando sull'elevato grado di tecnicità dell'esegesi giurisdizionale. Oltre al fondamento teorico sentenziato nel citato brocardo di Accursio, essi rilanciarono un'altra celebre massima, questa volta di Azzone, secondo il quale

nel passaggio dall'Antico al Nuovo Regime i giuristi conservarono tutta la loro *forma mentis* e la loro potente struttura identitaria, fondata sulle tecniche d'interpretazione. Sul punto, rinvio anche alle osservazioni formulate in Di Donato 2010, 463-512; e *supra* cap. XXIX.

⁶⁴ Su questo punto, a mio avviso di decisiva importanza nella storia dei giuristi e del diritto occidentale, rinvio a Di Donato e Scognamiglio 2020, e *supra* capp. VIII, IX e XVI. Cfr. pure Id. 2010, 103-4, 401-13 e 472. Non va dimenticato che tra i primissimi atti ufficiali del nuovo potere rivoluzionario vi fu l'abolizione della magistratura, cioè dei vecchi parlamenti considerati il perno del sistema costituzionale di Antico Regime. La ricerca di maggiore utilità, allo stato, resta sull'argomento quella classica di Carré 1912. Recenti ricerche confermano e arricchiscono questa prospettiva: cfr. Figeac 2006a, 2006b; si veda anche *Parlements et parlementaires* 2011, con vari saggi di grande interesse sul tema; infine cfr. Bidouze 2012.

⁶⁵ Uno degli esempi più rappresentativi di questo metodo è rappresentato dall'opera di Bernard de Fontenelle su cui resta valido il bel lavoro di Pizzorusso 1964, spec. 19-128: 21 ss. e 108-9 ss. (su «La "filosofia" di Fontenelle e l'idea di progresso»).

«*iuris professores per orbem terrarum [scientia juris] facit solemniter principari*» («[La scienza del diritto] attribuisce solennemente ai giuristi la supremazia sul mondo») ⁶⁶. Il diritto divenne così uno di quei saperi – anzi il principale tra essi – che Foucault definiva «assoggettanti» ⁶⁷.

Ecco dunque rivelato il vero scopo della centralità della *Veritas* nel campo giuridico: il primato egemonico della funzione giurisdizionale come potere politico occulto (e di conseguenza privo delle garanzie della responsabilità). Al fascino di questa sirena nessun giurista, né medievale, né moderno, né contemporaneo, si è mai sottratto, poiché troppo alta è la posta in gioco contro un prezzo ancor oggi piuttosto modico: basta entrare nella corporazione dei «*iuris professores*» per garantirsi una redditizia partecipazione al potere in condizioni ottimali d'irrepressibilità.

4.3 Logica e ontologia della *Veritas*

La costruzione della logica giuridica – considerata in questo senso tradizionale – erede del *mos italicus* parte dalla – e perviene alla – idea di Verità, intesa come *Logos* primigenio, ossia come struttura espressiva implicita (nell'attività tecnico-esegetica del giurista) capace di restituire un'oggettiva fissità delle cose.

L'identità del reale, l'«essenza» delle entità di cui esso si compone (il linguaggio dei teorici medievali utilizzava al riguardo gli astrusi termini «*quiddità*» ed «*ecceità*»), è dunque non solo perfettamente percepibile, ma anche esprimibile con un linguaggio che si pone come dimensione rappresentativa assolutamente fedele, capace cioè di essere in presa diretta con quell'essenza originaria e immutabile del Tutto.

In questa dimensione di pensiero, nella quale il logico era per ciò stesso ontologico, non può stupire che il diritto fosse considerato l'espressione regolativa e disciplinare dell'Ordine supremo. Per questo, in quel mondo il diritto non era un

⁶⁶ Cfr. Grossi 1995, 153 (la citazione è tratta dalla *Summa Institutionum*, Papiæ 1506).

⁶⁷ Cfr. Foucault 1998, 11-42 (corsi del 7 e 14 gen. 1976).

ordinamento ma un «ordine giuridico»⁶⁸. Un ordine nel quale, a immagine e somiglianza dell'Ordine divino, le entità esistenti erano disposte secondo una perfetta simmetria e in base a un principio di assoluta e imm modificabile proporzionalità⁶⁹.

Nell'Antico Regime, che di quella struttura culturale precedente raccolse la pesante eredità dalla quale riuscì a liberarsi definitivamente solo con la sua fine rivoluzionaria⁷⁰, la teologia dell'ordine dato si riflette nella struttura sociale e l'ordine natural-divino diventa il modello dell'ordine civile⁷¹. Non a caso di quella struttura i giureconsulti furono il perno e il loro sapere ne fu a giusto titolo considerato il nucleo⁷².

Va da sé che questa essenza metafisica dell'*ordo juris* connette di per sé il diritto con la sfera religiosa, non fosse altro che per la naturale propensione della metafisica a intersecarsi con la proiezione verso la dimensione ultramondana⁷³. E difatti la *Scientia Juris* fu considerata un frammento della divinità⁷⁴, come, molto più tardi, nel XVIII secolo, fu apertamente affermato da uno dei maggiori giuristi della Francia assolutistica, Louis-Adrien Le Paige: «*La magistrature est un sacerdoce civil*» e «*l'administration de la justice est un de ces prodiges de politique, qui peint le plus vivement à nos yeux la divinité*»⁷⁵. In conseguenza di questa sua

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Mousnier 2002, 43-72, spiega alla perfezione come nell'Antico Regime la «struttura sociale» rifletteva «la teologia dell'ordine» (ivi, 43-6), come «l'ordine naturale» era il «modello dell'ordine civile» (ivi, 46-9), e come in definitiva il concetto di «ordine» costituiva in quel contesto la «struttura elementare del potere» (ivi, 49-52).

⁷⁰ È il paradossale motivo per cui si è potuto dire che l'idea dell'«Antico Regime nacque mentre moriva»: Goubert 1976, I, 18.

⁷¹ Cfr. Mousnier 2002, 43-52.

⁷² Ivi, 55-8.

⁷³ Cfr. Chiappini 2006.

⁷⁴ Cfr. Renoux-Zagamé 2003.

⁷⁵ Le Paige 1754b, 99. La prospettiva di Le Paige fece scuola e divenne un *topos* del *combat parlementaire* nella Francia pre-rivoluzionaria: cfr., ad esempio, Pidansat de Mairobert 1775, III, 44: «*Savez-vous bien, Monsieur, que la magistrature est un sacerdoce civil, aussi sacré dans son genre, que celui des ministres de la religion; qu'un juge dans sa place, doit être aussi indestituable que'un évêque*». Sul punto mi sia consentito rinviare a Di Donato 1996a, I, 247.

natura divina e sacerdotale, la magistratura si sentiva investita di una funzione salvifica: «*La magistrature est une milice qui a ses épreuves, et qui demande du courage et de la fermeté, comme la milice des armes. C'est pour les loix qu'elle doit s'armer de fermeté. La fermeté seule peut empêcher le progrès du mal, et tout sauver*»⁷⁶.

Agire in nome della *Divinitas* e dell'incontrovertibile *Veritas* che scaturiva dalla Parola dell'Altissimo si traduceva in un'azione politico-istituzionale che nessuno, neppure il re, poteva osare arrestare. Pur essendo pronunciata da uomini, la sentenza era quindi rivestita della potenza suprema di Dio. Direttamente in Lui era situata la fonte della sua legittimazione. L'identificazione tra Parola divina e Legge interpretata dalla *Scientia Juris* concentrava un formidabile potere nelle mani del ceto 'sacerdotale' dei giuristi muniti della *jurisdictio*, cioè dello strumento esclusivo che rendeva accessibile la rivelazione del Verbo.

Conseguenzialmente a queste premesse teoretiche, i giuristi si sentirono legittimati a opporre allo stesso re il segreto di Stato e affermarono che neppure il sovrano aveva la potestà d'intromettersi negli *arcana juris*, che dovevano restare appannaggio esclusivo del ceto togato⁷⁷.

5. La rivolta del pensiero critico contro il formalismo ontologico della *Veritas*

La lotta per un diritto fondato sull'utilità convenzionale della statualità e non più sulla morale religiosa e sulla *Veritas* a essa collegata inizia fuori dai confini naturali della penisola italiana e specialmente nell'esagono francese nella fase critica del Medioevo (tra XIII e XIV secolo). Ma anche in Inghilterra si crearono condizioni favorevoli all'impedimento del modello giuridico-

Sulla magistratura come «sacerdozio civile», cfr. Descimon e Haddad 2010, 80. Sui giuristi come *sacerdotes juris*, cfr. l'ormai classico Ajello 1976, *passim*.

⁷⁶ BPR, LP 569=97, 30 apr. 1771.

⁷⁷ Per la documentazione testuale in merito all'opponibilità del segreto al re, rinvio a Di Donato 1996a, I, 482.

patriarcale e all'affermazione della civilizzazione statale⁷⁸. Quello franco-inglese fu – rispetto al modello patriarcale dell'area peninsulare italiana – a tutti gli effetti un altro Medioevo⁷⁹.

5.1 Il nuovo fondamento della legge: dalla moralità all'utilità

L'osservazione di quelle esperienze ispirò in alcune menti particolarmente acute, anche al di qua delle Alpi, riflessioni che coagularono gli strati basilari di un nuovo pensiero politico e giuridico. In Valla, in Machiavelli, in Montaigne, in Hobbes, in Pufendorf e in Spinoza questa linea realistica e critica trovò i suoi alfieri ed ebbe i suoi decisivi passaggi teorici, che produssero tangibili effetti pratici. Fu Lorenzo Valla il primo a fissare con coraggiosa chiarezza, in un mondo ancora egemonizzato dallo strapotere della Chiesa, fondato proprio sull'idea di Verità, il principio fondamentale, costitutivo della società libera, quella stessa che molto più tardi – si può ben dire dall'altro capo della storia – Karl Popper avrebbe definito la «società aperta»⁸⁰.

Si può riassumere l'idea valliana più rappresentativa in due concetti-chiave, l'uno consequenziale all'altro ed entrambi di portata rivoluzionaria rispetto a tutta una lunga e consolidata tradizione di pensiero di cui i giuristi erano diventati i più severi custodi, oltrepassando per zelo conservatore gli stessi teologi. Trattando nel *De Voluptate* «del vero e del falso bene», il grande umanista romano contrappose il valore astratto dell'«onestà» (e implicitamente quindi la Verità che ne è il presupposto logico e la fonte morale) a quello molto più tangibile dell'utilità: «*Qual giustizia*», argomenta in una delle pagine più intense e icastiche dell'intera opera, «è ora questa di pensare che se qualcuno abbia trasgredito in qualche modo le leggi, istituite per l'utilità del principe o del popolo, costui abbia peccato non contro l'utilità ma contro l'onestà? [...] E lo stesso legislatore nel danno arrecato

⁷⁸ Cfr. Corrigan e Sayer 1985; Genet 2003. Per l'impianto teorico-politico generale, cfr. Ertman 1997.

⁷⁹ Lo studio comparativo più penetrante su questi diversi modelli culturali e istituzionali è Ajello 2009a.

⁸⁰ Popper 1945.

vendica il danno dell'offeso o il delitto dell'offensore? Certo il danno dell'offeso. E non richiede che gli uomini abbiano la volontà di non offendere, ma che non offendano, e punisce l'azione cattiva, non l'intenzione malvagia, ossia provvede all'utilità degli uomini, non all'onestà o alla moralità»⁸¹.

Negare il legame tra legge e utilità per riaffermare quello tra legge e moralità significava, nella prospettiva di Valla, allontanarsi «dalla difesa della legge» («Hoc [...] est a presidio vos legis decedere»)⁸², e porsi quindi al di fuori del percorso della civilizzazione politica europea che proprio sulla distinzione tra norma giuridica e legge divina aveva costruito l'ossatura del corpo statale. «È necessario – scrisse in una scultorea massima conclusiva del capitolo XXX del secondo libro del *De voluptate* – che mi concediate che *le leggi mirano non all'onestà ma all'utilità del popolo*»⁸³. Va notato, per inciso, che il termine onestà (lat. *honestas*) ha nel contesto del linguaggio valliano un significato vicino ai nostri termini attuali «virtù» e «moralità». Il significato di questi termini è *ictu oculi* impensabile senza l'implicito riferimento alla Verità, che ne costituisce il principio fondativo.

Proprio basandosi su questo principio-guida, Valla poté traslare il nucleo del suo discorso dalla teoresi speculativa alla pratica politica, applicandolo così agli assetti socio-istituzionali. Affermò dunque che: *«non solo le leggi, delle quali ho disputato prima, sono state escogitate per l'utilità, che genera il piacere, ma pure le città e gli stati, nei quali, perciò che si riferisce alla magistratura, nessun principe, amministratore, re fu scelto senza che da lui gli uomini si attendessero una grande utilità. Ricorderò tante, innumerevoli, arti, oltre a quelle che dicono liberali, sia attinenti alla necessità sia riguardanti la eleganza e l'ornamento della vita, come l'agricoltura [...] come l'architettura, la tessitura, la pittura, l'arte navale, la statuaria, la tintura? Ha mai sognato dell'onestà, qualcuna di queste? E le stesse arti liberali? Forse che i numeri, la misura o il canto informano le virtù dell'onestà? E la medicina? coloro che vi si*

⁸¹ Valla 2009, 1-250: 126-7 (nell'ediz. latina lib. II, cap. XXX: «Leges ad utilitatem, non ad honestatem pertinere).

⁸² Ivi, 127. (f.º 56v ediz. Basilea).

⁸³ *Ibid.* (corsivo mio).

dedicano non cercano altro che la salute degli altri e il proprio guadagno, anche se siano medici di sé stessi. Aggiungi pure la dignità, ricercata in maniera simile dai giuristi»⁸⁴.

Sostenendo appieno questa linea teoretica basata su una forma embrionale del realismo critico e sul relativismo morale, Valla non solo demoliva qui il legame tra politica e metafisica, ma gettava, con geniale premonizione, le basi sia della civilizzazione statale⁸⁵ sia del metodo epistemico della rivoluzione scientifica e della ragione empirica⁸⁶ che avrebbe trovato poi nella stagione illuministica il suo coronamento e con essa i fondamenti della democrazia giuridica e politica moderna⁸⁷.

Sarebbe agevole – potendo – e tutt’altro che inutile mostrare, ad esempio, le profonde affinità di questo modo d’intendere la statualità e la politica con la speculazione di un Antonio Genovesi, il maestro dell’illuminismo meridionale italiano che cercò di ridurre la distanza tra la *forma mentis* delle élites (soprattutto giuridiche) peninsulari e il pensiero europeo occidentale (soprattutto di derivazione anglo-

⁸⁴ Ivi, 159 (f° 71r ediz. Basilea). Evidente è il *background* valliano nel pensiero scettico ed empirico di matrice greca: Carneade, ad esempio, secondo quanto riferito da Lattanzio (che è verosimilmente la fonte di Valla), aveva affermato che «le leggi del popolo furono escogitate non già dalla giustizia, ma dall’utile»: Battista 1989, 177. Lo scopo prioritario della letteratura scettica, prima e dopo di Valla, era quello di «escludere l’esistenza di un diritto naturale universalmente operante» nella convinzione che «le leggi e le consuetudini non corrispondono a canoni fissi e universali, ma a situazioni contingenti, a fattori sociologici, ad abitudini inveterate, a convinzioni tradizionali»; cosicché ogni «ordinamento legislativo» inteso «nella sua sola espressione normativa positiva» era ritenuto «avulso da presupposti di ordine metafisico ed etico», essendo «così sanzionato, con termini inequivocabili, il carattere puramente convenzionale dell’apparato normativo»: (ivi, 182-3).

⁸⁵ Valla 2009, 186, dove l’A. mostra persuasivamente il legame che intercorse tra la critica «del valore etico» e del «fondamento oggettivo dell’imposizione normativa» e «la logica assolutista», sanzionando «l’estensione illimitata del potere sovrano» e garantendo «l’assoluta obbedienza dei sudditi». In altre parole, il relativismo e lo scetticismo furono la base teoretica e culturale del disciplinamento sociale, presupposto fondamentale della statualità.

⁸⁶ Per questo è da condividere appieno il giudizio di Maffei 1956, 40, secondo il quale quella di Valla «è una filologia-filosofia»; sul grande umanista romano, perfettamente inserito nel vasto movimento di potente critica al metodo e alla *forma mentis* dei giuristi medievali italiani, cfr. ivi, *passim*, *ad indicem*.

⁸⁷ Cfr. Israel 2005 e 2009. Molti spunti interessanti in Berti 2012.

francese)⁸⁸. Sulla stessa lunghezza d'onda dell'intuizione valliana, il mite e rigoroso abate salernitano giunse a formulare un drastico giudizio sulla commistione tra sfera metafisico-religiosa e sfera politico-giuridica: «Non è mai felice lo Stato, ove il sacerdozio si confonde col popolo»⁸⁹. Tra le «basi della religione», egli indicò «l'umiltà, la semplicità, l'innocenza»⁹⁰, ma non la Verità. L'omissione è significativa di per sé, poiché indica che nella concezione genovesiana, ossia illuministica, è dalla speculazione pratica e non dalla teoresi logico-formale della metafisica religiosa che nascevano «le scienze morali e politiche»⁹¹. Il corpo sociale «richiede un contratto sociale»⁹². Ciò significa che è l'osservazione fattuale e il riscontro 'statistico' e non la speculazione metafisica l'orizzonte concettuale che bisogna utilizzare per comprendere i fenomeni politici e valutare gli effetti pratici dei provvedimenti normativi. Tutto all'opposto del procedimento logico-deduttivo legittimato dalla *Veritas* primigenia, nell'esperienza politica «i punti certi sono assai pochi, e negli altri [ossia negl'incerti] è forza, per mancanza di meglio, di contentarsi delle probabilità»⁹³.

Questa «sobrietà speculativa» tipica degl'ingegni moderni⁹⁴ era agli antipodi della *forma mentis* e del metodo tanto degli ecclesiastici-teologi quanto dei giuristi-magistrati. I quali, credendosi investiti di una legittimazione sacerdotale derivante dalla definizione della *Scientia Juris* come frammento della divinità, avevano finito con il sostituirsi ai ministri di culto nell'amministrazione della *Veritas*: «Ogni magistrato – osservava Genovesi – si vuol ricordare

⁸⁸ Come Valla, Genovesi, che dichiarava di voler insegnare «cose e non parole», cercò di portare all'interno della formazione universitaria il pensiero e il metodo realistico, con le difficoltà che non è difficile immaginare e che sono ben descritte in Iovine 2001 e 2006. In *Della diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*, Genovesi espone i principi fondamentali della sua speculazione, dimostrando la sua piena filiazione dalla linea empirico-realistica che Valla aveva inaugurato tre secoli prima: cfr. Genovesi 1973.

⁸⁹ Genovesi 1973, 344 (lib. II, cap. IX, § XXIV).

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ivi*, 71.

⁹² *Ivi*, 273.

⁹³ *Ivi*, 71.

⁹⁴ La formula, particolarmente appropriata, è in Postigliola 1992, 310 e 316. Sulle caratteristiche degl'ingegni moderni, cfr. Rossi 1989.

esser *sacerdote della giustizia*. Perché la giustizia, dicono i poeti, è figlia di Giove, e perciò dea anche essa: onde è, che i di lei ministri ne sono i sacerdoti. Questa parola *sacerdote* è parola augusta e divina, e non significa se non che una persona mandata dalla Divinità, siccome interprete ed esecutrice delle sue volontà. Un magistrato adunque non vuol riguardare ad altro che ai diritti delle persone e alla legge eterna, fondamento delle città e degli imperi»⁹⁵.

Per questo occorre opporsi alla nuova mediazione sacerdotale che aveva rimpiazzato il prete con il giudice e lottare strenuamente per affermare il principio di legalità, in base al quale: «*un magistrato non è già un legislatore, ma solo un esecutore delle leggi. In qualunque sistema di governo, regno o repubblica, i magistrati sono i custodi dei diritti del popolo, i vindici dei delitti e delle pene, gli esecutori delle leggi e i censori dei costumi privati e pubblici. Tutti i loro giudizi debbono istituirsi secondo le leggi. I decreti che fanno non debbono esser fatti a capriccio e per propria compiacenza o di altrui, ma debbono essere delle legittime e necessarie conseguenze tratte dalle leggi che sono i principi dei fatti*»⁹⁶.

Con Genovesi e con l'immediatamente successiva proposta di Gaetano Filangieri si compì il percorso aperto da Valla e Machiavelli e si aprirono le nuove strade per la piena affermazione della democrazia giuridica⁹⁷. Un percorso che nella patria del *mos italicus*, delle mediazioni patriarcali e dei praticismi compromissori determinati dalla statica egemonia della *Veritas* sono ancora ben lungi dall'essere perseguite.

5.2 Dalla statica *Veritas* alla dinamica relatività

Il 'declinare' dei valori religiosi e morali nella secolarizzazione delle pratiche giuridiche, politiche e sociali⁹⁸, e ciononostante la volontà di realizzare una compagine sociale ben organizzata, anche se non fondata su basi metafisiche, costituisce propriamente il

⁹⁵ Genovesi 1973, 341 (libro II, cap. IX, § XVIII).

⁹⁶ Ivi, 342-3.

⁹⁷ Cfr. Ajello 2013.

⁹⁸ Su questo punto, importante è stata negli ultimi anni la riflessione sviluppata da Raymond Boudon del quale cfr. in particolare: Boudon 1985 e 2003.

senso della nostra storia attuale nella cosiddetta età post-moderna o post-industriale e della quotidiana lotta per un diritto utile, non formalistico e definitivamente emancipato dai rigidi calchi della morale e della Tradizione.

Nulla è stato ottenuto senza grande sforzo e senza lotte incessanti e spesso estenuanti. E anche nelle realtà europee dove questo assetto culturale ed epistemologico si è meglio affermato e radicato occorre attendere a lungo prima di pervenire a «*una morale distinta dalla metafisica*» che fosse compatibile con l'«*esigenza scientifica*»⁹⁹. Prima di questa svolta imperava il dogmatismo per il quale la realtà era sempre rigorosamente dedotta dalla teoria, con la conseguenza che l'impossibilità di praticare il metodo scientifico rendeva l'ossequio ai «precetti conformistici» una regola senza alternative¹⁰⁰.

Per molti secoli l'identificazione tra Verità, ragione e morale resse le sorti del mondo. Il nucleo concettuale della metafisica di derivazione aristotelica, la cui eredità sarebbe poi stata acquisita, gestita e rilanciata dalla teosofia cristiana, era già stato perfettamente espresso in un brano di un padre della Chiesa provenzale del V secolo, Vincent de Lérins, che 'codificò' un principio destinato (forse persino suo malgrado) a diventare tra i più celebri dell'intera storia del cristianesimo e per ciò stesso della struttura sociale, culturale e giuridico-istituzionale dell'intero Occidente, fino all'età delle rivoluzioni e per alcuni versi ancor oltre: *In ipsa item Catholica Ecclesia magnopere curandum est ut id teneamus quod ubique, quod semper quod ab omnibus creditum est*¹⁰¹.

Questa massima lerinense condensava un motivo ispiratore della patristica cristiana¹⁰² e costituì il principale fondamento della

⁹⁹ Cfr. Juvalta 1991, 1-51: 51.

¹⁰⁰ Cfr. Brahami 2001, 123-4, che osserva opportunamente come fu lo scetticismo a proporre una teoria della conoscenza che fosse «indipendente da ogni referenza teorica» e puntasse a formulare «principi di condotta» basati su «semplici regole di vita».

¹⁰¹ Vincenzo di Lerino 1846, 640.

¹⁰² Si pensi, per tutti, a Tertulliano la cui idea ispiratrice si evince da molti passi tra cui si possono considerare esemplari i due seguenti, tratti dal *De Spectaculis* (cap. 20, 9-12): «*Nusquam et numquam licet, quod semper et ubique non licet.*

successiva ripresa della metafisica di derivazione aristotelica¹⁰³. Lo straordinario e duraturo successo che le arrise (fu ancora considerata e fatta oggetto di discussioni al Concilio Vaticano I) testimonia del fatto che era divenuta il perno ideologico e il maggiore fondamento culturale dell'Antico Regime, con un peso enorme anche sulla psicologia sociale¹⁰⁴.

Se ne deduce che l'idea di mutamento – e i correlati concetti di progresso e di evoluzione – non può essere contemplata nella concezione metafisica del mondo, poiché quella concezione tende a

*Haec est veritatis integritas et, quae ei debetur, disciplinae plenitudo et aequalitas timoris, et fides obsequii, non immutare sententiam, nec variare iudicium. Non potest aliud esse, quod vere quidem est bonum seu malum. Omnia autem penes veritatem Dei fixa sunt» («In nessun luogo e in nessun momento deve esser lecito fare quello che non è lecito sempre e dovunque. È questa la legge su cui s'impenna il principio assoluto della verità: e così ci dobbiamo di fronte ad essa, contenere, nella pienezza intera e nella immutabilità di una disciplina: è questa la linea di quel timoroso ossequio che dobbiamo mantenere e il nostro principio deve essere qualcosa di fisso e di invariabile. Non può mai esistere qualcosa di diverso, da ciò che in sé stesso è in un dato modo, o sia bene, o sia male. Tutte quante le cose guardano alla verità assoluta che risiede in Dio»): Tertulliano 1844, 653; «*Veritatis integritas. Incorrupta debet esse veritas quae et virginitatis nomine aliquando donatur*» («Integrità della verità. Incorrotta deve essere la verità, la quale talvolta si dà anche sotto forma di verginità»): ivi, 653C (a).*

¹⁰³ Per Aristotele (*Topici* e *Primi analitici*), com'è noto, una netta demarcazione separa *opiniones* e *veritates* o «verità apodittiche» e «verità dialettiche»; dalle prime derivano le affermazioni scientifiche mentre dalle seconde solo affermazioni soggettive e confutabili. Le verità sono perciò «universali», allorché le opinioni sono «instabili» (*Secondi analitici*). Nell'Etica Nicomachea lo stagirita completa il discorso, in tutta coerenza con le sue premesse, e conclude che la verità, che attiene alla sfera naturale, «ha dovunque lo stesso valore e non dipende dalle diverse opinioni degli uomini», cosicché «quel che è naturale è immutabile»; invece ciò che non è dettato dalla natura è «stabilito per convenzione e per l'utile» e quindi non è identico in ogni luogo, ma è mutevole: cfr., anche per i precisi riferimenti testuali, Ajello 1986, 66-70.

¹⁰⁴ Lo hanno attestato inappuntabilmente le esemplari ricerche di Roland Mousnier che ha sottolineato come in quel mondo il criterio assiologico fondamentale si fondava sulla *Traditio* e sul passato e non – come sarebbe stato poi diffusamente nel mondo contemporaneo fino ai giorni nostri, il che rischia di distorcere la nostra visione storica – sull'innovazione e sul futuro: cfr. Mousnier 2002, *passim* e spec. 48 e 53.

uniformare la realtà terrena alla città celeste¹⁰⁵. In quest'ultima il valore fondamentale è la stabilità delle cose, la loro disposizione in un ordine considerato perfetto fin dalla sua creazione, un ordine, quindi, insuscettibile di evoluzione.

Di conseguenza, anche la legge non può che essere considerata una struttura fissa e immutabile poiché essa traduce la *Veritas* in norma¹⁰⁶. L'idea della perfezione e della compiutezza della meta divina, insita nella visione metafisica e religiosa del mondo cristiano-medievale, è incompatibile con la concezione evolutiva dell'essere visto come una concatenazione progressiva di passaggi ciascuno proiettato verso il successivo¹⁰⁷. È questo il motivo di fondo per cui il canone mentale e psicologico dell'Antico Regime fu quello di «non far novità» e di combattere con ogni forza l'idea di «riforma» vista come un male pestifero da evitare con ogni mezzo¹⁰⁸. Nel celebre trattato *Della ragion di Stato* Giovanni Botero affermò perentorio che «non è cosa più odiosa ne' governi, che l'alterare le cose alle quali l'antichità have acquistato riputazione»¹⁰⁹.

I giuristi – anche se non si può generalizzare e bisognerebbe distinguere tra diversi contesti nazionali che possono presentare differenze anche molto significative – furono per tanti versi i campioni di questa *forma mentis* basata sull'idea della conservazione politica come valore assoluto. Il misoneismo, cioè l'idiosincrasia al mutamento in quanto tale, fu il tratto distintivo più

¹⁰⁵ Cfr. Rossi 1995.

¹⁰⁶ Il riflesso di questa concezione è una netta contrarietà al mutamento legislativo, che infatti Aristotele sconsiglia vivamente: cfr. Aristotele 1969, 53-4 (lib. II, § 3), dove afferma che «è cattivo consiglio introdurre l'abitudine di abolire con facilità le leggi» e che perciò «bisogna lasciare sussistere [anche] alcuni errori dei legislatori e dei governanti; perché l'eventuale vantaggio che si potrebbe ottenere dalla modificazione non è pari al danno che si potrebbe arrecare introducendo l'abitudine a disobbedire ai governanti». In effetti, poiché «la legge, per farsi obbedire, non ha altra forza che il costume, il quale non si forma che con il trascorrere di un lungo periodo di tempo [...], il passare facilmente dalle leggi vigenti a leggi nuove finisce con l'estenuare la forza stessa della legge».

¹⁰⁷ Cfr. Lovejoy 1966, spec. 339-56.

¹⁰⁸ Cfr. Borrelli 2000.

¹⁰⁹ Botero 2009, 48 (libro II, § *Del non far novità*).

tipico dell'«ideologia giuridica»¹¹⁰. E questo derivava in primo luogo dalla convinzione che il diritto fosse una scienza di natura divina che attingeva i suoi contenuti a un *thesaurus* che custodiva un'immutabile Verità. Si potevano cambiare gli «accidenti», cioè gli elementi poco significativi e superficiali, ma mai le «essenze» o le «sostanze». Il saggio giurista doveva attenersi alla «*doctrina ab antiquis tradita*».

6. Segretezza della sentenza e governo patriarcale dei giudici

L'egemonia della *Veritas* comportava quindi, nell'Antico Regime, l'impossibilità di mettere in discussione le decisioni giurisdizionali dei giudici togati e conferiva loro un'aura di onnipotenza che durò, pressoché intatta, fino alla Rivoluzione¹¹¹. Nei confronti dei magistrati e dei provvedimenti da essi emanati doveva esservi un'assoluta e presunta fiducia, una *fides in re ipsa* nell'assoluta moralità e onestà del sacerdozio giurisprudenziale, poiché il *munus* non dipendeva dal talento del singolo giudice, ma era un'investitura della grazia divina collegata all'attribuzione delle funzioni giurisdizionali¹¹².

Ciò comportava diverse relevantissime conseguenze sulla vita giuridica e giudiziaria. Da un lato i magistrati di Antico Regime avevano sviluppato una snobistica repulsione per le regole procedurali¹¹³, considerate indegne della loro *Scientia* e offensive per la funzione sacerdotale e 'medianica' del *juge-prêtre*¹¹⁴. Da un altro lato essi non subivano alcun sindacato e operavano in regime di pressoché totale irresponsabilità¹¹⁵, con la consequenziale garanzia di un'assoluta inamovibilità, persino quando venissero

¹¹⁰ Su questo concetto rinvio a Di Donato 1996a, *ad indicem* (voce «misoneismo») e Id. 2003a. Cfr., nel medesimo senso, Krynen 2009 e 2012.

¹¹¹ Cfr. Renoux-Zagamé 2003, 156-82 («L'inviolabilité de l'ordre judiciaire»).

¹¹² Su questo tema ha indagato l'importante ricerca di Montorzi 1984.

¹¹³ Lo ha dimostrato Aimerito 2012, 31-45: 36-7.

¹¹⁴ Sul tema, penetranti osservazioni in Renoux-Zagamé 1997 (poi rifuso in Renoux-Zagamé 2003).

¹¹⁵ Cfr. Giuliani e Picardi 1978 e 1987.

sorpresi in flagrante delitto di malversazione¹¹⁶. Infine ciò spiega la resistenza, vincente per tutto l'Antico Regime, all'obbligo di motivazione delle sentenze¹¹⁷. Chi osasse domandare le ragioni della propria condanna veniva condannato nuovamente e seduta stante a pene molto più severe per il solo fatto di aver chiesto conto ai magistrati della loro decisione¹¹⁸.

Questa struttura – che era prima di tutto mentale e psicologico-culturale, una vera e propria *forma mentis* – sottesa al *systema juris* di Antico Regime atteneva a un ordine molto più vasto del semplice interesse socio-corporativo della magistratura. Qui si tocca con mano l'essenza stessa del potere giurisdizionale¹¹⁹. È un concetto che si ritrova esposto in larga parte della trattatistica giuridica in molte aree dell'Europa continentale: ad esempio, nel

¹¹⁶ Come ha inoppugnabilmente dimostrato Antoine 1994.

¹¹⁷ Cfr. la sintetica ma efficacissima ricostruzione dei passaggi salienti di questo tema fatta in Sauvel 1995.

¹¹⁸ Come accadde in un esemplare episodio riportato da Gérard de Maynard, un trattatista francese vissuto tra Cinque e Seicento (morì nel 1607), consigliere al Parlamento di Tolosa. Questo è un elemento importante che va debitamente preso in considerazione, poiché il fatto che egli non fosse un teorico puro, ma un magistrato impegnato sul campo, attribuisce alle sue affermazioni un valore aggiunto di particolare rilievo. Nel suo monumentale *Notables et singulieres questions du droict escrit*, pubblicato a Parigi nel 1603 e poi ristampato in più edizioni successive, egli riferisce di un esemplare provvedimento punitivo comminato dal Parlamento di Tolosa a un «plaideur» che si era permesso di chiedere ai giudici di «*expliquer et déclarer, [...] sous prétexte que cela luy importoit à la poursuite ou delaisement du procez*», i motivi della decisione deliberata (nella fattispecie si trattava di un processo concernente aspetti patrimoniali nel caso di vedovanza). L'ardimento era stato immediatamente e severamente punito con «*la condemnation d'une bonne amende, avec inhibitions qui portoient en effects d'entreprendre iamais plus de mouvoir ce que ne fesoit à mouvoir sur grandes et exemplaires peines y contenues*»: Maynard 1608a, f° 205r. (t. I, liv. III, cap. LXXXV). Data la forza *in re ipsa* dell'episodio narrato da Maynard, il caso assume un significato rappresentativo e simbolico di tutto un modo di essere giudici, di pensare e di sentire la funzione giurisdizionale nell'Antico Regime: cfr. Ajello 1976, 339-41.

¹¹⁹ Un'essenza che fin dal Medioevo, come ha mostrato Costa 1969, era gravida di velleità politiche. Su questa 'politicità' intrinseca nella *jurisdictio* medievale e moderna, cfr. rispettivamente Ajello 1999, spec. 323 ss. e *passim*; e Di Donato 2003a, *passim*; Id. 2010, *passim* (*ad indicem*, voce: *jurisdictio e sua conversione in potere politico*).

trattato *Le prérogatives de la robe* di François Bertaut de Fréauville¹²⁰; oppure in un trattato anonimo napoletano del primo Settecento intitolato *Historia juris*¹²¹, nel quale è ripreso quasi alla lettera il testé citato passaggio di Maynard e s'insiste sul fatto che il giudice non è tenuto a giudicare «*secundum allegata et probata*» bensì «*secundum conscientiam*»¹²². Nell'oscuro e insondabile foro della coscienza individuale del giudice, si celava, insomma, il mistero della sentenza, custodita come in uno scrigno segreto e ineffabile¹²³. E va da sé che quello 'scrigno' rendeva impossibile sottoporre l'operato del giudice a qualsiasi forma di controllo. Di conseguenza insistere sull'attività giurisdizionale intesa come «sacerdozio civile» era anche un sapiente, ingegnoso e inoppugnabile meccanismo estintivo della responsabilità dei magistrati.

Nessuno poteva penetrare, dall'esterno del gran corpo dello Stato¹²⁴, nel segreto della sentenza. La garanzia della certezza del diritto e della giustizia doveva essere tutta focalizzata sulla moralità presunta del magistrato, il quale essendo un 'sacerdote' del diritto e rivelando quindi attraverso la *Scientia Juris* la *Veritas* insita nella Parola divina non poteva mai sbagliare. Non vi era dunque alcun senso nel domandare la motivazione o il rendiconto del percorso logico che aveva condotto il giudice alla sentenza. «Se si aprisse – affermò Niccolò Fraggianni, uno dei maggiori magistrati e giuristi italiani del Settecento – la strada a[i] litiganti di non acchetarsi con le parole del decreto, ma di voler penetrare nel segreto delle ragioni per le quali il giudice si è mosso alla decisione, pochi decreti

¹²⁰ Bertaut de Fréauville 1701.

¹²¹ *Iuris neapolitani historia*, ms. custodito nella biblioteca del Dipartimento di Storia del diritto e delle Istituzioni (oggi sezione del Dipartimento di giurisprudenza) dell'Università Federico II di Napoli, segn. V, Pa. 38, f. 282, che ha costituito la principale base ricostruttiva di Ajello 1976, 339-40, spec. note 101 e 102.

¹²² Giustamente osserva in proposito Ajello (*ibid.*) che una volta stabilito che fondamento della sentenza era la totale *libertas iudicandi* del giudice, e non l'aderenza controllabile ai fatti e agli atti processuali, diventava impossibile pretendere la motivazione della sentenza.

¹²³ Cfr. Carbasse e Depambour-Tarride 1999.

¹²⁴ Questa efficace formula è utilizzata per definire il Parlamento di Parigi da Autrand 1981.

sussisterebbero; e il mondo forense s'ingarbuglierebbe in maniera da non finirla mai»¹²⁵. Questa lucida sintesi di Fraggianni getta un prezioso raggio di luce per farci intendere la visione e i sentimenti politici diffusi nella magistratura di Antico Regime. Una visione basata su un punto fermo che era giudicato insormontabile: «*Saviamente da' nostri Legislatori si è stabilito che nella sentenza non si esprimano le ragioni; et i Nostri [autori] chiamano fatuo quel giudice che nel suo decreto volesse allegarle; perché se codeste fossero per avventura false particolarmente nel fatto, il decreto sarebbe nullo, e non passerebbe mai in giudicato*»¹²⁶.

Questa posizione è esemplare di un modo di pensare il ruolo del giudice e di sentire l'essenza del giudicare che era molto diffuso nella magistratura europea a tutti i livelli di giurisdizione. In Francia, ad esempio, in modo del tutto simile, il consigliere Daniel Jousse (1704-1781) del tribunale presidiale di Orléans asserì nel 1771 che i giudici dovevano ben guardarsi dal motivare le loro sentenze «*al fine di non fare sollevare cavilli a colui che avrebbe perduto la causa*»¹²⁷. Ciò che appare agli occhi del giurista odierno (ma non senza un pizzico d'ipocrisia) un paradosso inesplicabile era invece la *ratio juris* ordinaria per il giurista di Antico Regime. Per i togati di quel mondo la motivazione della sentenza, ben lungi dall'esserne la garanzia, era un gravissimo ostacolo alla certezza del diritto, che solo la *juris peritia* e l'onestà sempre presunta del magistrato potevano assicurare.

Frammento della divinità, la tecnica sapienziale dell'esegesi giurisdizionale costituiva, nell'orizzonte di senso dell'ideologia giuridica, l'asse portante di tutto un poderoso sistema di pensiero, un vero e proprio arsenale argomentativo e socio-psicologico, che si traduceva in un solido assetto politico-istituzionale¹²⁸.

¹²⁵ Fraggianni, *Promptuarium excerptorum varii argumenti ullo ordine vel idonea digestionem coacervatorum*, ms. in due volumi, conservato presso BNN, I.D.58 e I.D.59: la citazione è tratta dal t. I, c. 184v. Cfr. Di Donato 1996a, II, 767.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Jousse 1771, t. II, f^o. 34. Cfr. Sauvel 1995, 101-2 (che per un chiaro errore di stampa riporta in testo la data del 1711 in luogo del 1771).

¹²⁸ Su questo rapporto tra fondamento sacrale e assetti corporativo-istituzionali della magistratura, cfr. Jacob 1996a e 1996b.

La sentenza, in quanto atto supremo della rivelazione della Verità proveniente dall'Alto attraverso l'opera tecnico-interpretativa del giudice, doveva formarsi nella più totale oscurità per coloro che ne erano i destinatari. I magistrati disponevano di amplissimi archivi – talvolta anche propri – che gestivano con cura gelosa e dai quali potevano attingere qualsiasi precedente, fiduciosi nella veridicità del brocardo di accursiano¹²⁹. Era questo immenso *mare magnum* di materiali, che i giudici potevano gestire *ad libitum*, il *dépôt légal* al quale lo stesso Montesquieu, anch'egli magistrato (cosa che si dimentica un po' troppo spesso), aveva in mente quando lanciò la sua fortunata formula.

L'imposizione del segreto è tra le misure che possono considerarsi alle origini del potere occulto della magistratura e della mediazione patriarcale dei togati. La segretezza degli atti giudiziari era stata chiesta e ottenuta dai giudici già nel XIV secolo sotto Filippo il Bello e da allora essa divenne sempre più una delle principali armi politiche nelle mani della magistratura. Per circa tre secoli i re della monarchia assoluta tentarono invano, con diverse misure (le più incisive furono quelle di Luigi XIV¹³⁰), di eliminare o quanto meno di limitare l'ingerenza politica della magistratura. Ma per troncane il legame tra giurisdizione e governo non bastò lo Stato assoluto. Ci volle la Rivoluzione.

7. Dall'idolatria della Verità all'indifferenza assiologica delle liberal-democrazie

Come si è già accennato, infatti, fu proprio per abbattere quell'assetto istituzionale fondato sugli *arcana juris*, sul potere occulto e sulla mediazione patriarcale dei magistrati-giureconsulti che la Rivoluzione francese agì con la massima forza e decisione¹³¹. E lo fece con atti che assunsero un rilievo non solo fortemente simbolico, ma che comportarono specifiche e profonde misure

¹²⁹ Cfr. *supra* nota 59 e testo corrispondente.

¹³⁰ Cfr. Rothkrug 1965; Hamscher 1987; El Annabi 1989; Hurt 2002; Aubert e Chaline 2010.

¹³¹ Cfr. *supra* nota 63 e testo corrispondente.

riformatrici. Queste ultime configurarono, in brevissimo tempo, un ordine politico e un assetto giuridico – a cominciare delle fonti del diritto e dagli organi di giustizia – radicalmente nuovi.

La trasparenza dell'operato pubblico e il suo concreto controllo da parte di ogni cittadino fu il perno dell'intero impianto politico partorito dalla Rivoluzione¹³², i cui testi costituzionali formarono il fondamento giuridico della «democrazia liberale»¹³³.

Quell'impianto ideologico si concretizza nel principio di trasparenza-responsabilità-controllo degli atti emanati da ogni pubblico potere¹³⁴. E fu senza dubbio questa logica di fondo a ispirare anche quella diffidenza e sfiducia, oltre che nei poteri giurisdizionali arcani della magistratura anche nei confronti del potere esecutivo, che si volle volontariamente debole in rapporto all'assemblea parlamentare, rappresentativa della «volonté générale» e limitato da «numerose garanzie contro gli abusi [considerati molto probabili] del potere esecutivo e dei funzionari pubblici»¹³⁵.

L'idea che tutto dipendesse da un potere legislativo onnipotente che tutto poteva cambiare *ad libitum*, in rapporto alle concrete esigenze del momento, era l'esatto opposto dell'idea di *Veritas* immutabile che aveva caratterizzato la *forma mentis* egemone nell'Antico Regime e che aveva legittimato il potere interpretativo sapienziale dei giureconsulti. La volontà politica espressa da una decisione collegiale mutevole era, per definizione, 'convenzionale' e come tale *in re ipsa* rivoluzionaria rispetto all'idea che il diritto era già insito nella Verità eterna rappresentata dal Divino e si trattava quindi solo di rinvenirlo e disvelarlo da parte dei giureconsulti-esegeti, gli unici legittimati a trasferire la *Veritas* in una decisione concreta. La Rivoluzione portava a compimento il processo che

¹³² Rinvio sul punto *supra* cap. VIII, IX e XVI.

¹³³ Cfr. Martucci 2001 e Rotelli 2005. Sulla unitarietà dei diversi testi costituzionali rivoluzionari riguardo ai principi fondamentali, cfr. Troper 2006a.

¹³⁴ Sul tema della responsabilità e del conseguente controllo sanzionatorio dei ministri e dei funzionari pubblici, si veda ancora Troper 2006a, spec. pp. 60, 136 e 165, che riconduce questo fondamentale principio nell'ambito del più ampio problema costituzionale della subordinazione del potere esecutivo al potere legislativo. Cfr., al riguardo, anche Rotelli 2005, 318-25.

¹³⁵ Cfr. Fioravanti 2003, 55. Sul tema, cfr. anche Colombo 1993 nonché l'importante studio di Morabito 1997.

aveva condotto a sostituire il diritto di Dio con il diritto dell'uomo¹³⁶. Lo spirito rivoluzionario, che serpeggiava già prima della Rivoluzione ed ebbe un processo di gestazione e maturazione piuttosto lungo¹³⁷, era spirito di concretezza, di controllo tangibile, di verifica continua, spirito, insomma, delle istituzioni che, da questo punto di vista, se per un verso marcava una profonda cesura con l'irresponsabilità degli apparati pubblici sotto la monarchia assoluta, per un altro perfezionava il lungo sforzo istituzionale costruttivo compiuto dalle strutture giuspolitiche nel corso dell'Antico Regime¹³⁸.

Con la Rivoluzione finiva il criterio di legittimazione del potere e del diritto per *consensus gentium*¹³⁹, che nell'affermazione della *Veritas* insita nella *sanior pars*¹⁴⁰ o nel carattere atavico di «interi popoli» (l'espressione è di Giambattista Vico¹⁴¹), aveva per secoli spacciato per oggettivo, divino, provvidenziale e perciò intangibile l'arbitrio giurisdizionale dei *sacerdotes juris*¹⁴². Si apriva così l'epoca del consenso democratico – cioè di un consenso non presunto ed espresso da una mediazione patriarcale e ierocratica, ma reso manifesto attraverso il mero calcolo del suffragio *pro capite* – e della legittimazione dell'ordinamento giuridico in base a un testo costituzionale articolato, sintetico e intelligibile da tutti gli alfabetizzati¹⁴³.

¹³⁶ Cfr. Renoux-Zagamé 2003.

¹³⁷ Ancora denso di spunti molto utili è al riguardo il vecchio ma non invecchiato Rocquain 1878.

¹³⁸ Cfr. Richet 1998 e Mousnier 2002; Schmale 1990; Renoux-Zagamé 2003.

¹³⁹ Cfr. Luongo 2007-2008.

¹⁴⁰ Cfr. Ruffini 1977.

¹⁴¹ Vico 1953, 77 (lib. I, sez. II: «Degli elementi», § XIII): «Idee uniformi nate appo intieri popoli tra essoloro non conosciuti debbon avere un motivo comune di vero».

¹⁴² Cfr. Ajello 1987, 149-59 (ora in Ajello 1990a, 1-36).

¹⁴³ È un grave errore ritenere che solo con la Rivoluzione si affermino la costituzione e il costituzionalismo, poiché questi valori giuridici e politici esistevano anche nell'Antico Regime. La costituzione dello Stato assoluto era scritta, solo che non era sintetizzata in un testo articolato, ma era disseminata nella giurisprudenza delle «corti sovrane» e quindi era enunciata *ad libitum* dai magistrati estensori delle sentenze: cfr. Mousnier 2002 e *supra* cap. VIII. Si veda anche al riguardo l'ottimo contributo di Valensise 1987.

Quel nuovo «ordine liberale e democratico» era del tutto «indifferente alla verità»¹⁴⁴. Sorretto da una visione del mondo fortemente empirica e da una filosofia politica ispirata al realismo fenomenico, esso si è da allora sempre più concentrato sull'organizzazione sociale e sull'efficienza dei servizi offerti al cittadino-utente, lasciando alla libera scelta di ciascuno l'impostazione dei problemi metafisici e le «questioni ultime»¹⁴⁵. Le verità di fede – in teoria di qualunque fede, ma nella larga maggioranza della fede cristiana – sono state allora ristrette alla sola coscienza individuale. Seguendo un principio precauzionale di prudenza e sulla base di una lunga esperienza storica¹⁴⁶, gli ordinamenti politici attuali degli Stati occidentali separano ragione e fede e lo spazio pubblico, in quanto tale «intende fondarsi esclusivamente sulla ragione»¹⁴⁷. E per questo «la ragione, protetta in tal modo da ogni interrogazione radicale, si soddisfa nell'elaborare tecniche, comprese le tecniche sociali, sempre più perfezionate»¹⁴⁸. Questo è il modo in cui «ci siamo organizzati per essere liberi, il più liberi possibile»¹⁴⁹. E questa è, propriamente, la specificità dell'Europa e ciò che ha fatto e fa la sua «grandezza»; «ciò che la rende unica tra le grandi civiltà è il fatto che essa non ha mai interrotto il lavoro della ragione»¹⁵⁰.

Tuttavia la ragione non ha senso se non si riconosce in essa lo strumento adeguato per conoscere la realtà. Al razionalismo scettico del pensiero moderno è sottesa – anche quando non è esplicitamente dichiarata – la convinzione che al linguaggio ordinato dalla ragione corrispondano le entità effettive, alle parole le cose, per parafrasare il celebre titolo foucaultiano¹⁵¹. È quindi innegabile che vi sia il rischio di una ricostituzione della verità e della sua assolutezza sotto le mentite spoglie della ragione analitica. Questo rischio, già avvertito – sia pure con diverse modalità e sensibilità – da Montaigne, Pascal,

¹⁴⁴ Cfr. Manent 2007, 11-8, 14.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Oltre a Strayer 2009, cfr. Böckenförde 2006a, 2006b.

¹⁴⁷ Manent 2007, 11-8: 14.

¹⁴⁸ Ivi, 15.

¹⁴⁹ Ivi, 13-4.

¹⁵⁰ Ivi, 12-3.

¹⁵¹ Foucault 1985.

Descartes e Rousseau, è scongiurato dalla limitazione del dominio della ragione all'ambito organizzativo della vita sociale. Che cos'è, in fondo, il bisogno di trasparenza e di controllo sull'operato del Politico, valori politici centrali nel «catechismo rivoluzionario»¹⁵² che i costituenti si affrettarono a fissare nelle norme fondamentali, se non la traduzione giuridica e politica di un desiderio di legare in modo serrato e rigoroso linguaggi comunicativi e realtà nello spazio pubblico?

Questo bisogno di trasparenza come valore fondativo della corretta dimensione politica è rimasto, come un indelebile *imprinting*, tanto nelle strutture-quadro precomprensive delle scienze politico-sociali quanto nella mentalità diffusa. La greca *parresia* è divenuta oggi l'anglosassone *truthfulness*. Ma ciò che più conta è che all'asserzione apodittica dei filosofi, preoccupati dell'«universalità» come dimensione essenziale dell'«ambito etico»¹⁵³, corrisponde un più alto grado di difficoltà a tradurre nella pratica politica quel valore. E così si accetta tranquillamente ormai che «il contributo della veridicità e della sincerità al “patto di cooperazione”», pur essendo ritenuto fondamentale nella teoria morale e politica, «è quanto mai incerto» nella vita pratica e nelle situazioni e relazioni concrete, poiché «un asserto veridico può essere insincero» mentre, al contrario, «un gesto sincero può essere offensivo»¹⁵⁴.

8. *Una conclusione provvisoria e aperta: Veritatis perversio e vitii virtus*

Nel mondo contemporaneo l'ideologia della *Veritas* ha tentato una *revanche* con la logica dell'*a priori*, che, a partire da Kant assume la sua forma compiuta e sistemica nella filosofia hegeliana, poi coniugata in diverse varianti, tutte però ispirate al principio-guida

¹⁵² L'espressione, com'è noto, è in Furet 1987, 93-146 (ediz. orig. fr. 1978, 133-207).

¹⁵³ Cfr. Williams 1987, 19.

¹⁵⁴ D'Agostini 2012, 47. L'asserto riproduce nel contesto attuale il principio eterogenetico (effetti perversi dell'azione) già individuato da Machiavelli: cfr. *supra* nota 32 e testo corrispondente.

della Verità come nucleo iniziale da cui dedurre tutti i contenuti del sapere.

Una sola citazione basterà a far comprendere quanto incompatibile con la logica empiristica e sperimentale che costituisce il nerbo dell'epistemologia moderna¹⁵⁵ sia l'idealismo aprioristico e quanto letale esso sia per la ricerca che invece, secondo la nota espressione di Popper, non ha fine¹⁵⁶. Più che in Hegel – il cui «ruolo rispetto alla (graduale) 'scomparsa' della verità-corrispondenza» tra linguaggio concettuale e realtà oggettuale è peraltro «decisivo»¹⁵⁷ – è utile, a questo proposito, cercare gli effetti deleteri della neofilosofia della *Veritas* nell'hegelismo, il quale – soprattutto in Italia¹⁵⁸ – raggiunse vette d'inaudita negazione della dialettica scientifica asserendo, come scrisse uno tra i più noti epigoni del filosofo di Stoccarda, che ciò che il sistema dell'idealismo hegeliano esponeva non era «un particolare sistema storico di filosofia, ma la filosofia»¹⁵⁹. Questo sistema si autovalutava come «il sistema della filosofia qual scienza esatta (*Das System der Philosophie als exacter Wissenschaft*)» e «accordando[s]i interamente con Hegel» definiva la sua teoresi come «la verità che dimostra se stessa (*die sich selbst beweisende Wahrheit*)»¹⁶⁰. Non c'è alcun bisogno di commentare queste frasi che esprimono con autoevidenza a qual punto di allontanamento dal metodo epistemologico della rivoluzione scientifica, vero nerbo della civilizzazione occidentale, fosse pervenuto l'idealismo e quanto l'idea di verità fosse intesa in modo totalmente incompatibile con la ricerca. Basterà solo contrapporvi l'istanza di Hans George Gadamer secondo il quale «nessuno è così

¹⁵⁵ Cfr. Preti 1957.

¹⁵⁶ Popper 1976.

¹⁵⁷ Cfr. D'Agostini 2002, 138-9.

¹⁵⁸ Cfr. Di Giovanni 1996. Va aggiunto che in Italia la recezione del pensiero idealistico è stata particolarmente favorita da un più che millenario substrato culturale nel quale ha giocato un ruolo determinante l'identità cattolica. Cfr. al riguardo Ajello 2009a, *passim*; Romano 1994; Prini 1996; Galli della Loggia 1998. Un particolare *favor* per la filosofia idealistica espresse l'ambiente meridionale e napoletano: cfr. Oldrini 1964 e 1973.

¹⁵⁹ Michelet e Sträter 1985, 160. Nella stessa pagina Michelet afferma che ai suoi occhi appariva «dimostrato quale e quanta sequenza di pensieri da codesto metodo di Hegel sia a noi provenuta».

¹⁶⁰ *Ibid.*

intollerante come colui che intende dimostrare che ciò che afferma deve coincidere col vero»¹⁶¹.

Vale invece la pena di soffermarsi più puntualmente su un altro aspetto decisivo: nell'ambito giuridico e politico, le più grandi innovazioni, e in particolare quelle realizzate nel corso dell'esperienza moderna (si pensi, per tutte, alle idee decisive dello «stato di natura» e del «patto sociale»), sono dovute all'idea di «finzione»¹⁶². Il superamento dell'idea di Verità come perno dell'assetto giuridico-istituzionale fu il presupposto logico ed epistemologico di quella svolta. Com'è stato giustamente osservato, è proprio «questo registro discorsivo» ad aver «potentemente contribuito a definire la stessa modernità politica»¹⁶³. Ma ciò che più conta è che la finzione non solo «occupa un posto importante in diversi momenti del discorso politico», ma che essa «tende a costituire un modo specifico, o addirittura dominante nell'elaborazione discorsiva del pensiero moderno»¹⁶⁴. La finzione si dispiega, dunque, nella costruzione di un discorso teorico-politico nel quale la modalità espressiva sincategorematica centrale è il «*come se*» che sostituisce integralmente il precedente «*è così*»¹⁶⁵.

Questa modalità del pensiero si fonda sulla convinzione – semplicemente impensabile nell'ottica della *forma mentis* medievale, ancorata all'«ideale etico» del governo¹⁶⁶ – che «tutte le rappresentazioni sono immaginarie o fittizie» e che perciò l'essere umano non può fare a meno della finzione. Tuttavia, «il fittizio, nel quadro della dottrina giuridica della persona, si oppone al naturale e non al reale». Ad esempio Hobbes attribuisce allo «Stato la denominazione di Uomo fittizio»¹⁶⁷.

¹⁶¹ Gadamer 2012, 107. Per l'affermazione dell'«intima relazione tra verità e scienza» e per la concezione che vede nel metodo scientifico la struttura portante della civiltà occidentale, *ivi*, 109. Sul punto cfr. anche Bachelard 1938.

¹⁶² Sull'importanza decisiva delle *fictiones juris* per il progresso giuridico, cfr. Todescan 1979; Brunetta d'Usseaux 2002; Thomas 2011, 133-86. Sintetiche, ma incisive considerazioni in Bettetini 2001, 116-9.

¹⁶³ Cfr. Zarka 1998, 225 ss.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Bell 1962.

¹⁶⁷ Zarka 1998, 225 ss.

In altri termini, *la finzione non serve a truccare, distorcere o falsare la realtà, ma al contrario a riprodurla più fedelmente per la percezione umana*. E su questo fondamentale assunto si fonda tutto il capovolgimento rivoluzionario operato dal pensiero moderno rispetto alla visione del mondo imperniata sulla Verità, tipica del pensiero medievale e della sua riproposizione nei sistemi dell'idealismo trascendentale, aprioristico e circolare. Per i moderni, almeno nel campo politico e giuridico, la Verità è impensabile e irraggiungibile fuori della finzione, cioè fuori del reticolato di collaudate convenzioni utili a far conoscere la realtà. La conoscenza del reale necessita quindi, nella loro ottica, di un filtro convenzionale, esattamente nello stesso modo che uno specchio riflette l'immagine della persona, che è immagine tanto fittizia quanto indispensabile poiché senza di essa sarebbe impossibile guardarsi¹⁶⁸. La finzione ha quindi un ruolo decisivo «nell'elaborazione di ipotesi razionali, cioè nelle costruzioni teoriche incaricate di farci meglio concepire la realtà», cioè – ancor più precisamente – «di dare accesso all'intelligibilità di una realtà»¹⁶⁹. Del resto «l'uomo crede di sapere qualcosa delle cose in sé, ma si inganna, e chiama verità ciò che qualcuno ha deciso di nominare così»¹⁷⁰.

¹⁶⁸ Non è un caso che la metafora dello «specchio» dia luogo a tutta la nota letteratura politica detta degli *Specula principum* che dalla fine del XII secolo al XVI, cioè dallo *Speculum regale* di Gotofredo da Viterbo (1180/1183) al *Miroir politique* di Guillaume de la Perrière (1555), caratterizza una fondamentale parte del pensiero politico europeo: cfr. Senellart 2013, 47-59.

¹⁶⁹ Zarka 1998, 225 ss.

¹⁷⁰ Bettetini 2001, 93. La frase citata è a commento di un pensiero che Nietzsche espresso nello scritto *Su verità e menzogna al di fuori del senso morale* (scritto nel 1873 ma pubblicato postumo) e che vale la pena di riportare integralmente anche oltre la stretta citazione dell'A.: «*Che cos'è dunque la verità? Un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane che furono poeticamente e retoricamente potenziate, trasposte e ornate e che, dopo un lungo uso, sembrano a un popolo fisse, canoniche e vincolanti: le verità sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria, metafore divenute logore e prive di forza sensibile, monete che hanno perso l'effigie e vengono ora prese in considerazione non più come monete, ma soltanto come metallo*»: cfr. Nietzsche 2015, 20.

Nell'epoca dell'«addio alla verità»¹⁷¹, essendo accettato l'uso tanto filosofico quanto politico della menzogna¹⁷² e addirittura propugnato il suo «elogio»¹⁷³, tutto sta a vedere qual è il fine intenzionale e che risultati fattuali si ottengono in virtù dell'atto di mentire. La focalizzazione del problema si è spostata, insomma, dal giudizio metafisico all'obiettivo concreto, cioè dal piano logico a quello teleologico, dalla teoresi morale alla teoria della pratica¹⁷⁴, dalla filosofia della verità alla filosofia dell'errore¹⁷⁵. Qualora gli effetti della menzogna siano virtuosi, che importa preoccuparsi del rispetto formale della «verità» e della «virtù»? Se De Gaulle mente ai soldati francesi in Algeria e ottiene il loro rientro nelle caserme, ponendo fine a una sanguinosa guerra, non è forse questo un risultato virtuoso? «Gouverner c'est faire croire»¹⁷⁶. E del resto, come recita un bel proverbio francese ripreso da Pierre Bourdieu, l'ipocrisia può essere considerata «un omaggio che il vizio rende alla virtù»¹⁷⁷.

Ma tutto questo è valido se inserito nel quadro di una civilizzazione politico-statuale e non se diventa una giustificazione, peggio ancora, una legittimazione alla malversazione e alla *libido* del potere fine a se stesso. La gestione del potere per interessi personali, ciò che rivela il suo vero «volto demoniaco»¹⁷⁸, non può essere contemplata come caso di «menzogna virtuosa». Va da sé perciò che questa dimensione teleologica, che si apparenta al criterio con il

¹⁷¹ Cfr. Vattimo 2009.

¹⁷² Cfr. Tagliapietra 2001.

¹⁷³ Cfr. Nigro 1990 e Volker 1999.

¹⁷⁴ Cfr. Bourdieu 2003 e 1995a (nell'ediz. it. Id. 2009, 213-8, in part. cap. VIII: «Un fondamento paradossale della morale»).

¹⁷⁵ Cfr. Donà 2012.

¹⁷⁶ Estrapolato dalla tesi machiavelliana e attribuito senza fondamento testuale a Thomas Hobbes, questo principio divenne uno dei cardini dell'arte di governo tra Cinque e Seicento. Marin Mersenne parlò di «*manutention des esprits*» come della prima preoccupazione di un principe; Tommaso Campanella consigliava ai governanti il ricorso alla «*guerra spirituale*» o «*guerra litterale*», poiché «*qui contrôle les esprits des hommes a le pouvoir de gouverner*»; e Juan Alfonso de Lancina affermava perentoriamente quello che gli appariva come il fondamentale principio dell'abilità politica secondo il quale «l'opinione mantiene il mondo»: cfr. Thuau 1966, 169.

¹⁷⁷ Bourdieu 1995a (nell'ediz. it. Id. 2009, 215) e Id. 2010, 37.

¹⁷⁸ Cfr. Ritter 1997.

quale Valla opponeva l'*utilitas* all'*honestas*¹⁷⁹, non ha nulla da spartire con la «dissimulazione onesta» di un Torquato Accetto¹⁸⁰, né con il praticismo compromissorio italiano che faceva proclamare pubblicamente a Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi che la Donazione di Costantino fosse vera mentre sapevano (e tranquillamente dichiaravano sottovoce) che fosse falsa¹⁸¹. E ciò proprio perché il machiavelliano principio di effettività rende sempre possibile *ictu oculi* la valutazione dei risultati concreti a vantaggio del piano generale e non dell'interesse particolare. Si può sempre valutare il grado dell'«interesse al disinteresse»¹⁸².

Nel campo politico la convenzione presuppone l'accordo e la costruzione dell'accordo può essere più o meno invogliata da una serie di fattori (mentalità sociale o asociale, visione del mondo cooperativa o egoistica, propensione alla solidarietà e all'empatia o all'autismo; disposizione alla fiducia o al cinismo, ecc.) e da tipi di procedure pensate per favorire lo scambio¹⁸³. Lo scambio non è, per definizione, mai fisso e definitivo, ma dipende da condizioni in perenne mutamento. Ciò significa che la società pattizia si sviluppa meglio sulla base di culture dell'evoluzione e della relatività che di culture della fissità e dell'assolutezza. Il patto è sempre provvisorio e tutto ciò che si può chiedere a esso è di assicurare una certa stabilità che eviti la sindrome della precarietà – sempre sinonimo di sopraffazione – e con essa il fenomeno del 'consumismo' giuridico-normativo che comporta l'abnorme – nell'esperienza italiana mostruoso – fenomeno dell'inflazione legislativa. Ogni diritto ha bisogno tanto di flessibilità (deve cioè avere la capacità di rinnovarsi quando la forbice tra culture e fatti sociali da un lato e valori

¹⁷⁹ Cfr. *supra* nota 80 e testo corrispondente.

¹⁸⁰ Accetto 1983.

¹⁸¹ Bartolo e Baldo, santificati dalla storiografia giuridica come due tra i più grandi patriarchi del diritto italiano, definirono in privato «fabulosa» la Donazione, ma affermavano in pubblico che essa fosse vera per puro calcolo politico finalizzato alla convenienza personale: «*Videte, hic nos sumus in terris amicis Ecclesiae: et ideo dico quod illa donatio valeat*»); cfr. Di Donato 1996a, I, 63. Il punto è stato ripreso e avvalorato da Ajello 1999, 404-8, anche sulla base di quanto già esposto con inappuntabile precisione filologica da Maffei 1964, 185-90.

¹⁸² La formula, a mio avviso molto efficace, è di Bourdieu 2012, 13 ss.

¹⁸³ Su questa idea dello 'scambio' come fattore centrale della modernità politica, cfr. Borrelli 1993.

normativi dall'altro si allarga troppo) quanto di stabilità (deve cioè evitare nei consociati l'impressione di essere una banderuola che si orienta dove tira il vento delle forze più influenti); e tutto sta a trovare il giusto equilibrio tra questi due fondamentali valori giuridici altrettanto necessari.

Nulla, del resto, nella storia è un dato acquisito uniformemente e per sempre. Le affermazioni e le conquiste del pensiero libero sono fragili e precarie anche se, come sosteneva Durkheim, esse non sono affatto appannaggio esclusivo dell'epoca moderna e contemporanea, ma sorgono e si sviluppano «incessantemente durante tutto il corso della storia»¹⁸⁴. La pretesa o meglio «la mania», come la definiva Georg Simmel, «di voler assolutamente trovare le 'leggi' della vita sociale è semplicemente un ritorno al credo filosofico degli antichi metafisici, secondo il quale ogni conoscenza deve essere assolutamente universale e necessaria»¹⁸⁵. Nella vita della società tutto è animato da incessante evoluzione. E l'evoluzione non è necessariamente – come le filosofie idealistiche della storia portano a credere – verso il meglio. Solo il rinnovarsi della cultura e dell'intelligenza possono costituire un argine efficace contro la deriva della barbarie e del regresso, che sono dèmoni sempre in agguato. La verità è ormai divenuta – anche per le filosofie analitiche – «un enigma», poiché non è più credibile alcun «tentativo di descrivere in generale la relazione tra il linguaggio e la realtà»¹⁸⁶. È stata perciò completamente abbandonata l'idea secondo la quale le antinomie generano «una crisi del pensiero» e si è al contrario affermata una disposizione teoretica consiste nel considerare i paradossi in generale come buone opportunità sul piano euristico»¹⁸⁷.

¹⁸⁴ Cit. in Boudon 2003, 7.

¹⁸⁵ Cit. in Boudon 1985, VI.

¹⁸⁶ Cfr. Dummett 1986, spec. 68-92: 82. Dummett ritiene, di conseguenza, che, pur mantenendo la teoria realista molti argomenti convincenti, si sia coerentemente abbandonata «la teoria della verità come corrispondenza [tra linguaggio e realtà]» (*ibid.*), «perché il significato, e la validità [di un enunciato] non viene più spiegato in termini di valori di verità» (ivi, 85), «e ciò comporta che verità e falsità siano detronizzate dal posto centrale che occupano in filosofia» (ivi, 86).

¹⁸⁷ D'Agostini 2002, 85.

Queste idee, elaborate nell'ambito della teoria del significato, trovano corrispondenza anche negli ambiti giuridici, politici e sociali. Così anche lo Stato di diritto è considerato ormai un'entità tutt'altro che fissa e 'oggettiva', ma piuttosto un organismo vivente, per riecheggiare i termini di Ernst Forsthoff, «in [perenne] trasformazione»¹⁸⁸.

Nella società occidentale attuale, spesso attratta da fughe utopico-anarchiche¹⁸⁹ e percorsa da tensioni difficilmente governabili e spiegabili, è proprio questo il nucleo specifico di fondo che ancora si può (e si deve) salvare. Questo nucleo, come aveva intuito con geniale precocità Michel de Montaigne nella fase critica in cui franavano tutte le tradizionali certezze e l'uomo occidentale iniziava un viaggio verso il mondo ignoto e infinito della ricerca¹⁹⁰, ha un legame profondo con l'idea della Verità, ma, *a contrario*, per negazione e per 'scostamento' (*declinatio*) da essa. Perciò le leggi valgono – scrisse il giurista di Eyquem negli *Essais* (lib. II, cap. XII) – e hanno autorità solo in base «al possesso e all'uso» concreto.

L'origine del diritto non è né «nell'*Ens* o nella *Ratio*» né in una *Voluntas* legislativa che si sostituisce arbitrariamente alla Volontà divina: «Come la natura viene da *nascor* [= crescere, svilupparsi], ed è sempre un processo *in fieri*, così le leggi provengono dai fenomeni della vita e vivono «*en roulant*»¹⁹¹. Perciò «sono vere leggi solo quelle che funzionano»¹⁹².

L'idea montaignana si è totalmente inverata nel mondo moderno e contemporaneo, nel quale «non è una ragione dominante e segreta a determinare le scelte, ma la pubblica dialettica delle idee»¹⁹³. In tal modo, «la libera valutazione sociale diventa un'assuefazione a

¹⁸⁸ Cfr. Forsthoff 1973.

¹⁸⁹ Su questo tema, che è terreno tanto affascinante quanto pericoloso e letale, cfr. Nozick 2000.

¹⁹⁰ La fine del Medioevo e l'inizio dell'Età moderna sono segnati propriamente da questo passaggio culturale decisivo nel quale «l'ontologia inizia a ritirarsi dalla logica e dall'analisi linguistica»: D'Agostini 2002, 84.

¹⁹¹ Cfr. Ajello 2009a, 305-8: 305 («Il diritto per Montaigne: struttura mentale collettiva, in divenire»).

¹⁹² Ivi, 306.

¹⁹³ Ivi, 307.

ragionare mediante distinzioni, e le conseguenze utili e produttive si manifestano stabilmente»¹⁹⁴.

Queste considerazioni ci portano a concludere *ictu oculi* che un ritorno alla struttura gnoseologica dei dogmi e delle certezze assolute, un ritorno cioè alla società fondata sull'idea di Verità come fondamento non solo del sapere, ma anche dell'assetto giuridico, sociale e istituzionale, è impossibile e che ci troviamo a vivere e a operare (nel complesso per nulla infelicemente) nella relatività dei valori e nell'incertezza creativa¹⁹⁵; nella quale assume una funzione determinante «l'immaginazione filosofica»¹⁹⁶, e cioè la capacità di una riflessione teoretica che non conceda troppo al volo speculativo e che nel contempo sappia offrire spunti innovativi ossia idee che non si lascino appiattare nel puro dominio della tecnica¹⁹⁷. Quest'ultima deve servirci per raffinare sempre più le strutture organizzative del vivere sociale¹⁹⁸, ma non bisogna consentirle di riprodurre nuove forme di assolutezza, poiché se è vero che «il concetto di verità da sempre rinvia» a una volontà di «controllo della realtà» è altrettanto evidente che «nell'epoca della tecnica la verità esplicita la sua natura di controllo del reale» non tanto attraverso l'«*adeguazione* a un ordine immutabile», quanto piuttosto attraverso la «*produzione* di un ordine» al quale può essere «funzionale anche l'ipotesi di un ordine immutabile»¹⁹⁹.

Sta allora all'inventiva della nostra cultura aprire orizzonti sempre nuovi, per portarci, come ha scritto Jonathan Franzen, «più lontano ancora»²⁰⁰. 'Oltrepassare' è la parola d'ordine di questo stato d'animo nel quale ci troviamo nell'età della tecnica e della morte della verità.

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ Cfr. Veca 1997.

¹⁹⁶ Veca, 2012.

¹⁹⁷ Cfr. Putnam 2012a. Sul tema della tecnica dominante si veda Galimberti, 1999, spec. 367-9 (sulla «verità tecnica e l'efficacia funzionale»).

¹⁹⁸ Ciò è quantomai necessario in realtà, come ad esempio quella italiana, che pur sentendosi parte del mondo occidentale, fanno molta fatica a raggiungere gli standards di efficienza e di efficacia dei Paesi più avanzati: cfr. al riguardo l'acuta disamina compiuta da Pellizzetti e Vetrillo 2006.

¹⁹⁹ Galimberti 1999, 367-9.

²⁰⁰ Franzen 2012.

In questa linea prospettica, si può considerare decisiva l'idea espressa da Albert Camus che, rispondendo a una domanda su quali fossero gli elementi costitutivi della civiltà europea, affermò che questa civiltà «è in primo luogo una civiltà pluralista». Essa pertanto «è il luogo della diversità delle opinioni, delle contrapposizioni, dei valori contrastanti e della dialettica che non arriva a una sintesi. In Europa la dialettica vivente è quella che non porta a una sorta d'ideologia al contempo totalitaria e ortodossa. Il contributo più importante della nostra civiltà mi sembra sia quel pluralismo che è sempre stato il fondamento della nozione di libertà europea. Oggi per l'appunto è questo a essere in pericolo ed è ciò che bisogna cercare di preservare»²⁰¹.

Se questo è il *quid* specifico della civilizzazione europea e occidentale non si può che concludere che non è la proprietà, ma la Verità – ossia la proprietà delle idee – a essere un furto²⁰²: un furto alla ricerca, alla creatività e all'innovazione. E perciò una società fondata sulla Verità si risolve, prima o poi, in una mannaia della libertà²⁰³.

*If you nearly see / the real world through the false – what do you see? [...] How many lies did it require to make / the portly truth you here present us with? (Robert Browning)*²⁰⁴.

*Non il dubbio, la certezza è ciò che rende folle. [...] Noi tutti temiamo la verità [...]. La storia intera è appunto la confutazione sperimentale del principio del cosiddetto «ordine morale universale» (Friedrich Nietzsche)*²⁰⁵.

²⁰¹ Camus 2012, 15. La posizione di Camus è stata ripresa e approfondita da Morin 1987, 97-102, 97.

²⁰² Questa frase è di Romolo Runcini, insigne sociologo della letteratura misconosciuto dall'accademia italiana (cosa tutt'altro che sorprendente per un Paese che non favorisce la ricerca), che l'ha pronunciata in colloquio orale con chi scrive.

²⁰³ Cfr. Starobinski 2006.

²⁰⁴ Browning 1864, 232-3. L'intero brano è ripreso in Byatt 1992, 3-4 e cit. in Bettetini 2001, 142.

²⁰⁵ Nietzsche, 2011, pos. 4532-4542 e 5551-5561.

PARTE SECONDA

CODIFICARE LA COSTITUZIONE

1. La codificazione come depoliticizzazione dell'attività giuridica

La questione della codificazione del diritto – questione classica quant'altre mai negli studi storico-giuridici²⁰⁶ – invita anche lo storico delle istituzioni a una riflessione che, di là dalle apparenze, non ha nulla di ordinario o di scontato. Molteplici, infatti, sono le implicazioni politico-istituzionali di questo problema centrale nell'organizzazione di una società. Che il diritto debba essere non solo positivo, ma organizzato in un sistema giuridico autosufficiente e non eterointegrabile, è una scelta politica che dipende, a monte, da fondamenti ideologici e da visioni teoretiche del mondo che – per quanto a noi, ormai da tempo assuefatti all'idea che il diritto sia solo positivo e codificato²⁰⁷, sembrano

²⁰⁶ Si veda per tutti, in una copiosa bibliografia, Petronio 2002a. Cfr. anche Arnaud 1969; e Gauvard 2009. Un ampio e documentato tentativo di analisi storica di lungo periodo è in Vanderlinden 1967.

²⁰⁷ Cfr. Arnaud 1993. Contro l'idea stessa della codificazione si sono pronunciati, negli ultimi decenni, sulla scia di un savignismo di maniera, autorevoli storici del diritto, dando luogo a una corrente di studi tanto agguerrita quanto evanescente e ondivaga. Bisogna ammettere che il tema è delicato e implica uno dei punti più profondi dell'identità del giurista contemporaneo, sempre pronto a infatuarsi (in teoria) di suggestive proposte volte al «superamento» della 'gabbia' costituita dalla «cultura del codice» (l'espressione virgolettata fu usata dallo storico del diritto

normale – non hanno nulla di obbligatorio e non compongono un orientamento predeterminato che sembra molto affine a un destino già scritto. Lungi dall’essere uno sbocco necessario e ‘naturale’ dell’esperienza giuridica moderna la codificazione è stata una conquista ottenuta con una durissima “lotta per il diritto” il cui esito non era affatto scontato²⁰⁸.

L’espressione ‘codificazione’ è usata di regola, quasi istintivamente, con riferimento pressoché esclusivo al campo del diritto ‘privato’ o ‘civile’, stando il primo aggettivo a indicare che

pisano Umberto Santarelli in un intervento tenuto a un Congresso nazionale giuridico-forense svoltosi a Maiori verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso e ascoltato da chi scrive), ma poi, nell’espletamento dell’attività concreta, legato indissolubilmente al diritto positivo codificato, che costituisce il più solido – o il meno friabile – degli ancoraggi alla certezza del diritto e alla stabilità dei rapporti giuridici, malgrado l’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, in continua evoluzione ed espansione, produca voragini sempre più grandi all’interno di questo fondamentale valore dell’esperienza giuridica. Entro certi limiti l’attività interpretativa è ineliminabile dall’esperienza giuridica, ma il problema (divenuto negli ultimi decenni sempre più rilevante: cfr. al riguardo Tate e Vallinder 1995 e ora Zecchino 2019) è appunto la precisazione di quei limiti. Se essi tendono, come accade nell’esperienza attuale, ad annullarsi la vita del diritto finisce inevitabilmente con l’appiattirsi sull’arbitrio giurisprudenziale che diventa indebitamente smisurato e tirannico, con conseguenze letali sull’assetto istituzionale democratico e sulla libertà individuale e sociale. Lo stesso Santarelli 2006, 561, sia pure tra molte esitazioni e sempre dietro mille ‘cautele’ e assai prudenti perifrasi, è arrivato più di recente a posizioni meno oltranziste forse nel fondato timore – soprattutto di fronte al constatato sfacelo in un campo decisivo per la tenuta del sistema democratico, come il diritto penale: cfr. *infra* nota 122 – che la tanto auspicata età della decodificazione, della de-positivizzazione e della de-statalizzazione del diritto comporti conseguenze travolgenti e letali per la stessa funzione ‘mediatica’ del giurista. Quando quella che Santarelli chiama «società», e che invece è solo la forza economica e organizzativa di grandi potentati economico-finanziari spesso operanti su scala multinazionale, avrà liquidato definitivamente lo Stato (che Santarelli chiama più modestamente, e mestamente, «poteri pubblici») che altro le resterà da fare se non asservire la tecnica del giurista piegandola definitivamente ai propri interessi? Del resto i giuristi-interpreti, specialmente subalpini, sono fin dal Medioevo abituati a offrire i propri servizi ‘tecnici’ al miglior offerente a sfruttare al massimo le potenzialità della loro «tecnica come politica del diritto» e a farsi così «maestri di un mimetismo acritico e compromissorio, ch’è diventato nei secoli un carattere nazionale italiano»: Ajello 1999, 319-26 e 333-4.

²⁰⁸ Cfr. Marini 1982.

si tratta di un ambito quasi refrattario all'intervento del potere statale (diritto "dei privati"), il secondo che solo questo diritto può fondare un processo di civilizzazione, ossia di stabilizzazione dei rapporti tra i soggetti di diritto in base a regole che disciplinano, incanalano ed educano i loro istinti appropriativi e li trasformano in comportamenti razionalizzati. Nel linguaggio comune in uso tra i giuristi il termine 'codificazione' è dunque riferito di norma al diritto privato, con l'estensione ai diritti processuali e al diritto penale (che nell'ordinamento francese, patria della codificazione, è considerato, non a caso, una branca specialistica enucleata dal diritto privato, mentre in Italia, com'è noto, è inserito a pieno titolo nel campo del diritto pubblico).

Quest'accezione privatistica del codice come strumento regolativo dei rapporti patrimoniali, familiari, successori o imprenditoriali, fu messa in discussione da un libro che giustamente divenne subito molto celebre tra gli storici-giuristi, malgrado il suo autore, Giovanni Tarello, fosse un noto filosofo del diritto²⁰⁹. Stabilendo un'endiadi tra «assolutismo» e «codificazione», Tarello operava un *revirement* storiografico-dottrinale la cui importanza era – all'epoca in cui il volume fu pubblicato – direttamente proporzionale al livello di 'eresia' espresso dalla sua tesi di fondo. Molto significativamente l'opera iniziava con una riflessione sulla 'politicità' insita nell'attività tecnica del giurista²¹⁰. In qualsiasi professione giuridica e segnatamente nella funzione giurisdizionale la «tecnicità» ammantava un certo tasso, ineliminabile, di politicità, non fosse altro per il margine di discrezionalità che è intrinsecamente presente in ogni valutazione interpretativa che ha a oggetto delle norme giuridiche. Ma l'affermazione di questa politicità intrinseca all'attività giuridica per Tarello era ancora destinata a suscitare «scandalo» e a «stupire il pubblico» poiché essa contrasta frontalmente «con istituzioni» storiche, come l'imparzialità e la terzietà del giudice, la divisione dei poteri, il principio di legalità²¹¹.

²⁰⁹ Tarello 1976.

²¹⁰ Ivi, 15.

²¹¹ *Ibid.*

Ora, proprio quest'affermata e insistita tecnicità di «ogni attività professionale dei giuristi e, in genere, di chi svolge un'attività legale» ha fatto sì che lo strumento più rilevante della modernità giuridica, la codificazione, fosse *naturaliter* riferito per antonomasia a quei campi del diritto nei quali tradizionalmente la *juris peritia* si era maggiormente misurata e distinta. Di qui l'immediata, pressoché istintiva, connessione tra 'codificazione' e "diritto privato", che riguardando i rapporti sociali (familiari, proprietari, obbligatori, successori), facilita il «processo – culturale e istituzionale – di tecnicizzazione e depoliticizzazione delle attività giuridiche professionali», con la conseguente «deresponsabilizzazione in senso politico del ceto degli uomini di legge»²¹².

Senonché la rivoluzione culturale che si produsse nell'occidente europeo tra il XVI e il XVIII secolo, tra il Rinascimento e l'Illuminismo²¹³, determinò le condizioni favorevoli a un profondo mutamento anche nel campo del diritto. La reazione al diffuso e incontrollato arbitrio giurisdizionale, che poneva le corti di giustizia al vertice effettivo della vita politico-istituzionale, oltre che sociale ed economica, spianò la strada a un'estensione dello strumento-*codex* al campo del diritto pubblico trasformandolo da allora in «diritto costituzionale»²¹⁴. Ciò spiega anche perché cronologicamente la codificazione del diritto pubblico avvenne prima di quella del diritto privato²¹⁵, segno che la sistemazione istituzionale dell'ambito d'influenza del potere giudiziario era sentita come prioritaria. E ciò è provato incontestabilmente dal fatto che tutte le costituzioni della Francia rivoluzionaria, pur nella loro anche grande distanza ideologica si ritrovarono sul comune denominatore della forte limitazione della sfera d'influenza del

²¹² Ivi, 16. Molto importante è l'osservazione successiva di Tarello secondo il quale – già alla metà degli anni '70 del XX secolo, momento nel quale egli scriveva – quel processo di tecnicizzazione e di politicizzazione dell'attività giuridica si era «interrotto o, addirittura, capovolto» (*ibid.*), senza che per questo – va oggi aggiunto – vi fosse stata una conseguente assunzione di responsabilità politica da parte dei giuristi.

²¹³ Cfr. Cassirer 1967; Garin 1993.

²¹⁴ Cfr. Tarello, 20.

²¹⁵ Lo abbiamo visto *supra* nel cap. VIII.

potere giurisdizionale²¹⁶. Si voleva così trasformare il «rapporto politico» in «rapporto giuridico», ossia un rapporto la cui definizione non era affidata alla mera abilità dei soggetti che ne erano protagonisti (nel cui ambito finiva per prevalere in un modo o nell'altro l'autorevolezza e la *subtilitas* dei *legum doctores*), ma a regole predeterminate, certe e chiare, munite di una sanzione effettiva e deterrente e soprattutto «non segrete»²¹⁷, intelligibili – secondo il motivo dominante dell'illuminismo giuridico – da tutti²¹⁸.

Questo era, dunque, il punto cruciale dell'intera questione. La spinta verso la codificazione era alimentata dalla volontà di superare l'assetto politico-istituzionale fondato sulla mediazione patriarcale dei giudici, sul sapere tecnico-giuridico e sulla ierocratica presunzione dei *sacerdotes juris* di rappresentare l'essenza della *Veritas* insita nella loro *Scientia*. Con il sistema codicistico s'intendeva liquidare la *jurisdictio* politica attraverso la quale la magistratura estendeva indebitamente, attraverso il potere dell'*interprætatio*²¹⁹, la sua sfera d'influenza dall'ambito dei giudizi contenziosi a quello delle *affaires d'État*. L'espulsione del giurista dal novero dei rapporti politici e la «tecnicizzazione della professione giuridica» furono dunque i veri obiettivi delle codificazioni, tanto costituzionali quanto privatistiche, penalistiche e processualistiche²²⁰. E questo risultato portò a compimento un processo storico di enorme portata: il giurista e il suo *sapere* venivano finalmente limitati all'applicazione di un diritto predeterminato da altri soggetti (*in toto* politici), rappresentativi del volere popolare, libero, mutevole, ispirato al criterio dell'utile e non da un'arcana *Voluntas* ontologica, metafisica, divina, quindi incontrollabile e inopugnabile.

²¹⁶ Cfr. Troper 2006a.

²¹⁷ Cfr. Tarello, 22.

²¹⁸ Cfr. Cattaneo 1966.

²¹⁹ Cfr. Petronio 2010. La descrizione di Petronio è perfetta e tuttavia egli non crede, nemmeno per un attimo, al possibile inveramento della critica illuministica contro l'arbitrio giurisdizionale dei giudici in una soluzione positiva capace di limitare quella smisurata tirannia. È appena il caso di osservare, nondimeno, come la storia successiva fino ai giorni nostri gli abbia dato pienamente ragione.

²²⁰ Cfr. Tarello 1976, 28.

Operata questa svolta, il giurista fu obbligato ad assumersi la responsabilità tecnica delle sue scelte, a motivarle secondo il diritto legislativo vigente e ai fatti provati della causa, ossia *secundum acta et probata* e non *secundum conscientiam*²²¹ (per usare le

²²¹ Cfr. *ibid.* e Di Donato 1996a, II, 755-65: 764. Su questo specifico punto concernente la responsabilità del giurista, dissento dalla visione, nel complesso così solida e ancora per tanti versi persuasiva, del grande studioso genovese. Egli sostiene infatti che grazie ai «due processi» di «codificazione costituzionale e civile [...]» si è potuto configurare il giurista come un tecnico anziché come un politico o giurisperdente» (e fin qui *nulla quaestio*) e che conseguentemente «la codificazione civile e la codificazione costituzionale, congiuntamente, hanno agevolato la tecnicizzazione della professione giuridica, contribuendo così a *deresponsabilizzare, in senso politico, il giurista*» (corsivo mio). A mio avviso questa presunta deresponsabilizzazione, che Tarello lega – correttamente sul piano logico (ma appunto solo logico) – alla tecnicizzazione presuppone che prima del processo di codificazione il giurista-politico fosse appunto responsabile. Ma così non è. Abbiamo dimostrato in più passaggi di questo volume come uno dei problemi più gravi dell’attività degli apparati giurisdizionali e amministrativi dello Stato monarchico-assoluto fosse proprio l’elisione della responsabilità degli *officiers*, i quali operavano sotto la copertura del sovrano assoluto che era il solo a rispondere dell’operato dei suoi funzionari direttamente di fronte a Dio. Gli *arcana juris* esistevano (cfr. Ajello 1976); essi non sono una chimerica favola o un’indimostrata supposizione storiografica, ma una tragica realtà che costituisce il vero volto demoniaco del potere (per riprendere, trasbordandola in altro ambito, la nota espressione di Ritter 1997), e che attraversa, sotto varie forme, tutte le epoche della storia giuridica. Corollario di questa condizione privilegiatissima dei giuristi muniti di *jurisdictio* era l’irresponsabilità del loro agire politico, che essi con grande cinismo negavano proprio nel momento in cui assumevano le loro decisioni nelle quali trasformavano con mille *subtilitates* la giurisdizione in sovranità politica discrezionale, aggirando con *nonchalance* tutte le interdizioni regie e gli ostacoli posti dalle istituzioni governamentali e dai gabinetti ministeriali (*Conseil privé, Grand Conseil*, ecc.). Montesquieu (che, non va mai dimenticato, era un magistrato del Parlamento di Bordeaux) parlò del potere giurisdizionale come di una «puissance nulle», ma lo fece per mascherare abilmente il fatto (notorio) che essa agisse, nel contesto della monarchia assoluta, piuttosto come una «part de souveraineté»: cfr. Cayla e Renoux-Zagamé 2001. In definitiva, quindi, se si può, anzi si deve, convenire con l’affermazione di Tarello secondo cui la codificazione determinò la depolitizzazione del giurista, non si può e non si deve convenire con l’altra sua affermazione secondo la quale la medesima codificazione servì a deresponsabilizzare l’attività del magistrato, per il semplice motivo che quella deresponsabilizzazione esisteva già nel sistema di Antico Regime. Al contrario la codificazione, attraverso la connessa e necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, servì a responsabilizzare il giurista, ma non sul piano politico (stante

espressioni tipiche del corrotto latino giuridico medievale che avrebbe fatto inorridire Lorenzo Valla). Nasceva così il nuovo giurista, tecnico delle norme e non architetto della società, funzionario di Stato e non più sacerdote del «clero regale»²²², una figura ‘intermedia’, una cinghia di trasmissione, destinata ad applicare una volontà obiettivata in un testo normativo, e non un prete oracolare dedito a creare *ad libitum* un diritto incerto e indeterminato fino alla propria singola decisione giurisprudenziale²²³. Non più, insomma, il *medium-savant* che aveva dominato la scena negli’interminabili secoli dell’Antico Regime²²⁴, ma un tipo di “commesso dello Stato” dedito all’applicazione legislativa nel campo giudiziario che, al pari di ogni altro tipo di funzionario pubblico, doveva porre il suo bagaglio tecnico al servizio dell’organizzazione statale e che motivava le sue decisioni sulla base dei testi di legge vigenti²²⁵.

2. «Un giudice senz’anima»

Questa svolta epocale era stata, come si è detto, lungamente preparata, ma durante gli anni precedenti la Rivoluzione aveva avuto un’accelerazione molto significativa. Innumerevoli sono i testi che testimoniano il cambiamento di clima, che portò in pochi anni ad abbattere gl’*idola fori* e a trasformare il largo, antico e profondo consenso di cui i magistrati disponevano in un odio

la sua depoliticizzazione), bensì sul piano tecnico-applicativo delle norme di legge vigenti.

²²² Espressiva definizione di Krynen 1993b, 53, che sottolinea come nel Medioevo e nell’Antico Regime, la formazione del giurista si nutriva «di una scienza giuridica appresa all’Università come si apprende una scrittura sacra» ed era proprio questo fondamentale aspetto della funzione sacerdotale del giudice-togato a determinare la genesi della «mentalità politica dell’alta magistratura». Agli antipodi di questa mentalità, il nuovo magistrato post-rivoluzionario fu imbevuto dell’idea di essere solo un traduttore dei testi normativi nelle decisioni giudiziarie, che da *giurisprudenziali* divennero quindi meramente *giurisdizionali*.

²²³ Cfr. Dawson 2014.

²²⁴ Cfr. Arnaud 1977.

²²⁵ Cfr. Sauvel 1995. Sulla difficoltà nell’Antico Regime a obbligare i giudici a motivare le proprie sentenze, cfr. anche Tita 2000 e qui *infra* cap. XVIII.

feroce e inesauribile che si sarebbe abbattuto, come un violento uragano, su di loro, scaraventandoli fuori del corso politico. Scegliamo, tra i tanti, uno dei brani più rappresentativi per la chiarezza diretta dell'esposizione. È un testo del 1779 nel quale leggiamo che «tutto ciò» (la riforma del sistema giuridico-politico) «è assolutamente necessario» per far sì che il Magistrato, incaricato di far eseguire la Legge, non sia mai tentato d'interpretarla secondo le proprie idee. Bisogna fare in modo che un Giudice non abbia affatto un'anima, né alcuna opinione; deve bastargli avere degli occhi per leggere il libro della Legge e una bocca per ripetere ciò che essa ha dettato. Egli deve fare, nel Tempio di Temi, ciò che i lettori dei primi secoli del cristianesimo facevano nei templi cristiani; legge l'oracolo e non pronunzia mai [alcun commento]. In una parola, non gli si lascia che la rispettabile funzione di parlare in base alla Legge; gli s'impedisce la funzione difficile di dettarla; poiché se la Legge deve essere una, è necessario che anche il legislatore sia uno; altrimenti si avrebbero tante Leggi in uno Stato quanti sono i Tribunali sparsi sul suo territorio²²⁶.

Ecco bell'e stilato il programma della Rivoluzione, che avrebbe portato dritto alla codificazione²²⁷. Prima del diritto pubblico e poi,

²²⁶ *Lettres de deux curés des Cévènes, sur la validité des mariages protestans et sur leur existence légale en France*, Londres [ma, secondo Ruffini 1991, 213, in realtà stampato in Olanda] 1779, 42: cit. in Plongeron 1973, 39-40. Il Catalogo generale degli *imprimés* della BNF attribuisce il testo all'abate Gacon de Louancy, che gravitava nel *parti janséniste* del Parlamento di Parigi, ma che non era certo affine alle idee lepaigiane. Cfr. Adams 1991, 253-4 (il quale ritiene che Gacon de Louancy sia uno pseudonimo dell'abate oratoriano lionese Louis Guidi, collaboratore delle *Nouvelles ecclésiastiques* e autore d'importanti opere concernenti la funzione politica e sociale dei parlamenti, come *La France au Parlement* del 1761); Birn 1994, 288; Garrioch 2014, spec. 236. Sui rapporti tra Guidi e il *milieu parlementaire* giansenista-lepaigiano, cfr. O'Brien 1982.

²²⁷ Per questo non si riesce a condividere il pensiero di Wieacker 1980, I, 521, secondo cui «la drammatica vicenda della Rivoluzione [francese] non fu certo, almeno in un primo tempo, favorevole all'impresa della codificazione» né che fu «l'idea di legge propugnata dal Montesquieu e dal Voltaire» a scatenare l'«attività legislativa entusiastica e febbrile» dei rivoluzionari. L'idea della codificazione, come vedremo, aveva origini molto lontane e l'Illuminismo giuridico ne raccolse il flusso orientandolo verso uno sbocco finalmente concreto che fin dall'inizio, anzi già nei mesi precedenti, orientò le intenzioni dei protagonisti di quella straordinaria fase della modernità che fu la Rivoluzione in Francia.

con Napoleone, del diritto privato, penale e processuale. L'attuazione di quel programma passava attraverso una svolta radicale: il diritto non sarebbe più stato appiattito sull'alluvionale produzione giurisprudenziale, ma avrebbe assunto una nuova forma, sempre scritta e tuttavia organizzata in testi sintetici e chiari.

Per favorire questi valori di sinteticità e chiarezza, ritenuti essenziali per combattere l'arbitrio giurisdizionale, s'individuò nel testo articolato lo strumento migliore e più rispondente all'obiettivo che ci si prefiggeva²²⁸.

Così la logica della codificazione fu vissuta dai giuristi-magistrati per quello che effettivamente fu: una grandiosa opera destinata a frustrare le aspettative di egemonizzare la vita politica attraverso lo strumento del diritto del quale essi si sentivano 'signori' assoluti²²⁹. Fino a quel momento la magistratura era stata nel pieno splendore della sua *majestas*. Da quel momento in poi un solo fremito, un unico desiderio irrefrenabile ancorché *refoulé*, covò in seno ai giuristi che rivestivano la toga nelle corti di giustizia: tornare a essere quei «*magistrats en majesté*» che erano stati i loro predecessori nell'Antico Regime²³⁰. Ed effettivamente si può leggere tutta la storia giuridica dell'Ottocento come un (riuscito) tentativo di «recupero» di quella *grandeur* perduta²³¹. Lo stesso Tocqueville non fu esente da quel sentimento di *revanche*

²²⁸ Questo è il motivo per cui dissento sia da Mousnier 2002 – che contro Denis Richet, il quale ne negava *tout-court* l'esistenza, riteneva che la costituzione di Antico Regime fosse consuetudinaria («*coutumière*») e quindi non scritta (cfr. Di Donato 1998a, XL) – sia dagli autori italiani per i quali il movimento della codificazione ha il suo perno nell'affermazione di diritti «per lo più collegati alla scrittura, nel senso che si è (quasi) sempre pensato anche che la redazione scritta dei testi giovasse alla loro tutela, fissando delle prerogative dei soggetti ritenute meglio difendibili quando oggettivate in documenti – meglio se solenni nella forma e solennemente giurati da chi dovesse osservarli»: Ascheri 2008, 2. A mio avviso, essendo la costituzione dello Stato assoluto scritta e sparpagliata (nei testi giurisprudenziali dei parlamenti e delle altre corti sovrane), ciò che si rendeva necessario per abbattere l'*arbitrium judicis* non era la scrittura dei testi normativi – che già esisteva – ma la loro disposizione in documenti organici e compatti. Questa – e non la scrittura – fu dunque la vera novità dei processi codificatori.

²²⁹ Cfr. Van Caenegem 1991; Dawson 2014; Zecchino 2019.

²³⁰ Cfr. Farcy 1996.

²³¹ Cfr. Arnaud 1993, spec. 143-215.

che animò tutta la psicologia della *nouvelle robe*, supportata in questa dall'elaborazione teorica di personalità gigantesche quali furono – rappresentativamente – Savigny e Géný.

Lo storicismo e l'eclettismo furono le nuove armi con le quali i giuristi tentarono di riprendersi quello che l'illuminismo francese, con la codificazione (costituzionale e civile) e il *référé législatif*, aveva loro sottratto²³². Così per Savigny la codificazione era intesa come il sistema giuridico tipico dei tempi epocali «di decadenza e di corruzione», mentre «le epoche di fiorente cultura non hanno bisogno di codici, perché sanno creare il loro diritto, come del resto la loro lingua e le loro arti»²³³. Géný, che formulò «l'attacco più preciso contro il positivismo dell'Esegesi», si sentì investito di una vera e propria «missione»: restaurare «l'indipendenza del giuridico nei confronti della sfera politica»²³⁴.

3. Poche e semplici leggi, per annientare l'arbitrio del magistrato

Quella formula elegante – di ascendenza montesquiviana – significava, tradotta in linguaggio più chiaro e distinto, che il giurista intendeva recuperare la politicità insita nello strumentario tecnico tipico della sua identità professionale. Questo era e restava il nodo della questione, un nodo che la codificazione – costituzionale e civile – si era illusa di aver tranciato e che ora riemergeva nella volontà di reinserire, anche nel nuovo contesto giuspositivistico e sistematico inaugurato dalle costituzioni e dai codici, l'arcana velleità politica del *legum doctor*. Sotto nuove sembianze – ma quei nuovi otri contenevano vino vecchio – si riproponeva, insomma, la *vexata quaestio* che aveva caratterizzato il difficile e precario assetto giuridico-istituzionale dell'Antico Regime. La *jurisdictio* si ripresentava per quello che è e che fin dal Medioevo, un'epoca così lontana eppure così vicina, aveva

²³² Come ha ben sottolineato G. Marini, nel suo saggio introduttivo (*La codificazione in Germania*) a Marini 1982, 33.

²³³ Ivi, 36.

²³⁴ Arnaud 1993, 138, 141-2. Sulla personalità di Géný, cfr. Petrucci 1995.

mostrato di essere²³⁵: una declinazione del potere politico che se non ben imbrigliata in un sistema di vincoli, stretti e rigorosi, tende *naturaliter* a sconfinare nella sfera politica in modo surrettizio e occulto.

3.1 *Il redde rationem contro i togati*

Non a caso i corifei del pensiero moderno erano stati attentissimi alla questione. Thomas More aveva preconizzato che nel mondo utopico «i comportamenti umani [fossero] disciplinati da un numero assai ristretto di regole univoche e perciò inattaccabili dagli eventuali àrbitri dell'interpretazione»²³⁶. In quella «immaginata repubblica» i cittadini dovevano avere ben poche leggi, [poi]ché pochissime sono bastevoli a uomini così organizzati; anzi è questo che rimproverano prima di tutto agli altri popoli, cioè infiniti volumi di leggi e di esposizioni non bastano. Invece il loro pensiero è che somma ingiustizia è legare uomini con leggi o troppo numerose per esser lette, o troppo oscure per potersi da chiunque capire²³⁷.

Nel (fallito) tentativo di 'codificare' compiuto in Francia sotto il regno di Enrico III questo principio era stato pienamente recepito e aveva costituito il movente di quell'azione riformatrice del governo: «Non v'è niente [...] di più pernicioso e nocivo per uno Stato», si legge nelle *Lettres de privilège* che accompagnano quel testo (noto come *Code Henry III*), «che la confusione e l'incertezza [delle] leggi»²³⁸.

Francis Bacon non volle essere da meno di Thomas More e diresse la sua polemica frontalmente contro i giudici che, affermò

²³⁵ Cfr. Calasso 1954 e 1957; Costa 1969; Sbriccoli 1969; Bellomo 1976; Ajello 1999 e 2009a.

²³⁶ Corradini 1971, 10.

²³⁷ Ivi, 10-1. Il passo, tratto dall'Utopia, è in More 1970, 169 (con varianti filologiche). Nell'isola di Utopia «ognuno è esperto di legge» e «le interpretazioni» sono «ben poche» e «quanto più sono semplici» tanto più «sono ritenute giuste» (*ibid.*, secondo altra variante: «Ciascuno è giureconsulto, perch'hanno pochissime leggi, e commendano sommamente la più semplice interpretazione che se le dia, perché la sottile interpretazione non può esser da tutti intesa, il che è contra la intenzione de le leggi, le quai si danno acciò che siano a tutti manifeste»).

²³⁸ Corradini 1971, 11. Sul tentativo di codificazione di Enrico III, cfr., più ampiamente, *infra*, § 7.2.1.

testualmente, «devono guardarsi dalle difficili costruzioni e dalle forzate inferenze»²³⁹. Quanto all'*ordo juris*, esso doveva essere snellito fino all'osso proprio per sottrarre ai magistrati il potere di cesellare, con il loro sapere tecnico, sopra norme che di per sé tendevano a essere «cose capziose e oracoli non bene ispirati»²⁴⁰. Occorreva pertanto una radicale riforma dell'ordinamento fondata su cinque principi-cardine indispensabili per realizzare un diritto giusto, semplice e non soggetto alla mediazione patriarcale dei *legum doctores*: *[L]a purificazione delle leggi e [la] formazione di un nuovo digesto può essere compiuta in cinque modi diversi. Primo, si omettano le leggi cadute in desuetudine [...]. Secondo, si ricerchino le migliori tra quelle antinomiche e si abroghino le loro contraddittorie. Terzo, si espungano le omonomie, cioè le leggi che ripetono la stessa cosa, trattenendone solo una, quella che fra tutte appare la più perfetta. Quarto, si sopprimano pure quelle leggi che si limitano a proporre delle questioni, senza risolverle. Quinto, si rendano più concise quelle leggi che sono troppo verbose e prolisse*²⁴¹.

La logica baconiana applicata qui al sistema giuridico anticipava per molti caratteri il metodo cartesiano: il principio base dimorava sul presupposto che poche e chiare norme avrebbero sottratto potere al ceto dei giuristi-tecnici rendendo la legge comprensibile a tutti senza necessità di mediazioni scientifico-patriarcali. Su questa falsariga si mosse anche Hobbes. L'autore del *Leviatano* si mostrò sempre molto attento al principio di aderenza delle decisioni giurisprudenziali alla volontà del principe, fonte unica della legge.

L'interpretazione degli organi di giustizia non doveva in alcun caso allontanarsi «dalle intenzioni del legislatore»²⁴², poiché lo scopo dell'interprete non altro era che tradurre nella decisione giudiziaria «quanto il legislatore si propone[va]» di statuire nella norma astratta: «Se così non fosse, per mezzo dell'abilità di un interprete la legge potrebbe essere rivolta a esprimere cose

²³⁹ Corradini 1971, 14.

²⁴⁰ Ivi, 15.

²⁴¹ Cit. ivi, 16 (tratto dal *De dignitate et augmentis scientiarum libri IX* di Bacone).

²⁴² Ivi, 19.

contrarie a quelle che erano nell'intendimento del sovrano»²⁴³. In Hobbes non può stupire il *favor* esplicito per il potere politico su quello giurisdizionale. Ma è sorprendente – e molto significativo – il fatto che in un'opera come la sua, tutta dedicata alla legittimazione della sovranità monocratica e alla convalida della forza centripeta del potere politico nell'organizzazione statale, la questione del *pericolo* insito nella giurisdizione assuma un rilievo di fondamentale importanza nell'economia generale del discorso.

Il motivo passò, si può ben dire *tel-quel*, negl'illuministi. Voltaire abbracciò il radicalismo riformatore: «Volete avere buone leggi? Bruciate le vostre e fatevene delle nuove»²⁴⁴, laddove è sottinteso che le «nuove» dovevano essere poche e chiare disposizioni, comprensibili a tutti e perciò sottratte «alle manipolazioni degli interpreti»²⁴⁵. Nel *Contrat social* Rousseau assunse posizioni, che pur tra tutti i distinguo possibili, non furono dissimili: lo Stato ideale, retto dal contratto tra popolo e governo, «ha bisogno di pochissime leggi»²⁴⁶. All'opposto, quando le leggi sono troppe «il legame sociale comincia ad allentarsi e lo Stato a indebolirsi», poiché attraverso quelle miriadi di norme «gli interessi particolari cominciano a farsi sentire e le piccole società a influire sulla grande» ed è allora che «l'interesse comune si altera e trova oppositori». A quel punto «la volontà generale non è più la volontà di tutti: sorgono contrasti, discussioni e anche la proposta migliore non passa senza disputa»²⁴⁷. Questa spinta centripeta aveva nel ginevrino due matrici fondamentali: da un lato un ordinamento con poche, essenziali leggi favoriva la formazione della volontà generale; dall'altro esso distruggeva alla radice gli *arcana juris*,

²⁴³ Ivi, 20.

²⁴⁴ Cfr. Tarello 1976, 314-5 (la citaz. è tratta dal *Dictionnaire philosophique* alla voce «Lois»).

²⁴⁵ Ivi, 317. Tarello sottolinea opportunamente come, abbagli politici a parte, questa posizione di principio del Vate di Ferney favorì enormemente l'ideologia della codificazione e fece breccia nelle menti penetrando «profondamente la cultura francese ed europea» (ivi, 318).

²⁴⁶ Corradini 1971, 27-8 (la citaz. è in Rousseau 1982, lib. IV, cap. 1, 155).

²⁴⁷ Rousseau 1982, 156 (lib. IV, cap. 1).

contro i quali egli scrisse pagine infuocate e indimenticabili²⁴⁸. I togati che si arrogavano il diritto di parlare a nome di Dio e che pretendevano «di esser creduti» in quanto si presentavano come suoi interpreti autorizzati e unici erano riusciti per secoli a ingannare il popolo e a ritagliarsi una sfera intangibile e incontrollata di potere assoluto²⁴⁹. Ma per loro era ormai giunto il *redde rationem*. L'età della ragione aveva dissolto i misteri del potere giurisdizionale e l'alba di una nuova era aveva vinto le tenebre della notte nella quale gli uomini erano stati a lungo avvolti: Ogni uomo può incidere tavole di pietra o comprare un oracolo, o fingere un segreto rapporto con qualche divinità, o ammaestrare un uccello che gli parli all'orecchio, o escogitare altri mezzi grossolani d'imporre venerazione al popolo. Chi è capace di questo potrà ancora riuscire a mettere insieme un branco di stolti, ma non fonderà mai un impero²⁵⁰.

Ma nessun uomo, quale che fosse il suo potere, palese o arcano, può «far parlare gli dèi, né essere creduto quando egli si annuncia come loro interprete»²⁵¹. Così terminava, nel discredito e nel fango, l'«avventura» di chi – come i sacerdoti del diritto – era riuscito a «riunire un branco d'insensati», ma non aveva potuto fondare e governare un vero Stato²⁵².

3.2 Muratori, Verri, Beccaria: dai difetti della giurisprudenza alla critica frontale all'arbitrio dei giudici

In Italia non mancarono voci coraggiose, ancorché isolate e sempre animate da un fondo di pessimismo solitario e desolato (quello stesso che poco oltre avrebbe animato la poetica e la visione del mondo di Giacomo Leopardi²⁵³). Prima l'«arcadico» e

²⁴⁸ Lo ha opportunamente sottolineato Ajello 1990b, 121-2 (citaz. in Rousseau 1982, lib. I, cap. 2, 53; lib. II, cap. 7, 92). Rousseau prende a bersaglio simbolico Grozio come icona rappresentativa dell'ideologia giuridica.

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ Si veda, oltre alle analisi sempre straordinariamente penetranti dello Zibaldone, il celebre *Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl'italiani*: Leopardi 2011.

moderato sacerdote modenese Ludovico Antonio Muratori, che nel *Dei difetti della giurisprudenza* del 1742 sottomise a dura critica la caotica situazione della vita giudiziaria del suo tempo dominata da giudici che giudicavano «liberamente e secondo coscienza, senza attenersi strettamente al testo delle leggi»²⁵⁴.

I sacerdoti del giure «rendevano giustizia in luogo del principe, e quindi potevano giudicare con la stessa latitudine di poteri che avrebbe usato il principe se avesse giudicato di persona», cioè in breve «come Dio stesso [*tamquam Deus*]»²⁵⁵. Questo strapotere dei giudici – che essi ritenevano fondato su quella che Muratori definisce «una strepitosa sparata» di Ulpiano, trasposta poi nel Digesto giustiniano, per cui la giurisprudenza era una «scienza divina» prima che umana – doveva essere falciato senza mezzi termini. Occorreva un «codice» di «buoni principi che avrebbe dovuto mettere “la falce a questo bosco sì pregiudiziale alla repubblica”»²⁵⁶. Le nuove leggi avrebbero dovuto essere scritte in modo tale da coprire «tutti i casi» lasciando «il men che si possa soggetto all’arbitrio di chi dee giudicare»²⁵⁷. Il principio-guida (che Muratori traeva da Aristotele e da Tommaso d’Aquino) doveva essere questo: «Che le leggi, piuttosto che gli uomini, comandino»²⁵⁸, perché solo in questo modo si poteva evitare che «non restasse in balia dei giudici [...] di giudicare a lor capriccio»²⁵⁹, con la conseguenza disastrosa che le garanzie giuridiche erano completamente annullate e l’intera vita giudiziaria «non aveva a monte nessun sistema di certezza»²⁶⁰.

²⁵⁴ Petronio 2002b, 66. Del trattato di Muratori, una silloge di passi scelti è in Muratori 1964, I, 863-98.

²⁵⁵ Petronio 2002b, 66.

²⁵⁶ Ivi, 67.

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ *Ibid.* Per Petronio «in questa pagina, che è centrale nell’economia del libro, si può trovare davvero tutto Muratori, con la sua cultura e i suoi interessi di fondo».

²⁶⁰ Petronio 2002c, 206: «Quindi non si sapeva come [una causa] sarebbe andata a finire; il giudice che aveva deciso il caso A nel senso B non era tenuto a decidere un altro caso A di nuovo nel senso B, e non aveva mai spiegato per quale motivo lo avesse fatto». Ciò poteva accadere in quanto «la fonte del potere, della legittimazione del giudice non era la legge ma la giustizia, che egli rendeva in nome

Muratori fece breccia nello spesso muro della omertosa e sonnolenta cultura giuridica italiana e spianò la strada alla critica, ancor più incisiva e radicale, degl'illuministi maturi. Il circolo milanese del 'Caffè', da cui emersero le personalità di Verri e Beccaria, focalizzò ben presto la sua critica teorico-politica verso la magistratura²⁶¹; da quella temperie culturale sorse il doppio incipit del *Dei delitti e delle pene*, il primo contro il Digesto giustiniano e il diritto comune da esso derivato, «leggi, che sono uno scolo de' secoli i più barbari»²⁶²; il secondo contro i giudici-interpreti: Gli uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera [giuris]prudenza o alla discrezione di quelli [= i magistrati], l'interesse de' quali è di opporsi alle più pro[v]vide leggi che per natura rendono universali i vantaggi e resistono a quello sforzo per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità e dall'altra tutta la debolezza e la miseria²⁶³.

Poco dopo, la critica all'arbitrio magistratuale si precisava affermando con decisione che «i giudici [...] non sono legislatori»²⁶⁴ e che «non v'è cosa più pericolosa di quell'assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni»²⁶⁵. I magistrati si credevano dei semidèi, mentre erano soltanto degli uomini, che, come tutti gli altri, avevano personali opinioni che surrettiziamente spacciavano per verità giuridiche oggettive:

Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, [...] dalle relazioni

del principe e al posto del principe, avendo solo Dio davanti agli occhi, e operando come avrebbe operato Dio stesso».

²⁶¹ Cfr. Capra 1998 e 2002. Sui motivi teoretico-politici – ma anche personali e familiari – che spinsero Verri e Beccaria a porsi in aperta protesta contro la magistratura milanese, cfr. Ajello 2009b, §§ 20 e 21, 356-64.

²⁶² Beccaria 1965, 3 («A chi legge»).

²⁶³ Ivi 9 («Introduzione»).

²⁶⁴ Ivi, 15 (§ IV).

²⁶⁵ Ivi, 16.

*del giudice coll'offeso e da tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo*²⁶⁶.

Il risultato di questo inganno, perpetrato per molti secoli dal ceto togato, si toccava con mano nell'esperienza quotidiana nelle aule giudiziarie, dove si vedeva «la sorte di un cittadino cambiarsi spesso volte nel passaggio che fa a diversi tribunali» le cui sentenze ondivaghe e incerte dipendevano in sommo grado dai «falsi raziocini» e dall'«attuale [= estemporaneo] fermento degli umori d'un giudice»²⁶⁷. Solo per il fatto di essere ammantato di una toga, il magistrato «prende[va] per legittima interpretazione il vago risultato di tutta quella confusa serie nozioni che gli muove la mente»²⁶⁸. Di conseguenza «veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver [i giudici] consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l'errante instabilità delle interpretazioni»²⁶⁹.

3.3 Genovesi: sbaragliare il sapere borioso degli «astrologi giudiziari»

A Napoli la gigantesca personalità di Antonio Genovesi, che impresse a tutta la cultura del suo tempo e specialmente nei campi delle scienze sociali, una svolta decisiva²⁷⁰, non mancò di rivolgere

²⁶⁶ *Ibid.* È appena il caso di sottolineare che Beccaria anticipa qui sorprendentemente l'attuale cd. «teoria del *breakfast*», enunciata da una parte dei teorici realisti del diritto secondo i quali la sentenza di un organo giudiziario verrebbe a dipendere, a dispetto delle apparenze normativo-testuali, dalla buona o cattiva qualità della colazione mattutina (e di conseguenza del buono o cattivo umore) del giudice che decide la causa. Sulla teoria realistica dell'interpretazione, cfr. Troper 1999, 2006b e 2008. Secondo la concezione realistica anche in un ordinamento di diritto positivo «l'interpretazione è una funzione della volontà» del giudice, cosicché la scelta tra i possibili significati da attribuire a un enunciato normativo-testuale «non corrisponde a una realtà oggettiva, ma traduce soltanto le preferenze soggettive di colui che la fa»: Troper 2003, 82.

²⁶⁷ Beccaria 1965, 16.

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ Cfr. Zambelli 1972; Pii 1984; Rao 2018. Si veda anche l'intero numero di «Frontiera d'Europa», a. X, 2/2004, interamente dedicato a Genovesi, e spec. il corposo contributo di Ajello 2004 (in pratica uno studio monografico).

critiche aspre e penetranti alla *forma mentis* dei togati, colpevoli d'inquinare l'educazione dei giovani attraverso la diffusione di giudizi falsi e di una visione del mondo completamente deformata. Tra i colpevoli di corrompere la mentalità collettiva, spiccavano «gli astrologi giudiziari»: Niente tanto ha guasta la vita umana, quanto gl'impostori, i quali sia per avidità di guadagno, o per ambizione di regnare nell'arte, e professione loro, o perché si sono essi medesimi lasciati ingannare da un falso lume di verità, aggirano le persone, e le nazioni, e danno loro a credere infinite sciocchezze, o aliene dalla natura, come gli astrologi giudiziari, gli auguri, i vari, i misti de' popoli gentili; o nocevoli alla vita, e alle vere arti, come i segretisti, gli alchimisti, i falsi medici, i falsi politici; o mimiche della vera virtù, e pace dell'animo, siccome tutti i falsi filosofi e moralisti; o incitanti gli uomini contro gli uomini, siccome sono i maestri di puntigli d'onore, i lodatori de' conquistatori²⁷¹.

I giudici di una repubblica ben ordinata dovevano, invece «veglia[re] alla pubblica tranquillità» e «far valere il d[i]ritto e le ragioni di ciascuno secondo le leggi» ed «essere i conservatori di questi d[i]ritti»²⁷². Spesso invece, nella situazione data, i «forensi» erano accomunabili ai «ciarlatani», ai «buffoni, o altri professori di ciancie, e di vanità»²⁷³. Il loro atteggiamento formalistico e burocratico-cavilloso era una vera «peste morale», che era peggiore di «una fisica» per la società²⁷⁴, poiché esso «snerva[va] la cupidità produttrice»²⁷⁵.

Nella storia del Regno di Napoli non mancavano esempi di governanti virtuosi che avevano sanzionato duramente il comportamento scorretto dei giudici. Federico II e prima di lui Ruggiero avevano decretato misure severissime fino alla pena capitale per i magistrati corrotti: *Quel giudice, che frodando la legge avrà giudicato ingiustamente, sia infame, e si confiscino tutti i suoi beni. La ragion è, che non vi son leggi, dove non han*

²⁷¹ Genovesi 1779, 21-26: 24-5 (lib. I: «Dell'emendatrice», cap. IV: «Delle cagioni de' nostri falsi giudizi, che sono al di fuori di noi»).

²⁷² Genovesi 2004, 240 (§ XIII).

²⁷³ *Ibid.* (§ XII).

²⁷⁴ *Ivi*, 238 (§ VII).

²⁷⁵ *Ivi*, 240 (§ XII).

*magistrati; e non vi sono magistrati, dove i giudici vendono la giustizia. Or, dove son leggi, è disciolto il corpo civile, del quale le leggi sono il santo, e tremendo vincolo*²⁷⁶.

Ma nei tempi successivi la mentalità giuridico-formalistica aveva comunque prevalso, incrostando non solo la struttura logica dei *legum doctores* ma l'intero corpo sociale: *Appartengono a questa medesima classe di scienze morali, tutti i sistemi, o corpi, o istituta di leggi civili, di canoni, di teologie morali; in tutte le quali cose siamo, secondo me, tuttavia semibarbari. Le leggi civili sono legate alle naturali, alla politica, all'economia e alla buona filosofia, in breve. In tanta copia d'istituzioni non ci veggo niente di filosofico: un'infinita pedanteria, un caricare di citazioni d'interpreti, un gran guazzabuglio di decisioni, il più delle volte di opposto spirito. Che giova, se non a far pedanti, cervelli contenziosi, e atti a rompere la forza delle leggi*²⁷⁷?

La distorsione determinata da questa terribile mentalità antisociale nasceva a monte, dall'insegnamento universitario, nel quale i giuristi si distinguevano per pedanteria, cavillosità e chiusura mentale, impedendo ai giovani di aprirsi agli studi interdisciplinari e ai metodi delle scienze, nel contempo rigorosi e originali: *Voi vedrete in tutta Italia un'infinità di università piene di cattedratici, di leggi, di canoni, di teologia, la cui moltitudine, anzi di rilevare, imbroglia e opprime le cose umane; perché è impossibile, che non sieno di molti dispareri e parti, dove son tanti maestri in divinità, in legge, in regole; e questi dispareri tendono a toglierci ogni lume delle regole del vivere: e poi di quelle cattedre di scienze fisiche, che meccaniche appena certe squallide e smunte. Dunque siamo indietro con il buona sapere. Io ridurrei tutte le cattedre legali alle istituta: e la scienza pratica a semplici catechismi*²⁷⁸.

La schietta e frontale posizione di Genovesi produsse un terremoto culturale, che – soprattutto per la prudenza di Bernardo Tanucci, riformatore autentico ma indisponibile a forzature

²⁷⁶ Genovesi 1779, 193-229: 217-8 (lib. V: «Dell'arte ordinatrice», cap. IV: «Considerazioni sulle scienze», § XLVI).

²⁷⁷ Ivi, 219 (§ L).

²⁷⁸ Ivi, 201 (§ XVII).

rivoluzionarie – non poté trasfondersi in riforme politiche immediate²⁷⁹. L'abate salernitano riuscì però, malgrado le enormi difficoltà cui andò incontro²⁸⁰, a formare una intera generazione di studiosi, ormai completamente conquistati dalle nuove idee.

3.4 Dragonetti: le «scolastiche sottigliezze» dei giureconsulti

Tra essi Giacinto Dragonetti, giurista aquilano, formatosi alla cattedra genovesiana, sviluppò con grande acume e originalità la posizione del maestro in polemica con la vecchia cultura giuridica tutta impregnata di «scolastiche sottigliezze»²⁸¹.

3.4.1 Il malfunzionamento delle istituzioni giudiziarie dipende dalla mentalità dei giuristi

Scolastica e aristotelica era la quasi totalità dei giureconsulti. Convinto che questo stato di fatto fosse un punto di capitale importanza per spiegare la difficoltà di procedere alle riforme necessarie al progresso della società, Dragonetti argomentava che fin quando non si fosse provveduto all'emancipazione della cultura giuridica dai vecchi e logori schemi del passato non si sarebbe fatto alcun passo in avanti nel superamento dei 'difetti' esistenti nel mondo del diritto e così non si sarebbe raggiunto alcun risultato utile per l'interesse generale: «L'abuso della giurisprudenza è più d'ogni altro fatale agli Stati. Le leggi sono state inventate in difesa del debole; qual maggior sovversione, che di metterle in mano del potente per arma offensiva?»²⁸². Tutta la scienza dei giuristi consisteva «in alimentare nella Nazione lo spirito di litigio»²⁸³. La

²⁷⁹ A Genovesi non restò che l'ironia riversata sui «nonsipuotisti», cioè coloro che – come Tanucci – rispondevano irragionevolmente sempre un laconico «non si può» a qualunque proposta d'innovazione: Genovesi 1824, parte I, capo XV («De' mezzi più particolari di avvalorare e incoraggiare l'industria»), § XI, 227.

²⁸⁰ Cfr. Cammisa 2001, spec. cap. III («Contro l'involuzione culturale», 53-110; e in part. 80-9: 85 (sulle «forti riserve di carattere ideologico che Tanucci aveva nei confronti» di Genovesi); Iovine 2001.

²⁸¹ Dragonetti 2009, 455.

²⁸² Ivi, 461.

²⁸³ *Ibid.*

loro ignoranza risultava sconcertante: «*Quanto la dottrina è da essi lontana, altrettanto eglino ne affettano il possesso. Tutti hanno biblioteche numerose, ordinaria abitazione de' ragnateli. Soltanto per affastellare stiracchiate dottrine vi penetrano de' giovani loro allievi*»²⁸⁴. Quei giureconsulti «ricorrono alle leggi non per conformarsi a esse, ma per adattarle alla fantasia del litigante», ossia per piegarle ai loro interessi di parte momentanei: *Se sono del tutto contrarie, persuadono ai giudici, ch'essi ne sono arbitri, e non esecutori. N'escludono la forza con nuove interpretazioni, con antiche sentenze, e con autorità di tenebrosi scrittori. Ne' loro tribunali regna confusione maggiore, che non fu nella Torre di Babello. La Nazione può dirsi ritornata nel primitivo Caos. È involta in garbugli, discordie, e disordini. Il giusto si confonde coll'iniquo. L'inganno, e le frodi trovano sicuro asilo, e l'innocenza ostinati persecutori. [...] Non pensano, che col capo altrui. Tutt'i loro ragionamenti si riducono a un'esatta numerazione di autorità, e antiche decisioni. Con questi fallaci argomenti adattabili a tutt'i capricci umani rendono inaccessibile il sentiero della verità. Che un giudice ignorante, e un cavilloso, e venale legista abbiano travagliato i loro contemporanei, sembra un male sopportabile. È la massima delle assurdità, che le loro ingiuste sentenze, e le loro strane interpretazioni escano per nostra opera trionfanti dall'oblio per tormentare l'età future*²⁸⁵.

La *Scientia Juris* e i suoi sacerdoti erano, dunque, all'origine dei mali di cui era affetta la società che Dragonetti osservava e studiava, combattendo quotidianamente la sua battaglia 'progressista'. Il pessimo funzionamento delle istituzioni giudiziarie, frutto in primo luogo dell'ontologismo formalistico di cui era impregnata la *forma mentis* dei *legum doctores* (a sua volta effetto della formazione che i giuristi ricevevano nei "collegi dei dottori" e negli *studia*), provocava effetti disastrosi sull'intera struttura della società.

Il tangibile risultato di questo *status quo* era che la giustizia nel suo complesso versava in uno stato di confusione sbalorditiva: «*Le cause si giudicano un'infinità di volte. Hanno il privilegio di essere immortali. Se per lunghezza di tempo escono dalla memoria degli*

²⁸⁴ *Ibid.*

²⁸⁵ Ivi, 462.

uomini, e sono in certa maniera estinte, subito si dà loro una nuova vita. Quali stranezze non produce la sottigliezza legale? Misera quella nazione, che vi è soggetta!»²⁸⁶.

La dura invettiva di Dragonetti contro la boriosa ignoranza del ceto giuridico saldava la critica genovesiana ai vecchi saperi con la grande speculazione filangieriana sul senso politico e sociale del diritto. Sviluppando e precisando il severo giudizio dell'abate salernitano sugli assetti gnoseologici tradizionali e drenandolo con maggiore carica polemica sulle professioni giuridiche (alle quali apparteneva) e sull'*ordo juris* vigente, il giurista aquilano spalancava la prospettiva a una più ampia e sistematica visione costruttiva nella quale il nuovo diritto, bonificato dalle scorie del mondo ormai decaduto e superato, entrava a pieno titolo come un sapere decisivo per la realizzazione della nuova società. Proprio da Dragonetti, infatti, Filangieri prese spunto per fondare una parte essenziale dell'architettura concettuale della *Scienza della legislazione*, un'opera che avrebbe dato un contributo decisivo alla codificazione della costituzione²⁸⁷.

²⁸⁶ *Ibid.*

²⁸⁷ L'influenza decisiva di Dragonetti sul giovane Filangieri è attestata fin dai primissimi scritti di quest'ultimo. Una prova testuale evidente è nel primo trattatello *Della morale de' legislatori* composto dal non ancora diciannovenne don Gaetanino, durante il suo soggiorno a Palermo nel maggio 1772. Nel capoluogo siciliano Filangieri conobbe, grazie allo zio Serafino Filangieri, che li era vescovo, Isidoro Bianchi, il camaldolese di Cremona che sarebbe da allora diventato il suo mentore. È proprio grazie al resoconto che Bianchi pubblicò sul periodico da lui fondato e diretto a Palermo «*Novelle de' Letterati*» (n. 19, 12 mag. 1772, pp. 294-8) dello scritto di Filangieri, il cui testo originale è purtroppo irreperibile, che possiamo ricostruirne il contenuto. Vi si legge tra l'altro che secondo «l'invito nostro garzone» (Filangieri), il quale «non ha ancora compiuto il quarto lustro», bisogna considerare che «l'esecuzione delle leggi si ottiene o dal timore delle pene, o dalla speranza de' premj, che sono i due possenti motivi per spingere l'uomo, dopo lo stato di corruzione, ad oprar bene, perciò sono indiritti li tre seguenti capitoli alle pene, ed a' premj». Circa questi ultimi, come aveva dimostrato Dragonetti, è la storia stessa «di tutte le nazioni, che co' premj, e cogli onori si resero luminose, e rispettabili» a provare la loro importanza per lo sviluppo ordinato delle società e l'assicurazione della «pubblica felicità». A neppure diciannove anni, forte dell'insegnamento genovesiano assorbito via Dragonetti, Filangieri era in grado di sottoporre a sensata critica il giudizio di Montesquieu secondo il quale «le grandi ricompense sogliono essere un contrassegno evidente della decadenza delle

3.4.2 *Solo politique politicienne o politica su base scientifica?*

La fondamentale importanza dell'elaborazione dragonettiana su Filangieri non è per nulla l'ordinaria vicenda di un banale prestito intellettuale. E Dragonetti non fu né un semplice divulgatore del pensiero genovesiano né solo un abile 'politico' della cultura. Se si leggono con accuratezza le sue pagine inserendole nel contesto della Napoli del suo tempo²⁸⁸, non si tarda ad accorgersi che la sua diagnosi si fonda su un'osservazione del tutto rigorosa e quindi scientifica della realtà. Quella disamina assumeva poi, giocoforza, anche risvolti politici ed economici in quanto l'analisi dei problemi esistenti conteneva *in re ipsa* le proposte di riforma.

A Napoli e nel Mezzogiorno, come del resto in molte parti del resto d'Italia, «l'impianto del dominio giuridico e ministeriale» era «di stampo prevalentemente medievale, tutt'al più umanistico, conservava una forte attenzione all'esperienza romana antica», ed esaltava ideali formalmente elevati e nobili, ma «sostanzialmente compromissori, statici, dunque poco suscettibili di aprirsi a suggestioni di progresso e di radicale rinnovamento, poco conciliabili con i criteri di rigore richiesti dalla sempre maggiore complessità della disciplina sociale»²⁸⁹. La situazione del diritto (e della mentalità giuridica) peninsulare era incancrenita in una spessa coltre d'ipocrisia che da secoli ammantava le forme di una

monarchie, e delle repubbliche. È questa una proposizione troppo vera, se per premio s'intendano le ricchezze, giacché così il denaro saria il principio motore delle azioni morali, non la virtù». Se però «per ricompensa s'intendano gli onori», come aveva dimostrato Dragonetti, allora – affermava Filangieri – Montesquieu si era «di gran lunga ingannato». Il testo è pubblicato in Lo Sardo 1999, 179-81. Cfr. anche Trampus 2009, 162-7: 162, che mette in luce «il passaggio dalla morale alla legislazione», considerandolo «fondamentale per capire le nuove vie del costituzionalismo settecentesco», e che tuttavia non lo collega all'influenza su Filangieri da parte di Dragonetti; quest'ultimo, anzi, è considerato un semplice e pedissequo divulgatore di Genovesi e la cui opera è «politica [...] più che analisi scientifica» e inserita nel «filone ormai arricchito da *Delle pubbliche e private violenze* di Massimiliano Murena» (ivi, 177). Per la critica di questo giudizio, cfr. *infra* in testo.

²⁸⁸ Ricostruito alla perfezione da Ajello 1991 e 2009b.

²⁸⁹ Ajello 2009b, 360.

cordialità del tutto asociale²⁹⁰ e di una raffinatezza tecnico-giuridica che celava i terribili e famelici denti carnivori di un ceto di legali tanto egoista e arrogante quanto improduttivo e parassitario²⁹¹. «In genere, nelle piccole realtà politiche e istituzionali [italiane], dominava la retorica, ma i poteri politici particolari cercavano di utilizzare gli strumenti giuridici a vantaggio dei gruppi dominanti, per conservare lo *status quo*; perciò gli operatori del diritto si erano specializzati nell'esercizio di giostrare tra livelli fisici e metafisici della giustizia» ed erano diventati maestri nel «conciliare il particolarismo delle corti privilegiate con le visioni ampie del diritto romano e poi cristiano»²⁹². In tal modo, «i sistemi legali subalpini» furono naturalmente portati a diventare tra i sistemi giuridici europei «i più plastici, flessibili, arrendevoli, 'disponibili' a tutto, i meno rigidi, così come erano note le brillanti e poco serie evoluzioni acrobatiche dei giuristi italiani, spesso ridicolizzate»²⁹³.

Il diritto divenne perciò uno strumento «fine a se stesso» non utile al rinnovamento riformatore degli assetti sociali, politici ed economici²⁹⁴, ma «una forma di arte per l'arte», chiuso «nel circolo vizioso del formalismo sterile e paralizzante»²⁹⁵, utile non alla società e all'interesse generale, ma a quello particolare della «consorteria giuridica»²⁹⁶. Nacque dal quel blocco sociale, politico-istituzionale e psicologico «il culto parossistico di molti tecnici per il loro mestiere», divenuto in breve «una propensione culturale» che spostò «fuori di sé, contro la propria logica funzionale, gli scopi concreti dell'attività cui è deputata»²⁹⁷.

Erede di quella *forma mentis* l'attività giuridica, a qualsiasi livello esercitata, realizza ancor oggi «molto male i suoi fini o addirittura li distorce e tradisce», rivelandosi di fatto – e a dispetto degli alti proclami ai sacri e supremi valori della 'Giustizia' – «uno

²⁹⁰ Ajello 2007.

²⁹¹ Ajello 1994, 1995a, 1996a, 2006, 2009a.

²⁹² Ajello 2009b, 361.

²⁹³ *Ibid.*

²⁹⁴ Sulla categoria teoretico-pratica del «diritto utile», rinvio a Di Donato 2019.

²⁹⁵ Ajello 2009b, 363.

²⁹⁶ Ajello 2009a, 2; Id. 2013, 326.

²⁹⁷ Ajello 2009b, 363.

strumento al servizio di altri interessi (inconfessabili e segretissimi)»²⁹⁸. E la stessa «mania della tecnica», così spesso sbandierata con compiacimento dai giuristi di allora come di oggi – un paravento che serve, tra l'altro, alla consorteria corporativa universitaria a blindare gl'insegnamenti positivistici e a fare *barrage* contro le materie, come le discipline storiche, filosofiche, antropologico-sociologiche ed economiche, considerate con sommo disprezzo meramente 'culturali' – viveva e vive «di equivoci, d'insincerità, sembra che non senta il richiamo della concretezza, della vita, non presenta chiarezza nei suoi sbocchi pratici, procede al buio, annulla le finalità per cui è sovvenzionata, diventa un *jeu de massacre*, serve soltanto agli artifizii mediante cui dominare. Questa è la mentalità che caratterizza una funzione sociale quando è sacrificata ai 'puri' interessi professionali»²⁹⁹.

Erano questi i disvalori contro i quali Dragonetti si scagliava. E la sua disamina non può essere considerata "solo politica", poiché era certamente politica ma per via scientifica, in quanto partiva dall'osservazione di quello *status quo*: «Lo scopo di *Delle Virtù* fu di descrivere a quale livello di abiezione era stato portato il Regno dai giuristi platonici, che si autodefinivano *sacerdotes* della *divinarum atque humanarum rerum notitia*»³⁰⁰. Era dunque la sua un'opera concepita contro quel tipo di giurista dell'Antico Regime che aveva «il gusto della dialettica formale» e che traeva vantaggio dalla confusione mentale e dal caos giudiziario, un mondo nel quale «qualunque ipotesi» poteva «essere giustificata» e valeva indipendentemente alla sua corrispondenza alla realtà fattuale³⁰¹.

Questo era il nocciolo della questione, che Dragonetti colse alla perfezione e che stimolò la riflessione di Filangieri: l'attacco frontale alla cultura e alla *forma mentis* togata era propedeutica a qualsiasi proposta sensata di riforma del sistema giuridico, politico, economico e istituzionale. Lì si annidava l'essenza fondamentale del problema – il problema dei problemi – e da lì bisognava partire se si voleva che le riforme proposte non restassero un *flatus vocis*.

²⁹⁸ *Ibid.*

²⁹⁹ *Ibid.*

³⁰⁰ Ivi, 329.

³⁰¹ *Ibid.*

3.5 Filangieri: dal mondo chiuso della juris prudentia all'universo infinito delle relazioni sociali

E infatti la riflessione del geniale, giovanissimo principe napoletano contiene in sottofondo, fin dalle sue prime prove, quel *Leit-Motiv* che la *Scienza della Legislazione* sviluppa poi in tutti i suoi numerosi risvolti, etici, economici, politici e istituzionali, oltre che propriamente giuridici.

3.5.1 L'educazione del giurista

Filangieri ne era a tal punto consapevole che nell'impianto di quella grandiosa opera diede un posto di grande importanza all'educazione civile³⁰² e in particolare, nell'ambito di questa, alla formazione dei giuristi³⁰³. Nel piano d'istruzione dei futuri magistrati inserì «lo studio delle patrie leggi, accompagnato da' veri e luminosi principii dell'ordine pubblico e della prosperità sociale»; quindi un diritto non puramente normativo e ontologistico, ma un sistema legislativo rivolto soprattutto a scopi pratici e strettamente agganciato al funzionamento delle strutture politico-istituzionali e ai bisogni economici della compagine sociale.

E tuttavia l'approfondimento di quella materia era previsto soltanto e «finalmente» al «sesto anno [...] di questa scientifica educazione», evitando quindi accuratamente di nutrire fin dai suoi primi passi la formazione dei giuristi con le tradizionali abilità tipiche degli studia collegiali (a cominciare dalla mnemotecnica normativa) e puntando invece su brevi elaborazioni critiche finalizzate a sviluppare prima di tutto le sensibilità sociali³⁰⁴.

³⁰² Filangieri 2003, lib. IV («Delle leggi che riguardano l'educazione, i costumi e l'istruzione pubblica»).

³⁰³ Ivi, 325 ss., capo XXV.

³⁰⁴ Filangieri 2003, 325-46: 334 (lib. IV, capo XXV: «Sistema d'educazione scientifica pel collegio dei magistrati e dei guerrieri»; art. VII: «Delle istruzioni degli ultimi sei anni»).

La matrice rousseauiana di questo indirizzo – benché volutamente oscurata³⁰⁵ – si può cogliere proprio nella comparazione con il contesto contemporaneo³⁰⁶ e più di ogni altro aspetto risulta evidente nella critica ai giuristi e alle matrici stesse del loro sapere. Com'era già avvenuto per Beccaria e Dragonetti, anche per Filangieri la riforma dell'intera società passava per un rinnovamento profondo del diritto e della legislazione, ma investiva in primo luogo la *forma mentis* dei giureconsulti. In tutti e tre vi era la piena consapevolezza che quella mentalità costituiva il principale ostacolo all'emancipazione della nuova società civile dalle tenebre della mentalità feudale. Per questo aspetto si può ritenere che essi possano essere individuati come i tre precursori italiani della stagione rivoluzionaria che ebbe di lì a poco in Francia il suo epicentro³⁰⁷.

Il titolo stesso dell'opera filangieriana assume un significato di rottura con la tradizione giuridica e disegna un preciso orizzonte di politica culturale: scienza della *legislazione* significava, infatti, in primo luogo rifiutare e superare l'idea che la scienza del diritto s'identificasse esclusivamente con la *jurisdictio* e che, attraverso la conversione dell'attività giurisdizionale in potere politico e a dispetto delle paludate e cerimoniose apparenze 'liturgiche' del potere monarchico-assoluto, i giuristi-giudici si ergessero a unico, supremo ed effettivo sovrano dello Stato.

Intitolare quindi un'opera *Scienza della Legislazione* significava avanzare un ben delineato programma ideologico ed epistemologico in netto contrasto con l'ideologia giuridico-togata³⁰⁸. Molto coraggiosamente Filangieri mise, al seguito di Genovesi e Dragonetti, quella visione del mondo sotto la pesantissima accusa di aver impedito lo sviluppo del processo di civilizzazione statale. Facendo soggiacere gl'interessi sociali a quelli corporativo-cetuali e assorbendo la concezione politico-istituzionale in quella

³⁰⁵ Le ragioni dell'«inopportunità» avvertita dagli scrittori italiani (come Beccaria e Dragonetti, e anche Filangieri) di manifestare esplicitamente il proprio consenso alla linea del ginevrino, sono dimostrate molto persuasivamente da Ajello 2009b, 352-6.

³⁰⁶ Cfr. Derathé 1993.

³⁰⁷ Cfr. Di Donato e Scognamiglio 2020.

³⁰⁸ Di Donato 1998a e 2003; Krynen 2009 e 2012.

formalistico-retorica connessa all'*interpretaatio*, i *legum doctores* avevano impantanato la società nelle tenebre dell'oppressione e della servitù.

L'idea di porre gli *arcana juris* in radicale alternativa al processo di civilizzazione sociopolitica correlata allo sviluppo della statualità appariva – ed era effettivamente – munita di una dirompente carica rivoluzionaria, specialmente in un contesto come quello napoletano che solo pochi anni prima aveva visto aspramente contestata dai più influenti giuristi regnicoli la critica di Muratori. Quella stessa posizione conservatrice, benché non tutta fosse appiattita sulle idee più retrive, aveva fatto fallire il tentativo di codificazione carolino³⁰⁹.

Il nuovo tipo di giurista delineato da Filangieri non era più l'interprete onnipotente e arbitrario del Verbo giuridico, non era più il possessore assoluto e apodittico di una *Scientia* di natura divina,

³⁰⁹ Com'è noto, per confutare le idee muratoriane e difendere il vecchio assetto delle fonti giuridiche e dei tradizionali metodi esegetici erano intervenuti a Napoli, tra gli altri, due nomi di grande peso come Giuseppe Pasquale Cirillo, con un volumetto intitolato *Osservazioni [...] sul trattato di L. A. Muratori* (1743), e Francesco Rapolla con la sua notissima *Difesa della Giurisprudenza* (1744). Sull'opposizione di Rapolla a Muratori, cfr. Ajello 1976, 27-108: 51-2, 70, 218-9 e *passim*. Dello stesso Rapolla si veda il trattato *De jurisconsulto* – che il giurista irpino aveva pubblicato già nel 1726 a soli 25 anni di età – nella più recente ediz. Rapolla 2006. Il maggiore studioso contemporaneo di Rapolla, I. Birocchi, ha, con equilibrato giudizio storiografico, fatto notare come la sua «fama di giurista conservatore» è tanto «consolidata quanto immeritata», poiché egli mantenne sempre stretti rapporti con il partito giannoniano riformatore e seppe «dialogare con la dottrina europea» più rinomata (da Grozio a Cujas, da Doneau a Domat); purtuttavia Rapolla manifestò sempre una netta contrarietà alla codificazione e – cosa ancor più importante per il discorso dimostrativo che qui si conduce – all'idea di «una riforma endogena dell'educazione dei giuristi», che è esattamente invece la linea di Genovesi-Dragonetti-Filangieri: cfr. Birocchi 2002, 355-75: 370 (dove mette in luce come Rapolla «esprimeva» in modo paradigmatico «la diffidenza del giurista [di Antico Regime] verso l'accentuazione del ruolo della legge nel sistema delle fonti e in particolare il rifiuto delle variegate proposte di riordinamento della legislazione e di codificazione»); si veda anche la voce *Rapolla* del medesimo Birocchi in *DBGI*, vol. II, 1656-7 (da cui sono tratte le citaz. preced.); e la medesima voce di F. Mastroberti, in *DBI*, vol. 86 (2016), che ben mette in rilievo come Rapolla, malgrado tutti i suoi non secondari meriti, continuasse «a guardare alla vera [= vecchia] giurisprudenza come l'unico rimedio contro i mali del sistema giudiziario».

ma doveva mettere il suo sapere – un sapere profondamente rinnovato nei metodi e nei contenuti – al servizio del grande e concreto progetto politico-istituzionale di costruzione della statualità³¹⁰. A conferma di questa posizione era stata anche la decisa scelta filangieriana di appoggiare convintamente l'azione di Tanucci per imporre ai magistrati la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali³¹¹. Porre al centro del problema la *legislazione* (e non la *giurisprudenza*) significava mettere l'accento sulla responsabilità del potere politico e sull'"illuminazione" che questo doveva trarre dagli uomini di cultura, tenuti a correre «in soccorso dei governi»³¹². Significava altresì dichiarare guerra aperta al potere occulto dei giuristi, ai loro *arcana juris*, alla loro pretesa di dominio incontrollato e allo strapotere degli apparati burocratico-giurisdizionali. Significava, infine, raccogliere «i gemiti e le lagrime d'una turba di vittime, che una legislazione artificiosa,

³¹⁰ In questo intento di fondo egli s'inserisce appieno nella scia di quella «mutazione antropologica» che aveva, già da diversi secoli, caratterizzato la forma mentis dei grandi giuristi inglesi e francesi, la cui visione del diritto era stata orientata in senso pienamente statale: cfr. Di Donato 2010, 34, 112, 301-11, 425-7 e 439.

³¹¹ Filangieri 1982. Cfr. Ajello 1991, II, pp. 684-5: l'apparentemente assurdo e clamoroso *revirement* di Filangieri sul suo opuscolo del 1774 a difesa della motivazione delle sentenze (che rinnegò e volle addirittura bruciare nel 1783, negando agli editori veneziani il permesso di ripubblicarlo) si spiega perfettamente quando si consideri che Filangieri in quel testo aveva difeso «con insistenza la tesi che sia preferibile un despota unico ad “un corpo di despoti, il quale renderà il governo altrettanto peggiore del dispotismo assoluto”» e che in quel momento il 'despota' unico era Bernardo Tanucci, in un contesto politico-culturale in cui gli «intellettuali genovesiani» credevano di poterlo guadagnare alla loro visione. Un decennio più tardi la situazione politica era completamente mutata e la “despota unica” era divenuta Maria Carolina, le cui follie tiranniche avevano disgustato personaggi con la dirittura morale di Filangieri. Di qui la sua vergogna per le parole che aveva scritto nel 1774 e che, nel nuovo quadro politico, avevano assunto, malgrado l'intenzionalità di segno opposto al momento in cui erano state pensate e scritte, un significato che oramai era divenuto sinistro e inaccettabile. Sull'intera vicenda dei dispacci tanucciani in tema di motivazione delle sentenze e sul suo fallimento, già dopo pochissimi mesi dalla sua entrata in vigore, cfr. Tita 2000; e qui *infra* cap. XVIII.

³¹² Filangieri 2003, 2, col. II. Cfr. Galasso 1989.

oscura, complicata, e non adattabile allo stato presente delle cose, sacrifica in ogni giorno»³¹³.

Insito nella scelta del titolo vi era anche un altro aspetto di grande importanza: con l'accostamento della «legislazione» alla «scienza» il giovane principe intendeva realizzare anche un altro progetto ideale: sottratta agli *arcana juris*, ossia all'appannaggio esclusivo della magistratura togata, la legislazione diventava un ambito prettamente filosofico, politico e sociale nel quale vigevano i criteri universali della scienza razionale ed empirica. Si realizzava così, *variatis variandis*, la stessa logica che aveva portato Genovesi a convertirsi «da metafisico a mercatante»³¹⁴. Passare dalla metafisica giuridica della *Scientia juris* alla scienza sperimentale della politica e della società avrebbe realizzato per Filangieri un sicuro e decisivo progresso. L'evoluzione di questa *forma mentis* nel campo della legislazione schiudeva un orizzonte di senso completamente svincolato dal mondo chiuso della *juris prudentia* per aprirsi all'universo infinito delle relazioni sociali³¹⁵. Una scienza empirico-razionale della legislazione era per lui fondata sull'osservazione dell'esperienza storica e sulle dinamiche evolutive della struttura sociale. Lì andavano reperiti i valori essenziali del diritto, della filosofia e della politica; e da lì occorreva attingere i concetti fondamentali da trasformare in decisioni operative.

Fin dal titolo, quindi, il trattato di Filangieri si poneva come un'opera tesa a un profondo rinnovamento della vita politica e giuridica e più in generale dell'intero disegno della società per darle finalmente un assetto civile, superando la mediazione

³¹³ Filangieri 2003, 3, col. II.

³¹⁴ Genovesi 1962, 78 (*Lettere familiari*, lettera n. 18, a Romualdo de Sterlich, Chieti, da Napoli 23 feb. 1754).

³¹⁵ Per questo non bisogna lasciarsi trarre in inganno dal titolo dell'opera filangieriana e credere che essa voglia proporre un prontuario di tecniche per realizzare una buona legislazione: inevitabilmente quel saper fare dei nuovi giuristi avrebbe finito con il rivelarsi altrettanto esoterico degli *arcana juris* dell'Antico Regime, facendo così rientrare dalla finestra ciò che era stato cacciato dalla porta. Filangieri inorridiva perciò di fronte all'idea che la funzione nomotetica e creativa del diritto potesse essere ridotta a un insieme di tecniche delle quali restava padrone assoluto un ristretto gruppo di 'esperti' o – peggio ancora – un intero cetto di navigati ierocrati.

patriarcale della consorteria giuridica e aprendo la via alla rappresentanza statale moderna. In questo disegno complessivo, l'idea di 'codice', come strumento in grado di favorire questa soluzione, si affaccia nell'economia concettuale di Filangieri.

3.5.2 *Il codice come strumento del diritto dinamico nelle mani dei legislatori filosofi*

Ciò che sorprende nella concezione filangieriana della codificazione – e che dà un'ennesima prova della straordinaria originalità del suo pensiero – è l'idea del codice non come dispositivo volto a cristallizzare il diritto in una struttura fissa, ordinata e immutabile, ma al contrario come strumento per favorire il mutamento legislativo per adattare continuamente le regole alla prassi e ridurre il più possibile il divario tra valori giuridici e fatti sociali.

In tutta la *Scienza della Legislazione* Filangieri parla esplicitamente del «codice» in una sola occasione³¹⁶, ma il passaggio racchiude una sintesi di grande importanza nell'impianto complessivo dell'opera e costituisce uno snodo concettuale determinante che convoglia i fili di molti argomenti trattati in altre parti. Il discorso parte dalla considerazione – antimetafisica quant'altre mai e in parte ricavata dal relativismo montesquiviano – che non esiste un diritto buono per ogni nazione. Non essendo un'entità di emanazione divina, il diritto non è un *thesaurus* immutabile, ma è materia viva la cui efficacia dipende dalle condizioni e dalle circostanze storiche, spaziali e temporali in cui è calato. E così «la miglior legislazione è quella, che è la più adattata allo stato della nazione alla quale si emana», cosicché può avvenire che paradossalmente «due legislazioni opposte tra loro possono essere entrambe utili a due nazioni diverse»³¹⁷. Inoltre «lo stato d'una istessa nazione può mutarsi, cambiandosi le circostanze che lo compongono»³¹⁸ (ad esempio «una nazione può passare dalla

³¹⁶ Filangieri 2003, 18-9 (lib. I, capo VI: «Della decadenza dei codici»).

³¹⁷ *Ivi*, 18.

³¹⁸ *Ibid.*

miseria alle ricchezze, e dalle ricchezze alla miseria»³¹⁹) e così le mutate condizioni «possono far cambiare d'aspetto gl'interessi d'un popolo»³²⁰. Quando ciò accade – e accade spesso nella storia delle nazioni – «chi potrà dubitare che la miglior legislazione di questo mondo può divenire la peggiore, e che la più utile per un popolo in un tempo potrà divenire la più perniciosa per l'istesso popolo in un altro tempo?»³²¹.

Una volta constatato che il fondamento del diritto non è metafisico e ontico, ma sociale e politico, è evidente che bisogna – per logica deduzione – rilevare che la sua validità è relativa, provvisoria e agganciata agli effetti positivi che esso è capace di produrre sulla struttura della società. Ora, se il principale valore del diritto è dato dal suo grado di flessibilità, cioè dalla sua capacità di adattamento ai mutamenti sociali, bisogna favorire il mutamento giuridico ed è chiaro che questo mutamento non si può affidare – non foss'altro che per ragioni di unitarietà sistemica – alla funzione giurisprudenziale, ma alla larga visione di governo del corpo sociale che solo il legislatore – un legislatore illuminato – può avere.

Filangieri aveva chiarissimo questo punto davanti ai suoi occhi: il vecchio *ordo juris*, proprio perché era legittimato da un'origine metafisico-religiosa aveva la caratteristica dell'immutabilità, come la *Veritas* che lo ispirava. Fissato quel rigido principio, ricadeva poi sulla *jurisdictio* il compito di realizzare l'adattamento alla variegatissima e imprevedibile realtà delle cose³²². I giuristi realizzavano quell'adattamento ricorrendo a continui artifici tecnico-sapenziali, la cui straordinaria perizia era pari solo all'ipocrita *fictio* continuamente operata. Quel «praticismo compromissorio»³²³, realizzato per via interpretativa, determinava contorsioni logiche d'inaudita, inverosimile disinvoltura, attraverso le quali i giuristi potevano escogitare infinite soluzioni per realizzare indisturbati i propri interessi cetuali fingendo un'assoluta

³¹⁹ *Ibid.*

³²⁰ *Ivi*, 19.

³²¹ *Ibid.*

³²² Sul mutamento di un diritto legittimato dalla sua immutabilità, cfr. *infra* in questo cap., §§ 7 e 9; e cap. XI, § 5.

³²³ Cfr. Ajello 2006, 2007, e 2009a, 332.

e incontestabile dedizione alla ‘causa’ ordinamentale. Enunciatori del *Verbum sacrum* essi si ponevano, con questo collaudato meccanismo, al centro della vita politica e sociale senz’alcuna visibilità, ciò che dava loro una libertà di fatto illimitata priva di responsabilità. Alla fissità ontica di un diritto metafisico corrispondeva una totale autonomia nel reperire nel *corpus juris* tutte le soluzioni che si adattavano al caso di specie. La flessibilità, negata sul piano teoretico ed etico, era recuperata surrettiziamente sul piano puramente pratico della singola decisione giurisprudenziale.

In tal modo nel – per i giuristi – confortevole marasma del (finto) ordine giuridico dello *jus commune* si salvavano i principi e nel contempo si potevano adottare tutte le scelte che un ordinamento sconfinato, alluvionale e caotico offriva³²⁴. È così che i *sacerdotes juris* realizzavano nella pratica forense, nei *consilia* e nelle *decisiones*, in definitiva nello *stylus judicandi*, il principio – per loro estremamente favorevole e comodo – «*omnia in corpore juris inveniuntur*» (nel corpo del diritto si può trovare qualsiasi cosa).

Se, dunque, nel *mare magnum* del diritto comune poteva trovarsi di tutto, ogni soluzione giurisprudenziale era legittima, in quanto convalidata *a priori* da un riferimento testuale o da un precedente giurisprudenziale a sua volta ‘appoggiato’ a un testo al quale si attribuiva – la stessa autorità che lo rinveniva e lo applicava attribuiva – un valore normativo scovato in qualche anfratto dell’*ordo juris*. Quel pozzo senza fondo fu nobilitato (da Montesquieu) con il gradevole nome di «deposito legale» (*dépôt légal*)³²⁵. Ma si trattava in realtà di una tecnica antica e consolidata

³²⁴ Per i sofisticati strumenti adattativi che i giuristi – medievali e di Antico Regime – sapevano forgiare e utilizzare nella loro attività, restano insuperate, per ricchezza di elementi e complessità di articolazioni, le pagine dedicate al «diritto comune come diritto giurisprudenziale» di Lombardi Vallauri 1967, 79-199.

³²⁵ Cfr. Postigliola 1992, 96, che mostra bene come in realtà la tesi di Montesquieu era inserita in un contesto concettuale che privilegiava «l’autonomia della giustizia» e con essa valorizzava ancora una volta quel «deposito delle leggi costituito dai parlamenti, il cui ruolo e la cui apologia si sviluppano in tutta l’opera». Il passo dell’*Esprit des lois* al riguardo è chiarissimo e non lascia dubbi di sorta: «*Non è sufficiente che in una monarchia ci siano gli ordini intermedi; occorre pure un*

che i giuristi utilizzavano da sempre. Le sentenze più contraddittorie e persino le più scandalose trovavano facilmente riscontro in un precedente o in un qualche riferimento normativo-testuale contenuto in una delle numerose fonti giuridiche coesistenti. In quel sistema nessuna norma era mai abrogata. La soppressione di una norma, la sua espulsione definitiva dall'ordinamento non era contemplata dalla cultura giuridica, che tendeva al contrario ad allargare il più possibile il perimetro delle disposizioni legali in modo da espandere *ad libitum* il novero delle soluzioni possibili nei casi concreti. L'abrogazione non conveniva ai giuristi-interpreti. Molto più conveniente era la gestione sapienziale della desuetudine. Una norma desueta, ma formalmente ancora in vigore, poteva tornare utile al momento opportuno³²⁶. Nel campo del diritto pubblico questo ampio strumentario di tecniche si trasformava agevolmente in un ampliamento smisurato del potere decisionale dei togati.

Questa era la situazione che Filangieri aveva ancora dinanzi. Per uno spirito di straordinario acume come il suo, quindi, la fondamentale funzione che un codice avrebbe dovuto assolvere era di superare quest'assurda e paradossale condizione nella quale il diritto si trovava. Il codice era lo strumento che doveva aiutare a capovolgere lo schema: anziché partire da principi fintamente immutabili per arrivare ad applicare un diritto realmente mutevole e incerto, occorreva condensare positivisticamente il diritto in un

deposito delle leggi, il quale non può essere che nei corpi politici [= la magistratura parlamentare] che annunciano le leggi quando vengono fatte [chiara allusione alla procedura di registrazione] e le richiamano alla memoria quando vengono dimenticate. L'ignoranza naturale dei nobili, la loro poca attenzione e disprezzo per il governo civile, esigono l'esistenza di un corpo che tragga incessantemente dalla polvere le leggi, ove rimarrebbero seppellite». A questo scopo per Montesquieu «il consiglio del principe non è un deposito conveniente. Esso, per sua natura, è il deposito della volontà momentanea del principe che ha il potere esecutivo, non già delle leggi fondamentali. Inoltre il consiglio del monarca cambia sempre, non è permanente, non potrebbe essere numeroso, non gode ad un grado abbastanza elevato della fiducia del popolo: non ha modo dunque né di illuminarlo in tempi difficili, né di ricondurlo all'obbedienza». Per questo «negli Stati dispotici, ove le leggi fondamentali non esistono, non esiste nemmeno un deposito delle leggi».

³²⁶ Sul punto, cfr. *infra* cap. X, §§ 5.1 e 5.2.

unico strumento testuale per poterlo poi aggiornare continuamente di fronte alle incombenti e comprovate necessità della vita sociale. Il codice, cioè, doveva realizzare un flessibile diritto, un diritto adatto ai bisogni reali – e in perenne evoluzione – della società e ciò proprio per evitare in primo luogo che quest’opera di ‘adattamento’ fosse surrettiziamente svolta dai giudici³²⁷. Bisognava, per questo, riconoscere che «i migliori codici possono dunque avere le loro vicende»³²⁸. E gli esempi virtuosi non mancavano al riguardo: «Niuno più di Lock[e] ha conosciuta questa verità. Egli n’era così persuaso che, destinato a essere il legislatore della Carolina, volle che dopo cento anni si fusse cambiata la sua legislazione. Così pensano i legislatori filosofi»³²⁹. Questa chiosa finale è una chiarissima bordata ai legislatori-giurisprudenziali, ossia ai giuristi-giudici del diritto comune che osteggiavano la formazione dei codici e difendevano la *jurisdictio* politica. In frontale opposizione alle loro antiquate concezioni, per Filangieri le leggi erano strumenti dinamici destinati a governare l’incessante mutamento delle società. Sulle norme vigenti non si

³²⁷ Uno schema che anticipava di circa due secoli la soluzione che i più avanzati e sensibili tra i giuristi positivisti transalpini contemporanei sono pervenuti a teorizzare: cfr. Carbonnier 1997. Lo stesso termine di «diritto flessibile» assume, invece, tra i giuristi subalpini tutt’altra accezione, volta ad esaltare la libertà creativa (e il potere insindacabile) dell’interprete, quindi in definitiva dei giudici. La concezione del “diritto flessibile” in Italia ha portato ad aberrazioni inenarrabili, arrivando addirittura a rimettere autorevolmente (e fa parte del tipico costume giuridico italiano il fatto che una volta diventati ‘autorevoli’ ci si può sentire in diritto di sostenere qualsiasi tesi) in discussione il principio-cardine, in un ambito delicatissimo come il diritto penale, della legalità preventiva fissata inderogabilmente dalla legge: cfr. Fiandaca 2008, 10-1, secondo il quale non dovrebbe più costituire un’«eresia» la “creazione” di norme penali da parte dei giudici. Mi permetto di aggiungere che Filangieri avrebbe inorridito di fronte a una simile affermazione, che ci fa rimpioimbarare in un mondo già superato (si sperava definitivamente) da Montesquieu. In un celebre passo dell’*Esprit des lois* il presidente bordolese (che pure non era affatto sfavorevole, come si è a torto talvolta ritenuto, al potere dei giudici) afferma perentoriamente che «contro nessun cittadino è lecito interpretare la legge, quando i suoi beni, la sua vita o il suo onore sono in gioco»: Montesquieu 1996, I, 160 (lib. VI, capo III: «In quali governi e i quali casi si debba giudicare secondo un testo preciso di legge»).

³²⁸ Filangieri 2003, 19.

³²⁹ *Ibid.*

poteva e non si doveva fare affidamento come monumenti *aere perennius*: Quelle stesse leggi, che hanno prodotta la grandezza e l'opulenza d'un popolo, possono essere inefficaci a conservarlo in questo stato. Noi abbiamo osservato questo fenomeno nella legislazione di Roma. Noi potremo osservarlo anche nella legislazione di alcune nazioni moderne. [...] Bisogna soltanto distinguere, che qualche volta il difetto è nelle parti, qualche volta è nel tutto. Qualche volta dunque basta riparare l'antica legislazione, qualche volta bisogna mutarla interamente. La prima di queste intraprese non è molto difficile. Ma quanti ostacoli s'incontrano nella seconda³³⁰?

La realizzazione del codice era dunque per Filangieri lo strumento per sottrarre ai giureconsulti l'arbitrio di cui godevano indisturbati da secoli e nel contempo per attribuire certezza alle norme, salvaguardando la possibilità di mutarle ogni qualvolta lo richiedesse l'utilità.

3.5.3 Rigidità (cadaverica) del diritto comune e flessibilità (vitale) del diritto codificato

Ma quest'opera, proprio per questa sua intrinseca carica rivoluzionaria degli assetti esistenti e così radicati, non poteva non incontrare ostacoli molto rilevanti. I vecchi giuristi non erano certo disposti a cedere il passo. Filangieri ne era pienamente consapevole, ma il suo studio attento del fenomeno gli fece prevenire le difficoltà e individuare «alcuni rimedi atti a dissipare o almeno a diminuire la resistenza di questi ostacoli»³³¹. Ancora una volta, la sua prospettiva sposta l'angolo visuale del problema: la vera questione non riguardava la natura del diritto, ma la sua capacità di essere 'assorbito' dalla base sociale: «La legislazione», infatti, «opera allorché persuade»³³². Per funzionare bene, un diritto

³³⁰ *Ibid.*

³³¹ Ivi, 20 (capo VII: «Degli ostacoli che s'incontrano nel cambiamento della legislazione di un popolo, e dei mezzi per superarli.»)

³³² Ivi, 19.

deve saper determinare «quel convincimento degli spiriti, che cagiona un'obbedienza libera, piacevole e generale»³³³.

E purtuttavia non bisognava nascondersi l'enorme difficoltà del compito. Niente è più difficile che persuadere un popolo abbarbicato inerzialmente alle vecchie abitudini che i cambiamenti (legislativi) sono previsti a suo favore. Di questo Filangieri era più che consapevole (il che lo pone al riparo da quell'accusa di *ingenuitas* che tante volte gli è stata rivolta). Il volgo è dominato dall'ignoranza sulla quale speculano politici intriganti e furbi che ne cavalcano gl'istinti retrivi, facendo «tutto discreditare anche il buono e l'onesto»³³⁴. E finalmente questo è difficile a ottenersi nel caso nostro più che in ogni altro, supposti i sospetti dell'ignoranza, supposti i clamori degl'interessi privati, che si debbono urtare, sempre più strepitosi e più seducenti delle grida dell'interesse pubblico; supposte le congiure dell'invidia; supposta finalmente la cieca venerazione del volgo in favore di tutto quello che è antico, e il suo irritante disprezzo per tutto quello che è nuovo, anche pel bene istesso che si fa sotto i suoi occhi³³⁵.

Il naturale conservatorismo del 'popolo', una bestia panica senza fissa dimora e a direzione ondivaga, manipolabile dagli avventurieri più cinici e pregiudicati, spaventava Filangieri più di ogni altra difficoltà. Il problema maggiore, il nodo in cui tutto finiva per convergere, restava l'educazione civile, veicolata da una diffusa etica pubblica e da un generalizzato spirito delle istituzioni e della società. Filangieri ne era totalmente edotto. Il popolo era diventato diffidente, dopo secoli di mutamenti *in pejus*. La sfiducia nei poteri politici era totale. Date queste premesse, il compito dei riformatori non si annuncia per niente semplice: «*Non saranno piccioli gli ostacoli, che la politica ci offre a superare, allorché si tratta di abolire l'antica legislazione d'un popolo per sostituirlene un'altra più adattata allo stato presente della nazione, che deve riceverla*»³³⁶. Da dove partire? L'analisi di Filangieri inizia sempre dalla comparazione per poi passare a esaminare le condizioni

³³³ *Ibid.*

³³⁴ *Ibid.*

³³⁵ Ivi, 19-20.

³³⁶ Ivi, 20.

effettive che era dato osservare al di qua delle Alpi: *Lo stato informe della legislazione della maggior parte delle nazioni europee è stato dipinto co' colori più vivi. Composta dalle leggi d'un popolo prima libero e poi schiavo [i romani], compilate da un giureconsulto perverso [Triboniano] sotto un imperatore imbecille [Giustiniano], accoppiate a un immenso numero di leggi particolari che si contraddicono [il diritto comune], di decisioni del foro che le eludono, di usi e consuetudini grossolane fondate su i capricci dell'ignoranza e della stupidità nella notte dell'anarchia feudale, e incompatibili co' cambiamenti sopraggiunti in tutt'i generi, composta, io dico, la nostra legislazione da tante parti eterogenee, non doveva costar molta fatica il discreditarla. Essa infatti è così decaduta dall'opinione pubblica, che se se n'eccettua il sacerdozio destinato a custodire e consultare questi misteriosi libri della Sibilla, non ci è cittadino, che non desideri la riforma de' nostri codici*³³⁷.

Lo sfacelo della grande impalcatura del diritto comune era giunto a produrre un tale livello di degrado della vita giuridica che gli stessi operatori della giustizia non ne potevano più. I privilegi immensi di un ristrettissimo numero di magistrati – che ancora alla vigilia della Rivoluzione che avrebbe incendiato l'Europa si permettevano il lusso di sbeffeggiare con tracotante boria chi chiedeva l'applicazione del principio della motivazione delle sentenze³³⁸ – erano pagati da tutti con la più totale e generalizzata inefficienza dell'intero sistema³³⁹. Il linguaggio di Filangieri,

³³⁷ *Ibid.*

³³⁸ Si veda l'episodio clamoroso del magistrato Giovanni Pallante, consigliere del Sacro Regio Consiglio, il quale a un avvocato che gli chiedeva la motivazione (le «pezze di appoggio» disse) di una sua sentenza, rispose facendo appendere delle pignatte di creta al soffitto del tribunale e indicandole come fonte della motivazione, cfr. Di Donato 2016, 23. Il messaggio arrivò, attraverso una memoria anonima a chi doveva arrivare, cioè sulla scrivania di Tanucci, che ordinò al presidente del supremo tribunale di mostrarla al giudice e di farsene dar conto. Risultato: zero. Anzi, non molto dopo (l'episodio è del novembre 1774) Tanucci fu liquidato (da Maria Carolina) e i suoi famosi dispacci con i quali si era imposta ai giudici la motivazione delle sentenze furono revocati dal nuovo segretario di giustizia Saverio Simonetti.

³³⁹ Per una disamina delle inefficienze del sistema giudiziario nel Regno di Napoli, ma secondo linee che possono essere tranquillamente considerate paradigmatiche

sempre per definizione moderato e ispirato a una grande pacatezza di toni, si surriscalda qui – come non si sarà mancato di notare – con l’uso di termini forti diretti agli stessi artefici originari (Giustiniano e Triboniano) di quel sistema ultramillenario che, per quanto ormai così compromesso, tardava a morire.

Ma il discorso di Filangieri non si limitava alla *pars denstruens*, alla demolizione del vecchio impianto, ma si estendeva anche alla *pars construens*. Una volta dimostrata la fallacia dell’*ordo juris* tradizionale bisognava fare il passo successivo: «Non basta persuadere il pubblico contro l’antica legislazione; bisogna prevenirlo in favore della nuova»³⁴⁰, vincendo la congenita diffidenza verso la *novitas*³⁴¹ e affidando l’opera di riforma (cioè di codificazione) a coloro «che sono in maggiore stima presso la moltitudine» e capaci di «fomenta[re] nel tempo stesso la confidenza, il rispetto e l’amore per le nuove leggi», come era successo «presso tutte le nazioni» civili nelle quali «questi mezzi non si sono trascurati»³⁴².

3.6 Pagano: dissolvere le tenebre della barbarie giuridica con il lume della civiltà e difendere la legge dalle «intraprese de’ magistrati»

L’eredità di questi intenti filangieriani fu immediatamente raccolta da Francesco Mario Pagano, il maggiore prosecutore del suo pensiero, che riassunse la sensibilità antigiusprudenziale e filolegislativa di un’intera epoca nella sua prosa vibrante di passione civile, di trasporto etico e di saggezza politica. Pagano distingue la storia umana in due grandi epoche, quella della barbarie e quella della civilizzazione e fa dipendere il passaggio dall’una all’altra in massima parte dalla concezione della «legge» e con essa del potere di chi è chiamato ad applicarla. In questo snodo concettuale, egli inserisce i principali elementi del diritto moderno,

della realtà di tutti i territori subalpini, restano indelebili le pagine di Ajello 1961, 1965 e 1968.

³⁴⁰ Filangieri 2003, 20.

³⁴¹ Sul misoneismo intrinseco alla cultura italiana nell’Età moderna, cfr. Borrelli 2000.

³⁴² Filangieri 2003, 20.

a cominciare dalla chiarezza e dall'essenzialità del *corpus* legislativo: *Vuoi conoscere se un popolo sia ancora cinto dalle tenebre della barbarie, o se già sollevi gli occhi al lume della politezza e [della] civiltà? Apri il codice delle sue leggi. Se questo sia troppo ampio e diffuso, se le leggi sue sien particolari e molte, abbi per certo che quella nazione è barbara ancora e molto cammino a compir le rimane a giungere alla splendida meta della sua coltura. Ma se poche e brevi universali leggi formano un picciolo codice, beata e felice di già gode il sereno giorno della civile perfezione*³⁴³.

Come Filangieri, Pagano era convinto che il punto cruciale del problema risiedesse nell'eccesso di potere insito nella funzione giurisdizionale e che la codificazione del diritto, tanto pubblico quanto privato, fosse lo strumento utile a realizzare quel fine politico di somma importanza.

Pagano parte dal principio primo secondo il quale «la legge non toglie la libertà, ma la garantisce»³⁴⁴. Tuttavia, il concetto di «legge» va inteso per lui in senso molto diverso da come la intendevano i magistrati e la maggior parte dei giuristi di Antico Regime. Anche loro avevano difeso la «legge», la «costituzione del regno», le «leggi fondamentali» e, in definitiva lo «Stato di diritto» che avevano contrapposto a quello che, a loro dire, era l'«arbitrio» e il «capriccio» dispotico dei sovrani. Consapevole di doversi differenziare da quelle antiche e ormai logore concezioni, Pagano tiene a precisare che il proprio concetto di «legge» è connesso a tutt'altra visione della società e del diritto. Per lui «la fondamentale e generale costituzione d'ogni società dèe tendere» a un «gran fine»; e questo «gran fine» è una effettiva e non soltanto formalistica realizzazione della «libertà civile»³⁴⁵. Quest'ultima si può a sua volta realizzare solo quando «il corpo sociale acquista

³⁴³ Cit. in Corradini 1971, 16. Il brano è tratto dai *Saggi politici* di Pagano, su cui si veda il bellissimo e specifico saggio di Ajello 1995c (ma tutto il numero della rivista «Il Pensiero politico» sul quale è pubblicato è dedicato a vari aspetti del pensiero di Pagano). La citaz. (ripresa da Corradini) è nel *Saggio IV* intitolato: *Del progresso delle barbare società. Del terzo ed ultimo loro periodo*, cap. X, § 43: «Della legislazione di questi tempi», in Pagano 1993, 255-93: 283.

³⁴⁴ Pagano 1993, 338 (Saggio V, cap. XV).

³⁴⁵ Ivi, 350 (Saggio V, cap. XXII).

una forma regolare [...] ciocché vale l'istesso che la conservazione e la difesa de' dritti naturali degli uomini ridotti in società»³⁴⁶.

Non a tutte le condizioni la «legge» può, perciò, apportare i benefici della libertà. Al contrario, non rispettando alcuni principi fondamentali essa può «nuocere alla libertà civile» e in alcuni casi estremi diventarle «fatale»³⁴⁷. Ora, tra questi principi fondamentali Pagano annovera in primo luogo quello del limite posto alle «intraprese de' magistrati»³⁴⁸. Se abbandonata indiscriminatamente agl'interpreti muniti della *jurisdictio* la legge finisce col trasformarsi in uno strumento oppressivo, letale per la libertà, poiché la giurisdizione non può avere alcuna visione politica generale della società, ma procede “a sbalzi”, per singoli giudizi portati su casi particolari. Nessuna eguaglianza né certezza può dunque essere assicurata dal diritto giurisprudenziale, che per definizione è un diritto frammentario, mentre il governo della società per Pagano ha bisogno di un diritto coerente e unitario.

La storia della formazione – difficoltosa formazione – della società (ossia il processo di civilizzazione statale) insegna, per Pagano, che «due sono gli estremi tra' quali eternamente ondeggiando le società, due sono i mortali suoi morbi: anarchia e dispotismo. Le società tutte partono sempre dall'anarchia e corrono a piombare nel dispotismo»³⁴⁹. Per restare «nel fortunato mezzo di una temperata costituzione, nella quale un attivo e regolare ordine alla libertà civile si accoppi», occorre assicurare l'applicazione di precise «leggi fondamentali» che «ogni regolare governo deve [...] custodire»³⁵⁰. E «quando manchino affatto coteste leggi e un governo, non havvi società»³⁵¹. Quella legge fondamentale recava in sé in primo luogo i segni inequivocabili del diritto politico, quello che Rousseau aveva immortalato nel *Contratto sociale* e Filangieri ripreso nel concetto di «religione civile». Il governo della società – ossia la visione globale dei problemi comuni – è, dunque, elemento indispensabile per aversi società; mentre la visione

³⁴⁶ *Ibid.*

³⁴⁷ Ivi, 339 (Saggio V, cap. XVI).

³⁴⁸ Ivi, 350 (Saggio V, cap. XXII).

³⁴⁹ *Ibid.*

³⁵⁰ *Ibid.*

³⁵¹ *Ibid.*

particolaristica e ondivaga della giurisprudenza ha come suo scopo la tutela delle situazioni soggettive. Ma per Pagano quando le leggi e 'l governo ad altro rimirino che alla conservazione de' dritti degli uomini, la società è giunta alla sua morte. Non v'ha più società, non v'ha corpo morale, non v'ha governo: perocché non è governo quello, che il suo privato interesse, non già il pubblico bene, cioè la conservazione de' dritti di ciascuno, si ha proposto, ma violenta oppressione³⁵².

Chiamata ad applicare la legge e ad assicurare i diritti soggettivi dei singoli, la funzione giurisdizionale non poteva, per sua stessa natura, essere idonea a esercitare il governo dell'intera società. I giudici avevano avuto la pretesa di governare il mondo attraverso la *Scientia Juris*, ma quell'assetto aveva portato a una parcellizzazione dei diritti e al soffocamento sul nascere di ogni visione generale; con la conseguenza, che a Pagano appariva aberrante quant'altre mai, di creare non una società, ma «una moltitudine di esseri vegetanti e sensienti nel luogo stesso radunati»³⁵³.

Questo approdo poteva essere evitato «solo quando le leggi abbiano acquistato il sommo potere, e a quelle il debole e 'l potente del pari chinino la testa»³⁵⁴. Per arrivare a questo non vi era che una strada: demolire il potere politico insito nella giurisdizione.

La funzione dei giudici è perciò ridotta da Pagano all'essenziale compito di tradurre in un caso concreto l'intendimento della legge generale, secondo un criterio tratto dall'osservazione del *modus operandi* «degli esseri intelligenti»; i quali in primo luogo si applicano alla conoscenza di ciò che debbasi fare, cioè a dire de' scopi a' quali è da tendere, la volontà di operare e l'azion medesima: intelligenza degli oggetti, a' quali il corpo sociale dèesi guidare, volontà ed esecuzione. L'intelligenza forma la legge, la volontà ne stabilisce la sanzione, l'operazione è l'esecuzione medesima. L'intendimento però o vede in generale ciò che convengasi oprare, e si forma le generali norme dell'oprare, cioè le leggi; ovvero ne' particolari casi investiga quello che a tenor delle generali norme sia da fare, ed è questo il potere giudiziario; e,

³⁵² *Ibid.*

³⁵³ *Ibid.*

³⁵⁴ *Ibid.*

quando opera secondo coteste speciali deliberazioni, esegue. Il poter giudiziario adunque è medio tra il legislativo e l'esecutivo, e dell'uno e dell'altro è partecipe. È legislatore ne' particolari casi, ed esegue le norme generali³⁵⁵.

Sviluppando la linea teoretica di Filangieri, Pagano aveva già ben chiara la distinzione precisa tra la sfera legislativa, quella esecutiva e quella giurisdizionale, che nella nebulosa regressione odierna della "società liquida" sembra smarrita nella nebbiosa selva oscura del "diritto per principi fluidi"³⁵⁶.

3.7 Galanti: la «riordinazione meccanica delle facoltà giurisdizionali»

La linea ideologica e teoretica che si snoda – da Genovesi in poi – in questi autori, ciascuno dei quali segna un importante momento di sviluppo progressivo di un pensiero decisamente unitario e coerente, si conclude idealmente nella riflessione di Giuseppe Maria Galanti, autore, oltre che della famosa *Descrizione geografica e politica delle Sicilie*³⁵⁷, di *Testamento forense*³⁵⁸, un'opera di straordinaria intensità, a un tempo filosofica e politica, nella quale, tracciando un lungo percorso storico-critico dello stato del diritto europeo, l'autore affronta *de visu* anche lo spinoso tema del riordino delle fonti giuridiche e indica nella codificazione lo strumento più idoneo a combattere gli abusi del potere giurisdizionale.

Di spirito pugnace, come spesso sono gli autori di terra sannitica (era nativo di Santa Croce di Morcone, oggi denominata Santa Croce del Sannio³⁵⁹), e temperamento amante del parlar schietto,

³⁵⁵ Ivi, 351.

³⁵⁶ Sul diritto fluido, come scritto sull'acqua, cfr. *infra* § 9. Una perspicace riflessione critica sulla multiformità dei concetti di «valori» e «principi» nel campo giuridico è in Vignudelli 2013.

³⁵⁷ Cfr. Galanti 1969.

³⁵⁸ Cfr. Galanti 2003.

³⁵⁹ La vita di Galanti si compì dal 25 novembre 1743, giorno della sua nascita, al 6 ottobre 1806, giorno della sua morte avvenuta a Napoli. Cfr., in una bibliografia piuttosto variegata (ma non amplissima, per la quale si rimanda ai riferim. in calce alla voce di A. Pizzaleo in *DBI*, vol. 51, 1998), *Galanti nella cultura* 1984; Gentile

anche se talvolta non alieno da esorbitante loquacità, Galanti indica con una perspicacia in nulla minore dei suoi più illustri predecessori, nell'arbitrio dei giudici il maggiore ostacolo alla riforma del sistema giuridico. L'incertezza del diritto era totale e la vita forense una babilonia che stritolava ogni senso di giustizia. Nel 1771 in una difesa forense, gli era capitato un episodio che lo aveva segnato: lo stesso tribunale gli aveva riconosciuto una «prescrizione acquisitiva» di trent'anni negandogliela «sulla base di un'analogia situazione di fatto» per un'altra che di anni ne contava trecento. Ancora alla fine del Settecento, la riforma del diritto era a Napoli una questione «irrisolta» e «i giudici arbitravano senza controllo»³⁶⁰. Galanti usa parole forti per mettere questo *status quo* sotto la pesantissima accusa di distruggere ogni umanità civile e di far regredire la società ai tempi barbarici: «Ne' tempi moderni noi ci troviamo in una posizione la più deplorabile. Ogni paese ha fatto il suo misto di leggi» e il riordino di esse in un corpo unitario appariva una chimera. Questo diritto plurale rendeva impossibile la coesione, la certezza e la fiducia e creava una baraonda generalizzata in cui ognuno si dava da fare per il proprio interesse, senza peraltro poterlo nemmeno soddisfare nella maggior parte dei casi a causa dello scollamento del tessuto generale. Nessuna unitarietà nel corpo sociale era possibile. Vi erano «tante morali quante sono le professioni; leggi di polizia con prostituzioni pubbliche, spirito forense, ma non spirito pubblico»³⁶¹.

Quest'ultima espressione è di fondamentale importanza. Galanti aveva colto l'essenza del problema: *la nascita dello spirito delle istituzioni era impedito in Italia dalla diffusione dell'ideologia*

2001; Mafrici e Pelizzari 2006; nonché l'ampio e importante saggio introduttivo di I. Del Bagno (*G. M. Galanti tra riforme e rivoluzioni*) a Galanti 2003, 7-40. Non possono essere dimenticate le acutissime pagine dedicate a Galanti nella vasta produzione di R. Ajello, di cui solo rappresentativamente si indicano qui: Ajello 1976, *passim* (*ad indicem*) e spec. 55-8, 336-7 e 376-7; Id. 2009a, 2013, 2015 e 2018, sempre *ad indicem*. L'autorevole giudizio di Ajello su Galanti ha sempre oscillato tra la grande ammirazione per la lucidità delle analisi condotte dall'illuminista e il fastidio per il «parolaio» (così ebbe a definirlo una volta) a volte ridondante e vacuo.

³⁶⁰ Cfr. Ajello 1976, 336-7.

³⁶¹ Galanti 2003, 344 (t. II, cap. IX: «Sulla compilazione di un codice civile», § 3: «Ostacoli pe' nostri tempi alla compilazione di un codice», ff. 244-5 del testo orig.).

giuridica. È una diagnosi perfetta e ancora oggi di grande attualità³⁶². Nella carriera del foro, e in particolar modo negli studi perseguiti per diventare magistrati, mancavano materie fondamentali per la comprensione del funzionamento della società e si attribuiva invece un gran peso a quelle abilità atte a plasmare una *forma mentis* completamente distorta nella quale l'interesse pubblico alla giustizia era pressoché assente: «*Nell'Europa dopo tanto falso sapere, dopo tanti studj inutili, i lumi della scienza politica sono stati preparati da quelli della filosofia. La politica abbraccia il diritto naturale, il diritto pubblico, il diritto delle genti, la statistica, ch'è quanto dire le facoltà meno coltivate nella carriera del Foro*»³⁶³. Nel quale, invece, trionfavano ben altre 'virtù': «*Le virtù di quella carriera consistono in negozj, in denaro, in intrighi, ch'è quanto dire in putredini le più schifose. I lumi di alcuni pochi non vagliono contro alla folla di spiriti perversi e di costumi corrotti*»³⁶⁴.

E del resto «non ci dobbiamo meravigliare de' nostri piccioli progressi civili, delle nostre istituzioni disordinate e delle tante imperfezioni. [...] In vano ci travagliamo per ottenere una consistenza politica»³⁶⁵. Tutto era in rovina e il mondo giuridico con i suoi stanchi cascami rituali di quella rovina era il fulcro. Le sue istituzioni, simulacri di vere istituzioni, erano «le cloache della società moderne»³⁶⁶. Il sapere espresso dalle dottrine giuridiche, fondamento di «turpitudini civili»³⁶⁷, era un falso sapere e i giuristi che lo esprimevano non erano portatori che d'«interessi che si fanno giocare in luogo di idee di ordine e di virtù pubbliche»³⁶⁸. Nella conoscenza giuridica la scienza veniva a confondersi con la dottrina e i *sacerdotes juris* erano spesso «uomini dotti e ignoranti» e questo è per Galanti «fenomeno ordinario» nel foro³⁶⁹, dove

³⁶² Se ne veda un es. eloquente nella impietosa (e vera) disamina di Miglio 2004.

³⁶³ Galanti 2003, 344 (f. 245 del testo orig.).

³⁶⁴ *Ibid.* (il corsivo è nel testo orig.).

³⁶⁵ *Ibid.*

³⁶⁶ *Ibid.*

³⁶⁷ *Ibid.*

³⁶⁸ *Ivi*, 345 (f. 246 del testo orig.).

³⁶⁹ *Ibid.* (f. 248 del testo orig.).

«giocano i pregiudizj e le cognizioni tacciono»³⁷⁰. E così «nel governare gli uomini prevale ancora questo metodo di *dottori*, che sono buoni a rinvenire gli esempj di ciò che si è fatto, non mai la ragione di ciò che si deve fare»³⁷¹.

Quello che Galanti descrive qui è il tipico metodo del “deposito legale”. I togati erano abilissimi nel reperire dentro il pozzo senza fondo dell’*ordo juris* le “pezze di appoggio” alle loro decisioni, quali che esse fossero; ma erano incapaci di avere una visione a largo raggio della società e di esercitare un governo politico. Questa dimensione fondativa dell’ordine giuridico e dell’ideologia che impregnava le menti dei giuristi determinava tanto la confusione legislativa quanto l’impossibilità di riformarla: Il maggior disordine delle legislazioni moderne è appunto che le leggi politiche di molti secoli a dietro continuano a governarci, sebbene siano incompatibili collo stato attuale della società. Esse servono a confondere tutte le cose, a rendere arbitrario ne’ magistrati il destino de’ popoli, a imbarazzare qualunque governo³⁷².

A cascata questo vizio capitale influenzava tutte le principali funzioni della vita giuridica: «*Abbiamo le funzioni giurisdizionali malissimo organizzate*» e *i magistrati sono «sacerdoti che servono a diversi altari, onde perdono la testa e mancano di [senso delle] istituzioni», mentre «l’amministrazione della giustizia è la prima funzione dell’ordine civile, onde dovrebbe essere il primo effetto della sovranità, e per la quale si dovrebbe a’ popoli manifestare»*³⁷³. Incapaci di sostituire al diritto romano, il solo diritto che era «riuscito ad avere un sistema concatenato e generale per gli usi tutti della vita civile», i giuristi avevano puntato tutto sull’affastellamento alluvionale dei materiali i più diversi ed eterogenei; cosicché «al dritto chiaro, certo, sicuro, per una bizzarria inconcepibile si fa prevalere l’oscuro, il dubbio, l’incerto; tanto siamo soggiogati dagli abiti, e tanto siamo poco conseguenti»³⁷⁴. Le leggi vigenti «sono infinite» e «niente più di

³⁷⁰ *Ibid.* (f. 247 del testo orig.).

³⁷¹ *Ibid.* (ff. 246-7 del testo orig.).

³⁷² *Ibid.* (f. 248 del testo orig.).

³⁷³ Ivi, 74 (t. I, cap. III: «Delle funzioni giurisdizionali», f. 26 del testo orig.).

³⁷⁴ Ivi, 68 (cap. I: «Della legislazione», § 3: «Delle legislazioni moderne», ff. 15-6 del testo orig.).

questo mostra la confusione, in cui si vive, di ogni morale politica»³⁷⁵. La proliferazione indiscriminata delle norme spalancava la strada al potere smisurato degl'interpreti e alla tirannia degli apparati magistratuali: *Quando mancano le buone leggi, quando quelle che si hanno sono confuse, oscure, in collisione o abrogate da nuovi usi civili, bisogna soffrire nella pratica l'abbandono de' principj. Allora i magistrati dovranno vedere con quali leggi e con quali principj si deve governare e giudicare. Allora essi si erigono in veri legislatori, e co' loro giudizj ora modificano le leggi, ora le interpretano, ora ordinano quello che niuna legge ha ordinato*³⁷⁶.

La conseguenza di questa disastrosa condizione era tanto semplice quanto drammatica: «Noi dunque siamo meno governati dalle leggi che da' forensi»³⁷⁷. E il paradosso maggiore era che, in una simile devastazione della civiltà giuridica, l'applicazione del diritto diventava non solo impossibile ma addirittura dannosa: «Figuriamoci per un poco in quale disordine si cadrebbe, se un tribunale volesse richiamare in osservanza tutte le leggi. Oh questo ci gitterebbe in un caos più intrigato [...] mentre generali sono i lamenti che non si osservano le leggi. Si parla di quello che meno s'intende, e questa è prerogativa del volgo, ch'è così esteso»³⁷⁸.

Con un ceto di giuristi così «ignoranti e corotti»³⁷⁹, non era realistico per Galanti sperare in una codificazione del diritto. Gli attuali togati erano incomparabili con la grandezza dei grandi giuristi romani, «precettori della morale e della legislazione. [...] Allora virtù politiche e generose: oggi *negojz paglietteschi*. Colle nostre schifezze formeremo un codice di leggi? *Res magna!*»³⁸⁰. Eppure la codificazione, almeno del diritto pubblico, era l'azione più urgente da intraprendere per arginare il terribile *arbitrium judicis* che imperversava. E, come in Filangieri quel testo

³⁷⁵ Ivi, 69 (f. 17 del testo orig.).

³⁷⁶ *Ibid.* Il passaggio, giustamente tra i più famosi e citati di Galanti, è ripreso e debitamente valorizzato, sia da Ajello 1976, 56, sia da Del Bagno nell'«Introduzione» a Galanti 2003, 27.

³⁷⁷ Ivi, 69 (f. 18 del testo orig.).

³⁷⁸ *Ibid.*

³⁷⁹ Ajello 1976, 55.

³⁸⁰ Galanti 2003, 344 (f. 246 del testo orig.).

codificato doveva essere periodicamente aggiornato, così è in Galanti che fissa in un trentennio la soglia temporale massima per procedere all'opera di revisione: Delle leggi politiche si dovrebbe formare il *Codice*, il quale in ogni XXX anni dovrebbe essere rifatto. Con queste due operazioni [= codificazione costituzionale e sua periodica riforma], avendosi giudici di buon senso, se non *dotti*, una riordinazione meccanica delle facoltà giurisdizionali, si potrebbe andare all'oggetto desiderato³⁸¹.

Quale che sia la prospettiva dalla quale si guardino le cose, occorre riconoscere che la formula «riordinazione meccanica delle facoltà giurisdizionali» coglieva, con mirabile capacità di sintesi, l'essenza del problema di fondo e ne sboccava la soluzione.

4. La soluzione dell'arbitrio? L'argumentum pro amico

Quella soluzione fu sviluppata dall'abruzzese Melchiorre Delfico (1744-1835) convinto che la codificazione fosse lo strumento più letale al dispotismo; e il dispotismo non era solo quello politico, ma prevalentemente quello degli apparati giurisdizionali: «*Il dispotismo – scrisse – non può avere un codice, una vera legislazione [...] perché una legislazione fissa sarebbe distruttiva del dispotico potere*»³⁸². Affermazioni che raccoglievano tutto un travagliato percorso di studi e di cultura giuridica e politica che erano venuti maturando nel corso del secolo XVIII³⁸³.

³⁸¹ Ivi, 346 (f. 249 del testo orig.; corsivi nel testo orig.).

³⁸² Cit. in Ajello 1976, 354.

³⁸³ Ivi, 381: la linea illuministica era stata già chiaramente formulata, ad es., da Carlantonio Broggia (1698-1767) quando, criticando il profluvio di testi giuridici ne aveva indicato il pericolo per la realizzazione di un diritto certo: «Tanti libri di giurisprudenza non servono ad altro che a confondere gl'ingegni e ad involuppare e render dubbioso il giudizio». Broggia aveva anche delineato utili soluzioni al problema: la «necessità di limitare drasticamente l'interpretazione creativa» dei magistrati e che questa fosse «ufficio del legislatore»; l'aderenza delle sentenze alle «proprie leggi» e non alle «opinioni dei dottori»; la comminatoria di pene severe a chi intentava «liti infondate». Per Broggia la giurisprudenza consisteva – doveva consistere – nella sola «cognizione delle leggi» e non, come di fatto era diventata, nell'«arcano e misterio» a vantaggio dei giudici che traevano incommensurabile

Il problema della codificazione – tanto del diritto privato quanto della costituzione³⁸⁴ – veniva a trovarsi, dunque, al crocevia dell'intera questione del riassetto sociopolitico in quanto essa presupponeva, a monte, la soluzione di uno dei nodi più complessi e difficili dell'intera storia del diritto e delle istituzioni in Occidente: il tema era quello – iniziato fin dal Medioevo con la disputa tra Chiesa e Stato sul diritto «di dettar legge»³⁸⁵ – della positivizzazione del diritto e, con esso, la grande e *vexata quaestio* del ruolo del giurista-interprete nel passaggio cruciale dal diritto enunciato al diritto applicato, ossia dal diritto astratto al diritto vivente³⁸⁶. Per questo, com'è stato acutamente osservato, «quando Verri, Filangieri e Pagano affermavano che “la libertà civile” si realizza soltanto sotto il dominio della legge, non inseguivano formule astratte, [ma] esprimevano un programma politico ben preciso: la volontà di respingere, con il dispotismo delle corti, l'arbitrio del ministero» togato³⁸⁷. E questo fu il frutto più maturo dell'illuminismo giuridico, l'aver posto, cioè, «per la prima volta in termini decisamente politici il problema del diritto», un valore che fu poi «trasmesso al pensiero liberale»³⁸⁸.

Sotto questo tema, a un livello più sotterraneo e invisibile a occhio nudo, scorreva il fiume carsico dell'«ideologia» dei giuristi³⁸⁹. Questo doppio livello del problema – uno visibile ed emerso l'altro occulto e sotterraneo – implica una riformulazione

vantaggio «dall'oscurità» delle norme, cosa che apriva loro «tutto il campo di arricchirsi e di approfittarsi».

³⁸⁴ Il parallelismo è ben messo in luce da H. Mohnhaupt in Mohnhaupt e Grimm 2008, 108-10.

³⁸⁵ Cfr. Zecchino 2018.

³⁸⁶ Cfr. Troper 2003.

³⁸⁷ Ajello 1976, 354.

³⁸⁸ Ivi, 355. Questo è il motivo per cui non sono in alcun modo credibili e appaiono oltremodo forzate interpretazioni storiografiche tese a evidenziare un presunto 'liberalismo' della grande magistratura: si veda al riguardo il vol. di Lemaire 2010. In precedenza, e del tutto opportunamente, Figeac 2006a, 392, aveva messo in luce come alcune posizioni della *robe* – che possono essere equivocate come 'liberali' – non erano in realtà che delle azioni «puramente tattiche senza alcuna illusione sulla sincerità liberale dei magistrati», come comprese benissimo lo Chateaubriand delle celeberrime *Memorie d'oltretomba* (cit. ivi, 391-2).

³⁸⁹ Cfr. Di Donato 2003a; si veda anche *infra* cap. XXIII.

della questione se si possa – e soprattutto se e a quali condizioni convenga – codificare tutto il diritto e in particolare il diritto pubblico. La giusta domanda che andrebbe posta potrebbe essere formulata così: che cosa ha apportato la codificazione nell’esperienza giuridica e fino a che punto essa è effettivamente riuscita a limitare il potere arbitrario dei giuristi-interpreti e i loro *arcana juris*³⁹⁰? Hanno i codici demolito quella “mediazione patriarcale”³⁹¹ di cui i *legum doctores* si sono così a lungo serviti per costruire il loro esclusivo e incontrollato potere?

La gestione sapienziale della funzione giurisdizionale da parte dei giureconsulti è una costante nella storia del diritto europeo. Quel potere – come abbiamo più volte constatato – si espandeva attraverso la tecnica esegetica e il *sapere* derivato dalla *Scientia Juris* fondato sul pieno possesso degli strumenti interpretativi del diritto comunque considerato: naturale, divino, regale, consuetudinario, positivizzato e persino codificato³⁹². Quale che fosse la condizione dell’assetto ordinamentale, i giuristi-interpreti erano stati sempre lì, figure perenni e inamovibili, a gestire il governo del sistema giuridico. Ciò fa pensare a un potere di natura particolarissima, un potere che si afferma e si radica proprio nel momento in cui si nega e si sottrae, risultando in definitiva onnipotente a causa del suo carattere occulto e della sua invisibilità.

La formula utilizzata da Montesquieu, che definiva il potere giurisdizionale una «potenza nulla», realizza alla perfezione la sintesi del concetto e con esso descrive anche in concreto la pratica dei sistemi giuridici³⁹³.

In ogni sistema possibile i giuristi realizzavano l’arbitrio decisionale legittimandolo attraverso l’ineccepibile motivazione che la *jurisdictio* non faceva che applicare la legge vigente, quale che fosse la sua natura. In questa spavalda sicumera vi era un retropensiero, un non-detto decisivo per spiegare la loro strategia. Diffondendo la dottrina del principio di legalità e presentandosi come gli alfieri di questo baluardo dello Stato di diritto, essi

³⁹⁰ È il tema posto da Ajello 1976.

³⁹¹ Cfr. Di Donato 2010, capp. I e VI; e *infra* cap. XV.

³⁹² Cfr. Arnaud 1977.

³⁹³ Cfr. Cayla e Renoux-Zagamé 2001.

sapevano perfettamente che nell'*ordo juris* di Antico Regime la "legge del re"³⁹⁴ era un atto la cui definizione era molto problematica e complessa poiché ogni norma si reggeva su un reticolato molto ampio, potenzialmente infinito di fonti che anche un mediocre esegeta aveva buon gioco a manipolare su tutti gli altri soggetti – sovrano *in primis* – sguarniti di tecnica giuridica. Il giudice aveva grande facilità a estendere o restringere *ad libitum* il senso di un testo normativo, senza che il re e i suoi apparati ministeriali potessero fare granchè per impedirlo.

I *sacerdotes juris* non si lasciavano irretire neppure dalle regole procedurali, fissate per il funzionamento delle istituzioni giudiziarie. Anzi di quelle regole se ne facevano beffe con sovrano e manifesto disprezzo³⁹⁵. La procedura – dicevano *apertis verbis* e senza il minimo imbarazzo – è per le menti deboli, per gli ottusi che non sono in grado di governare un processo, mentre un vero magistrato conosce alla perfezione ogni sfumatura delle fattispecie che gli sono sottoposte e perciò egli non ha alcun bisogno di farsi guidare dalle regole procedurali.

Una testimonianza di grande interesse è costituita al riguardo dal procuratore generale del re Jacques de La Guesle all'inizio del XVII secolo. Questo alto magistrato francese, per dimostrare che la prova legale era uno strumento processuale adatto solo a giudici di rango inferiore, affermò il principio che gli alti magistrati – come i membri del Parlamento e delle altre corti dette «sovrane» – dovevano giudicare solo con un giudizio di equità fondato sulla loro «intima convinzione». E aggiungeva ironico: «Come potrebbe altrimenti riconoscersi [il valore della] prudenza? E quale differenza vi sarà allora mai tra un giudice avvertito e religioso, e un qualsiasi subalterno cancelliere stordito e credulone?»³⁹⁶.

Per l'ideologia del giureconsulto di Antico Regime la maggiore, anzi l'unica, garanzia di giustizia possibile era il suo pieno e indiscutibile arbitrio³⁹⁷. La coscienza del giudice era sacra in

³⁹⁴ Cf. Olivier-Martin 1997a.

³⁹⁵ Cf. Aimerito 2012, 36-7.

³⁹⁶ Di Donato 1996a, II, 706-20: 710-11.

³⁹⁷ *Ibid.*, e, per approfondimenti su questo punto, *ad indicem* (voce «arbitrio») e spec. 766-71 e 973; cfr. anche Lombardi Vallauri 1967, 191, che sottolinea efficacemente come negli ordinamenti di diritto comune «il diritto è conoscibile solo da

quanto illuminata dal *Verbum* divino. La *mens* del magistrato era concepita dall'ideologia giuridica come un frammento della Divina Sapienza. Questa condizione di assoluto ed esclusivo privilegio si risolveva nella discrezionalità più totale del giudice. Il carattere divino attribuito alle decisioni giurisprudenziali ne giustificava il segreto, che non a caso si estese in perfetto parallelo all'espansione dei giudizi equitativi³⁹⁸ e al crescente carattere tecnico delle procedure e dei provvedimenti giurisdizionali³⁹⁹.

La *jurisdictio* era un potere talmente smisurato che arrivava con piena legittimità al punto di decidere la causa semplicemente in favore della parte che fosse più amica al magistrato giudicante. Questo non era un potere occulto esercitato surrettiziamente, una sorta di aggiustamento meramente pragmatico, ma era un rimedio ufficiale, riconosciuto, formalizzato, concepito per superare l'*impasse* determinata dal caos normativo. Quest'ultimo non era affatto visto come il problema, ma al contrario come una inesauribile risorsa per alimentare il potere togato.

La regola dell'*argumentum pro amico* stabiliva che nei casi in cui il giudice si trovasse di fronte alla difficoltà di scegliere tra due soluzioni alternative ed entrambe valutabili come giuste in quanto entrambe ben supportate da fondati appoggi normativi e da precedenti giurisprudenziali favorevoli, egli poteva preferire quella delle due parti che egli stesso riconosceva essergli più amica (e per «parti» s'intendevano naturalmente anche i difensori). Se dunque il giudice era o semplicemente si dichiarava più amico di uno dei due avvocati del processo (o di uno dei convenuti in giudizio), poteva – senz'altra motivazione – decidere in suo favore la causa.

giuristi» e perciò «solo in simili sistemi, a rigore, ha senso parlare di arbitrio del giudice: e allora possiamo dire che gli ordinamenti di diritto comune hanno conosciuto questo arbitrio in grado massimo». Molto opportunamente aggiunge poi in nota che fu proprio «questo il fondamento di tutta la polemica illuministica, e già prima delle lagnanze di tutti coloro che chiedevano la codificazione del diritto».

³⁹⁸ Cfr. Hilaire 1996, 114: osservazione, questa, estremamente importante.

³⁹⁹ Ivi, 113: la tecnicizzazione dei procedimenti giudiziari servì tra l'altro a escludere dalla partecipazione alle decisioni di giustizia il re e tutto l'*establishment* nobiliare non togato; cosicché la decisione assunta dal Parlamento e dalle altre corti di giustizia *in nome del re* non restò più che una «finzione» (*ibid.*). Questo fenomeno iniziò a verificarsi già nella seconda metà del Duecento (ivi, 112).

L'*argumentum pro amico* era dunque una norma di chiusura del sistema, studiata per evitarne la paralisi. Senonché, come tutti sapevano, nello *status quo* dell'ordinamento di diritto comune, la situazione di *impasse* era tutt'altro che rara, anzi costituiva la situazione-tipo. Eccezionale era il caso opposto nel quale il giudice avesse un quadro normativo chiaro e definito e potesse scegliere la soluzione più giusta in base a una norma vigente alla quale non se ne contrapponeva un'altra che aveva identica pretesa di legittimità.

Il fenomeno era conclamato e la dottrina lo conosceva perfettamente⁴⁰⁰; ma, pur non mancando voci dissenzienti e critiche, nel complesso si faceva di tutto per tenerlo in sordina (per ovvie ragioni). Nel diritto pubblico, dove l'impatto delle decisioni giurisprudenziali o i *consilia* dottrinali investiva gli assetti politici e istituzionali, si registrano casi clamorosi di applicazione dell'*argumentum pro amico*. Uno dei più rilevanti – non però tra i più noti – riguardò la falsa donazione di Costantino, che tradizionalmente era il presupposto che legittimava il potere temporale del papato e della Chiesa. I due maggiori giuristi del Medioevo italiano, Bartolo da Sassoferrato (1313/1314-1357) e il suo allievo e prosecutore Baldo degli Ubaldi (1327-1400), affermarono entrambi con incredibile disinvoltura di sapere perfettamente che la donazione era falsa («*fabulosa*» scrissero *apertis verbis*), ma che ciononostante essi vidimavano la sua veridicità in quanto «amici della Chiesa»⁴⁰¹.

⁴⁰⁰ Cfr. Lombardi Vallauri 1967, 191 (nota 194).

⁴⁰¹ Malgrado l'energica azione filologico-politica di Lorenzo Valla nel XV secolo, nel mondo giuridico italiano (con qualche eccezione nel regno di Napoli, tra cui le più importanti furono Luca da Penne e Niccolò Spinelli) prevalse a lungo l'omertà e l'indifferenza al problema. La circostanza fu denunciata come uno scandalo, solo molto tempo dopo, nel Settecento, da Niccolò Fraggianni: cfr. Maffei 1964, spec. 187 (per la citaz. riportata nel testo); Di Donato 1996a, 63 (nota 112); entrambi ripresi e sviluppati con originali riflessioni da Ajello 1999, 404-8: 406-7. La circostanza, gravissima come ognuno vede, poiché testimonia inequivocabilmente il cinismo, egoista e compromissorio, dei maggiori giuristi italiani che hanno fatto da esempio e scuola per tutti i *legum doctores* successivi che li hanno esaltati come modelli definendoli addirittura *monarchae juris*, non è menzionata nelle voci autorevolmente dedicate a Bartolo e Baldo nel *DBGI*, I, rispettivam. 177-80 (a firma di S. Lepsius) e 149-52 (a firma di E. Cortese).

Non se ne hanno prove dirette – e del resto come se ne potrebbero mai avere? –, ma è logicamente consequenziale all’osservazione del funzionamento dell’istituto ritenere che la concezione dell’*amicitia* comportasse, anzi presupponesse, un’aspettativa di reciprocità. L’*amicus* era di regola ben remunerato. Il giudice che dettava una sentenza favorevole a una parte o il giurista che redigeva un *consilium* propizio a un’altra maturavano una legittima aspettativa di essere ricambiati nel *favor*. Così accadde, ad esempio – per restare *in medias res* – a Baldo, quando, dopo aver legittimato con il suo autorevole *consilium* la controversa elezione a papa di Urbano VI nell’aprile 1378 e aver successivamente (1380) fornito allo stesso papa un altro importante parere *pro veritate* (le *Allegationes secundae pro Urbano*), fu remunerato dallo stesso pontefice con una ‘ricompensa’ consistente nella proprietà di un pregevole castello situato a Biscina sull’Appennino umbro⁴⁰².

L’importanza capitale dell’*argumentum pro amico*, non solo come istituto molto più diffuso di quanto le fonti ufficiali ci dicano, ma soprattutto per l’inquinamento sotterraneo e mentale e la corruzione che determinò nella *forma mentis* dei giuristi italiani – un *topos* che attraverso di loro si è contagiato all’intera antropologia sociopolitica subalpina – è stata largamente sottovalutata dalla storiografia del diritto e delle istituzioni. E così di esso non resta quasi traccia tanto nei manuali quanto nella saggistica specializzata.

⁴⁰² Cortese, voce «Baldo degli Ubaldi», in *DBGI*, 149. La controprova della *datio in solutum* in cambio del *favor pro amico* ricevuto è data dal fatto che nel momento in cui la simpatia di Baldo parve stornarsi dal papa romano e rivolgersi altrove (all’antipapa Roberto di Ginevra, eletto il 20 settembre del 1378 con il nome di Clemente VII), Urbano VI gli sottrasse il castello che gli aveva in precedenza donato (*ibid.*). Durante il conclave nel quale fu eletto Bartolomeo Prignano da Itri (Urbano VI), il popolo romano, sembra opportunamente aizzato, minacciò di morte i cardinali se avessero votato un papa non italiano. Per questo quel conclave è considerato tra più deplorabili nella storia della Chiesa, anche se gli storici specialisti del tema sembrano abbastanza concordi nel negare che il *metus* incusso dal popolo ai cardinali fosse stato determinante nell’elezione. Prignano non era nemmeno cardinale ed era al momento dell’elezione arcivescovo di Bari.

5. La disapplicazione giurisprudenziale delle leggi imposte

I giuristi difesero a lungo e con ogni mezzo questo *status quo*, del quale molti (fintamente) si lamentavano, ma senza far nulla di concreto per riformarlo. L'esclusività nell'*interprætatio* delle leggi fu il baluardo che essi presidiarono sempre con estrema energia, si può ben dire *perinde ac cadaver*. Una delle manifestazioni più evidenti di questa difesa a oltranza dell'arbitrio giurisdizionale è visibile nel sostanziale fallimento dei «letti di giustizia» in Francia. Solo molto raramente questo strumento estremo d'imposizione ai magistrati della volontà del sovrano in tema di legislazione ebbe successo e arrivò a realizzare l'obiettivo che il re si era prefisso⁴⁰³.

Il «letto di giustizia» doveva servire – in teoria – a porre termine al procedimento legislativo quando esso si arenava in Parlamento a causa della manifesta e ostinata contrarietà dei magistrati a registrare l'atto normativo presentato dal re⁴⁰⁴. Sul piano puramente dottrinale e ideale nessuno contestava la prerogativa regia di «fare le leggi»⁴⁰⁵. Al contrario, la stessa tesi parlamentare esaltava (a parole) l'identificazione tra *rex* e *lex*, considerandola l'essenza della monarchia⁴⁰⁶. Ma il “re cristianissimo” non poteva legiferare

⁴⁰³ In un magnifico saggio, Saint-Bonnet 2011 ha dimostrato – come meglio non si sarebbe potuto fare – che l'istituto del letto di giustizia si fonda su un «equivoco» giuspolitico che causò al sistema della monarchia assoluta molti problemi e che fu perfino una delle cause della sua caduta determinando una cesura «decisiva nella storia francese del costituzionalismo» (ivi, 20). La ricostruzione di Saint-Bonnet è molto precisa e rigorosa e si fonda su argomenti tanto storici quanto logico-concettuali che molto perspicacemente pongono al centro del problema «la questione del potere legislativo del giudice» e più ampiamente «quella del ruolo politico» della magistratura (ivi, 21), ciò che porta a «pensare la nozione di giustizia politica» intesa «nel senso di una giustizia le cui decisioni conducono a orientare o a indirizzare le decisioni politiche di un Paese» (ivi, 22).

⁴⁰⁴ Sulla storia dell'istituto, cfr. (da posizioni interpretative però opposte) Hanley 1991; Brown e Famiglietti 1994.

⁴⁰⁵ Cfr. Florida 2005. Rinvio anche a Di Donato 2003a, 265-70.

⁴⁰⁶ L'opzione monarchica della *robe* era effettiva e sincera, ma non intimamente autentica. Essa era frutto di un preciso calcolo politico di antica data ed era servita per scongiurare la soluzione repubblicana che i giuristi temevano più di ogni altra perché, come l'esperienza ampiamente dimostrava, nelle repubbliche la mediazione patriarcale dei *legum doctores* era assai meno agevole e il ruolo politico della magistratura risultava azzerato o estremamente ridotto (cfr. *infra* cap. XXVII). Il

ad libitum. I magistrati rilevavano che ‘monarchia’ non significava affatto governo individuale “per capriccio” e che proprio questo punto decisivo la distingueva dal dispotismo e dalla tirannia: nella formulazione della nuova legge il re era vincolato al rispetto del patrimonio giuridico acquisito del regno e questo patrimonio era custodito dal Parlamento nel «deposito legale». Quest’ultimo era costituito da tutte le leggi promulgate in precedenza, più la giurisprudenza, più i principi della *Traditio*, più tutta la sapienziale *juris peritia* della quale i magistrati erano esclusivi depositari. Era un immenso patrimonio di materiali, di concetti, di collegamenti logico-giuridici, di strutture mentali e tecnico-normative che né il re né la maggior parte dei suoi ministri avrebbero saputo e potuto maneggiare. Solo la raffinata e sperimentata tecnica dei *legum doctores* avrebbe potuto accedervi. I magistrati se ne servivano con ineguagliabile accortezza, attenti a rivestire d’ineccepibili argomenti giurisprudenziali le *decisiones* impregnate di alto contenuto politico. Di conseguenza, il Parlamento era da essi esaltato e autocelebrato come «il santuario della legge», ossia «il luogo [sacro] del deposito delle leggi»⁴⁰⁷.

regime monarchico-assoluto, inoltre, realizzava una *fictio* che i giuristi (che ne erano i massimi inventori) trovavano utilissima per elidere la responsabilità degli apparati giurisdizionali e amministrativi, in quanto unico responsabile di tutti gli atti del potere, quale che fosse la funzione in cui esso si esplicava, era il sovrano che rispondeva della condotta sua e dei suoi *officiers* solo a Dio e alla propria coscienza. L’adesione della magistratura parlamentare alla monarchia non è affatto quindi – come pensano alcuni storici (Maire 1998; Swann 2010 e 2011) – un’autentica e profonda convinzione culturale, ma era il risultato di una sperimentata strategia fondata sulla certezza che quell’assetto socio-politico-istituzionale permettesse più di ogni altro l’espansione del potere giudiziario ben di là dai suoi confini giurisdizionali (per la dimostrazione più approfondita di questo argom., cfr. Di Donato 2003a, 267). Trovandosi di fronte alla contraddizione tra i discorsi filomonarchici della *robe* e le azioni oppostive delle istituzioni parlamentari contro la corona, gli studiosi summenzionati, mancando dei presupposti giuridico-ideologici (non a caso di tratta di storici modernisti sprovvisti di formazione specifica nel campo del diritto), non hanno saputo spiegarla e non hanno trovato di meglio, per risolvere quell’antinomia logica, che depotenziare la veridicità dei «*mauvais discours*» elaborati dal *milieu parlementaire* e considerare evanescente l’opposizione dell’alta magistratura al governo.

⁴⁰⁷ Saint-Bonnet 2011, 25. Sul punto cfr. anche Krynen 2001.

Il peso di questa *juris sapientia* si faceva sentire enormemente sulle relazioni tra magistratura parlamentare e corona. I togati avevano creato delle formule sintetiche per descrivere l'assetto politico-istituzionale che vigeva nella pratica del sistema monarchico-assoluto: «il re – dicevano – regna ma non governa»; egli si trova in una condizione di «felice impotenza» (*heureuse impuissance*)⁴⁰⁸; il re «ordina», ma il «Parlamento conferma» e «il popolo obbedisce»: questa era per i *robins* la vera e suprema «legge fondamentale della monarchia»⁴⁰⁹. Ma che cosa celassero queste formule semi-arcane nessuna fonte ufficiale potrebbe mai svelare. Ma dove i documenti pubblici sono impotenti supplisce la sincerità delle carte private, quelle in cui i maggiori protagonisti di quella stagione di lotta politica si lasciano andare ai loro pensieri più riposti e autentici. Come questo biglietto vergato di suo pugno da Le Paige nel quale il *leader* della *robe* parlamentare afferma senza veli e senza mezzi termini qual era il vero obiettivo che l'alta magistratura intendeva raggiungere: «*Il Parlamento si attribuisce tutta la realtà del potere supremo, non lasciando alla persona del re che il vano nome e il solo onore*»⁴¹⁰. Questa idea non restò affatto l'isolata e segreta riflessione di un singolo; divenne invece il programma politico dell'intero *milieu juridique* del regno come dimostra un altro manoscritto autografo di uno dei magistrati di maggior rilievo e importanza nel Parlamento di Parigi, Charles-François-Henri de Revol. Raccogliendo un sentimento politico diffusissimo nel *milieu parlementaire*, un sentimento interpretato alla perfezione e riformulato con grande stile politico da Le Paige⁴¹¹, egli considerava il «dogma politico» della monarchia

⁴⁰⁸ Cfr. Di Donato 2003a, 463-6.

⁴⁰⁹ Ivi, 266.

⁴¹⁰ Ivi, 267. L'orig. *ms.* è in BPR, LP 580 ter=207 (il corsivo è mio).

⁴¹¹ Su questo punto (il consenso effettivo alle idee di Le Paige e la loro diffusione all'interno del Parlamento), Swann 2010, 33, 35-6, sulla scorta di Maire 1998, ha sostenuto che è difficile credere che una minoranza come quella lepaigiana potesse produrre «un'influenza così forte» sui magistrati e condizionare in modo tanto impegnativo l'intera politica parlamentare. Posizione simile in Figeac 2006a, 395 (che la limita però al solo fattore politico-religioso del giansenismo e che peraltro intende assai meglio il dato essenziale che «i magistrati che s'impegnavano apertamente nelle lotte politiche, costituivano di fatto delle minoranze attive» che agivano di contro a una «grande maggioranza di consiglieri che non appariva mai»

assoluta il fatto che fosse il Parlamento a conferire, con il suo «sigillo», l'«esistenza giuridica alle volontà del sovrano»⁴¹².

e che seguendo logiche del tutto estemporanee non erano che «una massa passiva» e inerte: ivi, 398-9). Ma questo «sorprendente paradosso» era stato già affrontato e risolto nel mio studio Di Donato 2003a, 397-407 (il libro è in lingua italiana, ma le molteplici citazioni dai manoscritti originali e inediti che vi sono contenute sono tutte in francese, quindi non vi può essere alibi da parte degli studiosi inglese, svizzera e francese di non aver quanto meno discusso mediante contro-argomentazioni plausibili). Opportunamente Chaline 2006, 337 (proprio sulla scorta di quanto riportato da Swann 1995, 100), fa osservare l'importanza dell'assenteismo di molti *robins* dai lavori delle camere parlamentari, cosa che ovviamente favoriva le minoranze attive e determinate; e anche Campbell 1996, 235 e 281 attribuisce importanza ai piccoli gruppi di magistrati ben organizzati, spinti dalle convinzioni religiose e dallo spirito di fazione, e capaci di manipolare abilmente in vista dei propri obiettivi le idee della maggioranza dei loro colleghi (cfr. ancora Chaline 2006, 336). Come si è già avuto modo di rilevare (*supra* note 217 e 227) il difetto di fondo di posizioni storiografiche come quelle espresse soprattutto da Maire e Swann (e in parte anche da storici modernisti francesi come Figeac, Lemaître e Chaline) è di non considerare le *specificità dell'ideologia giuridica*. In sintesi, infatti, si può riassumere la questione così: Le Paige e i lepaigiani riuscirono nella difficile impresa di egemonizzare il *milieu parlementaire* perché le loro idee erano capaci di coagulare intorno a un progetto politico-istituzionale la visione dell'intero mondo giuridico, cogliendone l'essenza profonda che consisteva nella trasformazione della *peritia legum* in potere politico sovrano depurato della responsabilità “di ritorno”. Su questo programma tutti i magistrati, anche le maggioranze silenziose e inerti, erano concordi; come ammette lo stesso Chaline 2006, 349, «la difesa della giurisdizione della corte [= del Parlamento] è un tema che non lascia nessun [magistrato] indifferente» e per i «contestatari [= i lepaigiani] spesso è facile mobilitare» gli altri magistrati intorno a quel punto cruciale. Considerando le cose da questo punto di vista, tutta la vicenda dello scontro tra *milieu* giuridico-parlamentare ed *entourage* politico-governativo acquista un senso compiuto e perfettamente intellegibile; cosa che, invece, non è possibile rinvenire in quegli storici, come quelli testé citati, anche quando – come ad es. nel caso di Figeac 2006a, 392 e 396, al seguito di M. Cubells e altri studiosi coordinati da M. Vovelle – impostano bene la questione: essi, infatti, individuano correttamente il «paradosso» che caratterizzò il comportamento politico autodistruttivo come quello che ebbero i parlamenti alla vigilia della Rivoluzione, ma non riescono a spiegarlo se non con formule generiche che poco o punto significano, ovvero sopravvalutando alcuni elementi – come l'influenza dei Lumi su alcuni parlamentari (cfr. Figeac 2006a, 397; Chaline 2012) – che non potevano in alcun modo rovesciare strutture ideologiche profondissime da secoli radicate nella *forma mentis* dei togati.

⁴¹² Cfr. Di Donato 2003a, 454. Il testo – di fondamentale importanza – è in una lettera autografa non datata (ma facilmente situabile intorno alla metà degli anni '50

Questo breve, lapidario testo ha, di per sé, un significato dirompente. Poche parole nelle quali si concentra un messaggio politico di enorme importanza per intendere il nucleo dell'ideologia togata e con essa l'intera vicenda politico-istituzionale della monarchia assoluta, senza la cui comprensione risulterebbe difficile spiegare la spinta che si determinò a favore di una codificazione del diritto pubblico nella costituzione e con essa di tutto il diritto in specifici codici. Le parole di de Revol ci dicono che nella visione togata la volontà del re da sola non aveva alcuna forza di effettività, era una *nuda voluntas* ben lontana dal poter essere considerata di per sé l'unico fondamento della legge dello Stato. A dispetto del carattere (nominalmente) 'assoluto' della monarchia era la magistratura a possedere un fattuale diritto di veto nei confronti del sovrano, il quale, a quel punto, 'sovrano' lo restava solo di nome. Le Paige si spinse addirittura ad affermare, con un'iperbolica comparazione che però non apparve affatto azzardata negli ambienti giurisdizionali del suo tempo, che a differenza del sistema inglese dove il Parlamento proponeva il testo base della legge ma era il re ad avere l'ultima parola, nel sistema francese accadeva esattamente il contrario: era il re a proporre e il Parlamento a disporre⁴¹³.

del XVIII secolo) il cui orig. *ms.* è in BPR, LP 534=33 (anche qui il corsivo è mio). Basterebbero queste ultime due testimonianze (di Le Paige e di de Revol), da sole, a spiegare perché l'idea che la magistratura parlamentare fosse costituita da «tigri di carta», e che i giudici in fondo fossero persone miti e tranquille che altro non volevano che elemosinare un po' di maggiore considerazione e attenzione da parte del sovrano (Swann 2010) sia del tutto fantasiosa e non corrisponda in alcun modo alla realtà storica dei fatti. Documenti di questo tipo provano, inoltre, in modo esemplare – ma la mole di prove documentali è gigantesca, come ho dimostrato in Di Donato 2003a – che nella mente, nel modo di pensare dei magistrati la tutela costituzionale fa tutt'uno con la difesa delle prerogative giurisdizionali, cioè – se si vuole usare un'espressione sintetica – che il costituzionalismo parlamentare è un *costituzionalismo giurisdizionale*. Il che confuta quanto affermato da Chaline 2006, 349, secondo il quale nel *milieu parlementaire* «ad eccezione di una minoranza, i magistrati non sono preoccupati di questioni costituzionali, ma di questioni giurisdizionali». Preoccupandosi, infatti, di questioni giurisdizionali, nel modo in cui la *robe* pensava la giurisdizione, essi si preoccupavano di questioni costituzionali.

⁴¹³ Cfr. *infra* cap. XXVI.

Al testo legislativo presentato dal re, tramite il procuratore generale, *chef* del *parquet* (il pubblico ministero), che fungeva da *trait d'union* tra i due organi⁴¹⁴, il Parlamento rispondeva, dunque, con un esame dettagliato⁴¹⁵ nel quale poteva mettere in rilievo sia gli aspetti connessi al rispetto del diritto vigente (positivo e consuetudinario: dalle «leggi fondamentali del regno»⁴¹⁶ alle leggi ordinarie consolidate nell'*ordo juris*⁴¹⁷) sia quelli relativi alla coerenza intrinseca del provvedimento (il cosiddetto «controllo interno»: la contraddittorietà di due o più disposizioni del medesimo atto ovvero l'oscurità o l'ambiguità del loro significato⁴¹⁸), sia ancora quelli che rilevavano da una

⁴¹⁴ Cfr. Payen 1997, 86 ss., 258 ss. e 275-8: 276, 419 ss. Il procuratore generale era – con il cancelliere-guardasigilli e il primo presidente del Parlamento – uno dei tre uffici più prestigiosi e importanti del regno; il suo status funzionale lo poneva in «una posizione ibrida» (ivi, 275): era un magistrato-*robin*, ma con forti legami con la corona e il governo; questa “doppia natura” determinava una condizione molto particolare, sancita anche da molteplici segni che si possono cogliere nel cerimoniale: ad es. alla morte del procuratore generale «il Parlamento non interrompeva il suo servizio per rendergli omaggio» (*ibid.*), chiaro segno che i parlamentari non lo consideravano a pieno titolo un interno al loro *milieu*; un altro es. è costituito dal fatto che pur assolvendo a compiti di enorme ed estesa rilevanza (tra cui quello fondamentale di «pivot de la police générale»: ivi, 221 ss.), il procuratore non aveva «voto deliberativo negli affari della Compagnia» e doveva «addirittura ritirarsi» assieme agli altri membri del *parquet* quando la *Grand'Chambre* o le *chambres des enquêtes* o *des requêtes* si riunivano per deliberare (*ibid.* e 276). Cfr., altresì, Id. 1999, 145 ss., 234 ss., 272 ss., 430 ss. e 489-90. Per i profili, generali e particolari, dell'istituto, cfr. Carbasse 2000, e per il periodo qui considerato spec. i saggi di Mengès 2000, Storez-Brancourt 2000 e Poumarède 2000.

⁴¹⁵ Cfr. Sueur 1994, 78 ss.

⁴¹⁶ Cfr. Lemaire 1907; Lovisi-Saguez 1983.

⁴¹⁷ Cfr. Di Donato 2010, 187-92.

⁴¹⁸ È appena il caso di precisare che l'oscurità o ambiguità di un testo legislativo poteva anche tornare utile alla magistratura parlamentare e quindi diventava uno degli elementi della negoziazione tra *robins* e corona. Il Parlamento poteva anche trovare conveniente – facendo tuttavia pesare nella trattativa col governo il fatto di non rilevare il difetto – disporre di un testo confuso che dava luogo a diverse (e talvolta addirittura opposte) interpretazioni del suo significato. Ciò aumentava a dismisura, infatti, il potere esegetico – e quindi il potere *tout-court* – dei giudici e diventava una formidabile arma a loro vantaggio nel momento di applicazione processuale delle norme formulate lasciando ampi margini di libertà interpretativa. Ciò vale, a maggior ragione, anche per la contraddittorietà tra due disposizioni dello

constatazione di ‘opportunità’ (il cosiddetto «controllo esterno»: e qui diventa più che evidente lo sconfinamento della funzione giurisdizionale nella funzione d’indirizzo politico e di valutazione discrezionale⁴¹⁹). Tutti questi controlli⁴²⁰ avvenivano in apposite commissioni nominate *ad hoc* i cui lavori erano poi recepiti dal *plenum* ed erano trasfusi in atti parlamentari ufficiali chiamati «rimostranze» che nei casi più rilevanti erano stampati (in modo da

stesso provvedimento. Disporre di opposte soluzioni legislative aumentava le possibilità di manovra e di ‘ripescaggio’ nel *dépôt légal* e quindi rafforzava ancor più l’irresistibile potenza del principio *omnia in corpore juris inveniuntur* e con esso l’arbitrio giurisdizionale.

⁴¹⁹ Cfr. Richet 1998, 28. Secondo lo storico transalpino, il controllo parlamentare sui provvedimenti legislativi del re avveniva in base a criteri di «legalità», «opportunità» o «equità». È evidente – e sperimentato da tutta la tradizione giurisprudenziale fin dal Medioevo – che attraverso questi strumenti la magistratura disponeva di un raggio d’azione (politica) amplissimo, praticamente illimitato. È noto che tanto la legalità quanto l’opportunità potevano essere decifrate con abili raffinatezze interpretative in molteplici – anzi infinite – modalità d’intervento. E quanto all’equità, essa era la definizione elegante per legittimare l’arbitrio più totale. Il Parlamento disponeva di una specifica procedura denominata «giudizi in equità» che era «un uso giurisprudenziale che consisteva nel moderare il rigore di una legge o, viceversa, nell’estenderne l’ambito a seconda di ciò che sembrava preferibile ai giudici» (ivi, 30); la pericolosità di questo strumento è attestata dal fatto che esso fu vietato e «condannato a più riprese dalle ordinanze regie» e ciò «nondimeno continuò a esistere come elemento fondamentale della giurisprudenza» (*ibid.*).

⁴²⁰ Cfr. Saint-Bonnet 2011, 24, che opera anch’egli una tripartizione dei controlli parlamentari distinti in «un esame tecnico della legge» (consistente nell’individuazione di difetti nel testo normativo), «un esame giuridico» (consistente nell’individuazione di violazioni delle «leggi fondamentali o giudicate tali dai parlamenti») e «un esame politico» (consistente nella valutazione discrezionale dell’opportunità del provvedimento sottoposto all’esame del Parlamento). Saint-Bonnet sottolinea – molto opportunamente – che, al netto di ogni interpretazione storiografica, ciò che è certo e incontestabile, almeno nel XVIII secolo, è il fatto che «i parlamentari consideravano che fosse di loro pertinenza, prima della registrazione, verificare» la «giustizia della legge» e per far questo «procedere a una libera deliberazione»; in assenza di questa libertà di suffragi – libertà che era impedita nel letto di giustizia che bloccava il diritto dei giudici «di opinare ad alta voce» – i *robins* interpretavano che la legge era approvata senza «una deliberazione vera e seria» che quindi era «una maniera di privare il re dei lumi dei magistrati» (*ibid.*).

poter essere diffusi in centinaia di esemplari e circolare nella pubblica opinione⁴²¹) e inviati al re⁴²².

Prendeva così avvio un lungo procedimento nel quale il sistema restava sostanzialmente paralizzato e del quale nessuno poteva prevedere il termine⁴²³. Dopo le rimostranze, le lettere di comando, le rimostranze iterative – anche multiple – il re (ma in concreto era quasi sempre il cancelliere a guidare le fila governative), snervato da questo infinito e inconcludente andirivieni, poteva decidere di farla finita convocando il Parlamento in seduta solenne e alla sua presenza, o per lui del cancelliere (che di regola era anche guardasigilli), ordinare direttamente ai *robins* – con un atto supremo di volontà esplicita, la cui trasgressione avrebbe comportato il delitto gravissimo di lesa maestà punito con la condanna a morte – di procedere alla registrazione dell'atto⁴²⁴, in base al principio «*adveniente principe, cessat magistratus*»⁴²⁵.

Ma i magistrati – tutti e non soltanto i membri dei parlamenti – consideravano questa un'azione di forza (*coup de majesté*) incompatibile con lo Stato di diritto, un atto «tirannico e incivile» che trasformava la monarchia da temperata in dispotica e come

⁴²¹ In alcuni casi, giudicati particolarmente importanti dal milieu parlementaire, le rimostranze erano anche corredate da *gravures*, immagini che davano ancor più forza alle argomentazioni dei *robins* contro il re e contribuivano con la loro efficacia visuale a galvanizzare l'opinione pubblica conquistandola alla causa parlamentare: cfr. Wachenheim 2010.

⁴²² Sul valore di questi testi, che nei casi più importanti costituivano dei veri e propri monumenti dell'ideologia giuridica, cfr. Antoine 1971; Di Donato 1996a *passim* (*ad indicem*: voce «*remontrances*») e Id. 2001, 36-7. Swann 2010, *passim*, considera anch'egli che il «discorso parlamentare fondato sulle rimostranze» (ivi, 31) è di una sorprendente «ricchezza intellettuale e culturale» (ivi, 37); ma questa sua 'sorpresa', non inserendosi nel giusto quadro dell'ideologia giuridica, non coglie quello che era l'obiettivo primario della *robe* (la trasformazione della giurisdizione in potere politico sovrano) e si riduce pertanto una generica e invero un po' stucchevole difesa, per partito preso, della magistratura parlamentare, in reazione alla storiografia francese (Flammermont, Gaxotte, Mousnier, Soboul, Antoine, Jouanna) bollata senz'appello come «tradizionale» (leggi «statolatrica», secondo l'espressione di Chaline 2006, 344, ripresa alla lettera da Swann) e malata di «whiggismo alla francese» (ivi, 21).

⁴²³ Cfr. Di Donato 2003a, 470-85.

⁴²⁴ Richet 1998, 28.

⁴²⁵ Saint-Bonnet 2011, 25.

tale, per questo solo fatto, illegale per manifesta violazione delle regole costituzionali (le inveterate leggi fondamentali del regno) e dei principi tradizionali che tutti – re compresi – consideravano i pilastri della monarchia assoluta. In forza di questa constatazione ogni organo giurisdizionale e segnatamente i parlamenti, che erano al vertice della piramide gerarchico-istituzionale dell'apparato, si sentivano in diritto-dovere di disapplicare sistematicamente la legge registrata in letto di giustizia, considerandola un atto illegittimo compiuto in spregio all'*ordo juris* del regno⁴²⁶. Il ragionamento dei giudici era di una logica stringente: la legge ingiusta non poteva essere applicata in alcun caso (questo era un principio-cardine della monarchia che nessuno contestava); ma *ingiusta* era tanto la legge che violava palesemente – nei suoi contenuti normativi – i principi della giustizia così come questo valore era inteso nella tradizione biblico-cristiana quanto la legge che violava delle disposizioni legali esistenti, che per il fatto solo di esserci ed essersi stratificate nel deposito legale erano considerate gerarchicamente superiori alla legge nuova. Poiché la procedura che regolava la registrazione degli atti legislativi (la *vérification*) era fissata dal diritto pubblico del regno, la violazione di questa procedura comportava di per sé che la legge fosse «ingiusta», indipendentemente dal suo contenuto normativo. I magistrati dei parlamenti erano gelosissimi di questa prerogativa, considerandola una sorta di «legge delle leggi»⁴²⁷, una disposizione-pilastro d'inveterata memoria storica connaturata all'«essenza stessa» del

⁴²⁶ Ivi, 28: «Ciò che il Parlamento è costretto ad ammettere in qualità di consigliere [del re, nel letto di giustizia] deve poi metterlo in esecuzione come tribunale» e in questa sede giurisdizionale potrà intervenire per depotenziare la legge di fatto annullandone le disposizioni innovative. Con le parole di Jacob Nicolas Moreau (particolarmente importanti poiché uscite dal pensiero del maggiore difensore della monarchia assoluta e fiero avversario di Le Paige e della tesi parlamentare), si descrive questo procedimento di disapplicazione come del tutto giusto e normale in quel contesto giuridico e politico: «Se la legge è ingiusta, ha un bel fare il monarca, essa non andrà lontano, camminerà isolata, senza appoggio. Tutti la fuggiranno, ed essa allontanerà tutti e non raggiungerà nessuno [...], cadrà presto in desuetudine [... e] non ci sarà nemmeno bisogno di revocarla».

⁴²⁷ Cfr. Di Donato 2003a, 482-5.

regno⁴²⁸. Per questo ogni magistratura di qualsiasi grado doveva disapplicare *sic et simpliciter* come contraria all'ordinamento consolidato un atto regio non registrato o registrato forzatamente in letto di giustizia⁴²⁹.

In altri casi – solo in apparenza meno aspri – i giudici potevano giocare di fioretto e, anziché dichiarare apertamente la disapplicazione dell'intero atto legislativo approvato in letto di giustizia, procedere per via interpretativa a mutare il senso letterale di una o più disposizioni in esso contenute. In tal modo essi finivano col far dire alla legge tutto il contrario di quanto la volontà del legislatore aveva inteso disporre. I più importanti teorici dell'ideologia togata sostenevano che, a dispetto delle intenzioni del re e dei suoi ministri, il letto di giustizia «non finisse proprio niente» e che dopo l'atto di forza del re e del suo governo «le cose non erano più avanzate di prima»⁴³⁰.

Quest'ultima espressione è molto importante, perché ci indica non solo il livello granitico e insuperabile della determinazione togata nei confronti del potere politico, ma anche l'effettivo funzionamento del sistema politico-istituzionale. Che il letto di giustizia non facesse “avanzare le cose” significa che la negoziazione tra le due parti contrapposte era considerata la procedura naturale e che, in soldoni, il re doveva rassegnarsi a cercare l'accordo della magistratura per poter governare, cedendo una rilevante parte della sua sovranità. Il confronto, infatti, era ad armi impari perché la perizia dei togati era talmente superiore da avere facilmente il sopravvento nella dialettica politica quando si riusciva a spostarla su argomenti tecnico-giuridici. La strategia

⁴²⁸ Gaudemet 1999, 159, rileva come la prerogativa del controllo parlamentare sugli atti regi era gelosamente custodita dalla suprema magistratura fin dal Medioevo: «Una ordinanza del dicembre 1344 (art. 10)», ad esempio, «invitava il Parlamento a dichiarare nulle le Lettere [patenti] strappate di mano al re “dall'importunità dei potenti o per inavvertenza” e a “illuminare la coscienza [del re] su ciò che sarebbe sembrato ragionevole fare”. Una simile disposizione non poté che fortificare i parlamentari nelle loro intraprese. Essa ricordava curiosamente le costituzioni degli imperatori del IV secolo, che dichiaravano nulli i rescritti “contrari al diritto”, che erano stati loro estorti da condannabili manovre».

⁴²⁹ Saint-Bonnet 2011, 25.

⁴³⁰ Le Paige 1756. Le due citazioni sono in un manoscritto dello stesso Le Paige in BRP, LP 539=179.

togata perciò mirava alla ‘negoziiazione’ perché il fatto stesso di arrivare a trattare con il re e i suoi ministri dava ai *robins* una posizione di vantaggio difficilmente superabile⁴³¹. Gli argomenti tratti dal *dépôt légal* erano inchiodanti dal punto di vista della logica giuridica e l’*entourage* ministeriale lo sapeva a tal punto che la strategia governativa tentò in più occasioni – soprattutto nei casi più spinosi e importanti, quelli che la valutazione politica spingeva a considerare decisivi per attuare la linea del governo – di non favorire le condizioni della negoziazione⁴³². In quei casi – che nel corso del Settecento si fecero sempre più frequenti – l’irrigidimento del sovrano e il rifiuto di negoziare (la qual cosa determinava sistematicamente la rinuncia del re a una quota di potere a favore della magistratura) determinava il blocco del sistema e la paralisi dell’attività di governo. Si determinava così la crisi costituzionale destinata a sfociare, dopo innumerevoli tira e molla, in un letto di giustizia e talvolta persino nell’esilio in blocco dei parlamentari⁴³³.

Ma in definitiva nulla poteva piegare la potenza intrinseca della magistratura, la cui forza incoercibile stava nel fatto che in fin dei

⁴³¹ Lo dimostra *ex contrario* il fatto che quando la cancelleria o gli altri posti ministeriali erano occupati da personalità di grande valore dal punto di vista giuridico (un d’Argenson, un d’Aguesseau, e perfino un Maupeou) le difficoltà del Parlamento nelle negoziazioni aumentava considerevolmente e tutto si faceva più difficile per i *robins*.

⁴³² L’argomento portato da Swann 2010, 24, secondo il quale la corte lasciava «pazientare per settimane» le delegazioni dei *robins* che dovevano recarsi a Versailles per trattare con il governo «senza conceder loro la minima udienza» (e questo sarebbe per lui un chiaro indice del modo erroneo della corona di (mal)trattare la magistratura provocandone l’umiliazione e la reazione), non è affatto persuasivo nella misura in cui non tiene conto del fatto che molto spesso la corte era costretta a prendere tempo per la difficoltà di fronteggiare gli affilati argomenti dei *robins* che avrebbero in capo a poche ore di confronto messo l’*entourage* ministeriale con le spalle al muro. Ancora una volta Swann interpreta lo scontro politico tra parlamenti e corona senza tenere in alcun conto l’elemento decisivo costituito dall’ideologia giuridica e la potenza enorme che il possesso esclusivo della *Scientia Juris* attribuiva al ceto togato. In tal modo le sue considerazioni diventano storiograficamente ingenuie. Così almeno appaiono dal mio punto di vista che mette in rilievo il profondo legame esistente tra la strategia (tanto politica quanto discorsiva) del Parlamento e l’ideologia della *robe* impiantata sulla *juris peritia*.

⁴³³ Cfr. Daubresse, Morgat-Bonnet, Storez-Brancourt 2007.

conti ogni disposizione normativa doveva prima o poi finire sullo scranno di un organo giurisdizionale e quindi in ultima istanza – o anche in prima, per effetto dei poteri advocativi del supremo organo giudiziario del regno – all’esame del Parlamento⁴³⁴. Era questa consapevolezza a conferire ai *robins* – e all’istituzione parlamentare nel suo insieme – l’inesauribile autorità e l’atteggiamento audace, spesso persino sfrontato e tracotante, nei confronti del governo e dello stesso re⁴³⁵.

Parafrasando una celebre battuta del film *Mighty Aphrodite* di Woody Allen⁴³⁶, perfetta per descrivere questa situazione, si può dire che si dava per scontato che il re era il capo ma poi era la magistratura a decidere! Lo dimostra il fatto che in nessuna delle numerose crisi costituzionali che si determinarono nel corso del Settecento, durante i regni di Luigi XV e di Luigi XVI, la monarchia riuscì a prevalere sulla magistratura, neppure quando, con la riforma – che i *robins* considerarono un “colpo di Stato” – del cancelliere Maupeou tra il 1771 e il 1774 sembrò che quello fosse l’esito. La morte di Luigi XV azzerò tutto e il nuovo sovrano, Luigi XVI, approvò il richiamo dei parlamenti voluto addirittura da Turgot, che ne era stato un accanito avversario⁴³⁷. Insomma il

⁴³⁴ Cfr. Saint-Bonnet 2011, 27: «L’idea che s’incontra nel XVI secolo, anche nell’opera di Bodin, secondo cui nessuno è tenuto a obbedire a una legge che all’evidenza è contraria al diritto divino, al diritto naturale e alla giustizia, muta nella convinzione che una legge registrata in un letto di giustizia non dev’essere tenuta per vera e propria legge e dunque, che non bisogna prestarle obbedienza. [E così] il letto di giustizia che si presenta come il *summum* della forza nella monarchia diventa il *summum* della sua debolezza».

⁴³⁵ *Ibid.*: nella tesi della disapplicazione della legge registrata in letto di giustizia riecheggiava «la dottrina della disobbedienza al tiranno». I giuristi-magistrati erano convinti che in questa disobbedienza al re ingiusto e dunque tiranno vi fosse anche un fondamento neotestamentario: «Obbedendo alla propria coscienza, il giudice realizzava l’obbligo petrino secondo il quale “bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini” (*Atti degli Apostoli*, 5: 19)». Per ottemperare a questo precetto divino e reagire contro la «legge empia, la risposta più frequente consisteva nel raccomandare al magistrato [chiamato ad applicarla] l’inerzia: fare come se essa non esistesse»; e questa era una «tecnica» che in pratica diventava molto più temibile per il re e il suo governo «di una opposizione frontale».

⁴³⁶ Del 1995, trad. it. *La dea dell’amore*.

⁴³⁷ Questo tornante politico, decisivo per spiegare l’accelerazione del processo che condusse all’implosione dell’Antico Regime e allo sbocco rivoluzionario, è stato

livello dell'arbitrio giurisdizionale era così elevato che la monarchia che si autodefiniva 'assoluta' aveva invece grandi difficoltà a ridurre – e perfino a incanalare – la potenza occulta della toga⁴³⁸.

6. *La “monarchia assoluta” era in realtà una “repubblica dei togati”*

Siamo qui nel cuore pulsante dell'ideologia giuridica di Antico Regime⁴³⁹, una *forma mentis* che fa sentire i suoi effetti ancora ai nostri giorni, specialmente in Italia dove gli strascichi del Medioevo giuridico sono più consistenti⁴⁴⁰, ma anche in Francia e nelle principali realtà statuali dell'Europa continentale⁴⁴¹, dove le pulsioni politiche della giurisdizione sono state tenute maggiormente a freno eppure riemergono a ogni faglia del sistema, facendo emergere la naturale propensione della magistratura a esercitare un potere propriamente sovrano⁴⁴². I giuristi si sono sentiti a lungo i

oggetto dell'importante studio di Scognamiglio 2012b, condotto su documenti inediti di prima mano, risultato di un pregevole e fruttuoso scavo archivistico. L'opera attende ancora, tuttavia, una pubblicazione in veste definitiva.

⁴³⁸ Cfr. Di Donato 2010, cap. I, 53-101.

⁴³⁹ Cfr. Di Donato 2003a; Krynen 2009.

⁴⁴⁰ Cfr. Ajello, 1999, 2009a, 2013, 2015 e 2018.

⁴⁴¹ Cfr. Bancaud (et al.) 2001.

⁴⁴² Cfr. Krynen 2012; Troper 2001b e 2002. Ma si veda al riguardo (indice di una consapevolezza politico-sociale, che dalla Rivoluzione in poi non ha mai abbassato la guardia nei confronti delle velleità politiche della magistratura) anche il libro-denuncia di Zemmour 1997, dedicato al «colpo di Stato dei giudici». Bisogna considerare anche un importante dato concernente il reclutamento dei giudici che in Francia non avviene (come in Italia) attraverso l'unico canale delle facoltà universitarie di diritto, ma anche, anzi in larga maggioranza, da quello della grande scuola di Scienze Politiche (*Institut d'Études Politiques*, la cd. *Sciences Po*) e dalle «classi preparatorie», dove si acquisisce una formazione molto più ampia e molto meno formalistica che nei corsi universitari di diritto (da notare che nel sistema francese è impensabile denominare una facoltà di studi giuridici, come accade in Italia, «giurisprudenza»). Inoltre il concorso di reclutamento dei giudici (che prevede anche modalità differenziate per i già funzionari dell'amministrazione e per categorie professionali specializzate nel campo del diritto, dell'economia e delle funzioni amministrative elettive nelle comunità territoriali) non introduce

depositari esclusivi del *munus* divino, attraverso il possesso della *Scientia Juris*. Questa condizione privilegiata, della quale godevano in condizione di esclusività, li metteva anche in una invidiabile posizione politica e sociale. I giudici dell'Antico Regime erano inattaccabili e inamovibili, persino se sorpresi in casi di manifesta e flagrante corruzione⁴⁴³. Pur continuando ad affermare il primato (formale) del re, necessario per farsi scudo della sua figura ed estinguere ogni responsabilità dell'apparato giudiziario, i togati si consideravano il massimo potere effettivo dello Stato e non temettero, da un certo momento in poi, di rifiutare l'appellativo di «superiori» per le loro corti e di autodefinirle «sovrane», sentendosi forti del fatto che il monarca non avrebbe potuto amministrare da solo la giustizia e che avrebbe dovuto necessariamente affidarsi a un corpo di giudici professionali e a istituzioni giudiziarie.

Come dimostrò l'esperienza paradossale del Parlamento-Maupeou, nel quale anche i nuovi magistrati che avevano rimpiazzato i titolari che erano stati arrestati ed erano stati scelti in base a criteri di assoluta fedeltà al governo, iniziarono gradualmente a entrare consapevolmente nell'esercizio della funzione giurisdizionale arrivando a comportamenti non così lontani dai loro

direttamente i vincitori nei ruoli della magistratura, ma li ammette a frequentare una specifica istituzione formativa, la Scuola Nazionale della Magistratura (ENM) con sede principale a Bordeaux (e altre due sedi a Parigi e a Douai), dove gli uditori giudiziari compiono una formazione multipla divisa in diversi periodi per un totale complessivo di 31 mesi con l'alternanza di lezioni teoriche e di *stages* ed esperienze pratiche nelle amministrazioni territoriali, nelle imprese e in studi professionali «al fine di dare ai futuri magistrati una visione globale del loro mestiere». Tra le 8 aree di formazione previste ve ne è anche una intitolata – molto significativamente – «umanità giudiziarie». Nel periodo di formazione, nel quale s'insegna tra l'altro ai futuri giudici ad «adottare una posizione di autorità o viceversa di umiltà adattata alle circostanze», si assicura «l'acquisizione di 13 capacità fondamentali» con «l'apprendimento non solo delle tecniche professionali di base ma anche delle conoscenze trasversali sull'ambiente istituzionale, umano e sociale del magistrato». Per queste e altre informazioni basta consultare il sito internet della Scuola: <https://www.enm.justice.fr>. Per uno sguardo critico e acuto sulla struttura socioprofessionale della magistratura francese resta fondamentale lo studio, ampio e documentato, e già classico, di Bourdieu 1989. Ma si veda anche l'ottimo lavoro di Bancaud 1993.

⁴⁴³ Cfr. Antoine 1994.

predecessori⁴⁴⁴, la questione era molto più profonda e radicata di un conflitto corporativo. Essa non atteneva affatto alla mente deviata di una generazione di giuristi-magistrati che si erano lasciati dominare dalla personalità – per quanto gigantesca – di Le Paige. Era invece un problema legato alla secolare sedimentazione di una *forma mentis* connessa all’esercizio della giurisdizione e alla sua naturale propensione a trasformarsi in potere politico. Il successo di Le Paige si spiega così, con il fatto che egli seppe genialmente interpretare tutti gli elementi nevralgici dell’ideologia giuridica e coagularli attorno a un progetto politico dandogli una forma istituzionale. Ma egli non inventò di per sé niente di nuovo. Lavorò con straordinaria capacità sui ‘materiali’ ideologici, tecnici e psicologici che esistevano da almeno quattro secoli e diede loro una unitarietà e una organicità che fece diventare la posizione di un “gran corpo dello Stato” una questione politico-istituzionale nazionale, saldando così gl’interessi della *robe* – e con essa di tutto il ceto giuridico – con i fermenti ‘popolari’ sempre pronti a scattare contro la corruzione dei ministri e degli *entourages pourris* della corte regale; un’azione, questa, di straordinaria intelligenza strategica, che ottenne tra l’altro il risultato di rendere non redditizio, anzi fallimentare, l’investimento dei magistrati che avevano scelto di rimanere in una posizione di fedeltà al re e ai suoi governi⁴⁴⁵.

⁴⁴⁴ Cfr. Felix 1990.

⁴⁴⁵ Sulla trasformazione ‘originaria’ dell’istituto parlamentare in un gran corpo dello Stato tra Tre e Quattrocento, cfr. Autrand 1981. Sul fallimento sistematico dei partigiani della corona nel *milieu parlementaire*, cfr. Chaline 2006: questo importante saggio pone in luce, con molti esempi calzanti, «gl’infortuni della fedeltà» nei quali incorsero inesorabilmente quei magistrati che, per ambizioni di carriera o per antiche consuetudini familiari o per svariate altre ragioni personali, preferirono schierarsi dalla parte del re. È una pagina effettivamente piuttosto in ombra e trascurata dalla storiografia. Chaline non nomina però mai Le Paige e non collega il “fallimento della fedeltà” – che si fece, com’egli stesso afferma, più visibile e diffuso a partire dagli anni ’50 del Settecento (ivi, 350) – alla strategia politica dell’*avocat*, che iniziava proprio in quegli anni cruciali la sua grande ascesa alla *leadership* della *robe* parlamentare (cfr. Di Donato 2003a, 173-389). Pur contenendo molte idee suggestive (come ad es. quella per cui le ambizioni di carriera condizionavano alcuni comportamenti dei maggiori *robins*; o quella per cui i giochi politici all’interno del ministero potevano arrivare a utilizzare la

Va qui tenuto conto di un aspetto di fondamentale importanza. Nella mentalità delle società medievali e post-medievali, in Francia fino alla Rivoluzione, il re era visto in primo luogo come il padre

provocazione nei confronti del Parlamento per scatenarne ad arte la reazione e trarre partito dai conseguenti *troubles*, facendo ricadere la responsabilità su un ministro rivale che si voleva eliminare: ivi, 345), che fanno vedere da un altro angolo visuale la questione del confronto istituzionale tra magistratura e corona e quindi arricchiscono il quadro della ricostruzione storiografica, la prospettiva di Chaline mi sembra a tratti cadere in alcune affermazioni decisamente confutabili dal mio punto di vista: oltre quella già riportata (*supra* nota 217) sulla «statolatria» della migliore e più autorevole storiografia istituzionalistica francese, cfr. ad es. Chaline 2006, 345, quando, pretendendo di far diventare una regola generale il criterio tratto da alcuni esempi particolari, afferma che «le crisi parlamentari hanno la loro origine più spesso nelle fluttuazioni al vertice [del governo] che nell'azione dei magistrati stessi», poiché coloro che agitavano le acque nel Parlamento «non sognavano che una sola cosa: essere riconosciuti e scelti dai ministri e, per parvenire a questo scopo, si facevano notare come tuonanti oppositori»; o ivi, 353: «Quando i ministri sono uniti, i parlamenti sono tranquilli. Quando si dividono e si distruggono reciprocamente nella fiducia del re, i parlamenti divengono inquieti e tumultuosi». Quest'ultima idea, che può anche cogliere una realtà tanto oggettiva quanto parziale, non autorizza affatto la conclusione di Chaline che la linea politica parlamentare dipendesse *in toto* o in gran parte dalla situazione interna al governo. Ciò significa attribuire indebitamente ad aspetti strategici contingenti la rilevanza e il peso dell'assetto istituzionale generale. L'atteggiamento della magistratura parlamentare era determinato – a monte – dalla struttura mentale precomprensiva dei giuristi (ideologia giuridica), fondata sull'idea che la *jurisdictio*, essendo di natura divina, era la *Scientia* assoluta delle cose umane e come tale doveva determinare anche le scelte politiche. Di conseguenza i giuristi pensavano la magistratura come istituzione destinata provvidenzialmente al primato nella società e nella vita politica. L'orizzonte di senso era dunque determinato da *questo* aspetto, che dava luogo allo scontro con il potere governamentale (che riteneva se stesso *superiorem non recognoscens*), e non dagli elementi contingenti ed estemporanei, che potevano anche avere la loro importanza nelle situazioni particolari, ma che per essere giustamente ponderate e valutate devono essere inserite nel contesto ampio nel quale dominava l'ideologia della toga. Inserito in questa prospettiva, il lavoro di Chaline è peraltro molto utile a far comprendere come i tentativi del governo di spaccare il fronte parlamentare, allestendo alcuni magistrati con la prospettiva di una fortunata carriera ministeriale, furono tutti destinati al fallimento, ma non – come ritiene Chaline – per la dabbenaggine politica dei ministri e dei sovrani (ivi, 351-3), bensì soprattutto per la rocciosità dell'ideologia della toga che si rivelò granitica e che preferì trascinare il regno verso la dissoluzione rivoluzionaria piuttosto che cedere il primato al potere politico e rassegnarsi a una funzione di mera applicazione di un diritto deciso in altre sedi.

della patria, l'uomo della Provvidenza divina che incarnava nella sua persona la Giustizia di Dio. Il re era, dunque, prima di tutto un «re-giustiziere» (*roi-justicier*) e pertanto era tenuto come suo primo e più importante dovere di Stato a «rendere la giustizia» ai suoi sudditi. Non potendo farlo di persona per tutto il regno e per l'enorme ammontare di processi esistenti, egli era obbligato a servirsi di un corpo specializzato di giudici professionali distribuiti su tutto il territorio del regno, ai quali delegava la funzione di *jus dicere*⁴⁴⁶. Forti di questa condizione privilegiata ed esclusiva, che era nel contempo tecnica e politica, o meglio politica per via della tecnica⁴⁴⁷, i giuristi-interpreti-giudici si considerarono sempre dei veri e propri “eroi in toga”⁴⁴⁸. La toga (*robe*) divenne così il simbolo stesso del potere magistratuale, un simbolo che attestava la posizione di riconosciuto privilegio nella struttura della società dei giuristi muniti del potere giurisdizionale⁴⁴⁹. Ne abbiamo una controprova inchiodante nel fatto che durante la Rivoluzione una delle spinte popolari più forti e diffuse fu la richiesta rivolta ai legislatori costituenti di prevedere una specifica norma che disponesse un esplicito divieto rivolto ai giudici d'indossare la toga⁴⁵⁰. Era una disposizione che mirava a colpire il simbolo più rappresentativo del potere illimitato e protervo dei *legum doctores*; un potere che era stato attaccato frontalmente dalle dottrine

⁴⁴⁶ Cfr. Jacob 1996a e 2001.

⁴⁴⁷ Cfr. Costa 1969.

⁴⁴⁸ Come dimostra il bellissimo studio di Chatelain 1991.

⁴⁴⁹ Cfr. Boedels 1992; Garapon 2007, 55-75; Scognamiglio 2012c, 38-45: 38-9, che opportunamente sottolinea come «tra le pieghe della sua ampiezza, la toga nascondeva gli *arcana juris*, i segreti della tecnica giuridica e delle tecniche di dissimulazione» (ivi, 38), assumendo così un «valore mistico» con «l'obiettivo di nascondere la maggior parte del corpo e di isolare dal mondo esterno il giudice» (ivi 39). Il nascondimento del corpo aveva il fine di rendere il magistrato asessuato, per favorire un'immagine oltre-umana quindi sacra del giudice (*ibid.*). Sul punto, che è di grande importanza per la ricostruzione dell'ideologia togata e dei rapporti istituzionali corona-parlamento, si tornerà *infra* cap. XIV.

⁴⁵⁰ Questo episodio, a mio avviso di fondamentale importanza nella storia della Rivoluzione e – almeno a mia conoscenza – mai rilevato dalla storiografia specialistica, si rinviene in una documentazione archivistica inedita da me scoperta e segnalata in un saggio del 2013, ora ripubbl. con modifiche qui *infra* cap. XVI.

illuministiche⁴⁵¹, che ne avevano denunciato la natura arcana e il carattere occulto⁴⁵², sottoponendo ad aperta e durissima critica l'ambiguità politica e la disinvoltura polisemica con le quali il Parlamento adoperava termini quali «libertà», «nazione», «Stato di diritto», «contratto», «*Respublica*», «monarchia assoluta o temperata»⁴⁵³.

Questa proprietà del potere togato faceva della magistratura un vero e proprio Leviatano sommerso⁴⁵⁴, uno Stato nello Stato con il

⁴⁵¹ D'Amelio 1965; Cattaneo 1966; Tarello 1976, capp. VI, VII e VIII; Ajello 1976.

⁴⁵² Cfr. *infra* cap. XVII.

⁴⁵³ Cfr. sul punto Figeac 2006a, 395, che riprende Vovelle, Lemarchand, Gilli e Cubells 1997, 1028-9. La questione implica aspetti di fondamentale importanza per il corretto intendimento della funzione, della strategia e del linguaggio dei *robins* ed è risolutiva per spiegare l'effettivo significato dei rapporti tra le istituzioni parlamentari e i poteri governativi, snodo cruciale di tutta la storia costituzionale dell'Antico Regime. Alcuni storici (cfr. ad es. Doyle 1970 e 1974; Chaline 2006; Lemaire 2010; Swann 2010 e 2011; Lemaître 2010 e parzialmente Figeac 2006a) hanno dato credito all'idea secondo cui l'analisi dei testi (ad es. le rimostranze) prodotti dalle istituzioni parlamentari farebbe emergere un reale interesse della magistratura per i valori della libertà e della legalità. Queste posizioni non tengono in alcun conto la struttura – con tutte le sue dimensioni precomprensive – dell'ideologia giuridica e delle specifiche abilità 'sapienziali' dei *legum doctores* capaci di utilizzare con ineguagliabile maestria gli strumenti retorici dei linguaggi giuspolitici per dare un fondamento di credibilità a posizioni che invece sono – all'evidenza per chi abbia un minimo di pratica con le tecniche del potere togato – del tutto strumentali e inautentiche (il che non significa che non vi siano dei casi specifici di togati atipici che sinceramente peroravano valori moderni né che non vi siano state delle relazioni tra magistratura e filosofia dei Lumi: cfr. Cottret 1998; Chaline 2012). Su questo argom. si vedano le acute considerazioni di Bourdieu 1986, 1989 e soprattutto 2010; Bancaud 1993; Legendre 1995. Rinvio anche ai miei studi Di Donato 2003a, 2010 e qui *infra* spec. cap. XVII.

⁴⁵⁴ Questa idea della natura politica occulta del potere giurisdizionale è la sola sfumatura che distingue la mia interpretazione da quella di Jacques Krynen. Questo eminente studioso tolosano considera il potere dei giudici così forte da non avere alcuna remora a manifestarsi palesemente. L'idea non è affatto peregrina, ma necessita di qualche precisazione: in quanto potere di dire il diritto (*juris dictio*) è indubitabile che l'attività decisionale dei giudici non avrebbe in sé niente di oscuro. Anche in ordinamenti non positivistici o non del tutto positivistici il giudice deve pur sempre emettere una sentenza e questo solo fatto configura un potere che non può essere del tutto nascosto, quantomeno nella sua manifestazione esteriore. Questo aspetto non è mai stato messo in discussione e tutte le fonti di cui disponiamo – tanto istituzionali quanto private – vengono a confermarcelo. Tuttavia

quale ogni sovrano e i suoi governi non poteva non confrontarsi e scontrarsi. Come abbiamo appena visto, il letto di giustizia rappresentava – anche simbolicamente – la *summa* di tutte le principali questioni che si addensavano sulla lotta politica nella cosiddetta “monarchia assoluta”. Ma esso era anche la rappresentazione simbolica di un sottile ‘equivoco’ sul quale si giocava tutta la questione del rapporto tra la magistratura e il potere politico impersonato dal re⁴⁵⁵. La questione può essere così riassunta: nella dottrina regalistica, che aveva preso corpo nel XVI secolo⁴⁵⁶, il re cumulava nella sua sacra persona sia il potere politico, simboleggiato dalla funzione legislativa (come già Bodin aveva sostenuto), sia quello giudiziario. Ma dal momento in cui il re aveva dovuto delegare l’amministrazione della giustizia al corpo specializzato degli *officiers* togati essi avevano monopolizzato la funzione giurisdizionale e avevano iniziato a rivendicare –

il vero problema a mio avviso consiste nel sapere se e in che modo – a quali condizioni – questo potere arrivi a trasformarsi in vero e proprio potere politico senza che questa metamorfosi comporti una qualche forma di responsabilità che generalmente è connessa all’esercizio di poteri di governo. La mia idea si basa sulla convinzione che la tecnica del potere giurisdizionale era arrivata nelle società di Antico Regime a un livello di sofisticazione così elevato – non parlo ovviamente dei singoli giuristi, ma del corpo dei *legum doctores* considerato nel suo complesso – da riuscire a trasformare continuamente la giurisdizione in forme occulte di potere politico sovrano senza che questo comportasse la sua palese affermazione. Esercitando la funzione di “dire-il-diritto”, il giudice si metteva al riparo da ogni attacco e da ogni sindacato. I giudici affermavano di non fare altro che applicare la legge. Essi erano la «bocca della legge». Ma, come abbiamo visto (più specificam. e diffusam. *supra*, cap. VIII, § 3.3.), “bocca della legge” è espressione ambigua, poiché può significare sia che il giudice si limita a trasfondere nelle quelle in un caso concreto la volontà politico-legislativa del sovrano cristallizzata in un testo normativo, sia – all’opposto –, che quella regola di diritto esiste concretamente solo dal momento che l’interpretazione del giudice la fa esistere alle sue condizioni. È allora precisamente giocando su quest’ambiguità che la magistratura di Antico Regime fu capace di sottomettere ogni altro potere e di costruire uno “Stato di diritto” che in realtà era una “*Respublica* dei togati”. Fin quando il decisionismo rivoluzionario non recise l’ambiguità facendo prevalere il primo sul secondo senso dell’espressione, così modificando anche il senso dell’altra espressione “Stato di diritto”.

⁴⁵⁵ Cfr. Saint-Bonnet 2011.

⁴⁵⁶ Cfr. Mousnier 2002, spec. parte I, cap. IV, tutta la parte II, e spec. 112-4 e 118-23.

soprattutto nelle rimostranze – sempre più «aspramente i loro privilegi di giurisdizione contro il re e il Consiglio [del re] arguendo [da ciò] l'autonomia dell'ordine giudiziario»⁴⁵⁷. Quella fusione di competenze e di funzioni, tra politico e giudiziario, era allora trasmigrata dalla figura del re – che ne restava formalmente, ma appunto solo formalmente titolare – in capo alla magistratura parlamentare.

Per questo l'istituto simbolico del letto di giustizia era stato difeso dal Parlamento come il momento più alto di quella traslazione: il re, seduto nel *suo* Parlamento era l'immagine perfetta dell'armonia funzionale e istituzionale che regnava nel regno. Ma sotteso a quell'icona, fissata nelle più famose rappresentazioni figurative del letto di giustizia, ritratto nella sua solennità liturgica e nelle sontuose forme delle posture e dell'abbigliamento dei suoi protagonisti, vi era la feroce intenzionalità della *robe* di appropriarsi – anche nell'immaginario che quelle rappresentazioni stimolavano e fissavano nelle menti – del potere tanto giudiziario quanto politico. E infatti nei discorsi e nelle dottrine elaborate nell'ambito del mondo giuridico-togato «la confusione dei poteri era biasimevole solo quando si trattava del re», mentre il Parlamento non vi rinunciava affatto quando la cosa «lo concerneva»⁴⁵⁸. Nelle strutture profonde della *forma mentis* togata «la confezione e l'esecuzione della legge restavano intimamente legate alla giustizia»⁴⁵⁹. Ed era fuori discussione che l'esercizio della giustizia fosse appannaggio esclusivo del ceto dei giuristi-tecnici ai quali il re aveva attribuito, per delega permanente, la funzione giurisdizionale⁴⁶⁰. Per questo nella visione dei *robins* si era radicata l'idea che «l'esecuzione della legge era il ruolo del giudice e non di un ipotetico potere esecutivo»⁴⁶¹. E per 'esecuzione' essi intendevano indistintamente tanto la fase più tipicamente giudiziaria, chiamata a comminare sanzioni per l'infrazione della legge, quanto la fase 'amministrativa', nella quale

⁴⁵⁷ Cfr. Payen 1999, 492.

⁴⁵⁸ *Ibid.*

⁴⁵⁹ Saint-Bonnet 2011, 25.

⁴⁶⁰ Sueur 1993, 144-6 e Id. 1994, 161-246 (per la giustizia delegata, descritta in tutte le sue diverse diramazioni) e 246-70 (per la giustizia ritenuta).

⁴⁶¹ Saint-Bonnet 2011, 25.

l'applicazione della legge era determinata attraverso decisioni d'indirizzo politico.

Nell'ideologia dei togati l'indistinzione dei poteri giurisdizionali e politici fu quindi la normalità a condizione che essa si realizzasse non nella persona del re (se non in modo totalmente astratto e senza alcun effetto politico-istituzionale), ma nell'organo collegiale e tecnico-giuridico del Parlamento⁴⁶². I *robins* ritenevano che quell'organo, supremo vertice della giustizia e quindi anche della politica fosse «*il guardiano dei diritti intangibili*»⁴⁶³ (affermazione di un'importanza capitale, come vedremo di qui a poco, per spiegare la formulazione dell'articolo 16 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 26 agosto 1789) e quindi si consideravano gli unici depositari del potere di far valere quei diritti. Ecco perché la loro linea ideologico-politica era indirizzata a far diventare il letto di giustizia un istituto non eccezionale⁴⁶⁴, ma ordinario. Il senso di questa opzione è chiaro: la magistratura mirava a far passare l'idea che la politica non poteva essere separata dalla giustizia e che questa indistinzione significava in concreto la supremazia del Parlamento sulla Corona. In tal modo le antiche forme costituzionali sarebbero state salvate (il re restava il capo dello Stato e continuava a incarnare nella sua persona l'immagine vivente dell'unità nazionale), ma il vero potere – un potere che fondeva legislazione, esecuzione e giurisdizione – sarebbe stato traslato nelle mani del corpo giudiziario.

Il letto di giustizia – anche per la spettacolare immagine che dava di sé⁴⁶⁵ – era l'istituto potenzialmente perfetto per realizzare,

⁴⁶² Payen 1999, 494. Per questo, tra l'altro, il principio della separazione dei poteri formulato da Montesquieu «non si dicesse contro i parlamenti» (ivi, 492), ma fu un abile escamotage per superare, senza compromettere le velleità politiche della magistratura, la terribile crisi istituzionale che mettendo parlamenti e corona in conflitto permanente e frontale tra loro aveva paralizzato il funzionamento dell'intero sistema costituzionale.

⁴⁶³ Saint-Bonnet 2011, 25.

⁴⁶⁴ *Ibid.*

⁴⁶⁵ Un aspetto di fondamentale importanza, ad es., è costituito dalla disposizione dei posti nella sala dove si teneva il letto di giustizia. Il re era posizionato un po' più in alto rispetto a tutti gli astanti, ma in uno degli angoli della sala (in genere nelle iconografie si trova nell'angolo a sinistra rispetto alla visuale dell'immagine che intuitivamente è posta all'ingresso della sala). Era la rappresentazione simbolica del

in grande stile e sotto ogni profilo, anche quello rappresentativo, l'assoluta unità dello Stato con il collante della *Scientia Juris*. La dottrina parlamentare aveva buon gioco a sottolineare come il fatto che il re si riunisse ai suoi *officiers de judicature* per «fare la legge nel luogo della giustizia» veniva a ricordare a tutti «che legiferare consisteva ancora in un certo qual modo nel rendere la giustizia o almeno nel garantire che la legge fosse conforme al diritto. [...] Legiferare e giudicare non erano che una cosa sola in presenza del re»⁴⁶⁶. Ma quella «indistinzione fondamentale e originaria tra le funzioni statuali»⁴⁶⁷ mutava di segno nel momento in cui la forzatura della corona e del governo veniva a fare chiarezza e a rompere il gioco sottile dell'ambiguità.

Se il re convocava il letto di giustizia per mostrare platealmente al mondo intero che la riunione tra il potere legislativo e il potere giudiziario, tra la legge e la giustizia, si realizzava in capo a se stesso e *contro* il Parlamento allora per i *robins* quella riunione diventava ostile alla costituzione del regno e la magistratura tornava a opporsi alla riunificazione delle funzioni, rivendicando per sé la funzione di controllo della legalità procedurale. Questa era l'ambiguità di fondo del *lit de justice*, il cui significato simbolico mutava – nella prospettiva del Parlamento – secondo che il re accettasse o rifiutasse il primato effettivo della magistratura. La tesi parlamentare si contrapponeva frontalmente alla tesi assolutistica – che considerava «la funzione di giudicare come subordinata a quella di legiferare» – in nome di un'idea che (apparentemente) assumeva le vesti «di una visione non conflittuale dell'unità del potere monarchico: se in una monarchia il potere è 'uno', senza distinzione delle funzioni, allora la giustizia della legge può essere assicurata [formalmente] dal re nel letto di giustizia ovvero dal Parlamento, custode del diritto, in sua assenza»⁴⁶⁸. La dottrina giuridico-parlamentare faceva osservare – coerentemente e

principio che «il re regna, ma non governa». Il re si reca nel letto di giustizia per mostrare a tutti come per la definizione degli affari di Stato egli si affidava ai suoi *officiers togati*, che, sotto la sua autorità formale, decidono. Sul punto si tornerà più ampiamente *infra* cap. XIV.

⁴⁶⁶ Saint-Bonnet 2011, 26.

⁴⁶⁷ *Ibid.*

⁴⁶⁸ *Ibid.*

correttamente in quell'ottica – che se fosse prevalsa la *thèse royaliste* l'istituto del «letto di giustizia non avrebbe avuto più senso» e perpetuarne il rito avrebbe portato «il germe di una evoluzione contraria alla concezione tradizionale del potere regio: vi sarebbe stata una specializzazione dei poteri di legiferare e di giudicare e una subordinazione del secondo al primo, come semplice atto di esecuzione. Ora una dottrina di questo tipo avrebbe privato la monarchia dell'immagine simbolica riguardante l'indistinzione delle funzioni e degli organi che il letto di giustizia manifestava»⁴⁶⁹.

7. Evoluzioni culturali e mutamenti istituzionali

7.1 Il grande problema dei governi nella monarchia assoluta

Nell'ambiguità del significato del letto di giustizia è racchiuso tutto il vero assetto politico-istituzionale vigente nello Stato monarchico-assoluto⁴⁷⁰. La magistratura, presentandosi come un fedele braccio operativo della *royauté*, in realtà operava per espandere *ad libitum* il proprio potere e restringere sempre più quello del re e dei suoi governi ministeriali⁴⁷¹. Questa situazione-quadro dava luogo a continui episodi di attrito gestiti o con (regolari) negoziati *sous-table* o con (eccezionali, ma nel Settecento sempre più frequenti) scontri istituzionali frontali. La dialettica istituzionale – che fu in realtà un vero e proprio acerrimo combattimento (*combat*) – tra la magistratura e il potere politico della corona e dei suoi gabinetti ministeriali fu la costante di tutta la storia moderna francese. In questo quadro d'insieme si può constatare che nella «pratica del sistema»⁴⁷² – ossia

⁴⁶⁹ *Ibid.*

⁴⁷⁰ Cfr. Mousnier 1959, 151: il Parlamento ammetteva il letto di giustizia «solo come una visita del re che veniva a sentire la sua opinione [l'opinione dei togati] su una questione di politica generale».

⁴⁷¹ Ivi, 150: «In politica e nella legislazione, il Parlamento, Corte di giustizia, pretendeva di comandare indipendentemente dal re, agire di sua propria iniziativa, deliberare separatamente e imporre le sue decisioni».

⁴⁷² Richet 1998; Mousnier 1974-1980.

nell'osservazione delle relazioni politiche e istituzionali effettive e non nello studio delle dottrine che disegnavano mondi immaginari⁴⁷³ – i governi regi cercarono sempre di trovare dei mezzi efficaci per limitare il debordante potere della magistratura, che rischiava di trasformare, degenerandone l'essenza, il principio fondamentale dello Stato monarchico.

Non si arrivò mai tuttavia a concepire – lo impediva la stessa *forma mentis* dei monarchi assoluti e dei loro *entourages* – la codificazione del diritto pubblico come il più efficace di questi strumenti (anche perché i parlamenti si opponevano a questa soluzione con ogni loro strumento). Per giungere a quest'obiettivo occorreva una palingenesi radicale dell'intera società. E questo mutamento dalle fondamenta non poteva riuscire operando solo dall'alto, per via di trasformazione istituzionale. Per realizzare un fine di questa portata doveva necessariamente entrare in gioco il fattore culturale. La Rivoluzione e il suo esecutore testamentario Napoleone Bonaparte furono figli del grande mutamento culturale che era iniziato molto prima, con la crisi della coscienza europea⁴⁷⁴, lo sradicamento dell'aristocrazia terriera dai suoi feudi⁴⁷⁵, con la laicizzazione della società⁴⁷⁶ e la desacralizzazione della stessa monarchia⁴⁷⁷.

Come tutti i grandi mutamenti epocali, anche questo ebbe bisogno di una lenta opera di scavo nelle strutture precomprensive e di erosione dei vecchi valori. Lunghi processi maturano nel divenire storico per poi improvvisamente subire delle accelerazioni brucianti che alla prima e superficiale osservazione sembrano decisive, ma che in realtà non sono che l'ultimo tratto di un lungo o lunghissimo cammino. Il problema investe, più generalmente, il senso dei grandi mutamenti culturali⁴⁷⁸ e la loro effettiva 'presa' sugli eventi fattuali e sui cambiamenti (non di rado sconvolgimenti)

⁴⁷³ Il concetto (di chiara origine machiavelliana) di «relazioni effettive», si deve a Mousnier 2002, 5 e *passim*.

⁴⁷⁴ Cfr. Hazard 1983.

⁴⁷⁵ Cfr. Richet 1969; Moro 1981.

⁴⁷⁶ Mornet 1982; Chartier 1990; Darnton 1997; Van Kley 2002; Strayer 2009.

⁴⁷⁷ Merrick 1990.

⁴⁷⁸ Cfr. Lovejoy 1966.

negli assetti istituzionali⁴⁷⁹. Possono le idee cambiare il mondo? «Possono i libri scatenare le rivoluzioni?», si è chiesto Robert Darnton⁴⁸⁰.

La risposta che lo storico del diritto e delle istituzioni può darsi, osservando le modalità in cui si muovono ed evolvono le culture e le mentalità – nel caso di specie soprattutto nella Francia moderna – è che se il diritto muta sulla base di una eccessiva forzatura politico-volontaristica le sue radici non attecchiscono e la pianta secca in fretta. Ma anche l'inverso è osservabile e documentabile agevolmente: senza le fughe in avanti della cultura (non necessariamente giuridica, poiché nel campo del diritto i veri innovatori sono ben più rari che in altri campi del sapere), proiezioni che in parte raccolgono, in parte anticipano e in altra parte ancora inventano, non vi sarebbe mai progresso ma solo una palude stagnante incapace di evolvere neppure a piccoli saggi. Come ha condivisibilmente scritto Mario Ascheri «quando una cultura è radicata, prima o poi le premesse trovano una via di sbocco»⁴⁸¹.

È esattamente ciò che accadde in Francia nella lunga parabola evolutiva del diritto in combinazione con l'incedere dei mutamenti culturali e nel contempo con il radicarsi di quella «forte tradizione d'indipendenza» da ogni potere esterno alla *royauté* e con l'«affermazione del sentimento nazionale, già presente negli ultimi secoli del Medioevo, ma che fece nuovi progressi nel corso delle guerre di religione»⁴⁸². In quel lungo processo emerse nella cultura

⁴⁷⁹ Richet 1998, 72, ha parlato di una «legge intrinseca» di mutamento istituzionale, per indicare il movimento storico «che spiega come, considerando una certa durata» le istituzioni «non siano più legate alle circostanze che hanno favorito la loro nascita, ma vivano di una vita propria» e quindi possono o adattarsi ai mutamenti perdendo la loro originaria connotazione e funzione e assumendo nuova e diversa vita oppure crollare sotto i colpi del tempo e lasciar posto ad altre istituzioni completamente nuove.

⁴⁸⁰ Darnton 1997, 169 ss.

⁴⁸¹ Ascheri 2008, 19.

⁴⁸² Cfr., sul punto, lo splendido saggio di Thireau 2006, 76 e 81 (per le citazioni in testo). Thireau descrive, in sintetica perfezione, i caratteri essenziali del diritto francese nella sua evoluzione tardo-medievale e moderna, ponendo in risalto come in esso convergano da un lato la forte esigenza politica di autonomia (con l'emersione, quindi, di un diritto tutto francese che assume prevalentemente

transalpina l'esigenza – che la cultura giuridica seppe tradurre in un ordinamento positivo, funzionale ed efficiente e in una mentalità giuridica razionale ed essenziale, volutamente lontana dalle ingannevoli eleganze del formalismo subalpino – l'esigenza di una profonda riforma dell'*ordo juris* anzi di un radicale capovolgimento dei suoi presupposti ideologici e politici. Nello svolgimento di quel percorso evolutivo il diritto francese fu vissuto sempre più come lo strumento-principe di un'emancipazione intellettuale e morale dei francesi in rapporto alla *forma mentis* italiana che fino ad allora era stata considerata il punto di riferimento ineludibile della formazione giuridica in Europa. Con le loro infinite *quaestiones de juris subtilitatibus* gl'italiani erano considerati i massimi esegeti del diritto comune e il *mos italicus* era lo *stylus* del giurista senz'aggettivi. Proprio a partire dalla profonda critica di quel sistema e di quella *forma mentis* la svolta francese qualificava ormai il diritto dell'Esagono come l'unico diritto 'comune' possibile nell'ambito di quei confini territoriali e politici. Il diritto francese, fondato non sul diritto romano-comune ma sulle consuetudini che esprimevano il carattere, i «sentimenti» e il «genio» francesi, doveva essere l'unico diritto vigente nel regno del re cristianissimo⁴⁸³. Una serie di giuristi che si erano formati nella temperie della civilizzazione statuale (che a loro volta avevano

l'aspetto di un ordinamento consuetudinario) e dall'altro l'utilità di considerare – in una certa misura – il diritto scritto (ossia il diritto romano), servendosene come una «sana dottrina di equità naturale» (ivi 87), ma nel contempo depotenziandolo dai rischi che portava con sé d'introdurre nel regno sia le (mai del tutto sopite) velleità imperiali sia le 'aggressività' ecclesiastico-italiane veicolate dal *mos italicus* e dallo *jus commune* (ivi 85). A quest'ultimo riguardo, si veda l'originale e persuasiva interpretazione di Ajello 1999, 253-8, che considera il sistema del diritto comune come il tentativo (riuscito in Italia, fallito in Francia) di sostituire l'autorità della Chiesa a quella dello Stato. Questo diverso contesto ideologico produsse conseguenze molto distanti tra loro sugli sviluppi contemporanei delle codificazioni. L'influenza del diritto romano sulla formulazione di principi e norme inseriti nei codici italiani fu, quindi, di segno piuttosto diverso da quella che si produsse in Francia: oltre ad Arnaud 1969, cfr. Bonini 1973, spec. 137-269: 141, che ricostruisce l'«attività prestata dai romanisti nei lavori attinenti alla codificazione» del 1942.

⁴⁸³ Thireau 2006, 82.

contribuito a costruire e rafforzare⁴⁸⁴), emancipandosi quindi dalla mentalità giuridica italiana – L'Hôpital, Pasquier, Le Caron, Loysel, Coquille, L'Hommeau, de Thou, Hotman, Du Moulin, Cardin Le Bret, Domat, d'Aguesseau, Pothier, eredi e interpreti della tradizione indipendentistica e gallicana da Jean de Paris e i legisti di Filippo il Bello a Pithou e de Marca – realizzarono, con i loro scritti e la loro azione governamentale di *grands commis d'État*, un coraggioso e straordinario capovolgimento del contesto generale creando le premesse, teoriche e pratiche, per la formazione di un diritto razionale e nazionale che fu il presupposto indispensabile alla realizzazione della codificazione del diritto tanto pubblico quanto privato, determinando il consolidamento della cultura giuridica francese con le sue specificità che divennero, dopo il passaggio cruciale della codificazione un 'modello' imitato in ogni parte del globo⁴⁸⁵.

⁴⁸⁴ Come scrisse già Jules Michelet riferendosi ai *legum doctores*, «questi cavalieri in diritto, queste anime di piombo e di ferro [...] procedettero con un'orribile freddezza» alla costruzione della statualità, diventando «i tiranni della Francia. [...] Questi crudeli demolitori del Medioevo sono, costa confessarlo, i fondatori dell'ordine civile nei Tempi moderni»: cit. in Krynen 1993b, 47.

⁴⁸⁵ Thireau 2006, *passim* e spec. 82-3, 85-9. La constatazione della forza di questa linea evolutiva (su cui cfr., *ex multis*, Arnaud 1969; Halpérin 1992) mi rende impossibile accettare il giudizio lapidario di Cappellini 2002, 36, secondo il quale il codice si muoverebbe «in uno spazio artificiale e astratto, 'totale'» al punto che esso codice, inteso appunto «come totalità [...] non sottintende quindi la storia» ed è quindi da concepire «come sistema che nega la sua storia» e nel contempo come strumento che «spera di arrestare la storia», orientando «i giuristi verso il linguaggio artificiale, che si presume anche sia – e coerentemente diventa – il modello ideale del linguaggio in genere». È appena il caso di ricordare che ogni linguaggio è in un certo senso *artificiale*, e che se dall'artificio (e dalla mitologia) non si esce, non resta che valutare i moventi soggettivi e gli effetti obiettivi e concreti delle opere e delle azioni umane. Ora, è evidente – ed è stato dimostrato da innumerevoli studi (ricordo qui solo Lombardi Vallauri 1967, 79-199) – che i giureconsulti *more italico* agirono con intenti corporativi e professionali e, con i loro *artifici* dogmatico-formalistici, realizzarono un sistema caotico e disfunzionale quant'altri mai nel quale le eredità medievali causarono la paralisi giudiziaria (Ajello 2009a); mentre all'esatto opposto i legisti francesi, che appresero ad agire nell'interesse generale interpretato dal prestigio nazionale della corona, riuscirono a costruire un diritto completamente emancipato dalla metafisica e quindi assai più razionale che alla fine portò a realizzare la codificazione (Ajello 1995b, 2005, 2006, 2009b, 2013, 2015 e 2018). La quale, quindi, è completamente figlia della sua

Il potere dei visionari ha una forza di anticipazione che la storia successiva s'incarica di confermare con una precisione tanto sorprendente quanto inesorabile. È stato così anche nella lunga traiettoria della codificazione del diritto, una «lotta» – come ha perfettamente sintetizzato, ricalcando il classico di Rudolf Jhering⁴⁸⁶, il titolo della ricerca specialistica di Ugo Petronio⁴⁸⁷ – che è stata il nerbo di un'azione plurisecolare, «di un processo» che si è svolto «nel tempo»⁴⁸⁸, un tempo infinitamente esteso e irto di ostacoli apparsi a tratti, anzi per lo più, insormontabili, e scandito dalla caparbia e indomita volontà riformatrice destinata a infrangersi contro le resistenze e i muri, alti e spessi, eretti da quella parte del mondo giuridico che dalla semplificazione del sistema normativo aveva – e ha – tutto da perdere.

7.2 Perché i tentativi di codificazione dell'Età moderna fallirono tutti?

La codificazione, tanto del diritto pubblico quanto del diritto privato, fu dunque il compimento di una parabola storica⁴⁸⁹ che determinò la realizzazione del «sogno regio» dell'unificazione del diritto, un percorso-chimera durato molti secoli che aveva animato, senza successo, le principali personalità della vita politica francese

storia, la storia del diritto francese sorto in contrapposizione al diritto italiano, come dimostra molto acutamente, proprio nello stesso volume in cui è pubblicato il saggio di Cappellini, Halpérin 2002, secondo il quale «tutti i codici hanno una genealogia» e «tutti sono il prolungamento di correnti di pensiero più antiche, tutti sono il risultato d'intraprese di grande ampiezza e spesso di lunga durata», cosicché si può vedere in ciascuna opera di codificazione «un itinerario intellettuale e politico» attraverso il quale si trasmette da una generazione all'altra di giuristi «l'ideale codificatore» (ivi, 223), essendo «la materia del codice mutuata inevitabilmente dalle regole e dalle tecniche del diritto che l'ha preceduto» (ivi, 224). La codificazione è quindi sempre come «vino vecchio in otri nuovi» (*ibid.*). Sul «modello giuridico» cui il diritto codificato diede nascita, cfr. l'importante studio di Soleil 2014; e sul rafforzamento della «cultura giuridica di Stato» che la cultura del codice determinò, Audren e Halpérin 2013, spec. 15-57.

⁴⁸⁶ Jhering 1989.

⁴⁸⁷ Petronio 2002a, 5.

⁴⁸⁸ Ivi, 8.

⁴⁸⁹ *Ibid.*

mobilitando diversi re e governi⁴⁹⁰. Gli esempi si sprecano. Consideriamone solo alcuni particolarmente significativi a cavallo tra Cinque e Seicento: il *Code Henri III* del 1587⁴⁹¹, il *Code Henri IV* del 1603⁴⁹², il *Code Louis XIII* del 1628⁴⁹³ e il *Code Marillac*⁴⁹⁴ detto anche, «per derisione» parlamentare verso il nome del suo principale fautore, il guardasigilli Michel de Marillac, *Code Michau* del 1629⁴⁹⁵. In genere la storiografia giuridica, soprattutto italiana, li ha liquidati – fin troppo frettolosamente – come testi non tecnicamente perfetti e *per questo* votati al fallimento⁴⁹⁶. Ma un

⁴⁹⁰ Cfr. Rigaudière 2004. Richet 1998, 31, osserva come «la codificazione resterà un'opera parziale di carattere privato», poiché «tutti i cosiddetti 'codici' pubblicati nel XVI secolo [...] rimasero semplici raccolte prive di sanzione ufficiale» e così «non vi fu alcun vero codice prima di Napoleone».

⁴⁹¹ Cfr. Cavanna 1982, 265.

⁴⁹² *Ibid.* L'edizione di questo 'codice' (uscita in latino nel 1602 con il titolo *Henrici IV [...] Codex juris civilis romani [...] unacum jure civili gallico*, e l'anno seguente in traduzione francese) fu postuma poiché il suo autore, il giurista di Alençon Thomas Cormier, consigliere al Parlamento di Rouen, era morto nel 1600 (cfr. la voce, a firma di J.-L. Thireau, in *DHJF*, 208). Cavanna 1982, 265-6, riporta la curiosa circostanza – riferita dall'*Encyclopédie*: voce «Code du roi Henri IV» – per cui Cormier fu talmente assorbito dal lavoro di compilazione del 'codice' che trascurò la moglie, la quale lo abbandonò contraendo un altro matrimonio dopo aver ottenuto «contro di lui una sentenza di scioglimento»; una volta terminata la fatica, Cormier, ristabilitosi nella salute perduta per l'enorme sforzo, si risposò e dalla seconda moglie ebbe due figli, cosa che lo coinvolse «in un processo clamoroso» (ivi, 266). La voce dell'*Enciclopedia* si conclude con un gustosissimo aforisma tratto dall'«esempio di Tiraqueau, il quale, si diceva, che dava al pubblico ogni anno un figlio e un volume; il che mostra che le produzioni dello spirito non impediscono quelle della natura».

⁴⁹³ *Le Code Louis XIII Roy de France et de Navarre contenant ses ordonnances et arrests de ses cours souveraines*, chez Jacques Quesnel, Paris 1628, fu redatto dal giurista Jacques Corbin, «conseiller et maistre de requestes de la Royne, advocat au Parlement» (sul quale cfr. la voce, a firma di G. Leyte, in *DHJF*, 205). Si tratta di un'opera del tutto privata, frutto dell'iniziativa spontanea – come ricorda l'*Encyclopédie*: voce «Code Louis XIII» – di «un singolo» e che non ha «altra autorità che quella che gli è conferita dalle ordinanze che vi sono inserite».

⁴⁹⁴ Cavanna 1982, 266.

⁴⁹⁵ Cfr. Sueur 1994, 100-1: 101.

⁴⁹⁶ Cfr. Cavanna 1982, 265-6, preferisce ad es. sottolineare le imperfezioni tecnico-redazionali di questi 'codes', senza collegare il loro fallimento all'opposizione parlamentare. Ma il collegamento è più che evidente ed è attestato dalla maggior parte delle ricerche francesi sul tema. Invece Tarello 1976, 206, aveva intuito che il

esame più attento e approfondito non autorizza affatto questa conclusione. Limitiamoci ai due casi più rappresentativi.

7.2.1 Il “Code Henri III” del presidente Brisson

Il *Code Henri III*, redatto in soli tre mesi nella fase più terribile delle guerre di religione, fu affidato a uno dei maggiori e più stimati e inseriti giuristi del regno, Barnabé Brisson⁴⁹⁷, non a caso un magistrato parlamentare di alto rango: prima avvocato generale (1575), poi *président à mortier* del Parlamento parigino (1580), quindi divenuto – anche se in circostanze decisamente tempestose – primo presidente⁴⁹⁸, morì giustiziato sommariamente – in pratica

problema stava nell’«opposizione dei *Parlements*», ma l’accento è troppo *en passant* per attribuirgli uno sviluppo storiografico rilevante; e inoltre esso è limitato al solo *Code Marillac* e non assume valenza interpretativa generale.

⁴⁹⁷ Cfr. Bernard 2005. La data dell’incarico non è attestata e non è determinabile, avendolo probabilmente il re conferito oralmente (ivi, 45). Sull’intera vicenda della redazione del codice, si veda anche il precedente e ben informato Suel 1996, nonché, del medesimo A., lo studio monografico generale sul tema della codificazione: Suel 1993. Il lavoro di Brisson aveva indubitabili pregi dottrinali che non sfuggirono all’ammirazione dei maggiori giuristi della sua epoca tra cui Étienne Pasquier e Carondas Le Caron. Brisson era, tra l’altro, in stretto contatto con Jean Bodin, che gli fece una insistente pressione per convincerlo a schierarsi definitivamente nel campo leghista contro Enrico III definito dall’autore della République «un re indegno che ha commesso delle pesanti e capitali incongruità in materia di Stato» e preda dei «ladri della corte» e del «verminaio dei cortigiani»: cfr. Jouanna, Boucher, Biloghi e Le Thiec 1998, 390. Sulla redazione in soli tre mesi del codice, cfr. Bernard 2005, 54-5 nota 106; tuttavia è molto probabile che il lavoro preparatorio fosse iniziato già da diversi anni e che poi si concludesse, con uno sforzo finale, nel momento in cui il re Enrico III attribuì a Brisson l’incarico formale. Secondo la testimonianza di Eusèbe de Laurière (riportata da Bernard 2005, 55), Brisson aveva redatto il codice operando una sapiente sintesi della raccolta realizzata dall’avvocato leghista Antoine Fontanon (*Les édits et ordonnances des Roys de France*, uscita nel 1585, presente in più esemplari nella biblioteca di Brisson) che a sua volta era stato aiutato nell’enorme compito da Pierre Pithou, il fondatore e massimo difensore del gallicanesimo.

⁴⁹⁸ Bernard 2005, 46: dopo la “giornata delle barricate” (12 maggio 1588: il popolo parigino, aizzato dalla Lega Cattolica si sollevò contro il re per protestare contro la sua decisione di designare come suo successore il protestante Enrico di Navarra), Enrico III decise di trasferire il Parlamento a Tours; tuttavia la maggioranza dei magistrati, tra i quali Brisson, restò a Parigi, adducendo motivi di sicurezza per le loro famiglie. Nei mesi successivi, Brisson accettò la carica di primo presidente

assassinato – a iniziativa della frangia più estremista della *Sainte-Ligue*, il 15 novembre del 1591⁴⁹⁹.

L'elemento del rango parlamentare dell'estensore del codice – e con esso dell'ideologia giuridica che quello *status* portava con sé⁵⁰⁰ – è molto significativo perché mostra che la strategia regio-governativa aveva compreso già allora dove si annidava il nocciolo del problema e tentava di risolverlo aggirando l'ostacolo, secondo una delle più collaudate tecniche derivate da un filone dell'indirizzo machiavelliano: quando non si può superare un impedimento per l'opposizione troppo potente di un avversario, si coopta quell'avversario nei ranghi dell'organo che conduce l'azione riformatrice, blandendone la sete di potere e di gloria con un ruolo di primo piano⁵⁰¹. In quel caso però la strategia non andò a buon fine; certo anche a causa dei *troubles* determinati dal difficilissimo momento politico⁵⁰² (la fase più acuta delle guerre di religione⁵⁰³). Ma è lecito esprimere forti dubbi sulla sua riuscita pure in tempi più ordinari e normali. E ciò non certo per le presunte

offerta dalla Lega Cattolica, rimasta padrona della capitale, di fatto sottraendola ad Achille de Harlay che era stato arrestato. Tuttavia dopo solo qualche giorno Brisson depositò nelle mani di un notaio una sua dichiarazione di fedeltà al re (gennaio 1589).

⁴⁹⁹ Su Brisson e il suo assassinio avvenuto per impiccagione a una trave di un'aula del palazzo di giustizia dello Châtelet di Parigi dopo un processo sommario, cfr. Barnavi e Descimon 1985. Si vedano, inoltre, Jouanna 1997, 603; Jouanna, Boucher, Biloghi e Le Thiec 1998, 359; e la voce, a firma di O. Descamps, in *DHJF*, 137-8.

⁵⁰⁰ Cfr. Barnavi e Descimon 1985, 131, secondo cui «la redazione del Code Henry basta a dimostrare quanto Brisson era penetrato da questa visione solidale della giustizia e del potere, fondamento delle pretese parlamentari».

⁵⁰¹ Acutamente Birocchi 2002, 112, osserva «che parecchi giuristi che incisero nei progetti di codificazione in Francia erano magistrati e non maestri universitari: è il caso di Brisson, Le Caron, Domat, D'Aguesseau e Pothier».

⁵⁰² Come sostiene Birocchi 2002, 111. Stesso giudizio in Jouanna 1997, 559-60.

⁵⁰³ Su cui cfr. la gran ricerca di Crouzet 1990; e il corposo lavoro di Jouanna (*Le temps des guerres de religion en France. 1559-1598*) in Jouanna, Boucher, Biloghi e Le Thiec 1998, 1-445. Ancora ricchissimo di spunti, e miniera di notizie ben documentate, lo studio ormai classico di Mastellone 1972.

imperfezioni dell'opera⁵⁰⁴. Troppi indizi depongono in senso contrario.

Il rapporto tra Enrico III e la magistratura si era teso in quegli anni proprio sulla questione del diritto di rimostranza, cioè sulla partecipazione del Parlamento al procedimento legislativo e sull'uso frequente dei letti di giustizia⁵⁰⁵. I *robins* espressero a più riprese il loro crescente disappunto sul «numero viepiù importante di editti sottoposti alla registrazione»⁵⁰⁶, una tendenza già iniziata peraltro sotto i regni immediatamente precedenti (Enrico II e Carlo IX) e che ora assumeva dimensioni alluvionali che il Parlamento giudicava insostenibili. De Harlay esortò Enrico III a non cambiare «le forme accostumate sia nella distribuzione della giustizia, sia nella pubblicazione degli editti» e fece notare con energia che «la registrazione degli editti in letto di giustizia diminuisce il rispetto delle leggi»⁵⁰⁷. La questione, insomma, era accesa.

Fedele al suo proverbiale equilibrismo, il presidente Brisson si mantenne assai moderato e prudente e nel codice si limitò a confermare la validità del principio costituzionale dell'*enregistrement*, che (in teoria) era accettato da tutti e che era stato già ribadito in varie disposizioni normative regie da Carlo VIII nel 1493 e da Carlo IX nel 1566: «I giudici del nostro Parlamento – leggiamo nel paragrafo primo del libro secondo del

⁵⁰⁴ Mentre la storiografia francese è in genere piuttosto elogiativa nei confronti dei tentativi di codificazione o almeno dei più significativi tra essi, gli storici italiani del diritto sottolineano i difetti di quelle che considerano delle mere opere compilative. Per Cavanna 1982, 265, ad es., questo codice ("*Henry III*") fu una «mera collezione di ordinanze regie peraltro non priva di lacune». Ma in base a più recenti e approfonditi studi disponiamo ora di maggiori e importanti informazioni: cfr. Bernard 2005: questo saggio, un vero lavoro di ricerca molto minuzioso, fornisce indicazioni assai utili e pregevoli per la comprensione del fenomeno. Secondo Bernard «il codice Henri III», di solito inserito «nella categoria della "raccolta di testi"», in realtà «fu [ben] più di questo»; esso «non era solo una compilazione, ma tendeva verso una vera e propria codificazione [... e] Brisson fece un vero lavoro di 'legislatore'»; la sua opera si presenta quindi «come una codificazione a diritto costante» (ivi, 59 e 62). Per questo, in definitiva, il Codice Brisson, che «raggruppava tra i cinque e i seimila testi» normativi (ivi, 61), fu il solo vero tentativo di un codice completo nel senso moderno del termine» (ivi, 58 e 69).

⁵⁰⁵ Cfr. Daubresse 2001 e 2005, 274-89; 287, 347-53 e *passim*.

⁵⁰⁶ Daubresse 2005, 287.

⁵⁰⁷ *Ibid.*

codice, dedicato tutto ai «Parlamenti» e ai «magistrati del regno» – potranno reiterare le rimostranze che riterranno, sugli editti, le ordinanze, e le lettere patenti, che saranno loro indirizzate, per essere pubblicate e registrate»⁵⁰⁸. Subito dopo, nel secondo paragrafo, si precisa che nei casi di «ragionevole difficoltà» tra il sovrano e le corti parlamentari «vogliamo – è il re che parla dettando la sua volontà – che esse ci avvertano, o ci facciano avvertire, al fine di dare o far dare quella soluzione [*provision*] che atterrà al caso»⁵⁰⁹. In pratica, nulla. Tutto restava così com'era. E la magistratura avrebbe continuato a godere dei suoi poteri, intatti, e della *jurisdictio* politica.

La testimonianza diretta di un autorevole *robin*, il consigliere Lazare Coqueley, è illuminante al riguardo. Il 6 agosto del 1588, pochi mesi dopo la pubblicazione del 'codice' di Brisson, questo magistrato parlamentare tenne un importante discorso nel quale affermò con decisione il principio che in Francia la monarchia non era dispotica in quanto costituzionalmente bilanciata dalla presenza delle istituzioni giudiziarie: «I francesi – disse – sono del novero di coloro *qui totam servitutem pati non possunt* (cioè che non possono sopportare una servitù totale)»; e la servitù era regolarmente evitata grazie all'intervento del Parlamento nel procedimento legislativo. Le rimostranze erano, dunque, lo strumento-principe per difendere la libertà e per questo occorreva domandare al re Enrico III «di non utilizzare più il letto di giustizia per costringere [il Parlamento] alla registrazione degli editti», poiché quest'azione del re «è una forza che si traveste da giustizia, è una potenza assoluta che non dev'essere riconosciuta in Francia, principalmente in fatto di giustizia, atteso che questo Stato è regale e non signorile»⁵¹⁰. E lo stesso valeva per le avocazioni processuali con le quali il re sottraeva alla magistratura il potere giurisdizionale di cui essa si sentiva depositaria esclusiva per disposizione costituzionale del regno⁵¹¹. Esse erano illegali e in ogni caso fortemente inopportune

⁵⁰⁸ *Code du Roy Henry III, Roy de France et de Pologne*, ediz. pour les Frères de Gabiano, Lyon 1593, f° 53.

⁵⁰⁹ *Ibid.*

⁵¹⁰ Cit. in Jouanna, Boucher, Biloghi e Le Thiec 1998, 338-9.

⁵¹¹ *Ivi*, 339.

perché inasprivano i rapporti tra governo e parlamenti e turbavano il clima di concordia che – alle loro condizioni – i magistrati auspicavano.

Sulla questione – capitale – della partecipazione della magistratura al potere sovrano esplicitato attraverso la legislazione, il *code* di Brisson era dunque stato molto blando, evitando accuratamente di limitare i poteri delle corti sovrane. Tuttavia il problema era stato solo aggirato e l'operazione nel suo complesso conteneva un veleno nascosto per il *Parlement*. In effetti, attraverso il *code* il governo tentava di attaccare le prerogative parlamentari da un'altra angolatura: l'intenzione recondita – l'*arrière pensée* – del potere politico era di erodere i fondamenti del potere giurisdizionale a partire dal suo fondamento normativo. La sistemazione del diritto, il mettere ordine e far chiarezza nel *mare magnum* dei materiali eterogenei e alluvionali che lo componevano, conteneva *in re ipsa* una carica sovversiva dell'assetto politico-istituzionale vigente, un assetto del quale i *robins* erano custodi gelosi e attentissimi. Il potere del Parlamento si fondava in massima parte sugli *arcana juris*, ossia sugli strumenti interpretativi che erano massimamente esaltati dalla confusione normativa.

Nella dialettica degli *status*, i giuristi facevano corpo a sé stante. Considerandosi *super partes* essi – e le loro inamovibili istituzioni – traevano un inesauribile vantaggio e un immenso potere dagli scontri che si determinavano continuamente tra gli altri ordini. I conflitti finivano presto o tardi davanti a un tribunale e i *sacerdotes juris* si trovavano giocoforza a essere gli àrbitri di ogni caso. Avere a disposizione un *ordo juris* nel quale trionfava il caos delle fonti e tutto era oscuro e contraddittorio era una condizione ideale per chi, come i magistrati, padroni assoluti delle tecniche esegetiche, aveva campo libero per assumere qualsiasi decisione fosse al momento più conveniente a se stessi e alla corporazione cui appartenevano⁵¹². L'assenza dell'obbligo di motivare⁵¹³ chiudeva il cerchio e

⁵¹² In un discorso del 1563 il vescovo di Valence, Jean de Monluc, mise il dito sulla piaga accusando i togati «di essere degl'ipocriti» in quanto potevano *ad libitum* accordare «in un secondo momento ciò che non avevano accordato prima»: D. Crouzet, *Préface* a Daubresse 2005, X che riprende il testo della medesima autrice ivi, 153. Il prelado aveva colto nel segno ponendo in evidenza l'arbitrio incontrollato della magistratura. Sulla «cattiva immagine del Parlamento» e con

il giudice, *artifex maximus* della *Scientia Juris*, diventava un *dominus absolutus* la cui onestà era presunta e insindacabile, poiché insita nella stessa attività di *jus dicere*, blindata da procedimenti esoterici e impenetrabili che non permettevano nemmeno di redigere raccolte giurisprudenziali⁵¹⁴.

Questa situazione di privilegio dell'ordine togato ingenerava forti tensioni nella dialettica sociale e politica. Gli altri ordini subivano ormai da molto tempo una situazione che si era consolidata a loro svantaggio e che causava risentimenti continui nel clero, nella nobiltà e nel Terzo stato⁵¹⁵. I preti erano stati

esso dell'intero ceto giuridico, e sui conseguenti e pressanti inviti rivolti al re, da più parti, a riformare la giustizia, cfr. le intense pagine ivi, 381-90. La ricerca della Daubresse è di grande rilievo e contiene molte notizie utili alla comprensione della storia del conflitto tra corona e parlamenti; e tuttavia la sua impostazione di fondo non è persuasiva in quanto l'A. ritiene che il Parlamento esprima la «voce della ragione» volta a temperare le asperità della sovranità politica. Questa visione non è in sé falsa, ma non s'inquadra in un contesto che le dia il giusto peso. Che il Parlamento assumesse non di rado un ruolo di contrappeso alla *majesté royale* non è in dubbio, ma questo ruolo si traduceva nella pratica del sistema in un blocco istituzionale permanente, costringendo a continue ed estenuanti negoziazioni per arrivare a una decisione da trasfondere in un testo normativo condiviso. Che cosa vi sia di 'razionale', inoltre, nell'opporsi, alla semplificazione dell'ordinamento giuridico e al sistema delle fonti del diritto non è dato comprendere. In ogni caso la motivazione di fondo che spingeva i magistrati a contrapporsi alla corona e ai suoi governi non era affatto un velleitario esercizio della ragione (che tra l'altro per i *robins* era solo la ragione giuridica, la *ratio juris* che in realtà significava *ratio degli arcana juris*), ma un disegno egemonico occulto per esercitare il potere politico attraverso la *jurisdictio*.

⁵¹³ Cfr. Perelman e Foirers 1978; Godding 1978; Lebigre 1994; Sauvel 1995; Hilaire 1995 e 1996; Texier 2000; Dauchy e Demars-Sion 2004; Birocchi 2006, 56; Beauthier e De Broux 2012, spec. 732-5.

⁵¹⁴ Cfr. Birocchi 2006, 56, che opportunamente sottolinea come l'attività dei grandi tribunali «era coperta dal segreto e rientrava negli *arcana iuris*, sicché, ad esempio, rimasero del tutto frustrate le proposte di raccogliere la giurisprudenza [...] in una serie di volumi a stampa».

⁵¹⁵ La descrizione dell'ascesa del ceto togato ai vertici istituzionali dello Stato è intrecciata al passaggio dal *roi suzerain* al *roi souverain*, cioè all'evoluzione dalla monarchia feudale allo Stato assoluto moderno. I giuristi sostennero la monarchia nell'opera di compressione dei poteri alternativi interni (nobiltà feudale) ed esterni (Chiesa e Impero) e di costruzione degli apparati amministrativi, finanziari e giudiziari; una volta completata l'opera, naturalmente, pretesero la "riscossione del conto" e si aprì allora la lunga stagione della conflittualità tra le magistrature e i

scalzati dal potere a opera dei giuristi, nuovi sacerdoti in ascesa, che fin dal tardo Medioevo li avevano disarcionati dal primato culturale e politico: attraverso l'autorevole intervento di Nicolas Oresme (tra i maggiori teologi-filosofi del XIV secolo, vescovo di Liseux e consigliere di Carlo V di Francia) avevano reagito con pesanti – ma tutto sommato sterili e innocue – offese: i giuristi, dissero allora, sono «idioti politici»⁵¹⁶, incapaci di governare; la loro presenza è di per sé «causa d'ingiustizia»⁵¹⁷ e il diritto «è una scienza intellettualmente e politicamente devastatrice»⁵¹⁸.

Anche la nobiltà, sentendosi progressivamente emarginata dalle leve del potere aveva cercato di reagire, trovando però sempre la strada occlusa dal *barrage* che i togati avevano costruito attorno alle istituzioni giudiziarie, divenute ormai il fortilizio del vero potere; iniziò così una progressiva e inarrestabile decadenza dell'aristocrazia di sangue⁵¹⁹. Ben presto i togati avevano preteso (e ottenuto) di essere nobilitati per esercizio della funzione pubblica («*anoblissement par charge*»)⁵²⁰. E a quel punto era pressoché

poteri monarchico-governamentali che sarebbe terminata solo con la Rivoluzione: cfr. Petit-Dutaillis 1933 (sulla monarchia feudale); Mousnier 1970a, 1971a, 1974-1980, 1982 e 2002; Krynen 1981 e 1993a; Gouron e Rigaudière 1988; Krynen e Rigaudière 1992; Richet 1998, spec. 40; Rigaudière 1994, *passim* e spec. 103-9: 107 e Id., 2003; Ajello, 1998a, 1999, 314-72005, 2009a, 2013, 2015.

⁵¹⁶ Cfr. Krynen 1991; Id. 1993a, 110-24: 119. Oresme riprende, forzandolo, un rimprovero d'«idiozia dialettica» formulato qualche anno prima da Egidio Romano e rivolto anch'esso ai «legisti»; per Egidio «è idiota chi, non essendo iniziato [alla conoscenza del sapere, che per lui è eminentemente quello filosofico], è condannato a restare profano»; ora questo è proprio il caso dei giuristi, cioè di «coloro che apprendono in primo luogo le leggi» e che per ciò solo sono «incapaci di prudenza politica»; costoro devono «sottomettersi a chi ha accesso ad Aristotele» (*ibid.*). È evidente l'intento di Egidio, precettore di Filippo il Bello, di mettere sull'avviso il re, proprio nel momento in cui egli stava rendendo «sedentario» il Parlamento a Parigi, sull'incapace perfidia dei giuristi. Sul passaggio egidiano relativo all'«idiozia dialettica dei profani («*idiotae dialectici*») e sull'«idiozia politica dei giuristi» («*idiotae politici*»), cfr. Perret 2011, 292.

⁵¹⁷ Cfr. Krynen 1993a, 118.

⁵¹⁸ Ivi, 119.

⁵¹⁹ Cfr. Labatut 1972, 1978 e soprattutto 1987. In Inghilterra, invece, quella crisi fu sfruttata dall'aristocrazia per trasformarsi in un ceto imprenditoriale: cfr. Stone 1965.

⁵²⁰ Cfr. Bluche e Durye 1962; Mousnier 1974-1980: I, 122-4; II, 318.

annullata anche la centralità sociale della *noblesse*: la toga trionfava su tutti i fronti⁵²¹ e il giurista divenne «un nuovo attore della vita sociale» con titoli e funzioni formalmente uguali e di fatto superiori a quelli del «mercante, del prete o del cavaliere»⁵²². Paralizzati dal rischio di *dérogeance* (perdita del titolo per l'esercizio di mestieri ritenuti incompatibili con lo *status* nobiliare⁵²³) ed emarginati dal protervo e subdolo potere togato, i nobili subirono anche l'attacco trasversale del Terzo stato, desideroso di acquisire titoli che ne nobilitassero le attività⁵²⁴. Il “borghese gentiluomo” – deriso poi, nel nuovo clima politico antinobiliare voluto da Luigi XIV, dall'arte di Molière – divenne un archetipo nella cultura sociale francese ed europea. Di fatto il crinale distintivo tra aristocrazia e grande borghesia imprenditoriale andò

⁵²¹ Cfr. Dewald 2001, 51-5, che opportunamente segnala come l'espansione, qualitativa e quantitativa, del funzionariato pubblico creò – non solo in Francia, ma in tutt'Europa – un ceto che rapidamente conquistò una posizione del tutto «particolare in seno alla società» (ivi, 52). Riprendendo il dato da Mousnier 1970b, 17-20, Dewald osserva come dall'inizio del Cinquecento alla metà del Seicento circa la Francia passò da un funzionario regio ogni 4700 abitanti a uno ogni 300. Nell'ambito di questo nuovo ordine, che non poteva essere integrato nello schema della tripartizione tradizionale, i magistrati acquisirono un potere pressoché illimitato poiché «l'esercizio della funzione giurisdizionale su vita e proprietà degli altri» poneva i giudici in una posizione nettamente superiore a tutti. Anche dal punto di vista storiografico occorre perciò riconoscere che «non si tratta di semplici borghesi» (*ibid.*). L'esercizio delle funzioni giudiziarie, quindi, finì col conferire lo *status* nobiliare con possibilità di trasferirlo per via ereditaria ai discendenti (*ibid.*). Questa situazione pose in stridente concorrenza i togati con i nobili di sangue che, in una condizione di «plutocrati indigenti», finirono, come ha scritto con elegante metafora Chaussinand-Nogaret 2000, 9 e 65, in un «ghetto dorato». Di fatto non vi fu più paragone tra «i diritti [e i poteri] di un signore alto giudice [*seigneur haut justicier*] e i magri privilegi spesso solo teorici» di un normale nobile di sangue (*ibid.*).

⁵²² Krynen 1993b, 46.

⁵²³ Cfr. Richard 1997, spec. 15-32. La ricerca di questo studioso dimostra come il mito della *dérogeance* s'indebolisce e quasi giunge a crollare su se stesso nel corso del XVIII secolo. Ma appunto il XVIII secolo, epoca tardiva nell'arco temporale dell'Antico Regime, ne segna la fine.

⁵²⁴ Cfr. Mousnier, Durand e Labatut 1965.

sempre più assottigliandosi e la «zona di passaggio» dall'una all'altra s'inspessì⁵²⁵.

Tutti e tre gli ordini avevano, dunque, recriminazioni da avanzare contro il ceto togato. Ma attaccare i *sacerdotes juris*, e ancor più sottrarre loro quote di potere, era opera improba quant'altre mai. La *jurisdictio* era strumento formidabile e versatile: poteva ritorcersi contro chiunque in ogni momento. Occorreva perciò flettere la strategia su obiettivi generali che potevano essere intuitivamente condivisibili da tutti. E quale argomento era migliore della critica allo *status quo* delle fonti normative, un groviglio inestricabile che aveva ispirato i maggiori scrittori del tempo a inventare personaggi caricaturali che proprio per la loro fisionomia schizomorfa e paradossale assomigliavano così tanto alla realtà. Caso paradigmatico il *président Bridoye* – protagonista di una celebre novella di Rabelais – un magistrato che giudicava le cause tirando a sorte con i dadi, producendo risultati di gran lunga migliori dei suoi colleghi⁵²⁶.

Gli Stati Generali e le Assemblée di notabili, che periodicamente si tenevano, erano l'occasione più propizia per tentare il regolamento di conti con la *robe*. Gli ordini presentavano sistematicamente ai sovrani dei *cahiers* nei quali la riforma del sistema giuridico e la semplificazione delle fonti del diritto erano quasi sempre i primi argomenti. Ad esempio, agli Stati di Orléans del 1560 e a quelli di Blois del 1576, il Terzo Stato aveva denunciato «la molteplicità e la confusione dei testi regi», con parole che Brisson avrebbe riportato quasi alla lettera nel suo codice. L'analisi era molto chiara e anche piuttosto dettagliata: «La miseria del [nostro] tempo», si affermava, fa sì che si emanino «un'infinità di ordinanze» che poi o cadono nel dimenticatoio o

⁵²⁵ Come ricorda P. Chaunu nella prefazione a Richard 1997, 10. Esempio il caso, ricostruito con la consueta maestria da Mousnier 2002, 219-21, degli imprenditori del settore vitivinicolo di Bordeaux, che acquisirono tanti e tali privilegi da attrarre essi il ceto nobiliare che in quella regione intrigava in ogni modo per ottenere il titolo di «borghese di Bordeaux» per poter godere dei connessi importanti ed esclusivi privilegi. Quel titolo e divenne dunque «di tale prestigio e utilità» da essere «ricercato anche dai gentiluomini» (ivi, 219).

⁵²⁶ F. Rabelais, *Gargantua e Pantagruelle*, lib. III, cap. 39. Sul punto, cfr. Marinelli 2002.

vengono riesumate improvvisamente a comodità dei magistrati. Si determinava, così, un caos totale nella vita giudiziaria, con molte norme formalmente in vigore, ma che «non si osservano affatto, e altre che [al contrario] si osservano, ciò che rende i sudditi in [permanente] dubbio, e non soltanto gli avvocati che li consigliano, ma persino gli stessi giudici»⁵²⁷. Vi era poi la piaga costituita dalle modificazioni che il Parlamento apportava ai provvedimenti regi in sede di registrazione. Molto spesso queste «modifiche [erano] incerte» e aumentavano ancor di più il disordine normativo e la confusione, già smisurati. Gli estensori del documento denunciavano che in molti casi le corti giudiziarie erano solite emanare scarni comunicati con la notizia delle avvenute modifiche apportate ai testi normativi nel corso del provvedimento di verifica e di registrazione, ma guardandosi bene dall'essere precise con la conseguenza che nessuno, oltre i magistrati, poteva «sapere altrimenti ciò che c'era» in quelle decisioni⁵²⁸.

Per rimediare a questa baraonda che favoriva solo il ceto giuridico, mettendo tutti gli altri ordini in ginocchio davanti alla magistratura, gli Stati Generali e le Assemblee di notabili non cessavano di chiedere ai sovrani «la redazione in un codice di tutte le leggi effettivamente applicabili, sopprimendo le contraddizioni e le ripetizioni»⁵²⁹ e soprattutto, come scrisse Le Caron a difesa del *Code Henry III*, «per impedire che ciascuno voglia fare la giustizia a suo piacere»⁵³⁰. I rappresentanti della società di ordini spingevano perché il sovrano procedesse rapidamente a «fare una raccolta di ciò [= delle leggi] che egli vuole che d'ora in avanti sia conservato e osservato tra i suoi sudditi, tagliare via il superfluo e per questo mezzo accorciare il cammino a tutta la durata e affluenza dei processi» scoraggiando ogni «malizia delle parti e dei ministri di giustizia»⁵³¹. Per giungere a questo storico risultato occorreva in primo luogo dare incarico («*députer*») a un certo «numero di persone prudenti» (= non a magistrati) con il compito di

⁵²⁷ Cfr. Bernard 2005, 49.

⁵²⁸ *Ibid.*

⁵²⁹ *Ibid.*

⁵³⁰ Ivi, 65. Le Caron fu il primo giurista a usare con piena consapevolezza in senso moderno l'espressione «diritto francese»: cfr. Birocchi 2006, 52.

⁵³¹ Bernard 2005, 49.

«confermare, decidere e compilare le ordinanze che si osservano e che si devono osservare, e rigettare le altre»; e poi «ordinare che le suddette modifiche e dichiarazioni [introdotte dai parlamenti] saranno stampate e pubblicate insieme all'ordinanza, al fine di poter in avvenire evitare che si possa pretendere di non applicarle a causa d'ignoranza [di quei testi]»⁵³².

Il codice di Brisson riprendeva quasi alla lettera «questi criteri» e trattava in particolare, ma con molta *souplesse*, la «questione delle modifiche dei testi durante la registrazione da parte delle corti sovrane»⁵³³. Ben conscio che oltrepassare una determinata soglia critica avrebbe condannato il testo a una sicura disapprovazione del Parlamento, Brisson fu prudentissimo a non spingersi oltre quei limiti, cercando tuttavia di corrispondere alla *ratio* che aveva ispirato il sovrano a realizzare il *Code*. Nelle *doléances* del 1576 il clero aveva esplicitamente chiesto al re di trovare il modo d'imporre finalmente «a tutte le corti sovrane, come a tutti gli altri giudici di questo regno [di] fondare i loro giudizi sulle suddette leggi, ordinanze e consuetudini senza potersene dispensare, sotto pretesto di equità e cose simili»⁵³⁴. Per il togato Brisson questo era certamente un linguaggio (e un contenuto) inaccettabile e il suo codice non avrebbe mai potuto essere lo strumento atto a mettere la briglia alla magistratura. Molto più innocua, la nobiltà, che mostrava tutti i limiti della sua ignoranza tecnico-giuridica, nella stessa sede del 1576 si era limitata genericamente a chiedere che fossero rispettate e confermate le antiche e consolidate «leggi e usanze di tutte le province» e che eventuali modifiche fossero approvate con il «consenso degli abitanti delle suddette province»⁵³⁵. Per i togati meno che nulla.

Vi è, perciò, da considerare un argomento quantomeno dubitativo: malgrado l'unanime stima che riscuoteva dentro e fuori del *milieu parlementaire*, avrebbe mai avuto Brisson la forza d'imporre una riforma che, pur tra tutte le sue prudenti cautele, oggettivamente finiva con il limitare il margine di manovra

⁵³² *Ibid.*

⁵³³ *Ivi*, 50.

⁵³⁴ *Ibid.*

⁵³⁵ *Ibid.*

all'*interprætatio* dei magistrati⁵³⁶? Per molto meno, un lavoro 'artigianale' e senz'alcuna sanzione pubblica, come quello compiuto alcuni anni prima da Philibert Bugnyon, che si era limitato solo a segnalare le leggi abrogate o desuete del regno, era stato messo al bando dai vertici del potere togato e il suo autore aveva pagato con un feroce e persistente isolamento la sua fatica⁵³⁷.

⁵³⁶ Jouanna, Boucher, Biloghi e Le Thiec 1998, 740-2: 742. Vi è poi da considerare che il presidente Brisson, ancorché valente giurista, non ebbe comportamenti sempre irreprensibili. Alla sua morte lasciò alle tre figlie un patrimonio ingente (stimato in circa 300.000 lire toinesi, comprendenti diversi immobili, sette signorie, 30.000 scudi liquidi e 2000 scudi in rendite vitalizie), molto sproporzionato se messo in rapporto alle sue funzioni e alla sua condizione. Inoltre il suo atteggiamento politicamente ondivago (tra la corona e la Santa Lega) non avrebbe certo favorito l'esito di una sua eventuale pressione sul Parlamento e sul mondo giudiziario per una causa (l'approvazione del codice) così radicalmente e palesemente anti-parlamentare. Il giudizio storiografico più accreditato (J. Boucher, *ibid.*) rileva che molto probabilmente fu proprio «la sua esecuzione sommaria» e così brutale a salvarne «la memoria». Va altresì osservato che, secondo la tesi avanzata da Barnavi e Descimon 1985 (tesi ben argomentata e documentata), l'esecuzione del presidente Brisson, come di altri magistrati che sedevano nei posti più elevati della gerarchia giudiziaria, «servirono da pretesto» (ivi, 244) essendo in realtà motivate anche da un desiderio incontrollato di eliminare quei magistrati per prendere il loro posto da parte delle seconde linee (supportate da quella che essi definiscono «bourgeoisie seconde», un sottobosco turbolento e riottoso, fatto di avvocati, procuratori, notai, commissari, mercanti, sergenti, artigiani, e basso clero sempre pronti a scattare contro il potere degli alti magistrati: *ibid.*). Molti *robins* di generazioni successive a Brisson si trovavano la strada sbarrata dalla presenza di personalità, come lui, ingombranti. In un simile clima è impensabile che Brisson, anche ammesso che intendesse seriamente provarci, avesse delle concrete *chances* di riuscire a far passare una riforma così rivoluzionaria per la vita parlamentare come una codificazione. Infine: non vi sono prove – e molto difficilmente ve ne potrebbero essere – ma l'insieme delle circostanze fa sorgere la fondata tentazione d'ipotizzare che nell'esecuzione di Brisson potesse aver giocato anche la sua opera di codificazione, che oltre a essere una prova della sua fedeltà al "re empio" Enrico III, di fatto poneva in essere un sistema giuridico che agli occhi di molti – non solo leghisti – indeboliva la magistratura (ossia l'istituzione percepita come la maggiore garanzia dei diritti e fautrice della resistenza contro le velleità autoritarie dei governi regi) e favoriva così il dispotismo del monarca. Di sicuro vi fu la sensazione diffusa, documentata in diversi testi, che – come si legge nella Satira Menippea – «il cattolico assassinio del 15 novembre 1591 fu molto di più di una scellerata ingiustizia» (ivi, 245).

⁵³⁷ Bugnyon 1563 e (per l'edizione successiva molto consultata nel XVIII secolo) 1702. Cfr. *infra* cap. XI § 6. Circa il «fiorire di opere sulle "*leges abrogatae*" e il

Il fallimento del *Code Henry III* mostra a qual punto d'inflessibilità arrivasse la posizione della *robe*. Le cui *prérogatives* – come avrebbe scritto più tardi un altro suo corifeo⁵³⁸ – anche nell'immagine dovevano risultare irrimediabili⁵³⁹.

E quanto a tutti gli altri tentativi anche di semplice riunificazione o assemblaggio, più o meno ordinato, del diritto vigente (positivo, consuetudinario o consuetudinario-positivizzato e spesso modificato in quest'opera di positivizzazione), essi fallirono tutti piuttosto miseramente, rassegnandosi poi il potere regio, incapace di aver ragione della magistratura parlamentare, a farli circolare per vie informali, persino finanziandone in alcuni casi la stampa in sontuose edizioni il cui uso era raccomandato ai pratici

loro significato nel quadro della politica del diritto in Europa, cfr. Birocchi 2006, 50, che riprende la suggestiva metafora del «verme nella mela» (ivi, 51).

⁵³⁸ Bertaut de Fréauville 1701.

⁵³⁹ Per questo le conclusioni dell'ottimo lavoro di Bernard 2005, appaiono decisamente blande, proprio come blanda fu la posizione di Brisson che esso così bene descrive. Dopo aver affermato correttamente che «la funzione giudiziaria prevaleva nella sovranità regia sulla funzione legislativa, che non ne era che lo strumento» e che questo determinava un blocco del sistema poiché «impediva la ricerca della costruzione di un ordine legislativo e positivo completo» (ivi, 63) e favoriva un inglobamento «del legislativo nel giudiziario» (ivi, 65), Bernard si pone opportunamente la domanda «sulla ragione per cui la pubblicazione ufficiale del codice non sembrò urgente al re, tanto a Enrico III quanto ai suoi successori» e ciò nemmeno «una volta che la pace civile fu ritrovata» e malgrado quel codice fosse stato continuamente «tenuto aggiornato» (*ibid.*). Giuste osservazioni interrogative. Ma seguendo sul punto Suel 1993, 54, Bernard afferma che «questa situazione non ha una spiegazione, almeno fin'ora» (*ibid.*). La risposta che egli fornisce è diluita in ragionamenti tanto articolati quanto poco audaci e la motivazione di fondo appare assai poco convincente: la mancata entrata in vigore del codice sarebbe da attribuire al fatto ordinario che «le circostanze cambiano» e «ciò che era di “pubblica utilità” in un determinato momento non lo era più in seguito, il che giustificava la modifica dei testi normativi» (ivi, 66) oppure al fatto che «la nuova dottrina non aveva ancora interamente convertito tutti i giuristi e ancor meno era riuscita a invertire la pratica. Di conseguenza la codificazione non poteva essere una finalità in sé» (ivi, 67). La verità storica che inoppugnabilmente si evince proprio dalla ricerca di Bernard è invece di limpida ed essenziale constatazione: il *Code Henry III*, come tutti i codici, non entrò mai in vigore per l'ostilità della magistratura parlamentare che s'interpose nei procedimenti di approvazione e non consentì mai di mettere in atto lo strumento giuridico che le avrebbe legato le mani sottraendole quel potere – il potere degli *arcana juris* – che aveva accumulato e sigillato in secoli di accortissimo 'lavoro' politico.

nei tribunali, ma senz'alcun obbligo da parte dei giudici di tenerne conto nelle loro decisioni. Fu questo anche il destino del *Code Henri III*, ripubblicato in pregevoli e costose edizioni successive⁵⁴⁰, ma mai entrato in vigore e quindi mai applicato obbligatoriamente.

7.2.2 Il “Code Marillac” irriso come “Code Michau”

Ancor più significativo è il caso del *Code Marillac* da tutti conosciuto come *Code Michau*⁵⁴¹. Prossimo al cosiddetto «partito devoto», Michel de Marillac era diventato sovrintendente alle finanze nel 1624, poi guardasigilli due anni dopo, nel 1626. La sua grande intelligenza gli aveva fatto subito comprendere il punto nevralgico della questione politico-istituzionale: lo strapotere – fino ad allora insormontabile – della magistratura parlamentare e l'impossibilità di governare il regno senza il suo accordo. Così decise di redigere un 'codice' sotto forma di 'ordinanza', convinto che quello fosse lo strumento più idoneo per arginare l'invasione dei magistrati sugli affari di Stato. Volle esserne personalmente il

⁵⁴⁰ Celebre e pregevole quella curata da Charondas Le Caron pubblicata nel 1602.

⁵⁴¹ Cfr. Bély, *DAR*, 274. Ha quasi dell'incredibile che la storiografia dedichi generalmente a questo capitale episodio poche e distratte righe, quasi *en passant*, ripetendo il *Leit-Motiv* della definizione di *Code Michau* affibbiato all'ordinanza di Marillac del 1628-'29 senza chiarirne il motivo e senza mettere nel giusto rilievo le implicazioni politico-istituzionali sottese all'intera vicenda. Si vedano, ad es., Descimon e Jouhaud 1996, 110; Cavanna 1982, 266 (che parla di «nomignolo popolare»); Birocchi 2002, 111-4: 113-4 (l'unico che sottolinea, ancorché in rapidi tratti, come il provvedimento naufragò «per le resistenze dei *Parlements*»); Petronio 2002a, 123. Tutti questi insigni studiosi concordano su un punto: che il cosiddetto *Code Michau* fu «in realtà» (usano tutti più o meno questa formula indicativa) 'solo' una «vasta» (Birocchi) o «ampia» *ordonnance*, «una delle tante periodiche *ordonnances de réformation* che provvedevano a ritoccare e a migliorare attraverso aggiornamenti la legislazione precedente» (Cavanna, *ibid.*, che aggiunge: «Esso non si presenta come una collezione normativa, ma come un limitato tentativo di riorganizzare e di precisare alcuni settori del diritto pubblico nonché del diritto civile, penale e commerciale marittimo»); Van Kan 1929, il cui giudizio è riportato – e invero subito temperato – da Cavanna, afferma invece che il cosiddetto *Code Michau* è «un'accozzaglia assai bizzarra» di materiali, ben lontana dallo spirito di una ricompilazione innovativa e organica di una parte determinata del diritto). Quindi, in definitiva, non un vero e proprio 'codice'. Cfr. anche *infra* note 350 e 351.

principale estensore⁵⁴², ma si servì, oltre che di numerosi collaboratori⁵⁴³, degli ampi materiali precedenti⁵⁴⁴, soprattutto

⁵⁴² Cfr. Kadlec 2008 e 2012. Di pregevole valore storiografico, la ricerca di questa studiosa transalpina è molto ben documentata e mostra senza risparmio di dettagli – alcuni dei quali molto importanti – come l’azione del guardasigilli Marillac aveva già conosciuto almeno un paio di parziali fallimenti prima del ‘naufragio’ definitivo con il codice del 1629. L’azione del guardasigilli rispondeva a obiettive esigenze di funzionalità e a precise richieste provenienti dagli organi rappresentativi del regno. Nel 1614 gli Stati Generali avevano indirizzato al re una specifica *doléance* con l’istanza di mettere ordine nel sistema giuridico del regno, insopportabilmente caotico; tra gli altri punti spiccava (per l’attacco diretto portato al cuore del potere togato) quello concernente l’abolizione della venalità degli uffici e del cosiddetto «diritto annuale» (una tassa il cui pagamento rendeva possibile la trasmissione ereditaria dell’ufficio). Quelle istanze sarebbero state poi reiterate in due assemblee di notabili a Parigi e a Rouen: la prima del dicembre 1617, la seconda tenutasi dal 2 dicembre del 1626 al 24 febbraio del 1627. Ma fin dal 1613 il Parlamento aveva reagito al pericolo, denunciando alla regina reggente Maria de’ Medici le «illegalità giudiziarie» consistenti nella sottrazione alla sua giurisdizione di casi giuridico-politici importanti e nella concessione del diritto di registrazione ad altri organi (i *robins* chiesero alla reggente di apporre a queste pratiche un divieto assoluto «sotto pena della vita»: Kadlec 2008, 43). Ben conoscendo quindi la resistenza dell’alta magistratura e i disastrosi precedenti in tema di codificazione che la sua opposizione aveva provocato, si era deciso di dare un incarico molto circoscritto a un *robin* affermato e stimato nel *milieu parlementaire*, Guillaume du Vair (su cui si veda la voce, a firma di M. F. Renoux-Zagamé, in *DHJF*, 300-2), che avrebbe dovuto provvedere a una minimale sistemazione dei materiali normativi limitata solo ad alcune materie ritenute fondamentali. «Figura emblematica dell’alta magistratura umanista» e tra i «principali rappresentanti del neo-stoicismo» (ivi, 301), Du Vair – che da giovane aveva collaborato con magistrati del calibro di Achille de Harlay, poi era stato per diciassette anni primo presidente del Parlamento di Aix-en-Provence e infine fu nominato guardasigilli nel 1616 una prima volta e poi definitivamente nel 1617 – portò a termine l’incarico e nel luglio del 1618 presentò il testo di un semplice editto regio composto di duecentoquarantadue articoli concernenti pochissime materie-chiave: clero, amministrazione della giustizia, diritto civile e criminale, università, nobiltà e commercio (cfr. Kadlec 2008, 43). Ma neppure questa soluzione andò a buon fine: il Parlamento non registrò l’editto che quindi non poté diventare esecutivo e restò lettera morta. Quegli articoli vennero poi riutilizzati quasi integralmente nel *Code Marillac* (Kadlec 2012, 5-9).

⁵⁴³ Tra i quali, per la redazione delle questioni riguardanti il Parlamento, scelse (accuratamente) due uomini di grande affidabilità e buone entrate nel milieu parlementaire: Philippe de La Martillière, avvocato poi divenuto nel 1628 consigliere al Parlamento di Parigi, e Auguste Galland, procuratore generale del

quelli elaborati pochi anni prima da Guillaume du Vair⁵⁴⁵. Anche qui, esattamente com'era successo nella redazione del *Code Henri III*, il perno del lavoro fu dunque – sia pure, in questo caso, in modo indiretto – un *robin* di provata esperienza e soprattutto dalle salde convinzioni filoparlamentari⁵⁴⁶.

Du Vair, morto nel 1621, aveva incarnato la quintessenza del giurista di Antico Regime, inflessibilmente convinto che «nel seno di uno Stato concepito come lo strumento del regno di Dio, è necessariamente al giudice che spetta il ruolo essenziale» poiché la

demanio in Navarra, membro del *Conseil privé*, quindi avvocato al Parlamento di Parigi: cfr. Kadlec 2012, 15.

⁵⁴⁴ Cfr. Kadlec 2012, 19: «Su quattrocentosessantuno articoli, solo diciassette erano totalmente inediti»; tutti gli altri erano riutilizzazioni di lavori codificatori precedenti.

⁵⁴⁵ Ivi, 12-3: prima di redigere il codice, Marillac aveva tentato nel giugno del 1627 di far registrare un editto contenente una trentina di articoli nei quali si abbozzava una riforma della giustizia, intaccando tra l'altro il diritto di rimostranza del Parlamento. Superfluo descriverne l'esito: il Parlamento costrinse il guardasigilli a smembrare il provvedimento e registrò solo le norme innocue per i suoi poteri. Secondo la Kadlec la redazione del codice «non fu, di fatto, che la risposta di Michel de Marillac a questo primo fallimento del 1627» (*ibid.*). Del resto, Marillac non aveva fatto mistero di voler piegare la magistratura parlamentare al rispetto rigoroso della legge. In una lettera inviata a Mathieu Molé il 15 gennaio 1628 aveva difeso con forza il principio di legalità affermando che «la maestà della legge regia non tollerava alcuna eccezione» e «il Parlamento di Parigi e tutti gli *officiers* erano obbligati particolarmente a osservarla». «Avrei ben desiderato – aggiunte ironicamente – che il Parlamento di Parigi potesse essere eccettuato [dal rispetto di questo principio]; ma questo non si poteva ammettere, per mia scelta in quanto io sono obbligato a osservare la legge tutta intera, ovvero a romperla tutta intera»: cfr. Mastellone 1969, 72.

⁵⁴⁶ Renoux-Zagamé voce «Du Vair» in *DHJF*, 301, mette in rilievo come fin dalle prime esperienze istituzionali, Du Vair fu chiamato «a esprimere la contrarietà dei giudici avverso la volontà del re di eliminare ogni controllo giudiziario sulle sue decisioni» e «la famosa arringa nella quale il presidente de Harlay si oppose, durante un letto di giustizia tenuto nel 1586, alla registrazione forzata di una serie di editti, fondandosi sulla distinzione tra le leggi fondamentali e le leggi ordinarie, dovè in realtà molto, nella sua forma stampata, alla penna e al pensiero di Du Vair». Sulla famosa arringa di De Harlay, che sbizzzava una gerarchia normativa considerando la procedura della registrazione «una legge immortale del regno» necessaria per «ridurre la potenza assoluta [dei re] alla civiltà [*civilité*] delle leggi», cfr. Richet 1998, 22; Daubresse 2005, 288 e 267 (rispettivam. per le due citaz. testé riportate).

Scientia Juris, «divina nella sua essenza, in quanto mezzo del quale Dio si serve per proporzionare tutte le cose e tenerle in armonia» è l'unico tramite tra il cielo e la terra e per questo «la potenza della giustizia procede mediatamente o immediatamente da Dio»⁵⁴⁷. Recuperare il suo pensiero, espresso nel lavoro di riordino del diritto compiuto per ottemperare alla richiesta degli Stati Generali del 1614, era nelle intenzioni (destinate a rivelarsi illusorie di lì a poco) di Marillac un ottimo biglietto da visita per convincere i parlamentari a dare il loro assenso al suo codice. Ma la strategia fu maldestra e non poteva abbindolare menti navigatissime come quelle dei *robins* sui quali gravavano secoli di esperienza e un'ideologia resa ormai granitica dalle tante prove superate.

Marillac, del resto, non si preoccupò più di tanto di nascondere le sue vere intenzioni nella redazione del testo del codice. La sua volontà politica di annientare l'opposizione parlamentare emergeva, senza infingimenti, fin dalle prime righe dell'ordinanza, continuando poi in due articoli-chiave, il 53 e il 54. Il 'bombardamento' contro la magistratura iniziava già all'art. 1⁵⁴⁸: questo enunciato normativo disponeva «che le ordinanze anteriori dovevano essere osservate dalle corti sovrane anche se non erano state registrate»⁵⁴⁹; erano concessi poi sei mesi di tempo per poter formulare delle rimostranze su quegli atti regi pregressi. L'articolo 53, separando le distinte fasi della procedura di registrazione – in particolare la «pubblicazione» dalla «registrazione» propriamente detta –, statuiva che tutti i provvedimenti successivi (editti, ordinanze e lettere patenti) dovevano essere «pubblicati» appena sottoposti alle corti, e le eventuali rimostranze potevano essere presentate al re entro due mesi a decorrere dalla data della presentazione⁵⁵⁰; dopo di che la registrazione diventava

⁵⁴⁷ Renoux-Zagamé voce «Du Vair» in *DHJF*, 301.

⁵⁴⁸ Cfr. Birocchi 2002, 114; Kadlec 2012, 16.

⁵⁴⁹ Kadlec 2008, 44.

⁵⁵⁰ Cfr. Di Donato 2003a, 162 e 164 ss. A questa disposizione si sarebbe poi ispirato Luigi XIV che – con una norma ancor più stringente – avrebbe stabilito che i provvedimenti regi dovevano essere registrati immediatamente dopo la loro presentazione al Parlamento; solo dopo l'avvenuta registrazione in ottemperanza della volontà del re, i giudici erano liberi di fare tutte le (a quel punto inutili) rimostranze che volevano. Non c'è nemmeno bisogno di dire che questa norma fu

obbligatoria «cessando ogni affare se il sovrano lo domandava»⁵⁵¹. La disposizione dell'art. 54, infine, era una norma “di chiusura” che obbligava tutti i giudici e gli ufficiali regi all'osservanza delle ordinanze (e questa disposizione reiterava l'art. 208 dell'ordinanza di Blois del 1579) e dichiarava «tutti i giudizi, sentenze e arresti che saranno dati contro la forma e il tenore delle suddette ordinanze, nulli e di nessun effetto e valore»⁵⁵².

annullata immediatamente dopo la morte del re-sole nel settembre del 1715. Sul rapporto tra il re-sole e i parlamenti, cfr. Hurt 2002; Aubert e Chaline 2010.

⁵⁵¹ Kadlec 2008, 44.

⁵⁵² *Ibid.* Per le disposizioni testuali, cfr. *Ordonnance du Roy Louis XIII...*, cit. *infra* nota 362, ff. 5-7 (per l'art. 1); 38 (per l'art. 53) e 39 (per l'art. 54). Nel testo originario l'art. 1 disponeva «che tutte le ordinanze fatte tanto dai re nostri predecessori che da noi dal nostro avvento alla corona [...] che non sono state specialmente revocate [...] o abrogate da uso contrario recepito e approvato dai nostri predecessori o da noi, saranno applicate e osservate da tutte le nostre Corti di Parlamenti, Gran Consiglio, Corte dei Conti, Corte degli Aiuti e altre nostre Corti, giudici, magistrati, ufficiali e sudditi, nonostante tutte le rimostranze fatte o da fare su alcuni degli articoli di quelle o delle presenti e nonostante altresì che nessuna delle suddette ordinanze non sia stata pubblicata in alcuna delle suddette Corti. Permettiamo nondimeno ai giudici che siedono nei nostri Parlamenti e nelle altre Corti Sovrane di farci le rimostranze che sembrerà loro opportuno fare sugli articoli che potranno ritenere essere contrari alla comodità pubblica, ovvero aver bisogno di qualche interpretazione o dichiarazione, al fine di essere sicuri che faremo quanto giudicheremo sia doveroso fare: ciò che essi faranno entro sei mesi a contare dal giorno della pubblicazione delle presenti». L'art. 53, dopo aver ribadito l'obbligo a tutte le corti «di procedere incessantemente [...] alla pubblicazione degli editti, delle ordinanze e delle lettere patenti che saranno da noi indirizzate loro», precisava che il diritto di rimostranza poteva essere esercitato, anche reiterativamente, «nei due mesi successivi alla data» della loro emanazione. Dopo di che le corti dovevano procedere alla registrazione dell'atto, piegandosi alla sola enunciazione della volontà del sovrano che imponeva loro di «passare oltre e di pubblicare» (qui la formulazione era volutamente ambigua in quanto parlava appunto di pubblicare e non di registrare). La disposizione dell'art. 54, infine, era una norma “di chiusura” necessaria tecnicamente per imporre l'osservanza delle altre due disposizioni. Malgrado la voluta sfumatura testé segnalata (certamente una concessione al Parlamento, concordata durante le negoziazioni, nel tentativo di persuadere i *robins* a registrarlo), il testo, come si vede, era nel suo complesso molto chiaro, inequivoco e tranchant sulla questione cruciale della validità e dell'entrata in vigore degli atti regi: essi dovevano essere applicati nonostante tutte le rimostranze fatte o da fare. Sul punto, cfr. Mousnier 1974-1980, II, 579, secondo il quale i parlamenti «non potevano ritardare l'esecuzione degli editti che per due mesi», tempo loro accordato

In questo modo si comprimeva sensibilmente il potere parlamentare di registrazione degli atti legislativi del re, separandolo – funzionalmente e temporalmente – dal diritto di rimostranza che a quel punto diventava un puro esercizio retorico: querulo, sterile, inutile. Era dunque chiarissimo l'intento del governo e della corona: attraverso la 'codificazione' si voleva colpire l'illimitata discrezionalità dell'interpretazione giurisdizionale e il suo sconfinamento nella legislazione e nell'attività di governo⁵⁵³.

Ma la magistratura non era così ingenua da pagarsi il cappio che il governo intendeva metterle al collo. Come si poteva immaginare, conoscendo anche a malapena la storia della *robe*, che i magistrati approvassero senza colpo ferire una simile riforma e che non vi si opponessero con tutte le forze? Non solo si rifiutarono di registrarla⁵⁵⁴, ma la «ridicolizzarono» con sardonica ferocia inventando la definizione irridente di *Code Michau*, un soprannome che sbugiardava tanto il testo normativo quanto il suo autore⁵⁵⁵ deformandone dispregiativamente il nome di battesimo (Michel)⁵⁵⁶.

«per presentare rimostranze», dopo di che «dovevano pubblicare ed eseguire gli editti».

⁵⁵³ Kadlec 2008, 44, sostiene condivisibilmente che «l'ordinanza di riforma del 1629 può essere considerata come una risposta ai problemi posti dal potere di registrazione». Si può allora sintetizzare l'essenza della questione così: il codice di Marillac, pur asseverando la tradizione costituzionale del regno che riconosceva la legittimità e l'indispensabilità del diritto di rimostranza delle corti sovrane, lo restringeva a un atto poco più che formale, un atto in pratica dovuto, cui non doveva più essere collegato il potere della magistratura d'intervenire negli affari politici.

⁵⁵⁴ Cfr. Birocchi 2002, 113; Kadlec 2012, 28-35 e Id. 2008, 39-50.

⁵⁵⁵ Cfr. Hildesheimer 2004, 183, che parla di «sobriquet», appunto soprannome dispregiativo affibbiato a qualcuno (o a qualcosa) di cui ci si vuol burlare, mettendolo in ridicolo.

⁵⁵⁶ Cfr. la voce «Code Michau» a firma di L. Bély, in *DAR*, 273-4. In generale, neppure la storiografia francese ha abbastanza sottolineato il carattere gravemente offensivo di questo nome appioppato al *Code Marillac* per ridicolizzarlo; cinque esempi per tutti (in diverse epoche): Olivier-Martin 1948, 353, se la cavò in tre righe eleganti e delicate, ma ben poco incisive: l'ordinanza di Marillac, «l'ultima ordinanza di riforma propriamente detta [...], fu piuttosto mal accolta dai parlamenti malgrado i suoi meriti; la si battezzò ironicamente Codice Michau»; Mousnier 1974-1980, II, 579, nel sottolineare (con malcelata soddisfazione) che

La vicenda del tentativo di registrazione (poi mancata) di questo testo è una delle pagine più ‘eroiche’ dell’*esprit de robe*, e nel contempo più disonorevoli per il ministero e la corona, dell’intera storia della monarchia ‘assoluta’⁵⁵⁷.

l’azione del «sovrano legislatore» aveva deliberato in quel provvedimento una «legislazione repressiva dei parlamenti», notò che poi «più tardi per derisione» l’ordinanza era stata chiamata «le Code Michaud [*sic*]»; Richet 1998, 32, nel riferire che l’ordinanza fu varata nel giugno 1629, si limita a definirla neutralmente come «detta Code Michau» e a esprimere un giudizio genericamente positivo (l’unica sua «sfortuna fu di non essere mai applicata»); l’autorevole storico del diritto Gaudemet 1999, 158, che valuta l’ordinanza di Marillac come «l’opera legislativa più considerevole che la monarchia francese abbia mai realizzato», rileva solo *en passant* l’appellativo di “Code Michau”, definendolo un «nome dispregiativo» («*surnom péjoratif*») che testimonia della cattiva accoglienza («*mauvais accueil*») che il testo aveva ricevuto dal Parlamento; infine B. Barbiche, voce «Marillac» in *DHJF*, 539-40: 539, si limita a indicare che «l’ordinanza del gennaio 1629 conosciuta sotto il nome di “Code Michau” [è] l’ultima e più lunga delle ordinanze cosiddette di riforma, una legge molto generale riguardante un gran numero di materie, la cui tradizione risaliva a San Luigi» e che essa è un «testo eccelso», un «vero monumento legislativo» che «faceva la sintesi, adattandola, della legislazione anteriore»; medesimo giudizio in Barbiche 1999, 65.

⁵⁵⁷ Il fatto che il governo non provò nemmeno a percorrere la via – considerata dallo stesso Marillac impraticabile – di una registrazione alternativa, è molto significativo e inficia la ‘prudenza’ storiografica di chi vorrebbe trarre dall’esistenza di questi inusuali strumenti un argomento per asserire una presunta – e inesistente – debolezza dell’istituzione parlamentare. Sul diritto di rimostranza nel regno di Luigi XIII e sulle sue forme ‘alternative’, cfr. Kadlec 2008: in calce a questo saggio – un gran bel lavoro di ricerca – è pubblicata la serie dei provvedimenti rivestiti di lettere patenti e registrati non dal Parlamento ma dalle cosiddette «camere di giustizia» (organi giudiziari straordinari istituiti periodicamente dal governo per risolvere *ad hoc* un determinato problema e facilmente revocabili: *ivi*, 51) tra il 24 ottobre 1624 e il 12 dicembre 1640 (*ivi*, 55-8); nonché dalla Cancelleria reale dal 15 gennaio 1618 al 18 febbraio 1642 (*ivi*, 58-68). Questa specie di ‘registrazione’ – che i *robins* ovviamente contestavano in punto di diritto: si veda ad es. *ivi*, 52, la dura posizione assunta dal procuratore generale Molé che espresse «il suo profondo disappunto verso una procedura che gli sembrava particolarmente contestabile» – era un palliativo che il governo utilizzava in casi di ordinaria amministrazione per aggirare l’ostacolo del Parlamento, il cui intervento, spesso lungo e farraginoso, era considerato dal re e dai ministri «fastidioso» (*ivi*, 39). A volte gli ambienti governativi, per provocare il Parlamento le qualificavano «Camere sovrane» proprio in virtù del loro potere di registrazione (*ivi*, 51). Ma i *robins* non tolleravano un simile abuso (nell’Antico Regime alle denominazioni formali si attribuiva sempre un’importanza molto sostanziale) e reagivano utilizzando –

invero assai più correttamente sul piano istituzionale –, in riferimento all'*enregistrement* di quegli organismi, formule volutamente vaghe come «pubblicato dall'ufficio sigillo» o «pubblicato in Cancelleria» (ivi, 53). L'esistenza di queste vie alternative alla registrazione non inficia in nulla la prerogativa parlamentare e con essa l'invadenza politica della *robe*. Anzi ne è un'ulteriore conferma, poiché in nessuno dei due elenchi figura l'ordinanza contenente il Codice Marillac. Segno che sulle questioni costituzionali, che determinavano l'assetto giuridico e politico-istituzionale, il governo non si azzardava a proporre una registrazione alla Cancelleria (ossia a se stesso: la Cancelleria era presieduta dal Cancelliere-guardasigilli), e men che meno a un organo provvisorio come le camere di giustizia, cosa che avrebbe destato uno scandalo universale e reazioni allarmate e veementi persino negli ambienti più vicini alla *royauté* che vi avrebbero visto un comportamento tirannico e platealmente irrispettoso della costituzione del regno. Di fatto questa pratica serviva allora solo a decongestionare l'attività *lato sensu* 'amministrativa' minuta e ordinaria, non certo a realizzare incisive riforme di sistema. Era un *escamotage* puramente pratico sul quale il Parlamento per convenienza, e astutamente, chiudeva gli occhi e lasciava correre (non sempre peraltro), valutando quei provvedimenti – che molto spesso concernevano concessioni soggettive o corporative *uti singuli* – di scarsa rilevanza in rapporto al quadro costituzionale. La stessa Kadlec 2008, 40, rileva giustamente (sulla scorta di Vilar-Berrogain 1958, 21-2) che la registrazione in Cancelleria trovava sì la propria ragion d'essere «esclusivamente nell'interesse pubblico», ma in realtà «bisogna ammettere che i singoli soggetti vi trovavano il loro tornaconto». In realtà, a scorrere l'elenco pubblicato in appendice al suo saggio ci si accorge che la registrazione alternativa si fondava per la quasi totalità dei casi su tre tipologie di atti che riguardavano: o il rinnovo del «diritto annuale» dovuto dai proprietari degli uffici per assicurarsene l'ereditarietà; o la creazione/soppressione di uffici; o infine questioni fiscali di lieve entità. Una ulteriore conferma è data dal fatto che queste procedure straordinarie iniziarono a moltiplicarsi dagli anni '30 del XVII secolo (ivi, 53), ossia quando, archiviato l'*affaire Marillac*, Richelieu ormai saldo al potere iniziò una politica di aggressione-aggiramento dei poteri parlamentari che intralciavano la sua azione (e anche la sua concezione) di governo. Per questo a me sembrano del tutto incongrue con il contenuto – di straordinario valore storiografico – delle ricerche compiute, le considerazioni conclusive della brillante studiosa transalpina, che spiccano per eccesso di ambivalente prudenza. Dopo la vicenda Marillac si sarebbe aperta una sorta di «*Via Media*»: né opposizione aperta, né impassibile sottomissione», ma «un largo spazio al compromesso». In pratica ciò significa che «i magistrati potevano modificare un atto del re, rifiutare la sua registrazione, emettere delle rimostranze; ma essi sapevano anche che se il conflitto veniva portato all'infinito, potevano perdere quel loro potere» (ivi, 54). In definitiva «il potere di registrazione concepito come un potere che rilevava dalla sola competenza delle Corti sovrane» corrisponderebbe «più a un ideale da raggiungere, per i magistrati, che a una regola che governa il diritto pubblico moderno. Ciò perché, lungi dall'essere codificato e rigido, quel potere si fondava su un

Noncurante delle enormi insidie che si annunciavano davanti al suo cammino, Marillac aveva creduto nell'impresa epica. Aveva preparato tutto con meticolosa preveggenza. Già nel settembre 1627 aveva favorito la nomina a primo presidente del Parlamento di Parigi di un suo fedelissimo, il magistrato Jérôme de Hacqueville con il quale era da tempo in intelligenza. Poi, forte di quella decisiva postazione strategica, si era speso senza riserve nel corso del 1628 per negoziare con il Parlamento l'approvazione del codice⁵⁵⁸ e aveva scritto al cardinale Richelieu ingenue ed entusiastiche lettere nelle quali manifestava il suo ottimismo, asserendo di aver trovato il modo, con «diversi mezzi» atti a «rovesciare» (testualmente «*renverser*») l'assetto consolidato che metteva il governo regio sistematicamente alla mercé della magistratura⁵⁵⁹. Più astuto di una volpe, il cardinale raccoglieva le informazioni, fingeva d'incoraggiare il guardasigilli ad andare avanti e costruiva, tassello dopo tassello, la sua disfatta⁵⁶⁰. Ben

compromesso instabile, fluttuante in rapporto alle circostanze» (*ibid.*). Questa conclusione – riflessa anche nell'*abstract* che trasforma addirittura l'eccezione in regola, affermando che «nei fatti, il potere di registrazione sfuggiva in parte alle Corti sovrane» – è così lontana dal senso dell'intero lavoro svolto così egregiamente dalla Kadlec da ingenerare il dubbio che essa sia stata la soluzione di una sintesi dialettica con chi (Robert Descimon) ha riletto il saggio prima della pubblicazione e che l'autrice ha tenuto a ringraziare fin dall'inizio del suo scritto. Quello che ho chiamato qui “eccesso di prudenza storiografica” è del resto del tutto coerente con l'impostazione che questo importante studioso ha fornito nella maggior parte dei suoi contributi: si veda per tutti Descimon e Cosandey 2002.

⁵⁵⁸ Cfr. Kadlec 2012, 30.

⁵⁵⁹ *Ibid.* Raccogliendo la testimonianza del biografo di Marillac, Nicolas Lefevre de Lezeau (recentemente riedita: cfr. Lefevre de Lezeau 2007), Kadlec ipotizza che dietro tutta l'operazione ci fosse la mano del cardinale Richelieu, circostanza che sembra del tutto confermata all'esito della “giornata degl'ingannati” e del licenziamento in tronco di Marillac (cfr. *infra*). Certo fa sensazione osservare la successione delle date: il 14 novembre 1628 muore improvvisamente Hacqueville; una settimana dopo, il 21, Richelieu è nominato «primo ministro» (mutando per la prima volta il titolo, che già aveva ricevuto il 29 aprile 1624 di «principale ministro»: cfr. l'omonima voce di B. Barbiche in *DAR*, 1020-2: 1021); il 15 gennaio 1629 si riunisce il letto di giustizia da cui inizia la disgrazia veloce e inarrestabile di Marillac. Sull'espansione del potere di Richelieu, cfr. Jouhaud 1991.

⁵⁶⁰ Sull'andamento della lotta politica nel periodo di Richelieu e Marillac, cfr. lo studio classico di Thuau 1966, nonché Mastellone 1969 (entrambi ricchissimi di notizie e documenti di estrema importanza per la comprensione delle dinamiche

presto, l'intricata selva della realtà parlamentare e imprevedibili (ma chissà quanto casuali) circostanze avverse fagocitarono il candido entusiasmo di Marillac. Il 14 novembre morì improvvisamente Hacqueville e il suo posto fu assunto *ad interim* da Nicolas Le Jay, che lo avrebbe poi consolidato un anno più tardi, il 18 novembre 1630, dopo un breve interregno di Jean Bochart de Champigny, fedele di Richelieu⁵⁶¹.

Nemico di Marillac, che aveva pubblicamente espresso la ferma contrarietà alla sua nomina al vertice del Parlamento⁵⁶², Le Jay avrebbe nel maggio 1629 scritto a Richelieu che ordinanze «fuori stagione», come quella del *Code Michau*, erano destinate a sconquassare il regno provocando «rivoluzioni»⁵⁶³. Era, quindi, un fervente difensore delle prerogative della magistratura e dell'assetto istituzionale consolidato.

Per Marillac il doppio colpo – la morte di Hacqueville e l'ascesa di Bochart e poi di Le Jay – fu un «rovesciamento politico» tanto improvviso quanto totale. A quel punto non restava che cambiare radicalmente strategia e tentare il tutto per tutto convocando in fretta e furia un letto di giustizia per imporre al Parlamento la registrazione forzata dell'ordinanza regia che conteneva il codice⁵⁶⁴. Il consesso si riunì il 15 gennaio 1629 e il suo esito

politiche di quegli anni cruciali). In particolare sul «conflitto tra Marillac e Richelieu», cfr. Ranum 1966, 56, 66 e 96; Marillac è qualificato dallo stesso Richelieu in sue lettere autografe come capo «del partito contrario» o «della fazione opposta» alla propria. Nel suo *Testamento politico* il cardinale definì il ministro della giustizia come «un uomo talmente riempito dell'opinione che aveva di se stesso che non riteneva nulla di ben fatto se non lo fosse stato per un suo ordine e credeva che molti cattivi mezzi gli fossero leciti per venire ai fini che gli erano suggeriti da uno zelo che si può definire indiscreto»: cfr. Hildesheimer 2004, 172.

⁵⁶¹ Kadlec 2008, 41, ricorda opportunamente che Bochart aveva presieduto la commissione nominata da Marillac con il compito di «rivedere il progetto» del codice; cfr. anche ivi 44-5 (dove però data la morte di Hacqueville al 4 – e non al 14 – novembre). Sulla carriera e la personalità di Bochart e sulla sua fedeltà a Richelieu di cui era una delle 'creature', cfr. Bayard 1999, spec 43-7: 45; cfr. anche Ranum 1966, spec. 61 e 64 (per l'antico legame del cardinale con la famiglia Bochart).

⁵⁶² Cfr. Kadlec 2012, 31.

⁵⁶³ Cfr. Kadlec 2008, 41.

⁵⁶⁴ Ivi, 44-5: la decisione di convocare il letto di giustizia il 15 gennaio 1629 senza depositare prima in Parlamento il testo dell'ordinanza fu presa alla fine di dicembre

apparve fin dall'inizio scontato. Ma i magistrati non si accontentarono della vittoria. Vollerò l'umiliazione del guardasigilli e misero in opera tutti i dispositivi più raffinati e sottili di cui l'*ars juris* era capace. La spietata freddezza machiavellica dell'ideologia giuridica raggiunse in quell'occasione vette d'inaudito cinismo⁵⁶⁵. In primo luogo ricorsero proprio all'articolo 1 del codice per argomentare che, visto che il codice stesso riconosceva il diritto di rimostranza (da mettere in atto nei due mesi successivi alla presentazione del provvedimento), il ministro non poteva non accordar loro in quell'occasione la facoltà di esercitare quel diritto⁵⁶⁶. Facendogli quindi credere, con un accordo puramente orale, cioè non verbalizzato, di poter ragionevolmente sperare in uno spiraglio per procedere alla registrazione, presero tempo (per poter studiare, dissero, con adeguata ponderazione il lungo testo). Acconsentirono a una informale «pubblicazione»⁵⁶⁷ (un contentino del tutto insignificante

del 1628, ma i magistrati ricevettero la convocazione ufficiale con *lettres de cachet* del re solo due giorni prima della data fissata, cioè il 13 gennaio 1629. La morte di Hacqueville fu la ragione principale della «precipitazione con cui il ministero affrettò la tenuta del letto di giustizia»: infatti «l'assenza di un primo presidente 'indeboliva' il Parlamento» in quanto scatenava la concorrenza tra i numerosi pretendenti alla successione. Ma questo retropensiero di Marillac si rivelò presto molto fallace. Come spesso era capitato, nei momenti di maggiore difficoltà il Parlamento ritrovava la compattezza necessaria a cementarne la forza. Secondo la Kadlec una delle principali ragioni, oltre la questione capitale dell'*enregistrement*, a convogliare unitariamente le forze dei *robins* contro Marillac fu la disposizione del Codice, sulla quale il guardasigilli aveva molto puntato, per cui si vietavano «le parentele tra ufficiali in una stessa compagnia» (ivi, 44). Vi è poi un aspetto più squisitamente politico. Non vi sono – a mia conoscenza – prove dirette, ma l'intreccio delle circostanze porta a pensare che il cinismo di Richelieu avesse invogliato Marillac a convocare il letto di giustizia, spingendolo così a compiere l'errore politico che lo avrebbe portato alla rovina. Il cardinale, che nei confronti dei magistrati era ancor meno tenero di Marillac, non esitò ad 'allearsi' con la *robe* in quella circostanza e a manovrare, con la massima disinvoltura, per ottenere il suo appoggio con il comune obiettivo di eliminare Marillac.

⁵⁶⁵ Sul machiavellismo cinico della robe francese, cfr. Di Donato 2010, 283-9.

⁵⁶⁶ Kadlec 2012, 32.

⁵⁶⁷ Il cancelliere fu messo così con le spalle al muro poiché non poteva rifiutare alla 'Compagnia' ciò che la sua stessa ordinanza prescriveva (cfr. Kadlec 2008, 46). Ritenendo che i *robins* fossero in buona fede, fece subito stampare il *Code* nella convinzione che la «pubblicazione» – secondo quanto disposto dalla medesima

in assenza della registrazione), e quattro giorni dopo, il 19 gennaio, il primo presidente Bochart riunì le camere del Parlamento per iniziare la procedura di verifica⁵⁶⁸.

Ma l'assemblea – con quello che apparve un colpo di scena solo al ministro gabbato – decise di soprassedere alla decisione e di rinviarla *sine die* per poter adeguatamente ponderare tutte le ragioni giuridiche del caso⁵⁶⁹. Lo 'studio' – lungo e *ponderatissimo* – si

ordinanza: cfr. *supra* note 345 e 347 e testo corrispondente – avrebbe preceduto di poco la «registrazione»: *Ordonnance du Roy Louis XIII Roy de France et de Navarre sur les plaintes et doleances faites par les deputez des Estats de son royaume convoquez et assemblez en la ville de Paris en l'année 1614 et sur les avis donnez à sa Majesté par les assemblées des notables tenuës à Rouen en l'année 1617 et à Paris en l'année 1626. Publiée en Parlement le 15 janvier 1629*, par A. Estienne, P. Mettayer et C. Prevost, imprimeurs ordinaires du Roy, Paris 1629 (= BNF, F-25954 e consultabile on-line su Gallica: NUMM-9740132).

⁵⁶⁸ Opportunamente Kadlec 2008, 40, ricorda che la procedura di *enregistrement* si componeva di tre distinte «operazioni: la lettura e la verifica; la registrazione ufficiale che consisteva in una trascrizione sui registri di registrazione; e infine la pubblicazione orale in udienza [che preludeva alla] diffusione stampata». Ciò significa che «una pubblicazione di un atto del re in un letto di giustizia non significa di per sé che vi fosse stata la registrazione di quel testo» (ivi, 50).

⁵⁶⁹ Cfr. Kadlec 2012, 33, secondo cui l'«*arrêt*» del 19 gennaio con il quale il Parlamento decise che la registrazione del codice era subordinata alla redazione di specifiche rimostranze che i giudici avrebbero ben studiato e, una volta terminate, pubblicato «contiene in sé i germi del fallimento del codice in quanto rinviava la registrazione» fino alla «presentazione delle rimostranze», ossia per tutto il tempo, senza limite predeterminato, che il Parlamento avrebbe voluto. In tal modo, «l'ordinanza di Marillac [che conteneva il codice], benché pubblicata durante lo svolgimento del letto di giustizia del 15 gennaio 1629, non fu mai registrata dal Parlamento di Parigi» e per questo i registri del Parlamento che attestano la registrazione degli atti (custoditi nella famosa serie X1a delle *Archives Nationales*, in questo caso n. 8651 che contiene le registrazioni avvenute dal 30 marzo 1627 all'11 agosto 1632) «non fa alcuna allusione a una qualunque registrazione del "Code Michau"». La ricerca della Kadlec rende quindi obsoleta la maggior parte delle ricostruzioni storiografiche più accreditate dell'evento (a partire dall'*Encyclopédie*, voce «code Michault» [*sic*], che dà per avvenuto l'*enregistrement*): l'es. più rappresentativo può vedersi in Mousnier 1974-1980, II, 580 dove si sostiene che nel letto di giustizia del 15 gennaio 1629 «ebbe luogo la registrazione forzata» e che «il re lasciò al Parlamento solo due mesi per fare le sue rimostranze prima d'inviare [l'ordinanza] ai baliati [tribunali di prima istanza delle province]». Peraltro Mousnier stesso contraddice, poco oltre, la sua stessa affermazione, poiché osserva che, data la furiosa reazione dei *robins* l'effettivo atto di registrazione (l'«*arrêt d'enregistrement*») sarebbe avvenuto il 5 settembre

prese quasi tutto l'anno, da gennaio a ottobre del 1629⁵⁷⁰ e – c'è bisogno di dirlo? – fu particolarmente meticoloso sugli articoli 1, 53 e 54, proprio quelli relativi alle modifiche limitative del potere di registrazione del Parlamento⁵⁷¹. In quei lunghi mesi, tristissimi per la sorte di Marillac, mentre si moltiplicavano a dismisura le modifiche apportate dai *robins* all'ordinanza⁵⁷², il ministero tentò, con cinque delegazioni 'diplomatiche', di ottenere la registrazione del Parlamento, ma senza portare a casa alcun risultato⁵⁷³.

Con la complicità del procuratore generale Mathieu Molé (*trait d'union* istituzionale tra il governo e il Parlamento), che trattene per più di due mesi a casa sua le *lettres de cachet* con le quali il re aveva ordinato al Parlamento di registrare l'ordinanza di Marillac, comunicandole all'assemblea parlamentare solo il 13 agosto 1629, i *robins* riuscirono a giocare persino Luigi XIII in persona. Molé si giustificò con il re di quell'assurdo ritardo con una motivazione che parla da sola: disse che il plico contenente l'ordine regale gli era stato recapitato in privato a casa sua («*en particulier*») «e non all'insieme del Parlamento»⁵⁷⁴. Convocati separatamente lui e una delegazione di magistrati dal re (rispettivamente il 7 e il 13 settembre 1629), finsero entrambi di aver provveduto a ottemperare l'ordine di registrare, mostrando le minute dei resoconti parlamentari, ma non i registri⁵⁷⁵. A quel punto il re, ritenendo

successivo, aggiungendo che, dopo le difficili registrazioni ottenute dai principali parlamenti provinciali, «l'affare finì col creare nel regno una situazione rivoluzionaria» e perciò il governo «dové rinunciare ad applicare la grande ordinanza».

⁵⁷⁰ Il presidente Le Jay fece sapere che i numerosi «affari correnti» di cui il Parlamento era investito e i «processi ordinari» sui quali doveva pronunciarsi «ritardavano le assemblee delle camere consacrate all'ordinanza»: Kadlec 2008, 47.

⁵⁷¹ La ricostruzione dettagliata delle sedute parlamentari dedicate all'esame del *Code Marillac* e particolarmente agli articoli 1, 53 e 54, è in Kadlec 2008, 47-50.

⁵⁷² Ivi, 47; una testimonianza è particolarmente significativa al riguardo: Jacques Dupuy scrisse a Peiresc il 20 maggio 1629: «Questi signori del Parlamento [di Parigi] si sono riuniti due o tre volte su questo argomento [= l'ordinanza di Marillac] e hanno esaminato solo quattro o cinque articoli, di modo che, se continuano in questa maniera, ne avranno ancora per dieci anni».

⁵⁷³ Kadlec 2012, 34.

⁵⁷⁴ Kadlec 2008, 48.

⁵⁷⁵ Ivi, 49.

(erroneamente) che il Parlamento avesse ottemperato all'obbligo della registrazione, dovè concedere obbligatoriamente – a norma dell'articolo 53 del Codice Marillac – ai *robins* i due mesi previsti per la formulazione delle rimostranze. Ma i termini a quel punto risultavano sospesi perché il Parlamento entrava, proprio in quei giorni, nel periodo «di vacanza annuale». Le minute non furono mai trascritte nei registri ufficiali ed esse stesse sparirono misteriosamente; e così nei faldoni di archivio che conservano la serie completa di quei preziosi documenti vi sono ancora oggi le prove 'negative' del comportamento fraudolento dei magistrati: nei *dossiers* che raggruppano tanto le minute quanto le registrazioni ufficiali si constatano – una circostanza eccezionale – degli ammanchi che sono più significativi di qualsiasi prova documentale⁵⁷⁶. Questo dimostra che, dopo aver raggirato tanto il cancelliere quanto il re, i magistrati provvidero a insabbiare definitivamente la registrazione del Codice Marillac⁵⁷⁷.

Ma il colmo della beffa – davvero il macabro gioco del gatto con il topo – si raggiunse quando, con un'azione chiaramente coordinata, i parlamenti provinciali si dichiararono pronti a registrare l'ordinanza⁵⁷⁸. Lefevre de Lezeau, biografo di Marillac,

⁵⁷⁶ *Ibid.*

⁵⁷⁷ Ivi, 49-50.

⁵⁷⁸ È probabilmente questo il motivo plausibile per cui alcuni autorevoli storici – come Olivier-Martin, Gaudemet e Barbiche – affermano che l'ordinanza di Marillac «fu registrata solo di malavoglia» (alla lettera «*de mauvaise grâce*») e «con importanti modifiche» (Gaudemet 1999, 159). L'affermazione è priva di fondamento se riferita al Parlamento di Parigi (che, come si è visto, non la registrò mai); e quanto ai parlamenti provinciali, essi misero in scena una evidente farsa, utile solo ad aumentare il gusto della *robe* di sbugiardare pubblicamente Marillac che si era permesso di sfidare il *milieu parlementaire*, illudendosi con una imperdonabile ingenuità di poter mettere nel sacco i magistrati. Quanto a Olivier-Martin 1948, 353 egli usò un termine vago – che non entrava a fondo nella vera questione – e affermò che l'ordinanza «fu *promulgata* nel 1629 da Luigi XIII per soddisfare le richieste degli Stati [Generali] del 1614 e delle Assemblies dei notabili del 1617 e del 1627» (il corsivo è ovviamente mio). Del tutto inesatta la notizia riportata da Barbiche, voce «Marillac» in *DHJF*, 539, secondo cui l'ordinanza di Marillac «fu verificata e registrata non senza difficoltà dal Parlamento di Parigi il 15 gennaio 1629, per ordine di Luigi XIII e malgrado le resistenze di Richelieu». Medesima inesattezza anche in Hildesheimer 2004, 183, secondo la quale «Luigi XIII impose la registrazione [dell'ordinanza] il 15 gennaio 1629».

ne diede una descrizione colorita che per i partigiani dell'autorità regia dovè essere, decisamente, un colpo al cuore: «Tutti i parlamenti del regno, o la compagnia in corpo, o i primi e gli altri presidenti, o i pubblici ministeri, e spesso gli uni e gli altri, hanno scritto al guardasigilli con tanta stima e approvazione che egli non poteva riceverne di maggiori», comunicandogli «che questo editto è stato registrato in tutti i parlamenti di Francia, a eccezione di uno solo» quello di Parigi (cioè l'unico che contava in questa circostanza). Tuttavia a dispetto della buona volontà dei *robins* provinciali «i cambiamenti sopravvenuti hanno impedito la deliberazione dell'atto»⁵⁷⁹.

Di fatto Marillac era stato beffardamente e amaramente giocato. La “giornata degl'ingannati” (*journée des dupes*, 10-11 novembre 1630⁵⁸⁰) venne a mettere una pietra tombale sulla questione e sancì, con il trionfo di Richelieu, la definitiva disgrazia di Marillac⁵⁸¹: esautorato dalla carica e arrestato, fu confinato nel Castello di Châteaudun, nella regione dell'Eure-et-Loire, dove morì in totale abbandono meno di due anni dopo, il 7 agosto del 1632⁵⁸². Quanto

⁵⁷⁹ Cit. da Kadlec 2012, 36.

⁵⁸⁰ Cfr. Jouhaud 1991 e 2015.

⁵⁸¹ Cfr. Kadlec 2008, 49. A partire dal 1630, tutti «gli *officiers* del governo centrale nominati su istanza di Marillac caddero in disgrazia»: Ranum 1966, 64.

⁵⁸² La furia contro Marillac si abbatté implacabile persino su componenti della sua famiglia: il fratellastro, Jean-Louis de Marillac, conte di Beaumont-le-Roger, maresciallo dell'esercito «che comandava l'armata d'Italia, fu arrestato in Piemonte il 21 novembre 1630, imprigionato a Sainte-Manehould», giudicato e condannato nel 1632 da un tribunale straordinario (con un processo politico e un collegio deciso da Richelieu che vi nominò anche Cardin Le Bret, ormai suo fedelissimo, «con il preciso scopo di far prevalere i colpevolisti»: cfr. Mastellone 1969, 47) e infine «giustiziato a place de Grève a Parigi il 10 maggio 1632»: Barbiche, voce «Marillac» in *DHJF*, 539. Tutta l'operazione – l'arresto, il processo-farsa e l'esecuzione – fu, ovviamente, orchestrata da Richelieu. Secondo Hildesheimer 2004, 232, la decisione fu presa dal re su consiglio di Richelieu, il quale temeva che il maresciallo «entrasse in Francia» (dal Piemonte) «alla testa dell'esercito [da lui comandato] per soccorrere suo fratello». L'esecuzione del militare fu quindi «un atto puramente politico» che Richelieu concepì come un gesto da porre «sull'altare dell'esemplarità» (ivi, 256). Un altro segno esemplare della disgrazia totale nella quale cadde Marillac al cospetto del ceto giuridico si evince dall'atteggiamento proprio di Cardin Le Bret, uno dei magistrati e giuristi più in vista di quegli anni. Già nel 1630 (ma la richiesta di privilegio fu del 13 agosto 1629) Le Bret aveva

al *Code Michau* esso restò «lettera morta nei circondari di tutte le compagnie»⁵⁸³. Non venne mai evocato nei processi e non vi fu – come ricordò nel XVIII secolo l'*Encyclopédie* – «un solo avvocato che si permise di nominarlo nelle sue arringhe»⁵⁸⁴.

scelto di non dedicare al cancelliere ancora in carica – com'era di prassi – le sue *Décisions*; ma il disdoro divenne palese quando nel 1632 uscì la sua opera più importante *De la souveraineté du Roy*, che fu invece dedicata ampollosamente «a Charles de Laubespine, il guardasigilli che Richelieu aveva voluto in sostituzione del precedente», ossia di Marillac: Mastellone 1969, 46.

⁵⁸³ Resta da scoprire il momento preciso in cui i *robins* iniziarono a diffondere l'insultante e derisorio nome di “*Code Michau*”. Nessun testo affronta questo problema tutt'altro che marginale. Mousnier 1974-1980, II, 579, affida a un laconico e vago «più tardi» (cfr. *supra* nota 351) la sua idea che l'uso iniziò successivamente al nucleo pulsante della vicenda. Non si tratta di una mera pignoleria erudita, perché è evidente che stabilire con esattezza *quando* iniziò a circolare quell'appellativo ci aiuterebbe a comprendere ancor meglio la dinamica degli eventi e il loro preciso significato. L'ipotesi più verosimile è che s'iniziasse a chiamare così l'ordinanza di Marillac in quella fase – o meglio verso la fine di quella fase – in cui i magistrati ebbero la certezza di aver messo ormai nel sacco il ministro e tuttavia gli lasciarono ancora credere per un po' di tempo che la registrazione del provvedimento fosse possibile. Anche il significato esatto del termine *Michau* presenta degli aspetti ancora nebulosi. È molto verosimile che in origine quel 'nomignolo' iniziasse a circolare oralmente e che solo in un secondo momento (che può essere stato però anche abbastanza prossimo) si sia passati al traslato grafico. L'ortografia resta del resto di dubbia provenienza (come si è visto, lo stesso Mousnier: *ibid.*, lo scrive, ad es., con una *d* finale, «Michaud» ma senza rinviare a una specifica fonte, cosicché non possiamo stabilire se sia un mero refuso; l'*Encyclopédie* usò ancora un'altra versione: «Code Michault»).

⁵⁸⁴ Cit. da Kadlec 2012, 40. Anche Gaudemet 1999, 159, rileva che il “Codice Michau” «non fu mai applicato», ma questa fu constatazione pressoché unanime già nell'Antico Regime (ad es. Pothier, che se ne servì ampiamente stimandola come un gran lavoro legislativo, lo rilevò in modo esplicito). Quasi tutta la storiografia cade in questo paradosso che secondo le sue stesse linee ricostruttive sarebbe inspiegabile: se l'ordinanza di Marillac del 1629 fu registrata come mai non fu applicata? Non applicare *palesemente* – anzi in questo caso *platealmente* – una legge registrata (che è cosa ben diversa dall'applicarla per via interpretativa, estensiva o restrittiva, secondo significati differenti quando non opposti rispetto alla *ratio legis*) non era cosa semplice nel sistema di Antico Regime poiché poteva configurare delitto di lesa maestà. Il fatto che il “Codice Michau” non fosse stato applicato avrebbe quanto meno dovuto indurre in sospetto gli studiosi, che invece si sono accontentati di una constatazione *de facto* senza indagarne i motivi profondi.

7.2.3 La stagione delle “grandi ordinanze”: un ripiegò di fronte all’obiettivo impossibile

Se, dunque, quei tentativi di ‘codificazione’ del diritto messi in atto dai governi dei sovrani ‘assoluti’ fallirono tutti – piuttosto miseramente e coprendo d’ignominia coloro che li avevano proposti –, ciò si dovè in massima parte all’opposizione dei parlamenti⁵⁸⁵ che «rifiutarono la registrazione» degli atti regi contenenti quelle misure radicalmente riformatrici e scatenarono «una difficile polemica» che la monarchia non riuscì a gestire e a moderare⁵⁸⁶.

Tuttavia, se si dà credito alla storiografia giuridica prevalente, anche alla più innovativa e brillante, questo aspetto risulta messo in secondo piano e oscurato dal «problema dell’unificazione del diritto»⁵⁸⁷. Ma in questo modo si scambia l’obiettivo con lo strumento utilizzato per raggiungerlo⁵⁸⁸. L’unificazione del diritto fu certamente, come si è già accennato, il «sogno» di tutti i sovrani

⁵⁸⁵ Cfr. Gaudemet 1999, 159 secondo il quale «il persistente rifiuto dei parlamenti di registrare un’ordinanza che doveva applicarsi a tutta la Francia fu talvolta di ostacolo all’unificazione del diritto privato». Nell’ottica che si adotta in queste pagine il *talvolta* e il *privato* possono certamente essere omissi.

⁵⁸⁶ Cfr. Sueur 1994, 101.

⁵⁸⁷ La formula è di Birocchi 2002, 105; ma si vedano anche Ascheri 2008, 16, che parla, sia pure con meno enfasi, di «aspirazione a un diritto unitario»; e Petronio 2002a, 127, che definisce «il codice come fonte di un diritto uniforme», sintesi che «emerge con chiarezza» da diversi «spunti» che tengono conto «di alcuni tra i tanti giuristi che hanno commentato il codice civile dei francesi», la cui caratteristica essenziale è stata vista appunto nella sua «capacità di unificare il diritto della Francia» e di darle finalmente una «legislazione uniforme». Medesimo taglio prospettico anche in Birocchi 2006.

⁵⁸⁸ Giustamente Bernard 2005, 52 e 67-8 osserva che se mai «ci furono in qualche modo delle aspirazioni all’unità legislativa [...] non vi fu in alcun modo un desiderio di uniformità giuridica, ma un imperativo di chiarificazione del diritto» (ivi, 52). Cosicché si può dire che «la Francia conobbe, nell’epoca moderna, una certa unificazione del diritto, specialmente per la riforma delle consuetudini e per la ricerca di un diritto comune ma evitò i rischi dell’uniformità», poiché questa «uniformità della legislazione era un principio che esulava dal pensiero della Francia di Antico Regime» (ivi, 67). Il valore ispirativo che muoveva l’azione governamentale «non era imporre un medesimo testo a tutti ma che la giustizia fosse resa a ciascuno» (*ibid.*).

francesi (Albert Rigaudière). Ma essa non fu niente più di un mito, un mito operoso nelle menti quanto si voglia (soprattutto degli *entourages* ministeriali), ma pur sempre un mito; e comunque riuscì a essere in concreto più il dispositivo utilizzato per realizzare il possibile che lo scopo finale. Lo dimostra l'atteggiamento prudente quando non remissivo e rassegnato dei sovrani di fronte all'insormontabile diga eretta dai parlamentari. Quando agli Stati di Orléans del 1560 il Terzo stato reclamò l'uniformità degli «stili» giurisprudenziali, il re stesso s'incaricò di rispondere «che questa misura non era auspicabile»⁵⁸⁹! Lo prova altresì il fatto che quando i sovrani e i loro apparati governamentali si resero conto che in tema di riforme sistemiche la resistenza della magistratura parlamentare era troppo arcigna per essere superata, lasciarono cadere i tentativi di codificazione e puntarono su altri istituti meno generali e sistemici e più adeguati – almeno nelle intenzioni – a risolvere singoli casi contingenti: ad esempio un uso più 'politico' dei letti di giustizia, un tentativo di restringere l'ambito di applicazione delle sentenze regolamentari e dei giudizi in equità, un controllo più serrato sui comportamenti dei singoli magistrati. Ma tutto fu inutile e tutto si risolse in una sequela di belle parole.

Quanto al problema della semplificazione del diritto, si decise saggiamente d'indirizzare l'azione di governo verso riforme di settore e nacque così la stagione delle "grandi ordinanze" – marina, commercio, diritti processuali, successioni, donazioni e fedecomessi – da Colbert a d'Aguesseau⁵⁹⁰, che quindi sono anch'esse figlie in un certo senso dell'impossibilità di superare la resistenza della magistratura alle riforme sistemiche. L'obiettivo di queste azioni era decisamente più limitato delle tentate e non riuscite codificazioni e persino delle semplici sistemazioni dei materiali normativi esistenti, in quanto non poteva realizzare la

⁵⁸⁹ Cfr. Bernard 2005, 67-8. Il passaggio dei *cahiers* del Terzo stato nel 1560 è una testimonianza molto efficace dello *status quo* della giustizia nella Francia precodificata che vale la pena di rileggere nel nostro contesto: «Per ovviare agli inconvenienti che derivano dalla diversità degli stili [giurisprudenziali], sarebbe utile e necessario che piacesse al re ordinare che tutti gli stili delle corti siano, tanto in prima quanto in seconda istanza, ridotti in una [sola] forma, secondo cui tutti i sudditi del regno siano tenuti a regolarsi in fatto di giustizia».

⁵⁹⁰ Birocchi 2002, 114 ss. Cfr. anche Gaudemet 1977 e 1999, 160-4; e Sève 1988.

neutralizzazione del potere politico insito nella giurisdizione della magistratura parlamentare; ma almeno ci si accontentava di dare una forma più ordinata al diritto per venire incontro alle esigenze pratiche. Rassegnatisi a non poter annientare l'arbitrio dei giudici, i poteri politici – sollecitati da tutti gli altri operatori del diritto e in primo luogo dagli avvocati – cercavano almeno di porre un qualche rimedio al caos della vita giudiziaria⁵⁹¹.

Certo, con il senno di poi si può osservare che l'unificazione del diritto realizzata attraverso la codificazione – ben preparata, almeno sotto il profilo tecnico, dalla stagione delle grandi ordinanze – fu uno strumento che risultò molto più efficace e duraturo dello stesso obiettivo che ci si era posti e che permaneva come un mai interrotto *Leit-Motiv* sotterraneo di tutta l'azione riformatrice dei sovrani: la forte limitazione del potere dei giudici riuscì parzialmente e per un tempo tutto sommato molto limitato, nella stagione rivoluzionaria; mentre la codificazione e l'affermazione di principio del diritto legislativo-positivo su quello giurisprudenziale è ancor oggi un pilastro – per quanto corroso e sgretolato, specialmente nel diritto italiano⁵⁹² – della maggior parte degli ordinamenti giuridici⁵⁹³. Un'eterogenesi dei fini rivelatasi, col

⁵⁹¹ Cfr. Richet 1998, 32: dopo il rovinoso fallimento dei tentativi di codificazione precedenti non vi fu «più la pretesa di abbracciare tutto in un medesimo testo, ma l'intento di trattare separatamente ogni materia importante. Un minuzioso lavoro di preparazione produsse testi ai quali il XIX secolo sarà debitore dei nuclei essenziali della propria legislazione pubblica: l'ordinanza sulla procedura civile del 1667 (detta anche *Code Louis*), l'ordinanza sulla procedura penale del 1670, l'ordinanza sul commercio del 1673 (detta anche *Code Marchand* o *Code Savary*), l'ordinanza sulla marina (agosto 1681) e quella sulle colonie (detta anche *Code Noir*) del marzo 1685». Su quest'ultima, cfr. il recente specifico saggio di Santoro 2017.

⁵⁹² Cfr. i saggi contenuti nel vol. collettaneo: Cappellini e Sordi 2002; e spec. Cappellini 2002.

⁵⁹³ Cfr. Arnaud 1993; Troper 1996b e 2001a; Zecchino 2019. Anche nell'insegnamento universitario, per quanto accerchiato da molteplici attacchi, fortunatamente resiste ancora il primato del diritto positivo anche se prosegue imperterrita l'avanzata di una concezione del “diritto per principi” (sottinteso quindi *ex contrario*: non per norme). Naturalmente i fautori di una simile concezione, ammantata del fascino etico e concettuale di un diritto liberato dal cappio di una volontà legislativa considerata incapace di abbracciare il ventaglio di tutte le situazioni che emergono dalla realtà, non sanno poi risolvere l'impasse nella quale essa finisce inesorabilmente col mettere il giudice e ogni soggetto al quale compete

tempo, di grande importanza nello sviluppo storico del diritto europeo e ancor più ampiamente della cultura giuridica occidentale.

7.2.4 Perché la Rivoluzione riuscì dove la monarchia assoluta aveva fallito?

Resta da chiedersi: perché la Rivoluzione riuscì dove la monarchia assoluta aveva fallito? È una questione storiografica molto complessa che investe in pieno la nostra attualità e che probabilmente non ha una soluzione univoca. Intanto non si può fare a meno di sottolineare – sul piano del metodo d'interpretazione dei fenomeni storici – che continuità e discontinuità sono concetti polarizzati solo sul piano logico-concettuale. Nella realtà dello sviluppo storico sono fenomeni cumulati e ibridati.

Ogni evento è il risultato – insieme – di una lunga gestazione e di circostanze specifiche che vengono a maturazione per l'intrecciarsi di sedimentazioni antiche e motivazioni immediate⁵⁹⁴. La Rivoluzione fu lungamente preparata, per contrasto, da un secolare *blocage* politico-istituzionale incancrenitosi sempre più tra Sei e Settecento, ma che può considerarsi una costante nell'assetto

un potere decisionale nella pubblica amministrazione: a un principio se ne può infatti sempre contrapporre un altro, altrettanto meritevole di tutela (anche costituzionale). Con la bella conseguenza di consegnare al più totale arbitrio del giudice la soluzione del caso, senz'alcuna certezza che un caso analogo potrà essere deciso nello stesso modo, anzi con la più che ragionevole probabilità che sarà deciso in difformità da un altro giudice e magari perfino dallo stesso. Siamo, insomma, ripiombati in una condizione molto prossima a quella denunciata da Montaigne nel tardo Cinquecento dell'*argumentum pro amico*. Sulla babele nella quale queste meravigliose teorie del diritto hanno fatto cadere la vita – e la civiltà – giuridica, cfr. Cassese 2009. Il caso più 'gustoso' del dibattito tra le due posizioni è nel botta e risposta di Baldassarre 2005 e Guastini 2007 e ancora Baldassarre 2007. Si vedano anche Catania 2008, Vignudelli 2013 e da ultimo Ferrajoli 2018 (posizione quest'ultima particolarmente significativa non solo per l'autorevolezza dell'A., ma anche per l'evoluzione di una posizione interpretativa che, dopo aver a lungo insistito sulla crisi della sovranità e dello Stato – cfr. Ferrajoli 1997 e 2017 – ha maturato ora la necessità di correre ai ripari per l'enorme falla che quella crisi comporta nello smisurato e incontrollato aumento del potere giurisdizionale).

⁵⁹⁴ Richet 1998, 163, parlava di un misto di «fattori strutturali» e di «fattori congiunturali».

dello Stato monarchico-assoluto⁵⁹⁵. Quel blocco fu dovuto all'insormontabile pretesa da parte della magistratura d'ingerirsi (il verbo esatto che si trova più frequentemente usato nelle fonti storiche è «*s'immiscer*»⁵⁹⁶) negli affari politici, trasformando la giurisdizione in sovranità⁵⁹⁷.

Che vi siano, dunque, delle “origini lontane” della Rivoluzione non sembra revocabile in dubbio. Ma neppure può essere messo in discussione che tutti quei motivi, da lungo tempo ribollenti nelle viscere del sistema istituzionale e prim'ancora nei sentimenti politici, riuscirono a coagularsi in un'energia tellurica solo dopo che i numerosi fallimenti inanellati, uno dietro l'altro, lungo il corso dell'Antico Regime, giunsero a formare una piena coscienza dell'impossibilità di tenere in piedi un sistema che aveva a più riprese dimostrato la sua irriformalità⁵⁹⁸.

Lo Stato monarchico-assoluto, malgrado la sua continua *defaillance* nei confronti della magistratura realizzò comunque – non foss'altro che sul piano dell'immaginario individuale e

⁵⁹⁵ Una ormai consolidata linea storiografica lo attesta: cfr. Mornet 1982 (ma edito nel 1933); Hazard 1983 (ma edito nel 1935); Furet e Richet 1998 (ma edito nel 1965); Richet 1969; Chartier 1990; Van Kley 2002; Israel 2005 e 2015, 776-90 («La Rivoluzione come conseguenza dell'Illuminismo radicale»).

⁵⁹⁶ Che il dizionario della lingua francese Robert definisce come l'azione di «ingerirsi, introdursi in malo modo o indebitamente in un affare».

⁵⁹⁷ Una delle migliori sintesi del fenomeno è in Saint-Bonnet e Sassier 2004, 300-11. Ma molti spunti ben calibrati anche in Harouel, Barbey, Bournazel e Thibaut-Payen 1987, *passim* e spec. 444-54.

⁵⁹⁸ Questa lettura consente anche il vantaggio di dare una spiegazione plausibile all'osservazione (invero piuttosto nebulosa) di Richet 1998, 33, secondo cui la Rivoluzione scoppiò in un paese percorso da un'incessante azione riformatrice. Va, infatti, osservato che – come tra l'altro lo stesso Richet dimostra – quelle ‘riforme’ erano palliativi o aggiramenti nell'impossibilità di realizzare la riforma, consistente nell'espellere la magistratura (con tutto l'enorme *mare magnum* d'interessi che rappresentava) dal potere politico (cfr. molto chiaramente, sulla scorta di Egret 1962 e 1970, *ivi*, 157 ss. e spec. 165). Proprio perché era impossibile superare il blocco del sistema istituzionale, si mettevano in atto riforme continue nel tentativo – sempre frustrato – di erodere per così dire dall'esterno le fondamenta della cittadella turrata all'interno della quale si arroccava il potere togato che era risultato fino ad allora inespugnabile. Del resto lo stesso Richet afferma, con il suo sempre affascinante stile espressivo, che la monarchia, «in costante difetto di sintonia con l'opinione pubblica», restò «sempre in ritardo di una riforma» (*ivi*, 164).

collettivo – una potente e lunga preparazione all'avvento progressivo della civilizzazione statale⁵⁹⁹, pompando nelle arterie del corpo sociale il sangue dello spirito cooperativo nazionale e della fiducia orizzontale e verticale⁶⁰⁰. Per quanto la monarchia riuscì a essere negli atti pratici «assai poco assoluta», essa fu nondimeno capace di contribuire in modo molto significativo alla realizzazione di uno Stato solido e di una società abbastanza coesa, magrado tutte le sue articolazioni differenziate⁶⁰¹. L'immaginario generale, focalizzato sulla figura mitico-simbolica del re-
taumaturgo⁶⁰² e rassicurato dalla poderosa costruzione dell'apparato amministrativo e governamentale⁶⁰³, esercitò un influsso potente sull'inconscio collettivo, plasmando le strutture precomprensive profonde con un «pensiero di Stato» radicatosi fino ai giorni nostri⁶⁰⁴.

Quest'azione richiese una lunga e spesso difficile fase preparatoria nella quale i poteri politici, pur tra mille innegabili difficoltà, seppero mettere in atto tutta una serie di dispositivi per combattere efficacemente la dispersione feudale e rendere molto concreta e tangibile la potenza pubblica per realizzare l'interesse generale⁶⁰⁵, pur «restando ciò nondimeno fedele al principio dei diritti acquisiti, dei privilegi e della vecchia organizzazione

⁵⁹⁹ Cfr. Tenenti 1987; Ajello 2005.

⁶⁰⁰ Lo abbiamo visto *supra* nella parte I (capp. I-IV)

⁶⁰¹ Harouel, Barbey, Bournazel e Thibaut-Payen 1987, 454. Con una sintesi particolarmente appropriata gli AA. hanno descritto così questo ossimoro sociopolitico: «La monarchia di Antico Regime ha certo sognato lo Stato assolutistico. Ma per scrupolo più ancora che per impotenza, essa fu ben lontana dal realizzarlo. In particolare, il potere regio riteneva che fosse suo dovere rispettare in una buona misura il brulichio delle antiche libertà e delle diversità regionali, locali, sociali, professionali, linguistiche ecc. La monarchia francese ha messo in marcia e spinto in avanti la costruzione dello Stato moderno. Ma quello Stato rimase incompiuto, in quanto si mescolava a principi di organizzazione sociale ereditati dalla cristianità medievale. Ci fu allora un compromesso alquanto instabile tra l'edificazione dello Stato e la conservazione della società tradizionale».

⁶⁰² Cfr. Bloch 1989.

⁶⁰³ Cfr., tra molti, Meyer 1983. Diversi spunti di riflessione in Legendre 1977 e 1978.

⁶⁰⁴ Cfr. Bourdieu 1995b e 2012.

⁶⁰⁵ Cfr., tra molti autori Mousnier 1991; Beaud 1994; Picq 1995 e da ultimo Ajello 2009a, 2013 e 2015.

corporativa della nazione»⁶⁰⁶. Una lunga gestazione preparò dal punto di vista amministrativo l'unità e indivisibilità statale⁶⁰⁷. Lo Stato, attraverso potenti strumentazioni culturali volti a rafforzare lo spirito unitario e nazionale, divenne allora una formidabile 'macchina' atta a plasmare la comunità e condurla a divenire una società⁶⁰⁸. Qui sono le radici della formazione della «mentalità sociale»⁶⁰⁹ che è la preconditione indispensabile a quello spirito pervasivo delle menti, quel sentimento politico che Rousseau considerò il fondamento del «contratto sociale» e della «religione civile»⁶¹⁰. Quest'ultimo concetto fu la grande idea ispiratrice di Gaetano Filangieri⁶¹¹, che non a caso Bonaparte primo console definì il «giovane uomo che è il maestro di noi tutti»⁶¹².

Nell'Antico Regime vi furono, dunque, delle energiche spinte alla riunificazione delle fonti del diritto, poiché gli apparati di governo realizzarono per tempo che questo era il passaggio propedeutico e decisivo, la via maestra per giungere al contenimento dell'invasione politica della magistratura e contestualmente per spingere in avanti il processo di civilizzazione statale⁶¹³. Ma quelle spinte e quelle energie non riuscirono a realizzare l'obiettivo che si erano prefissate, ingenerando così un clima di sfiducia nelle effettive possibilità di realizzazione

⁶⁰⁶ Harouel, Barbey, Bournazel e Thibaut-Payen 1987, 454. Gli autori, molto suggestivamente, notano che proprio per questa 'duplicità' che caratterizzava la Francia pre-rivoluzionaria, Alexandre Dumas poté scrivere che nell'Antico Regime «si aveva meno libertà ma più indipendenza» (laddove per 'libertà' s'intende la «partecipazione alla presa di decisione politica»).

⁶⁰⁷ Cfr. Mannoni 1994.

⁶⁰⁸ Cfr. Durkheim 2006.

⁶⁰⁹ Cfr. Maravall 1991.

⁶¹⁰ Cfr. Rousseau 1982, lib. IV, cap. 8, 183-94. Sul punto ha insistito molto efficacemente Ajello 2009a, 2009b, 2013, 2015 e 2018.

⁶¹¹ Cfr. Di Donato e Scognamiglio 2020, § 2.3.

⁶¹² Cfr. *ivi*, §1.1 nota 6.

⁶¹³ Cfr. Broch 2012. Ed è pressoché inutile specificare che pervenire a un livello almeno accettabile di civilizzazione statale è impossibile in una condizione di governo tirannico dei giudici, perché le caratteristiche di questo tipo di potere occulto (a cominciare dal fatto di nutrirsi di un diritto ambiguo, pletorico e alluvionale) sono incompatibili con quel tipo di assetto socio-istituzionale.

dell'opera che durarono fino quasi alla vigilia della Rivoluzione⁶¹⁴. Gli «sforzi tesi all'unificazione del diritto pubblico – che divennero intensi soprattutto nel corso del Settecento [ma che in realtà, come abbiamo visto, erano stati piuttosto importanti anche nei due secoli precedenti] – dovettero sempre fare i conti con la struttura dei privilegi sociali e con il carattere contrattualistico dello Stato monarchico: il reticolato degli accordi che legavano il re alle province, alle città e ai corpi non avrebbe potuto mai permettere il successo di questi tentativi»⁶¹⁵. Quello che i *commis d'État*, i giuristi che – per convinzione o per convenienza – legarono le loro sorti e carriere ministeriali alla corona e non alla magistratura parlamentare⁶¹⁶, riuscirono a ottenere fu solo una certa positivizzazione della consuetudine⁶¹⁷, un risultato tutt'altro che disprezzabile ma non ancora ciò che s'intendeva ottenere e che si realizzò solo con le costituzioni rivoluzionarie (per il diritto pubblico) e con la codificazione napoleonica (per il diritto privato)⁶¹⁸. Nel corso dell'Antico Regime vi fu, dunque, «molto lavoro, ma scarsi risultati concreti»⁶¹⁹.

Molto lavoro e molta paura da parte dei poteri governamentali che ogni riforma potesse abortire sul nascere a opera della magistratura parlamentare attraverso le pastoie procedurali della verifica e della registrazione⁶²⁰, oppure che – una volta varata e

⁶¹⁴ Cappellini 2002, 14, riferisce, ad es., che Diderot in una lettera indirizzata alla zarina di Russia Caterina II nel 1774 (quando cioè – aggiungo – apparve chiaro che anche la riforma Maupeou aveva ormai fallito l'obiettivo che si era prefisso) espresse «una specie di profezia sconsigliata»: malgrado i suoi ripetuti auspici di realizzare «un diritto uniforme», finì con l'affermare «che la Francia era definitivamente condannata a non avere mai più dei codici».

⁶¹⁵ Richet 1998, 31.

⁶¹⁶ *Ibid.*

⁶¹⁷ Cfr. Olivier-Martin 1972; Piano Mortari 1977; Rigaudière 1994, 200-6; Birocchi 2002, 105-11; Astaing e Lormant 2014.

⁶¹⁸ Cfr. Halpérin 1992 e 1996.

⁶¹⁹ Richet 1998, 32.

⁶²⁰ Cfr. Birocchi 2006, 37-8, che mette il tema delle «procedure, settore determinante per il problema della giustizia» in correlazione al più ampio tema dell'«appropriazione del giuridico» soprattutto da parte delle istituzioni giudiziarie, ma più ampiamente da parte del ceto tecnico-togato. Lo scontro tra parlamenti e poteri assolutistico-governamentali si può vedere anche in quest'ottica, come lo scontro tra due modi opposti d'intendere (e conseguentemente di utilizzare) il diritto

approvata in qualche modo la nuova legge – in sede di applicazione i sacerdoti del giure, con le loro sapienziali e ineccepibili tecniche fondate su inoppugnabili precedenti o sofisticati ragionamenti-raggiro fondati sulle costruzioni logico-formalistiche, ne mutassero il senso fino a stravolgerne o annacquarela completamente⁶²¹. Quella paura dell'aggressiva pervasività parlamentare e per suo tramite della cultura giuridica (*juridique-juridicienne* si potrebbe dire) che essa veicolava arrivò in Francia fino all'assurdo di bloccare l'istituzione dell'insegnamento universitario del *droit public* «perché i sovrani sostenevano tenacemente l'idea che le relative

e il sapere giuridico: da un lato la concezione sapienziale-giurisprudenziale che considerava la sfera giuridica un grande campo esegetico sul quale poter esercitare la *peritia legum* a vantaggio in primo luogo della volontà di potenza del ceto giuridico stesso; dall'altro la concezione del diritto inteso come un fenomeno strumentale e funzionale alla “potenza dello Stato” e della sua amministrazione e più ampiamente alla costruzione della struttura organizzativa statale e sociale. In estrema sintesi: da un lato il *diritto giuridico* dall'altro il *diritto politico*, come non a caso lo chiederà Rousseau nel sottotitolo del *Contratto sociale*. Sul tema dello scontro tra i «tiranni dei tribunali» e i «filosofi legislatori» (per riprendere la bella espressione di Viggiano 1997) restano di grande interesse, anche per l'ampio raggio geopolitico considerato, i dieci saggi contenuti in Romanelli 1997, e in part. Mannori 1997, spec. § 3, 46-53 dedicato al «primato del giudicare e governo “per magistrature” nell'Europa di antico regime». Sulla distinzione tra «giustizia» e «amministrazione» in Età moderna, cfr. l'ottimo lavoro di Hinrichs 1982.

⁶²¹ Per questo non riesco a far mio – almeno senza un'importante precisazione – lo specifico passaggio espresso da Mannori 1997, 47, che, in un quadro descrittivo generale più che condivisibile, sostiene che la «potestà di vertice» dello Stato assoluto «fino alla fine del Settecento viene correntemente usata molto più per soddisfare interessi particolari [...] che non per riformulare le regole generali dell'ordinamento: cosicché, di fatto, la distanza reale tra il potere sovrano e quello del giudice tende a ridursi sensibilmente». Come abbiamo visto, lo sforzo dei poteri governamentali per realizzare strumenti di unificazione del diritto contenenti «regole generali» che componessero un ordinamento organico e funzionale, furono sinceri, ripetuti e immani; ma s'infransero sistematicamente contro il *barrage* parlamentare. Lo *status quo* che tendeva a confondere giustizia e potere amministrativo-governamentale era dunque strenuamente difeso dai togati, come dimostra la loro concezione del «letto di giustizia», supremo istituto di quella linea ideologica (cfr. *supra* § 5). Del resto, molto opportunamente lo stesso Mannori parla (ivi 46-7) di «gestione giudiziaria del potere», di «governo per magistrature» e di «giudici-amministratori», formule che descrivono perfettamente la condizione politico-istituzionale dell'assetto di Antico Regime e che devono essere sottoscritte senza riserve.

norme, provenendo dall'autorità regia, avessero solo bisogno di esecuzione e non di studio», e così salvo qualche sparuta e insignificante eccezione, «la cattedra di diritto pubblico nella Francia d'Antico Regime non fu mai istituita»⁶²². Questo dato è di enorme importanza, un'importanza non colta dalla storiografia in tutta la sua enorme portata. Il vero motivo dell'ostilità dei poteri politici all'insegnamento del diritto pubblico era la totale sfiducia degli *establishments* ministeriali verso il rinnovamento dell'ideologia giuridica, una sfiducia che si trasformava in un'insormontabile diffidenza nei confronti della pervicacia *perinde ac cadaver* dei togati⁶²³.

⁶²² Cfr. Birocchi 2006, 43, nota 108, che coglie qui un segno di grande importanza, ma non lo collega alla pressione dell'ideologia giuridica parlamentare sui poteri governamentali, malgrado l'accenno alla posizione decisamente ostile all'istituzione della cattedra di diritto pubblico del cancelliere Maupeou, ripresa dall'altro suo ampio studio Birocchi 2002, 74-85: 75. In quest'ultima sede Birocchi delinea con straordinaria dovizia di elementi l'importante tematica dell'istituzione delle cattedre di diritto pubblico nel più ampio quadro dell'insegnamento delle materie giuridiche in rapporto alla crisi del sistema del diritto comune. Dal quadro tracciato si rafforza la convinzione – anche se Birocchi non lo sostiene mai direttamente – che la lotta per il diritto si compì nel corso dell'Età moderna in larga misura *contro* le strutture culturali e mentali precomprensive dei giureconsulti e dei *sacerdotes juris* che operavano negli organi giurisdizionali. Gli spiriti più acuti (l'esempio maggiore portato da Birocchi è senz'altro quello di Muratori: *ivi*, 76) avevano compreso perfettamente l'utilità dell'insegnamento (e con esso dello sviluppo degli studi) nel campo giuspubblicistico; ma temevano che una volta istituite, quelle cattedre di diritto pubblico diventassero anch'esse appannaggio esclusivo di personaggi intrinseci alla vecchia *forma mentis* della *juris prudentia* che allignava nell'ideologia giuridica tradizionale. Il fondato timore, insomma, è che l'istituzione degli insegnamenti di “diritto politico” andassero a rafforzare anziché scardinare la mentalità dei togati. Questo è il vero motivo di fondo per cui Muratori riteneva che quegli insegnamenti dovessero essere sì dispensati «ma non nella Facoltà di giurisprudenza, bensì in un'apposita Accademia stabilita per la formazione dei futuri amministratori dello Stato e collaboratori del sovrano» e che le materie che vi si dovevano insegnare fossero «i principi della giustizia, i reciproci doveri tra principi e sudditi e l'equità stessa delle leggi» e perciò «l'accesso allo studio di tale branca presupponeva la conoscenza basilare dell'etica e del diritto romano», il cui «insegnamento doveva essere integrato dalla conoscenza della storia, della geografia, dell'economia e dei trattati internazionali» (*ibid.*). Echi di questa posizione arrivano fino ai giorni nostri, ad es. in Miglio 2004.

⁶²³ Birocchi 2006, 79-82: 81, descrive molto accuratamente gli sforzi – ad es. di uno Scipione Maffei – per attuare una incisiva riforma degli studi giuridici nelle

La prepotenza degli apparati giurisdizionali, il loro naturale *dédain*, l'alterigia che i magistrati collegavano alla supremazia assoluta della funzione giurisdizionale, tutti elementi che continuarono ad accrescersi per diversi secoli incutendo nel contempo rispetto e timore, si convertirono alla vigilia della Rivoluzione, con una stupefacente rapidità (in poche settimane), in diffusi sentimenti politici di segno opposto contro la magistratura. Un ribollire d'impulsi, esacerbati e violenti, che non di rado diedero luogo ad azioni plateali – come l'abbattimento delle statue erette in diverse piazze cittadine in onore dei giudici più celebri – e generarono scritti di feroce sarcasmo, si levò allora, nel clima prerivoluzionario determinando l'inizio della fine dei Parlamenti⁶²⁴.

università subalpine con «l'attivazione di materie e l'apprestamento di strutture atte a rinnovare [ed ampliare] la cultura» dei giuristi, ma nel complesso bisogna arrendersi all'evidenza che «l'impatto» di quelle proposte – come del resto di quelle, ancor più incisive, di Filangieri (cfr. Di Donato e Scognamiglio 2020) – «fu abbastanza tenue» per non dire, nella sostanza, nullo.

⁶²⁴ Cfr. Carré 1912; Egret 1962. Tra gli scritti sardonici più pungenti contro la magistratura nel periodo prerivoluzionario spicca il *Catéchisme des Parlemens* (= BNF LB-39-936A) pubblicato (in trad. it.) da Alatri 1977, 500-5; e (nella versione orig.) da Bidouze 2012, 175-83. Si tratta di un dialogo immaginario tra un soggetto che pone delle domande e i *robins* che gli rispondono. Rileggiamone l'*incipit* (ivi, 500) e qualche passaggio particolarmente significativo (ivi, 501-3): «Domanda: Che cosa siete? Risposta: Siamo ufficiali del re, incaricati di amministrare la giustizia per il suo popolo. D.: Che cosa aspirate a diventare? R.: I legislatori, e di conseguenza i padroni dello Stato. [...] D.: Non temete che il popolo capisca i vostri disegni e s'indigni del fatto che, col pretesto di difenderlo, lo sacrificate? R.: No perché la nostra parola d'ordine è di non temere mai niente e di andare sempre avanti; è così che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. [...] D.: Non temete che in un secolo così illuminato, sia difficile ingannare la nazione? R.: Se non possiamo ingannarla, possiamo farcene temere; abbiamo emissari ovunque; e il popolo sa bene che le nostre vendette sono implacabili. Bruciamo gli scritti, condanniamo gli autori, intimidiamo i cittadini, mediante il potere di accusarli noi stessi per mezzo del nostro procuratore generale, di perseguirli, di giudicarli, e di appenderli *entro le ventiquattr'ore*. D.: Se vi si dirà che i vostri decreti sono molto più dispotici delle *lettres de cachet*, contro le quali avete tanto declamato, che cosa risponderete? R.: Non risponderemo, eluderemo la domanda, declamando contro il dispotismo perché è il mezzo più sicuro per mascherare e coprire il nostro. [...] D.: Come vi comporterete se sarete i più forti? R.: Rifaremo allora un codice a nostro piacimento, senza consultare né il re né la nazione; stabiliremo il nostro potere per sempre; ed ecco la *Costituzione*. D.: Come farete per soffocare i lumi che, prima o poi, concorreranno a smascherarvi? R.: Predicheremo la libertà di stampa in favore

Per arrivare all'obiettivo della codificazione fu necessaria quest'opera di cambiamento radicale della struttura socioculturale in grado di permettere il compimento del percorso di modernizzazione del diritto e delle relazioni politico-istituzionali⁶²⁵. Il principale estensore del codice Napoleone, Portalis, scrisse, alla fine della sua enorme fatica, parole inequivocabili che sembrano far tutt'uno con la struttura testuale del codice e con la sua stessa ragion d'essere: «La Francia, nei tempi che hanno preceduto la Rivoluzione non era che una società composta di molte società». Essa si presentava «meno come una nazione unica che come un assemblaggio di nazioni diverse, successivamente riunite e conquistate, distinte per clima, territorio, privilegi, consuetudini, diritto civile e diritto politico». Una situazione, questa, estremamente favorevole alla mediazione patriarcale dei magistrati. E così «fin qui la diversità delle consuetudini formava in uno stesso Stato cento Stati differenti» e «la legge, ovunque opposta a se stessa, divideva i cittadini in luogo di unirli»⁶²⁶. Parole che riecheggiano chiaramente quelle scritte oltre vent'anni prima da Filangieri, per il quale la frammentazione feudale «è una specie di governo che divide lo Stato in tanti piccoli stati, la sovranità in tante piccole sovranità; che smembra dalla corona quelle prerogative, che non sono comunicabili; che non ripartisce l'esercizio dell'autorità, ma divide, distrae e aliena il potere istesso; che spezza il nodo sociale invece di restringerlo; che dà al popolo molti tiranni invece che un solo re; al re molti ostacoli a fare il bene, invece di un argine per

dei nostri aderenti; proscriveremo coloro che avranno l'audacia di criticare le nostre pretese; grideremo incessantemente: *la Costituzione, le Leggi fondamentali*, e finiremo col proibire di parlare. D.: E in che modo? R.: Perché avremo spie in tutto il personale di toga, dal presidente della *Grand'Chambre* giù giù fino all'ultimo usciere di villaggio. In quell'epoca fortunata, sarà più pericoloso insultare un procuratore o la sua serva, o la sua amante, di quanto non sia oggi disobbedire formalmente al re. D.: Perché chiamate felice quell'epoca futura? R.: Perché soltanto allora si vedrà ciò che i saggi hanno tanto richiesto, quando hanno detto che il popolo più libero e più felice è quello che è governato dalle leggi. Ora, è evidente che allora regneranno le leggi, dato che regneremo noi stessi. D.: Come chiamate un tale governo? R.: L'aristocrazia parlamentare, o *robinocrazia*».

⁶²⁵ È il nocciolo della condivisibile tesi di Tarello 1976.

⁶²⁶ J.-E.-M. Portalis, *Discours préliminaire au premier projet de Code civil*, cit. in Bernard 2005, 69.

impedire il male; alla nazione un corpo prepotente, che, situato tra il principe e il popolo, usurpa i dritti dell'uno con una mano, per opprimere l'altro con l'altra; che in poche parole, mescolando in un istesso governo un'aristocrazia tumultuosa a un dispotismo diviso, ci lascia tutta la dipendenza della monarchia senza l'attività della sua costituzione, e tutte le turbolenze della repubblica senza la sua libertà»⁶²⁷.

La codificazione della costituzione e in seguito di tutto lo scibile giuridico-normativo è dunque il punto di arrivo di un lungo percorso storico – intrapreso fin dal Medioevo⁶²⁸ e poi via via precisato nel corso dell'Età moderna⁶²⁹ – nel quale gli aspetti legati allo sviluppo della cultura e all'evoluzione delle mentalità hanno assunto un peso decisivo⁶³⁰. In quel particolarissimo «oggetto» che prende forma con la carta costituzionale e poi con la codificazione del diritto civile, penale e procedurale si condensano molti elementi dei quali non è agevole fare sintesi non omissive. Tuttavia, si può raggiungere un soddisfacente grado di approssimazione affermando che nella nuova forma assunta soprattutto e in primo luogo dalla costituzione viene a coagularsi tutto l'impetuoso corso della civiltà moderna⁶³¹ che a sua volta, almeno sul piano simbolico, si può definire attraverso i termini del processo di civilizzazione statale,

⁶²⁷ Filangieri 2003, 169, lib. III, parte I, capo XVIII.

⁶²⁸ Uso l'espressione generale «Medioevo» e non quella specifica «tardo» o «basso» Medioevo perché a differenza di alcuni storici italiani del diritto (penso per tutti a Paolo Grossi) che ritengono che solo dal Duecento in poi emergano quelli che essi considerano elementi di crisi dell'ordine medievale (*i.e.* l'emersione dei prodromi della statualità), sono convinto con Mousnier 2002, 180, che del processo di civilizzazione statale sia possibile reperire chiare tracce fin dall'epoca postcarolingia, basti solo pensare alle teorie politiche elaborate da un Hincmar di Reims o da un Jonas d'Orléans entrambi del IX secolo. Senza bisogno di ricordare la lunga bibliografia sul punto, si veda da ultimo Blanco 2020, che individua il dies a quo dello *State building* nell'XI secolo. Sull'emersione di chiari e potenti segni della svolta teorica che supportano l'evoluzione politico-istituzionale (Roscellino da Compiegne, Abelardo, Ruggero Bacone, Jean de Paris, Okham), cfr., oltre al classico di De Lagarde 1961-1965, Ajello 1999, 355-417; Id., 2009a, *passim* (*ad indicem*); Id. 2013, *passim* (*ad indicem*); Id. 2015, 35 e 196.

⁶²⁹ Cfr. Arnaud 1969; Petronio 2002a; Renoux-Zagamé 2005.

⁶³⁰ Cfr. *supra* nota 8.

⁶³¹ Cfr. Ajello 2018.

entro il quale si risolve e si compie il decisivo passaggio dal diritto di Dio al diritto – e ai diritti – dell'uomo⁶³².

8. La garanzia dei diritti è nella separazione dei poteri, non nella giurisdizione illimitata

La storia successiva – quella del costituzionalismo ottonevicesco – è la vicenda della sempre più puntuale precisazione delle modalità espansive dello Stato costituzionale imperniato sul riconoscimento che la codificazione del diritto pubblico – con i consequenziali controlli di conformità delle legislazioni al testo della norma fondamentale – sia divenuto l'elemento imprescindibile dei sistemi giuridici⁶³³, soprattutto (ma non esclusivamente) di quelli a base democratica⁶³⁴; e che, tuttavia, proprio per questo, parallelamente all'allargamento dei diritti costituzionalmente garantiti si è espanso in modo sproporzionato il potere d'intervento della magistratura⁶³⁵.

⁶³² Cfr. Renoux-Zagamé 2003; Ferrone 2014. È appena il caso di ricordare che decisivo in quel processo è stato lo sviluppo dello spirito laico sul quale restano un pilastro imprescindibile, per ricchezza di riferimenti e profondità interpretativa, le pagine di De Lagarde 1961-1965. Sul passaggio dalle società fondate sulla metafisica magico-religiosa a quelle imperniate sul contratto sociale, cfr. Ajello 2013 e 2015.

⁶³³ Il testo pionieristico che ha aperto la riflessione sul punto, è quello di Perlingieri 1984.

⁶³⁴ Ben tre numeri della rivista «Frontiera d'Europa» (1-2/2009 e 1/2010) sono stati dedicati al tema della «democrazia giuridica moderna», ma il tema del rapporto tra diritto e democrazia è di crescente interesse nella letteratura giuridica in molti settori specialistici, tanto nel diritto pubblico quanto nel diritto privato.

⁶³⁵ Sul tema del governo dei giudici e sulla sua (difficile) compatibilità con l'assetto democratico della società e dei poteri politici cfr. Brondel, Foulquier e Heuschling 2001 (e spec. il saggio di M. Troper e Otto Pfersmann, *Existe-t-il un concept de gouvernement des juges?*, ivi, 21-62). Sul problema generale dell'incontrollabilità del potere giurisdizionale, cfr. Cappelletti 1990 (con diversi saggi di grande interesse spec. sui temi dei “giudici-legislatori”, della “protezione verso i protettori” e sui “controlli giurisdizionali-costituzionali”). In entrambi i voll. citt. gli AA. ricorrono alla celeberrima formula di Giovenale (Satire, VI, 48-49) *Quis custodiet ipsos custodiet?* («Chi custodirà gli stessi custodi?»).

8.1 Il potere inerziale dei giudici

Ogni evidenza ci mostra che ci troviamo oggi in una situazione molto simile a quella che si determinò alla fine dell'Antico Regime: assistiamo a un'espansione globale e abnorme del potere giurisdizionale⁶³⁶, che stavolta – a dispetto della iperpositivizzazione del diritto – non ha alcun bilanciamento e procede quindi pressoché inerzialmente, senza incontrare resistenza, in base al principio già espresso da Locke e da Montesquieu⁶³⁷, secondo cui un potere tende all'ampliamento illimitato (ossia al dispotismo tirannico) fintantoché non incontra la resistenza di un contropotere che ne può bloccare la marcia riequilibrando il quadro politico-istituzionale complessivo⁶³⁸: solo il potere – questo il principio-guida formulato dai due filosofi e accolto dai rivoluzionari del 1789 – può fermare il potere⁶³⁹.

Siamo perciò, non ve n'è il minimo dubbio, di fronte a un bivio epocale, poiché la salvaguardia dello Stato costituzionale, basato sulla svolta decisiva della codificazione del diritto pubblico e sulla sua 'cristallizzazione' nelle carte costituzionali comporta fatalmente una progressiva espansione del potere politico insito nella giurisdizione. Quest'ultima continua la sua inarrestabile opera

⁶³⁶ Cfr. Tate e Vallinder 1995. Per altre valide indicazioni bibliografiche internazionali sul tema, rinvio a Giurato 2014, L nota 110.

⁶³⁷ Cfr. Troper 1998f, 217, 220 e 222; ma si veda anche Id., 1998d, 249, 256 e 258.

⁶³⁸ Cfr. da ultimo, molto efficacemente su questo punto, Zecchino 2019, 39-106: 74 ss. e 95 ss. (spec. 100), che opportunamente sottolinea come il problema fondamentale dell'attualità costituzionale sia divenuta «l'inarrestabile espansione del giudiziario», privo di bilanciamenti, anche perché soprattutto in Italia si assiste impotenti, da molti anni ormai, al paradosso per cui la tirannia degli apparati giudiziari è alimentata dallo stesso potere politico, il cui vuoto divenuto sistemico e la cui sudditanza psicologica nei confronti della saldatura (anch'essa fortemente anomala) tra la magistratura e il corpo elettorale determina una serie di squilibri gravissimi nell'assetto istituzionale e nello sviluppo ordinato della vita democratica (ivi, 91 ss.).

⁶³⁹ Cfr. Troper 1998f, 217. Montesquieu aveva, com'è noto, formulato questo principio nell'*Esprit des lois* nel capo IV del lib. XI; cfr. Montesquieu 1996, I, 274: «Perché non si possa abusare del potere, bisogna che per la disposizione delle cose, il potere freni il potere». Infatti è «un'esperienza eterna, che ogni uomo, il quale ha in mano il potere è portato ad abusarne, procedendo fino a quando non trova dei limiti. Chi lo direbbe? La virtù stessa ha bisogno di limiti».

di conversione perpetua in discrezionalità sovrana, assottigliando così sempre più, fin quasi ad annullarlo, il baluardo garantistico della separazione dei poteri.

Viene così a realizzarsi la più clamorosa delle eterogenesi dei fini istituzionali: nell'Antico Regime «il carattere consuetudinario e l'assenza di codificazione delle leggi fondamentali aprivano la porta all'utilizzazione dell'idea costituzionale da parte di coloro che volevano sottrarre al re il suo potere per impadronirsene. Bastava proclamare dei principi che andassero nel senso politico desiderato, affermando che si trattava di leggi fondamentali o di regole costituzionali per ricavarne argomenti contro l'autorità del re»⁶⁴⁰. In tal modo «i parlamenti, secondo le circostanze della loro lotta politica, non cessavano di aumentare il novero delle pretese leggi fondamentali di cui essi affermavano essere i custodi»⁶⁴¹. Il passaggio da questa costituzione vaga e nebulosa alla costituzione in senso nuovo fu proprio l'effetto della spinta ideologica e politica al superamento di quel sistema nel quale l'arbitrio giurisdizionale diventava un'assoluta e incontestabile discrezionalità politica, per di più priva di ogni controllo in quanto i magistrati affermavano di non fare altro che applicare la legge. Dopo un paio di secoli ci ritroviamo in una situazione nella quale è ormai lo stesso ordinamento costituzionale positivo a diventare il fondamento inoppugnabile del governo dei giudici.

8.2 Il nesso tra la «garanzia dei diritti» e la «separazione dei poteri»

Sembra perciò quasi autoderisorio ricordare che uno dei passaggi decisivi della storia costituzionale, divenuto uno dei baluardi del processo di civilizzazione statale, sia stato il principio lockiano-montesquiviano, poi recepito genericamente nell'agosto del 1789 nel famoso articolo 16 della *Dichiarazione dei diritti*

⁶⁴⁰ Harouel, Barbey, Bournazel e Thibaut-Payen 1987, 447: la formulazione è incisiva, e tuttavia conserva in un punto cruciale una certa approssimazione. Nella nostra prospettiva «coloro che volevano sottrarre al re il suo potere per impadronirsene» non altri sono che i *robins*.

⁶⁴¹ Ivi, 448. Cfr. Duverger 1944, 15 e 28-31: 30-1.

dell'uomo e del cittadino, che recita: «Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né è determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione»⁶⁴².

Vale la pena di soffermarsi su questa formulazione perché essa racchiude un legame concettuale di enorme importanza per il tema della codificazione del diritto e per l'intero assetto del sistema giuridico, che, malgrado un'enorme quantità di studi che vi sono stati dedicati, non è stato ancora messo in rilievo. Iniziamo con l'osservare che l'articolo si regge su due termini principali: la «garanzia dei diritti» e la «separazione dei poteri». La storiografia costituzionale ha fatto risaltare piuttosto il secondo aspetto (la separazione dei poteri), e quando ha posto attenzione anche al primo (la garanzia dei diritti) lo ha fatto considerandolo in modo autonomo, distintamente dall'altro, senza cioè prestare la dovuta attenzione al *nesso* che invece esiste tra le due formulazioni dispositive. Invero bisogna ammettere che quelle due parti sono congiunte da una reciprocità tanto stringente quanto di non immediata e intuitiva evidenza. Si tende perciò di regola ad affermare che il principio fondamentale che l'art. 16 fissa è quello della separazione dei poteri intesa come un insuperabile bastione posto a salvaguardia del nuovo Stato costituzionale basato sulla codificazione del diritto pubblico. Quest'ultima s'impenna sull'esistenza di un documento scritto nel quale siano precisati, con un ordine logico e una chiarezza espositiva comprensibili a tutti, i diritti e i doveri dei cittadini. Senza prevedere un ordinamento nel quale il potere politico (nelle due articolazioni del legislativo e dell'esecutivo) sia separato da quello giurisdizionale-giudiziario – questo affermerebbe la disposizione dell'art. 16 – non si può dar luogo a un vero e proprio sistema *costituzionale* nel senso che i rivoluzionari attribuivano a questa espressione. E ciò indipendentemente dal fatto che quell'ordinamento possa comunque essere basato su una costituzione scritta, cioè articolata in un documento sintetico la cui comprensione non necessita di particolari competenze tecnico-giuridiche per essere inteso. In tal modo i rivoluzionari intesero sbarrare la strada a quello che consideravano un possibile – e letale – equivoco: un tipo di ordinamento che non prevedesse esplicitamente la separazione dei

⁶⁴² Melin-Soucramanien 2004, 4.

poteri, quand'anche basato su un documento normativo fondamentale, sarebbe rimasto, malgrado la sua forma giuridica nuova, ancora invischiato nel sistema che, proprio per la volontà di differenziarlo nettamente dal presente, era stato etichettato con l'espressione dispregiativa di "Antico Regime". L'art. 16 afferma, dunque, che per quanto importante, la *forma* che la nuova costituzione assumeva – coagulandosi in una carta dei diritti e dei doveri – non era ancora sufficiente di per sé a realizzare il nuovo sistema giuridico e politico. Per giungere a questo risultato occorreva anche un particolare, *specifico contenuto dispositivo* e questo era individuato appunto nella separazione dei poteri. Ciò significa che nella visione dei rivoluzionari che nell'agosto del 1789 scrissero la *Dichiarazione* costituzioni che non prevedessero la separazione dei poteri erano per questo solo fatto «dispotiche» e incapaci di assicurare la libertà⁶⁴³.

I rivoluzionari sapevano perfettamente – cosa che è stata invece a lungo misconosciuta da molta parte della storiografia⁶⁴⁴ – che anche nell'ordinamento dello Stato monarchico-assoluto la costituzione esisteva⁶⁴⁵. Non solo esisteva, ma era persino scritta (e non solo consuetudinaria). Tuttavia le sue disposizioni erano sparpagliate nella giurisprudenza dei parlamenti, in un *mare magnum* dal quale solo la sapienziale *peritia legum* dei giudici poteva attingere. Cosicché era la sola magistratura a possedere gli strumenti di accesso alla costituzione del regno: solo i togati potevano effettuare la consultazione, la comprensione, l'enunciazione e l'applicazione di quelle norme, esoteriche e arcane. La mediazione patriarcale dei *sacerdotes juris* era quindi indispensabile per precisare in che cosa consistesse la «costituzione del regno» ed essi dichiaravano di volta

⁶⁴³ Cfr. Troper 1998d, 251: «I rivoluzionari attribuivano un tale valore alla separazione dei poteri che una società che ne fosse sprovvista non avrebbe avuto ai loro occhi una costituzione, o meglio non avrebbe avuto una "costituzione degna di questo nome"». Questa concezione si fondava su una visione elementare o essenziale che prevedeva una identificazione secca tra costituzione/assenza di dispotismo/separazione dei poteri (ivi, 260). Per combattere il dispotismo occorreva una costituzione (nel senso in cui i rivoluzionari la intendevano); e per aversi costituzione in quel senso occorreva prevedere la separazione dei poteri.

⁶⁴⁴ Per la ricostruzione di quel dibattito storiografico, cfr. Di Donato 1998a.

⁶⁴⁵ Cfr. Mousnier 2002.

in volta le norme costituzionali nelle sentenze che risolvevano i singoli casi giudiziari sottoposti alla loro *jurisdictio*. Questo significava, che i principi del diritto pubblico erano formulati dalla giurisdizione parlamentare per via interpretativa, quindi in buona sostanza erano dettati *ad libitum* dai giudici che, applicandoli in diverse circostanze, potevano restringerli o ampliarli dando di fatto a quei principi normativi un significato diverso secondo i contesti (e, naturalmente, con la massima attenzione alle proprie convenienze corporative). La giurisprudenza dei parlamenti, attingendo al *dépôt légal*, creava quindi il diritto nel momento stesso in cui lo applicava.

Questo era il contesto che i rivoluzionari conoscevano e che intendevano superare. Essi prendevano sul serio, estendendola, la teoria montesquiviana del rapporto tra «libertà politica» e «costituzione»⁶⁴⁶. La loro ‘rivoluzione’ partiva, prima di tutto, da presupposti culturali e psicologici: era generata dalla ferma volontà di sopprimere la mediazione patriarcale della magistratura e di realizzare un sistema giuridico in cui il giudice non dovesse più avere un potere smisurato e incontrollato. Questo era l’obiettivo primario, il lievito che animava l’orientamento ideologico e gl’intenti politici dei protocostituenti. Prim’ancora che «costituente»⁶⁴⁷, l’ossessione di quegli uomini era anti-giurisdizionale⁶⁴⁸. E proprio per questo essi puntavano sul potere

⁶⁴⁶ Cfr. Postigliola 1992, 85 ss.

⁶⁴⁷ Cfr. Martucci 2001.

⁶⁴⁸ Cfr. *infra* cap. XVI § 10. Padoa Schioppa 2003, 501, riferendosi alla disposizione dell’art. 4 del codice Napoleone che vietava al giudice il ricorso al legislatore, risultando quindi abolito l’istituto del *référé législatif*, afferma che quest’ultimo era stato il frutto più significativo dell’«influsso della corrente antigiudiziale di matrice illuministica». L’affermazione merita un breve commento non tanto e non solo per la sua perentorietà, quanto per la convinzione che l’illuminismo sia stato una sorta di blocco monolitico tutto indistintamente animato da un sentimento ‘antigiudiziale’. Ora questo non fu, poiché – come si cerca di dimostrare in più passaggi di questo volume – gl’illuministi furono divisi nell’atteggiamento verso la magistratura (ad es. Voltaire criticò i magistrati per i loro poteri arcani e per gli errori giudiziari e insisté per demolire completamente il vecchio sistema legislativo a fonti plurime; mentre Diderot, con l’obiettivo di salvare l’*Encyclopédie*, cercò di blandire il Parlamento e lavorò diplomaticamente per ingraziarsi l’amicizia di potenti *robins* come Malesherbes e persino di Le Paige). Più che nell’ambito dell’illuminismo il sentimento antigiudiziale, o più precisamente anti-giurisdizionale, era sorto, fin dal XVI secolo, nell’ideologia e

legislativo – inteso *lato sensu* e quindi comprendente anche l'esecutivo che era visto in quel contesto come una sua semplice e naturale propaggine – come perno della garanzia dei diritti⁶⁴⁹. Lo schema che li dominava era quindi uno schema sostanzialmente binario: attribuire potenza alla funzione legislativa serviva, nelle loro intenzioni, a controbilanciare l'attitudine allo sconfinamento politico insita nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Michel Troper ha spiegato perfettamente che quell'idea della "separazione dei poteri" era un'idea – ancorché dogmatica⁶⁵⁰ – piuttosto vaga e fondata su un'ingenua illusione: vaga perché significava soltanto che per scongiurare il rischio del dispotismo occorreva evitare che tutti i poteri fossero concentrati in un solo organo⁶⁵¹; illusoria perché basata su un presupposto dimostratosi poi falso e cioè che «degli organi specializzati e indipendenti si limitino l'un l'altro»⁶⁵². L'idea di fondo era che, posti i tre ambiti nei quali la sovranità dello Stato si esplica, e cioè «un organo legislativo, un organo esecutivo, un organo giudiziario», l'uno fermasse l'altro nel suo tentativo di farsi dispotico in base al principio che «il potere ferma il potere»⁶⁵³. Questo sarebbe bastato agli occhi degli uomini dell'89 per preservare la libertà⁶⁵⁴.

negli ambienti regalistici e governativi e nel corso del XVIII secolo si estese sempre più fino a coinvolgere, negli anni più vicini alla Rivoluzione, larghi strati della pubblica opinione. Si vedano sul punto Carré 1912 e 1920; Egret 1962 e 1970; Alatri 1977.

⁶⁴⁹ Cfr. Rials, 374-6: 376: per gli estensori dell'art. 16 della *Dichiarazione* «la sola vera e propria garanzia dei diritti [...] risiederà nella buona legge».

⁶⁵⁰ Troper 1998d, 250.

⁶⁵¹ *Ibid.*: se si dividono i poteri in più organi essi «si bilanceranno a vicenda: la libertà dei sudditi darà così garantita». Cfr. anche Troper 1998f, 226.

⁶⁵² Troper 1998d, 255: «Noi oggi sappiamo che non si può perseguire l'equilibrio dei poteri mediante la specializzazione e l'indipendenza, ma gli uomini del 1789 avevano l'illusione che ciò fosse possibile».

⁶⁵³ Troper 1998f, 217.

⁶⁵⁴ Ivi, 218: Troper ha fatto anche osservare come il principio della separazione dei poteri contrasta formalmente con il principio democratico: infatti «se il potere legislativo è nelle mani degli eletti del popolo, ogni dispositivo che consenta a un altro potere esecutivo o giurisdizionale di opporgli efficacemente è anti-democratico per partito preso. La libertà del popolo è realizzata dall'esercizio del potere, non dalla sua limitazione». Questo è anche il motivo per cui in quel contesto dominato dal primato assoluto del legislativo «tutti concepivano la funzione

8.3 Quale dispotismo?

Il fatto che l'articolo 16 sia stato adottato all'unanimità e senz'alcun dibattito⁶⁵⁵ – un dato estremamente significativo – dimostra che l'idea della separazione dei poteri era considerata da tutti, senza eccezione, un presupposto assoluto, un assioma inconfutabile e indiscutibile. Ma il concetto che quei protagonisti della fase iniziale della Rivoluzione avevano di questa separazione non andava oltre «la banalissima idea che una stessa autorità non debba cumulare nelle proprie mani tutte le funzioni dello Stato»⁶⁵⁶. Essa era, in realtà, solo un modo – il modo ritenuto più efficace – per opporsi al dispotismo⁶⁵⁷.

esecutiva come subordinata» (ivi, 219). Mentre il potere legislativo era concepito dunque come illimitato (in questo i rivoluzionari erano ancora galvanizzati dall'idea della monarchia assoluta che essi sapevano non essere stata assoluta che di nome, essendo stata assoggettata di fatto alla tirannia del ricatto continuo operato dalla magistratura), il potere esecutivo era concepito come una semplice, meccanica applicazione della legge. Troper ne conclude che «Montesquieu, dunque, non ha voluto la separazione dei poteri» (*ibid.*). Medesima conclusione anche in Payen 1999, 492, secondo il quale «Montesquieu non separava, ma distingueva soltanto», non avendo altro scopo «che la preservazione della libertà individuale, il che non poteva conciliarsi, secondo lui, con la confusione dei poteri».

⁶⁵⁵ Troper 1998f, 223; Id. 1998d, 255-6. Troper sottolinea come l'assemblea del 1789 adottò senza batter ciglio l'art. 16 malgrado la maggior parte dei suoi componenti fosse fortemente influenzata dalle idee di Rousseau che era stato un acerrimo «avversario della separazione dei poteri» convinto com'era che la sovranità fosse indivisibile (Troper 1998d, 250 e 254-5) e che «soltanto un popolo di dèi si governerebbe democraticamente» (Troper 1998f, 223; cfr. anche Troper 1998d, 259, nota 9). Tuttavia nel Contratto sociale vi è qualche spiraglio per appoggiare la teoria della separazione. Nel libro III del cap. IV, dedicato alla «democrazia», Rousseau afferma in primo luogo il principio generale secondo cui «colui che fa la legge sa meglio di tutti come deve essere posta in esecuzione e interpretata» e per questo la migliore costituzione sarebbe «quella in cui il potere esecutivo fosse unito a quello legislativo»; ma poi corregge il tiro affermando che «è proprio questo che rende tale governo insufficiente sotto certi aspetti, perché le cose che devono essere distinte non lo sono» e perciò «non è ben fatto che chi fa le leggi le applichi, né che il corpo del popolo distolga la propria attenzione dai problemi di carattere generale per portarla su oggetti particolari», poiché «nulla è più pericoloso che l'influenza degli interessi privati negli affari pubblici» (Rousseau 1982, 117; cfr. Troper 1998d, 258-9; Troper 1998f, 222-3).

⁶⁵⁶ Troper 1998d, 258.

⁶⁵⁷ Troper 1998f, 223.

Ma quale dispotismo? A quale forma di dispotismo intendevano riferirsi i rivoluzionari del 1789? Era davvero – come ha sostenuto a lungo quasi tutta la storiografia modernistica – al solo dispotismo dei monarchi assoluti che ci si voleva contrapporre? Certo, in teoria il dispotismo del re poteva far paura. E in ciò le menti dell’89 raccoglievano il peso di tutta una lunga tradizione di idee, dal *Contr’un* (noto anche come *Discorso sulla servitù volontaria*, composto intorno al 1549 e pubblicato nel 1576) di Étienne de la Boétie ai quasi contemporanei *Réveille-matin des françois* (1574) e *Vindiciae contra tyrannos* (1579), dal pensiero dei monarcomachi, fino all’illuminismo libertario e radicale⁶⁵⁸. Ma i rivoluzionari sapevano bene che si trattava di una paura più teorica e astratta che reale e imminente. Il vero pericolo – quello che essi avvertivano più concretamente come tale – non veniva da un potere come quello della monarchia che aveva mostrato durante tutto il corso del secolo di avere le armi spuntate e di essere più nominale che effettivo. Il vero rischio percepito concretamente dagli uomini dell’89 era il potere, occulto e incontrollato, della magistratura parlamentare. Era questo lo spettro di cui essi si volevano definitivamente liberare.

Ed è questo il motivo per cui la formulazione dell’articolo 16 della *Dichiarazione* non è affatto focalizzata – come si è creduto a lungo – solo sulla separazione dei poteri. Essa pone, invece, questo principio in combinato disposto con l’altro, formulato per primo, della «garanzia dei diritti». La conclusione, secondo una corretta esegesi del testo – collegato al contesto storico, politico, culturale e psicologico nel quale esso venne formulato – è quindi che secondo la volontà di quei legislatori *la garanzia dei diritti si ottiene solo* in un assetto politico-istituzionale che preveda la separazione dei poteri, ossia *restringendo il perimetro della funzione giurisdizionale e impedendo alla magistratura di sconfinare nella sfera della sovranità politica*. Questo era il vero senso che gli autori di quel testo intendevano con le espressioni «garanzia dei diritti» e «separazione dei poteri». Solo realizzando questa misura, con gli opportuni accorgimenti istituzionali necessari perché essa non restasse una mera enunciazione astratta e inapplicata, si sarebbe potuto attuare l’ordinamento di un vero *Stato costituzionale*. Da

⁶⁵⁸ Cfr. Israel 2005.

questo punto di vista la combinazione tra assolutismo e costituzionalismo era fallita. Ora bisognava passare a una forma diversa di rappresentanza politica che assicurasse al costituzionalismo ciò che la monarchia assoluta non aveva saputo realizzare.

La separazione dei poteri – che in pratica significava, nell'intento dei rivoluzionari, restringere l'intervento (e il potere) dei giudici al solo ambito del contenzioso giudiziario e con un'applicazione rigorosa della legge nel senso letterale della sua formulazione – diventava allora il presupposto indispensabile per concretizzare la garanzia dei diritti. Ove questo non si fosse verificato e la giurisdizione fosse restata in possesso di strumenti che le consentivano di oltrepassare quei limiti e penetrare con discrezionalità e senza responsabilità nella sfera politica si sarebbe ricaduti inesorabilmente nel contesto dell'Antico Regime, in un mondo cioè dominato dalla mediazione patriarcale dei togati. Per i rivoluzionari francesi del 1789 quel vecchio ordinamento e quell'assetto politico-istituzionale dovevano essere bollati semplicemente come «non costituzionali», sottinteso barbarici e incivili⁶⁵⁹. L'inciviltà era connotata dalla tirannia dei giudici che i rivoluzionari opponevano concettualmente a una civilizzazione statale fondata sull'attribuzione del potere alla sfera politica, controllabile attraverso la rappresentanza elettorale.

Questa interpretazione consente tra l'altro di accordare il principio enunciato dall'articolo 3 della medesima *Dichiarazione* dell'89 con quello dell'articolo 16. L'articolo 3, infatti, fissa il principio (formulato da Bodin a Rousseau) che la sovranità è indivisibile in quanto «risiede essenzialmente nella Nazione» e che «nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa»⁶⁶⁰. Parcellizzare il potere distribuendolo in

⁶⁵⁹ Gli estensori della Dichiarazione così come tutti i costituenti successivi avevano compreso alla perfezione, provenendo dall'esperienza dell'Antico Regime, che «il giudice si può opporre al potere legislativo nella stessa misura in cui esercita un'attività diversa dalla funzione giudiziaria», così come specularmente (ma questo lo si sarebbe appreso qualche anno più tardi) «il potere esecutivo non può essere un contrappeso al legislativo se non esercita delle competenze esterne alla funzione esecutiva»: Troper 1998f, rispettivamente 226 e 225; Id. 2006a. Ed era esattamente quello sconfinamento che essi intendevano evitare.

⁶⁶⁰ Melin-Soucramanien 2004, 2.

diverse autorità specializzate e separate contrasta *ictu oculi* con questo principio-base. Ma il contrasto svanisce se si considera che la formulazione di entrambi gli articoli aveva come obiettivo principale quello di demolire la tirannia della magistratura (per questo l'articolo 3 parla di *corpi* ai quali dev'essere interdetto l'esercizio della sovranità). Il significato del combinato disposto dei due articoli sarebbe allora questo: nessun corpo (= la magistratura) deve esercitare il potere sovrano, che appartiene solo alla sfera politica (= la Nazione e i suoi rappresentanti riuniti negli organi collegiali stabiliti per realizzare il nesso tra governati e governanti, traducendolo in leggi dello Stato); gli organi giudiziari devono limitarsi a eseguire le disposizioni di legge e non devono trasformare il potere giurisdizionale in potere politico. Il nuovo principio al quale i rivoluzionari intenderanno dare attuazione fu: «Solo la funzione legislativa, che è suprema, può essere considerata come esercizio della sovranità»⁶⁶¹.

9. Un diritto non segnato sull'acqua

Nel formulare quegli articoli – e con essi l'intero testo della *Dichiarazione* – fu questo lo spirito che aleggiò sull'Assemblea Nazionale dell'agosto '89. Si voleva a tutti i costi voltare pagina e farla finita con la tirannia degli apparati giudiziari, attribuendo al potere politico piena discrezionalità e piena responsabilità nel

⁶⁶¹ Troper 1998d, 261. Secondo Ray 2013, 215, fu proprio Rousseau «a dare ai Costituenti e ai Convenzionali la loro teoria della legge» come «espressione della volontà generale», e attraverso di loro influenzare profondamente «il vecchio costituente e convenzionale Merlin de Douai, diventato ormai il più influente dei giuristi dell'epoca imperiale». Ray spiega bene come l'identificazione della legge con la volontà generale produceva «conseguenze pratiche» di rivoluzionaria importanza il più rilevante dei quali era il fatto che la legge può statuire solo su oggetti generali e mai su particolari, cosa che invece attiene strettamente alle sentenze, chiamate appunto alla mera applicazione della legge. Se il potere legislativo derogasse a questa caratteristica di formulare leggi generali e astratte si trasformerebbe in funzione giudiziaria, snaturandosi.

formulare la legge, per sottrarla al dominio della magistratura parlamentare⁶⁶².

Questo fu il messaggio fondamentale che la Rivoluzione consegnò al mondo: far buon uso degli spettri⁶⁶³, piegandoli alla volontà popolare. È questo il senso da attribuire alla celebre espressione del grande storico ottocentesco Jules Michelet, secondo il quale «la Rivoluzione è la salita al trono della legge»⁶⁶⁴. Così «all'epoca della Rivoluzione l'idea di legge» assunse «un significato e una forza nuovi»⁶⁶⁵ e questa *novitas* si precisava soprattutto nel capovolgere il concetto che vi aveva dato la magistratura parlamentare di Antico Regime. Nell'organizzazione funzionale del nuovo Stato, la magistratura doveva essere utilizzata per applicare il diritto non per crearlo *ex novo*. Nel nuovo verbo rivoluzionario i giudici dovevano esercitare solo una funzione, non un potere. Robespierre – che provocatoriamente aveva auspicato il totale annientamento della giurisdizione⁶⁶⁶ e che riassumeva nel suo pensiero una chiara e piuttosto diffusa concezione della codificazione costituzionale⁶⁶⁷ – affermò che occorreva «fare rientrare il giudice nella classe del cittadino perché egli non abusasse dell'autorità»⁶⁶⁸. La giurisprudenza non poteva essere dunque una perenne *juris dictio* – contrapposta alla *legis dictio* – che, sotto pretesto di dover rapportarsi a una realtà multiforme e cangiante, traeva da un illimitato deposito legale, in un'operazione magica e incontrollabile alla quale ci si poteva solo affidare

⁶⁶² Cfr. Carré 1912. Sul rapporto tra re e parlamenti alla fine dell'Antico Regime specialmente in ordine al tema della legge e della costituzione, cfr. Vergne 2006 e 2010; Storez-Brancourt 2011.

⁶⁶³ L'espressione è di Troper 2001b, di cui si veda anche, per la perfetta analisi descrittiva dello sviluppo della Rivoluzione riguardo al tema della funzione giurisdizionale e del rischio del suo sconfinamento politico, Id. 2006a.

⁶⁶⁴ Cit. in Ray 2013, 213. Pubblicato per la prima volta nel 1939, alla vigilia della seconda guerra mondiale, il saggio di Ray conserva intatto il suo valore.

⁶⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶⁶ Come abbiamo visto *supra* cap. VIII nota 53.

⁶⁶⁷ Cfr. Quiriny 2018, spec. 54; Leuwens 2018.

⁶⁶⁸ Cit. in Claire 2018, 225. Si vedano le immagini, molto chiare al riguardo, *infra* cap. XIV § 11 figg. 14, 15.1 e 15.2.

inerti⁶⁶⁹, qualsiasi contenuto normativo. L'interpretazione, necessaria a comprendere l'esatto significato delle parole di cui la legge si compone, non significa necessariamente quell'*interpretaetio* attraverso la quale i giuristi (*lato sensu*) e i giudici (*stricto sensu*) avevano esercitato l'arbitrio per molti secoli⁶⁷⁰. I rivoluzionari non furono così ingenui come spesso pretestuosamente li si considera. Essi conoscevano benissimo le difficoltà intrinseche che s'incontravano nell'affrontare il tema del ruolo e dei limiti delle corti di giustizia. Sapevano che dell'interpretazione non si può fare a meno. Ma sapevano anche che sotto questo argomento l'ideologia giuridica aveva prosperato conducendo al trionfo degli *arcana juris* e alla paralisi del sistema quando la magistratura non avesse prestato il suo consenso all'approvazione dei provvedimenti legislativi. Qui fu il nodo che condusse all'invenzione della *costituzione codificata* in tutte le sue versioni dalla *Dichiarazione* del 1789 alle tre vere e proprie carte costituzionali redatte tra il 1791 e il 1795⁶⁷¹. «Possiamo presentare all'universo intero – affermò Robespierre – un codice costituzionale, infinitamente superiore a tutte le vecchie istituzioni morali e politiche»⁶⁷². In questa sintesi vi era il condensato delle pulsioni ideologiche della nuova generazione disposta a tutto per realizzare la svolta epocale alla quale si sentiva chiamata dal destino. Quel *codice costituzionale* doveva azzerare le *istituzioni* esistenti, prima tra tutte la vecchia magistratura parlamentare, che fino ad allora, nell'Antico Regime, avevano dominato incontrastate la scena e generare un nuovo ordinamento, un nuovo diritto, nel quale tutti i cittadini si sentissero rappresentati e potessero rispecchiarsi.

⁶⁶⁹ Su questo rapporto tra *jurisdictio* e 'affidamento', spunti di notevole interesse in Montorzi 1984, che indaga sul concetto di *fides* in tutte le sue coniugazioni.

⁶⁷⁰ Cfr. Petronio 2010.

⁶⁷¹ Cfr. Troper e Jaume 1994; e Troper 2006a.

⁶⁷² Cfr. Quiriny 2018, 47, che sottolinea l'opposizione concettuale e lessicale tra il «*costituzionale*» e l'«*istituzionale*». Il primo concerneva, nel pensiero così di Robespierre come di molti costituenti rivoluzionari, il piano dei «principi di diritto naturale, universale e come tali intoccabili»; il secondo, invece, investiva i «dettagli organizzativi, mobili e disponibili» (ivi, 49).

La codificazione del diritto – pubblico e privato – fu dunque concepita con quest’obiettivo primario: evitare che il diritto potesse essere interpretato come un flusso scorrevole di elementi normativi scritti sull’acqua⁶⁷³. Sull’acqua scriveva la giurisprudenza dei parlamenti. E l’acqua era stata talmente rimestata da intorbidarsi.

⁶⁷³ La bellissima metafora, molto chiara e suggestiva, è di De Nitto 2002, 101. La concezione del diritto di questo Autore, esposta con fascinosa efficacia, evocativa e metaforica, contiene tuttavia una sorta di ‘veleno’ intrinseco: l’idea che il diritto, non potendo definirsi in altro modo che come un «modularsi effettivo degli interessi, lo scomporsi e il ricomporsi di conflitti all’interno di perimetri segnati. Ma segnati come sull’acqua. In un movimento incessante», finisca con l’essere, in fin dei conti, solo uno strumento di potere (e potere assoluto, inarginabile e incontrollabile) nelle mani di un ceto ierocratico di giuristi-tecnocrati che, per il tramite di una scienza esoterico-sapienziale, diventano un ceto superiore a tutti nella regolazione dei rapporti sociali. E quella regolazione, proprio perché realizzata in base a norme e principi scritti sull’acqua, si presta a qualsiasi cangiante contenuto, che diventa quindi incontestabile proprio in quanto giustificato (e legittimato) da quella condizione oggettivamente fluida di partenza. È il caso di ricordare che tutte le tirannie si sono sempre fondate su cause oggettive e reali? La concezione di autori come De Nitto ha il difetto di non prendere in considerazione in alcun modo l’idea moderna del ‘convenzionalismo’: proprio perché la realtà dei rapporti sociali è così tumultuosa e percorsa da spinte e controspinte legate agli interessi esistenti (e quindi molto spesso al conflitto tra interessi forti e interessi più deboli destinati a soccombere) occorre ragionevolmente il ricorso a uno strumento *super partes* in grado di assicurare convenzionalmente una stabilità e una certezza nella quale preventivamente tutti i consociati possano riconoscersi e trovare dei punti fermi, epistemici (dal greco *epi-istemi* = stare sopra [una solida base]). La mentalità convenzionalistica – che parte dal presupposto teoretico che in fondo tutto è una sorta di ‘gioco’ – mette al riparo dalla questione metafisica e sgombra il terreno dalla greve e ostacolante presenza delle domande ultime per concentrarsi sulle domande utili. Il convenzionalismo, il cui maggiore corollario giuridico è la concezione della legge come contratto, è pertanto una concezione frontalmente opposta all’ontologismo, all’idea cioè che il diritto attinga a uno scrigno di valori (etici, ossia pre-giuridici) eterni e che quindi l’attività giurisprudenziale, chiamata a rivelarlo nelle singole fattispecie, sia ispirata da forze superiori (che devono essere a priori benigne, indipendentemente dalla verifica fattuale) di cui non si può dubitare, ma delle quali nulla è dato sapere. Quella *aeternitas*, del resto, si è rivelata, nella plurisecolare esperienza giuridica che dalla crisi della romanità ci porta alle soglie del mondo contemporaneo, puramente fittizia, e le raffinate teorie volte a giustificarla hanno spesso mascherato interessi inconfessabili, torbidi o addirittura infami. Come dimenticare che fu con il ricorso ai “valori eterni” che si accesero i roghi di Giordano Bruno e di Giulio Cesare Vanini, e si condannarono Galileo, Campanella e Giannone?

La sfiducia verso quel tipo di sistema giuridico era cresciuta progressivamente fino al punto – dopo infinite crisi e *impasses* istituzionali – da comportare una spinta irrefrenabile verso un cambiamento radicale: il nuovo diritto, *costituzionale* e non più solo *istituzionale*, doveva favorire la netta rottura «con quel lungo periodo di usurpazione»⁶⁷⁴ che era stata la sovranità dell'Antico Regime gestita soprattutto dai magistrati. L'arsenale retorico messo in campo dall'ideologia giuridica aveva, dopo secoli di *engouement*, gettato la maschera ripiegandosi su se stessa⁶⁷⁵. I

⁶⁷⁴ Quiriny 2018, 51.

⁶⁷⁵ Vale la pena d'insistere su questo equivoco di fondo sul quale l'ideologia parlamentare aveva con sapienziale abilità giocato per svariati secoli: i *robins* si facevano corifei di un diritto eterno, immutabile, trascendente, che contrapponevano a quello transeunte, immanente e dettato da estemporanee necessità, emanato dai re e dai loro governi. Ma all'atto pratico, questa posizione – che essi volevano epica, eroica e magistrale – non si rivelava che un puro *escamotage* retorico. Il “diritto eterno” poteva diventare – e regolarmente diventava – nelle mani dei *sacerdotes juris* un diritto altrettanto, se non ancor più, ondivago e transeunte, come si è visto nella circostanziata ed esemplare denuncia del vescovo di Valence Jean de Monluc (cfr. *supra* nota 307). Per questo non è in alcun modo persuasiva l'idea espressa da Daubresse 2005, 353 (ma tutto il volume converge su questa interpretazione) secondo cui «il Parlamento oppone la permanenza all'accidentale, il rigore all'imprecisione, il senso dello Stato all'interesse immediato (la volontà del momento), la legge alle contingenze politiche e finanziarie». Questa «etica della permanenza» (come l'ha ben definita Crouzet, nella sua *Prefazione*, ivi, XII) era, infatti, del tutto funzionale al potere della *robe* che per sua natura – quindi in ogni tempo e in ogni contesto – si fonda sulla (presunta) stabilità delle leggi da contrapporre all'evanescenza e al ‘capriccio’ del governante di turno. Ma, come sa perfettamente chiunque si accosti con attitudini critiche a studi di diritto, si tratta di una suprema *fictio* che i giuristi sanno abilmente porre in atto per legittimare – e blindare – il proprio potere. Per loro, abituati da secoli di *peritia legum* a ‘lavorare’ le norme attraverso gli strumenti interpretativi, è in fondo poco più di uno scherzo modellare il diritto alla transeunte realtà, cosicché quello che imputano al potere politico (il carattere estemporaneo e transeunte) essi realizzano – salvando l'apparenza del principio – per via giurisprudenziale. La *jurisdictio* insomma, che per sua identità essenziale si connette in presa diretta ai fatti della vita reale (quindi gli elementi i più variegati e paradossali che esistano) diventa lo strumento di un potere invincibile, la cui tirannia supera di gran lunga il dispotismo più spietato del potere politico, proprio in quanto si presenta con il “volto buono” conferitole dall'etica della permanenza. Per un'attitudine critica e molto efficace di questi aspetti, cfr. Bourdieu 1986, 1989 e soprattutto 2010.

giuristi, con i loro argomenti, non persuadevano più. La fluidità del diritto, la caleidoscopica e imprevedibile varietà della vita, la coscienza morale dei giudici, la divina scientificità dell'*interpraetatio*...

D'un tratto tutto iniziò ad apparire polveroso e obsoleto; e non solo nel perimetro dell'esagono. Persino al di là del Reno, nella mente del mite e abitudinario professore di Koenisberg, non certamente allineato con il solco della teoresi anglofrancese moderna⁶⁷⁶, si era aperta un varco l'idea che la costituzione, nel senso che vi davano i rivoluzionari francesi, era ormai la soluzione più idonea ai nodi teoretici e politici che si erano venuti affollando nella crisi dell'Antico Regime⁶⁷⁷.

Rinvio, inoltre, al mio vol. Di Donato 2010 e qui *infra*, capp. X, XIII, XIV, XV e XVII.

⁶⁷⁶ Cfr. Ajello 2018 (*ad indicem*) e spec. 277-8. Con tutte le raffinati analisi e i complessi percorsi che la storia della filosofia ci propone su Kant e il kantismo, è però innegabile che l'autore del *sapere aude* si contrappose tanto alla linea scettico-razionalistica francese (Montaigne-Pascal-Descartes-Rousseau) quanto a quella dell'empirismo inglese (Bacone-Hobbes-Locke-Hume) in nome di una restaurazione dell'*apriori*. Che un'idea come la codificazione costituzionale, che traduceva nel campo del diritto il metodo del positivismo teoretico e dello scetticismo metodologico, abbia fatto breccia nel suo sistema, è perciò particolarmente significativo di un mutato contesto generale e ci indica che il fenomeno della positivizzazione dell'ordinamento giuridico, a cominciare dal diritto pubblico, era ormai giunta a piena maturazione. Secondo Rials 1988, 374, fu proprio «la scienza del diritto post-kantiana» ad assumere quella «curvatura caratteristica» che condusse a Kelsen e attraverso di lui diede al concetto di costituzione il significato che «riveste nella nostra epoca».

⁶⁷⁷ Cfr. Cassirer 2013, 50: fin dal 1784, «quindi cinque anni prima dello scoppio della Rivoluzione» in Francia, Kant aveva indicato nel suo scritto *Idee einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht*, «come fine della storia politica dell'umanità, l'ottenimento di una compiuta costituzione dello Stato». Ma l'idea di una costituzione che codificasse tutto il «diritto politico» dello Stato si era già fatta strada nella vasta area di lingua tedesca a est del Reno già da diversi decenni: ad es. in Austria Joseph von Sonnenfels fu «incaricato nel 1768 da Maria Teresa di redigere un «codice politico»» nella convinzione – da lui espressa compiutamente molti anni dopo, nel 1790 – che «senza la Costituzione dello Stato un governo legittimo non può essere nemmeno pensato, perché la mancanza di una Costituzione si lega troppo al potere arbitrario, e con un potere arbitrario non c'è governo, ma soltanto anarchia»: Mohnhaupt e Grimm 2008, 108-9. Lo stesso pensiero avevano espresso Moser e Claproth, rispettivamente nel 1742 e nel 1773. Claproth, in particolare, affermò molto efficacemente che fosse «auspicabile» che le

La delusione per le precedenti tecniche di redazione delle norme che avevano, nel migliore dei casi, portato a delle compilazioni sterili e incapaci di risolvere i problemi della certezza e della stabilità del diritto, dando luogo a una sorta di «routine legislativa»⁶⁷⁸, si era evoluta in una spinta – anche ideologico-politica – verso soluzioni molto più incisive. Si avvertiva, fortissimo, l’impulso a passare da quella stanca *routine* all’«espressione di una nuova attitudine verso la legge, capace di raggiungere competenze molto più raffinate fino a «elevarsi alle tecniche della codificazione»⁶⁷⁹.

Anche il clima politico mutò – in apparenza all’improvviso – radicalmente. Sul Parlamento, che fino a quel momento aveva goduto di un prestigio e di un consenso pressoché generali – al punto che persino alcuni *philosophes* illuministi se n’erano fatti paladini⁶⁸⁰ – fu allora lanciato un vero e proprio anatema (*haro sur les parlements!*)⁶⁸¹. Il «velo» che copriva il «dispotismo parlamentare» fu improvvisamente divelto⁶⁸². Si fece strada allora l’idea che bisognasse cavalcare il fallimento (*l’échec*) del

leggi costituzionali non venissero «tratte da una qualche incerta tradizione o dalle rovine dell’antichità» ma che fossero redatte *ex novo* «in capitoli autonomi» (ivi, 109). Tuttavia, malgrado queste posizioni (meramente dottrinali) così chiare e nette, nei paesi della Mitteleuropa, ossia in particolare «nell’Impero e negli Stati territoriali» non si pervenne «alla redazione di una Costituzione in senso moderno».

⁶⁷⁸ La suggestiva formula è di Gaudemet 1999, 160.

⁶⁷⁹ *Ibid.*

⁶⁸⁰ Cfr. Cottret 1998, che mette in luce la relazione carsica – per tanti versi antitetica e assurda – esistente tra il giansenismo (che era il collante ideologico-religioso della magistratura) e i Lumi. Per alcuni *philosophes* (come ad es. d’Alembert) la *liaison* con i giuristi fu il comune antigesuitismo; per altri (come Diderot) l’opportunismo politico (che mirava a salvaguardare l’*Encyclopédie*): cfr. Proust 1962.

⁶⁸¹ Cfr. Bidouze 2012.

⁶⁸² Ivi, 31ss. e 215 ss. (per le citazioni in testo), ma tutto il vol. contiene elementi di grande interesse per il tema qui trattato e pubblica integralmente molti utili documenti d’archivio. Sull’apparente «paradosso» per cui si passò in pochissimo tempo dall’«unanimità popolare» in favore della *robe* «al parlamento vilipeso», dall’osanna ai magistrati evocati come «Padri del popolo» all’eccesso opposto che arrivò a considerarli i «capri espiatori» di ogni male dell’Antico Regime e – come accadde nella stampa sanculotta – «i simboli stessi della controrivoluzione», cfr. (oltre al classico studio-pilastro di Carré 1912) le più recenti considerazioni di Figeac 2006a, spec. 386, 389 e 392-3.

Parlamento e vibrare il colpo mortale alle velleità politiche della magistratura⁶⁸³.

Quel colpo assunse – o meglio tornò ad assumere – ben presto la forma di una codificazione del diritto (pubblico e privato), un'idea che aveva già una lunga storia alle spalle, ma che ora, in quel nuovo contesto, aveva preso corpo materializzandosi in una concreta possibilità veicolata dal grande sconvolgimento in atto, sorto del resto proprio per porre rimedio a quelle difficoltà, che parevano insuperabili nel vecchio assetto sociale e politico⁶⁸⁴. Di fronte all'incancrenimento della situazione, quando ci si era resi conto che nemmeno un "colpo di Stato" come quello posto in atto da Maupeou nel 1771 era riuscito a piegare la velleità politica della magistratura, tornata in auge più forte di prima⁶⁸⁵, non era rimasta

⁶⁸³ Cfr. *Échec et magistrature* 2006, con diversi importanti saggi sul tema.

⁶⁸⁴ Cfr. Petronio 2002a, 118, che opportunamente sottolinea come «l'adolescenza dei codici è segnata» da una serie di «tensioni» delle quali la più rilevante è quella «tra l'esistenza di uno Stato ancora contrassegnato dal dispotismo e dall'arbitrio del sovrano, *ma anche dei giudici con la latitudine immensa dei loro poteri* [...] e l'aspirazione ad uno Stato nel quale si realizzasse una buona volta il governo delle leggi» (corsivo mio). Petronio ricorda anche come uno dei maggiori redattori del codice civile del 1804, Jacques de Maleville, manifestasse apertamente «il timore che per non dare ai giudici altra regola che il codice, ci si abbandonasse al loro arbitrio per una infinità di questioni» (*ibid.*). Sul codice come strumento di «limitazione dello strapotere dei giudici», cfr. anche *ivi*, 136.

⁶⁸⁵ Gli argomenti usati da Swann 2010, a me sembrano di una ingenuità storiografica sorprendente: lo storico inglese, che ha indubitabili meriti negli studi sul rapporto tra parlamenti e corona sotto il regno di Luigi XV (cfr. spec. Swann 1990 e 1995), ha poi corretto la rotta e, in un quadro di parziale revisione interpretativa della sua precedente posizione, ha sostenuto che la cosiddetta «opposizione parlamentare» era in realtà molto meno forte e pericolosa per la monarchia di quanto molti autorevoli storici (come Flammermont, Mousnier, Egret e Antoine) hanno ritenuto e che quindi anche tutta la fase-Maupeou deve essere ridimensionata nella sua importanza. Di conseguenza anche il richiamo dei parlamenti, dopo la caduta del cancelliere e l'ascesa al trono di Luigi XVI, non fu affatto una potente rivincita della magistratura ma una ordinaria risistemazione dell'assetto istituzionale che non pose particolari problemi poiché i *robins*, accontentandosi del *rappel*, avrebbero tirato i remi in barca e dismesso l'opposizione parlamentare: «Dopo la caduta di Maupeou, i parlamentari non posero in fondo che ben pochi problemi al ministero», determinandosi quindi addirittura «un periodo di armonia nelle relazioni [del governo] con le corti sovrane» che avrebbe portato a «una strategia di collaborazione» della corona «con

altra soluzione che passare dalle riforme (mancate, insufficienti o inefficaci) alla Rivoluzione⁶⁸⁶.

Anche allora – ancor più di oggi – il diritto era materia incandescente e franta, vulcanica e caotica, una selva oscura nella quale gli stessi giuristi dovevano orientarsi a fatica. Anche allora tra di loro, quelli muniti della *jurisdictio*, del potere massimo, i magistrati delle corti ‘sovrane’, erano chiamati a «governare la complessità»⁶⁸⁷. Anche allora – come si pretende vi sia *naturaliter* o debba tornare a essere oggi – vi era la coesistenza del «diritto dei giudici» e del «diritto dei legislatori»⁶⁸⁸. Ma quella coesistenza era

i parlamenti e in particolare con il Parlamento di Parigi». In questa visione delle cose, il triumvirato (Miromesnil, Maurepas, Turgot) che prese il potere all’inizio del regno di Luigi XVI (1774) seppe come trattare i magistrati per addomesticarli e addolcirli. E quale fu questa rivoluzionaria strategia che diede frutti così miracolosi? Semplicemente un po’ «di cura e di attenzione» che i magistrati reclamavano da tempo e che, compiendo un grave errore, il sovrano non aveva mai loro accordato, facendoli sentire quindi trascurati, negletti e «feriti per la freddezza del re verso di loro». Sarebbero quindi bastati «qualche parola ben detta o dei gesti di rispetto o di considerazione» per «riaccendere i buoni sentimenti nella maggior parte dei parlamentari», atteggiamento che era stato «regolarmente dimenticato dai ministri di Luigi XV». A me sembra che, a parte il dissenso sui fatti (una puntuale descrizione dei quali in Scognamiglio 2012b), questa interpretazione non consideri la potenza spietata e il machiavellismo cinico insiti nell’ideologia della toga (su cui, mi sia consentito rinviare a Di Donato 2010, cap. IV). E francamente la descrizione dei lupi feroci che improvvisamente – e senza ragione – dopo secoli di razzie si trasformano in placidi agnelli lascia interdetti e suscita ben più di una sola perplessità. Tra l’altro l’affermazione di Swann non è documentata e quindi non si presta al riscontro. La realtà è che Swann ha sottostimato la strategia togata e ciò perché ha valutato solo le azioni momentanee del Parlamento senza inquadrarle nella dimensione più ampia dell’ideologia giuridica: il Parlamento scelse un ritorno graduale sulla scena politica dopo il colpo che aveva vissuto come quasi mortale della riforma Maupeou, perché questo dettava la cinica saggezza della *forma mentis* ‘ecclesiale’ dei togati e questo fu infatti negoziato con il triumvirato prima del *rappel*. Per uno sviluppo critico più articolato sull’opinione di Swann circa il rapporto Parlamenti-corona nel XVIII secolo, cfr. *infra* cap. XIII, § 5, note 146 e ss.

⁶⁸⁶ Cfr. Richet 1991.

⁶⁸⁷ De Nitto 2002, 92.

⁶⁸⁸ Ivi, 89-126. L’obiezione che rivolgo alla visione di De Nitto, studioso solido e di buone letture, metabolizzate e risistemate in un’organizzazione del pensiero originale e tutt’altro che trascurabile, è che la tesi secondo la quale esistano – e possano coesistere – due diritti, uno «dei legislatori» l’altro «dei giudici», frana di fronte alla constatazione empirica che nella pratica del sistema il diritto

giurisprudenziale – ancor più in un contesto nel quale il potere giurisdizionale non sia tenuto efficacemente a freno – esonda immediatamente dal suo letto e invade la sfera politica divorandola. Non si può non tenere in alcun conto l'esperienza della crisi e poi del crollo del sistema dell'Antico Regime che proprio su quei presupposti teorici era fondato. Se la storia ha un senso – come ci ha invitato a riflettere Bodei 1997 – non possiamo esimerci dal compito di farla valere nella proposta di organizzazione di un sistema politico, giuridico e istituzionale. È peraltro verissimo, come De Nitto afferma (sulla scorta di Giuliani 1992, 55), che «la causa della patologia della giurisdizione potrebbe essere ricondotta ancora oggi alla patologia della legislazione» (De Nitto 2002, 92). È chiaro che se la legislazione è scritta male, è oscura, lacunosa, contraddittoria o incomprensibile (cfr. Ainis 1999 e 2002) si aprono spazi infiniti per la giurisprudenza creativa e si spalancano le porte al governo assoluto – anche politico – dei giudici. Ma come dimenticare che se quelle leggi sono formulate così male ciò si deve in massima parte proprio ai giuristi-tecnocrati, in larga misura magistrati, che le scrivono, essendo loro in massima parte responsabili degli uffici legislativi dei ministeri (ed è noto che la quasi totalità delle leggi approvate dal Parlamento sono d'iniziativa governativa)? Sono dunque i giudici a scrivere i testi legislativi, i giudici a interpretarli in sede giurisdizionale, e sempre i giudici ad applicarli ed eventualmente a riformarli rinnovandoli, o per via giurisprudenziale o per via legislativa, in un circolo vizioso che non s'interrompe mai. Il risultato concreto è quindi che resta in piedi un solo ordinamento, quello fatto e disfatto *ad libitum* dai giudici onnipotenti la cui azione volge ogni giorno di più a rafforzare l'apparato giudiziario che senz'alcun controllo né contrappeso è destinato a diventare un'entità mostruosa, un orco che vive solo per ingrossare se stesso nutrendosi di tutto ciò che ha davanti. L'idea centrale di De Nitto (non lontana in ciò dalle teorie del realismo giuridico) è che in fondo il potere giurisdizionale non si può frenare e che è del tutto illusorio e ingenuo pensare di bloccarlo attraverso l'identificazione dell'intero diritto con la legge, come tentò di fare l'esperimento rivoluzionario nel 1789 e negli anni successivi. Non a caso quella stagione, imperniata sul principio del «primato della legge» (ivi, 111), è per lui miseramente naufragata; i legislatori hanno dovuto dichiarare «il proprio fallimento» e «il primato» è tornato «esplicitamente ai giudici, se mai l'avessero effettivamente perduto» (ivi, 126). Ma a questo ripiego pessimistico e rinunciario si può obiettare la celebre idea weberiana secondo la quale è «confermato da ogni esperienza storica, che non si realizzerebbe ciò che è possibile se nel mondo non si aspirasse sempre all'impossibile» (che poi non è altro che quello che a noi, nella nostra prospettiva storica momentanea e relativa, sembra tale: Weber 2001, 113). La storia è realizzata spesso dall'utopia che forza quella per catapultarla in una dimensione altra che al momento iniziale del processo appare «rottura, eresia, deroga alle norme della materia» (cfr. Cioran 1988, 108). Nel pervenire a queste asserzioni conclusive, De Nitto si fonda su presupposti teorici che sembrano ricalcare quelli della linea espressa dal cosiddetto «realismo giuridico»: la frattura tra fatti e valori è la regola e non l'eccezione patologica nella vita giuridica (ivi, 102); il «diritto teorico» e astratto del legislatore finisce, all'atto pratico del

puramente teorica, una mera facciata, e ogni giorno, nella pratica del sistema, si rivelava invece una tirannia di fatto della magistratura su ogni altro potere⁶⁸⁹. E proprio per la constatazione

processo, con lo sfaldarsi di fronte all'irrompere del «diritto vivente» (*ibid.*) costituito dalla decisione del giudice per via interpretativa (come dimostrato da Troper 1999, 2001b, 2003 e 2008); il diritto – secondo la celebre definizione di Jerome Frank che la elaborò a partire dalle riflessioni del grande giurista e giudice nordamericano Oliver Wendell Holmes – non è una norma astratta, meramente enunciata, bensì «una causa vinta» così come il dovere è una causa persa (cfr. White, 22; Ajello 1999, 143-6: 145), una linea che fu anche quella di Alf Ross, il maggiore teorico realista del diritto di tutti i tempi (cfr. Ross 1965). Ma una chiara linea di demarcazione distingue, invece, i due orizzonti di senso: per i fautori dell'ontologismo giuridico il giudice, interpretando i testi normativi (quali che essi siano) o addirittura dichiaratamente creando *ex novo* il diritto nel caso di lacunosità di una disciplina testuale, compie un atto di conoscenza esoterica realizzata attraverso la *Scientia Juris* e rivelata alle parti nel provvedimento decisionale; per i realisti invece il giudice compie un atto di volontà e non di conoscenza che, in un sistema di diritto positivo, si concretizza nella scelta di uno tra i molteplici significati che la norma positiva può avere. Nel primo caso il diritto si crea per una mediazione patriarcale e la sentenza è il risultato di un atto di conoscenza (De Nitto, *ivi*, 112, nota 83, non a caso usa il termine «scienza»); nel secondo caso, invece, la sentenza è un atto di volontà ciò significando che «la determinazione delle norme giuridiche» nella funzione giurisprudenziale è esplicitamente «un'attività politica» (Troper 1998c, 111-16: 114) e il diritto nel suo complesso (tanto legislativo quanto giurisprudenziale) si forma attraverso un procedimento a sua volta normativizzato (cfr. Guastini 1985). La differenza è di enorme rilevanza perché, in definitiva e sintetizzando al massimo, per i realisti (come Troper, Paulson, Guastini o Barberis) la tirannia del giudiziario è comunque un aspetto di enorme problematicità nel procedimento interpretativo, un elemento che, pur essendo ritenuto difficilmente superabile in toto, è subito e vissuto come il tragico che l'attività giuridica reca in sé; per gli ontologisti – dei quali De Nitto e Grossi sono esempi altamente rappresentativi – esso è invece il trionfo delle «esperienze giuridiche» sulle enunciazioni astratte del legicentrismo e tutto sommato il primato dei giudici costituisce, per loro, il “destino della necessità”, un inarrestabile fluire che trascina con sé l'affermazione della superiorità immarcescibile del ceto giuridico.

⁶⁸⁹ È questa in estrema sintesi l'interpretazione divisiva tra la linea seguita in queste pagine e quella elaborata dalla scuola storica fiorentina fondata e diretta da Paolo Grossi. Di Grossi, oltre le numerose e notissime prese di posizione assai critiche contro il diritto statutale (più volte citate e discusse in questo volume), si veda, per la specifica attinenza al tema della codificazione, l'intervento conclusivo al volume curato da Cappellini e Sordi 2002, 579-99, dove parla di «impotenza» manifestata dal legislatore nei codici, incapaci oramai, dal suo punto di osservazione, di seguire una prassi tumultuosa «che continuamente forma istituti nuovi e continuamente li

del fallimento sostanziale di quel sistema, fintamente parallelo, emersero le spinte per farla finita con il diritto dei giudici e passare a quello dei legislatori⁶⁹⁰.

L'intento di fondo che animò quella svolta epocale fu la constatazione che le garanzie dei diritti non potevano essere effettive se esse erano affidate alla sola coscienza etica dei giudici⁶⁹¹. Dell'*interpretaetio* non ci si fidava più. Tant'è che i

supera stravolgendoli o creandone di nuovi, in una rincorsa segnata da una estrema rapidità» (ivi, 598). Per questo essenziale motivo «una codificazione rischia di essere per queste creature plastiche e mutevoli una veste troppo rigida, col rischio ulteriore di un invecchiamento precoce del testo normativo e di una prassi che sèguita a galoppare dietro i fatti prescindendo dalle inadeguate regole autoritative» (*ibid.*). Per parte mia vorrei solo far osservare – senza che questo comporti necessariamente un giudizio di valore – due elementi: per un verso, la polare opposizione di questa linea a quella espressa, più di due secoli fa, da Filangieri (per il cui resoconto, cfr. il riferim. indicato nella nota successiva); per un altro l'allineamento di Grossi a quella concezione del “diritto per principi” (di cui *supra* alla nota 388) con la proposta «di un Codice dei principi» (*ibid.*) e di leggi che non dettano più norme ma che sono chiamate solo a «fornire alcune rilevanti cornici per lo svolgimento della vita giuridica» (ivi, 599): eleganti formule che tradotte in concreto non altro significano che la totale consegna nelle mani arbitrarie dei giudici di qualsiasi aspetto della vita politica, economica e sociale.

⁶⁹⁰ De Nitto 2002, 111 ss. Pur ammettendo che, nella crisi dell'Antico Regime, i giudici persero la loro legittimazione posseduta «per secoli, *ratione officii*» a causa «di arbitrii, discriminazioni, prevaricazioni, incertezze» e che questa svolta a favore del potere legislativo fu causata da «una “rivoluzione” di straordinaria portata, capace di trasformare le regole di un intero ordinamento sociale» (ivi, 121), De Nitto propende decisamente per il diritto giurisprudenziale in quanto esso sarebbe molto più vicino all'esperienza concreta del “diritto vivente” e perciò flessibile ed elastico, a fronte del diritto legislativo assai meno duttile, meno facilmente riformabile e quindi più soggetto alla sclerosi. Ma abbiamo visto con quale forza dimostrativa già Filangieri avesse smentito questo luogo comune e dimostrato la validità dell'argomento opposto (cfr. *supra*, § 3.5.3).

⁶⁹¹ Questa soluzione è in buona sostanza riproposta da De Nitto 2002, quando afferma che il compito primario del giurista – un compito per lui universale che uniforma la professione giuridica svolta in contesti anche molto diversi eppure con «caratteristiche singolarmente assimilabili», come da un lato quello «delle nostre società complesse» e dall'altro quello «dell'antico “diritto comune”» (ivi, 91) – è quello «di continuare a cercare, e a trovare [...] soluzioni teoriche, e pratiche, adeguate *per vivere pienamente l'incertezza, assumendola, infine, come una condizione tendenzialmente liberante in ragione delle sue stesse possibilità*» (ivi, 92, corsivo mio). Tutto ciò, però, contrastando, finché è possibile, ogni violenza e ogni sopraffazione» (ivi, 93). Quest'ultima affermazione, che a me sembra piuttosto

primi discorsi sulla codificazione furono affiancati in parallelo dalle proposte sulla motivazione delle sentenze⁶⁹² e sul *référé*

un auspicio destinato a restare nel libro dei sogni in un contesto dominato dall'incertezza, si realizzerebbe «in uno sforzo, non solo teoretico, di “edificazione del giuridico” severo, ma libero»; una ‘libertà’ (s’immagina interpretativa), senza confini per i giuristi-giudici, fondata «su di un’intrinseca eticità dell’ordine giuridico» (*ibid.*). In sintesi: occorre rassegnarsi all’incertezza del diritto, che è intrinseca all’ordinamento giuridico in quanto tale ed è quindi vano e illusorio combattere, e abbracciare con entusiasmo la tirannia degli apparati giudiziari (forse nella recondita idea che essi siano in qualche modo sensibili al prestigio dei *professores* e disposti a farsi ‘guidare’ dalla loro superiore dottrina: lo si deduce dall’ironica asserzione contenuta ivi, 123, nota 121, dove l’A. considera l’art. 118 delle disposizioni attuative del vigente c.p.c. un’eco della vecchia, ingenua pretesa di modificare per disposizione legislativa l’abitudine inveterata di citare nelle sentenze «autori giuridici»). Quanto sia persuasiva un’idea così radicalmente negazionista del valore della “lotta per il diritto” – per riprendere la celebre e felice espressione di Rudolf von Jhering – compiuta in secoli di durissima, faticosissima e tragica emancipazione dall’incontrollato potere dei *sacerdotes juris*, lascio al lettore, nella sua piena autonomia di giudizio, valutare. Una testimonianza molto significativa riguardo al modo in cui i giudici tendono a usare la libertà interpretativa, una volta che siano stati abbattuti tutti i limiti e i vincoli di questa *potestas terribilis*, viene da uno schietto magistrato francese (Oswald Baudot, sostituto procuratore al tribunale di Marsiglia) che nell’agosto del 1974 (ma il testo è stato più volte riprodotto e rilanciato, fino al 1988) affermò in un discorso rivolto a centotrenta colleghi magistrati: « La giustizia è una creazione perpetua. Essa sarà ciò che voi ne farete. Non aspettate il semaforo verde del ministro o del legislatore o delle riforme, sempre auspiccate. Riformate voi stessi. [...] La legge s’interpreta. Essa dirà ciò che voi volete che essa dica. Senza cambiare una iota, si può, con i più solidi “atteso che” del mondo, dar ragione all’uno o all’altro, assolvere o condannare al massimo della pena. [...] Siate parziali»: cit. in Krynen 2015, 1011-2.

⁶⁹² Cfr. *supra* nota 19. De Nitto 2002, 122-3 considera i tentativi – come quello ad es. di Tanucci a Napoli nel settembre 1774 – «di ridurre il potere dei giudici attraverso l’obbligo della motivazione ed il divieto dell’interpretazione o del ricorso alle *auctoritates*» come un mezzo «comunque ingenuo» o «astratto» di risolvere il «problema dei rapporti giudici-legislatori». Ma va allora aggiunto almeno che quella che *ex post*, in sede di giudizio storiografico, si può anche valutare come un’ingenuità (non dissimile, del resto, è la valutazione che ne ho dato in Di Donato 2016 e qui *infra* cap. XVIII) rappresenta, nella storia dell’esperienza giuridica, il raggiungimento di un apice nel processo di civilizzazione giuridico-sociale (cfr. Sauvel 1995) e quantomeno come segnale politico resta di un’importanza capitale che non si può liquidare con un aggettivo. La Rivoluzione francese, con la legge del 16-24 agosto 1790 (titolo V, art. 15) impose che «i giudizi, sotto pena di nullità, dovranno essere motivati», una prescrizione «destinata a restare incorporata» nell’ordinamento giuridico francese, passando in termini identici nella costituzione

*législatif*⁶⁹³. Poi, subito dopo la pubblicazione dei quattro codici napoleonici, partì il processo di «recupero»⁶⁹⁴. E già nel 1837 la magistratura ottenne la legge sulla validità ‘legislativa’ delle sentenze della Cassazione «a camere riunite» e, per nulla a caso, con quel provvedimento si abolì anche, e definitivamente, l’istituto del *référé*⁶⁹⁵. E così da quel momento in poi i magistrati

dell’anno III (art. 208), nel codice di procedura civile (art. 141) e nella legge del 20 aprile 1810 (art. 7). E questa misura fu sempre considerata «una efficace tutela contro l’arbitrio» in quanto per un verso «le parti e il pubblico possono rendersi conto dei motivi della decisione» che li riguardano, e per un altro si impedisce «al giudice di sfuggire al controllo» esercitato soprattutto dalla Corte suprema: Ray 2013, 225; sul punto cfr. il saggio specifico di Bléry 1991. Non credo che questo atteggiamento tanto dei protagonisti della riforma quanto della storiografia che l’ha ricostruita possa definirsi ‘ingenuo’. Ma mi rendo conto perfettamente che, almeno dai tempi di san Luigi IX, tutto ciò che è serio in Francia diventa burlesco al di qua delle Alpi.

⁶⁹³ Cfr. Hufteu 1965; Alvazzi Del Frate 2005.

⁶⁹⁴ Cfr. *supra* nota 24.

⁶⁹⁵ Cfr. Arnaud 1993, 40-1; la motivazione formale del provvedimento era ineccepibile in quel contesto: occorre «assicurare l’unità della giurisprudenza sotto l’alta direzione della Corte di Cassazione, evitando, tra l’altro, un ricorso del potere giudiziario al potere legislativo, fino ad allora reso invece necessario, stante l’interdizione rivolta al giudice nei primi articoli del Codice civile di pronunciare la sua sentenza in via generale o regolamentare» (art. 5 del *Code Napoléon*). In quella disposizione del codice «aveva agito il timore di un ritorno all’epoca in cui i parlamenti di Antico Regime s’immischiavano in questo modo negli affari politici». Ma è chiaro che anche quella «nuova disciplina aveva una portata chiaramente politica», in quanto attribuiva di nuovo «al potere giudiziario la possibilità di regolare autonomamente, in assoluta indipendenza, tutte le cause che gli venivano sottoposte», facendo valere «una particolare interpretazione della legge che era un atto proveniente da un altro potere». Ajello 1982, 465, ha opportunamente sottolineato come questa svolta, che «impose di nuovo l’autogenesi giurisprudenziale del diritto» fu una soluzione «non diversa da quella voluta dal Savigny, ch’era pervenuto “ad affidare praticamente la creazione del diritto a un’elaborazione dottrinale”» (espressione ripresa da R. Guastini). In tal modo si riproponeva ancora una volta «un mito antico nell’esperienza giuridica occidentale [...]: quello del giurista come *juris sacerdos* posto *super partes*, e del diritto come scienza immune da ogni contaminazione mondana, tardo residuo di antichissime concezioni ieratiche del sapere» (*ibid.*). Questa svolta, che accelerò il «processo d’isolamento delle discipline giuridiche, produsse – ed in misura assai sensibile ancora produce – conseguenze gravissime» sulla formazione dei giuristi e sulla scienza giuridica in relazione alle altre scienze sociali (ivi, 441).

acquisirono «una più grande latitudine»⁶⁹⁶ e ripresero il cammino, interrotto dalla parentesi rivoluzionaria, verso la riconquista del potere assoluto, al quale sembrano pienamente pervenuti ai giorni nostri, nei quali sembra quasi acquisita – perlomeno in certa dottrina fortemente antistatualista – l'idea che esista un legittimo «diritto dei giudici» contrapposto e sovrastante quello «dei legislatori»⁶⁹⁷. Ciò dà luogo però a rischi gravissimi per la tenuta del sistema democratico e già da tempo ormai si parla, con prove schiaccianti, di «democrazia giudiziaria»⁶⁹⁸ e dei giudici non più come coloro che applicano la legge, ma come «controllori della virtù»⁶⁹⁹. Soprattutto in Francia non sono mancate le reazioni a questa deriva e a giusto titolo si è sottoposta – già da tempo – a dura critica la crescente «mancanza di base legale» intesa, per autoesaltazione dai giuristi filogiurisprudenziali, come «quintessenza della tecnica giuridica»⁷⁰⁰.

Il paradosso massimo al quale stiamo assistendo consiste nel fatto che *a dispetto delle apparenze la dilatazione del potere giurisdizionale restringe i diritti e comprime la sfera delle libertà sotto pretesto di ampliare gli uni e di espandere le altre*. I magistrati amano presentarsi – e nell'epoca massmediale il modo in cui ci si sa presentare è di fondamentale importanza, come ormai tutti sanno – con il volto buono dei «custodi dei diritti»⁷⁰¹. Tutto

⁶⁹⁶ Arnaud 1993, 41.

⁶⁹⁷ Cfr. De Nitto 2002.

⁶⁹⁸ Guarnieri e Pederzoli 1997, i quali, a proposito dell'«espansione dell'interventismo giudiziario» (ivi, 128 ss.) e della sua espansione nelle democrazie contemporanee (ivi, 138 ss.), sottolineano come tra il «potere giudiziario» e la «democrazia» si determini nelle condizioni determinate «una tensione inevitabile» (ivi, 117 ss.). Si vedano, sul punto, anche Matteucci 1976; Rebuffa 1993; Pasquino 1994.

⁶⁹⁹ Pizzorno 1998.

⁷⁰⁰ Cfr. Motulsky 1943.

⁷⁰¹ Cfr. Garapon 1997. L'A. è un giudice minorile che ha assunto anche compiti di elevata rappresentanza nell'ambito della magistratura francese e qui, con grande onestà intellettuale, riconosce che è in atto una «svolta giudiziaria della vita politica», un fenomeno che «vede nella giustizia l'ultimo rifugio di un ideale democratico disincantato». Ma «l'attivismo giudiziario» (che sottintende lo sconfinamento sistematico della magistratura nella sfera politica, esattamente come avveniva nell'Antico Regime) è l'effetto soprattutto dell'«indebolimento dello Stato» e della «forza dei media». Così, «questo doppio movimento – flusso del

ciò che resta da dire (e che c'è da sapere) è allora se nell'epoca dell'«esplosione dei codici», che per assurdo finisce col coincidere con l'amara constatazione dell'«assenza di una ragione giuridica capace di governare il diritto contemporaneo»⁷⁰², la codificazione, specialmente (ma non solo) del diritto pubblico, questa straordinaria conquista della “lotta per il diritto” realizzata nella fase più alta dello sviluppo politico-sociale dell'umanità, debba essere superata e abbandonata con l'argomento che bisogna rassegnarsi all'evidenza che non si può codificare tutto⁷⁰³, ovvero se, comprendendo quali siano i problemi sottesi alla codificazione (che, giova ripeterlo in conclusione, non è affatto solo una tecnica volta a migliorare la vita giuridica pratica nei tribunali, ma è stata concepita fin dalla sua nascita come lo strumento più efficace per evitare la presa dei giudici sulla società e l'indebita estensione della sfera giudiziaria nel campo politico⁷⁰⁴), vogliamo sforzarci di

diritto e riflusso dello Stato – è facilmente percepibile e ha, del resto, origini lontane», anche se nella situazione attuale «la brutale accelerazione dell'espansione giuridica» è connessa alla «crisi dell'uomo democratico» (ivi, 15).

⁷⁰² Arnaud 1993, 221 e 277. Ma conclusioni analoghe raggiunge Ascheri 2008, 7, secondo il cui autorevole parere «i nostri sono ormai sistemi codificati dimezzati» e «gli ordinamenti contemporanei» sono divenuti complicati «al punto che è ormai impossibile parlare di armonia del sistema, di certezza, di conoscibilità del diritto e di quant'altro si sperava di conseguire col superamento del sistema di diritto comune». Con la conseguenza di una «vocazione del nostro tempo per la giurisdizione» (qui Ascheri prende a prestito la nota definizione di Picardi 2003). Ma questa vocazione per la giurisdizione, come ha rilevato assai acutamente e opportunamente Rùthers 2018, 90-4, altro non è che una «inarrestabile tendenza verso lo “Stato dei giudici”». I quali hanno ormai già risfoderato le vecchie affilatissime lame dei loro antenati di Antico Regime e «non vogliono sapere oppure non vogliono far capire ciò che fanno dal punto di vista della politica del diritto» (ivi, 91). L'argom. sarà ripreso *infra* al cap. XVIII (il lettore è invitato a considerare i due esempi – uno americano l'altro tedesco – descritti al § 1 nota 1).

⁷⁰³ Cfr. Tusseau 2019.

⁷⁰⁴ Cfr. Troper, 2002, 329-46; Id. 2001b. Anche in Francia, nella patria della civilizzazione statale, si avvertono chiari segnali d'indebolimento della forza dello Stato e contestualmente – per nulla a caso – di riemersione dell'alterigia dei *legum doctores* soprattutto di coloro che sono investiti di funzioni giurisdizionali, finora tenuti ben a freno da una serie di congegni regolamentari inseriti in un reticolato politico-istituzionale molto solido (gli uni e l'altro effetti di una mentalità stratificata da secoli di costruzione progressiva della statualità). L'episodio del «mur des cons» (il «muro degli stronzi») della primavera del 2013 è al riguardo

migliorare e perfezionare lo strumento oppure, come si suol dire, gettare, insieme all'acqua sporca, anche il bambino⁷⁰⁵.

estremamente significativo. Un giornalista recatosi nella sede del sindacato della magistratura vi trovò (e filmò) un'intera parete sulla quale erano state affisse le immagini dei volti di una gran quantità di personaggi dei più vari campi: in primo luogo e in gran quantità uomini politici, ma poi anche scrittori, studiosi (tra cui persino un criminologo), intellettuali, giornalisti, imprenditori (soprattutto del settore delle telecomunicazioni), uomini di spettacolo, funzionari di polizia ritenuti scomodi e non ligi ai diktat dei magistrati, avvocati e finanche altri giudici considerati non allineati alle posizioni del sindacato. Vi si riconobbero addirittura due genitori di ragazze stuprate e uccise con modalità efferate che si erano 'permessi' di fondare associazioni di protesta per chiedere giustizia (cosa evidentemente ritenuta dal sindacato dei giudici lesiva della loro professionalità). Su molte di quelle facce erano state apposte scritte insultanti e gravemente offensive, come una sorta di anatema posto sulla testa di coloro sui quali di lì a poco si sarebbe abbattuta, come una fatale mannaia, la scure giudiziaria. E, ultima ciliegina sulla torta, si notò una scritta a caratteri cubitali, affissa alla fine del 'muro', quasi a mo' di norma per così dire "di chiusura" di questo tetro e orrendo 'ordinamento' iconografico, che così recitava testualmente: «Avant d'ajouter un con, vérifiez qu'il n'y est pas déjà» («prima di aggiungere un altro stronzo, verificate che non ci sia già»). Su questo clamoroso caso e sulle «turpitudini» dei comportamenti dei giudici, ormai sindacalizzati (segno di una riemergente mentalità assolutistica del potere giurisdizionale), cfr. la brillante disamina di Krynen 2015. Molte considerazioni più che sensate sui rischi gravissimi di affidare la funzione legislativa – e più in generale nomotetica – nelle mani dei giudici sono in Rüthers 2018, spec. 89-94.

⁷⁰⁵ È la condivisibile conclusione che già nel 1939 aveva formulato Jean Ray (cfr. Ray 2003, 239): «L'idea di un diritto fissato nei codici o nelle leggi si è quasi sempre opposta alla concezione di un diritto più o meno implicitamente contenuto nelle coscienze, negli usi, nelle tradizioni: questo era, ad esempio, il pensiero di Savigny, nella sua celebre controversia con Thibaut. [...] Se si sostituisce la legge con la coscienza, più o meno diffusa, ci si priva di garanzie contro l'arbitrio e il disordine. [...] La Rivoluzione francese ha dunque mostrato, ne siamo certi, il senso più giusto delle necessità permanenti del diritto, quando ha preteso di fissarne i principi in leggi comprensibili per tutti, solennemente pubblicate e sovrane. Questa lezione deve permanere».

AUTORI E OPERE CITATI

- Abric, Jean-Claude
1994 *Les représentations sociales: aspects théoriques*, in Id. (ed.), *Pratiques sociales et représentations*, Puf, Paris, 15-46.
- Accetto, Torquato
1983 *Della dissimulazione onesta* [Napoli 1641] edizione critica a cura di S. S. Nigro e con presentazione di G. Manganeli, Costa & Nolan, Genova (cfr. anche la 2^a ed. 1990).
- Actes de la Commune*
1897 *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, publiés et annotés par S. Lacroix, t. V (15 avril-8 juin 1790), L. Cerf e C. Noblet, Paris.
- Adams, Geoffrey
1991 *The Huguenots and French opinion, 1685-1787. The enlightenment debate on toleration*, Canadian Corporation for Studies in Religion, Wilfrid Laurier University Press, Waterloo (Ontario, Canada).
- Agamben, Giorgio
2003 *Stato di eccezione: Homo sacer*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Aimerito, Francesco
2008 *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Giuffrè, Milano.
- 2012 *Différenciations mentales et culturelles dans la magistrature du royaume de Sardaigne au XIX^e siècle: «magistrats», «juges» et «lois de procédure»*, in Krynen e Gaven 2012, 31-45.
- Ainis, Michele
1999 *Se 50000 leggi vi sembrano poche. Nel labirinto delle istituzioni, tra norme assurde e riforme impossibili*, Mondadori, Milano.
- 2002 *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Laterza, Roma-Bari 2^a ediz. (1^a ediz. 1997).
- 2006 *Vita e morte di una costituzione. Una storia italiana*, Laterza, Roma-Bari.

- 2007 *Stato matto. Italia che non funziona (e qualche proposta per rimetterla in moto)*, Garzanti, Milano.
- 2012 *E di semplice non restò nulla*, «Corriere della Sera», 17 ott., 1, col. II.
- Ajello, Raffaele
- 1961 *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII. I. La vita giudiziaria*, Jovene, Napoli.
- 1965 *Il preilluminismo giuridico. Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII, II*, Jovene, Napoli.
- 1968 *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Jovene, Napoli.
- 1972 *La vita politica napoletana al tempo di Carlo di Borbone*, in *Storia di Napoli*, VII, Società editrice Storia di Napoli, Napoli.
- 1976 *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli.
- 1980a *Cartesianismo e cultura oltremontana al tempo dell'«Istoria civile»*, in Id. (ed.), *Pietro Giannone e il suo tempo*, «Atti del Convegno di Studi nel Tricentenario della nascita», Foggia-Ischitella 22-24 ottobre 1976, 2 voll., Jovene, Napoli, I, 1-181.
- 1980b *Dal giurisdizionalismo all'illuminismo nelle Sicilie: Pietro Contegna*, in «Archivio storico per le province napoletane», XCVIII, 383-412.
- 1982 *Storia e diritto nei secoli XVIII e XIX*, in AA. VV., *Il ruolo della storia e degli storici nelle civiltà*, «Atti del Convegno di Macerata», 12-14 settembre 1979, Società degli Storici Italiani, Messina, 437-481.
- 1986 *Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche*, Jovene, Napoli.
- 1987 *Alle origini del diritto moderno: legittimazione e consenso*, in E. Castelnovo e V. Castronovo (eds.), *Europa moderna. La disgregazione dell'Ancien Régime*, Electa, Milano.
- 1989 «*Visions des contemporains et relations effectives*». *Il realismo critico di Roland Mousnier*, in AA.VV., *Storia e diritto*, II, Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, Università di Napoli Federico II, Napoli, 465-75, poi ripubbl. (con titolo modificato: *Problemi di metodologia della ricerca storica. Il realismo critico di R. Mousnier*) in «Frontiera d'Europa», anno X, n. 1, 2004, 5-16.
- 1990a *Formalismo medievale e moderno*, Jovene, Napoli.
- 1990b *L'estasi della ragione. Dall'Illuminismo all'idealismo*, in Ajello 1990a, 37-184.
- 1991 *I filosofi e la regina. Il governo delle due Sicilie da Tanucci a Caracciolo (1776-1786)*, «Rivista storica italiana», CIII, fsc. II e III, rispettivam. 398-454 e 657-738.
- 1992 *Benedetto Croce e la storia 'ideale' del Regno di Napoli*, in «Archivio storico per le province napoletane», CX, 351-440.

- 1993a *Problemi e prospettive dell'insegnamento in Italia*, in Grossi 1993, 61-102.
- 1993b *La città dei dottori*, «Presentazione» a Del Bagno 1993.
- 1994 *Il problema storico del Mezzogiorno. L'anomalia socio-istituzionale napoletana dal Cinquecento al Settecento*, Jovene, Napoli.
- 1995a *Il viceré dimezzato. Parassitismo economico e costituzionalismo d'antico regime nelle lettere di M. F. von Althann*, in «Frontiera d'Europa», anno I, n. 1, 121-220.
- 1995b *Stato moderno e critica dell'ontologismo*, in «Frontiera d'Europa», anno I, n. 2, 5-36.
- 1995c *I Saggi politici di Mario Pagano e il loro tempo*, «Il Pensiero politico», XXVIII, n. 1 (gen.-apr.), 17-57.
- 1996a *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Esi («Fridericiana Historia»), Napoli.
- 1996b *Egoità sociale. Alle origini del realismo critico e dello Stato moderno in Europa*, «Frontiera d'Europa», anno II, n. 2, 5-150.
- 1998a *Origini e condizioni dall'attualità giuridica. Ideologie dei magistrati e poteri dei legali nella dialettica dell'esperienza storica*, Jovene, Napoli.
- 1998b *Illegalità dei 'legali'? Costituzionalismo d'antico regime nel Mezzogiorno d'Italia e metodo asociologico degli idealisti*, in «Frontiera d'Europa», n. 1, 5-79.
- 1999 *L'esperienza critica del diritto. Lineamenti storici. I. Le radici medievali dell'attualità*, Jovene, Napoli.
- 2002 *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*, Jovene, Napoli.
- 2004 *Attualità di Antonio Genovesi: sintesi globale della natura e critica della società italiana*, «Frontiera d'Europa», anno X, n. 2, 5-233.
- 2005 *Lo Stato come "Regimen ad bonum multitudinis ordinatum". Modello francese e particolarismo italiano*, in «Frontiera d'Europa», anno XI, n. 2, 33-74.
- 2006 *Le "strane contraddizioni" tra teorie e prassi: origini e vitalità del formalismo giuridico italiano*, in «Frontiera d'Europa», anno XII, n. 2, 19-115.
- 2007 *L'asociale cordialità. Contributo alla storia delle mentalità in Italia*, in «Frontiera d'Europa», anno XIII, n. 1, 5-72.
- 2009a *Eredità medievali paralisi giudiziaria. Profilo storico di una patologia italiana*, Arte Tipografica Editrice, Napoli.
- 2009b *Verso una giustizia non soltanto formale. La critica di Rousseau, Beccaria, Dragonetti all'idealismo giuridico formalistico*, «Frontiera d'Europa», anno XV, nn. 1-2, 9-425.
- 2013 *Dalla magia al patto sociale. Profilo storico dell'esperienza istituzionale e giuridica*, L'Arte Tipografica, Napoli.
- 2015 *Dalla metafisica alla socialità. La rivoluzione moderna e le ambiguità italiane*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli.

- 2018 *Civiltà moderna. Lineamenti storici e problemi italiani*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, Napoli.
- Ajello, Raffaele; D'Addio, Mario
- 1986 *Bernardo Tanucci. Statista, letterato, giurist*, «Atti del convegno internazionale di studi per il secondo centenario», Napoli-Caserta-Salerno 28-30 aprile 1983, 2 voll., Jovene, Napoli.
- Ajello, Raffaele; Guerci, Luciano; Ricuperati, Giuseppe
- 1985 *L'età dei Lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, 2 voll., Jovene, Napoli.
- Ajello, Raffaele; Tedeschi, Mario
- 2006 *Tra storia e diritto*, in «Diritto e Religioni», anno I, nn.1/2 gen.-dic., 441-63.
- Alatri, Paolo
- 1977 *Parlamenti e lotta politica nella Francia del Settecento*, Laterza, Roma-Bari.
- Alberoni, Francesco
- 1981 *Movimento e istituzione. Teoria generale*, Il Mulino, Bologna.
- Alcaro, Mario
- 1981 *La crociata anti-empiristica*, Franco Angeli, Milano.
- 1986 *Filosofie democratiche*, Dedalo, Bari.
- 1997 *John Dewey. Scienza Prassi Democrazia*, prefaz. di A. Visalberghi, Laterza, Roma-Bari.
- Alfieri, Vittorio
- 1950 *Della tirannide* [1789], Rizzoli, Milano (2^a ediz.).
- Alimento, Antonella
- 1995 *Riforme fiscali e crisi politiche nella Francia di Luigi XV. Dalla "taille tarifée" al catasto generale*, Olschki, Firenze.
- Almanach Royal*
- 1761 *Almanach Royal*, chez Le Breton, Paris.
- Almond, Gabriel Abraham
- 1988 *The Return to the State*, in «American Political Science Review», n. 3, 1988, 853-74, trad. it. *Il ritorno allo Stato*, in «Problemi di amministrazione pubblica», n. 2, 1990, 193-238, ora in Almond 2005, cap. XII con titolo inspiegabilmente modificato, *Il ritorno dello Stato*, 377-413.
- 2005 *Cultura civica e sviluppo politico*, a cura e con introduz. di G. Pasquino, Il Mulino, Bologna.
- Alpa, Guido (ed.)
- 2002 *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L. A. Muratori*, «Atti del Convegno di Vignola – Castello Boncompagni Ludovisi», 2 dic. 2000, Giuffrè, Milano.
- Alvazzi Del Frate, Paolo
- 2000 *L'interpretazione autentica nel XVIII secolo. Divieto di interpretatio e "riferimento al legislatore" nell'illuminismo giuridico*, Giappichelli, Torino.
- 2005 *Giurisprudenza e référé législatif in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico*, Giappichelli, Torino.

- Amirante, Carlo
 1980 *Diritti fondamentali e sistema costi-tuzionale nella Repubblica federale tedesca*, Lerici, Roma.
 2008 *Dalla forma Stato alla forma mercato*, Giappichelli, Torino.
 Anagnostou-Canas, Barbara (ed.)
 2006 *Dire le droit: normes, juges, jurisconsultes*, Éditions Panthéon-Assas, Paris.
 Andreoli, Vittorino
 2018 *Homo stupidus stupidus. L'agonia di una civiltà*, Rizzoli, Milano
 Antoine, Michel
 1951 *Les comités de ministres sous le règne de Louis XV*, «Revue historique de droit français et étranger», XXVIII, 193-230.
 1958 *Le Mémoire de M. Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des conflits entre Louis XV et les Parlements (1767)*, in «Revue historique de droit français et étranger», 1958, 1-33 (poi ripubbl. in Antoine 1986, 197-238).
 1970 *Le Conseil du Roi sous le règne de Louis XV*, Droz, Genève-Paris.
 1971 *Les remontrances des cours supérieures au XVIII^e siècle. Essai de problématique et d'inventaire*, «Bulletin de la section d'Histoire moderne et contemporaine», fs. 8, 1971, 7-24 e 25-81.
 1973 *Le Conseil royal des finances au XVIII^e siècle*, Droz, Genève.
 1975 *L'entourage des ministres aux XVII^e et XVIII^e siècles*, in AA.VV., *Origines et histoire des cabinets des ministres en France*, Droz, Genève, 15-21.
 1986 *Le dur métier de Roi. Études sur la civilisation politique de la France d'Ancien Régime*, Puf, Paris.
 1989 *Louis XV*, Fayard, Paris.
 1994 *Corruption et inamovibilité des juges sous Louis XV. Un exemple bordelais (1713)*, in *Justice et justiciables. Mélanges Henri Vidal*, «Recueil de Mémoires et Travaux publié par la Société d'Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit Écrit», fs. XVI, Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion de Montpellier, Montpellier, 239-52.
 2003 *Le cœur de l'État. Surintendance, contrôle général et intendances des finances. 1552-1791*, Fayard, Paris 2003.
 Antoni, Carlo
 1942 *La lotta contro la ragione*, Sansoni, Firenze (più ediz. successive).
 Arabeyre, Patrick; Halpérin, Jean-Louis; Krynen, Jacques
 2007 (eds.) *Dictionnaire historique des juristes français XII^e-XX^e siècle*, Puf, Paris.
 Arcari, Paola Maria
 1968 *Idee e sentimenti politici dell'alto Medioevo*, Giuffrè, Milano.
 Aristotele
 1969 *La politica*, 4^a ediz a cura di C. A. Viano, Laterza, Bari (1^a ediz. 1960).

Arnaud, André-Jean

1969 *Les origines doctrinales du code civil français*, LGDJ, Paris 1969 (ne esiste un'assai mediocre trad. it. Esi, Napoli 2005).

1977 *Le médium et le savant. Signification politique de l'interprétation juridique*, in «Archives de Philosophie du droit», 1972, 215-31, poi ripubbl. in Id., *Le droit trahi par la philosophie*, Bibliothèque du Centre d'Étude des Systèmes politiques et juridiques, Rouen.

1981 *Critique de la raison juridique. Où va la sociologie du droit?*, LGDJ, Paris.

1991 *Pour une pensée juridique européenne*, Puf, Paris.

1993 *Les juristes face à la société du XIX^e siècle à nos jours*, PUF, Paris 1975, trad. it. a cura di F. Di Donato, *Da giureconsulti a tecnocrati. Diritto e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri*, Jovene, Napoli.

1998 *Le droit trahi par la sociologie. Une pratique de l'histoire*, LGDJ, Paris.

Arnaud, André-Jean; Halpérin, Jean-Louis; Martinage, Renée

2000 *L'esprit des Codes napoléoniens*, in Goyard-Fabre 2000, 227-43.

Aron, Raymond

1972 *Les étapes de la pensée sociologique: Montesquieu, Comte, Marx. Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber*, Gallimard, Paris 1967, trad. it di Aldo Devizzi, *Le tappe del pensiero sociologico. Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber*, Mondadori, Milano (diverse edizioni successive).

Aschenbrenner, Peter

2018 *British and American Foundings of Parliamentary Science, 1774–1801*, Routledge, Oxon-New York.

Ascheri Mario

1989 *Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal Medioevo all'Età moderna*, Il Mulino, Bologna.

1991 *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Maggioli, Rimini.

1994 *Istituzioni medievali*, Il Mulino, Bologna.

2006 *Le città-Stato*, Il Mulino, Bologna.

2008 *Costituzioni e codici con un cenno al Sei-Settecento*, in Id. (ed.), *Lezioni di Storia delle codificazioni e delle costituzioni*, Giappichelli, Torino, 1-20.

Ascheri, Mario; Baumgärtner, Ingrid; Kirshner, Julius (eds.)

1999 *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, Robbins Collection, Berkeley.

Ascheri, Mario; Colli, Gaetano (eds.)

2006 *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, Roma nel Rinascimento, Roma.

Ascione, Imma

1994 *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Jovene, Napoli.

- 2001 *Lettere ai sovrani di Spagna*, vol. I, (1720-1734), Ministero per i beni e le attività culturali, Roma
- 2002a *Lettere ai sovrani di Spagna*, vol. II, (1735-1739), Ministero per i beni e le attività culturali, Roma.
- 2002b *Lettere ai sovrani di Spagna*, vol. III, (1740-1744), Ministero per i beni e le attività culturali, Roma.
- Astaing Antoine; Lormant, François (eds.)
- 2014 *Le juriste et la coutume. Du Moyen âge au code civil*, «Actes du Colloque International», organisé à Nancy par le Centre lorrain d'histoire du droit et le Réseau des historiens du droit du Grand-Est, 1^{er} et 2 juillet 2010, Pun-Éditions Universitaires de Lorraine, Nancy.
- Astuto, Giuseppe
- 2009 *L'amministrazione italiana. Dal centralismo napoleonico al federalismo amministrativo*, Carocci, Roma.
- Aubert, Félix
- 1977 *Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributions*, 2 voll., A. Picard, Paris [1886-1890], ristampa presso Slatkine-Megariotis, Genève.
- Aubert, Guillaume
- 1909 *Mémorial juridique et historique de M. Guillaume Aubert, avocat au Parlement de Paris, avocat général à la Cour des Aides*, in «Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France», t. XXXVI, ediz. Gustave Fagniez, Paris.
- Aubert, Gauthier; Chaline, Olivier (eds.)
- 2010 *Les parlements de Louis XIV. Opposition, coopération, autonomisation?*, «Actes du colloque de Rennes», 13-15 nov. 2008, Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne et le Centre de recherches historiques de l'Ouest, Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
- Audren, Frédéric; Halpérin, Jean-Louis
- 2013 *La culture juridique française. Entre mythes et réalités. XIX^e-XX^e siècles*, Cnrs Éditions, Paris.
- Augé, Marc
- 2013 *L'anthropologue et le monde global*, Armand Colin, Paris.
- Austin, John Langshaw
- 1987 *How to do Things with Words*, a cura di J. O. Urmson e M. Sbisà, Oxford University Press, Oxford, 1975², trad. it. di C. Villata, *Come fare cose con le parole*, a cura di C. Penco e M. Sbisà, Marietti, Genova.
- Autrاند, Françoise
- 1981 *Naissance d'un grand corps de l'État. Les gens du Parlement de Paris 1345-1454*, Publications de la Sorbonne, Paris.
- 1999 «Conclusion», in *Les serviteurs de l'État* 1999, 299-303.
- Avellini, Luisa; Cristiani, Andrea; De Benedictis Angela
- 1990 *Sapere e potere. Discipline, dispute e professioni nell'Università medievale e moderna. Il caso bolognese a confronto*, «Atti del 4^o Convegno», Bologna 13-15 aprile 1989, 3 voll., edito dal Comune di Bologna e dall'Istituto per la storia di Bologna, Bologna.

Axelrod, Robert

1985 *The evolution of cooperation*, Basic Books, New York 1984, trad. it. di R. Petrillo, *Giochi di reciprocità. L'insorgenza della cooperazione* Feltrinelli, Milano.

1997 *The Complexity of Cooperation. Agent-Based Models of Competition and Collaboration*, Princeton University Press, Princeton.

2006 *The evolution of cooperation*, Basic Books, New York.

Aymard, Maurice; Romani, Marzio A. (eds.)

1998 *La Cour comme institution économique*, «Actes du 12^e Congrès international d'histoire économique», Sevilla-Madrid, 24-28 ago. 1998, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris.

Bacchelli, Riccardo

1938-1940 *Il mulino del Po*, 3 voll., Treves-Garzanti, Milano.

Bachelard, Gaston

1938 *La formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective*, Vrin, Paris (cfr. 1⁸a ediz. 1972).

Baczko, Bronislaw

1971 *Lumières et utopie. Problèmes de recherche*, in «Annales E.S.C.», XXVI, 355-86.

1978 *Lumières de l'utopie*, Payot, Paris, trad. it di M. Botto e D. Gibelli, *L'utopia. Immaginazione sociale e rappresentazioni utopiche nell'età dell'Illuminismo*, Einaudi, Torino.

2008 *Politiques de la Révolution française*, Gallimard, Paris.

Badinter, Robert (ed.)

1994 *Une autre justice. Contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française*, Fayard, Paris.

Baechler, Jean

1976 *Qu'est-ce que l'idéologie?*, Gallimard, Paris.

Baglioni, Lorenzo Grifone

2009 *Sociologia della cittadinanza. Prospettive teoriche e percorsi inclusivi nello spazio sociale europeo*, Rubbettino, Soveria Mannelli.

Baker, Keith Michael

1980-1981 *Scénario pour une révolution française: la conscience politique de l'abbé de Mably*, in «Eighteenth-Century Studies», 14, 235-63 (ri pubbl. in Id., *Au tribunal de l'opinion. Essais sur l'imaginaire politique au XVIII^e siècle*, Payot, Paris, 123-53).

1987 (ed.) *The Political Culture of the Old Regime*, «Atti del Congresso di Chicago», 11-15 set. 1986, vol. I di *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*, 4 voll., Pergamon Press, Oxford-New York 1987-1994.

1993 *Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century*, Cambridge Univ. Press, Cambridge-New York 1990, trad. franc. di L. Évrard, *Au tribunal de l'opinion. Essais sur l'imaginaire politique au XVIII^e siècle*, Payot, Paris.

- Baldassarre, Antonio
2005 *Miseria del positivismo giuridico*, in AA.VV. *Studi in onore di Gianni Ferrara*, vol. I, Giappichelli, Torino, 201-30.
2007 *Una risposta a Guastini*, in «Giuris-prudenza costituzionale», fsc. 4, 3251-96.
- Baldini, Artemio Enzo (ed.)
1995 *Aristotelismo politico e ragion di Stato*, «Atti del Congresso di Torino», 11-13 feb. 1993, Olschki, Firenze.
- Baldini, Massimo
1986 *Il linguaggio dei mistici*, Queriniana, Brescia.
- Bancaud, Alain
1993 *La haute magistrature judiciaire entre politique et sacerdoce, ou le culte des vertus moyennes*, LGDJ, Paris.
2001 (et al.) *Les mutations de la justice: Comparaisons europeennes*, sous la direction de Philippe Robert et Amedeo Cottino, L'Harmattan, Paris-Budapest-Torino.
2002 *Une exception ordinaire: La magistrature en France, 1930-1950*, Gallimard, Paris.
- Barbera, Augusto
1998 *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Laterza, Roma-Bari.
2010 *Ordinamento costituzionale e carte costituzionali*, in «Quaderni Costituzionali», a. XXX, n. 2, giu., 311-58.
- Barberi, Maria Stella
2002 *Mysterium e Ministerium. Figure della sovranità*, Giappichelli, Torino.
- Barbiche, Bernard
1999 *Les institutions de la monarchie française à l'époque moderne. XVI^e-XVIII^e siècle*, PUF, Paris.
- Barbutto, Gennaro Maria
2007 *Nichilismo e Stato totalitario. Libertà e autorità nel pensiero politico di Giovanni Gentile e Giuseppe Rensi*, Guida, Napoli.
- Barcellona, Pietro
1973 *L'educazione del giurista*, in P. Barcellona, D. Hart, U. Mückenberger, *L'educazione del giurista. Capitalismo dei monopoli e cultura giuridica*, De Donato, Bari.
1994 *Dallo Stato sociale allo Stato immaginario. Critica della «ragione funzionalista»*, Bollati Boringhieri, Torino.
1998 *Il declino dello Stato. Riflessioni di fine secolo sulla crisi del progetto moderno*, Dedalo, Bari.
- Barletta, Laura; Cardini, Franco; Galasso, Giuseppe (eds.)
2003 *Il piccolo Stato. Politica storia diplomazia*, «Atti del convegno di studi», 11-13 ott. 2001, S. Marino, Aiep Editore, S. Marino.
- Barletta, Laura; Galasso, Giuseppe (eds.)
2007 *Lo Stato moderno di ancien régime*, «Atti del Convegno di Studi», San Marino 6-8 dicembre 2004, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Scuola Superiore di Studi Storici, Aiep Editore, San Marino.

- Barnavi, Elie; Descimon, Robert
1985 *La Sainte-Ligue le juge et la potence. L'assassinat du Président Brisson (15 novembre 1591)*, Hachette, Paris.
- Bartholeyns, Gil
2007 *L'enjeu du vêtement au Moyen Âge. De l'anthropologie ordinaire à la raison sociale, XIII^e-XIV^e siècle*, in «*Micrologus*», vol. XV, 219-57.
2014 *Gouverner par le vêtement: naissance d'une obsession politique*, in Genet e Mineo 2014, 215-32.
- Basáñez Miguel E.
2016 *A World of Three Cultures. Honor, Achievement and Joy*, prefato da Ronald F. Inglehart, Oxford Univ. Press, Oxford-New York.
- Basciu, Maurizio (ed.)
1992 *Legislazione. Profili politici e giuridici*, «Atti del XVII Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica», Napoli-Vico Equense, 29-31 maggio 1989, Giuffrè, Milano.
- Basdevant-Gaudemet, Brigitte
1977 *Aux origines de l'état moderne. Charles Loyseau, 1564-1627, théoricien de la puissance publique*, Economica, Paris.
- Basse, Bernard
1973 *La constitution de l'ancienne France. Principes et lois fondamentales de la royauté française*, Presses Saint-Louis, Liancourt (cfr. anche la seconda ediz. D. Martin Morin, Grez-en-Bohère 1986).
- Battaglia, Felice
1969 *Il valore nella storia*, Il Mulino, Bologna (1^a ediz. UPEB, Bologna 1948).
- Battaglia, Salvatore (ed.)
2000 *Grande dizionario della lingua italiana*, XX, Utet, Torino.
- Battista, Anna Maria
1989 *Alle origini del pensiero politico libertino. Montaigne e Charron*, Giuffrè, Milano (rist. emendata; 1^a ed. 1964).
1998 *Politica e morale nella Francia dell'Età moderna*, Name, Genova.
- Baubérot, Jean
2000 *Histoire de la laïcité en France*, Puf, Paris.
- Bauer, Riccardo
1996 *Un progetto di democrazia*, a cura di A. Colombo, Il Mulino, Bologna.
- Bauman, Zygmunt
2002 *Liquid Modernity*, Polity Press, Cambridge 2000, trad. it. di S. Minucci, *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari (molte ediz. success.).
2006 *Liquid Life*, Polity Press, Cambridge 2005, trad. it. di M. Cupellaro, *Vita liquida*, Laterza, Roma-Bari (molte ediz. success.).
- Bayard, Françoise
1999 *Jean Bochart de Champigny (1561-1630)*, in «*Revue d'Histoire moderne et contemporaine*», n. 46-1, 39-52.

- Beaud, Olivier
 1996 *Constitution et Constitutionnalisme*, in Raynaud-Rials (eds.) 1996, 117-26.
 2000 *La notion de constitution chez Montesquieu. Contribution à l'étude des rapports entre constitution et constitutionnalisme*, in *Staat, Souveranitat, Verfassung. Festschrift für Helmut Quaritsch*, Druncker-Humblot, Berlin, 407-48.
 2002 *La puissance de l'État*, Puf, Paris 1994, trad. it. a cura di L. Tullio, *La potenza dello Stato*, Esi, Napoli.
- Beaune, Colette
 1985 *Naissance de la Nation France*, Gallimard, Paris.
 1990 *Le miroir du pouvoir*, Hervas, Paris.
- Beauthier, Régine
 2011 *Droit et genèse de l'État*, prefaz. di J. Vanderlinden, 4^a ediz., Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles (1^a ediz. 1997).
- Beauthier, Régine; De Broux, Pierre-Olivier
 2012 *Un regard historien: sources du droit, sources du pouvoir?*, in Hachez et al. 2012, 715-53.
- Beccaria, Cesare
 1965 *Dei delitti e delle pene [1764] con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, ediz. a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino.
- Béchillon, Denys de; Brunet, Pierre; Champeil-Desplats, Véronique; Millard Éric (eds.)
 2006 *L'architecture du droit. Mélanges en l'honneur du Professeur Michel Troper*, Economica, Paris.
- Behme, Wolfgang
 1995 *Samuel von Pufendorf. Naturrecht und Staat: eine Analyse und Interpretation seiner Theorie, ihrer Grundlagen und Probleme*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
- Beik, William
 1985 *Absolutism and Society in Seventeenth-century France. State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc*, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 1996 *A Social Interpretation of the Reign of Louis XIV*, in N. Bulst, R. Descimon, A. Guerreau (eds.), *L'État ou le Roi. Les fondations de la modernité monarchique en France (XIV^e-XVII^e siècles)*, Éditions de la Maison de Sciences de l'Homme, Paris, 145-60.
- Bell, David Avron
 1990 *Des stratégies d'opposition sous Louis XV: l'affaire des avocats, 1730-31*, in «Histoire, Economie et Société», n. 4, 567-90.
 1991a *Lawyers into Demagogues. Chancellor Maupeou and the Transformation of Legal Practice in France 1771-1789*, in «Past and Present», 130, 107-41.
 1991b *Lawyers and Politics in Eighteenth Century Paris (1700-1790)*, University Microfilms International, Ann Arbor.

- 1994 *Lawyers and Citizens. The Making of a Political Elite in Old Regime France*, Oxford Univ. Press, New York and Oxford.
- Bell, Dora Martha
1962 *L'Idéal éthique de la royauté en France au Moyen Âge, d'après quelques moralistes de ce temps*, Droz-Minard, Genève-Paris.
- Bellomo, Manlio
1976 *Società e istituzioni in Italia tra Medioevo ed Età moderna*, Giannotta, Catania.
- Belvederi, Raffaele
1976 *Relazioni Genova-Regno tra Medioevo ed Età moderna nelle fonti pubbliche dell'Archivio di Stato di Genova*, in Id. (ed.), *Genova, la Liguria e l'Oltremare tra Medioevo ed Età moderna. Studi e ricerche d'archivio*, Genova, 9-63
- 1990 *Cultura genovese, cultura mediterranea e cultura atlantica nei secoli XV e XVI*, in Id. (ed.), *Rapporti Genova-Mediterraneo-Atlantico nell'Età moderna*. «Atti del IV Congresso Internazionale di studi storici», Genova 4-7 dicembre 1989, Genova, 663-721.
- Benda, Julien
1975 *La Trahison des clercs*, Éditions Bernard Grasset, Paris 1927, trad. it. a cura di S. Teroni Menzella, *Il tradimento dei chierici*, Einaudi, Torino 1976; ho consultato l'edizione orig. fr., Grasset et Fasquelle, Paris.
- Bendix, Reinhard
1980 *Kings or People. Power and the Mandate to Rule*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1978, trad. it. di G. Rigamonti, *Re o popolo. Il potere e il mandato di governare*, con Premessa di A. Martinelli, Feltrinelli, Milano.
- Bénéton, Philippe
1975 *Histoire de mots: 'culture' et 'civilisation'*, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris.
- Benveniste, Émile
1951 *Don et échange dans le vocabulaire indo-européen*, in «Année sociologique», 3^a serie, t. II, 1951, poi ripubbl. in Benveniste 1966, pp. 315-26.
- 1966 *Problèmes de linguistique générale*, I, Gallimard, Paris (più ediz. success.).
- 1974 *Problèmes de linguistique générale*, II, Gallimard, Paris (più ediz. success.).
- 2009 *Essere di parola. Semantica, soggettività, cultura*, trad. it. di diversi saggi dall'orig. fr. a cura di P. Fabbri, Bruno Mondadori, Milano.
- 2010 *Civilisation: contribution à l'histoire d'un mot*, in F. Braudel (ed.), *Éventail de l'histoire vivante. Hommage à Lucien Febvre*, Armand Colin, Paris 1953, poi ripubbl. in Benveniste 1966, 336-45, trad. it. di M. V. Giuliani, *Problemi di linguistica generale*, Il Saggiatore, Milano, 401-10.

- Bercè, Yves-Marie
1990 *Le roi caché. Sauveurs et imposteurs. Mythes politiques populaires dans l'Europe moderne*, Fayard, Paris, trad. it. *Il re nascosto. Miti politici popolari nell'Europa moderna*, Einaudi, Torino 1996.
- Bergel, Jean-Louis
2006 *Introduction générale à L'office du juge*, in Darcy-Labrot-Doat.
- Berger, Raoul
1977 *Government by judiciary. The Transformation of the Fourteenth Amendment*, Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.)-London.
- Beretta Anguissola, Alberto; Figà Talamanca, Alessandro
2001 *La prenderemo per omicida. Il caso Marta Russo, il dramma di Gabriella Alletto*, prefaz. di G. Sabbatucci, Koinè Nuove Edizioni, Roma.
- Berlin, Isaiah
1994 *The Crooked Timber of Humanity. Chapters in the History of Ideas* [1947], trad. it. sull'ediz. John Murray, London 1990, di G. Ferrara degli Uberti e G. Forti, *Il legno storto dell'umanità. Capitoli di storia delle idee*, Adelphi, Milano.
- Bernard, Guillaume
2005 *La codification en France avant le Code civil: le Code Henri III (1587) du président Barnabé Brisson (1531-1591)*, in Chabot, Didier, Ferrand 2005, 43-69.
- Bertalanffy, Ludwig von
2004 *General System Theory*, Braziller Inc., New York 1967, trad. it. a cura di E. Bellone con introduzione di G. Minati, *Teoria generale dei sistemi*, Mondadori («Oscar saggi»), Milano (1^a ediz. 1983).
- Bertaut de Fréauville, François
1701 *Les prérogatives de la robe*, J. Le Febvre, Paris (consultabile su BNF, Gallica, <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30094522w>).
- Berti, Silvia
2012 *Anticristianesimo e libertà. Studi sull'illuminismo radicale europeo*, Il Mulino, Bologna.
- Bertolio, Antoine-René-Constance
1790 *Motion présentée à l'assemblée générale des représentants de la commune de Paris, le... 27 mai 1790... sur la nécessité de vérifier les bruits répandus dans la capitale, à l'occasion de la visite faite par M. le garde des sceaux au dépôt des registres du parlement*, s. l. n. d. [ma Paris 1790] (= BNF, LB40-1223).
- Bettetini, Maria
2001 *Breve storia della bugia. Da Ulisse a Pinocchio*, Raffaello Cortina, Milano.
- Bevere, Riccardo
1900 *Notizie storiche tratte dai documenti conosciuti con il nome di Arche in carta bambagina*, in «Archivio storico per le provincie napoletane», vol. XXV, 241-275 e 389-407.
- Bianco, Magda; Giacomelli, Silvia; Giorgiantonio, Cristina; Palumbo, Giuliana; Szego, Bruna

- 2007 *La durata (eccessiva) dei procedimenti civili in Italia: offerta, domanda o rito?*, in «Rivista di Politica economica», 97, 3-54, consultabile on-line: https://www.researchgate.net/publication/46524628_La_durata_eccessiva_dei_procedimenti_civili_in_Italia_offerta_domanda_o_rito.
- Bickart, Roger
1932 *Les Parlements et la notion de souveraineté nationale au XVIII^e siècle*, Alcan, Paris.
- Bidouze, Frédéric
2008 *Les Parlementaires, les lettres et l'histoire au siècle des Lumières 1715-1789*, «Actes du colloque de Pau», 7-8-9 giu. 2006 (Études présentées à la Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'États, vol. LXXXVIII), Presses Universitaire de Pau, Pau.
- 2009 *Pour une anthropologie de l'histoire parlementaire de l'Ancien Régime: l'exemple du discours 'remontrant' dans le littérature clandestine à succès (2^e moitié du XVIII^e siècle)*, in «Parliaments, Estates and Representation – Parlements, États et Représentations», a cura di Alexandre Cowan, vol. 29, Ashgate for International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, Farnham G.B.) and Burlington (U.S.A.), 115-31.
- 2012 *Haro sur les parlements (1787-1790)*, Publications de l'Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne.
- Bignon, Hiérôme (ou même Jérôme)
1610 *De l'excellence des Roys et du Royaume de France*, chez Hiérosme Drouart, Paris.
- Billig, Michael
1991 *Ideology and Opinions: Studies in Rhetorical Psychology*, SAGE, London, trad. it. di M. Marraffa, *Ideologia e opinioni. Studi di psicologia retorica*, Laterza, Roma 1995.
- Binoche, Bertrand
2005 (ed.) *Les équivoques de la civilisation*, Champ Vallon, Seyssel.
2007 *La raison sans l'histoire*, Puf, Paris.
- Bion, Wilfred Ruprecht
1973 *Elements of Psychoanalysis*, Heinemann, London 1963, trad. it. *Gli elementi della psicoanalisi*, Armando Editore, Roma (2^a ediz. 2003).
2009 *Learning from experience*, Heinemann, London 1962, trad. it. di A. Armando, P. Bion Talamo, S. Bordi, *Apprendere dall'esperienza*, Armando Editore, Roma (1^a ediz. it. 1972, più ediz. successive).
- Birn, Raymond
1994 *Religious Toleration and Freedom of Expression*, in Van Kley 1994, 265-99.
- Birocchi, Italo
2002 *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'Età moderna*, Giappichelli, Torino.
2006 *La formazione dei diritti patrî nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in Birocchi e Mattone 2006, 17-71.

- Birocchi, Italo, *et al.* (eds.)
 2013 *Dizionario dei giuristi italiani*, 2 voll., Il Mulino, Bologna.
- Birocchi, Italo; Mattone, Antonello (eds.)
 2006 *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, «Atti del Convegno internazionale», Alghero, 4-6 nov. 2004, Viella, Roma.
- Bitossi, Carlo
 1978 *Uno Stato nello Stato?*, in Costantini 1978.
 1990 *Il governo dei magnifici. Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento*, Ecig, Genova.
 1995 “*La Repubblica è vecchia*”. *Patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento*, Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma.
- Blanchard, Joël (ed.)
 1995 *Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen âge*, «Actes du colloque organisé par l’Université du Maine», 25-26 mar. 1994, postfaz. di Ph. Contamine, Picard, Paris.
- Blanco, Luigi
 1991 *Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli «ingénieurs des ponts et chaussées»*, Il Mulino, Bologna.
 2008a (ed.) *Atti del seminario di Trento, 15-16 dic. 2006*, in «Storia Amministrazione Costituzione», Annale ISAP, n. 16.
 2008b *Fra storia e storiografia. A trent’anni da «Lo Stato moderno»*, in Blanco 2008a, 185-206.
 2008c (ed.) *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità*, Franco Angeli, Milano 2008.
 2012 *Statualità e storiografia: considerazioni sparse tra passato e presente*, in Tedoldi 2012, 65-75.
 2020 *Le origini dello Stato moderno. Secoli XI-XV*, Carocci, Roma.
- Bléry, Corinne,
 1991 *L’obligation de motiver les décisions de justice était-elle révolutionnaire en 1790?*, in «Histoire de la justice», n. 4, 79-97.
- Blickle Peter (éd.)
 1998 *Résistance, représentation et communauté. Les origines de l’État moderne en Europe, XIII^e-XVIII^e siècle*, Puf, Paris.
- Bloch, Marc
 1987 *La société féodale*, Albin Michel, Paris 1939, trad. it. a cura di B. M. Cremonesi, *La società feudale*, Einaudi, Torino 1987² (1^a ediz. 1949).
 1989 *Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre* 1924, ried. A Colin, Paris 1961, trad. it. a cura di S. Lega con prefaz. di Jacques Le Goff, *I re taumaturghi. Studi sul carattere sovranaturale attribuito alla potenza dei re particolarmente in Francia e in Inghilterra*, Einaudi, Torino, 2^a ediz. (1^a ed. 1973).

- Blockmans, Wim; Genet, Jean-Philippe (eds.)
1993 *Visions sur le développement des États européens. Théories et historiographies de l'État moderne*, «Actes du colloque organisé par la Fondation européenne de la science et l'École française de Rome», Roma, 18-31 mars 1990, Editions de l'École française de Rome, Roma.
- Bluche, François
1956 *L'origine des magistrats du Parlement de Paris au XVIII^e siècle (1715-1771)*. *Dictionnaire généalogique*, Faculté de Lettres de l'Université de Paris Klincksieck, Paris, ediz. anast. Du Puy Éditeur, Paris 2004.
- 1980 *La vie quotidienne au temps de Louis XVI*, Hachette, Paris.
- 1986 *Les magistrats du Parlement de Paris au XVIII^e siècle (1715-1771)*, Economica, Paris, 2^a ediz. (1^a ediz. Les Belles Lettres, Paris 1960).
- 1993 *L'Ancien Régime. Institutions et société*, Éditions de Fallois, [Paris].
- 2000 *Louis XV*, Perrin, Paris.
- 2012 *Louis XIV*, Pluriel, Paris (1^a ediz. Fayard, Paris 1986).
- Bluche, François; Durye, Pierre
1962 *L'Anoblissement par charges avant 1789*, "Les Cahiers nobles" (nn. 23-24), s. 1. [Paris].
- Bobbio, Norberto
1973 *Il modello giusnaturalistico*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», L, 603-22, poi ripubblicato in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, «Atti del III Congresso internazionale della Società italiana di storia del Diritto, 3 voll., Olschki, Firenze 1977, I, 73-93, ora anche in Bobbio 1989, 3-26.
- 1985 *Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica*, Einaudi, Torino (il vol. raccoglie quattro 'voci' scritte per l'*Enciclopedia Einaudi*).
- 1989 *Thomas Hobbes*, Einaudi, Torino.
- 1990 *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino.
- Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola; Pasquino, Gianfranco (eds.)
2004 *Il Dizionario di politica*, Utet, Torino (1^a ed. 1976).
- Böckenförde, Ernst Wolfgang
2006a *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, a cura di M. Nicoletti, Morcelliana, Brescia.
- 2006b *Stato, costituzione, democrazia: studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*, trad. it. di vari saggi a cura di M. Nicoletti e O. Brino, Giuffrè, Milano.
- Bodei, Remo
1997 *Se la storia ha un senso*, Moretti & Vitali, Bergamo.
- 2000 *Le logiche del delirio. Ragione, affetti, follia*, Laterza, Roma-Bari.
- 2008 *Paesaggi sublimi. Gli uomini davanti alla natura selvaggia*, Bompiani, Milano.

Bodin, Jean

1964 *Les Six Livres de la République 1576*, trad. it. *I sei libri dello Stato*, vol. I (libri 1-2), a cura di M. Isnardi Parente, Utet, Torino.

1988 *Les Six Livres de la République 1576*, trad. it. *I sei libri dello Stato*, vol. II (libri 3-4), a cura di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, Utet, Torino.

1997 *Les Six Livres de la République 1576*, trad. it. *I sei libri dello Stato*, vol. III (libri 5-6), a cura di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, Utet, Torino.

Boedels, Jacques

1992 *La justice. Les habits du pouvoir*, Antébi, [Paris].

Bolgiani, Francesco; Ferrone, Vincenzo; Margiotta Broglio, Francesco (eds.)

2004 *Chiesa cattolica e modernità*, «Atti del Convegno organizzato dalla Fondazione Michele Pellegrino e dall'Università degli studi di Torino», Torino, 6 feb. 2004, Il Mulino, Bologna.

Bonin, Pierre; Brunet, Pierre; Kerneis, Soazick (eds.)

2017 *Formes et doctrines de l'État. Dialogue entre histoire du droit et théorie du droit*, «Actes du Colloque international des 14 et 15 janvier 2013», Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne e Paris Nanterre, Pedone, Paris.

Bonini, Roberto

1973 *Problemi di storia delle codificazioni e della politica legislativa*, Patron, Bologna.

Bonney, Richard (éd.)

1996 *Systèmes économiques et finances publiques. Les origines de l'État moderne en Europe, XIII^e-XVIII^e siècle*, Puf, Paris.

Bonomi, Ivano

1946 *Dal socialismo al fascismo [1923-1924]*, prima ed. definitiva Garzanti, Milano.

Borgna, Paolo; Cassano, Margherita

1997 *Il giudice e il principe. Magistratura e potere politico in Italia e in Europa*, Donzelli, Roma.

Borrelli, Gianfranco

1993 *Ragion di Stato e Leviatano. Conservazione e scambio alle origini della modernità politica*, Il Mulino, Bologna.

2000 *Non far novità. Alle radici della cultura italiana della conservazione politica*, Bibliopolis, Napoli.

2005 *Oltre i percorsi di sovranità: il paradigma moderno della conservazione politica*, in Chignola-Duso 2005, 303-32.

2008 *Sovranità e ragion di Stato: notazioni sulla lettura genealogica di Michel Foucault*, in F. Biondi Nalis (ed.), *Studi in memoria di Enzo Sciacca. I. Sovranità democrazia costituzionalismo*, «Atti del Convegno di studi», Catania, 22-24 febbraio 2007, Giuffrè, Milano, 71-84.

2017 *Machiavelli, ragion di Stato, polizia cristiana. Genealogie 1*, Cronopio, Napoli.

- Boss, Marc (ed.)
2013 *Genèse religieuse de l'État laïque*, Éditions Labor et Fides, Genève: il vol. traduce dall'inglese al francese alcuni testi scelti di Roger Williams (1604-1683).
- Botero, Giovanni
2009 *Della ragion di Stato* [1589], a cura di C. Continisio, Donzelli, Roma.
- Bottaro Palumbo, Maria Grazia
1995 *Montesquieu e la Repubblica di Genova*, in A. Postigliola, M. G. Bottaro Palumbo (eds.), *L'Europe de Montesquieu*, «Actes du Colloque de Gênes», 26-29 maggio 1993, Liguori, Napoli.
- Boudon, Raymond
1985 *La place du désordre. Critique des théories du changement social*, Puf, Paris 1984, trad. it. a cura di P. Lalli, *Il posto del disordine. Critica delle teorie del mutamento sociale*, Il Mulino, Bologna.
1986 *L'idéologie. L'origine des idées reçues*, Fayard, Paris, trad. it. a cura di G. De Paola, *L'ideologia. Origine dei pregiudizi*, Einaudi, Torino 1991.
1996a (ed.) *Traité de sociologie*, Puf, Paris 1992, trad. it. a cura di M. Santoro e M. Martini, *Trattato di sociologia*, Il Mulino, Bologna.
1996b *Azione*, in Boudon 1996a, 27-61.
2003 *Déclin de la morale? Déclin des valeurs?*, Puf, Paris 2002, trad. it., a cura di D. Piana, *Declino della morale? Declino dei valori?*, Il Mulino, Bologna.
- Boudon, Raymond; Chaunu Pierre (éds.)
1996 *Valeurs et modernité*, «Actes du Colloque international», 15-16 sett. 1995, Odile Jacob, Paris.
- Boulet, Vincent
2006 *Un grand corps de l'État à l'épreuve du "schisme royal". Le parlement de Paris durant la période anglo-bourguignonne (1418-1436)*, tesi inedita di dottorato sostenuta all'École des Chartes, Paris (consultabile sul sito <http://www.chartes.psl.eu/fr/positions-these/grand-corps-etat-epreuve-du-schisme-royal>).
- Boulet-Sautel, Marguerite
1977
Un épisode de la lutte contre les prérogatives de l'administration: les «Considérations...» du Marquis d'Argenson, in AA.VV., *Le Pouvoir. Mélanges offerts à Georges Burdeau*, LGDJ, Paris, 741-52.
- Bourde, André
1991 *Les «Lumières», 1715-1789*, in Duby (ed.) 1991, 211-56.
- Bourdieu, Pierre
1984 *Homo academicus*, Minuit, Paris, trad. it. di A. De Feo, *Homo academicus*, Dedalo, Bari 2013.
1986 *La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique*, in «Actes de la recherche en sciences sociales», n. 64, sett., 3-19.

- 1989 *La noblesse d'État. Grandes Écoles et esprit de corps*, Minuit, Paris.
- 1991 *Leçon sur la leçon*, Lezione inaugurale al Collège de France, 23 apr. 1982, Minuit, Paris 1982, trad. it. di C. A. Bonadies, *Lezione sulla lezione*, Marietti, Genova.
- 1992 *Réponses. Pour une anthropologie réflexive*, Seuil, Paris 1992, trad. it. a cura di D. Orati, *Risposte. Per un'antropologia riflessiva*, Bollati Boringhieri, Torino.
- 1995a *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, Seuil, Paris 1994, trad. it. *Ragioni pratiche*, Il Mulino, Bologna (si veda anche la nuova ediz. 2009).
- 1995b *Spiriti di Stato. Genesi e struttura del campo burocratico*, trad. it. in Bourdieu 1995a, 89-131. Questo saggio, che pubblicava una conferenza che l'A. aveva tenuto ad Amsterdam il 29 giugno 1991, era uscito in prima battuta negli «Actes de la recherche en sciences sociales», nn. 96-97, mar. 1993, 49-62.
- 1997 *Méditations pascalienne*, Seuil, Paris (cfr. la trad. it. a cura di Alessandro Serra *Meditazioni pascaliane*, Feltri-nelli, Milano 1998).
- 2003 *Esquisse d'une théorie de la pratique*, Seuil, Paris 1972, trad. it. sull'ediz. 2000 a cura di I. Maffi, *Per una teoria della pratica*, Cortina, Milano.
- 2005 *Le sens pratique*, Minuit, Paris 1980, trad. it. a cura di M. Piras, *Il senso pratico*, Armando, Roma.
- 2010 *Les juristes, gardiens de l'hypocrisie collective*, in F., J. Comaille (éds.), *Normes juridiques et régulation sociale*, LGDJ, Paris 1991, 95-9, trad. it. di G. Brindisi, *I giuristi custodi dell'ipocrisia collettiva*, in «Kainos - Annuario», n. 5, Edizioni Punto Rosso, Milano, 34-8.
- 2012 *Sur l'État. Cours au Collège de France 1989-1992*, Seuil, Paris (si veda ora la trad. it. parz. di M. Guareschi, *Sullo Stato. Corso al Collège de France (1989-1990)*, Feltrinelli, Milano 2013).
- 2015 *Sociologie générale vol. 1, Cours au Collège de France 1981-1983*, Seuil, Paris.
- Boureau, Alain
- 1992 *Un obstacle à la sacralité royale en Occident. Le principe hiérarchique*, in Boureau-Ingerflom 1992, 29-37.
- 2000 *Le simple corps du roi. L'impossible sacralité des souverains français, XV^e-XVIII^e siècles*, Les Éditions de Paris, Paris, 2^a ediz. (1^a ed. 1988).
- Boureau, Alain; Ingerflom, Claudio-Sergio (eds.)
- 1992 *La royauté sacrée dans le monde chrétien*, Édition de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.
- Bourguinat, Elisabeth
- 1998 *Le siècle du persiflage: 1734-1789*, Puf, Paris.
- Boutaric, Edgard (ed.)
- 1861 *La France sous Philippe le Bel. Étude sur les institutions politiques et administratives du moyen âge*, Plon, Paris (rist. anast. Slatkine Megariotis).

- 1863 *Actes du Parlement de Paris*, t. I, Plon, Paris.
- 1867 *Actes du Parlement de Paris*, t. II, Plon, Paris.
- Boyd, Robert; Richerson, Peter J.
- 2002 *L'evoluzione delle norme: una prospettiva antropologica*, in M. Marini 2002, 195-215.
- Bozzola, Annibale
- 1934 *La controversia austro-sarda sulla capitolazione di Genova del 6 settembre 1746*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XXXVI, nn. 1-2 e 3-4.
- Braddick, Michael
- 2000 *State formation in Early Modern England: c.1550-1700*, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- Brahami, Frédéric
- 2001 *Des Esquisse aux Essais. L'enjeu d'une rupture*, in Moreau 2001, 121-31.
- Braudel, Fernand
- 1976 *Gênes au début du XVII^e siècle*, in C.M. Cipolla, R. S. Lopez et al., *Fatti e idee di storia economica nei secoli XII-XX. Studi dedicati a F. Borlandi*, Il Mulino, Bologna.
- 1981-1982 *Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XV^e-XVIII^e siècle)*, 3 voll., Colin, Paris 1979, trad. it. a cura di C. Vivanti (per i primi due voll.) e di E. De Angeli (per il terzo), *Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII)*. I. *Le strutture del quotidiano*; II. *I giochi dello scambio*; III. *I tempi del mondo*, Einaudi, Torino.
- 1989 *Le modèle italien*, Arthaud, Paris.
- 1993 *Grammaire des civilisations*, Flammarion, Paris.
- Bredenkamp, Horst
- 2003 *Stratégies visuelles de Thomas Hobbes. Le Léviathan, archétype de l'État moderne. Illustrations des œuvres et portraits*, Éditions de la Maison de Sciences de l'Homme, Paris.
- Breuilly, John
- 2004 *The Formation of the First German Nation-State*, London 1996 trad. it. a cura di M. Santoro *La formazione dello Stato nazionale tedesco (1800-1871)*, Il Mulino, Bologna.
- Brewer, John
- 1990 *The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783*, Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.).
- Broch, Julien
- 2012 *L'École des "Politiques" (1559-1598). La contribution des juristes et publicistes français à la construction de l'État royal*, PUAM, Aix-en-Provence.
- Brondel, Séverine; Foulquier, Norbert; Heuschling, Luc (eds.)
- 2001 *Gouvernement des juges et démocratie*, «Actes du Séminaire international», Université de Paris I, 13 nov. 1998-28 mag. 1999, Publications de la Sorbonne, Paris.

- Brown, Elizabeth A.R.; Famiglietti, Richard C.
 1994 *The "Lit of justice": semantics, ceremonial, and the Parlement of Paris, 1300-1600*, J. Thorbecke, Sigmaringen.
- Browning, Robert
 1864 *Dramatis Personæ*, Chapman and Hall, London 1864.
- Brundage, James Arthur
 2008 *The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians, and Courts*, The University of Chicago Press, Chicago and London.
- Brunet, Pierre (ed.)
 2013 *Les juristes et la hiérarchie des normes*, «Actes du Colloque international», Rouen 18-19 giugno 2004, in «*Revus*» [on-line], n. 21 (data pubblicaz. 1° marzo 2014, URL: <http://revus.revues.org/2797>; DOI: 10.4000/revus.2797).
- Brunetta d'Usseaux, Francesca (ed.)
 2002 *Le finzioni del diritto*, Giuffrè, Milano.
- Bruni, Francesco
 2003 *La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini*, Il Mulino, Bologna.
- Brunner, Otto
 1970 *Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte*, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1968, trad. it. a cura di P. Schiera, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, Vita e Pensiero, Milano.
- 1983 *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Süd-ostdeutschlands im Mittelalter*, R.M. Rohrer, Brünn 1942, trad. it. di P. Schiera, *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Giuffrè, Milano.
- Brutti, Massimo; Somma, Alessandro (eds)
 2018 *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Global Perspectives on Legal History – A Max Plank Institute for European Legal History Open Access Publication, <http://global.rg.mpg.de/11>, Frankfurt-am-Main.
- Bugnyon, Philibert
 1563 *Traicté des loix abrogées et inusitées en toutes les Cours du royaume de France...*, chez B. Molin, Lyon (= BNF, F. 11616 e F. 17956).
- 1702 *Legum abrogatarum et inusitatarum in omnibus Curiis, Terris, Jurisdictionibus et Dominiis regni tractatus. Traicté des loix abrogées et inusitées en toutes les cours... du royaume de France*, apud Petrum de Dobbeleer, Bruxellis.
- Buineau, Jacques
 2004-2009 *Traité d'histoire européenne des institutions*, 2 voll., Paris, Litec.
- Bulst, Neithard
 1996 *Les officiers royaux en France dans la deuxième moitié du XV^e siècle. Bourgeois au service de l'État?*, in Genet e Lottes 1996, 111-21.

- Bulst, Neithard; Descimon, Robert; Guerreau, Alain (eds.)
1996 *L'État ou le Roi. Les fondations de la modernité monarchique en France (XIV^e-XVII^e siècles)*, Éditions de la Maison de Sciences de l'Homme, Paris.
- Byatt, Antonia Susan
1992 *Possession. A Romance*, Chatto & Windus, London, trad. it. a cura di A. Nadotti e F. Galuzzi, *Possessione. Una storia romantica*, Einaudi, Torino.
- Caillet, Pierre
1993 *Comité des Recherches de l'Assemblée Nationale. 1789-1791. Inventaire analytique de la sous-série D XXIX bis*, Archives Nationales, Paris.
- Calamandrei, Piero
1939 *Il giudice e lo storico*, «Rivista di diritto processuale civile», XVII, 105-28.
1976 *La Cassazione civile. I. Storia e legislazioni*, in Id., *Opere giuridiche*, VI, Morano, Napoli (1^a ediz. Bocca, Milano-Torino-Roma 1920).
- Calasso, Francesco
1954 *Medio Evo del diritto*, Giuffrè, Milano.
1957 *I glossatori e la teoria della sovranità. Studi sul diritto comune pubblico*, Giuffrè, Milano 3^a ediz. (1^a ed. Firenze 1945).
1965 *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Giuffrè, Milano, 2^a ediz. (1^a ediz. 1947).
- Calogero, Guido
1964 *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, Cedam, Padova (rist. inalterata della 1^a ediz. del 1937).
- Camilleri, Andrea
1993 *La bolla di componenda*, Sellerio, Palermo 1993 (14^a ed. 2000).
1995 *Il birraio di Preston*, Sellerio, Palermo 1995 (32^a ed. 2004).
- Camilleri, Andrea; De Mauro, Tullio
2013 *La lingua batte dove il dente duole*, Laterza, Roma-Bari.
- Cammisa, Francesco
1996 *Unificazione italiana e formalismo giuridico*, Jovene, Napoli.
2001 *L'Università di Napoli nella seconda metà del '700*, Jovene, Napoli.
- Campagno, Marcelo
2020 *L'emersione della statualità. Dalle comunità prestatuali alle società statualizzate*, in Di Donato 2020.
- Campbell, Peter R.
1990 *Aux origines d'une forme de lutte politique: avocats, magistrats et évêques. Les crises parlementaires et les jansénistes (1727-1740)*, in Maire 1990, 147-61.
1996 *Power and Politics in Old Regime France. 1720-1745*, Routledge, London and New York.

Camus, Albert

1957 *L'homme révolté*, trad. it. a cura di L. Magrini, *L'uomo in rivolta*, Bompiani, Milano 1957 (molte ediz. successive).

2012 *L'avenir de la civilisation européenne*, Gallimard, Paris 2008, trad. It. *Il futuro della civiltà europea* [conferenza pronunciata ad Atene nel 1955], Castelvecchi, Roma.

Candaux, Jean-Daniel

1991 *Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savans de l'Europe (1728-1753)*, in Sgard 1991, I, 193-200.

Candee Jacob, Margaret

1983 *The Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans*, G. Allen and Unwin, London-Boston-Sydney 1981, trad. it. di R. Falcioni, *L'Illuminismo radicale: panteisti, massoni e repubblicani*, Il Mulino, Bologna.

Canetti, Elias

1987 *Masse und Macht*, Claassen, Hamburg 1960, trad. it. a cura di F. Jesi, *Massa e potere*, Adelphi, Milano (molte edizioni success.).

Canfora, Luciano

2010 *L'uso politico dei paradigmi storici*, Laterza, Roma-Bari.

Cantarella, Eva

2020 *I supplizi capitali. Origine e funzione delle pene di morte in Grecia e a Roma*, ediz. spec. RCS, Milano (1^a ediz. RCS 2005 e success. Feltrinelli, Milano 2018).

Cappelletti, Mauro

1968 *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Giuffrè, Milano.

1984 *Giudici legislatori?*, Giuffrè, Milano.

1988 *Giudici irresponsabili? Studio comparativo sulla responsabilità dei giudici*, Giuffrè, Milano.

1990 *Le pouvoir des juges*, Economica-PUAM, Paris-Aix-en-Provence.

Cappellini, Paolo

1984-1985 *Systema iuris*, 2 voll., I, *Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette*; II, *Dal sistema alla teoria generale*, Giuffrè, Milano.

2002 *Il codice eterno. La Forma-Codice e i suoi destinatari: morfologie e meta-morfosi di un paradigma della modernità*, in Cappellini e Sordi 2002, 11-68.

Cappellini, Paolo; Sordi, Bernardo (eds.)

2002 *Codici. Una riflessione di fine millennio*, «Atti del'incontro di studio», Firenze, 26-28 ott. 2000, Giuffrè, Milano.

Capra, Carlo

1982 (ed.) *La società francese dall'ancien régime alla Rivoluzione*, Il Mulino, Bologna.

1998 *Gli intellettuali e il potere: i casi di Beccaria e di Verri*, in Santucci 1998, 211-30.

2002 *I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri*, Il Mulino, Bologna.

Caracciolo, Alberto

- 1960 *Stato e società civile. Problemi dell'unificazione italiana*, Einaudi, Torino (reprints 1977).
- Carbasse, Jean-Marie
1998 *Introduction historique au droit*, Puf, Paris (3^a ed. 2001).
1999 *Le juge entre la loi et la justice: approches médiévales*, in Carbasse-Depambour-Tarride 1999, 67-94.
2007 *Non cujuslibet est ferre leges. «Légiférer» chez Gilles de Rome*, in «Cahiers de l'Institut d'Anthropologie Juridique de Limoges», 2007, num. monogr., *Le prince et la norme. Ce que légiférer veut dire*, 69-79.
- Carbasse, Jean-Marie; Depambour-Tarride, Laurence (eds.)
1999 *La conscience du juge dans la tradition juridique européenne*, PUF, Paris.
- Carbasse, Jean-Marie; Leyte, Guillaume; Soleil, Sylvain
2000 *La Monarchie française du milieu du 16. siècle à 1715: l'esprit des institutions*, Sedes, Paris.
- Carbonnier, Jean
1996 *Codification*, in Raynaud e Rials 1996, 89-92.
1997 *Fléxible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur*, Lgdj, Paris 1992, trad. it. di A. De Vita, *Flessibile diritto. Per una sociologia del diritto senza rigore*, Giuffrè, Milano.
- Carcassonne, Ély
1927 *Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIII^e siècle*, Puf, Paris (rist. anast., Slatkine, Genève 1970. Il vol. è ora consultabile on-line integralmente sul sito della BNF, NUMM-5443).
- Carcaterra, Gaetano
1969 *Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall'essere*, Giuffrè, Milano.
- Cardozo, Benjamin Nathan
1961 *Selected writings of Benjamin Nathan Cardozo*, Fallon Law Book Company, New York 1947, trad. it. di V. Gueli, *Il giudice e il diritto*, La Nuova Italia, Firenze.
- Carnegie, Dale
1949 *How to Stop Worrying and Start Living*, The Chaucer Press Ltd., Bungay Suffolk 1948, trad. it. di G. Fletzer, *Come scacciar gli affanni e cominciare a vivere*, Bompiani, Milano (molte ediz. successive fino agli anni ottanta).
- Carpentier, Elisabeth
1970 *Le grand royaume, 1270-1348*, in Duby 1970, 184-200.
- Carré, Henri
1889 *Le pouvoir législatif au temps de Louis XV*, Imprimerie Millet, Poitiers.
1907 *L'Assemblée constituante et la «Mise en vacances» des Parlements (Novembre 1789-Janvier 1790)*, in «Revue d'Histoire moderne et contemporaine», 9, n. 4, 241-58 [per un evidente errore materiale il nome dell'A. di questo saggio è riportato Albert e non Henri].
1912 *La fin des parlements (1788-1790)*, Hachette, Paris.

- 1920 *La noblesse de France et l'opinion publique au XVIII^e siècle*, Champion, Paris 1920, rist. an. Slatkine, Genève 1977.
- Cartocci, Roberto
- 2011 *Geografia dell'Italia cattolica*, Il Mulino, Bologna.
- Casaccia, Alessandro
- 1974 *Società-Natura. L'idea di natura nella scienza sociale*, Guanda, Parma.
- Cassani, Eraldo, Varchetta, Giuseppe (eds.)
- 1990 *Psicosocioanalisi e crisi delle istituzioni. Il pensiero di Bion nel dibattito attuale*, Guerini, Milano.
- Cassese, Sabino
- 1998 *Lo Stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane*, Donzelli, Roma.
- 2002 *La crisi dello Stato*, Laterza, Roma-Bari.
- 2009 *I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Donzelli Roma.
- 2010 *Lo Stato fascista*, Il Mulino, Bologna.
- 2011 *L'Italia: una società senza Stato?*, Il Mulino, Bologna.
- Cassirer, Ernst
- 1967 *Dall'Umanesimo all'Illuminismo*, saggi raccolti a cura di P. O. Kristeller, trad. it. di F. Federici, La Nuova Italia, Firenze.
- 1987 *The Myth of the State* [ultimato nel 1945], Oxford Univ. Press, Oxford 1946, trad. it. a cura di C. Pellizzi, *Il mito dello Stato*, Longanesi, Milano 1987 (1^a ediz.1950).
- 2001 *Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance*, G.B. Teubner, Leipzig 1927, trad. it. a cura di F. Federici, *Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento*, La Nuova Italia, Firenze (1^a ediz. 1935).
- 2013 *Die Idee der republikanischen Verfassung* [Friedrichsen, Hambourg 1929], trad. it. a cura e con introduz. di R. Pettoello, *L'idea di costituzione repubblicana*, Morcel-liana, Brescia.
- Castelfranchi, Cristiano
- 2013 *La paradossale «sfiducia» degli italiani nelle istituzioni*, in «Sistemi intelligenti. Rivista quadrimestrale di scienza cognitiva e intelligenza artificiale», a. 25, n. 1, 113-22.
- Castelli, Enrico (ed.)
- 1949 *Umanesimo e machiavellismo*, Editoria Liviana, Padova.
- 1951 *Umanesimo e scienza politica*, «Atti del Congresso internazionale di Studi umanistici», Roma-Firenze 1949, Marzorati, Milano.
- Castelluccio, Stéphane (ed.)
- 2009 *Le Commerce de luxe à Paris aux XVII^e et XVIII^e siècles. Échanges nationaux et internationaux*, «Actes du colloque international», Paris, 17-18 nov. 2006, Centre André Chastel, Peter Lang S. A. Éditions Scientifiques Internationales, Bern.
- Castoriadis, Cornelius
- 1995 *L'institution imaginaire de la société*, Seuil, Paris 1975, trad. it. *L'istituzione immaginaria della società*, Boringhieri, Torino.

- Catania, Alfonso
2008 *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*, Laterza, Roma-Bari.
- Cattaneo, Mario
1966 *Illuminismo e legislazione*, Comunità, Milano.
- Cavaillé, Jean-Pierre
2001 *Descartes et les sceptiques modernes: une culture de la tromperie*, in Moreau 2001, 334-47.
- Cavalli Sforza, Luigi Luca
2010 *L'evoluzione della cultura*, Codice Edizioni, Torino.
- Cavanna, Adriano
1982 *Storia del diritto moderno in Europa. 1. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè.
- 2005 *Storia del diritto moderno in Europa. 2. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè.
- Cavanna Ciappina, Maristella
1992 *Doria, Giovan Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma.
- Cayla, Olivier
1992 *La notion de signification en droit. Contribution a une theorie du droit naturel de la communication*, tesi di dottorato sostenuta nel 1992 presso l'Università di Paris II, sotto la direzione di Stephane Rials, ancora inedita, consultabile presso la Bibliothèque "Cujas" di Parigi (= Guichet DT92-114-1).
- 2006 *L'obscure théorie du pouvoir constituant originaire ou l'illusion d'une identité souveraine inaltérable*, in Béchillon et al. 2006,
- Cayla, Olivier; Renoux-Zagamé, Marie-France (eds.)
2001 *L'office du juge: part de souveraineté ou puissance nulle?*, «Actes du Congrès international de Rouen», 26-27 mars 1998, Lgdj, Paris.
- Cazzaniga, Gian Mario; Zarka Yves-Charles (eds.)
2001 *Penser la souveraineté à l'époque moderne et contemporaine*, «Actes des Colloques», Pisa 1-3 giu. 2000 e Paris 2-4 nov. 2000, 2 voll., ETS-Vrin, Pisa-Paris.
- Cazzola, Franco; Morisi, Massimo
1996 *La mutua diffidenza. Il reciproco controllo tra magistrati e politici nella prima Repubblica*, Feltrinelli, Milano.
- Cernigliaro, Aurelio
1983 *Sovranità e feudo nel regno di Napoli. 1505-1557*, 2 voll., Jovene, Napoli.
- 1988 *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Jovene, Napoli.
- Cerroni, Umberto
1996 *L'identità civile degli italiani*, Manni, Lecce (2^a ediz. ampliata 1997).
- Chabot, Jean-Luc; Didier, Philippe; Ferrand, Jérôme (eds.)
2005 *Le Code civil et les droits de l'homme*, «Actes du colloque international de Grenoble», 3-4 dic. 2003, organisé par le Centre historique et juridique des droits de l'homme, ancien Palais de justice de

- Grenoble et Musée de la Révolution française de Vizille, Faculté de Droit, Université Pierre-Mendès France, Grenoble.
- Chaline, Olivier
2006 *Les infortunes de la fidélité. Les partisans du pouvoir royal dans les parlements au XVIII^e siècle*, in *Échec et magistrature* 2006, 335-53.
- 2012 (ed.) *Les parlements et les Lumières*, publié par le Centre d'études des mondes moderne et contemporain, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, Pessac (Bor-deaux).
- Chartier, Jean-Luc A.
2009 *Justice, une réforme manquée. 1771-1774: le chancelier de Maupéou*, Fayard, Paris.
- Chartier, Roger
1990 *Les origines culturelles de la Révolution française*, Seuil, Paris (si veda anche la trad. it. di G. Viano Marogna, *Le origini culturali della rivoluzione francese*, Laterza, Roma-Bari 1991).
- Chantebout, Bernard
1978 *Droit constitutionnel et science politique*, Economica, Paris (numerosa ediz. Successive).
- Charny, Israël,
1999 *Encyclopedia of genocide*, ABC-CLIO, Santa Barbara (California)
1999 (ho consultato la trad. francese a cura di J. Valls-Russell, *Le livre noir de l'humanité. Encyclopédie mondiale des génocides*, Éditions Privat, Toulouse 2001).
- Chatelain, Jean-Marc
1991 "*Heros Togatus*": *culture cicéro-nienne et gloire de la robe dans la France d'Henri IV*, in «Journal des Savants», lug.-dic., 263-87.
- Chaunu, Pierre
1966 *La civilisation de l'Europe classique*, Paris, Arthaud.
1971 *La civilisation de l'Europe des Lumières*, Arthaud, Paris, trad. it. di T. Capra, *La civiltà dell'Europa dei Lumi*, Il Mulino, Bologna 1987.
- Chaunu, Pierre; Foisil, Madeleine; Noirfontaine, Françoise de
1998 *Le basculement religieux de Paris au XVIII^e siècle*, Fayard, Paris.
- Chaussinand-Nogaret, Guy
2000 *La Noblesse au XVIII^e siècle*, con prefaz. di E. Le Roy Ladurie, Éditions Complexe, Paris (1^a ediz. Hachette, Paris 1976).
- Cheli, Enzo
1999 *Il giudice delle leggi*, Il Mulino, Bologna, 2^a ediz. (1^a ed. 1996).
- Chénier, M.J.
1789 *Dénonciation des Inquisiteurs de la Pensée*, Lagrange, Paris (nuova ed., Mille et une nuits, Paris 2011).
- Chiappini, Philippe
2006 *Le droit et le sacré*, Dalloz, Paris.
- Chignola, Sandro
2004 *Fragile cristallo. Per la storia del concetto di società*, Editoriale Scientifica, Napoli.

- 2007 *Civis, civitas, civilitas. Translations in Modern Italian and conceptual change*, in «Contributions to the history of concepts», vol. III, n. 2, 234-53.
- Chignola, Sandro; Duso Giuseppe (eds.)
- 2005 *Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell'Europa*, Franco Angeli, Milano.
- Chittolini, Giorgio
- 1979 *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado: secoli 14. e 15.*, Einaudi, Torino (nuova ediz. Unicopli, Milano 2005).
- Chomski, Noam
- 2014 *Media e potere*, Bepress, Lecce.
- Chrościcki, Juliusz A.; Hengerer, Mark; Sabatier, Gérard (eds.)
- 2012 *Les funérailles princières en Europe, XVI^e-XVIII^e siècle*, vol. I: *Le grand théâtre de la mort*, Centre de recherche du Château de Versailles, Editions de la Maison des sciences de l'homme, Paris.
- Church, William Farr
- 1941 *Constitutional Thought in Sixteenth-Century France. A Study in the Evolution of Ideas*, Harvard Univ. Press e Oxford Univ. Press, rispett. Cambridge (Mass.) e London.
- 1967 *The declin of French Jurists as Political Theorists, 1660-1789*, in «French Historical Studies», n. 5, 1, 1-40.
- Ciasca, Raffaele
- 1962a *La Repubblica di Genova «testa coronata»*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 289-319.
- 1962b *Contrasti giurisdizionali a Genova nel secolo XVII*, in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, Giuffrè, Milano, 197-213.
- 1968 (ed.) *Istruzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi*, vol. VII, *Spagna: 1745-1797*, Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, Roma.
- Cicerone, Marco Tullio
- 1981 *Le orazioni di M. Tullio Cicerone*, 4 voll., a cura di G. Bellardi, Utet, Torino.
- Cioran, E. M. (Emile)
- 1986 *Le mauvais démiurge*, Gallimard, Paris 1969, trad. it. di D. Grange Fiori, *Il demiurgo cattivo*, Adelphi, Milano.
- 1988 *Histoire et utopie*, Gallimard, Paris 1960, trad. it. di M. A. Rigoni, Adelphi, Milano, 2^a ediz. (1^a ediz. 1982).
- 1995 *La chute dans le temps*, Gallimard, Paris 1964, trad. it. di T. Turolla, *La caduta nel tempo*, Adelphi, Milano.
- 2011 *De l'inconvénient d'être né*, Gallimard, Paris 1973, trad. it. di L. Zilli, *L'inconveniente di essere nati*, Adelphi, Milano (più edizioni, ult. 2011⁸).
- Civil, Pierre
- 1992 *Le corps du roi et son image. Une symbolique de l'État dans quelques représentations de Philippe II*, in Redondo 1992, 11-29.
- Claire, Jean-Jacques

- 2018 *Robespierre et les réformes de l'organisation judiciaire dans les travaux de l'Assemblée Constituante*, in Forey-Clère-Quiriny 2018, 221-42
- Clastres, Pierre
1974 *La société contre l'État. Recherches d'anthropologie politique*, Minuit, Paris.
- Cobban, Alfred
1950 *The Parlements of France in the Eighteenth Century*, in «History», XXXV, nn. 123-4, 64-80.
- Cocatre-Zilgien, André
1963 *Les doctrines politiques des milieux parlementaires dans la seconde moitié du XVIII^e siècle ou Les avocats dans la bataille idéologique pré-révolutionnaire*, «Annales de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Lille», Lille, 29-154.
- Codina Mir, Gabriel s. j.
1968 *Aux sources de la pédagogie des jésuites. Le «modus parisiensis»*, Institutum Historicum S. I., Roma.
- Cohen, Mathilde
2009 *Giving Reasons: Why and How Public Institutions Justify their Decisions*, tesi di PhD per il conseguimento del titolo di Doctor of the Sciences of Law, School of Law, Columbia University, New York.
- Cohen-Tanugi, Laurent
1985 *Le droit sans l'État. Sur la démocratie en France et en Amérique*, Puf, Paris 1985 (poi in ediz. «Quadrige», 1992).
- Colajanni, Napoleone; Villari, Marcello
2004 *Riformisti senza riforme*, Marsilio, Venezia.
- Coleman, Janet (éd.)
1996 *L'individu dans la théorie politique et dans la pratique. Les origines de l'État moderne en Europe, XIII^e-XVIII^e siècle*, PUF, Paris.
- Collins, James B.
1988 *Fiscal Limits of Absolutism. Direct Taxation in Early Seventeenth-Century France*, Univ. of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
- Colombo, Paolo
1993 *Governo e Costituzione. La trasformazione del regime politico nelle teorie dell'età rivoluzionaria france-se*, Milano, Giuffrè.
- Colonna, Egidio (detto anche Egidio Romano o Gilles de Rome)
1607 *De Regimine Principum* [composto tra il 1277 e il 1279], apud Zannettum, Romae (rist. Anast. Aalen 1967).
- Comparato, Vittor Ivo
1969 *Cardin Le Bret. «Royauté» e «ordre» nel pensiero di un consigliere del '600*, Olschki, Firenze.
- Connerton, Paul
1999 *How Societies remember*, Cambridge Univ. Press, Cambridge
1989, trad. it. di G. Berno, *Come le società ricordano*, Armando Editore, Roma.

- Contamine, Philippe (éd.)
1998 *Guerre et concurrence entre les États européens du XIV^e au XVIII^e siècle. Les origines de l'État moderne en Europe, XIII^e-XVIII^e siècle*, PUF, Paris.
- Cook, Karen S.; Hardin, Russell; Levi, Margaret
2005 *Cooperation without Trust?*, Russell Sage Foundation, New York.
- Coquery, Natacha
1995 *De l'hôtel aristocratique à l'hôtel administratif: un processus amorcé au XVIII^e siècle, in 1789-1799. Nouveaux chantiers d'histoire révolutionnaire. Les institutions et les hommes*, Éditions du CTHS, Paris, 11-20.
- 1998a *L'hôtel aristocratique. Le marché du luxe à Paris au XVIII^e siècle*, prefaz. di D. Roche, Publications de la Sorbonne, Paris.
- 1998b *L'art de consommer: la mentalité économique des courtisans parisiens à la fin de l'ancien régime*, in Aymard e Romani 1998, 183-90.
- 2009 *Bijoutiers et tapissiers: le luxe et le demi-luxe à Paris dans la seconde moitié du XVIII^e siècle*, in Castelluccio 2009, 199-221.
- Cornette, Joël
1994 *Histoire de la France: l'affirmation de l'État absolu. 1515-1652*, Hachette, Paris (più ediz. success.: ho consultato la 9^a ediz. 2016).
- Cornford, Francis Macdonald
1912 *From Religion to Philosophy. A study in the origins of western speculation*, Edward Arnold, London.
- Corradi, Consuelo; Pacelli, Donatella (eds)
2011 *Dalla modernità alle modernità multiple. Percorsi di studio su società e culture*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz).
- Corradini, Domenico
1971 *Garantismo e statualismo. Le codificazioni civilistiche dell'Ottocento*, Giuffrè, Milano (terza ristampa inalt. 1986).
- Corrigan, Philip; Sayer, Derek
1985 *The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution*, Basil Blackwell, Oxford-New York.
- Cortese, Ennio
1962-1964 *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, 2 voll., Giuffrè, Milano.
- 1995 *Il diritto nella storia medievale*, 2 voll., Il Cigno Galileo Galilei, Roma.
- 1996 *Il Rinascimento giuridico medievale*, Bulzoni Roma, 2^a ediz. (1^a ed. 1992).
- Costa, Pietro
1969 *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè.
- 1999 *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Laterza, Roma-Bari.
- Costantini, Claudio
1978 *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, in G. Galasso (ed.), *Storia d'Italia*, vol. IX, Utet, Torino.

Cottret, Monique

1998 *Jansénismes et Lumières. Pour un autre XVIII^e siècle*, Albin Michel, Paris.

Coulet, Noël; Genet, Jean-Philippe (eds.)

1990 *L'État moderne: le droit, l'espace et les formes de l'État*, «Actes du colloque tenu à Aix Les Baumes», 11-12 octobre 1984, organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique, Éditions du CNRS, Paris.

Cozzi, Gaetano

1958 *Il doge Nicolò Contarini: ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento*, Pubblicazione promossa dal Centro di cultura e civiltà della Fondazione Giorgio Cini, Venezia.

1977 *La giustizia e la politica nella Venezia seicentesca (1630-1677)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, «Atti del III congresso internazionale della società italiana di storia del diritto», 3 voll., Olschki, Firenze, v. 1, 356-406.

1981 (ed.) *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta, sec. 15^o-18^o*, Jouvence, Roma.

1982 *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Einaudi, Torino.

1986 *Venezia, una repubblica di Principi?*, in «Studi veneziani», n.s., vol. 11, 139-57.

2000 *La società veneta e il suo diritto: saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Marsilio, Venezia.

Crahay, Roland (ed.)

1982 *La Tolérance civile*, «Actes du Colloque international organisé à l'Université de Mons», 2-4 set. 1981, Éditions de l'Université de Bruxelles, Éditions de l'Université de Mons, Bruxelles-Mons.

Crespi, Franco

1985 *Le vie della sociologia: problemi, teorie, metodi*, Il Mulino, Bologna.

1991 (ed.) *Etica e scienze sociali*, Rosenberg & Sellier, Torino.

1993 *Evento e struttura. Per una teoria del mutamento sociale*, Il Mulino, Bologna.

Crisafulli, Vezio

1976 *Lezioni di diritto costituzionale. II. L'ordinamento costituzionale italiano (Le fonti normative. La Corte costituzionale)*, Cedam, Padova.

Croce, Benedetto

1938 *La storia come pensiero e come azione*, Laterza, Bari (ho consultato la 1^a ediz. econ. 1966).

Crouzet, Denis

1990 *Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion vers 1525-vers 1610*, 2 voll., con prefaz. di P. Chaunu e introd. di D. Richet, Champ Vallon, Seyssel.

Cultura e scrittura

- 1998 *Cultura e scrittura di Machiavelli*, «Atti del Convegno di Firenze-Pisa», 27-30 ottobre 1997, Salerno Editore, Roma.
- Culture et idéologie*
- 1985 *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, «Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome», Roma 15-17 ott. 1984, École Française de Rome, Roma.
- Curtius, Ernst Robert
- 1929 *Zur Geschichte der Zivilisation-Idee in Frankreich*, in *Philologisch-Philosophische Studien. Festschrift für Eduard Wechsler zum 19. Oktober 1929*, W. Gronau, Leipzig-Jena, 20-6.
- D'Agostini, Franca
- 2002 *Disavventure della verità*, Einaudi, Torino.
- 2012 *Menzogna*, Bollati Boringhieri, Torino.
- D'Aguesseau, Henri François
- 2005 *Méditations métaphysiques sur les vraies ou les fausses idées de la justice*, a cura di L. Fedi et I. Storez-Brancourt, Fayard, Paris.
- D'Alembert, Jean Le Rond
- 1967 *Sur la destruction des jésuites en France par un auteur désintéressé* [1765], in Id., *Œuvres complètes*, A. Belin, Bossange pere et fils, Bossange freres, Paris 1821-1822, rist. anast. Slatkine, Geneve.
- D'Amelio, Giuliana
- 1965 *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, Giuffrè, Milano.
- Damianaki, Chrysa; Procaccioli, Paolo; Romano, Angelo (eds.)
- 2006 *Ex marmore: pasquini, pasquinisti, pasquinate nell'Europa moderna*, «Atti del Colloquio internazionale», Lecce-Otranto, 17-19 nov. 2005, Vecchiarelli Editore, Manziana (Roma).
- Dampierre, Eric de
- 1961 *Note sur 'Culture' et 'Civilisation'*, in «Comparative Studies in Society and History», a. III, n. 3, 328-40.
- D'Andrea, Francesco
- 1990 *Avvertimenti ai nipoti* [1696], ediz. critica a cura di I. Ascione, Jovene, Napoli.
- Dandrey, Patrick
- 2015 *Louis XIV a dit. Mots et propos du Roi-Soleil*, Les Belles Lettres, Paris.
- D'Antonio, Mariano (ed.)
- 2015 *Chi ha cancellato la questione meridionale?*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Darcy, Gilles; Labrot, Véronique; Doat, Mathieu (eds.)
- 2006 *L'office du juge*, «Actes du colloque organisé par les Universités de Paris 13 et de Bretagne occidentale sous le haut patronage du Sénat», Paris, Palais du Luxembourg, 29-30 sett. 2006, imprimé par le Sénat, Paris s.d.
- Darnton, Robert
- 1997 *The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France*, Norton, New York 1995, trad. it. a cura di V. Beonio Brocchieri, *Libri proibiti*.

- Pornogra-fia, satira e utopia all'origine della Rivoluzione francese*, Mondadori, Milano.
- Daubresse, Sylvie
2001 *Henri III au Parlement de Paris. Contribution à l'histoire des lits de justice*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», t. 159, n. 2, lug.-dic., 579-607 [pubbl. 2002].
- 2005 *Le Parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589)*, prefaz. di D. Crouzet, Droz, Genève.
- Daubresse, Sylvie; Morgat-Bonnet, Monique; Storez-Brancourt, Isabelle
2007 *Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du Parlement de Paris (XV^e-XVIII^e siècle)*, con una postfazione di F. Hildesheimer, Honoré Champion, Paris.
- Dauchy, Serge; Demars-Sion, Véronique
2004 *La non-motivation des décisions judiciaires dans l'ancien droit: principe ou usage*, in «Revue historique de droit français et étranger», n. 82 (2), 223-39.
- 2005 (eds.) *Les recueils d'arrêts et dictionnaire de jurisprudence (XVI^e-XVIII^e siècles)*, Éditions La Mémoire du Droit, Paris.
- David, Marcel
1954 *La souveraineté et les limites juridiques du pouvoir monarchique du IX^e au XV^e siècle*, Dalloz, Paris 1954.
- Davidson, Donald; Hacking, Ian; Dummett, Michael
1993 *Linguaggio e interpretazione. Una disputa filosofica*, a cura di L. Perissinotto, Unicopli, Milano.
- Dawson, John Philip,
2014 *The Oracles of the Law*, The University of Michigan Law School, Ann Arbor (Michigan) 1968, trad. it. a cura di R. Giurato, *Gli oracoli del diritto*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli.
- De Benedetto, Maria; Martelli, Mario; Rangone, Nicoletta
2011 *La qualità delle regole*, Il Mulino, Bologna.
- De Benedictis, Angela
2001 *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna.
- De Capua, Raimondo
2003 *Hans Kelsen e il problema della democrazia*, Carocci, Roma.
- De Caro, Mario
1996 *Il lungo viaggio di Hilary Putnam. Realismo metafisico, antirealismo e realismo naturale*, in «Lingua e stile», n. 4, 1996, 527-45.
- De Fortis, Filippo
1755 *Governo politico del giureconsulto*, per Domenico Roselli, Napoli.
- De Giovanni, Biagio
2015 *Elogio della sovranità politica*, Editoriale Scientifica, Napoli.
2018 *Kelsen e Schmitt oltre il Novecento*, Editoriale Scientifica, Napoli.

- De Lagarde, Georges
1961-1965 *La naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen Age*, 5 voll., Éditions Nauwelaerts, Louvain-Paris 1956, 1958, 1962, 1963, 1970 (1^a ediz. 1938), trad. it. a cura di A. Barbieri et alii, *Alle origini dello spirito laico*, 2 voll.: I. *Bilancio del XIII secolo*; II. *Stato e società nella scolastica*, Morcelliana, Brescia.
- Delamare, Nicolas
1722 *Traité de la police*, chez Michel Brunet, Paris.
- Delaure Jacques-Antoine
1790 *Grand Combat arrivé entre la garde nationale et les dragons, à Montmélian, excité par un aristocrate de la maison du C[om]te d'Artois. Nouveau complot formé par la magistrature*, chez Garnery, s. d. Paris (= BNF, 8-LB39-8816).
- Del Bagno, Ileana
1993 *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Jovene, Napoli.
- Deleuze, Gilles
2000 *Istinti e istituzioni*, in *Tecnofilosofia. Per una nuova antropologia filosofica*, in «Millepiani», nn. 17/18, Assoc. Culturale Eterotopia-Mimesis, Milano.
- Del Noce, Augusto
1990 *Il problema dell'ateismo*, 4^a ediz., Il Mulino, Bologna (1^a ediz. 1964).
- Delpéch, François
1992 *Marques corporelles et symbolique trifonctionnelle: exemples ibériques*, in Redondo 1992, 93-103.
- Delumeau, Jean
1976 *Le catholicisme entre Luther et Voltaire*, Puf, Paris 1971, trad. it. di X. Toscani, a cura di M. Bendiscioli, *Il cattolicesimo dal XVI al XVIII secolo*, Mursia, Milano.
- Del Vecchio, Giorgio
1947 *Verità e inganno nella morale e nel diritto*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», a. XXIV, serie III, fasc. 1, gen.-mar., 4-32.
1954 *La verità nella morale e nel diritto*, 3^a ediz., Studium, Roma (1^a ed. 1951).
- De Marsico, Alfredo
2010 *Discorso di commemorazione di Raffaele de Caro*, Benevento, 9 gen. 1966, in Idem, *Toghe d'Italia*, vol. II, Laterza, Bari 1982, 137-46, recentem. ripubbl. in «La voce del foro – Rivista dell'Ordine degli Avvocati di Benevento» diretta da N. Di Donato, nn. 3-4/2010, 165-75.
- De Masi, Domenico
2020 *Lo Stato necessario. Lavoro e pubblico impiego nell'Italia postindustriale*, Rizzoli, Milano.
- De Mattei, Rodolfo
1969 *Distinzioni in sede di antimachiavellismo*, in «Il Pensiero politico», anno II, 368-75.

- De Mauro, Tullio
2000 *Grande Dizionario italiano dell'uso*, Utet, Torino.
- De Nitto, Achille
2002 *Diritto dei giudici e diritto dei legislatori. Ricerche in tema di teoria delle "fonti"*, Argo Editore, Lecce.
- Dennett, Daniel Clement
2014 *Intuition Pumps and Other Tools for Thinking*, Norton & C., N.Y.
2013, trad. it. di S. Frediani, *Strumenti per pensare*, entrambi i voll. Raffaello Cortina, Milano.
- Derathé, Robert
1993 *Rousseau et la science politique de son temps*, Paris, Vrin, 1950, trad. it. sull'ediz. francese del 1988 a cura di R. Ferrara, e con prefazione di N. Matteucci, *Rousseau e la scienza politica del suo tempo*, Il Mulino, Bologna.
- De Raynal, Louis
1879 *Les différents costumes des membres du tribunal et de la Cours de Cassation*, in *Le Tribunal et la Cour de Cassation. Notices sur le personnel (1791-1879)*, Imprimerie National, Paris 1879, 491-8.
- De Rosa, Luigi
1958 *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli. Aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale (1649-1806)*, L'arte tipografica, Napoli.
- Descimon, Robert
1990 *Modernité et archaïsme de l'État monarchique: le Parlement de Paris saisi par la vénalité (XVI^e siècle)*, in Genet 1990, 147-61.
1992 *Les fonctions de la métaphore du mariage politique du Roi et de la République. France, XV^e-XVIII^e siècles*, in «Annales E.S.C.», n. 6, nov.-déc., 1127-47.
1996 *Les élites du pouvoir et le prince: l'État comme entreprise*, in Reinhard 1996, 133-62.
1997 *La vénalité des offices et la construction de l'État dans la France moderne. Des problèmes de la représentation symbolique aux problèmes du coût social du pouvoir*, in Descimon-Schaub-Vincent 1997, 77-93.
2000 *Saint-Simon et les président à mortier*, in «Cahiers Saint-Simon», n. 28, 39-48.
2001 *Les paradoxes d'un juge seigneurial: Charles Loyseau (1564-1627)*, «Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques» [on line], 27, URL: <http://ccrh.revues.org/1333>; DOI: 10.4000/ccrh.1333.
- Descimon, Robert, Haddad, Élie (eds.)
2010 *Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne, XVI^e-XVIII^e siècle*, testi riuniti, Les Belles Lettres, Paris.
- Descimon, Robert; Cosandey Fanny
2002 *L'absolutisme en France. Histoire et historiographie*, Seuil, Paris 2002.

- Descimon, Robert; Guéry, Alain
1989 *Un État des temps modernes?*, in André Burguière, Jacques Revel (eds.), *Histoire de la France*, vol. II (a cura di Jacques Le Goff), Seuil, Paris 1989, 183-356.
- Descimon, Robert; Jouhaud, Christian
1996 *La France du premier XVII^e siècle. 1594-1661*, Belin, Paris.
- Descimon, Robert; Schaub, Jean-Frédéric; Vincent, Bernard
1997 (eds.) *Les figures de l'administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal. 16^e-19^e siècle*, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.
- Descola, Philippe
2005 *Par-delà nature et culture*, Gallimard, Paris (si veda anche la trad. it. di E. Brun, *Oltre natura e cultura*, ediz. a cura di N. Breda, SEID, Firenze 2014).
- De Thou, Jacques-Auguste
1734 *Histoire universelle [...] depuis 1543 jusqu'en 1607*, ediz. Londres [ma Paris].
- De Viguerie, Jean
1995 *Histoire et dictionnaire du temps des Lumières. 1715-1789*, Laffont, Paris.
- Devoto, Giacomo; Oli, Gian Carlo
1990 *Dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze.
- De Waele, Michel
2000 *Les relations entre le Parlement de Paris et Henri IV*, Publisud, Paris.
- Dewald, Jonathan
2001 *The European Nobility. 1400-1800*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1996, trad. it. di P. Arlorio, *La nobiltà europea in età moderna*, Einaudi, Torino.
- Dewey, John
1946 *Liberalism and Social Action*, Putnam's Son, New York s. d. [1935], trad. it. di R. Cresti, *Liberalismo e azione sociale*, La Nuova Italia, Firenze (2^a ediz. 1974).
- 1949 *Logica, teoria dell'indagine*, trad. it. Einaudi, Torino.
- 1998 *Rifare la filosofia*, trad. it. dall'orig. americano (*Reconstruction in Philosophy*, Henry Holt & C., N.Y. 1920, poi ed. ampliata The Beacon Press, Boston 1948) di Sylvie Coyaud con prefaz. di Armando Massarenti, Donzelli, Roma.
- 2008 *Logica sperimentale. Teoria naturalistica della conoscenza e del pensiero*, trad. it. di R. Frega dall'orig. americano *The Collected Works of John Dewey* (Southern Illinois Univ. Press, Carbondale, Illinois: *The Early Works, 1882-1898*, 5 voll. 1969-1972; *The Middle Works, 1899-1924*, 15 voll. 1976-1983; *The Later Works, 1925-1953*, 17 voll. 1981-1991), Quodlibet, Macerata.
- 2009 *Per una filosofia risanata. Intelligenza e percezione*, trad. it. di G. Matteucci di saggi tratti dall'orig. americano *The Collected Works of John Dewey, The Middle Works, 1899-1924*, Armando Editore, Roma.

- 2012 *Democracy and Education*, The Macmillan C., N.Y. 1916, trad. it. di E. Enriques Agnoletti e P. Paduano, *Democrazia e educazione*, con un saggio introd. di C. Sini, Sansoni, Milano 2012⁴ (1^a ediz. La Nuova Italia, Firenze 1949).
- 2014a *Esperienza e natura*, trad. it. dall'orig. americano (*Experience and Nature*, scritta nel 1922, pubblicata nel 1925 e poi in parte rivista nel 1929: in *The Later Works*), di P. Bairati, Mursia, Milano.
- 2014b *Esperienza e educazione*, trad. it. dall'orig. americano (*Experience and Education*, Kappa Delta Pi, N.Y. 1938) di E. Codignola con Introd. di F. Cappa, Raffaello Cortina, Milano.
- 2017 *Filosofia sociale e politica. Lezioni in Cina (1919-1920)*, trad. it. di C. Piroddi, ediz. a cura di di F. Gregoratto, di saggi tratti dall'orig. americano *The Collected Works of John Dewey, The Middle Works, 1899-1924*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- Diaz, Furio
1962 *Filosofia e politica nel Settecento francese*, Einaudi, Torino.
- Di Conza, Carmela
1976 *I fatti del genovesato nel 1746-1747. Nuove ricerche d'archivio*, in *Genova, la Liguria e l'Oltremare tra Medioevo ed età moderna. Studi e ricerche d'archivio*, vol. II, Fratelli Bozzi, 493-514.
- Di Donato, Francesco
1992 *L'ethos dell'Occidente. Intervista con Italo Mancini*, in «Prospettive Settanta», n. s., anno XIV, nn. 2-3, 390-2.
- 1993 *Stato, magistrature, controllo dell'attività ecclesiastica*, in «Archivio storico per le province napoletane», CXI, 255-328.
- 1996a *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien Régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica*, 2 voll., Jovene, Napoli.
- 1996b *Le concept de 'liberté' dans l'idéologie des hommes de robe au XVIII^e siècle (France et Italie)*, in «Lexicon philosophicum. Quaderni di terminologia filosofica e di storia delle idee», n. 8-9, 81-92.
- 1997 *Constitutionnalisme et idéologie de robe. L'évolution de la théorie juridico-politique de Murard et Le Paige à Chanlaire et Mably*, «Annales», n. 4, lug.-ago., 821-52.
- 1998a *Un costituzionalismo di antico regime? Prospettive socio-istituzionali di storia giuridica comparata*, saggio introduttivo a Richet 1998, VII-L.
- 1998b *Genova e Napoli. Immagini dell'ideologia togata nel confronto tra due modelli socioistituzionali*, in C. Bitossi e C. Paolucci (eds.), *Genova, 1746: una città di antico regime tra guerra e rivolta*, «Atti del Convegno di Studi in occasione del 250° anniversario della rivolta genovese», Genova 3-5 dicembre 1996, "Archivio di Stato di Genova" e "Quaderni Franzoniani", Genova, 727-88.
- 2001 *La puissance cachée de la robe. L'idéologie du jurisconsulte moderne et le problème du rapport entre pouvoir judiciaire et pouvoir politique*, in Cayla-Renoux-Zagamé 2001, 89-116 (poi confluito in trad. it. con modifiche nel cap. I di Di Donato 2010, 53-101).

- 2002 *Critica della ragione virtuosa. Roland Mousnier: la civiltà giuridica dello Stato assoluto*, saggio introduttivo a Mousnier 2002, XV-CXXXII.
- 2003a *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi. Costituzionalismo e assolutismo nell'esperienza politico-istituzionale della magistratura di antico regime (1715-1788)*, Esi, Napoli.
- 2003b *Giuristi e storia dello Stato: il conflitto magistratura-potere politico nella Francia del Settecento*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica», n. 11, 73-122.
- 2003c *Le concept de «représentation» dans la doctrine juridico-politique de Louis-Adrien Le Paige*, in *Le concept de représentation dans la pensée politique*, «Actes du colloque d'Aix-en-Provence» organisé par l'A.F.H.I.P. (XV), 2-3 mai 2002, PUAM, Aix-en-Provence, 53-73.
- 2003d *La «machine à faire lois». Funzione giurisdizionale e funzione d'indirizzo politico nella prospettiva storiografica di Adriano Cavanna*, in A. Padoa Schioppa, G. Di Renzo Villata, G. P. Massetto (eds.), *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Università degli Studi di Milano, Giuffrè, Milano, 805-30.
- 2004 *Il giudizio di costituzionalità nella Francia dell'ancien régime: una storia politico-istituzionale. I. I fondamenti teorico-pratici*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 7, t. I, 147-65.
- 2005 *Il giudizio di costituzionalità nella Francia dell'ancien régime: una storia politico-istituzionale. II. Le dinamiche della prassi*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 9, t. I, 65-86.
- 2006a *De la médiation patriarcale à la médiation bureaucratique. Considération sur le «gouvernement des juges»*, in Béchillon et al. 2006, 387-406.
- 2006b *Le recours à l'histoire dans le discours juridique et dans la stratégie politique de la robe parlementaire au XVIII^e siècle*, in *L'histoire institutionnelle et juridique dans la pensée politique*, «Actes du XVII^e Colloque international de l'AFHIP», Aix-en-Provence 12-13 mai 2005, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 215-23.
- 2007a *Terminer la Révolution. La Constitution de 1795: di Michel Troper*, in «Quaderni Fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno», n. 36, t. II, 1417-1442.
- 2007b *La contribution de Jean Barbeyrac au renouvellement du droit européen*, in *Genève et la Suisse dans la pensée politique*, «Actes du XVIII^e Colloque international de l'AFHIP», Genève 14-15 septembre 2006, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 409-18.
- 2007c *Lo Stato moderno di ancien régime. L'esperienza francese*, in Barletta e Galasso 2007, 129-68.
- 2008-2009 *La storiografia nell'era dell'immagine*, in «Samnium», LXXXI-LXXXII, n. s. 21-22, nn. 1-4, (numero doppio), 5-11.

- 2009 *Il senso politico e istituzionale della laicità*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», 17, 51-65.
- 2010 *La rinascita dello Stato. Dal conflitto magistratura-politica alla civilizzazione istituzionale europea*, Il Mulino, Bologna, con prefazione di Michel Troper.
- 2012a *Ceto dei giuristi e statualità dei cittadini. Il diritto tra istituzioni e psicologia delle rappresentazioni sociali*, in Tedoldi 2012, 19-63.
- 2012b *Democrazia, statualità e spirito delle istituzioni*, in A. Arienzo, D. Lazzarich (eds.), *Vuoti e scarti di democrazia. Teorie e politiche democratiche nell'era della mondializzazione*, Esi, Napoli, 359-77.
- 2012c *La ricerca storica sulla magistratura. Aspetti metodologici e linee prospettiche*, in «Le carte e la storia», n. 2, 5-32.
- 2013a *La hiérarchie des normes dans l'ordre juridique, social et institutionnel de l'Ancien Régime*, in Brunet 2013, 237-92.
- 2013b *Storiografia giuridica*, in AA.VV., *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice, Storia e politica*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 723-8.
- 2016 *La riforma e le pignatte. Dalla mediazione patriarcale alla demotivazione delle sentenze. Diritto e politica nella Napoli del Settecento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», anno XLVI, n. 1, giu., 3-30.
- 2017 *Droit, politique, science et religion dans la pensée inquiète de Hans Kelsen: à propos d'un livre postume*, in *Pensée politique et religion*, «Actes du XXV^e Colloque international de l'AFHIP», Université d'Aix-Marseille, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Aix-en-Provence 15-16 set. 2016, PUAM, Aix-en-Provence, 529-47.
- 2019 (ed.) *Il diritto utile. Teorie e storiografie del dissenso in una vita per la critica. In onore di Raffaele Ajello*, Prefaz. di L. Labruna, 2 voll., Editoriale Scientifica, Napoli.
- 2020 (ed.) *La civilizzazione statuale. Argomenti per una politica d'innovazione europea*, Il Mulino, Bologna.
- Di Donato, Francesco; Scognamiglio, Sonia
- 2020 *I giuristi e la Rivoluzione. I precursori: Beccaria, Dragonetti, Filangieri*, Il Mulino, Bologna.
- Di Giovanni, Piero
- 1996 *Kant ed Hegel in Italia. Alle origini del neoidealismo*, Laterza, Roma-Bari.
- Dini, Vittorio
- 2008 *Civiltà, dal singolare al plurale. Riflessioni attuali in occasione della traduzione italiana di Civilisation. Le mot et l'idée (1930)*, in «Revue de Synthèse», t. 129, 6^a serie, n. 1, gen., 159-69.
- Di Nola, Alfonso Maria
- 1987 *Il diavolo*, Newton Compton, Milano.
- Di Renzo Villata, Maria Gigliola (ed.)
- 2003 *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, «Atti del Convegno internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto», Napoli, 18-20 ott. 2001, Jovene, Napoli.

- Donà, Massimo
2012 *Filosofia dell'errore. Le forme dell'inciampo*, Bompiani, Milano.
- Donolo, Carlo
1997 *L'intelligenza delle istituzioni*, Feltrinelli, Milano 1997.
- 2013 *A proposito di fiducia/sfiducia istituzionale*, in «Sistemi intelligenti. Rivista quadrimestrale di scienza cognitiva e intelligenza artificiale», a. 25, n. 1, 183-92.
- Doria, Giovan Francesco
1737 *Ragionamenti e poesie varie*, Venezia (= BNP, Z 5663).
- 1750 *Della storia di Genova dal trattato di Worms fino alla pace d'Aquisgrana*, Soliani, Leida [Modena].
- D'Orlando, Fabio
2015 *La lunga crisi. Perché l'Italia non ce la farà*, Edizioni Cento Autori, Villaricca (Napoli).
- D'Orléans, Louis
1607 *Les ouvertures des parlements auxquelles sont adjoustées cinq remonstrances, autrefois faictes en iceluy*, chez G. Des Rues, Paris.
- Dostoevskij, Fëdor Michajlovič
1979 *I fratelli Karamazov* [1879-1881], trad. it. di A. Polledro, Garzanti, Milano.
- Doucet, Roger
1921-1926 *Étude sur le gouvernement de François I^{er} dans ses rapports avec le Parlement de Paris*, 2 voll.: I (1515-1525); II (1525-1527), Champion, Paris.
- 1948a *Les institutions de la France au XVI^e siècle. t. I, Les cadres géographiques. Les institutions centrales et locales*, Picard, Paris.
- 1948b *Les institutions de la France au XVI^e siècle. t. II. La seigneurie. Les services publics. Les institutions ecclésiastiques*, Picard, Paris.
- Douglas, Mary
1998 *How institutions think*, Syracuse University Press, Syracuse N.Y.
1986 trad. it. a cura di P. P. Giglioli e C. Caprioli, *Come pensano le istituzioni*, Il Mulino, Bologna (1^a ed. 1990).
- Dovere, Elio
1999 *Ius principale e catholica lex*, Jovene, Napoli.
- Doyle, William
1970 *The Parlements of France and the breakdown of the Old Regime. 1771-1778*, in «French Historical Studies», vol. 6, n. 4, 415-58.
- 1974 *The Parlement of Bordeaux and the End of the Old Regime. 1771-1790*, Ernest Benn Limited, London and Tonbridge.
- 1980 *Origins of the French Revolution*, Oxford Univ. Press, London-Glasgow-New York.
- Dragonetti, Giacinto
2009 *Delle virtù e de' premj* [1766], «Frontiera d'Europa», anno XV, nn. 1-2, 427-64.
- Draï, Raphaël
1997 *Dieu, L'État, le Droit*, in Thireau 1997a, 9-28.

Duby Georges

1970 (ed.) *Histoire de la France*, Larousse, Paris.

1985 *Hommes et structures du Moyen Âge*, Mouton, Paris, 1973, trad. it. a cura di A. Marietti Solmi, *Le società medievali*, Einaudi, Torino.

1987 *Le Moyen Âge: de Hugues Capet à Jeanne d'Arc, 987-1460*, Hachette, Paris.

1989 *Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme*, Gallimard, Paris 1978, trad. it. a cura di C. Santaniello, *Lo specchio del feudalesimo. Sacerdoti, guerrieri e lavoratori*, 2^a ediz. Laterza, Roma-Bari (1^a ediz. 1980).

1991 *Histoire de la France. II: Dynasties et révolutions de 1348 à 1852*, Larousse, (1^a ediz. 1971).

1995 *Dames du XII^e siècle. II. Le souvenir des aïeules*, Gallimard, Paris.

2011 *Qu'est-ce que la société féodale?*, Flammarion, Paris (1^a ediz. 2002: il vol. raccoglie una molteplicità di scritti pubblicati precedentemente, dal 1953 in poi).

Duby, Georges; Perrot, Michelle (eds.)

1991-1992 *Histoire des femmes en Occident*, 5 vols., Plon 1991 (I-IV)-1992 (V); puis réédité chez Perrin, Paris.

Duguit, Léon

2007 *Souveraineté et liberté*, Alcan, Paris 1921, trad. it. a cura e con ampio saggio introduttivo di V. Rapone, *Sovranità e libertà*, Giappichelli, Torino.

Dummett, Michael

1986 *Truth and Others Enigmas*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1978, trad. it. *La verità e altri enigmi*, Il Saggiatore, Milano.

Dumont, Hugues

2012 *La Constitution: la source des sources, tantôt renforcée, tantôt débordée*, in Hachez et al. 2012, 101-89.

Dumont, Louis

1983 *Essais sur l'individualisme. Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne*, Seuil, Paris.

Dupont-Ferrier, Gustave

1946 *La formation de l'État français et l'unité française. (Des Origines au milieu du XVI^e siècle)*, Colin, Paris 3^a ediz. (1^a ed. Max Leclerc et C., Paris 1929).

Durand, Bernard

2000 *Les instruments juridiques du pouvoir monarchique en France, 1500-1800*, in Padoa Schioppa 2000, 341-67.

Durand, Bernard; Mayali, Laurent (eds.)

2000 Excerptiones iuris. *Studies in Honor of André Gouron*, «Studies in Comparative Legal History», The Robbins Collection, Berkeley.

Durkheim, Émile

2006 *L'évolution pédagogique en France*, 2 voll., F. Alcan, Paris 1938, trad. it. di A. Russo, *L'evoluzione pedagogica in Francia. Storia dell'insegnamento secondario*, Bononia University Press, Bologna.

- 2013 *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Alcan Paris 1912 trad. it. di C. Cividali rivista da M. Rosati, Mimesis, Milano-Udine.
- Du Vair, Guillaume
1641 *Œuvres*, S. Cramoisy, Paris 1641 (rist. anast. Slatkine, Genève 1970).
- Duverger, Maurice
1944 *Les constitutions de la France*, Puf, Paris (rist. della 15^a ediz. 2006).
- Eagleton, Terry
1991 *Ideology: an Introduction*, Verso, London-New York, trad. it. di S. Negrini, *Che cos'è l'ideologia*, Il Saggiatore, Milano 1993.
- Échec et magistrature*
2006 *Échec et magistrature*, numero monografico dedicato al tema di «Histoire Économie et Société», n. 3.
- Echeverria, Durand
1985 *The Maupeou Revolution. France 1770-1774*, Louisiana State Univ. Press, Baton Rouge-London.
- Eco, Umberto
1980 *Il nome della Rosa*, Bompiani, Milano.
1990 *I limiti dell'interpretazione*, Bompiani, Milano.
1998 *Migrazioni di Cagliostro*, in Id., *Tra menzogna e ironia*, Bompiani, Milano.
- Egidio Romano (vedi Colonna, Egidio).
- Egret, Jean
1962 *La pré-Révolution française (1787-1788)*, Puf, Paris (rist. an. Slatkine, Genève 1978).
1970 *Louis XV et l'opposition parlementaire. 1715-1774*, Colin, Paris.
- Ehrard, Jean
1963 *L'idée de nature en France dans la première moitié du XVIII^e siècle* SEVPEN, Paris (rist. Albin Michel, Paris 1994).
- Eisenstadt, Shmuel Noah
1967 *The Political Systems of Empires*, Free Press of Glencoe, New York (1^a ediz. 1963).
1974 *Mutamento sociale e tradizione nei processi innovativi*, (raccolta di vari saggi) prefaz. di F. Ferrarotti, Liguori, Napoli.
1990 *Civiltà comparate. Le radici storiche della modernizzazione*, (raccolta di vari saggi tradotti da M. T. De Palma e A. Michelsons), Liguori, Napoli.
- 2016 *Breakdowns of modernization*, in «Economic development and cultural change», vol. 12, n. 4, lug. 1964, trad. it. di O. Affuso, *Modernizzazione in pezzi*, Mimesis Milano-Udine (in preced. anche in Eisenstadt 1974, 77-115).
- Eisenstadt, Shmuel Noah; Rokkan, Stein (eds.)
1973 *Building states and nations*, Sage Publications, Beverly Hills, London.

- El Annabi, Hassen
 1989 *Le Parlement de Paris sous le règne personnel de Louis XIV. L'Institution, le Pouvoir et la Société*, Publications de l'Université de Tunis, Tunis.
- Elias, Norbert
 1988 *Über den Prozess der Zivilisation* [1939], Suhrkamp, Frankfurt 1969, trad. it. di Giuseppina Panzieri, *Il processo di civilizzazione*, 3^a ediz., Il Mulino, Bologna (1^a ediz. 1982 sull'ediz. del 1969; si veda ora anche la 4^a ediz. del 1996).
- 1990 *Die Gesellschaft der Individuen*, Suhrkamp, Frankfurt 1987, trad. it. di G. Panzieri, *La società degli individui*, Il Mulino, Bologna.
- Ellenius, Allan (éd.)
 2001 *Iconographie, propagande et légitimation. Les origines de l'État moderne en Europe, XIII^e-XVIII^e siècle*, Puf, Paris.
- Enciclopedia dei Ragazzi*
 2005 *Enciclopedia dei Ragazzi*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma.
- Épinay, Louise Tardieu d'Esclavelles, detta M.me d'
 1818 *Mémoires et correspondance de M.me d'Épinay*, 3 voll., ed. Brunet, Paris.
- Ertman, Thomas
 1997 *Birth of Leviathan. Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe*, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- Fabre, Pierre-Antoine; Maire, Catherine (eds.)
 2010 *Les Antijésuites. Discours, figures et lieux de l'antijésuitisme à l'époque moderne*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
- Falzea, Angelo
 1979 *Introduzione alle scienze giuridiche. I. Il concetto di diritto*, Giuffrè, Milano.
- Farcy, Jean-Claude (ed.)
 1996 *Magistrats en majesté. Les discours de rentrée aux audiences solennelles des Cours d'appel: XIX^e-XX^e siècles*, Centre d'histoire de la France contemporaine, Paris (Nanterre).
- Farge, Arlette
 1992 *Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIII^e siècle*, Seuil, Paris.
- Farge, Arlette; Revel, Jacques
 1988 *Logiques de la foule. L'affaire des enlèvements d'enfants, Paris, 1750*, Hachette, Paris.
- Fasano Guarini, Elena
 1978 (ed.) *Potere e società negli stati regionali italiani fra '500 e '600*, Il Mulino, Bologna.
- 1983 *Gli stati dell'Italia centro-settentrionale tra Quattro e Cinquecento: continuità e trasformazioni*, in «Società e storia», n. 21, 618-39.
- 1998 «*État moderne*» et anciens états italiens. *Éléments d'histoire comparée*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», XLV, 1, 15-41.

Favier, Jean

1969 *Les légistes et le gouvernement de Philippe le Bel*, in «Journal des savants», n. 2, 92-108.

1978 *Philippe le Bel*, Fayard, Paris.

Favoreu, Louis; Gaïa, Patrick; Ghevontian, Richard; Mestre Jean-Louis; Pfersmann, Otto; Roux, André; Scoffoni, Guy

2003 *Droit constitutionnel*, Dalloz, Paris, 6^a ediz.

Febvre, Lucien

1966 *Civilisation. Évolution d'un mot et d'un groupe d'idées*, in L. Weber 1930, trad. it. di C. Vivanti con importante introduz. di D. Cantimori, *Civiltà: evoluzione di un termine e di un gruppo di idee*, in Id., *Studi su Riforma e Rinascimento e altri scritti su problemi di metodo e di geografia storica*, Einaudi, Torino, 385-425.

1980 *La terre et l'évolution humaine. Introduction géographique à l'histoire*, La Renaissance du Livre, Paris 1922, trad. it. (sull'ediz. Albin Michel, Paris 1970) di C. Vivanti e A. M. Damiani con prefaz. di F. Farinelli, *La terra e l'evoluzione umana*, Einaudi, Torino.

Fedriga, Riccardo

2002 *Le migliori intenzioni. Una ricerca di storia delle idee*, Cuem, Milano.

Fédou, René

1971 *L'État au Moyen Âge*, PUF, Paris.

Felice, Domenico (ed.)

2001-2002 *Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico*, 2 voll., Liguori, Napoli.

Félix, Joël

1990 *Les magistrats du Parlement de Paris 1771-1790*, Dioumat Sedopols, Paris.

Felloni, Giuseppe

1971 *Gli investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaurazione*, Giuffrè, Milano.

Ferrajoli, Luigi

1997 *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale*, Laterza, Roma-Bari (una prima versione del testo era stata pubbl. da Anabasi, Milano 1995; 2^a edizione Laterza, 2004).

2017 *Costituzionalismo oltre lo Stato*, Mucchi, Modena.

2018 *Contro il creazionismo giudiziario*, Mucchi, Modena.

Ferrarese, Maria Rosaria

1984 *L'istituzione difficile. La magistratura tra professione e sistema politico*, Esi, Napoli.

Ferrari, Giuseppe

1990 *Il senso dello Stato*, Cedam, Padova.

Ferraris, Maurizio

2012 *Manifesto del nuovo realismo*, Laterza, Roma-Bari.

Ferrarotti, Franco

1990 *L'Italia in bilico elettronica e borbonica*, Laterza, Roma-Bari.

2002 *Premessa a Weber 2002*, V-X.

- Ferrone, Vincenzo
2004 *Chiesa cattolica e modernità. L'esperienza dei diritti dell'uomo dopo l'esperienza dei totalitarismi*, in Bolgiani, Ferrone e Margiotta Broglio 2004, 17-131.
2014 *Storia dei diritti dell'uomo. L'Illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni*, Laterza, Roma-Bari.
- Ferry, Luc
2009 *Face à la crise. Matériaux pour une politique de civilisation*, Odile Jacob, Paris.
- Feutry, David
2011 *Guillaume-François Joly de Fleury (1675-1756). Un magistrat entre service du roi et stratégies familiales*, École des Chartes, Paris.
- Feyerabend, Paul K.
1981 *Science in a Free Society*, NLB, London 1978, trad. it. sull'ediz. tedesca modificata (*Erkenntnis für freie Menschen*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1980) a cura di L. Sosio, *La scienza in una società libera*, Feltrinelli, Milano.
- Fiandaca, Giovanni
2008 *Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti*, Edito-riale scientifica, Napoli.
- Figeac, Michel
2006a *Les magistrats en révolte en 1789 ou la fin du rêve politique de la monarchie des juges*, in *Échec et magistrature* 2006, 385-400.
2006b *Les magistrats et le pouvoir sous l'Ancien Régime ou le syndrome de l'échec en politique*, in *Échec et magistrature* 2006, 307-10.
- Filangieri, Gaetano
1982 *Riflessioni politiche su l'ultima legge del sovrano che riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia*, nella Stamperia di Michele Morelli, Napoli 1774, rist. anast., con una nota critica di R. Ajello (*Il tempo storico delle «Riflessioni»*), III-XI, a cura dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli.
2003 *La Scienza della legislazione* [1780], ediz. a cura di E. Palombi (anast. sull'ediz. Carlo Derriey, Parigi 1853), Grimaldi & C., Napoli.
- Fioravanti, Marco
2003 *Ordinamento e prassi della Convenzione nazionale francese (1792-1795)*, Roma, Aracne.
- Fioravanti, Maurizio
1979 *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Giuffrè, Milano.
1993a *Stato: dottrine generali e storiografia*, in *EdD* con il titolo *Stato (storia)*, XLIII, Giuffrè, Milano 1990, ora in Id., *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Giappichelli, Torino, 7-104.
1993b *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Giappichelli, Torino.
1999 *Costituzione*, Bologna, Il Mulino.

- 2002a (ed.) *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, Roma-Bari.
- 2002b *Stato e costituzione*, in Id. 2002a, 3-36.
- 2007 *È possibile un profilo giuridico dello Stato moderno?*, in Barletta-Galasso 2007, 185-95.
- 2009 *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Laterza, Roma-Bari.
- Fiorillo, Vanda
- 1992 *Tra egoismo e socialità. Il giusnaturalismo di Samuel Pufendorf*, Jovene, Napoli.
- 1996 *Samuel Pufendorf filosofo del diritto e della politica*, «Atti del Convegno internazionale», Milano, 11-12 novembre 1994, Città del Sole, Napoli.
- Firpo, Luigi
- 1969 *Le origini dell'anti-machiavellismo*, in «Il Pensiero politico», a. II, 337-67.
- 1975 *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, 2, Utet, Torino, 245-402.
- Flammermont, Jules
- 1883 *Le Chancelier Maupeou et les Parlements*, Picard, Paris.
- 1888 *Remontrances du Parlement de Paris au XVIII^e siècle*, vol. I, Imprimerie Nationale, Paris.
- Flammermont, Jules; Tourneux, Maurice
- 1888-1895-1898 *Remontrances du Parlement de Paris au XVIII^e siècle*, 3 voll., Imprimerie Nationale, Paris.
- Fleurier, Nicole
- 2009 *Paris Enluminures*, prefaz. di J. Favier, BNF Édition, Paris.
- Florida, Giuseppe (ed.)
- 2005 *Lex facit regem, rex facit legem*, Arkè, Teramo.
- Fogel, Michèle
- 2000 *L'État dans la France moderne, de la fin du XV^e au milieu du XVIII^e siècle*, Hachette, Paris.
- Fonzi, Fausto
- 1957 *Le relazioni fra Genova e Roma al tempo di Clemente XIII*, in «Annuario dell'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», VIII.
- Forey, Elsa; Clère, Jean-Jacques; Quiriny, Bernard (eds.)
- 2018 *La pensée constitutionnelle de Robespierre*, «Actes du Colloque», 18-19 mag. 2017, Université de Bourgogne, La Mémoire du Droit, Paris.
- Forcheri, Giovanni
- 1968 *Doge Governatori Procuratori Consigli e Magistrati della Repubblica di Genova*, Tipografia Tredici, Genova.
- Ford, Franklin L.
- 1953 *Robe and Sword. The Regrouping of the French Aristocracy after Louis XIV*, Harvard Univ. Press, Cambridge Mass. (3^a rist. 1968).

- Fornari, Franco (ed.)
1978 *Psicoanalisi e istituzioni*, «Atti del Congresso internazionale tenuto all'Università di Milano», 30 ott.-1° nov. 1976, Firenze, Le Monnier.
- Forsthoff, Ernst
1973 *Rechtsstaat im Wandel. Verfassungsrechtliche Abhandlungen, 1950-1964*, Kohlhammer, Stuttgart 1964, trad. it. a cura di C. Amirante, *Stato di diritto in trasformazione*, Giuffrè, Milano.
- Forte, Bruno
1982 *Gesù di Nazareth: storia di Dio, Dio della storia*, Edizioni Paoline, Milano.
1991 *Teologia della storia. Saggio sulla rivelazione, l'inizio e il compimento*, Edizioni Paoline, Milano.
- Forti, Dario; Natili, Franco; Varchetta Giuseppe
2018 *Il soggetto incompiuto: psicosocio-analisi dell'individuo, dell'organizzazione e della polis*, Guerini, Milano.
- Forti, Dario; Varchetta, Giuseppe
2003 *L'approccio psicosocioanalitico allo sviluppo delle organizzazioni*, prefaz. di L. Pagliarani, Franco Angeli, Milano, 2ª ediz. (1ª ediz. 2001).
- Foucault, Michel
1976 *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris 1975, trad. it. di A. Tarchetti, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
1978 *La "governamentalità"*, lezione tenuta al Collège de France nel febbraio 1978, trad. it. di P. Pasquino, in «Aut-Aut», n. 168.
1985 *Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines*, Gallimard, Paris 1966, trad. it. di E. Panaitescu, con un saggio critico di Georges Canguilhem, *Le parole e le cose. Un'archeologia delle scienze umane*, Rizzoli, Milano 1985⁴ (1ª ed. 1967).
1998 *Il faut défendre la société*, Seuil-Gallimard, Paris 1997, trad. it. a cura di M. Bertani e A. Fontana, *"Bisogna difendere la società"*, Feltrinelli, Milano.
- 2003 *L'herméneutique du sujet. Cours au Collège de France (1981-1982)*, Seuil-Gallimard, Paris 2001, trad. it. di M. Bertani sull'ediz. stabilita da F. Gros, *L'ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982)*, Feltrinelli, Milano.
- 2009 *Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France (1982-1983)*, Seuil-Gallimard, Paris 2008-2009, trad. it. a cura di M. Galzigna sull'ediz. stabilita da F. Gros sotto la direzione di F. Ewald e A. Fontana, *Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France (1982-1983)*, Feltrinelli, Milano.
- 2011 *Le courage de la vérité. Cours au Collège de France (1983-1984)*, trad. it. a cura di M. Galzigna sull'ediz. stabilita da Frédéric Gros sotto la direzione di F. Ewald e A. Fontana, *Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri. 2. Corso al Collège de France (1984)*, Feltrinelli, Milano.

- 2019 *Théories et institutions pénales. Cours au Collège de France (1971-1972)*, Seuil-Gallimard, Paris 2015, trad. it. di D. Borca, ediz. a cura di B. Harcourt con la collaboraz. di E. Basso, C.-O. Doron e D. Defert sull'ediz. stabilita da F. Ewald e A. Fontana, *Teorie e istituzioni penali. Corso al Collège de France (1971-1972)*, Feltrinelli, Milano.
- Franklin, Julian H.
1993 *Jean Bodin and the rise of absolutist theory*, Cambridge University Press, Cambridge 1973, trad. francese, *Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste*, Puf, Paris.
- Franzen, Jonathan
2012 *Farther Away*, Farrar, Straus and Giroux, New York, trad. it. di S. Pareschi, Einaudi, Torino.
- Freddi, Giorgio
1978 *Tensioni e conflitto nella magistratura. Un'analisi istituzionale dal dopoguerra al 1968*, Laterza, Roma-Bari.
- Freeden, Michael
1996 *Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach*, Oxford, Clarendon Press, trad. it. di G. Arganese e R. Giannetti, *Ideologie e teoria politica*, Il Mulino, Bologna 2000.
- Frega, Roberto
2006 *John Dewey et la philosophie comme épistémologie de la pratique*, L'Harmattan, Paris.
- Friedman, Lawrence M.
1969 *Legal Culture and Social Development*, in «Law & Society Review», 4 (1), 29-44.
1978 *The Legal System. A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York 1975, trad. it. a cura di G. Tarello, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Il Mulino, Bologna.
- Fukuyama, Francis
1992 *The End of History and the Last Man*, Free Press, New York 1992, trad. it. *La fine della Storia e l'ultimo uomo*, Rizzoli, Milano.
1995 *Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, The Free Press, New York.
- Fumagalli Beonio Brocchieri, Mariateresa, et al.
2000 *Il pensiero politico medievale*, Laterza, Roma-Bari.
- Furet, François
1987 *Penser la Révolution française*, Gallimard, Paris 1978, trad. it. *Critica della Rivoluzione francese*, Roma-Bari (4^a ediz. 1995).
1988 (ed.) *L'eredità della Rivoluzione francese*, Roma-Bari, Laterza.
1992 *Concepts juridiques et conjoncture révolutionnaire*, in «Annales E.S.C.», nov.-dic., n. 6, 1185-94.
1995a *Le passé d'une illusion. Essai sur l'idée communiste au XX^e siècle*, Laffont Calmann-Lévy, Paris 1995, trad. it. a cura di M. Valensise, *Il passato di un'illusione. L'idea comunista nel XX secolo*, Mondadori, Milano.
1995b *Dialogo sulle origini della democrazia liberal-egualitaria (Tocqueville)*, «Nuova Antologia», n. 2195, 160-80.

- Furet, François; Halévi Ran
 1996 *La monarchie républicaine. La constitution de 1791*, Fayard, Paris.
- Furet, François; Ozouf Mona
 1982 *Deux légitimations historiques de la société française au XVIII^e siècle: Mably et Boulainvilliers*, in F. Furet, *L'atelier de l'histoire*, Flammarion, Paris, 165-83 (già pubblicato in «Annales E.S.C.», 3, 1979).
- 1992 *Dictionnaire critique de la Révolution Française*, 2^a ediz., Flammarion, Paris (1^a ediz. 1988).
- Furet, François; Richet, Denis
 1998 *La Révolution française*, Hachette, Paris 1965, traduzione italiana di S. Brillì Cattarini e C. Patanè, *La Rivoluzione francese*, Laterza, Roma-Bari 1998 (1^a ediz. 1974).
- Gaboriau, Simone e Pauliat, Hélène (eds.)
 2008 *La responsabilité des magistrats*, «Actes du colloque organisé à Limoges», 18 nov. 2005, P.U.LIM, Limoges.
- Gadamer, Hans-Georg
 2012 *Gesammelte Werke, Band 2*, Mohr-Siebeck, Tübingen 1993², trad. it. *Che cos'è la verità. I compiti di un'ermeneutica filosofica*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Galanti, Giuseppe Maria
 1969 *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie* [2 voll., presso i Socj del Gabinetto Letterario, Napoli 1793-1794], ediz. a cura e con introduz. di F. Assante e D. Demarco, 2 voll., Esi, Napoli.
- 2003 *Testamento forense* [1806], ediz. a cura e con ampio saggio introduttivo di I. Del Bagno, Di Mauro Editore, Cava de' Tirreni (Salerno).
- Galanti nella cultura*
 1984 *Giuseppe Maria Galanti nella cultura del Settecento meridionale*, «Atti del Convegno tenuto a Santa Croce del Sannio nel 1982», Guida, Napoli.
- Galasso, Giuseppe
 1974 *Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell'impero romano ad oggi*, Einaudi, Torino.
- 1982 *L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia*, Mondadori, Milano.
- 1989 *La filosofia in soccorso de' governi. La cultura napoletana del Settecento*, Guida, Napoli.
- 1993 *Stato e storiografia nella cultura del secolo XX. Appunti su alcuni aspetti del problema storico*, in Blockmans-Genet 1993, 95-115.
- 1996 *Storia d'Europa. 2. Età moderna*, Laterza, Roma.
- 2000 *Nient'altro che storia. Saggi di teoria e metodologia della storia*, Il Mulino, Bologna.
- 2006 *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)*, in *Storia d'Italia*, diretta dallo stesso A., vol. XV, tomo 3^o, Utet, Torino.

- Galilei, Galileo
1978 *La prosa*, Sansoni, Firenze.
- Galimberti, Umberto
1999 *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Feltrinelli, Milano.
- Gallagher, Shaun; Zahavi, Dan
2009 *The Phenomenological Mind*, Routledge, New York 2008, trad. it. di P. Pedrini, *La mente fenomenologica. Filosofia della mente e scienze cognitive*, Raffaello Cortina, Milano.
- Galli della Loggia, Ernesto
1998 *L'identità italiana*, Il Mulino, Bologna.
- Gambetta, Diego
1988 (ed.) *Trust. Making and Breaking Cooperative Relations*, Basil Blackwell, Oxford.
- 1989 *Le strategie della fiducia. Indagini sulla razionalità della cooperazione*, Einaudi, Torino.2
- Ganzin, Michel
2001 *Le concept de constitution dans la pensée jusnaturaliste (1750-1789)*, in *La constitution 2001*, 167-201.
- Garapon, Antoine
1997 *Le gardien des promesses. Justice et démocratie*, Odile Jacob, Paris 1996, trad. it. di A. Cremagnani, con titolo parzialm. modificato e prefaz. di E. Bruti Liberati, *I custodi dei diritti. Giustizia e democrazia*, Feltrinelli, Milano.
- 2007 *Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire*, prefaz. di J. Carbonnier, Odile Jacob, Paris 1997, trad. it. (sulla 2^a ediz. del 2001) e prefaz. di D. Bifulco, *Del giudicare*, Raffaello Cortina, Milano.
- García Marín, José María
1993 *La ideologia delle città nelle sue élites di governo. Spagna e Italia nei secoli XVI-XVII*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXI, 107-30.
- Gargallo di Castel Lentini, Gioacchino
1951 *La scoperta dell'utile nel Settecento. La genesi del concetto di economia in Francia dai libertini agli illuministi e l'aspetto economico della storia nella storiografia dell'illuminismo francese*, Edizioni di storia e letteratura, Roma.
- Garibbo, Luciana
1972 *La neutralità della Repubblica di Genova. Saggio sulla condizione dei piccoli Stati nell'Europa del Settecento*, Giuffrè, Milano.
- Garin, Eugenio
1954 *Medioevo e Rinascimento*, Laterza, Bari (molte riediz.).
1975 *Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo*, Laterza, Bari (molte riediz.).
1993 *Dal Rinascimento all'Illuminismo. Studi e ricerche*, 2^a ediz., Le Lettere, Firenze (1^a ediz. Nistri Lischi, Pisa 1970).
- Garrioch, David
2014 *The Huguenots of Paris and the Coming of Religious Freedom. 1685-1789*, Cambridge University Press, Cambridge (U.K.).

- Gauchet, Marcel
1992 *Le désenchantement du monde*, Galli-mard, Paris 1985, trad. it. di A. Comba, *Il disincanto del mondo. Una storia politica della religione*, Einaudi, Torino.
2003 *La condition historique*, Stock, Paris.
2005 *La condition politique*, Gallimard, Paris.
- Gaudemet, Jean
1977 *Les tendances à l'unification du droit en France dans les derniers siècles de l'ancien régime (XVI^e-XVII^e)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, «Atti del III Congresso internazionale della Società italiana di storia del Diritto, 3 voll., Olschki, Firenze 1977, I, 157-94.
1999 *Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit*, Montchrestien, Paris, 2^a ediz. (1^a ediz. 1996).
- Gauvard, Claude (ed.)
2009 *Les penseurs du Code civil*, con introduz. par Marie-France Renoux-Zagamé, Association française pour l'Histoire de la Justice, La Documentation française, Paris.
- Gaven, Jean-Christophe
2012 *Les juges révolutionnaires face aux notables adjoints: l'unité de la magistrature contre la division de la justice*, in Krynen e Gaven 2012, 191-205.
- Gazier, Cécile
1966 *Histoire de la Société et de la Bibliothèque de Port-Royal*, Puf, Paris.
- Gazzaniga, Jean-Louis
2004a «*Défendre par la parole et par l'écrit*». *Études d'histoire de la profession d'avocat*, Presses de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse.
2004b *Les avocats pendant la période révolutionnaire*, in Gazzaniga 2004a, 207-19.
- Geertz, Clifford
1987 *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York 1973, trad. it di E. Bona, *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna (più ediz. success.).
1988 *Local knowledge*, Basic Books, New York 1983, trad. it. di L. Leonini, *Antropologia interpretativa*, Il Mulino, Bologna (più ediz. success.).
2001 *Available Light. Anthropological Reflections on Philosophical Topics*, trad. it. di U. Livini, *Antropologia e filosofia*, Il Mulino, Bologna.
- Gembicki, Dieter
1979 *Histoire et politique à la fin de l'Ancien régime. Jacob-Nicolas Moreau*, Nizet, Paris.

Genet, Jean-Philippe

1990 (ed.) *L'État moderne: Genèse. Bilans et perspectives*, «Actes du Colloque tenu au CNRS à Paris», 19-20 sett. 1989, organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique, Éditions du CNRS, Paris.

2003 *La genèse de l'État moderne. Culture et société politique en Angleterre*, Puf, Paris.

Genet, Jean-Philippe; Le Mené, Michel (eds.)

1987 *Genèse de l'État moderne. Prélèvement et Redistribution*, «Actes du colloque de Fontevraud, 1984, Éditions du CNRS, Paris.

1990 *L'État moderne: le droit, l'espace et les formes de l'État*, «Actes du colloque tenu à la Baume Les Aix, 11-12 octobre 1984, organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique, Éditions du CNRS», Paris.

Genet, Jean-Philippe; Lottes, Günther (eds.)

1996 *L'État moderne et les élites. XIII^e-XVIII^e siècles. Apports et limites de la méthode prosopographique*, «Actes du colloque international CNRS-Paris I», Paris 16-19 ott. 1991, Publications de la Sorbonne, Paris.

Genet, Jean-Philippe; Mineo, Ennio Igor (eds.)

2014 *Marquer la prééminence sociale*, «Actes de la conférence organisée à Palerme en 2011», École française de Rome e Università di Palermo, Publications de la Sorbonne, Paris.

Genet, Jean-Philippe; Vincent, Bernard (eds.)

1986 *État et Église dans la genèse de l'État moderne*, «Actes du colloque organisé par le Cnrs et la Casa Velázquez», Madrid, 30 nov.-1^o dic. 1984, Casa de Velázquez, Madrid.

Genovese, Rino

1995 *La tribù occidentale. Per una nuova teoria critica*, Bollati Boringhieri, Torino.

Genovesi, Antonio

1779 *La logica per gli giovanetti* [1766], nella Stamperia di Bassano, a spese Remondini di Venezia.

1824 *Lezioni di economia civile* [1765], in *Opere scelte*, vol. I, Società Tipografica de' classici italiani, Milano.

1962 *Autobiografia e lettere*, Feltrinelli, Milano.

1973 *Della diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*, a cura di F. Arata, Marzorati, Milano (1^a ediz. presso la Stamperia Simoniana, Napoli 1766).

2004 *Considerazioni su i fondamenti della civile società o sulle leggi dei corpi politici* [1784], «Frontiera d'Europa», anno X, n. 2, 234-45.

Gentile, Emilio

2010 *Né Stato né Nazione. Italiani senza meta*, Laterza, Roma-Bari.

Gentile, Giovanni

1954 *Genesi e struttura della società: saggio di filosofia pratica* [Sansoni, Firenze 1945], ediz. Mondadori, Milano (più ediz. successive).

- Gentile, Giulio
 2001 *L'amor della libertà. Saperi di governo e conservazione politica in Giuseppe Maria Galanti*, Bibliopolis, Napoli.
- Gershoy, Leo
 1966 *From Despotism to Revolution, 1763-1789*, Harper & Brothers, New York, Evanston et London 1944, trad. francese con prefazione di Denis Richet: *L'Europe des princes éclairés. 1763-1789*, Fayard, Paris.
- Giacchero, Giulio
 1984 *Storia delle assicurazioni marittime. L'esperienza genovese dal Medioevo all'età contemporanea*, Sagep, Genova.
- Giesey, Ralph
 1961 *The Juristic Basis of Dynastic Right to the French Throne*, «Transactions of the American Philosophical Society», n. s., 51, 5, 3-47.
 1987a *The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France*, Droz, Genève 1960, trad. fr. *Le roi ne meurt jamais: les obsèques royales dans la France de la Renaissance*, prefazione di F. Furet, Flammarion, Paris.
 1987b *Cérémonial et puissance souveraine. France XV^e-XVII^e*, Colin, Paris.
 2004 *Rulership in France, 15th-17th centuries*, Ashgate Variorum, Aldershot.
 2007 *Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale, XIV^e-XVI^e siècles*, Les Belles Lettres, Paris.
- Gilli, Patrick
 2003 *La noblesse du droit. Débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juristes dans l'Italie médiévale: XII^e-XV^e siècles*, Cham-pion, Paris.
 2005 *Les collèges de juristes en Italie centro-septentrionale au XV^e siècle: autorité doctorale et contrôle social*, in Frédéric Attal et al. (ed.), *Les universités en Europe du XIII^e siècle à nos jours. Espaces, modèles et fonctions*, «Actes du colloque international d'Orléans», 16-17 octobre 2003, Paris, Publications de la Sorbonne, 113-30.
- Ginzburg, Carlo
 1991 *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Einaudi, Torino.
 2014 *Rapporti di forza. Storia, retorica, prova*, Feltrinelli, Milano (1^a ediz. 2000).
- Giordanengo, Gérard
 1990 *État et droit féodal en France (XII^e-XIV^e siècles)*, in Coulet e Genet 1990, 61-83, poi in Giordanengo 1992.
 1992 *Féodalités et droits savants dans le Midi médiéval*, Variorum, Aldershot.
- Giuliani, Alessandro
 1992 *Il modello di legislatore ragionevole*, in Basciu 1992, 13-56.
- Giuliani, Alessandro; Picardi, Nicola
 1978 *La responsabilità del giudice: problemi storici e metodologici*, in Id. (eds.), *L'educazione giuridica*, vol. III, Università di Perugia-CNR, Perugia, 3-74.

Giurato, Rocco

2009 *Il "Medioevo americano" di Joseph Strayer*, in «Storia Amministrazione Costituzione», Annale ISAP, n. 17, 27-50.

2011 *Stato, corona e chief ministers. L'evoluzione politico-istituzionale inglese in età moderna*, con prefaz. di D. K. Van Kley, Il Chiostro, Bene-vento, 2ª ediz (1ª ed. 2009).

2014 *Giurisdizione, dottrina, legislazione: John Philip Dawson e la storia del case law in Europa*, in Dawson 2014, XIII-LXVIII.

2018 *The Language of Constitutionalism and the Royal Prerogative in the English Parliament of 1593: James Morice's Speech on the Ex Officio Proceedings and his Constitutional Thought*, «Parliamentary History», vol. 37, n. 3, 327-49.

2019 *Esistono le stateless societies? La statualità nella civilizzazione socioistituzionale inglese*, in Di Donato 2019.

Giusti, Francesca

1994 *La scimmia e il cacciatore. Interpretazioni, modelli sociali e complessità nell'evoluzione umana*, Donzelli, Roma.

1996 *La nascita dell'agricoltura. Aree, tipologie e modelli*, Donzelli, Roma.

2002 *I primi Stati. La nascita dei sistemi politici centralizzati tra antropologia e archeologia*, Donzelli, Roma.

Giustiniani, Lorenzo

1787-1788 *Memorie istoriche degli scrittori legali del regno di Napoli*, Stamperia Simoniana, Napoli.

Givone, Sergio

1988 *Disincanto del mondo e pensiero tragico*, Il Saggiatore, Milano.

Glasson, Ernest-Désiré

1884 *Les origines du costume de la magistrature*, in «Nouvelle revue historique de droit français et étranger», vol. 8, 109-37.

1974 *Le Parlement de Paris. Son rôle politique depuis le règne de Charles VII jusqu'à la Révolution*, 2 voll., Hachette, Paris 1901, rist. presso Slatkine-Megariotis, Genève.

Gliozzi, Giuliano

1967 *Il mito del «buon selvaggio» nella storiografia fra Otto e Novecento*, in «Rivista di filosofia», LVIII, 288-335.

1972 *La scoperta dei selvaggi. Antropologia e colonialismo da Colombo a Diderot*, Principato, Milano.

1977 *Adamo e il Nuovo Mondo. La nascita dell'antropologia come ideologia coloniale: dalle genealogie bibliche alle teorie razziali (1500-1700)*, La Nuova Italia, Firenze.

Godding, Philippe

1978 *Jurisprudence et motivations des sentences, du Moyen Âge à la fin du XVIII^e siècle*, in Perelman e Foriers 1978, 37-67.

Godefroy, Théodore

1649 *Le cérémonial françois*, 2 voll. in folio, chez Sébastien et Gabriel Cramoisy, Paris (1ª ed. 1619).

Godelier, Maurice

1985 *L'idéal et le matériel. Pensée, économies, sociétés*, Fayard, Paris
1984, trad. it. a cura di F. Curti, *L'ideale e il materiale. Pensiero, economia, società*, Editori Riuniti, Roma.

2007 *Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l'anthropologie*, Albin Michel, Paris.

Gojosso, Éric

1999 *Le contrôle de l'activité normative royale à la veille de la Révolution: l'opinion de Mercier de la Rivière*, in «Revue de la Recherche Juridique», n. 1, 237-50.

2001 *Le contrôle de constitutionnalité des lois dans quelques écrits monarchistes de la période révolutionnaire*, in *La constitution 2001*, 229-243.

2002 *Le contrôle de constitutionnalité dans la pensée juridique française de la seconde moitié du XVIIIème siècle: une autre approche*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 4, 2, 145-54.

Goldmann, Lucien

1971 *Le dieu caché. Étude sur la vision tragique dans les «Pensées» de Pascal et dans le théâtre de Racine*, Gallimard, Paris 1955, tr. it. a cura di L. Amodio e F. Fortini, *Il dio nascosto. Studio sulla visione tragica nei «Pensieri» di Pascal e nel teatro di Racine*, Laterza, Bari (1ª ediz. Lerici Editori, Milano 1961).

Goldoni, Carlo

1956 *Lettere di Carlo Goldoni console alla Repubblica di Genova (1741-1743)*, in Id., *Tutte le opere*, a cura di G. Ortolani, vol. XIV, Mondadori, Milano.

Goubert, Pierre

1966 *Louis XIV et vingt millions de français*, Fayard, Paris.

1976 *L'Ancien Régime*, 2 voll., I, *La società*; II, *I poteri*, trad. it. Jaca Book, Milano.

Gough, John Wiedhofft

1988 *The Social Contract. A Critical Study of Its Development*, Clarendon Press, Oxford 1957, 2ª ediz. (1ª ediz. 1936), trad. it. di R. Casadei, *Il contratto sociale. Storia critica di una teoria*, Il Mulino, Bologna (1ª ediz. 1986).

Gouron, André; Rigaudière, Albert (eds.)

1988 *Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l'Etat*, Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, Montpellier.

Gouzi, Christine

2007 *L'Art et le jansénisme au XVIII^e siècle*, Nolin, Paris.

Goyard-Fabre, Simone

1989 *Jean Bodin et le droit de la République*, Puf, Paris.

1994 *Pufendorf et le droit naturel*, Puf, Paris.

1997 *Les principes philosophiques du droit politique moderne*, Puf, Paris.

2000 (ed.) *L'État moderne. 1715-1848*, Vrin, Paris.

Grassi, Valentina

2005 *Introduction à la sociologie de l'imaginaire. Une compréhension de la vie quotidienne*, Édition érès, Ramonville Saint-Agne.

2010 *Synchronies: image, imaginaire, société. Études de l'imaginaire dans la sociologie française et italienne*, Éditions universitaires européennes, Saarbrücken (Germany).

2012 *Mitodologie. Analisi qualitativa e sociologia dell'immaginario*, Liguori, Napoli.

Grendi, Edoardo

1987 *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio fra Cinque e Seicento*, Il Mulino, Bologna.

1989 *Lettere orbe. Anonimato e poteri nel Seicento genovese*, Gelka, Palermo.

1993 *Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Einaudi, Torino.

Grossi, Paolo

1973 (ed.) *La seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, «Atti dell'incontro di studio», Firenze 16-19 ottobre 1972, Giuffrè, Milano.

1986 (ed.) *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, «Atti dell'incontro di studio», Firenze 26-27 apr. 1985, Giuffrè, Milano.

1993 (ed.) *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari, prospettive*, «Atti dell'incontro di studio», Firenze 6-7 novembre 1992, Giuffrè, Milano.

1995 *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari.

1998 *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano 1998.

2001 *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano.

2002 *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Giuffrè, Milano.

2007 *L'Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari.

2008a *Nobiltà del diritto: profili di giuristi*, Giuffrè, Milano.

2008b *Un libro del 1995 e il suo progetto culturale (sulla genesi de "L'ordine giuridico medievale")*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», LXXXI, 331-44.

Guala, Francesco

2018 *Pensare le istituzioni. Scienza e filosofia del vivere insieme*, Luiss University Press, Roma.

Guaraldo, Olivia; Tedoldi, Leonida

2005 *Lo stato dello Stato. Riflessioni sul potere politico nell'era globale*, Ombre Corte, Verona.

Guarino, Antonio

1990 *L'ordinamento giuridico romano* [1949], 5^a ediz., Jovene, Napoli.

Guarnieri, Carlo

1993 *Magistratura e politica in Italia. Pesi senza contrappesi*, Il Mulino, Bologna, 2^a ediz. (1^a ediz. 1992).

- Guarnieri, Carlo; Pederzoli, Patrizia
1997 *La democrazia giudiziaria*, Il Mulino, Bologna.
- Guastini, Riccardo
1985 *Produzione di norme a mezzo di norme*, in «Informatica e diritto», a. XI, vol. XI, n. 1, 7-31.
2007 *Sostiene Baldassarre*, in «Giurisprudenza costituzionale», fsc. n. 2, 1373-1383.
- Guenée, Bernard
1967 *État et nation en France au Moyen Âge*, in «Revue Historique», fs. 484, 1967, 17-30.
1971 *La storia dello Stato in Francia alla fine del Medioevo vista dagli storici francesi degli ultimi cento anni*, in Rotelli-Schiera (eds.) 1971, 113-44.
- Guéry, Alain
1984 *Le Roi dépensier: Le don, la contrainte, et l'origine du système financier de la monarchie française d'Ancien Régime*, in «Annales ESC», n. 34, 1241-64.
1996 *Le roi est Dieu. Le roi et Dieu*, in Bulst-Descimon-Guerreau 1996, 27-47.
- Guille-Escuret, Georges
2012 *Les mangeurs d'autres. Civilisation et cannibalisme*, Éditions de l'EHESS, Paris.
- Guillot, Olivier; Rigaudière, Albert; Sassier, Yves
1994 *Pouvoirs et institutions dans la France médiévale*, 2 voll.: vol. I: *Des origines à l'époque féodale*; vol. II: *Des temps féodaux aux temps de l'État*, Colin, Paris.
- Guizot, François
1985 *Histoire de la civilisation en Europe. Depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française [1828-1832]*, ediz. a cura di P. Rosanvallon, Hachette, Paris.
- Guizzi, Vincenzo
1969 *Il diritto comune in Francia nel XVIII secolo*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis - Revue d'histoire du droit», Groningen, XXXVII, 1969, 1-46.
- Guyau, Jean-Marie
1887 *L'irréligion de l'avenir. Étude sociologique*, Félix Alcan, Paris.
- Guyon, Gérard
2003 *La représentation dans les premières églises chrétiennes (I-III^{ème} siècles)*, in *Le concept de représentation dans la pensée politique*, «Actes du colloque d'Aix-en-Provence» organisé par l'A.F.H.I.P. (XV), 2-3 mai 2002, PUAM, Aix-en-Provence, 77-93.
- Guyton de Morveau, Louis-Bernard
1764 *Mémoire sur l'éducation publique avec le prospectus d'un Collège suivant les principes de cet ouvrage*, s.e., s.l.

Habermas, Jürgen

1978 *Teoria e prassi nella società tecnologica*, trad. it. dal tedesco di diversi saggi sparsi a cura di C. Donolo, Laterza, Roma-Bari (1^a ediz. 1967).

1986 *Theorie des Kommunikativen Handelns*, I: *Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung*; II: *Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981, trad. it. di G. E. Rusconi, *Teoria dell'agire comunicativo*, 2 voll., I. *Razionalità nell'azione e razionalizzazione sociale*; II. *Critica della ragione funzionalistica*, Il Mulino, Bologna.

1996 *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und demokratischen Rechtsstaats*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1992, trad. it. a cura di L. Ceppa, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Guerrini e Associati, Milano.

Hachez, Isabelle; Cartuyvels, Yves; Dumont Hugues; Gérard, Philippe, Ost, François; Van de Kerchove, Michel (eds.)

2012 *Les sources du droit revisitées*, 4 voll., t. IV: *Théorie des sources du droit*, Presses de l'Université Saint-Louis, Bruxelles.

Hadfield, Gillian K.

2005 *The Many Legal Institutions That Support Contractual Commitments*, in C. Ménard, M. M. Shirley (eds.), *Handbook of New Institutional Economics*, Springer, Berlin-Heidelberg, 175-203.

Hadot, Pierre

2006 *Éloge de la philosophie antique*, Éditions Allia, Paris, 2^a ediz. (1^a ediz. 1998).

2008 *La filosofia come modo di vivere*, trad. it. Einaudi, Torino.

Halbwachs, Maurice

2015 *La psychologie collective*, Flammarion, Paris (composto all'inizio degli anni '40 del '900 è stato pubblicato per la prima volta in Francia in questa edizione).

Halévi, Ran (ed.)

2002 *Le savoir du Prince. Du Moyen Âge aux Lumières*, Fayard, Paris.

Halpérin, Jean-Louis

1992 *L'impossible code civil*, Puf, Paris.

1996 *Le code civil*, Dalloz, Paris.

2002 *Codes et traditions culturelles*, in Cappellini e Sordi 2002, 223-61.

Hamscher, Albert N.

1976 *The Parlement of Paris after the Fronde, 1653-1673*, Univ. of Pittsburgh Press, London.

1987 *The Conseil Privé and the Parlements in the Age of Louis XIV: A Study in French Absolutism*, in «Transactions of the American Philosophical Society», vol. 77, 2, Philadelphia.

1989 *L'héritage de la Fronde: les Conseils du Roi et l'autorité judiciaire des Parlements pendant le règne personnel de Louis XIV*, in Duchêne – Ronzeaud, *La Fronde en question*, «Actes du Dix-huitième Colloque du Centre Méridional de Rencontres sur le XVII^e siècle»,

- Marseille 28-29, Cassis 30-31 janvier 1988, Publications de l'Université de Provence, s. l. [Aix-en-Provence], 309-16 e 318.
- Hanley, Sarah
1991 *Le «Lit de Justice» des Rois de France. L'idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours*, Aubier, Paris (trad. francese di Id., *The Lit de Justice of the Kings of France. Constitutional Ideology in Legend, Ritual and Discourse*, Princeton Univ. Press, Princeton 1983).
- Hardy, James Daniel jr.
1967 *Judicial Politics in the Old Regime: The Parlement of Paris during the Regency*, Louisiana State Univ. Press, Baton Rouge.
- Harouel, Jean-Louis; Barbey, Jean; Bournazel, Eric; Thibaut-Payen, Jacqueline
1987 *Histoire des institutions de l'époque franque à la Révolution*, Puf, Paris (11^a ediz. 2006).
- Haskins, Charles Homer
1972 *The Renaissance of the 12th Century*, Harvard College, Harvard 1927, trad. it. (sull'ediz. The World Publishing Company, Cleveland and New York 1958) a cura di P. Marziale Bartole, *La rinascita del dodicesimo secolo*, Il Mulino, Bologna.
- Hatin, Eugène
1965 *Bibliographie historique et critique de la presse périodique française*, Anthropos, Paris s.d. [1965].
- Hay, Denis
1966 *The Italian Renaissance in its Historical Background*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1961, trad. it. di S. Martini e U. Albin con prefaz. di E. Garin, *Profilo storico del Rinascimento italiano*, Sansoni, Firenze.
- Hazard, Paul
1983 *La crise de la conscience européenne*, Boivin, Paris 1935, trad. it. a cura di P. Serini, *La crisi della coscienza europea*, Il Saggiatore, Milano 1983² (1^a ed. Einaudi, Torino 1946; si veda ora anche la nuova edizione Utet, Torino 2007 con una importante introduzione di G. Ricuperati).
- Heidegger, Martin
1976 *Sein und Zeit*, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1927, trad. it. di P. Chiodi *Essere e tempo*, 6^a ediz. (condotta sull'11^a ediz. tedesca), Longanesi, Milano.
- Helleiner, Karl F.
2002 *Le condizioni morali della crescita economica*, in M. Marini 2002, 87-103.
- Hénault, Charles Jean François
1744 *Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France*, Prault, Paris (= BNF, 8 L-32-9)
- Henshall, Nicholas
2000 *The Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern European Monarchy*, Longman Group UK, s.l. 1992, trad. it. a cura e

- con introduzione di C. Gatti, *Il mito dell'assolutismo. Mutamento e continuità nelle monarchie europee in età moderna*, Il Melangolo, Genova.
- Herrera, Carlos Miguel
2001 *Actualité de Kelsen en France*, JGDJ, Paris.
2004 *La philosophie de Hans Kelsen*, Presses Univ. de Laval, Quebec.
- Hespanha, António Manuel
1986 *As vésperas do Leviáthan. Instituições e poder político. Portugal – séc. XVII*, 2 voll., P. Ferreira, Rio de Mouro.
- Heusch, Luc de
1981 *Nouveaux regards sur la royauté sacrée*, dans «Anthropologie et Société», n. 5, 65-85.
- Hilaire, Jean
1995 *Jugements et jurisprudence*, in «Archives de philosophie du droit», n. 39, 181-90.
1996 *Enquêter et débattre: la décision judiciaire au parlement de Paris*, in Jacob 1996a, 107-16.
- Hildesheimer, Françoise
1992a *Le jansénisme en France au XVII^e et XVIII^e siècles*, Publisud, Paris.
1992b *Le jansénisme. L'histoire et l'héritage*, Desclée de Brouwer, Paris.
2004 *Richelieu*, Flammarion, Paris.
- Hillman, James
1997 *The Soul's Code. In Search of Character and Calling*, Random House, New York 1996, trad. it. di A. Bottini, *Il codice dell'anima. Carattere, vocazione, destino*, Adelphi, Milano (17^a ediz. 2005).
2001 *An Essay on Pan*, Spring Publications, New York 1972, trad. it. di A. Giuliani, *Saggio su Pan*, 11^a ediz., Adelphi, Milano (1^a ediz. 1977).
- Hinrichs, Ernst
1982 *Justice versus Administration. Aspekte des politischen Systemkonflikts in der Krise des Ancien Régime in Frankreich*, in *Vom Ancien Régime zur Französischen Revolution. Forschungen und Perspektiven*, a cura di E. Hinrichs, E. Schmitt e R. Vierhaus, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1978, 125-50 (poi ripubbl. in Id., *Ancien Régime und Revolution. Studien zur Verfassungsgeschichte Frankreichs zwischen 1589 und 1789*, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1989, 99-125), trad. it. «Giustizia contro «amministrazione». Aspetti del conflitto politico interno al sistema nella crisi dell'ancien régime», in Capra 1982, 199-227.
1986 *Absolutismus*, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
1991 *Alteuropa – Ancien Régime – Frühe Neuzeit. Probleme und Methoden der Forschung*, Frommann-Holzboog, Stuttgart.
- Hintze, Otto
1970 *Feudalismus-Kapitalismus, herausgegeben und eingeleitet von Gerhard Oestreich*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
1980 *Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte*, vol. I: *Staat und Verfassung*; vol. II: *Zur Theorie*

- der Geschichte*, Koehler & Amelang, Leipzig 1941, trad. it. (del vol. I) a cura di P. Schiera, *Stato e società*, Zanichelli, Bologna.
- Hirschman, Albert Otto
1990 *The Passions and the Interests. Political Arguments for Capitalism before its Triumph*, Princeton, Princeton Univ. Press (N. J.)
1977, trad. it. a cura di S. Gorresio, *Le passioni e gli interessi. Argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo trionfo*, Feltrinelli, Milano (1^a ed. 1979).
- Holt, Mack P.
1988 *The King in Parlement. The Problem of the "Lit de Justice" in sixteenth-century France*, in «The Historical Journal», vol. 3, n. 3, 507-23.
- Hommage à Gérard Boulvert*
1987 *Hommage à Gérard Boulvert*, Centre d'Histoire du Droit de l'Université de Nice, avec le concours de l'Université de Turin et du Centre de Documentation des Droits Antiques - Paris, Nice.
- Hudson, David
1972 *The Parliamentary Crisis of 1763 in France and its consequences*, in «Canadian Journal of History», VII, 2, set. 1972, 97-117.
1973 *In Defense of Reform: French Government Propaganda during the Maupeou Crisis*, «French Historical Studies», vol. VIII, n. 1, 1973, 51-76.
- Hufteau, Yves-Louis
1965 *Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi*, Puf, Paris.
- Hurt, John Jeter
2002 *Louis XIV and the Parlements: the Assertion of Royal Authority*, Manchester Univ. Press, Manchester.
- Inglehart, Ronald F.; Basáñez Miguel E.; Moreno, Alejandro,
1998 *Human Values and Beliefs. A Cross-Cultural Sourcebook: Political, Religious, Sexual, and Economic Norms in 43 Societies. Findings from the 1990-1993 World Values Survey*, Univ. of Michigan Press, Ann Arbor.
- Inglehart, Ronald F.; Basáñez Miguel E. *et alii*
2004 *Human Beliefs and Values: a Cross-Cultural Sourcebook Based on the 1999-2002 Value Surveys*, Siglo XXI, Mexico City.
- Inglehart, Ronald F. *et alii*
2000 *World Values Surveys and European Values Surveys, 1981-1984, 1990-1993, and 1995-1997*, Interuniversity Consortium for Political and Social Research, Ann Arbor.
- Inglehart, Ronald F.; Granato, James; Leblang, David
2002 *L'impatto della cultura sulla crescita economica*, in M. Marini 2002, 167-94.
- Inglehart, Ronald F.; Welzel, Christian
2005 *Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development Sequence*, Cambridge Univ. Press, Cambridge (UK).

- 2010a *Changing Mass Priorities: The Link Between, Modernization and Democracy*, in «Perspectives on Politics», 8, 2, 551-67.
- 2010b *Agency, Values, and Well-Being: A Human Development Model. Social Indicators Research. An International and Interdisciplinary*, in «Journal for Quality-of-Life Measurement», 97, 43-63.
- Intorcia, Gaetana
- 1987 *Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica. Secoli XVI-XVII*, Jovene, Napoli.
- 2020 *Io sono il potere. Confessioni di un capo di gabinetto*, Feltrinelli, Milano.
- Iovine, Raffaele
- 2001 *Una cattedra per Genovesi. Nella crisi della cultura moderna a Napoli. 1744-1754*, «Frontiera d'Europa», anno VII, nn. 1-2, 359-532.
- 2006 *Tra Tanucci e Genovesi. La dialettica tra modelli politici in sei lettere inedite su società e cultura a Napoli nel 1751*, in «Frontiera d'Europa», anno XII, n. 1, 145-268.
- Irti, Natalino
- 2004a *Nichilismo giuridico*, Laterza, Roma-Bari 2004.
- 2004b *Lo Stato: machina machinarum*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2/2004, 309-15 (testo della relazione svolta all'XI Colloquio del *Lessico intellettuale europeo*, promosso da Tullio Gregory, Roma, 10 gen. 2004), poi ripubbl. in Irti 2004a, 42-50.
- 2007 *Il diritto nell'età della tecnica*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Irti, Natalino; Severino, Emanuele
- 2001 *Dialogo su diritto e tecnica*, Laterza, Roma-Bari.
- Israel, Jonathan I.
- 2005 *Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750*, Oxford Univ. Press, Oxford 2001, trad. fr. *Les Lumières radicales. La philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité 1650-1750*, Édition Amsterdam, Paris.
- 2009 *A Revolution of the Mind. Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy*, Princeton University Press, Princeton, (cfr. la trad. it. di F. Tassini e P. Schenone, *Una rivoluzione della mente. L'Illuminismo radicale e le origini intellettuali della democrazia moderna*, Einaudi, Torino 2011).
- 2015 *Revolutionary Ideas. An Intellectual History of French Revolution from «The Rights of Man» to Robespierre*, Princeton U. P., Princeton 2014, trad. it. di P. Di Nunno e M. Nani, *La Rivoluzione francese. Una storia intellettuale dai Diritti dell'uomo a Robespierre*, Einaudi, Torino.
- Jacob, Margaret C.
- 1983 *The Radical enlightenment: pantheists, freemasons and republicans*, G. Allen and Unwin, London-Boston-Sydney 1981, trad. it. a cura di R. Falcioni, *L'Illuminismo radicale: panteisti, massoni e repubblicani*, Il Mulino, Bologna.

Jacob, Robert

1996a (ed.) *Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes. Études d'histoire comparée*, «Actes du colloque international», Paris 16-18 set. 1993, LGDJ, Paris.

1996b *Jugement des hommes et jugement de Dieu à l'aube du Moyen Âge*, in Jacob 1996a, 43-86.

2000 *Les fondements symboliques de la responsabilité des juges. L'héritage de la culture judiciaire médiévale*, in *Juger les juges. Du Moyen Âge au Conseil supérieur de la magistrature*, Coll. *Histoire de la justice*, n. 12, La Documentation Française, Paris, 7-23.

2001 *Judicium et le jugement. L'acte de juger dans l'histoire du lexique*, in Cayla-Renoux-Zagamé 2001, 35-71.

Jacobelli, Maria Caterina

2004 *Il risus paschalis e il fondamento teologico del piacere sessuale*, 4^a ediz., Queriniana, Brescia (1^a ediz. 1990).

Jaume, Lucien

1986 *Hobbes et l'État représentatif moderne*, Puf, Paris.

1997 *L'individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français*, Fayard, Paris.

2009 *L'État administratif et le libéralisme. Une histoire française*, in «Fondation pour l'innovation politique», giu. 2009, 1-9 (www.fondapol.org).

Jay, Martin

2014 *The Virtues of Mendacity: On Lying in Politics*, Univ. of Virginia, Charlottesville 2010, trad. it. a cura di F. Grillenzoni, *Le virtù della menzogna. Politica e arte dell'inganno*, Bollati Boringhieri, Torino.

Jean de Paris (vedi Quidort, Jean).

Jellamo, Anna

2005 *È esistito un pensiero giuridico greco?*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», V, 4, 651-672.

Jhering, Rudolf von

1989 *Der Kampf um's Recht* [Wien 1872], trad. it. a cura di R. Racinaro, *La lotta per il diritto e altri saggi*, Giuffrè, Milano.

Jodelet, Denise (ed.)

1997 *Les représentations sociales*, Puf, Paris (5^a ediz.).

Jodelet, Denise; Coelho Paredes, Eugênia (eds.)

2010 *Pensamento mítico e representações sociais*, EdUFMT, Cuiabá (Brasile) 2009, trad. franc. *Pensée mythique et représentations sociales*, L'Harmattan, Paris.

Jonas, Hans

1990 *Das Prinzip Verantwortung*, Insel Verlag, Frankfurt a. M. 1979, trad. it. a cura di P. P. Portinaro e P. Rinaudo, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino.

Jouanna, Arlette

1997 *La France du XVI^e siècle. 1483-1598*, Puf, Paris, 2^a ediz. corretta (1^a ediz. 1996).

1998 (et al.) *Histoire et dictionnaire des guerres de religion*, Laffont, Paris.

- 2001 «*Constitution*» et souveraineté en France au XVI^e siècle, in Cazzaniga-Zarka 2001, 51-62.
- 2013 *Le pouvoir absolu. Naissance de l'imaginaire politique de la royauté*, Gallimard, Paris.
- 2014 *Le prince absolu. apogée et déclin de l'imaginaire monarchique*, Gallimard, Paris.
- Jouanna, Arlette; Boucher, Jacqueline; Biloghi, Dominique; Le Thiec, Guy
1998 *Histoire et Dictionnaire des guerres de religion*, Laffont, [Paris].
- Jouhaud, Christian
1991 *La main de Richelieu ou Le pouvoir cardinal*, Gallimard, Paris.
- 2015 *Richelieu et l'écriture du pouvoir. Autour de la journée des dupes*, Gallimard, Paris.
- Jourdan, Athanase-Jean-Léger; Decrusy, Nicolas; Isambert, François-André
1821-1833 *Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789...*, 29 voll., Belin-Leprieur e Plon, Paris.
- Jousse, Daniel
1771 *Traité de l'administration de la justice...*, 2 voll. in 4°, chez Debure Père, Paris.
- Juger les juges*
2000 *Juger les juges. Du Moyen Âge au Conseil supérieur de la magistrature*, Coll. Histoire de la justice, n. 12, La Documentation Française, Paris.
- Juvalta, Erminio
1991 *I limiti del razionalismo etico*, a cura di S. Veca, Einaudi, Torino (1^a ediz. a cura di L. Geymonat 1945).
- Kadlec, Lauriane
2008 *Le Droit d'enregistrement des Cours souveraines sous Louis XIII*, in «Revue Historique de droit français et étranger», n. 1, gen.-mar., 39-68.
- 2012 *Le «Code Michau»: la réformation selon le garde des Sceaux Michel de Marillac*, in «Les Dossiers du Grihl», [on-line], *La Vie de Michel de Marillac et les expériences politiques du garde des sceaux*, pubblicato il 13 giu. 2012, consultato il 26 apr. 2020 (URL: <http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5317>).
- Kafka, Franz
1966 *Nella colonia penale*, in Id., *La metamorfosi e altri racconti*, trad. it. a cura di E. Castellani, Garzanti, Milano.
- Kamen, Henry
1985 *The iron century. Social change in Europe, 1550-1660*, Weidenfeld and Nicolson, London 1971, trad. it. di V. Gallotta e P. Negri, *Il secolo di ferro: 1550-1660*, (2^a ediz.) Laterza, Roma-Bari (1^a ediz. 1975).
- Kantorowicz, Ernst Hartwig
1989 *The King's two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton University Press, Princeton 1957, trad. it. a cura di G. Rizzoni,

- con introduz. di A. Boureau, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Einaudi, Torino.
- 2005 *I misteri dello Stato*, a cura di G. Solla, Marietti, Genova-Milano.
- 2006 *Laudes Regiae. A Study in Liturgical Acclamations and Mediaeval Ruler Worship*, Univ. of California Press, Berkeley-Los Angeles 1946, trad. it. di G. Rossi, *Laudes Regiae. Uno studio sulle acclamazioni liturgiche e sul culto del sovrano nel Medioevo*, Medusa Edizioni, Milano.
- Keck, Frédéric
- 2005 *Histoire de la civilisation ou science des mentalités. Continuité et discontinuité dans le positivisme*, in Binoche 2005, 243-59.
- Kelly, John Maurice
- 1996 *A Short History of Western Legal Theory*, Oxford, Oxford University Press, 1992, trad. it. con prefazione di M. Ascheri, *Storia del pensiero giuridico occidentale*, Bologna, Il Mulino.
- Kelsen, Hans
- 2014 *Secular Religion. A Polemic against the Misinterpretation of Modern Social Philosophy, Science, and Politics as "New Religions"* [scritto lasciato volutamente inedito dall'Autore e pubblicato per la prima volta su amichevole autorizzazione dell'Hans Kelsen Institut di Vienna nel 2012], a cura di R. Walter, C. Jabloner e K. Zeleny, Verlag Österreich GmbH and Hans Kelsen Institut, Wien 2012, ediz. it. a cura di P. Di Lucia e L. Passerini Glazel, *Religione secolare. Una polemica contro l'errata interpretazione della filosofia sociale, della scienza e della politica moderne come "nuove religioni"*, Raffaello Cortina, Milano.
- Keohane, Nannerl O.
- 1980 *Philosophy and the State in France. The Renaissance to the Enlightenment*, Princeton University Press, Princeton.
- Knecht, Robert Jean
- 1982 *Francis I*, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- 1998 *Renaissance Warrior and Patron. The Rein of Francis I*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1994, trad. fr. di P. Hersant, *Un prince de la Renaissance. François I^{er} et son royaume*, Fayard, Paris.
- Köhler, Wolfgang
- 1969 *The Place of Value in a World of Facts*, Liveright Publishing, New York s.d. [1938], trad. it. a cura di R. e G. Porfidia, *Il posto del valore in un mondo di fatti*, Giunti-Barbera, Firenze.
- Koyré, Alexandre
- 1988 *Du monde clos à l'univers infini*, Gallimard, Paris 1953, trad. it. a cura di L. Cafiero, *Dal mondo chiuso all'universo infinito*, Feltrinelli, Milano, 2^a ediz. (1^a ed. 1970).
- 2000 *Études d'histoire de la pensée philosophique*, Colin, Paris 1961, trad. it. e introduz. a cura di P. Zambelli, *Dal mondo del pressappoco all'universo della precisione*, Einaudi, Torino, 2^a ediz. (1^a ediz. 1967)

Krynen, Jacques

- 1981 *Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440). Étude de la littérature politique du temps*, Picard, Paris s. d.
- 1985 *Genèse de l'État et histoire des idées politiques en France à la fin du Moyen Âge*, in *Culture et idéologie*, 1985, 395-412.
- 1991 *Les légistes «idiots politiques». Sur l'ostilité des théologiens à l'égard des juristes en France, au temps de Charles V*, in *Théologie et droit* 1991, 171-98.
- 1993a *L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France. XIII^e-XV^e siècle*, Gallimard, Paris.
- 1993b *L'encombrante figure du légiste. Remarques sur la fonction du droit romain dans la genèse de l'État*, in «Le débat», n. 74, mar.-apr., 45-53.
- 1995 *Droit romain et Etat monarchique. A propos du cas français*, in Blanchard 1995, 13-23.
- 1998 *'Voluntas domini regis in suo regno facit ius'. Le roi de France et la coutume*, in A. Iglesia Ferreirós (ed.), *El dret comú i Catalunya*, Fundació Noguera, Barcelona, 59-89.
- 1999 (ed.) *L'élection des juges. Étude historique française et contemporaine*, Puf, Paris.
- 2000 *Qu'est-ce qu'un Parlement qui représente le roi?*, in Durand e Mayali 2000, 353-66.
- 2001 *Une assimilation fondamentale: le Parlement "Sénat de France"*, in AA.VV., *A Ennio Cortese, Il Cigno Galileo Galilei*, Roma, 208-23.
- 2002a *Le droit: une exception aux savoirs du prince*, in Halévi 2002, 51-67.
- 2002b *De la représentation à la dépossession du roi. Les parlementaires «prêtres de la justice»*, in «Mélanges de l'école française de Rome», vol. 114, n. 1, 95-119.
- 2004 *Position du problème et actualité de la question*, in Krynen e Raibaut 2004, 19-24.
- 2008 *La réception du droit romain en France. Encore la bulle Super Speculam*, in «Initium – Revista cata-lana d'història del dret», 13, 2008, 553-86.
- 2009 *L'État de justice. France, XIII^e-XX^e siècle*, t. I: *L'idéologie de la magistrature ancienne*, Gallimard, Paris.
- 2012 *L'État de justice. France, XIII^e-XX^e siècle*, t. II: *L'emprise contemporaine des juges*, Gallimard, Paris.
- 2015 *Petit factum sur un vaste mur*, in Salles, Deroche e Carvais 2015, 1009-21.
- Krynen, Jacques; Gaven, Jean-Christophe (eds.)
2012 *Les désunions de la magistrature (XIX^e-XX^e siècle)*, «Actes du Congrès de Toulouse», Toulouse 12-13 gen. 2012, «Études d'Histoire du Droit et des Idées Politiques», n. 17, Presses Universitaires de Toulouse 1 Capitole, Toulouse.

- Krynen, Jacques; Raibaut, Jacques (eds.)
2004 *La légitimité des juges*, « Actes du colloque des 29-30 octobre 2003 – Université de Toulouse I », Presses de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse s. d. [2004].
- Krynen, Jacques; Rigaudière, Albert (eds.)
1992 *Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XI^e-XV^e siècles)*, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux.
- Kunstler, Charles
1950 *La vie quotidienne sous Louis XVI*, Hachette, Paris.
1953 *La vie quotidienne sous Louis XV*, Hachette, Paris.
1960 *La vie quotidienne sous la Régence*, Hachette, Paris.
2001 *La constitution dans la pensée politique*, «Actes du Colloque de Bastia – AFHIP XIV», 7-8 set. 2000, PUAM, Aix-en-Provence.
- Labatut, Jean-Pierre
1972 *Les ducs et pairs de France au XVIII^e siècle: étude sociale*, PUF, Paris 1972.
1978 *Les noblesses européennes: de la fin du 15^e siècle à la fin du 18^e siècle*, PUF, Paris 1978.
1987 *Noblesse, pouvoir et société en France au XVII^e siècle*, Faculté de lettres et sciences humaines, Limoges 1987 (ma il vol. contiene saggi pubbl. a partire dal 1956).
- Lachaud, Frédérique
1989 *Les livrées de textile et de fourrures à la fin du Moyen Age. L'exemple de la Cour du roi Edouard I^{er} Plantagenêt*, in Pastoreau 1989, 169-80.
- Lacour-Gayet, Georges
1898 *L'éducation politique de Louis XIV*, Hachette, Paris.
La dynamique
2013 *La dynamique du changement politique et juridique: la réforme*, «Actes du XXII^e Colloque international de l'AFHIP», Université François Rabelais de Tours, Faculté de Droit, Économie et Sciences Sociales, Tours 10-12 mai 2012, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence.
- Laferrière, Louis-Firmin-Julien
1850-51 *Histoire des principes, des institutions et des lois de la Révolution française, depuis 1789 jusqu'à 1800*, Cotillon, Paris.
- Landucci, Sergio
1972 *I filosofi e i selvaggi (1580-1780)*, Laterza, Bari.
- Lanzalaco, Luca
2011 *Dire la verità al potere. Abduzione, apprendimento e politiche pubbliche* in «Rivista Italiana di Politiche Pubbliche», n. 1, 5-32.
- La Porta, Rafael; Lopez de Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei
2008 *The Economic Consequences of Legal Origins*, in «Journal of Economic Literature», 46 (2), 285-332.
- La responsabilité professionnelle*

- 2007 *La responsabilité professionnelle des magistrats*, «Actes du colloque organisé le 15 février 2007 à l'Université catholique de Louvain», Bruylant, Bruxelles.
- La Roche Flavin, Bernard
- 1617 *Treize livres des parlements de France, es quels est amplement traite de leur origine et institution, et des presidents, conseillers, gens du roi, greffiers, secretaires, huissiers et autres officiers...* Millanges, Bourdeaus (= BNF, LF25-1); cfr. anche la 2^a ediz., Berjon, Genève 1621 (= BNF, RES- LF25-1 (A)).
- Larrère, Catherine
- 2001 *Droit naturel et scepticisme*, in Moreau 2001, 293-308.
- Latour, Bruno
- 2004 *La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'État*, La Découverte, Paris, 2^a ediz. (1^a ediz. 2002).
- Laurent, Alain
- 1993 *Histoire de l'individualisme*, Puf, Paris.
- Laurent, Pierre
- 1982 *Pufendorf et la loi naturelle*, Vrin, Paris.
- Leber, Constant
- 1847 *Essai sur l'appréciation de la fortune privée au Moyen Âge relativement aux variations des valeurs monétaires et du pouvoir commercial de l'argent, suivi d'un examen critique des tables de prix du marc d'argent, depuis l'époque de saint Louis*, Guillaumin, Paris.
- Lebigre, Arlette
- 1994 «*Pour les cas résultant du procès*». *Le problème de la motivation des arrêts*, in «Histoire de la justice», n. 7, 23-37.
- Le Boindre, Jean
- 1997 *Débats du Parlement de Paris pendant la Minorité de Louis XIV*, vol. I, a cura di R. Descimon e O. Ranum, Champion, Paris.
- 2002 *Débats du Parlement de Paris pendant la Minorité de Louis XIV*, vol. II, a cura di I. Storez-Brancourt, Champion, Paris.
- Leca, Antoine
- 1987 *Les grandes étapes du contrôle de constitutionnalité des lois dans la pensée politique européenne d'Aristote à Kelsen*, in «Revue de la Recherche juridique», n. 3, 957-79.
- Lee, Young-Mock
- 2000 *Diderot et la lutte parlementaire au temps de l'Encyclopédie*, in «Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie», 29, 45-69.
- Lefevre de Lezeau, Nicolas
- 2007 *La vie de Michel de Marillac (1560-1632): garde des Sceaux de France sous Louis XIII*, trascrizione ed edizione a cura di D. A. Bailey, prefaz. di B. Barbiche, Presses de l'Université de Laval, Québec.
- Legendre, Pierre
- 1976 *Il sesso della legge*, in A. Verdiglione (ed.), *Sessualità nelle istituzioni*, Marsilio, Venezia, 61-78.

- 1977 *Jouir du pouvoir. Traité de la bureaucratie patriote*, Les Éditions de Minuit, Paris 1976, trad. it. di M. Bordonali et al., *Godere del potere. Trattato sulla burocrazia patriota*, trad. it. Venezia, Marsilio.
- 1978 *Histoire de l'administration de 1750 à nos jours*, Puf, Paris 1968, poi in *Trésor historique de l'État en France. L'administration classique*, Fayard, Paris 1992, trad. it. (sull'ediz. 1968) a cura di M. Gigante e M. Romei con introduzione di S. Cassese, *Stato e società in Francia. Dallo Stato paterno allo Stato-providenza: storia dell'amministrazione dal 1750 ai nostri giorni*, Comunità, Milano.
- 1995 *Qui dit légiste, dit loi et pouvoir*, dans «Politix. Travaux de science politique», n. 32 (dedicato al tema *Le pouvoir des légistes*), 23-44, poi ripubbl. in Legendre 1999a, 153-91.
- 1999a *Sur la question dogmatique en Occident*, Fayard, Paris.
- 1999b *Artiste de la Raison. Remarques sur la fonction structurale du juriste*, in Legendre 1999a, 193-207, trad. it. a cura di L. Avitabile, *Il giurista artista della ragione*, con introduz. di G. B. Ferri, Giappichelli, Torino 2000, 129-42.
- 2005 *Le désir politique de Dieu. Étude sur le montage de l'État et du Droit*, Fayard, Paris 2^a ediz. (1^a ediz. 1988).
- Le Goff, Jacques
- 1981 *La civilisation de l'Occident médiéval*, Arthaud, Paris 1964, trad. it. di A. Menitoni, *La civiltà dell'Occidente medievale*, Einaudi, Torino.
- 1992 *Aspects religieux et sacrés de la monarchie française du X^e au XIII^e siècle*, in Boureau-Ingerflom 1992, 19-28.
- 2006 *Héros du Moyen Âge, le Saint et le Roi*, Gallimard, Paris 2004, trad. it. a cura di R. Riccardi, *Il re nell'Occidente medievale*, Laterza, Roma-Bari 2006.
- Leisner, Walter
- 1964 *Von der Verfassungsmässigkeit der Gesetze zur Gestzmässigkeit der Verfassung*, Mohr, Tübingen.
- Lelong, Jean
- 1909 *La vie et les oeuvres de Loyseau (1564-1627)*, F. Pichon et Durand-Auzias, Paris.
- Lemaire, André
- 1907 *Les lois fondamentales de la monarchie françaises, d'après les théoriciens de l'Ancien Régime*, Fontemoing, Paris (rist. anast. Slatkine, Genève 1975).
- Lemaire, Évelyne
- 2010 *Grande robe et liberté. La magistrature ancienne et les institutions libérales*, Puf, Paris.
- Lemaître, Alain Jacques (ed.)
- 2010 *Le monde parlementaire au XVIII^e siècle. L'invention d'un discours politique*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
- Lemarignier, Jean-François
- 1989 *La France médiévale. Institutions et société*, Colin, Paris 1970, trad. it. a cura di C. Violante, *Autorità pubblica e Chiesa nell'Età feudale*, Jouvence, Roma.

- Le Moy, Arthur
1909 *Le Parlement de Bretagne et le pouvoir royal au XVIII^e siècle*, Burdin, Angers.
- Lenoble, Robert
1969 *Esquisse d'une histoire de l'idée de nature*, Albin Michel, Paris.
- Leonardi, Franco
1968 *Il cittadino e la giustizia*, Marsilio, Padova.
- Leopardi, Giacomo
2011 *Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl'italiani* [1824-1826], ediz. a cura e con lungo e bel saggio introduttivo di Franco Cordero, Bollati Boringhieri, Torino.
- Le Paige, Louis-Adrien
1733 *Annales pour servir d'étrennes aux amis de la vérité – Le protheisme de l'erreur ou Annales historiques contenant les faits qui ont précédé la Bulle Unigenitus, et qui y ont rapport depuis l'année 1540*, s.l. (= BNP, Ld³ 144).
- 1753-1754 *Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement; sur le droit des Pairs, et sur les loix fondamentales du Royaume*, 2 voll., aux dépens de la Compagnie, Amsterdam [Paris] rispettivam. I, 1753; II, 1754 (= BNF, LD-4. 2563; BPR, LP 534=29 e LP 2133-2135).
- 1753a *Recueil des lettres pacifiques*, s. l. [verosimilmente Paris] (BPR, LP 2077, 2118, 2119 e 2125). Esiste una prima versione di questo testo, pubblicata l'anno precedente (1752) con un titolo diverso: *Lettres adressées à MM. les commissaires nommés par le Roi pour délibérer sur l'affaire présente du Parlement, au sujet du refus des sacrements*.
- 1753b *Lettre à un Seigneur de la Cour sur la cessation du service arrêtée par le Parlement le 5 mai 1753*, s.l. [Paris, 4 novembre 1753].
- 1754b *Lettre apologétique, critique et politique sur l'Affaire du Parlement*, s. l. Paris (= BPR, FL 329).
- 1755 *Principes sur le gouvernement monarchique*, chez Jean Nourse, Londres [Paris].
- 1756 *Lettre sur les lits de justice*, s.l.n.d. [Paris] (= BNF, 4^o Lb-38. 693).
- 1771 *Principes avoués et défendus par nos pères. Institutions que nous sommes dans l'immense impuissance de changer. Lit de justice de 1770 et édit de février 1771*, s.l.n.d. [Paris 1771] (= BPR, LP 815=1 (in 12^o); altro esempl.: = BNF, LB38-1202).
- 1772 *Lettre de L.-A. Le Paige à l'ami le P[résident] de Murard*, 20 mars 1772 (= BPR, LP 571, n. 26).
- 1774 *Lettre à M. * * *, conseiller au Parlement*, Paris.
- Lepsius, Rainer M.
2006 *Il significato delle istituzioni*, trad. it. di vari saggi dal tedesco di C. Caiano, ediz. a cura di A. Cavalli, Il Mulino, Bologna.
- Le Roy Ladurie
1991 *L'Ancien Régime. 1610-1715*, 2 voll., Hachette, Paris.
- Les juges*

- 2000 *Les juges. De l'irresponsabilité à la responsabilité?*, Actes du colloque de l'Institut de sciences pénales et de criminologie d'Aix-en-Provence, 5-6 mai 2000, Presses universitaires d'Aix-Marseille, Faculté de droit et de science politique, Aix-en-Provence.
- Les serviteurs de l'État*
- 1999 *Les serviteurs de l'État au Moyen âge*, «XXIX^e Congrès de la SHMES», Pau, mai 1998, Publications de la Sorbonne, Paris.
- L'Europe et l'État*
- 1992 *L'Europe et l'État*, «Actes du Colloque de Toulouse», 11-13 apr. 1991, PUAM, Aix-en-Provence.
- Leuwers, Hervé
- 2006 *L'invention du barreau français. 1660-1830. La construction nationale d'un groupe professionnel*, Édition de l'EHESS, Paris.
- 2018 *Construire une nouvelle catégorie politique: Robespierre et la théorie du gouvernement révolutionnaire*, in Forey-Clère-Quiriny 2018, 183-98.
- Levinger, Matthew
- 1990 *La rhétorique protestataire du Parlement de Rouen (1753-1763)*, in «Annales E.S.C.», 1990, n. 3, 589-613.
- Lévy-Strauss, Claude
- 2010 *Lo sguardo da lontano*, trad. it. Il Saggiatore, Milano.
- Lewis, Roy
- 1992 *The Evolution Man* [1960 sotto altro titolo], trad. it. di C. Brera, *Il più grande uomo scimmia del pleistocene*, Adelphi, Milano.
- Lilti, Antoine
- 2005 *Le monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIII^e siècle*, Fayard, Paris.
- Lloyd Moote, Alanson
- 1971 *The Revolt of the Judges. The Parlement of Paris and the Fronde 1643-1652*, Princeton Univ. Press, Princeton.
- Lombardi Vallauri, Luigi
- 1967 *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano (ristampa inalterata 1975).
- Lopez, Roberto S.
- 1936 *Il predominio economico dei genovesi nella monarchia spagnola*, in «Giornale storico e letterario della Liguria», XII, 1-10.
- 1937 *Stato e individuo nella storia della colonizzazione genovese*, in «Nuova rivista storica» XXI, fasc. V-VI, 3-15.
- 1996 *Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo*, Marietti, Genova (1^a ediz. Zanichelli, 1938).
- Losano, Mario Giuseppe
- 1978 *I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei*, Einaudi, Torino.
- Lo Sardo, Eugenio (ed.)
- 1999 *Il mondo nuovo e le virtù civili. L'epistolario di Gaetano Filangieri (1772-1788)*, Fridericiana Editrice Universitaria, Napoli.

Lottieri, Carlo

2011 *Crede nello Stato? Teologia politica e dissimulazione da Filippo il Bello a Wikileaks*, Rubbettino, Soveria Mannelli.

Lovejoy, Arthur Oncken

1966 *The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea*, Harvard College, Harvard 1936, trad. it. a cura di L. Formigari, *La grande catena dell'essere*, Feltrinelli, Milano.

1982 *Essays in the History of Ideas*, Capricorn Books, New York 1960 (ma già in preced. John Hopkins Univ. Press, Baltimore 1948), trad. it. a cura di D. de Vera Pardini, *L'albero della conoscenza. Saggi di storia delle idee*, Il Mulino, Bologna.

Lovisi-Saguez, Claire

1983 *Les lois fondamentales au XVIII^e siècle. Recherches sur la loi de dévolution de la couronne*, Puf, Paris.

Loyseau, Charles

1608 *Traité des seigneuries*, chez Abel L'Angelier, Paris.

1610 *Traité des ordres et simples dignitez*, Imprimé à Chasteaudun, chez Abel L'Angelier, Paris.

Luhmann, Niklas

1990a *Politische Planung*, Westdeutscher Verlag, Opladen 1978, trad. it. di F. Spalla, con introduzione di A. Febbrajo, *Stato di diritto e sistema sociale*, Guida, Napoli.

1990b *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1984, trad. it. di A. Febbrajo e R. Schmidt, *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Il Mulino, Bologna.

Luongo, Dario

2007-2008 *Consensus Gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, 2 voll.: I. *Oltre il consenso metafisico*; II. *Verso il fondamento sociale del diritto*, Arte Tipografica Editrice, Napoli.

Lüthy, Herbert

1971 *Le passé présent. Combats d'idées de Calvin à Rousseau*, Éditions du Rocher, Monaco 1965, trad. it. di A. Martinelli, Il Mulino, Bologna.

Lyon-Caen, Nicolas

2010 *La boîte à Perrette. Le jansénisme parisien au XVIII^e siècle*, Albin Michel, Paris.

Lyotard, Jean-François

2014 *La condition postmoderne. Rapport sur le savoir*, Éditions de Minuit, Paris 1988, trad. it. di Carlo Formenti, *La condizione post-moderna. Rapporto sul sapere*, Feltrinelli, Milano (più edizioni).

Mabillon, Jean

1990 *Brèves réflexions sur quelques règles de l'histoire* [1678], POL, Paris.

Mably, Gabriel Bonnot de

1780 *De l'étude de l'histoire*, Villard et Nouffer, Genève (già apparso, senza il nome dell'a., nel 1775).

1789 *De la législation ou principes des loix*, in *Oeuvres complètes de l'abbé de Mably*, vol. IX, s.e., Londres.

- Macek, Josef
1974 *Italská Renesance*, Nakladatelství Československé Akademie věd, Praha 1965, trad. it. di H. Kubistova Casadei, a cura di L. Perini e con prefaz. di E. Garin, *Il Rinascimento italiano*, Editori Riuniti, Roma.
1980 *Machiavelli e il machiavellismo*, La Nuova Italia, Firenze.
- Machiavelli, Niccolò
1995 *De principatibus* [1513], edizione a cura di G. Inglese, Einaudi, Torino.
- Maffei, Domenico
1956 *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Giuffrè, Milano (rist. inalter. 1972).
1964 *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Giuffrè, Milano.
- Maffettone, Sebastiano
1989 *Valori comuni*, Il Saggiatore, Milano.
- Mafri, Mirella; Pelizzari, Maria Rosaria (eds.)
2006 *Un illuminista ritrovato: Giuseppe Maria Galanti*, «Atti del convegno di studi», Fisciano-Amalfi, 14-16 feb. 2002, Laveglia, Salerno s. d. [2006].
- Maier, Charles S.
2012 *Leviathan 2.0. Inventing Modern Statehood*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-London.
- Maire, Catherine Laurence
1990 (ed.) *Jansénisme et Révolution*, «Actes du colloque de Versailles», 13-14 ott. 1989, Chroniques de Port-Royal – Bibliothèque Mazarine, Paris.
1998 *De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au XVIII^e siècle*, Gallimard, Paris.
- Mancini, Italo
1989 *Torino i volti*, Marietti, Genova.
1990 *L'ethos dell'Occidente. Neoclassicismo etico, profezia cristiana, pensiero critico moderno*, Marietti, Genova.
- Manent, Pierre
2007 *La raison et la foi*, in Mgr. André Vingt-Trois (ed.), *Qu'est-ce que la Verité? Conférences Notre-Dame de Paris*, Éditions Parole et Silence, Les Plans-sur-Bex (Suisse) e Paris.
- Mannoni, Stefano
1994 *'Une et indivisible'. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia. I. La formazione del sistema (1661-1815)*, Giuffrè, Milano.
1996 *'Une et indivisible'. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia. II. Dalla contestazione al consolidamento*, Giuffrè, Milano.
- Mannori, Luca
1997 *Giustizia e amministrazione tra antico e nuovo regime*, in Romanelli 1997, 39-65.
- Maravall, José Antonio
1947 *Los fundamentos del derecho y del Estado*, Ed. Revista de derecho privado, Madrid.

- 1955 *La philosophie politique espagnole au XVII^e siècle dans ses rapports avec l'esprit de la Contre-Réforme*, prefaz. di P. Mesnard, Vrin, Paris.
- 1971 *Le origini dello Stato moderno*, in Rotelli-Schiera, 69-90.
- 1991 *Estado moderno y mentalidad social (Siglos XV a XVII)*, Revista de Occidente, Madrid 1972, trad. it. a cura di A. J. Feliciani, *Stato moderno e mentalità sociale*, 2 voll., Il Mulino, Bologna.
- Marin, Louis
- 1981 *Le portrait du roi*, Les éditions de Minuit, Paris.
- Marinelli, Vincenzo
- 2002 *I dadi del giudice Bridoye*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 2, dic., 529-32.
- Marini, Giuliano (ed.)
- 1982 *La polemica sulla codificazione*, (dibattito tra A. F. J. Thibaut e F. C. Savigny), Esi, Napoli.
- Marini, Lino
- 1964 *A proposito degli "arrendatori" di toga o di burocrazia nel Mezzogiorno d'Italia da Masaniello a Carlo di Borbone*, in «Critica storica», III, 543-54.
- Marini, Matteo (ed.)
- 2002 *Le risorse immateriali. I fattori culturali dello sviluppo economico*, Rubbettino, Soveria Mannelli (una prima versione del vol. era uscita nel 2000 da Donzelli, Roma).
- 2016 *Le buone abitudini. L'approccio culturale ai problemi dello sviluppo*, con prefaz. di Carlo Trigilia e postfazione di Roberto Cartocci, Donzelli, Roma.
- Maritain, Jacques
- 1953 *Man and the State*, University of Chicago, Chicago 1951, trad. it. di A. Falchetti, *L'uomo e lo Stato*, Vita e Pensiero, Milano (più ediz. successive).
- Marquard, Odo; Melloni, Alberto
- 2008 *La storia che giudica, la storia che assolve*, Laterza, Roma-Bari.
- Marrou, Henri-Iréné
- 1954 *De la connaissance historique*, Seuil, Paris 1954, trad. it. di A. Mozzillo, *La conoscenza storica*, Il Mulino, Bologna (più ediz.).
- Martucci, Roberto
- 1984 *La costituente ed il problema penale in Francia (1789-1791)*, Milano, Giuffrè.
- 1999 *L'invenzione dell'Italia unita. 1855-1864*, Sansoni, Milano.
- 2001 *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Il Mulino, Bologna.
- Mastellone, Salvo
- 1969 *Cardin Le bret. «Royauté» e «ordre» nel pensiero di un consigliere del '600*, Olschki, Firenze.
- 1972 *Venalità e machiavellismo in Francia (1572-1610). All'origine della mentalità politica borghese*, Olschki, Firenze.

- 2006 *Storia della democrazia in Europa. Dal XVIII al XX secolo*, Prefazione di N. Bobbio, Utet, Torino.
- Matteucci, Nicola
- 1976 *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Utet, Torino.
- 1990a *Ricerche sui secoli 19°-20°*, Franco Angeli, Milano.
- 1990b *Tocqueville e la modernità*, in Matteucci 1990a, 203-22.
- 1997 *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Il Mulino, Bologna, 2ª ediz. (1ª ediz. 1993).
- 2004 *Contrattualismo*, in Bobbio, Matteucci e Pasquino 2004, 175-86.
- Maugis, Edouard
- 1913-1916 *Histoire du Parlement de Paris*, 3 voll., Picard, Paris (rist. anast. Slatkine, Genève 1977).
- Maupeou, Jacques
- 1942 *Le Chancelier Maupeou*, Éditions de Champrosay, Paris.
- Mauss, Marcel
- 2002 *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*, Puf, Paris 2007, trad. it. a cura di F. Zannino e M. Aime, *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Einaudi, Torino.
- Mauss, Marcel; Durkheim, Émile
- 1969 *Note sur la notion de civilisation*, in «Année sociologique», n. 12, 1913, 46-50, poi ripubbl. in M. Mauss, *Oeuvres*, 2. *Représentations collectives et diversité des civilisations*, Les Éditions de Minuit, Paris, 451-5.
- Maynard, Géraud de
- 1608a *Notables et singulieres questions du droict escrit, decises ou prejugées par arrests memorables de la cour souveraine du parlement de Tholose...* [1603], chez Robert Foüet, Paris, t. I, liv. III, chap. LXXXV, f°. 205r. (ora consultabile in formato elettronico sul sito internet *Gallica* della *Bibliothèque Nationale de France*, alla referenza NUMM- 5710279 < 1 >).
- 1608b *La seconde partie des Notables et singulieres questions du droict escrit. Décidées et jugées par arrests...*, Robert Foüet, Paris, t. II, liv. VII, chap. LXXXV, f°. 589. Il testo orig. è consultabile in formato elettronico sul sito internet *Gallica* della *Bibliothèque Nationale de France*, alla referenza NUMM-5710204 < 2 >).
- Maza, Sarah
- 1993 *Private lives and public affairs. The causes célèbres of prerevolutionary France*, California Univ. Press, Berkeley-Los Angeles-London.
- Mazard, Jean
- 1955 *Les insignes des magistrats et auxiliaires de justice sous la Révolution*, in *Festschrift Guido Kisch*, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 311-19.

Mazzanti-Pepe, Fernanda

1973 *Le aspirazioni del Parlamento di Parigi a una funzione sostitutiva degli Stati Generali (1715-1771)*, «Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova», I, 609-50.

Mazzarino, Santo

2015 *La fine del mondo antico. Le cause della caduta dell'impero romano* [1959], Bollati Boringhieri, Torino (rist. dell'ediz. 2008 che riproduceva integralmente la prima).

Mc Ilwain, Charles Howard

1990 *Constitutionalism Ancient and Modern*, Cornell Univ. Press, New York 1947, trad. it. a cura di N. Matteucci, *Costituzionalismo antico e moderno*, Il Mulino, Bologna.

Mayali, Laurent

1988 *Lex animata, rationalisation du pouvoir politique et science juridique*, in Gouron e Rigaudière 1988, 131-64.

1992 *De la juris auctoritas à la legis potestas. Aux origines de l'État de droit dans la science juridique médiévale*, in Krynen-Rigaudière 1992, 129-49.

Maynard, Gérard de

1608 *Notables et singulieres questions du droict escrit, decises ou prejugées par arrests memorables de la cour souveraine du parlement de Tholose. Avec la conference des jugemens & arrests intervenus sur mesmes subjects, és païs de droict escrit, & des autres parlements & cours souveraines de ce royaume de France*, chez Robert Foüet, Paris (3^a ediz.).

Mead, George Herbert

1966 *Mind, self and society. From the standpoint of a social behaviorist*, The University of Chicago Press Chicago 1934, trad. it. di R. Tettucci *Mente, sé e società*, Giunti, Firenze (ult. ediz. 2010).

Meadows, Donella H. (et alii)

1972 *I limiti dello sviluppo. Rapporto del System dynamics group Massachusetts Institute of Technology (MIT) per il progetto del Club di Roma sui dilemmi dell'umanità*, prefaz. di A. Peccei, Mondadori, Milano.

Meek, Ronald L.

1976 *Social Science and the Ignoble Savage*, Cambridge University Press, Cambridge, trad. it. di A. Sordini, *Il cattivo selvaggio*, Il Saggiatore, Milano 1981.

Melin-Soucramanien, Ferdinand (ed.)

2004 *Les constitutions de la France de la Révolution à la IV^e République*, Textes présentés par F.M.S. Dalloz, Paris.

Melis, Guido (ed.)

1996 *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Il Mulino, Bologna.

2006 *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Le biografie dei magistrati. 1861-1948*, Giuffrè, Milano.

- Menache, Sophia
 1984 *Philippe le Bel. Genèse d'une image*, in «Revue Belge de Philologie et d'Histoire» nn. 62-64, 689-702.
- Menegaldo, Silvère; Ribémont, Bernard (eds.)
 2012 *Le roi fontaine de justice. Pouvoir justicier et pouvoir royal au Moyen âge et à la Renaissance*, Klincksieck, Paris.
- Mengès-Le Pape, Christine
 2012 *De quelques regards posés sur la magistrature ancienne au début du XIX^e siècle*, in Krynen e Gaven 2012, 21-9.
- Meriggi, Marco
 2002 *Gli Stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Il Mulino, Bologna.
 2003 *Dal Reich alla confederazione germanica*, in Barletta-Cardini-Galasso 2003, 159-170.
- Merrick, Jeffrey W.
 1990 *The Desacralization of the Monarchy in the Eighteenth Century*, Louisiana State University Press, Baton Rouge and London.
- Merton, Robert K.; Barber, Elinor G.
 2002 *The Travels and Adventures of Serendipity. A Study in Historical Semantics and the Sociology of Science*, Princeton Univ. Press, Princeton-Oxford 1992, trad. it. a cura di M. L. Bassi, *Viaggi e avventure della serendipity. Saggio di semantica sociologica e sociologia della scienza*, Il Mulino, Bologna.
- Mestre, Jean-Louis
 1992 *L'évocation d'un contrôle de constitutionnalité dans les «Maximes du Droit public français» (1775)*, in *L'Europe et l'État* 1992, 21-36.
- Méthivier, Hubert
 1981 *L'Ancien Regime en France. XVI^e - XVII^e - XVIII^e siècles*, Puf, Paris.
- Meyer, Jean
 1983 *Le poids de l'État*, Puf, Paris.
 1985 *La France Moderne. De 1515 à 1789*, Fayard, Paris.
 1995 *La Chalotais. Affaires de femmes et affaires d'État sous l'ancien régime*, Perrin, Paris.
- Michelet, Karl Ludwig; Sträter, Theodor
 1985 *La società filosofica di Berlino e gli hegeliani di Napoli. Scritti di storia della filosofia (1860-1865)*, a cura di D. D'Orsi, Giuffrè, Milano.
- Miglio, Gianfranco
 1981 *Genesi e trasformazioni del termine-concetto 'Stato'*, in *Stato e senso dello Stato oggi in Italia*, «Atti del 51° corso di aggiornamento culturale dell'Università Cattolica», Pescara 20-25 set. 1981, Vita e Pensiero, Milano, 66-86, ora in Miglio 1998, t. II, 799-832.
 1988 *Le regolarità della politica*, 2 voll., Giuffrè, Milano.
 2004 *L'amministrazione nella dinamica storica [1961]*, in «Storia Amministrazione Costituzione. Annale I.S.A.P.», n. 12, 13-33.

- 2007 *Genesi e trasformazioni del termine-concetto 'Stato'*, in *Stato e senso dello Stato oggi in Italia*, «Atti del 51° corso di aggiornamento culturale dell'Università Cattolica», Pescara 20-25 set. 1981, Vita e Pensiero, Milano 1981, 66-86, poi in Id. 1988, II, 799-832; e ora ripubbl. in volumetto a cura e con un saggio introduttivo di P. Schiera (cfr. Schiera 2007), Morcelliana, Brescia.
- Migne, Jacques Paul
1844-1900 *Patrologiae cursus completus*, 221 voll., Garnier Frères, Parisiis, consultabile on-line: <http://patristica.net/latina/>.
- Milgram, Stanley
2003 *Obedience to authority: an experimental view*, Tavistock, London 1974, trad. it. di R. Ballabeni, *Obbedienza all'autorità. Uno sguardo sperimentale*, con un saggio di A. Zamperini, Einaudi, Torino.
- Mollat du Jourdin, Michel
1977 *Genèse médiévale de la France moderne*, Seuil, Paris.
- Mongrédien, Georges
1948 *La vie quotidienne sous Louis XIV* Hachette, Paris.
- Mohnhaupt, Heinz; Grimm, Dieter
2008 *Verfassung. Zur Geschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart. Zwei Studien Zweite Auflage*, Dunker & Humblot, Berlin 2002, trad. it. e introduzione di S. Rossi, ediz. a cura di M. Ascheri e S. Rossi, *Costituzione. Storia di un concetto dall'Antichità a oggi*, Carocci, Roma.
- Monod, Jean-Claude
2007 *Sécularisation et laïcité*, Puf, Paris.
- Montaigne, Jean
1512 *Tractatus celebris de auctoritate et præminentia sacri magni consilii et parlamentorum regni Franciae*, Parisiis (= BNF, RES-LF22-1).
- Montaigne, Michel Eyquem de
1970 *Essais* [1580], tr. it. a cura di F. Garavini, *Saggi*, 2 voll., Mondadori, Milano.
- Montanelli, Indro
1997 *I mandarini delle leggi (parole incomprensibili, e nessuno capisce)*, «Corriere della Sera», 13 ago., 1.
- Montesquieu, Charles-Louis de Secondat de la Brède
1949-1951 *Œuvres complètes*, 2 voll. a cura di Roger Caillois, Gallimard («Pléiade»), Paris.
- 1984 *Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence* [Amsterdam 1734], in Montesquieu 1949-1951, II, 69-209, trad. it. *Considerazioni sopra le cagioni della grandezza de' Romani, e della loro decadenza*, tradotte dall'idioma francese, presso lo stampatore Francesco Pitteri, Venezia 1735, ora rist. anast., Istit. Univ. "Orientale" di Napoli, a cura di Alberto Postigliola, Napoli.
- 1996 *De l'Esprit des lois* [1748], in Montesquieu 1949-1951, II, 225-995, trad. it. a cura di S. Cotta, *Lo spirito delle leggi*, 2 voll., Utet, Torino, 3ª ediz. (1ª ediz. 1952).

- Montorzi, Mario
 1984 *Fides in Rem Publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Jovene, Napoli.
- Morabito, Marcel
 1997 *Il comando negato. Rivoluzione francese e potere esecutivo*, trad. it. a cura di R. Martucci, Manduria-Bari-Roma, Lacaita.
- Moravia, Sergio
 1970 *La scienza dell'uomo nel Settecento*, Laterza, Bari.
- More, Thomas
 1970 *Utopia* [1516], ediz. a cura di L. Firpo, Utet, Torino s. d. [1970].
- Moreau, Bernard (ed.)
 2012 *Guillaume de Nogaret, un Languedocien au service de la monarchie capétienne*, «Actes du colloque de Nîmes», 20 gen. 2012, Lucie Éditions, Nîmes.
- Moreau, Pierre-François (ed.)
 2001 *Le scepticisme au XVI^e et au XVII^e siècle. Le retour des philosophies antiques à l'âge classique*, Albin Michel, Paris.
- Morel, Henri
 1996 *Absolutisme*, in Raynaud-Rials 1996, 1-8.
- Moréry, Louis
 1674 *Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane*, Girin & Rivière, Lyon.
- Morghen, Raffaello
 1951 *Medioevo cristiano*, Laterza, Bari (molte riediz. fino al 1994).
- Morin, Edgard
 1987 *Penser l'Europe*, Gallimard, Paris (cfr. anche la trad. it. a cura di R. Bertolazzi, Feltrinelli, Milano 1988).
- 1994 *Terra-Patria*, Raffaello Cortina, Milano.
- 2001 *La méthode*. vol. I: *La Nature de la Nature* [1977], trad. it. *La natura della natura*, Raffaello Cortina, Milano.
- 2002 *La méthode*. vol. V: *L'Humanité de l'Humanité. L'identité humaine* [2001], trad. it. *L'identità umana*, Raffaello Cortina, Milano.
- 2004 *La méthode*. vol. II: *La Vie de la Vie* [1980], trad. it. *La vita della vita*, Raffaello Cortina, Milano.
- 2005 *La méthode*. vol. VI: *Étique* [2004], trad. it. *Etica*, Raffaello Cortina, Milano.
- 2006 *Culture et barbarie européennes*, Bayard, Paris 2005, trad. it. di S. Lazzari, *Cultura e barbarie europee*, Raffaello Cortina, Milano.
- 2007 *La méthode*, vol III: *La Connaissance de la Connaissance* [1986], trad. it. *La conoscenza della conoscenza*, Raffaello Cortina, Milano.
- 2006 *Culture et barbarie européennes*, Bayard, Paris 2005, trad. it. di S. Lazzari, *Cultura e barbarie europee*, Raffaello Cortina, Milano.
- 2008a *La méthode*, vol. IV: *Les idées. Leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation* [1986], trad. it. *Le idee: habitat, vita, organizzazione, usi e costumi*, Raffaello Cortina, Milano.
- 2008b *Pour une politique de civilisation*, Arléa, Paris.

- 2011 *La via. Per l'avvenire dell'umanità*, Cortina, Milano (spec. cap. 3, «Politica di civiltà», 41-51).
- 2020 *Per una politica di civilizzazione europea. Fine del percorso o apertura al futuro?*, in Di Donato 2020.
- Morin, Edgar; Naïr, Sami
1996 *Une politique de civilisation*, Arléa, Paris.
- Moriondo, Ezio
1967 *L'ideologia della magistratura italiana*, Laterza, Roma-Bari.
- Mornet, Daniel
1969 *La pensée française au XVIII^e siècle*, Colin Paris (1^a ediz. 1926).
- 1982 *Le origini intellettuali della Rivoluzione francese (1715-1787)* [1933], trad. it. a cura di E. Di Rienzo, Jaka Book, Milano.
- Moro, Roberto
1981 *Il tempo dei signori. Mentalità, ideologia, dottrine della nobiltà francese di Antico Regime*, Savelli, Milano.
- Morsel, Joseph
1996 *Histoire lignagère et non-genèse de l'État en Allemagne du Sud à la fin du Moyen Âge. Entre prosopographie et micro-histoire*, in Genet e Lottes 1996, 139-48.
- Moscovici, Serge
1972 *La société contre nature*, Union Générale d'Éditions, Paris.
1977 *Essai sur l'histoire humaine de la nature*, Flammarion, Paris.
1991 *La Machine à faire des dieux. Sociologie et psychologie*, Fayard, Paris 1988, trad. it. a cura di P. Lalli Cavina, *La fabbrica degli dèi. Saggio sulle passioni individuali e collettive*, Il Mulino, Bologna.
1997a *Le forme elementari dell'altruismo*, in Id. 1997b, 85-104.
1997b (ed.) *Psychologie sociale des relations à autrui*, Nathan, Paris 1994 (nuova ediz. Colin, Paris 2006), trad. it. a cura di M. Farina, *La relazione con l'altro*, Raffaello Cortina, Milano.
- 2005 *Le rappresentazioni sociali*, trad. it. di V. L. Zammuner, Il Mulino, Bologna (estratto da Moscovici-Farr 1989).
- Moscovici, Serge; Farr, Robert M.
1989 *Social Representations*, Cambridge University Press, Cambridge 1984, trad. it. di V. L. Zammuner, *Rappresentazioni sociali*, Il Mulino, Bologna.
- Motulsky, Henri
1949 *Le "manque de base légale" pierre de touche de la technique juridique*, in «Semaine juridique», I, n. 775 (poi in Id., *Ecrits*, t. 1, *Études et notes de procédure civile*, Dalloz, 1973, 31-7).
- Mousnier, Roland
1947 *Le Conseil du Roi de la mort de Henri IV au gouvernement personnel de Louis XIV*, in *Études d'histoire moderne et contemporaine*, Pubbl. della «Société d'histoire moderne», I, 29-67, ora in Mousnier 1970a, 141-78.
1955 *Comment les français du XVII^e siècle voyaient la constitution*, in «XVII^e siècle», nn. 25-26, 9-28.

- 1959 *Les XVI^e et XVII^e siècles. Les progrès de la civilisation européenne et le déclin de l'Orient (1492-1715)*, PUF, Paris 1953 trad. it. *Il XVI e il XVII secolo. Progresso della civiltà europea e declino dell'Oriente (1492-1715)*, Sansoni, Firenze.
- 1962-1963 *La participation des gouvernés à l'activité des gouvernants dans la France des XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles*, in *Études suisses d'histoire générale*, XX, poi confluito in Mousnier 1970a, 231-62 e in trad. it. in Mousnier 2002, 205-46.
- 1964 *L'assassinat d'Henri IV (14 mai 1610). Le problème du tyrannicide et l'affermissement de la monarchie absolue*, Gallimard, Paris (cfr. anche la nuova e ult. ediz. 1992¹⁴).
- 1970a *La plume, la faucille et le marteau. Institutions et société en France du Moyen Age à la Révolution*, Puf, Paris.
- 1970b (et alii) *Le Conseil du Roi de Louis XIII à la Révolution*, Puf, Paris.
- 1971a *Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours*, PUF, Paris 1969, trad. it. a cura di E. Rotelli, *Le gerarchie sociali dal 1450 ai giorni nostri*, Vita e Pensiero, Milano.
- 1971b *La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII*, Puf, Paris, 2^a ediz. (1^a ediz. Maugard, Rouen 1946).
- 1974-1980 *Les institutions de la France sous la monarchie absolue*, 2 voll., I. *Société et État*; II. *Les organes de l'État et la société*, PUF, Paris 1974 e 1980 (si veda anche la 2^a ed. I vol. 1990 e II vol. 1992).
- 1982 *La monarchie absolue en Europe du V^e siècle à nos jours*, Puf, Paris.
- 1989 *Monarchies et royaumes. De la préhistoire à nos jours*, Perrin, Paris.
- 1991 *La Nation organisée*, in «Réaction», n. 1, 73-91.
- 2002 *La costituzione nello Stato assoluto. Diritto, società, istituzioni in Francia dal Cinquecento al Settecento*, trad. it. di una raccolta di saggi sparsi, a cura di F. Di Donato, Esi, Napoli.
- Mousnier, Roland; Durand, Yves; Labatut, Jean-Pierre
- 1965 *Problèmes de stratification sociale. Deux cahiers de la noblesse pour les États généraux de 1649-1651*, Puf, Paris.
- Mousnier, Roland; Hartung, Fritz
- 1955 *Quelques problèmes concernant la monarchie absolue*, dans *X Congresso Internazionale di Scienze Storiche*, Rome 4-11 settembre 1955, sezione «Storia moderna», vol. IV, Relazioni, Sansoni, Firenze, 1-55.
- Mousnier, Roland; Labrousse, Ernest
- 1959 *Le XVIII^e siècle. Révolution intellectuelle, technique et politique (1715-1815)*, PUF, Paris 1955, tr. it. a cura di A. Zanardo, *Il XVIII secolo. Rivoluzione intellettuale, tecnica e politica (1715-1815)*, Sansoni, Firenze s.d. [1959].
- Muchembled, Robert
- 1991 *Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XV^e-XVIII^e siècles)*, Flammarion, Paris 1978, trad. it. di A. Prandi,

- Cultura popolare e cultura delle élites nella Francia moderna (XV-XVIII secolo)*, Il Mulino, Bologna.
- Muir, Edward
2008 *The Culture Wars of the Late Renaissance: Skeptics, Libertines, and Opera*, Harvard Univ. Press, Harvard 2007, trad. it. di L. Falaschi, *Guerre culturali. Libertinismo e religione alla fine del Rinascimento*, Laterza, Roma-Bari.
- Müller, Bertrand
2011 *Le concept de civilisation et l'évolution historiographique dans les années 1930*, «Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte», n. 418, 27-37.
- Muratori, Lodovico Antonio
1964 *Opere*, 2 voll., a cura di G. Falco e F. Forti, in *La letteratura italiana. Storia e Testi*, vol. 44, tomi I e II: *Dal Muratori al Cesarotti*, Ricciardi, Milano-Napoli s. d. [1964].
- Musi, Aurelio
1991 *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*, Guida, Napoli.
2007 *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna.
- Muto, Giovanni
1994 *La Campania nella prima Età moderna*, in G. Pugliese Carratelli (ed.), *Storia e civiltà della Campania, III. Il Rinascimento e l'Età Barocca*, Electa, Napoli.
1995 *Tensioni e aspettative nella società napoletana nei primi decenni del Cinquecento*, in L. A. Ribot García, A. Carrasco Martínez, L. Adao da Fonseca (eds.), *El Tratado de Tordesillas y su época*, 3 voll., «Atti del Congresso internazionale», Salamanca 1994, Junta de Castilla y León, Valladolid, vol. 3, 1793-804.
- Nagle, Jean
2008 *Un orgueil français. La vénalité des offices sous l'Ancien Régime*, Odile Jacob, Paris.
- Napoli, Maria Teresa
1987 *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, 3 voll.: I. *Tendenze e centri dell'attività scientifica*; II. *Repertorio*; III. *Indici*, Jovene, Napoli.
- Nardoni, Davide
1979 *Catachanna. Problemi di lingua, letteratura latina e storia romana*, Accademia Italiana di Scienze Biologiche e Morali, Roma.
- Neveu, Bruno
1993 *L'erreur et son juge. Remarques sur les censures doctrinales à l'époque moderne*, Bibliopolis, Napoli.
- Nicolet, Claude
2003 *La fabrique d'une nation. La France entre Rome et les Germains*, Perrin, Paris.
- Nicolini, Ugo
1955 *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale*, Cedam, Padova.

- Nietzsche, Friedrich
 2011 *Ecce homo*, Newton Compton, Roma, ediz. Kindle.
 2015 *Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne* [1896], trad. it. di G. Colli, *Su verità e menzogna in senso extramorale*, Adelphi, Milano.
- Nigro, Salvatore Silvano (ed.)
 1990 *Elogio della menzogna*, Sellerio, Palermo.
- Nitti, Francesco Saverio
 1945 *La disgregazione dell'Europa. Saggio su alcune verità impopolari*, Editrice Faro, Roma.
- Nora, Pierre
 2011 *Présent, nation, mémoire*, Gallimard, Paris.
- North, Douglass Cecil
 1991 *Institutions*, in «Journal of Economic Perspectives», vol. 5, n. 1, winter 1991, 97-112 (ora disponibile in trad. it. a cura di Marida Amodio Mancino, *Istituzioni*, in «Le carte e la storia», n. 2/2016, 7-23).
 1994 *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge, Cambridge University Press, trad. it. di W. Santagata, *Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia*, Il Mulino, Bologna.
- Nozick, Robert
 2000 *Anarchy, State and Utopia*, Basic Books, New York, trad. it. di G. Ferranti, *Anarchia, Stato e Utopia. Quanto Stato ci serve?*, Il Saggiatore, Milano.
- O'Brien, Charles H.
 1982 *Jansenists and Civil Toleration in France, 1775-1778: Le Paige, Guidi, and Robert de Saint-Vincent*, in Crahay 1982, 183-99.
- Oestreich, Gerhard
 1971 *Problemi di struttura dell'assolutismo europeo*, in Rotelli-Schiera 1971, 173-91.
- Oexle, Otto Gerhard
 2000 *Die funktionale Dreiteilung der 'Gesellschaft' bei Adalbero von Laon. Deutungschemata der sozialen Wirklichkeit im früheren Mittelalter*, in «Frümmittelalter Studien» 12, 1978, 1-54, trad. it. a cura di R. Delle Donne, *Paradigmi del sociale. Adalberone di Laon e la società tripartita del Medioevo*, Carlon, Salerno.
 2001 *Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1996, trad. fr. di I. Kalinowski, *L'historisme en débat. De Nietzsche à Kantorowicz*, Aubier, Paris.
- Oldrini, Guido
 1964 *Gli hegeliani di Napoli. Augusto Vera e la corrente ortodossa*, Feltrinelli, Milano.
 1973 *La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari.
- Olivier-Martin, François
 1948 *Histoire du droit français des origines à la Révolution*, Domat Mont-chrestien, Paris 1948 (rist. an., Éditions du CNRS, Paris 1995²).

- 1972 *Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris*, 2 vols., Editions Cujas, Paris.
- 1988 *Les Parlements contre l'absolutisme traditionnel au XVIII^e siècle*, Editions Loysel, Paris (ristampa dei «cours du droit» tenuti alla Facoltà di Diritto dell'Università di Parigi tra il 1921 e il 1951).
- 1997a *Les lois du Roi*, LGDJ, Paris (ristampa dell'edizione Loysel, Paris 1988).
- 1997b *L'absolutisme français*, LGDJ, Paris 1997 (ristampa dell'edizione Loysel, Paris 1988).
- Ongaro, Edoardo (ed.)
- 2007 *L'organizzazione dello Stato tra autonomia e policy capacity*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz).
- Ordine, Nuccio
- 1987 *La cabala dell'asino. Asinità e conoscenza in Giordano Bruno*, Liguori, Napoli.
- Orestano, Riccardo
- 1989 'Institution'. Barbeyrac e l'anagrafe di un significato, in «Quaderni fiorentini», 1982-1983, I, 169-78, poi in Id., *Edificazione del giuridico*, Il Mulino, Bologna, 167-77.
- Ortu, Gian Giacomo
- 2001 *Lo Stato moderno. Profili storici*, Laterza, Roma-Bari.
- Orwell, George
- 1995 *Animal Farm* [London 1945], trad. it. di B. Tasso, *La fattoria degli animali*, Milano, Mondadori.
- Ozouf, Mona
- 1987 *L'opinion publique*, in Baker 1987, 419-34.
- 1989 *L'homme régénéré. Essai sur la Révolution française*, Gallimard, Paris.
- 1992 *Liberté*, in Furet-Ozouf 1992, 253-75.
- 2005 *Varenne. La mort de la royauté. 21 juin 1791*, Paris, Gallimard.
- Pacaut, Marcel
- 1969 *Les structures politiques de l'occident médiéval*, Colin, Paris.
- Padoa Schioppa, Antonio
- 1999 *Il ruolo del diritto nella genesi dello Stato moderno: modelli, strumenti, principi*, in AA.VV., *Studi di Storia del Diritto*, Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza, vol. II, Giuffrè, Milano, 25-77, poi ripubbl. in Id. 2003, 315-63.
- 2000 (ed.) *Justice et législation. Les origines de l'État moderne en Europe, XIII^e-XVIII^e siècle*, Puf, Paris.
- 2003 *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Il Mulino, Bologna.
- Pagano, Francesco Mario
- 1993 *Saggi politici*. I: *De' principii, progressi e decadenza delle società* [presso Gennaro Verriento, Napoli 1783]; II: *Del civile corso delle Nazioni* [presso Vincenzo Flauto, Napoli 1785], ediz. a cura di L. Firpo e L. Salvetti Firpo (condotta sulla seconda ediz. corretta ed accresciuta

- del 1791-1792), Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Vivarium, Napoli.
- Pagden, Anthony
 1982 *The Fall of Natural Man. The American Indian and the Origins of Comparative Ethnology*, Cambridge University Press, Cambridge, trad. it. di I. Legati, *La caduta dell'uomo naturale. L'indiano d'America e le origini dell'etnologia comparata*, Einaudi, Torino 1989.
- Pagès, George
 1928 *La monarchie d'Ancien Régime*, Colin, Paris.
 1932 *Essai sur l'évolution des institutions administratives en France. Du commencement du XVI^e siècle à la fin du XVII^e*, in *Revue d'Histoire moderne*, n. s. VII, n. 1, gen.-feb. 1932, 8-57; n. 2, mar.-apr. 1932, 113-37.
 1933 *Les institutions monarchiques sous Louis XIII et Louis XIV*, Centre de documentation universitaire, Paris.
 1938 *Études sur l'histoire administrative et sociale de l'Ancien Régime*, Alcan, Paris.
- Pagliarani, Luigi
 1972 *Pinocchio esce dal pescecane: utilità sociale e prospettive della socioanalisi*, Franco Angeli, Milano.
 1978 *Psicoanalisi e socioanalisi, un vertice per la polis*, in «Psicoterapia e scienze umane», n. 1, 1977, 13-21 poi in Fornari 1978.
 1985 *Il coraggio di Venere. Anti-manuale di psico-socio-analisi della vita presente*, Raffaello Cortina, Milano.
 1990 *L'ultimo Bion: psico-socio-analista*, in Cassani-Varchetta 1990.
- Panebianco, Angelo
 2004 *Il potere, lo stato, la libertà. La gracile costituzione della società libera*, Bologna, Il Mulino.
 2008 *Se lo Stato fallisce*, in «Corriere della Sera», 27 maggio, 1 e 34.
- Paolucci, Gabriella
 2011 *Introduzione a Bourdieu*, Laterza, Roma-Bari.
- Papa Francesco
 2013 *Evangelii gaudium. Esortazione apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, Edizioni Paoline, Torino (3^a ediz. 2014).
- Paravicini, Werner; Werner, Karl Ferdinand (eds.)
 1980 *Histoire comparée de l'administration, IV^e-XVIII^e siècle*, «Actes du XIV^e Colloque historique franco-allemand», Tours 27 mars-1^{er} avril 1977, Artemis Verlag, Zürich-München.
- Parlements et parlementaires*
 2011 *Parlements et parlementaires de France au XVIII^e siècle*, numero monografico della rivista «Parlement[s]», n. 15.
- Parotto, Giuliana
 1993 *Iustus ordo. Secolarizzazione della ragione e sacralizzazione del principe nella seconda Scolastica*, con prefaz. di G. M. Chiodi, Guida, Napoli (1^a ediz. Pavia 1991).

- Parsons, Talcott
1965 *The Social System*, The Free Press, Glencoe (Illinois) 1951, trad. it. a cura di A. Cottino con «Introduzione» di Luciano Gallino, *Il sistema sociale*, Comunità, Milano.
- 1986 *The Structure of Social Action*, McGraw-Hill, New York 1937, trad. it. (condotta sulla seconda ediz. del 1949 presso Glencoe, The Free Press) a cura di M. A. Giannotta, con «Introduzione» di G. Poggi, Il Mulino, Bologna, 2^a ediz. (1^a ediz. 1962).
- Pascal, Blaise
1965 *Pensées* [1^a ediz. postuma 1670], trad. it. di M. Ferrario Barilli (sull'ed. Brunschvicg, Garnier, Paris 1962), *Pensieri*, Bietti, Milano.
- Pasquier, Étienne
1560-1567 *Des recherches de la France*, editio princeps chez V. Sertenas, Paris (pour le livre I); et chez P. Trepperel, Orléans (pour le livre II). [Le principali e successive edizioni (tutte stampate a Parigi) sono rispettivamente: P. L'Huillier, 1569; C. Micard, 1571; G. Robinot, 1581; L. Sonnius, 1607 e 1621; O. de Varennes, 1633; P. Ménard, 1643; G. de Luynes 1665; infine, nelle *Œuvres*, aux dépens de la Compagnie, Amsterdam 1723, 2 voll. in folio].
- Pasquino, Gianfranco
2000 *La transizione a parole*, Il Mulino, Bologna.
2002 *Il sistema politico italiano: autorità, istituzioni, società*, Bononia University Press, Bologna.
2007 *Le istituzioni di Arlecchino*, Scripta Web, Napoli (ed. in progress).
- Pasquino, Pasquale
1994 *Uno e trino. Indipendenza della magistratura e separazione dei poteri: perché le maggioranze democratiche possono rappresentare una minaccia per la libertà*, Anabasi, Milano.
1996 *Communauté et société*, in Raynaud-Rials 1996, 101-3.
- Passerin d'Entrèves, Alessandro
1962 *La dottrina del diritto naturale*, Comunità, Milano.
2005 *Potere e libertà politica in una società aperta*, Il Mulino, Bologna.
2009 *La dottrina dello Stato. Elementi di analisi e di interpretazione*, Pastine, Onorato
- 1938 *La politica di Genova nella lotta veneto-turca. Dalla guerra di Candia alla pace di Passarowitz*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LXVII.
- Pastore, Baldassarre
2007 *Pluralismo, fiducia, solidarietà. Questioni di filosofia del diritto*, Carocci, Roma.
- Pastoreau, Michel (ed.)
1989 *Le vêtement. Histoire, archéologie et symbolique vestimentaires au Moyen Âge*, Editions Le Leopard d'Or, Paris.
- Patriarca, Silvana
2010 *Italianità. La costruzione del carattere nazionale*, trad. it. di S. Liberatore, Laterza, Roma-Bari 2010 (1^a ediz. it. traduce, con una

- distorsione assurda, il titolo originale inglese che è: *Italian Vices. Nation and Character from the Risorgimento to the Republic*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2010.
- Payen, Philippe
1997 *Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIII^e siècle. Dimension et doctrine*, Puf, Paris.
1999 *La physiologie de l'arrêt de règlement du Parlement de Paris au XVIII^e siècle*, Puf, Paris.
- Pederzoli, Patrizia
2004 *Magistratura*, in Bobbio, Matteucci e Pasquino 2004, 542-6.
- Pellizzetti, Pierfranco; Vetrutto, Giovanni
2006 *Italia disorganizzata. Incapaci cronici in un mondo complesso*, con brillante prefazione di M. Barberis, Dedalo, Bari.
- Pelorson, Jean-Marc
1980 *Les 'Letrados'. Juristes castillans sous Philippe III. Recherches sur leur place dans la société, la culture et l'État*, Université de Poitiers, Le-Puy-en-Velay.
- Pensée politique et propriété*
2019 *Pensée politique et propriété*, «Actes du XXVI^e Colloque international de l'AFHIP», Université de Toulouse, Faculté de Droit et de Science Politique de Toulouse 1 Capitole, Toulouse 17-18 mag. 2018, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence.
- Penzi, Marco
2015 *Les rouges, les noirs et les larmes d'un roi: autour de l'enregistrement de l'édit de Nemours, dans l'historiographie et l'histoire*, in «Dix-septième siècle», t. 266, n. 1, 119-37.
- Perelman, Chaïm
1979 *Logica giuridica nuova retorica*, Giuffrè, Milano.
Perelman, Chaïm; Foriers Paul (eds.)
1974 *Les présomptions et les fictions en droit*, Bruylant, Bruxelles.
1978 *La motivation des décisions de justice*, Bruylant, Bruxelles.
- Perelman, Chaïm; Olbrechts-Tyteca, Lucie
1982 *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, 2 voll., Einaudi, Torino.
- Perlingieri, Pietro
1984 *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Esi, Napoli (più ediz. successive).
- Charles Perrault
1696-1700 *Des hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle avec leurs portraits au naturel*, 2 voll., A. Dezallier, Paris.
- Perret, Noëlle-Laetitia
2011 *Les traductions françaises du De regimine principum de Gilles de Rome. Parcours matériel, culturel et intellectuel d'un discours sur l'éducation*, Brill, Leiden-Boston.
- Petit-Dutaillis, Charles
1933 *La monarchie féodale en France et en Angleterre. X^e-XIII^e siècle*, La Renaissance du livre, Paris.

- 1944 *et al.* *L'essor des États d'Occident: France, Angleterre, Péninsule ibérique*, in *Histoire du Moyen-Âge*. t. IV., deuxième partie, Puf, Paris.
- 1947 *Les communes françaises. Caractères et évolution des origines au XVIII^e siècle*, Albin Michel, Paris (cfr. ora la trad. it. a cura di A. G. Linguiti, *I comuni francesi*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2019).
- Petit-Renaud, Sophie
2000 *Le roi, les légistes et le parlement de Paris aux XIV^e et XV^e siècles: contradictions dans la perception du pouvoir de « faire loy » ?*, in «Cahiers de recherches médiévales», n. 7, 1-17 (pubbl. anche on-line il 3 gen. 2007, consultato il 1° mag. 2019: [http:// journals.openedition.org/crm/889](http://journals.openedition.org/crm/889)).
- 2001 *«Faire loy» au Royaume de France. De Philippe VI à Charles V (1328-1380)*, De Boccard, Paris.
- Petracchi, Adriana
1989 *Norma 'costituzionale' e prassi nella Serenissima Repubblica di Genova*, Vita e pensiero, Milano.
- Petronio, Ugo
2002a *La lotta per la codificazione*, Giappichelli, Torino.
2002b *Una critica arcadica di Ludovico Antonio Muratori ai difetti della giurisprudenza*, in *Alpa 2002*, 3-81 [ripubbl. la *Nota introduttiva* all'ediz. anast. del *Dei difetti della giurisprudenza* di L. A. Muratori, Ministero della Giustizia, Roma 1999].
2002c *Muratori, il codice, il processo*, in *Alpa 2002*, 205-11.
2010 *L'analogia tra induzione e interpretazione. Prima e dopo i codici giusnaturalistici*, in C. Storti (ed.), *Il ragionamento analogico. Profili storico-giuridici*, Jovene, Napoli, 183-292.
- Petrucci, Valentino
1995 *François Geny. L'irriducibile diritto naturale*, Editoriale Scientifica, Napoli (rist. 2003).
- Peyrefitte, Alain
1995 *La société de confiance. Essai sur les origines du développement*, Odile Jacob, Paris.
- Piano Mortari, Vincenzo
1962 *Diritto romano e diritto nazionale in Francia nel secolo XVI*, Giuffrè, Milano 1962.
1977 *La formazione storica del diritto moderno francese. Dottrina e giurisprudenza del secolo XVI*, in AA.VV., *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, «Atti del Terzo Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto», I, Firenze, 195-219, ora in Piano Mortari 1991, 111-44.
1980 *Tradizione romanistica e tradizione giuridica europea nella Francia del secolo XVI*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Perugia, ora in Piano Mortari 1991, 67-78.

- 1989 *L'ordo juris nel pensiero dei giuristi francesi del secolo XVI*, in «Clio – Rivista trimestrale di studi storici», 245-67, ora in Piano Mortari 1991, 365-98.
- 1991 *Itinera juris. Studi di storia giuridica dell'Età moderna*, Jovene, Napoli.
- Picardi, Nicola
- 2003 *La vocazione del nostro tempo per la giurisdizione*, in Di Renzo Villata 2003, 465-501.
- Picot, Georges
- 1979 *Histoire des États Généraux considérés au point de vue de leur influence sur le Gouvernement de la France de 1355 à 1614* [1872], 4 voll., rist. anast., Slatkine Megariotis Reprints, Genève.
- Picq, Jean
- 1994 (ed.) *L'État en France, servir une nation ouverte sur le monde. Rapport [au Premier ministre] de la Mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat, mai 1994*, Ministère de la fonction publique, Paris 1994.
- 1995 *Il faut aimer l'État*, Flammarion, Paris.
- Pidansat de Mairobert, Mathieu-François [attribuito a]
- 1775 *Maupeouana ou correspondance secrète et familière du chancelier Maupeou avec son coeur Sorhouet, membre inamovible de la Cour des Pairs de France*, 5 voll., Imprimée à la Chancellerie, Paris.
- Piergiovanni, Vito
- 1984 «Presentazione» a Giaccherò 1984.
- Pii, Eluggero
- 1984 *Antonio Genovesi. Dalla politica economica alla politica civile*, Olschki, Firenze.
- Pilati, Renata
- 1994 *Officia principis. Politica e amministrazione a Napoli nel Cinquecento*, Jovene, Napoli.
- 2015 *Arcana seditionis. Violenze politiche e ragioni civili. Napoli 1547-1557*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici coll. "Frontiera d'Europa", Napoli.
- Piovani, Pietro
- 1966 *Conoscenza storica e coscienza morale*, Morano, Napoli.
- 1968 *Morte (e trasfigurazione) dell'Università*, Guida, Napoli.
- Piro, Sergio (et al.)
- 1997 *Introduzione alle antropologie trasformazionali*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, La Città del Sole, Napoli.
- Pizzorno, Alessandro
- 1998 *Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù*, Laterza, Roma-Bari.
- Pizzorusso, Alessandro
- 1982 *I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla prassi*, in «Quaderni costituzionali», 521-33.

- Pizzorusso, Arnaldo
1964 *Il ventaglio e il compasso. Fontenelle e le sue teorie letterarie*, Esi, Napoli s. d. [1964].
- Plagnieux, Philippe
1993 *La fondation funéraire de Philippe de Morvilliers, premier président du Parlement. Art, politique et société à Paris sous la régence du duc de Bedford*, in «Bulletin Monumental», t. 151, n. 2, 357-81.
- Plongeron, Bernard
1973 *Théologie et politique au siècle des Lumières (1770-1820)*, Droz, Genève.
- Pocock, John G. A.
1980 *The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*, Princeton Univ. Press, Princeton 1975, trad. it. a cura di A. Prandi, *Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone*, 2 voll.: I. *Il pensiero politico fiorentino*; II. *La «repubblica» nel pensiero politico anglosassone*, Il Mulino, Bologna.
- Poggi, Gianfranco
1978 *La vicenda dello Stato moderno. Profilo sociologico*, Il Mulino, Bologna 1978;
1992 *The State. Its Nature, Development, and Prospects*, Stanford Univ. Press, Stanford 1991, trad. it. a cura del medesimo A., *Lo Stato. Natura, sviluppo, prospettive*, Il Mulino, Bologna 1992.
2007 *Incontro con Max Weber*, Bologna, Il Mulino 2004; P. Rossi, *Max Weber. Una idea di Occidente*, Donzelli, Roma.
- Pokorny, Julius
2002 *Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch*, 2 voll., 4^a ediz., Francke, Tübingen.
- Pons, Alain
1996 *Civilté et civilisation*, in Raynaud e Rials 1996, 84-9.
- Pontorieri, Carlo
2015 *L'esprit dei legisti e lo Stato termitaio. Scienza giuridica e Stato nella riflessione schmittiana dei primi anni '40*, in Schmitt 2015, 5-25.
- Popkin, Richard Henry
2008 *The History of Scepticism from Erasmus to Descartes*, Humanities Press, New York 1964 (diverse ediz. successive fino a Id., *The History of Scepticism: from Savonarola to Bayle*, Oxford University Press, Oxford-New York 2003), trad. it. *Storia dello scetticismo*, Bruno Mondadori, Milano (1^a ed. 2000).
- Popper, Karl Raimund
1945 *The Open Society and Its Enemies*, 2 voll., G. Routledge & sons, London (molte ediz. successive in diverse lingue).
1976 *La ricerca non ha fine: autobiografia intellettuale*, Armando, Roma.
1988 *The Poverty of Historicism* [1944-1945], trad. it. (sull'ed. inglese del 1957) di C. Monteleone, *Miseria dello storicismo*, Feltrinelli, Milano 1988³ (1^a ed. 1975).

- Portinaro, Pier Paolo
1999 *Stato*, Il Mulino, Bologna 1999.
2005 *Stato: un tentativo di riabilitazione*, in Guaraldo-Tedoldi 2005, 34-63.
- Postigliola, Alberto
1992 *La città della ragione. Per una storia filosofica del Settecento francese*, Bulzoni, Roma.
- Poumarède, Jacques
2004 *Faut-il élire les juges?*, in Krynen e Raibaut 2004, 213-24.
Poumarède, Jacques; Thomas, Jack (eds.)
1996 *Les Parlements de Province. Pouvoirs, Justice et société du XV^e au XVIII^e siècle*, Framespa, Toulouse.
- Povolo, Claudio
1997 *L'intrigo dell'onore: poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Cierre, Verona.
- Preti, Giulio
1957 *Praxis ed empirismo*, Einaudi, Torino (ristampa a cura di S. Veca, Bruno Mondadori, Milano 2007).
- Prini Pietro
1996 *La filosofia cattolica italiana del Novecento*, Laterza, Roma-Bari.
- Prodi, Paolo
1967-1968 *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio: secoli 15°-16°*, Patron, Bologna s. d. [1967-1968].
1982 *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 1982 (più ediz. e ristampe successive fino al 2006).
2000 *Una storia della giustizia*, Il Mulino, Bologna.
- Prosperi, Adriano
2008 *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Einaudi, Torino.
- Proust, Jacques
1962 *Diderot et l'«Encyclopédie»*, Colin, Paris 1962 (riediz. Albin Michel, Paris 1995).
- Pugliatti, Salvatore
1968 *Finzione*, in *Enciclopedia del diritto*, t. XVII, Giuffrè, Milano, 658-73.
- Putnam, Hilary
1985 *Reason, Truth and History*, Cambridge University Press, Cambridge 1981, trad. it. di A. N. Radicati di Brozolo, ediz. a cura di S. Veca, *Ragione, verità e storia*, Il Saggiatore, Milano.
1987 *Mind, language and reality*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1975, trad. it. di R. Cordeschi, *Mente, linguaggio e realtà*, Adelphi, Milano (cfr. la 3^a ediz. 2004).
1998 *Renewing philosophy*, Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.) 1992, trad. it. di S. Marconi, *Rinnovare la filosofia*, Garzanti, Milano.

- 2004 *The Collapse of Fact/Value Dichotomy and other Essays*, Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.) 2002, trad. it. *Fatto/Valore: fine di una dicotomia e altri saggi*, Fazi, Roma.
- 2012a *Philosophy in an Age of Science. Physics, Mathematics, and Skepticism*, Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.) 2012, trad. it. di L. Ceri, C. Gabbani, P. Tripodi, ediz. a cura di M. De Caro e D. Macarthur, *La filosofia nell'età della scienza*, Il Mulino, Bologna.
- 2012b *La dicotomia fatto/valore e i suoi critici*, in Putnam 2012a, 185-203.
- Putnam, Robert
- 1993 *Making Democracy, Work*, Princeton Univ. Press, Princeton 1993, trad. it. a cura di N. Messora, *La tradizione civica nelle regioni italiane*, Mondadori, Milano 1993 (3^a ed. 1994).
- Quaglioni, Diego
- 1992 *I limiti della sovranità: il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Cedam, Padova.
- 1999 *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza*, in «Il Pensiero Politico», a. XXXII, n. 2, poi ripubbl. in A. Fontana, J.-L. Fournel, X. Tabet, J.-C. Zancarini (eds.), *Langues et écritures de la République et de la guerre: études sur Machiavel*, Name, Genova 2004, 177-92, e più recentemente ancora riproposto in Id., 2011, 57-75.
- 2004 *La sovranità*, Laterza, Roma-Bari 2004.
- 2011 *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi*, Il Mulino, Bologna.
- Quazza, Romolo
- 1920 *La lotta diplomatica tra Genova e la Spagna dopo la fuga dell'Alberoni dalla Liguria*, in «Archivio storico italiano», LXXVIII, 2^a disp.
- Quidort, Jean (Jean de Paris detto anche Lesourd); Egidio Romano (o Colonna)
- 2009 *Il potere del re e il potere del papa. Due trattati medievali*, a cura di G. Briguglia, Marietti, Genova-Milano (ediz. it. integrale del *Tractatus de potestate regia et papali* [c. 1302] di Jean de Paris e parziale del *De ecclesiastica potestate* [1301] di Egidio Romano).
- Quillet, Jeannine
- 1972 *Les clefs du pouvoir au Moyen Âge*, Flammarion, Paris.
- Quiriny, Bernard
- 2018 *La notion de Constitution dans les discours de Robespierre*, in Forey-Clère-Quiriny 2018, 41-57.
- Quondam, Amedeo
- 2010 *Forma del vivere. L'etica del gentiluomo e i moralisti italiani*, Il Mulino, Bologna.
- Rabelais, François
- 2017 *Gargantua e Pantagruelle* [1532], ediz. it. a cura di M. Bonfantini, Einaudi, Torino.

Rancière Jacques

2007 *La mésentente. Politique et philosophie*, trad. it. di B. Magni, *Il disaccordo. Politica e filosofia*, Meltemi, Roma.

Ranum, Orest

1966 *Les créatures de Richelieu. Secrétaires d'État et Surintendants des Finances. 1635-1642*, prefaz. di R. Mousnier, Pedone, Paris.

Rao, Anna Maria

2018 *Antonio Genovesi. Economia e morale*, Giannini, Napoli.

Ray, Jean

2013 *La Révolution Française et la pensée juridique: l'idée du règne de la loi*, in «Revue philosophique de la France et de l'étranger», 64^e année, t. 128, n. 9/12, sett.-dic. 1939, 364-93, trad. it. a cura di F. Di Donato, *La Rivoluzione francese e il pensiero giuridico. L'idea del regno della legge*, in «Lo Stato», n. 1, 213-40.

Rapolla, Francesco

2006 *De jurisconsulto* [1726], ediz. a cura di I. Birocchi, trad. dal latino e note a cura di E. Fabbriatore, Il Mulino, Bologna.

Raynaud, Philippe

1996 *Nature et histoire*, in R. Philippe e S. Rials (eds.), *Dictionnaire de philosophie politique*, Puf, Paris, 421-30.

2006 *Positivisme juridique et démocratie*, in Béchillon et al 2006, 871-81.

Raynaud, Philippe; Rials, Stéphane (eds.)

1996 *Dictionnaire de philosophie politique*, Puf, Paris.

Rebuffa, Giorgio

1993 *La funzione giudiziaria*, Giappichelli, Torino (1^a ed. 1986).

Redondo, Augustin (ed.)

1992 *Les corps comme métaphore dans l'Espagne des XVI^e et XVII^e siècles*, Publication de la Sorbonne – Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris.

Reinhard, Wolfgang (éd.)

1987 *Croissance de la puissance de l'État: un modèle théorique*, in Stegmann 1987, 173-86.

1996 *Les élites du pouvoir et la construction de l'État en Europe. Les origines de l'État moderne en Europe, XIII^e-XVIII^e siècle*, Puf, Paris.

1998 *Le népotisme. Fonctions et avatars d'une constante de l'histoire pontificale*, in Id., *Papauté Confessions Modernité*, a cura e con prefaz. di R. Descimon (dal titolo: «Empirisme et méthode»), Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.

Remaud, Olivier

2008 *Culture versus Civilisation la genèse d'une opposition*, in «Revue de Synthèse», t. 129, 6^a serie, n. 1, gen., 105-23.

Remotti, Francesco

2008 *Contro natura. Una lettera al papa*, Laterza, Roma-Bari (ho consultato l'ediz. econ. 2010).

- Renaut, Alain
1989 *L'ère de l'individu. Contribution à une histoire de la subjectivité*, Gallimard, Paris.
- Rendich, Franco
2005 *L'origine delle lingue indoeuropee. Struttura e genesi della lingua madre del sanscrito, del greco e del latino*, Palombi, Roma.
- Renoux-Zagamé, Marie-France
1997 *Du juge-prêtre au Roi-idole. Droit divin et constitution de l'Etat dans la pensée juridique française à l'aube des temps modernes*, in Thireau 1997a, 143-86, poi rifluito in Renoux-Zagamé 2003, 156-82.
1998 «*Royaume de la loi*»: *équité et rigueur du droit selon la doctrine des parlements de la monarchie*, in «Justices», n. 9, janvier-mars 1998.
1999a *Répondre de l'obéissance. La conscience du juge dans la doctrine judiciaire à l'aube des Temps modernes*, in Carbasse-Depambour-Tarride 1999, 155-93, poi rifiuto in Renoux-Zagamé 2003, 183-211.
1999b *Théologie sacerdotale contre théologie séculière: la question du droit divin des rois*, in Zarka 1999, 127-52.
2003 *Du droit de Dieu au droit de l'Homme*, PUF (coll. «Leviathan»), Paris.
2005 *Additionnel ou innovatif? Débats et solutions des premiers décennies de mise en œuvre du Code civil*, in «Droits», 41, 2005, 19-36.
- Rensi, Giuseppe
1991 *La filosofia dell'assurdo* [1924], ed. Adelphi, Milano.
2003 *Autorità e libertà* [Libreria politica moderna, Roma 1926], a cura e con penetrante introduz. di A. Montano, Bibliopolis, Napoli.
- Rials, Stéphane
1982 *Textes constitutionnels français*, Puf, Paris (17^a ediz. 2002).
1988 *La déclaration des droits de l'homme et du citoyen présentée par Stéphane Rials*, Hachette, Paris.
- Riccobono, Francesco
2007 *Stato*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, XXI secolo, VII appendice, Ist. della Enc. It. Treccani, Roma.
- Richard, Guy
1997 *La noblesse d'affaires au XVIII^e siècle*, Colin, Paris, prefaz. di P. Chaunu, 2^a ediz. (1^a ediz. 1974).
- Richet, Denis
1969 *Autour des origines idéologiques lointaines de la Révolution française: élites et despotisme*, in «Annales E.S.C.», n. 24 (1), janv.-févr. 1969 (ora in Richet 1991, 389-416).
1987 *La monarchie au travail sur elle-même*, in K. M. Baker, *The Political Culture of the Old Regime*, Pergamon Press, Oxford 1987, 25-39 (ora in Richet 1991, 425-50).
1991 *De la Réforme à la Révolution. Études sur la France moderne*, Aubier, Paris.
1998 *La France moderne: l'esprit des institutions*, Flammarion, Paris 1973 (nuova ediz. 1991), trad. it. a cura di F. Di Donato, *Lo spirito delle*

- istituzioni. *Esperienze costituzionali nella Francia moderna*, Laterza, Roma-Bari 1998 (3^a ediz. inalterata 2002).
- Ricoeur, Paul
1986 *Lectures on Ideology and Utopia*, Columbia Univ. Press, New York.
- Ricuperati, Giuseppe
1975 *Il pensiero politico degli illuministi*, in Firpo 1975.
1989 *I volti della pubblica felicità. Storiografia e politica nel Piemonte settecentesco*, Albert Meynier, Torino.
1994 *Le categorie di periodizzazione e il Settecento. Per una introduzione storiografica*, «Studi settecenteschi», 14, ora anche in «estratto», Bibliopolis, Napoli s.d., 9-106.
2006 *Frontiere e limiti della ragione. Dalla crisi della coscienza europea all'Illuminismo*, Utet, Torino.
- Rigaudière, Albert
1987 *Princeps legibus solutus est (Dig. I, 3, 31) et Quod principi placuit legis habet vigorem (Dig. I, 4, 1 et Inst. I. 2, 6) à travers trois coutumiers du XIII^e Siècle*, in *Hommage à Gérard Boulvert* 1987, 427-51.
1993 *L'invention de la souveraineté*, in «Pouvoirs», 67, 5-20.
1994 *Histoire du droit et des institutions*, Éditions "Les Cours de Droit", Paris.
2000 *Un enjeu pour la construction de l'État: penser et écrire la loi dans la France du XIV^e siècle*, in Padoa Schioppa 2000, 101-32.
2003 *Penser et construire l'État dans la France du Moyen Âge. XIII^e-XV^e siècle*, Comité pour l'Histoire économique et financière de la France, Paris.
2004 *Un rêve royal français: l'unification du droit*, in «Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 2004», nov.-déc., fasc. IV, De Boccard, Paris 2004, 1553-67.
2006 *Introduction historique à l'étude du droit et des institutions*, Economica, Paris (3^a ediz.).
2009 *Les fonctions du mot constitution dans le discours politique et juridique du bas Moyen Âge français*, «Revista Internacional de los Estudios Vascos», Cuadernos, 4, 15-51.
- Ritter, Gerhard
1997 *Die Dämonie der Macht*, Oldenbourg Verlag, München 1948, trad. it. a cura di E. Melandri, *Il volto demoniaco del potere*, Il Mulino, Bologna (riproduz. anast. della 1^a ed. 1958).
- Robert de Saint Vincent, Pierre-Augustin
2012 *Un magistrat janséniste du siècle des Lumières à l'Émigration. Pierre-Augustin Robert de Saint-Vincent*, a cura di M. Cottret, V. Guittienne-Murger e N. Lyon-Caen, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux-Pessac.
- Roche, Daniel
1987 *L'économie des garde-robe à Paris, de Louis XIV à Louis XVI*, in «Communications», n. 46, 93-117.

- 1993 *La France des Lumières*, Fayard, Paris.
- 1997 *La culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVII^e-XVIII^e siècles)*, Fayard, Paris 1990, trad. it. a cura di S. Luzzatto, *Il linguaggio della moda. Alle origini dell'industria dell'abbigliamento*, Einaudi, Torino.
- Rocquain, Félix
- 1878 *L'esprit révolutionnaire avant la Révolution. 1715-1789*, Plon, Paris.
- Rodotà, Stefano
- 2006 *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano.
- Roels, Jean
- 1969 *Le concept de représentation politique au dix-huitième siècle français*, in «Études présentées à la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'États», XLV, Nauwelaerts, Louvain-Paris.
- Register, John M. G.
- 1977 *The Crisis of 1753-4 in France and the Debate on the Nature of the Monarchy and of the Fundamental Laws*, «Studies presented to the International Commission for History of Representative and Parliamentary Institutions», LIX, Louvain, 105-20.
- 1995 *Louis XV and the 'Parlement' of Paris, 1737-1755*, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- Rohs, Peter
- 1988 *Martin Heidegger*, in E. Nordhofen, *Physiognomien. Philosophen des 20. Jahrhunderts in Portraits*, Königstein, Athenäum Verlag 1980, trad. it. a cura di A. M. Marietti, *Filosofi del Novecento*, Einaudi, Torino, 73-100.
- Rokkan Stein
- 1984 *Formazione degli stati e differenze in Europa*, in Tilly 1984, 397-433.
- 1999 *State formation, nation-building, and mass politics in Europe. The theory of Stein Rokkan based on his collected works*, a cura di P. Flora et al., Oxford Univ. Press, Oxford.
- 2002 *Stato, nazione e democrazia in Europa*, trad. it. a cura di P. Flora, Il Mulino, Bologna 2002.
- Romanelli, Raffaele (ed.)
- 1997 *Magistrati e potere nella storia europea*, Il Mulino, Bologna.
- Romano, Egidio (vedi Colonna, Egidio).
- Romano, Ruggiero
- 1994 *Paese Italia. Venti secoli di identità*, Donzelli, Roma (2^a ediz. riveduta e ampliata 1997).
- Romeo, Rosario
- 1954 *Le scoperte americane nella coscienza italiana del Cinquecento*, Ricciardi, Milano-Napoli.
- Roniger, Luis
- 1992 *La fiducia nelle società moderne. Un approccio comparativo*, trad. it. di S. Floriani e di P. Jedlowski, Rubbettino, Soveria Mannelli.

- Ross, Alf
 1965 *On Law and Justice*, Stevens & Sons, London 1958, trad. it. e introduzione a cura di G. Giavazzi, *Diritto e giustizia*, Einaudi, Torino.
 1982 *Critica del diritto e analisi del linguaggio*, trad. it. di A. Febbrajo e R. Guastini, Il Mulino, Bologna.
- Rosset, Clément
 1973 *Logique du pire*, Puf, Paris 1971, trad. it. a cura di E. Bona, *Logica del peggio. La filosofia del terrorismo*, Longanesi, Milano.
- Rossi, Paolo
 1988 *Storia della scienza moderna e contemporanea*, Utet, Torino, 2^a ediz. (1^a ediz. 1975).
 1989 *Antichi, moderni e postmoderni*, in Id., *Paragone degli ingegni moderni e postmoderni*, Il Mulino, Bologna, 11-37.
 1995 *Naufragi senza spettatore. L'idea di progresso*, Il Mulino, Bologna.
- Rossi, Pietro
 1956 *Lo storicismo tedesco contemporaneo*, Einaudi, Torino.
 1957 "Cultura" e "civiltà" come modelli descrittivi, in «Rivista di filosofia», vol. XLVIII, 274-97.
 1991 *Civiltà*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Edizioni dell'Enciclopedia Italiana Treccani, vol. I, Roma, 793-808.
- Rossi, Salvatore
 2009 *Controtempo. L'Italia nella crisi mondiale*, Laterza, Roma-Bari.
- Rota, Ettore (ed.)
 1946 *Questioni di storia medievale*, Marzorati, Milano.
- Rotelli, Ettore
 2005 *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Il Mulino, Bologna.
 2007 *Amministrazione e Costituzione. Storiografie dello Stato*, Clueb, Bologna.
 2008 *Le costituzioni di democrazia. Testi 1689-1850*, Bologna, Il Mulino.
 2012 (ed.) *Storia delle istituzioni politiche. Ricerca e docenza*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz).
 2013 *L'insulto del silenzio. Stato moderno come amministrazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Rotelli, Ettore; Schiera, Pierangelo (eds.)
 1971 *Lo Stato moderno. I. Dal Medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna.
 1973 *Lo Stato moderno. II. Principi e ceti*, Il Mulino, Bologna.
 1974 *Lo Stato moderno. III. Accentramento e rivolte*, Il Mulino, Bologna.
- Rothkrug, Lionel
 1965 *Opposition to Louis XIV. The Political and Social Origins of French Enlightenment*, Princeton Univ. Press, Princeton.

Rotta, Salvatore

1958 *Documenti per la storia dell'illuminismo a Genova. Lettere di Agostino Lomellini a Paolo Frisi*, in *Miscellanea di storia ligure*, I, Noviero, Genova, 189-329.

1974 *Il pensiero politico francese da Bayle a Montesquieu*, Pacini, Pisa.

Rouland, Norbert

1995a *Anthropologie juridique*, Puf, Paris, 2^a ediz. (1^a ediz. 1989).

1995b *L'État français et le pluralisme. Histoire politique des institutions publiques (de 476 à 1792)*, Odile Jacob, Paris.

Rousseau, Jean-Jacques

1982 *Du contrat social ou Principes du droit politique* [Amsterdam, aprile 1762], trad. it. *Il contratto sociale o Principi di diritto politico*, 2^a ediz. Rizzoli, Milano (1^a ediz. 1974).

1994 *Scritti politici*, 3 voll., Roma-Bari, Laterza.

2004 *Origine della disuguaglianza* [1755], trad. it di G. Preti, 8^a ediz., Feltrinelli, Milano.

Rousselet, Marcel

1957 *Histoire de la magistrature française des origines à nos jours*, 2 voll., Plon, Paris.

Rousselet-Pimont, Anne

2005 *Le chancelier et la loi au XVI^e siècle. D'après l'œuvre d'Antoine Duprat de Guillaume Poyet et de Michel de l'Hospital*, De Boccard, Paris.

Rovati, Pier Aldo

2011 *Noi i barbari. La sottocultura dominante*, Cortina, Milano 2011.

Rovito, Pier Luigi

1986 *La rivoluzione costituzionale di Napoli (1647-48)*, in «Rivista storica italiana», XCVIII, 367-462, anche in *Storia e diritto*, vol. I, Pubblicazioni del Dipartimento di Storia del diritto e delle istituzioni, Università Federico II, Napoli 1986, 7-102.

Royer, Jean-Pierre (et al.)

2010 *Histoire de la justice en France*, Puf, Paris 4^a ediz. (1^a ediz. 1995).

Ruffini, Edoardo

1977 *La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Il Mulino, Bologna.

Ruffini, Francesco

1991 *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, con introduz. di A. C. Jemolo e postfaz. di F. Margiotta Broglio, Feltrinelli, Milano (1^a ediz. F.lli Bocca, Torino 1901).

Rummel, Rudolf J.

2005 *Death by Government*, Transaction Publishers, New Brunswick (New Jersey) 1994, trad. it. a cura e con un saggio introduttivo di A. Vitale, *Stati assassini* [sic!], Rubbettino, Soveria Mannelli.

Rusconi, Gian Enrico

1984 *Scambio, minaccia, decisione. Elementi di sociologia politica*, Il Mulino, Bologna 1984.

- 1999 *Possiamo fare a meno di una religione civile?*, Laterza, Roma-Bari.
- Russell, Bertrand
- 2011 *Sceptical Essays* [Allen & Unwin, London 1928], trad. it. di S. Grignone con introd. Di G. Giorello, *Saggi scettici*, Longanesi, Milano (1^a ediz. 1968).
- Russo, Giulio
- 1967 *Rapporti nella storia tra Genova e Napoli*, L'Arte Tipografica, Napoli.
- Rüthers, Bernd
- 2018 *Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richterstaat. Verfassung und Methoden. Ein Essay*, Mohr Siebeck, Tübingen 2014-2016, trad. ed ediz. it. a cura di G. Stella, *La rivoluzione clandestina. Dalla Stato di diritto allo Stato dei giudici*, Mucchi Editore, Modena (Quaderni della rivista «Lo Stato»).
- Sabbatucci, Dario
- 1984 *Lo stato come conquista culturale: ricerca sulla religione romana*, Bulzoni, Roma, 2^a ediz. (1^a ediz. 1975).
- Sacerdoti, Gilberto
- 2002 *Sacrificio e sovranità. Teologia e politica nell'Europa di Shakespeare e Bruno*, Einaudi, Torino.
- Saez, Ricardo
- 1992 *Le corps mystique comme métaphore religieuse*, in Redondo 1992, 143-53.
- Sagnac, Philippe
- 1898 *La Législation civile de la Révolution française (1789-1804). Essai d'histoire sociale*, Hachette, Paris (rist. anast. Slatkine, Genève 1979).
- Saillant, Francine; Kilani, Mondher; Graezer Bideau, Florence
- 2012 (eds.) *Manifeste de Lausanne. Pour une anthropologie non hégémonique*, Liber, Montréal 2011, trad. it. di G. Lagomarsino, con un saggio introd. di A. Favole, *Per un'antropologia non egemonica. Il manifesto di Losanna*, Elèuthera, Milano.
- Salvemini, Gaetano
- 1989 *La Rivoluzione francese. 1788-1792*, ediz. a cura di F. Venturi, Feltrinelli, Milano (condotta sulla 7^a ediz. Laterza, Bari 1954).
- Saint-Bonnet, François
- 2001a *Les Parlements, juge constitutionnel (XVI^e-XVIII^e siècle)*, in «Droits», 34, 177-97.
- 2001b *L'État d'exception*, Puf, Paris.
- 2007 *État d'exception, droit et politique*, in Théodorou 2007, 148-61.
- 2011 *Le «constitutionnalisme» des parlements et la justice politique. Les équivoques des «lits de justice» du XVIII^e siècle*, in «Parlement[s] – Revue d'histoire politique», n. 15, 16-30.
- Saint-Bonnet, François; Sassier, Yves
- 2004 *Histoire des institutions avant 1789*, Montchrestien, Paris.
- Saligman, Edmond

- 1901 *La Justice en France pendant la Révolution (1789-1792)*, Plon-Nourrit, Paris.
- Salles, Damien; Deroche, Alexandre; Carvais, Robert (eds.)
- 2015 *Études offertes à Jean-Louis Harouel*. Liber amicorum, Éditions Panthéon-Assas, Paris.
- Sanois, Jean-François-Joseph de La Motte-Geffrard, conte di
- 1789 *Aux États généraux, sur la nécessité d'une réforme dans l'ordre judiciaire*, chez les Marchands de Nouveautés, Paris et Versailles.
- Santarelli, Umberto
- 2006 *La vicenda dei diritti patrî segmento di una lunga storia*, in Birocchi e Mattone 2006, 557-61.
- Santoro, Massimiliano
- 1998 *Il tempo dei padroni. Gerarchia schiavitù, potere nell'antropologia di antico regime. Haiti 1685-1805*, Franco Angeli, Milano.
- 2017 *Il Code Noir. Istituzioni, società, potere nelle colonie francesi di Antico Regime*, in «Le carte e la storia», n. 2, 55-69.
- 2018 *Terre di libertà. Padroni e schiavi nelle istituzioni politiche di Antico Regime (1685-1848)*, Franco Angeli, Milano.
- Santucci, Antonio (ed.)
- 1998 *L'età dei Lumi. Saggi sulla cultura settecentesca*, Il Mulino, Bologna.
- Sapere e/è potere*
- 1990 *Sapere e/è potere: discipline, dispute e professioni nell'università medievale e moderna: il caso Bolognese a confronto*, «Atti del 4° convegno», Bologna 13-15 apr. 1989, 3 voll., Comune di Bologna e Istituto per la storia di Bologna, Bologna.
- Sartori, Giovanni
- 1957 *Democrazia e definizioni*, Il Mulino, Bologna.
- 1993 *Democrazia cosa è*, Rizzoli, Milano.
- 2011a *Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali*, Il Mulino, Bologna.
- 2011b *Il paese degli struzzi. Clima, ambiente, sovrappopolazione*, Edizioni Ambiente, Milano.
- 2013 *Una violazione macroscopica*, in «Corriere della Sera», anno 138, n. 263, 6 nov., 1.
- Sauvel, Tony
- 1995 *Histoire du jugement motivé*, in «Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger», LXI, 1955, 5-53, trad. it. a cura di F. Losito, *La motivazione delle sentenze in Francia. Lineamenti storici*, in «Frontiera d'Europa», anno I, n. 1, 69-120.
- Savelli, Rodolfo
- 1981 *La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Giuffrè, Milano.
- 1990 *Diritto e politica: "Doctores" e patriziato a Genova*, in Avellini, Cristiani, De Benedictis 1990, vol. 3.

- 1991 “*Capitula*”, “*regulae*” e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo, in G. Chittolini, D. Willoweit (eds.), *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico. Quaderno 30», Bologna 1991, 447-502.
- Sbriccoli, Mario
1969 *L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’Età comunale*, Milano, Giuffrè.
1974 *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Giuffrè, Milano.
- Schaub, Jean-Frédéric
1995 *La vice-royauté espagnole au Portugal au temps du comte-duc d’Olivares, 1621-1640*, thèse de doctorat EHESS, Histoire, Paris, poi in *Le Portugal au temps du comte-duc d’Olivares, 1621-1640. Le conflit de juridictions comme exercice de la politique*, Casa de Velázquez, Madrid 2001.
- Schiavone, Aldo
1996 *La storia spezzata. Roma antica e occidente moderno*, Laterza, Roma-Bari.
1998 *Italiani senza Italia. Storia e identità*, Einaudi, Torino 1998.
2005 *Ius. L’invenzione del diritto in Occidente*, Einaudi, Torino.
- Schiera, Pierangelo
1986 (ed.) *Società e corpi*, Bibliopolis, Napoli.
2004 *Lo Stato moderno. Origini e degenerazioni*, Clueb, Bologna.
2007 *Il problema dello ‘Stato’ e della sua ‘modernità’*. Gianfranco Miglio dalla storia alla scienza politica, in Miglio 2007, 5-38.
- Schipa, Michelangelo
1904 *Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Stab. Tip. Luigi Pierro e Figlio, Napoli.
- Schmale, Wolfgang
1987 *Les parlements et le terme de constitution au XVIII^e siècle en France: une introduction*, in «Il pensiero politico», a. XX, n. 3, 415-24.
1990 *Du droit d’Ancien Régime aux droits de l’homme: la continuité et la rupture*, in «Il pensiero politico», année XXIII, n. 1, 108-16.
- Schmitt, Carl
1972 *Definizione della sovranità*, in Id., *Le categorie del politico*, trad. it. a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il Mulino, Bologna.
1981 *Der Hüter der Verfassung*, Duncker & Humblot, Berlin 1931 (rist. anast. 1969), trad. it. ed ediz. a cura di A. Caracciolo, *Il custode della costituzione*, Giuffrè, Milano.
2015 *La formazione dell’esprit in Francia e altri scritti sull’Europa e sullo Stato*, trad. it. di vari scritti di C.S. a cura e con un saggio introduttivo di C. Pontorieri, Il Nuovo Melangolo, Genova.
- Schnur, Roman
1979 *Individualismus und Absolutismus*, Duncker & Humblot, Berlin 1963, trad. it. di E. Castrucci, *Individualismo e assolutismo. Aspetti della teoria politica europea prima di Thomas Hobbes (1600-1640)*, Giuffrè, Milano.

- Schwarz-Liebermann von Wahlendorf, Hans Albrecht
1982 *Politique, droit, raison. Recueil d'études*, Lgdj, Paris.
- Sciaccia, Enzo
1975 *Le radici teoriche dell'assolutismo nel pensiero politico francese del primo Cinquecento (1498-1519)*, Giuffrè, Milano.
- 2005 *Principati e repubbliche. Machiavelli, le forme di governo e il pensiero francese del Cinquecento*, CET, Firenze.
- 2007 *Umanesimo e scienza politica nella Francia del XVI secolo. Loys Le Roy*, Olschki, Firenze.
- Sciascia, Leonardo
2004 *Leonardo Sciascia deputato radicale 1979-1983*, a cura di L. Palazzolo, Kaos Edizioni, Milano.
- Sciolla, Loredana
2004 *La sfida dei valori. Rispetto delle regole e rispetto dei diritti in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- Scognamiglio, Sonia
2012a *Pedro de Toledo. Cultura e politica istituzionale. (1532-1553)*, L'Arte Tipografica, Napoli.
- 2012b *Turgot e il richiamo dei parlamenti 1774-1776*, L'Arte Tipografica, Napoli.
- 2012c *Il colore della statualità. Leggi suntuarie, codici estetici e modelli culturali delle élites nella Napoli della prima Età moderna*, «California Italian Studies», vol. 3 (fsc. 1), 1-57.
- 2013a *La statualità nella fiducia, la fiducia nella statualità. Valori politici e coesione sociale nel processo di civilizzazione statale: esperienze storiche e teoria istituzionale*, in E. Caterini et al. (eds.), *Costituzione Economia Globalizza-zione. Liber amicorum in onore di Carlo Amirante*, Esi, Naples 2013, 547-570.
- 2013b *Il De Regimine Principum di Egidio Romano nel processo europeo di civilizzazione statale*, in Senellart 2013, 299-331.
- 2014 *Istituzioni, mentalità sociale e sviluppo economico*, in «Qa. Rivista dell'Associazione Rossi-Doria», 2014, n. 2, 141-62.
- 2016 *Dall'impatto economico alla civilizzazione istituzionale. L'itinerario serendipitiano di un grande visionario delle scienze sociali*, in «Le carte e la storia», n. 2/2016, 24-30.
- 2020 *Pédagogie politique et civilisation étatique chez Machiavel*, in *Education des citoyens éducation des gouvernants*, Actes du XXVI^e Colloque international de l'AFHIP (Association Française des Historiens des Idées Politiques), Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Aix-en-Provence Marseille (AMU), 19-20 set. 2019, PUAM, Aix-en-Provence (in corso di pubblicazione).
- Scott, Richard W.
1998 *Institutions and Organizations*, Sage Publications Inc., Thousand Oaks (California)-London-New Delhi 1995, trad. it. di S. Gherardi (cura) e A. Visentin, *Istituzioni e organizzazioni*, Il Mulino, Bologna.

Searle, John Rogers

2000 *Mind, Language and Society. Philosophy in the Real World*, Basic Books, N. Y. 1998, trad. it. di E. Carli e M. V. Bramè, *Mente, linguaggio, società*, Raffaello Cortina, Milano.

2006 *The Construction of Social Reality*, The Free Press, New York 1995, trad. it. di A. Bosco, *La costruzione della realtà sociale*, Einaudi, Torino (1ª ediz., Comunità, Milano 1996).

2010 *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*, Oxford Univ. Press, Oxford 2010, trad. it. di P. Di Lucia (che è anche curatore dell'opera) e G. Feis, *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana*, Raffaello Cortina, Milano.

Sée, Henri

1923 *Les idées politiques en France au XVII^e siècle*, M. Giard, Paris.

1980 *Les idées politiques en France au XVIII^e siècle* [1920], rist. anast. Slatkine, Genève.

Segre, Cesare

1990 *Fuori del mondo. I modelli nella follia e nelle immagini dell'aldilà*, Einaudi, Torino.

Senellart, Michel

2013 *Les arts de gouverner. Du 'regimen' médiéval au concept de gouverne-ment*, Seuil, Paris 1995, trad. it. a cura di F. Di Donato, *Le arti di governare. Dal regimen medievale al moderno concetto di governo*, Esi, Napoli.

2014 *Machiavélisme et raison d'État*, Paris, Puf 1989, trad. it. e cura di L. Coccoli, *Machiavellismo e ragion di Stato. XII-XVIII secolo*, Ombre Corte, Verona.

Sennett, Richard

2013 *Together. The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation*, Yale University Press, New Haven 2012, trad. francese di P.-E. Dauzat, *Ensemble. Pour une éthique de la coopération*, A. Michel, Paris.

Sepe, Stefano; Mazzone, Laura; Portelli, Ignazio; Vetrutto, Giovanni

2007 *Lineamenti di storia dell'amministrazione italiana (1861-2006)*, Carocci, Roma.

Sestan, Ernesto

1946 *L'Italia nell'età feudale*, in Rota 1946, 77-127.

1951 *Europa settecentesca ed altri saggi*, Ricciardi, Milano-Napoli.

1967 *Italia medievale*, Esi, Napoli.

1971 (ed.) *Dizionario storico-politico italiano*, Sansoni, Firenze.

Seyssel, Claude de

1519 *La Grant' Monarchie de France*, Regnault Chauldiere, Paris.

Sève, René

1988 in A. Giuliani e N. Picardi (eds.), *L'educazione giuridica*, vol. V: *Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, t. II: *Modelli storici e comparativi*, Esi, Napoli, 295-305.

Severino, Emanuele

1980 *Destino della necessità: katà tò kreòn*, Adelphi, Milano.

Seznec, Jean

1990 *La survivance des dieux antiques. Essai sur le rôle de la tradition mythologique dans l'humanisme et dans l'art de la Renaissance*, Flammarion, Paris 1980, tr. it. *La sopravvivenza degli antichi Dei. Saggio sul ruolo della tradizione mitologica nella cultura e nell'arte rinascimentali*, Bollati-Boringhieri, Torino (2^a ediz.).

Sgard, Jean (ed.)

1984 *Bibliographie de la presse classique (1600-1789)*, Slatkine, Genève.

1991 *Dictionnaire des journaux. 1600-1789*, Voltaire Foundation, Oxford.

1999 *Dictionnaire des journalistes. 1600-1789*, Voltaire Foundation, Oxford.

Shennan, Joseph Hugh

1968 *The Parlement of Paris*, Cornell University Press, New York.

Simon, Renée

1948 *Un révolté du grand siècle. Henry de Boulainvilliers*, Éditions du nouvel humanisme, Garches.

Sini, Carlo

1978 *Semiotica e filosofia: segno e linguaggio in Peirce, Nietzsche, Heidegger e Foucault*, Il Mulino, Bologna.

1981 *Passare il segno: semiotica, cosmologia, tecnica*, Il Saggiatore, Milano.

1984 *Dal simbolo all'uomo*, UNICOPLI, Milano.

Slimani, Ahmed

2004 *La modernité du concept de Nation au XVIII^e siècle (1715-1789): apports des thèses parlementaires et des idées politiques du temps*, PUAM, Aix-en-Provence.

Smelser, Neil Joseph

1968 *Theory of Collective Behavior*, The Macmillan Company, New York 1963, trad. it. di L. Bonin, con introd. di F. Alberoni, Vallecchi, Firenze.

Soboul, Albert

1970 *La civilisation et la Révolution française*, 3 voll., Arthaud, Paris.

Soleil, Sylvain

2014 *Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une expansion (XVI^e-XIX^e siècle)*, Irjs Éditions, s.i.c. [Paris].

Soulez Larivière, Daniel; Dalle, Hubert

2002 *Notre justice. Le livre vérité de la justice française*, Laffont, Paris.

Spinoza, Baruch

1670 *Trattato teologico-politico* [1670], ora in Spinoza 2007, 425-735.

1677 *Etica* [tra il 1662 e il 1675, poi uscita postuma nel 1677], ora in Spinoza 2007, 785-1086.

2007 *Opere*, a cura e con un saggio introduttivo di Filippo Mignini, trad. it. di Omero Proietti, Mondadori («I Meridiani») Milano.

Spitz, Jean Fabien

1996 *État de nature et contrat social*, in Raynaud e Rials 1996, 234-9.

- 1998 *Bodin et la souveraineté*, Puf, Paris.
- Starobinski, Jean
- 1982 *Jean-Jacques Rousseau: la transparence et l'obstacle*, Plon, Paris 1957, trad. it. a cura di R. Albertini, *Jean-Jacques Rousseau. La trasparenza e l'ostacolo*, Bologna, Il Mulino.
- 1990 *Le mot «civilisation»*, in «Le Temps de la Réflexion», n. 4, 1983, ora in Id., *Le remède dans le mal. Critique et légitimation de l'artifice à l'âge des Lumières*, Gallimard, Paris 1989, trad. it. a cura di A. Martinelli, *La parola "civilisation"* in Id., *Il rimedio nel male. Critica e legittimazione dell'artificio nell'età dei Lumi*, Einaudi, Torino, 5-48.
- 2001 *Action et Réaction. Vie et aventures d'un couple*, Seuil, Paris 1999, trad. it. di C. Colangelo, *Azione e reazione. Vita e avventure di una coppia*, Einaudi, Torino.
- 2006 *L'invention de la liberté 1700-1789*, Gallimard, Paris (1^a ediz. Skira, Genève-Paris 1964).
- 2010 *1789, les emblèmes de la Raison*, Gallimard, Paris 2006, trad. it. di S. Giacomoni, *1789. I sogni e gli incubi della ragione*, Abscondita, Milano.
- Stegmann, André (ed.)
- 1987 *Pouvoir et institutions en Europe au XVI^e siècle*, «Vingt-septième Colloque International d'Études Humanistes», Tours s. d., Vrin, Paris.
- Stone, Bailey
- 1986 *The French Parlements and the Crisis of the Old Regime*, The Univ. of North Carolina Press, Chapel Hill and London.
- Stone, Lawrence
- 1965 *The Crisis of the Aristocracy (1558-1641)*, Oxford University Press, Oxford, trad. it. di A. Serafini, *La crisi dell'aristocrazia. L'Inghilterra da Elisabetta a Cromwell*, Einaudi, Torino 1972.
- Stone Sweet, Alec
- 2000 *Governing with Judges. Constitutional Politics in Europe*, Oxford University Press, Oxford.
- Stoppino, Mario
- 2001 *Potere e teoria politica*, Giuffrè, Milano 3^a ediz. (1^a ediz. ECIG, Genova 1982).
- 2004a *Ideologia*, in Bobbio, Matteucci e Pasquino 2004, 433-46.
- 2004b *Manipolazione*, in Bobbio, Matteucci e Pasquino 2004, 546-53.
- Storez-Brancourt, Isabelle
- 1996 *Le chancelier Henri François d'Aguesseau, 1668-1751. Monarchiste et libéral*, Publisud, Paris.
- 2011 «*C'est légal parce que je le veux*»: *loi et constitution dans le face à face du roi et du Parlement à la fin de l'Ancien Régime*, in «Parlement[s] – Revue d'histoire politique», n. 15, 63-78.
- Strayer, Joseph Reese
- 1975 *On the Medieval Origins of the Modern State*, Princeton Univ. Press, Princeton 1970, trad. it. *Le origini dello Stato moderno*, (inspiegabilmente modificata nel titolo: l'orig. americano reca infatti l'aggettivo «medievali» riferito al sostantivo «origini»; l'errore è

- mantenuto anche nella successiva ediz. del 1980), a cura di Angelo Porro, Celuc libri, Milano (più fedele la trad. francese a cura di M. Clément, *Les origines médiévales de l'État Moderne*, Payot, Paris 1979).
- 1980 *The Reign of Philip the Fair*, Princeton Univ. Press, Princeton.
- 2009 *The Laicization of French and English Society in the Thirteenth Century*, in «Speculum», vol. 15, n. 1, gen. 1940, 76-86, trad. it. di R. Giurato, *La laicizzazione della società in Francia e in Inghilterra nel XIII secolo*, in «Storia Amministrazione Costituzione», Annale ISAP, n. 17, 7-25.
- Sucar, German; Cerdio Herrán, Jorge (eds.)
- 2015 *Derecho y Verdad*, 4 voll., Editorial Tirant Lo Blanch (Colección Teoría), Valencia.
- Suel, Marc
- 1993 *Essai sur la codification à droit constant. Précédents-débuts-réalisation*, Imprimerie des Journaux officiels, Paris.
- 1996 *Le Président Brisson et la codification*, in «Droits», n. 24, 31-44.
- Sueur, Philippe
- 1993 *Histoire du droit public français. XV^e-XVIII^e siècle. La genèse de l'État contemporain. 1 /La constitution monarchique*, Puf, Paris, 2^a ediz. (1^a ed. 1989).
- 1994 *Histoire du droit public français. XV^e-XVIII^e siècle. La genèse de l'État contemporain. 2 /Affirmation et crise de l'État sous l'Ancien Régime*, Puf, Paris, 2^a ediz. (1^a ed. 1989).
- Sunstein, Cass R.
- 1990 *After the Rights Revolution*, Cambridge Univ. Press., Cambridge (Mass.).
- Supiot, Alain
- 2005 *Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit*, Seuil, Paris.
- Suppa, Silvio
- 1984 *Parsons politico. Una lettura dell'americanismo*, Dedalo Bari.
- Swann, Julian
- 1990 «*Fauteurs de toutes les maximes qui sont contraires à la monarchie*»: le gouvernement face aux magistrats jansénistes sous Louis XV, in Maire 1990, 163-72.
- 1995 *Politics and the 'Parlement' of Paris under Louis XV, 1754-1774*, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- 2010 *Repenser les parlements au XVIII^e siècle: du concept de «l'opposition parlementaire» à celui de «culture juridique des conflits politiques»*, in Lemaître 2010, 17-37.
- 2011 *Un monarque qui veut «régner par les lois»: le Parlement de Paris et le roi dans la France de Louis XV*, in «Parlement[s] – Revue d'histoire politique», n. 15, 48-62.
- Sylos Labini, Paolo
- 2001 *Un Paese a civiltà limitata. Intervista su etica, politica ed economia*, a cura di R. Petrini, Laterza, Roma-Bari.

- Szemerényi, Oswald
 1985 *Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1970, trad. it. (sulla 2^a ediz. tedesca 1980) a cura di G. Boccali, V. Brugnattelli, M. Negri, Unicopli, Milano.
- Tackett, Timothy
 1996 *Becoming a Revolutionary. The Deputies of the French National Assembly and the Emergence of a Revolutionary Culture (1789-1790)*, Princeton Univ. Press, Princeton.
- Tagliapietra, Andrea
 2001 *Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia del pensiero occidentale*, Bruno Mondadori, Milano.
- Tagore, Rabindranath
 1991 *Towards Universal Man*, Asia Publishing House, Bombay 1961, trad. it. di J. Pinna-Pintor, *La civiltà occidentale e l'India*, Bollati Boringhieri, Torino (1^a ediz. 1961).
- Talamanca, Mario
 2001 *Elementi di diritto privato romano*, Giuffrè, Milano (cfr. la 2^a ediz. aggiornata, a cura di L. Capogrossi Colognesi e G. Finazzi, 2013).
- Tallon, Alain
 1997 *La France et le Concile de Trente (1518-1563)*, École française de Rome (295), Roma (2^a ediz. 2017).
- 2002 *Conscience nationale et sentiment religieux en France au XVI^e siècle*, Puf, Paris.
- Talmon, Jacob
 1967 *The Origins of Totalitarian Democracy*, Secker & Warburg, London 1952, trad. it. a cura di M. L. Izzo Agnetti, *Le origini della democrazia totalitaria*, Il Mulino, Bologna (diverse ediz. successive).
- Tanucci, Bernardo
 2003 *Epistolario*, XVII (1766), a cura di M. G. Maiorini, Società Napoletana di Storia Patria, Napoli.
- Tarello, Giovanni
 1962 *Il realismo giuridico americano*, Giuffrè, Milano.
 1976 *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Il Mulino, Bologna.
- Tate, C. Neal; Vallinder, Torbjörn
 1995 *The Global Expansion of Judicial Power: the Judicialization of Politics*, New York Univ. Press, New York.
- Tedoldi, Leonida
 2005 *Quel che resta dello Stato*, in Guaraldo e Tedoldi 2005, 9-20.
 2009 *Dove eravamo rimasti? Lo Stato in Età moderna tra problemi storico-grafici e questioni aperte*, in «Le carte e la storia», a. XV, n. 2, 19-34.
 2012 (ed.) *Alla ricerca della statualità. Un confronto storico-politico su Stato, federalismo e democrazia in Italia e in Europa*, QuiEdit, Verona,

- Teilhard de Chardin, Pierre
1980 *Le phénomène humain*, Seuil, Paris 1955, trad. it. *Il fenomeno umano*, Il Saggiatore, Milano (3^a ediz.; 1^a ediz. 1968).
- Tenenti, Alberto
1987 *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese*, Il Mulino, Bologna.
- Terré, François
1999 *Le droit*, Flammarion, Paris.
- Terrevermeille, Jean de
1526 *Joannes de Terra Rubea contra rebelles suorum regum*, J. Crespini Lugduni.
- Tertulliano, Quinto Settimio Florente
1844 *De Spectaculis*, in Migne 1844-1900, vol. 1, 627-62.
- Tessitore, Fulvio
1974 *Tra esistenzialismo e storicismo: la filosofia morale di Pietro Piovani*, Morano, Napoli.
- Testart, Alain
2012 *Avant l'histoire. L'évolution des sociétés, de Lascaux à Carnac*, Gallimard, Paris.
- Texier, Pascal
2000 *Jalons pour une histoire de la motivation des sentences*, in *Travaux de l'Association Henri Capitant, Journées nationales: La Motivation*, t. III, Limoges 1998, Lgdj, Paris, 5-15.
- Théodorou, Spyros
2007 *L'exception dans tous ses états*, Éditions Parenthèses, Marseille.
- Théologie et droit*
1991 *Théologie et Droit dans la science politique de l'État moderne*, «Actes de la table ronde» organisée par l'École Française de Rome avec le concours du CNRS, Rome 12-14 nov. 1987, Collection de l'École Française de Rome (147), Roma.
- Thieme, Hans
1973 *Qu'est ce-que nous, les juristes, devons à la Seconde Scolastique espagnole?*, in Grossi 1973, 7-21.
- Thireau, Jean-Louis
1997a (ed.) *Le droit entre laïcisation et néo-sacralisation*, PUF, Paris 1997.
1997b *Préceptes divins et normes juridiques dans la doctrine française du XVI^e siècle*, in Id. 1997a, 109-41.
1999 *Le bon juge chez les juristes français du XVI^e siècle*, in Carbasse-Depambour-Tarride 1999, 131-53.
2006 *Le droit français entre droit commun et codification*, in Birocchi e Mattone 2006, 75-90.
- Tholozan, Olivier
1999 *Henri de Boulainvilliers. L'anti-absolutisme aristocratique légitimé par l'histoire*, PUAM, Aix-en-Provence.

- Thomas, Yan
 2011 *Les opérations du droit*, a cura di M.-A. Hermitte e P. Napoli, EHESS-Gallimard-Seuil, Paris.
- Thuau, Étienne
 1966 *Raison d'État et pensée politique à l'époque de Richelieu*, Colin, Paris s.d. [1966].
- Tierney, Brian
 1972 *Origins of Papal Infallibility. 1150-1350. A Study on the Concepts of Infallibility, Sovereignty and Tradition in the Middle Ages*, E. J. Brill, Leyden.
- 2002 *The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law and Church Law 1150-1625*, Scholars Press for Emory University, Atlanta 1997, ediz. it. a cura di A. Melloni, trad. di V. Ottonelli, *L'idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico 1150-1625*, Il Mulino, Bologna.
- Tiezzi, Enzo
 1984 *Tempi storici, tempi biologici*, prefaz. di B. Commoner e L. Conti, Garzanti, Milano (più ediz. successive fino all'ultima Donzelli, Roma 2005).
- Tillet, Edouard
 2002 *La polyphonie du discours parlementaire sur la fonction royale au temps de la réforme Maupeou (1771-1775)*, in M.-B. Bruguière (ed.), *Prendre le pouvoir: force et légitimité*, «Études d'histoire du droit et des idées politiques», n. 6/2002, Presses de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse, 169-98.
- 2001 *La constitution anglaise, un modèle politique et institutionnel dans la France des Lumières*, PUAM, Aix-en-Provence.
- 2007 *La contribution de Jean Barbeyrac à la naissance d'un langage constitutionnel nouveau*, in *Genève et la Suisse dans la pensée politique*, «Actes du XVIIIe Colloque international de l'AFHIP», Genève 14-15 septembre 2006, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 373-96.
- Tilly, Charles (ed.)
 1984 *The Formation of National States in Western Europe*, Princeton Univ. Press, Princeton 1975, trad. it. a cura di R. Falcioni e G. Bona, *La formazione degli Stati nazionali nell'Europa occidentale*, Il Mulino, Bologna.
- 2005 *Trust and Rule*, Cambridge University Press, New York.
- Tita, Massimo
 1995 *Fisco, economia, togati: l'arrendamento della seta in un inedito di Costantino Grimaldi*, in «Frontiera d'Europa», anno I, n. 2, 37-98.
- 2000 *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Jovene, Napoli.
- Tocqueville, Alexis Clérel de
 1968 *De la démocratie en Amérique* [I, 1835; II, 1840], ed. it. *La democrazia in America*, in Id., *Scritti politici*, 2 voll. a cura di N. Matteucci, t. II, vol. II, Torino, Utet.

- 1969 *L'Ancien Régime et la Révolution* [1856], trad. it. a cura di N. Matteucci, *L'Antico Regime e la Rivoluzione*, in *Scritti politici*, t. I, Utet, Torino (rist. 1988), 593-898.
- 1969b *Frammenti e note inedite sulla Rivoluzione*, in *Scritti politici*, I, Utet, Torino, 899-1058.
- 1990 *De la démocratie en Amérique*, première édition historico-critique revue et augmentée par E. Nolla, 2 voll., Vrin, Paris.
- 2018 *La rivoluzione democratica in Francia: scritti politici*, a cura di N. Matteucci, Utet, Torino (1^a ediz. 1969).
- Todescan, Franco
- 1979 *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, CEDAM, Padova.
- Toffanin, Giuseppe
- 1972 *Machiavelli e il «Tacitismo». La «Politica storica» al tempo della controriforma*, Guida, Napoli, 2^a ediz. (1^a ed., Draghi, Padova 1922).
- Tomasello, Michael
- 2005 *The Cultural Origins of Human Cognition*, Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.) 1999, trad. it. di M. Riccucci, ediz. a cura e con prefaz. di L. Anolli, *Le origini culturali della cognizione umana*, I Mulino, Bologna.
- Tommaseo, Niccolò
- 1905 *Dizionario dei sinonimi della lingua italiana* di, Vallardi, Milano (rist. 1963 sulla 3^a ediz. del 1925).
- Tönnies, Ferdinand
- 2011 *Gemeinschaft und Gesellschaft* [1878], trad. it. a cura di M. Ricciardi, *Comunità e società*, Laterza, Roma-Bari.
- Tosatti, Giovanna
- 2012 *La modernizzazione dell'amministrazione italiana (1980-2000)*, Aracne, Roma.
- Trampus, Antonio
- 2009 *Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei Lumi*, Laterza, Roma-Bari.
- Troper, Michel
- 1992 *Sur l'usage des concepts juridiques en histoire*, in «Annales E.S.C.», nov.-dic., n. 6, 1171-83, poi ripubbl. in Troper 2001a, 51-66.
- 1996a *La forza dei precedenti e gli effetti perversi del diritto*, in «Ragion pratica», 1996/6, 65-75, ora in Troper 2001, 163-72.
- 1996b *Positivisme juridique*, in Raynaud-Rials 1996, 495-9.
- 1998a *Pour une théorie juridique de l'État*, PUF, Paris 1994, trad. it. a cura di A. Carrino et alii, *Per una teoria giuridica dello Stato*, Guida, Napoli.
- 1998b *È esistito uno Stato nazista?*, in Troper 1998a, 165-71.
- 1998c *Funzione giurisdizionale o potere giudiziario?*, in Troper 1998a, 109-21.
- 1998d *L'interpretazione della Dichiarazione dei diritti. L'esempio dell'articolo 16*, in Troper 1998a, 247-61.

- 1998e *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nel 1789*, in Troper 1998a, 291-303.
- 1998f *Attualità della separazione dei poteri*, in Troper 1998a, 215-31.
- 1999 *Una teoria realista dell'interpretazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», a. XXIX, n. 2, dic. 1999, 473-93.
- 2000a *Le principe de laïcité*, in «XII^e Cours International de Justice Constitutionnelle», PUAM, Aix-en-Provence, 430-57.
- 2000b *L'invention de la constitution*, in Goyard-Fabre 2000, 135-51.
- 2001a *La théorie du droit, le droit, l'État*, PUF, Paris.
- 2001b *Le bon usage des spectres. Du gouvernement des juges au gouvernement par les juges*, in J.-C. Colliard et Y. Jégouzo, *Le nouveau constitutionnalisme: mélanges en l'honneur de Gérard Conac*, Economica, Paris 2001, poi ripubbl. in Troper 2001a, 231-47.
- 2002 *Existe-t-il un danger de gouvernement des juges?*, in Soulez Larivière-Dalle 2002, 329-46.
- 2003 *La philosophie du droit*, PUF («Que sai-je»), Paris 2003, trad. it. a cura di Riccardo Guastini, *Cos'è la filosofia del diritto*, Giuffrè, Milano.
- 2004 *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française*, LGDJ, Paris 1980² (1^a ed. 1972), trad. it. di S. Romano, *Storia della separazione dei poteri*, Esi (collana «Il diritto e l'Europa»), Napoli.
- 2005 (ed.) *Théorie des contraintes juridiques*, (con Véronique Champeil-Desplats et Christophe Grzegorzcyk), LGDJ, Paris.
- 2006a *Terminer la Révolution. La constitution de 1795*, Fayard, Paris.
- 2006b *La liberté de l'interprète*, in Darcy-Labrot-Doat 2006, 28-40.
- 2007a *Le pouvoir constituant et le droit international*, Académie International de Droit Constitutionnel, vol. XVI: *Internationalisation du droit constitutionnel*, AIDC, Tunis 2007, 357-409.
- 2007b *L'état d'exception n'a rien d'exceptionnel*, S. Théodorou (ed.), *L'exception dans tous ses états*, Éditions Parenthèses, Marseille, 162-75.
- 2008 (ed.) *Comment décident les juges: La constitution, les collectivités locales et l'éducation*, Economica, Paris.
- 2009 *L'écriture de la constitution et la formation des principes*, in *Les droits de l'Homme en évolution. Mélanges en l'honneur du professeur Petros J. Pararas*, Bruylant, Athènes-Bruxel-les-Sakkoulas, 495-510.
- 2010 *La storia delle istituzioni e la teoria del diritto*, Saggio prefativo a Di Donato 2010, 11-9.
- 2011 *Le droit et la nécessité*, Puf, Paris
- 2015 *Sovereignty and Natural Law in the Legal Discourse of the Ancien Régime*, in *Theoretical Inquiries in Law*, The Cegla Center for Interdisciplinary Research of the Law, The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University, vol. 16, n. 2, July, 315-35.
- 2020 *Civilizzazione statale e sistema gerarchico delle norme giuridiche*, in Di Donato 2020.
- Troper, Michel; Jaume, Lucien
- 1994 *1789 et l'invention de la constitution*, «Actes du colloque de Paris organisé par l'Association Française de Science Politique», 2-4 mar. 1989, LGDJ-Bruylant, Paris.

- Troper, Michel; Pfersmann, Otto
2001 *Exsiste-t-il un concept de gouvernement des juges?*, in Brondel, Foulquier e Heuschling 2001, 21-61.
- Trousseau, Raymond
1975 *Voyages aux pays de nulle part. Histoire littéraire de la pensée utopique*, Éditions de l'Université, Bruxelles.
- Tufano, Roberto
2009 *La Francia e le Sicilie. Stato e disgregazione sociale nel Mezzogiorno d'Italia da Luigi XIV alla Rivoluzione*, Arte Tipografica, Napoli. Tusseau, Guillaume.
- 2001 *Jeremy Bentham et le droit constitutionnel. Une approche de l'utilitarisme juridique*, L'Harmattan, Paris.
- 2019 (ed.) *Codification, religion et raisonnement pratique: sur les ambitions et les limites du paradigme benthamien*, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, lextenso éditions, s.i.c. [Paris].
- Tullio-Altan, Carlo
1995 *Italia: una nazione senza religione civile. Le ragioni di una democrazia incompiuta*, prefaz. di R. Cartocci Istituto editoriale veneto friulano, Udine.
- 2000 *La nostra Italia. Clientelismo, trasformismo e ribellismo dall'Unità al 2000*, Univ. Bocconi editore, Milano.
- Unamuno, Miguel de
2013 *Del sentimento tragico della vita negli uomini e nei popoli* [1913], trad. it. di M. Donati, Salerno editrice, Roma (di quest'opera esistono, naturalmente, molte edizioni, essendo continuamente riedita).
- Urbinati, Nadia
1997 *Individualismo democratico. Emerson, Dewey e la cultura politica americana*, Donzelli, Roma.
- Valadier, Paul
1997 *L'anarchie des valeurs. Le relativisme est-il fatal?*, Albin Michel, Paris.
- Valensise, Marina
1987 *La constitution française*, in Baker 1987, 441-67.
- Valla, Lorenzo
2009 *De voluptate ac vero bono libri III*, apud Andream Cartandrum, Basilea 1519, trad. it. *Del vero e del falso bene (De voluptate)*, in Id., *Scritti filosofici e religiosi*, a cura di G. Radetti, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma (1^a ediz. Sansoni, Firenze 1953).
- Van Andel, Pek; Bourcier, Danièle
2009 *De la Sérendipité dans la science, la technique, l'art et le droit. Leçons de l'inattendu*, L'Act Mem, Chambéry.
- Van Caenegem, Raoul C.
1991 *Judges, Legislators and Professors: Chapters in European Legal History*, Cambridge University Press, Cambridge (U.K.) 1987, trad. it. di L. Ascheri Lazzari, ediz. a cura di M. Ascheri, *I signori del diritto. Giudici, legislatori e professori nella storia europea*, Giuffrè, Milano.

- Vanderlinden, Jacques
1967 *Le Concept de code en Europe occidentale du XIII^e au XIX^e siècle. Essai de définition*, Editions de l'Institut de sociologie, Université libre de Bruxelles, Bruxelles.
- Van Kan, Joseph
1929 *Les efforts de codification en France. Étude historique et psychologique*, Rousseau, Paris.
- Van Kley, Dale Kenneth
1975 *The Jansenists and the Expulsion of the Jesuits from France, 1757-1765*, Yale University Press, New Haven and London.
1979 *Church, State, and the Ideological Origins of the French Revolution: The Debate over the General Assembly of the Gallican Clergy in 1165*, in «Journal of Modern History», 51, 4, 629-66.
1984 *The Damiens Affair and the Unraveling of the Ancien Régime, 1750-1770*, Princeton University Press, Princeton.
1990 *Du parti janséniste au parti patriote: l'ultime sécularisation d'une tradition religieuse à l'époque du chancelier Maupeou (1770-1775)*, in Maire 1990.
1994 (ed.) *The French idea of freedom. The Old Regime and the Declaration of Rights of 1789*, Stanford University Press, Stanford.
1996 *New Wine in Old Wineskins: Continuity and Rupture in the Pamphlet Debate of the French Prerevolution, 1787-1789*, in «French Historical Studies», n. 17-2, 447-65.
2002 *Les origines religieuses de la Révolution française. 1560-1791*, Seuil, Paris (trad. francese dall'americano *The Religious Origins of the French Revolution. From Calvin to the Civil Constitution, 1560-1791*, Yale University Press, New Haven and London 1996).
- Vasoli, Cesare,
1995 *Il carattere «naturale» dello Stato e la sua «patologia» nella tradizione aristotelica*, in Baldini 1995, 53-65.
- Vattimo, Gianni
2009 *Addio alla verità*, Meltemi, Roma.
- Veblen, Thorstein
1949 *The Theory of the Leisure Class. An Economic Study in the Evolution of Institutions*, The Macmillan Company; New York-London 1899, trad. it. di F. Ferrarotti, *La teoria della classe agiata. Studio economico sulle istituzioni*, Einaudi, Torino (molte ediz. successive fino al 2007; ediz. consultata Comunità, Milano 1999).
- Veca, Salvatore
1997 *Dell'incertezza: tre meditazioni filosofiche*, Feltrinelli, Milano.
2012 *L'immaginazione filosofica e altri saggi*, Feltrinelli, Milano.
- Venturi, Franco
1969 *Settecento riformatore. I. Da Muratori a Beccaria*, Einaudi, Torino.
1976 *Settecento riformatore. II. La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti (1758-1774)*, Einaudi, Torino.

- 1987 *Settecento riformatore. V. L'Italia dei lumi (1764-1790)*, t. 1, *La rivoluzione di Corsica*, Einaudi, Torino.
- Venturino, Diego
- 1993 *Le ragioni della tradizione. Nobiltà e mondo moderno in Boulainvilliers (1658-1722)*, Le Lettere, Firenze.
- Vergne, Arnaud
- 2006 *La notion de constitution d'après les cours et assemblées à la fin de l'Ancien Régime (1750-1789)*, De Boccard, Paris.
- 2010 *La première référence à la «Constitution de l'État» dans les remontrances du Parlement de Paris (1er mars 1721)*, in Lemaître 2010, 137-53.
- Vernière, Paul
- 1954 *Spinoza et la pensée française avant la Révolution*, 2 vols., Puf, Paris (réédition, Slatkine, Genève 1979).
- 1985 *Peut-on parler d'une crise de la conscience européenne?*, in Ajello, Guerci e Ricuperati 1985, vol. I, 57-78.
- Veyne, Paul
- 2007 *Quand notre monde est devenu chrétien (312-394)*, Albin Michel, Paris.
- Viano, Carlo Augusto
- 2015 *Il rasoio di Occam è di sinistra?*, in «MicroMega. Il rasoio di Occam. Filosofia/Filosofie», 30 set. 2015, scaricabile on-line: <http://ilrasoiiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/01/il-rasoio-di-occam-e-di-sinistra/>.
- Viard, Jules
- 1894 *L'Hotel de Philippe VI de Valois*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», n. 55, 598-626.
- Vico, Giambattista
- 1725 *Principj di una Scienza Nuova intorno alla natura delle nazioni...*, per Felice Mosca, Napoli.
- 1953 *La Scienza Nuova Seconda giusta l'edizione del 1744*, a cura di F. Nicolini, Laterza.
- Viennot, Éliane
- 2006 *La France, les femmes et le pouvoir. 1. L'invention de la loi salique. Ve-XVIe siècle*, Perrin, Paris.
- Viggiano, Alfredo
- 1997 *I «tiranni de' tribunali» e i «filosofi legislatori». Magistratura e politica in età napoleonica: l'esempio veneziano*, in Romanelli 1997, 147-68.
- Vignudelli, Aljs
- 2013 *Valori fuori controllo? Per un'analisi costi/benefici d'un topos della letteratura costituzionalistica contem-poranea*, in «Lo Stato», n. 1, 71-116.
- Vilar, Pierre
- 1962 *Quel avenir attend l'homme?*, Paris, Puf.

- Vilar-Berrogain, Gabrielle
1958 *Guide des recherches dans les fonds d'enregistrement sous l'Ancien Régime*, Imprimerie Nationale, Paris.
- Villari, Rosario
2003 *Elogio della dissimulazione. La lotta politica nel Seicento*, Laterza, Roma-Bari (1^a ediz. 1987).
- Villers, Robert
1937 *L'organisation du Parlement de Paris et des Conseils supérieurs d'après la réforme de Maupeou (1771-1774)*, Sirey, Paris.
- Villey, Michel
2003 *La formation de la pensée juridique moderne* [1961-1966], texte établi, révisé et présenté par S. Rials, Puf (collection «Léviathan»), Paris.
- Vincent, Hubert
2001 *Scepticisme et conservatisme chez Montaigne, ou qu'est-ce qu'une politique sceptique*, in Moreau 2001, 132-63.
- Vincenzo di Lerino [Vincentius Lirinensis]
1846 *Duo Commonitoria, Commonitorium Primum*, in Migne 1844-1900, vol. 50, 637-86; il medesimo testo è ripreso in Migne 1844-1900, vol. 220 (*Editores/Index de virtutibus*).
- Viola, Paolo
1989 *Il trono vuoto. La transizione della sovranità nella Rivoluzione francese*, Einaudi, Torino.
1993 *Il crollo dell'antico regime. Politica e antipolitica nella Francia della Rivoluzione*, Donzelli, Roma.
- Violante, Luciano
2009 *Magistrati*, Einaudi, Torino.
- Viora, Mario Enrico
1928 *Le costituzioni piemontesi*, Bocca, Torino.
- Viroli, Maurizio
1994 *From Politics to Reason of State. The Acquisition and Transformation of the Language of Politics 1250-1600*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1992, trad. it. *Dalla politica alla ragion di Stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Donzelli, Roma.
2001 *Per amore della patria. Patriotismo e nazionalismo nella storia*, ediz. econ. Laterza, Roma-Bari (1^a ediz. 1995).
- 2013a *La redenzione dell'Italia. Saggio sul Principe di Machiavelli*, Laterza, Roma-Bari.
2013b *Machiavelli filosofo della libertà*, Castelvevchi, Roma.
- Visser, Wouter Jacobus Antonius
1959 *La cultura del nostro Occidente*, trad. it. di G. Antonelli, S.A.I.E., Torino.
- Vitale, Vito
1955 *Breviario della storia di Genova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici*, Società Ligure di Storia Patria, Genova.
- Vivens Vives, Jaime

- 1971 *La struttura amministrativa statale nei secoli XVI e XVII*, in Rotelli-Schiera 1971, 221-46.
- Volker, Sommer
- 1999 *Lob der Lüge. Täuschung und Selbstbetrug bei Tier und Mensch*, Beck, München, trad. it. di P. Budinich, *Elogio della menzogna. Per una storia naturale dell'inganno*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Voltaire
- 1821 *Œuvres complètes*, chez Antoine-Augustin Renouard, Paris.
- Vonglis, Bernard
- 1997 *L'État c'était bien lui. Essai sur la monarchie absolue*, Éditions Cujas, Paris.
- 2006 *La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé*, L'Har-mattan, Paris.
- Vovelle, Michel
- 1982 *Idéologies et mentalités*, Maspero, Paris, trad. it. di C. Dazzi, *Ideologie e mentalità*, Guida, Napoli 1989.
- 1996 (ed.) *L'homme des Lumières*, Seuil, Paris.
- Vovelle, Michel; Lemarchand, Guy; Gilli, Marita; Cubells, Monique
- 1997 *Le siècle des Lumières. L'apogée: 1750-1789*, Puf, Paris.
- Wachenheim, Pierre
- 1998 *L'image de Louis XV à travers l'estampe séditieuse et satirique*, in «Annales du Centre Ledoux», t. II: *Imaginaire et métier artistique à Paris sous l'Ancien Régime*, a cura di Daniel Rabreau, Paris-Bordeaux, 87-102.
- 2001a *Le thème du crible dans l'estampe. Les avatars d'une composition sati-rique récurrente*, in «Dix-Huitième Siècle», n. 33, 457-80.
- 2001b *Un héros éphémère sous le règne de Louis XV. L'abbé Chauvelin, ou portrait du sapajou en Grand Homme*, in Thomas W. Gaetgens et al. (ed.), *L'Art et les normes sociales au XVIII^e siècle*, Centre Allemand d'Histoire de l'Art, MSH, Paris.
- 2004 *Art et politique, langage pictural et sédition dans l'estampe sous le règne de Louis XV*, thèse in 2 voll. soutenue sous la direction de Daniel Rabreau, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, UFR d'Histoire de l'art et d'archéologie (inedita).
- 2005 *Un exemple de revendication identitaire au XVIII^e siècle: le recueil Godonnesche ou l'histoire métallique du Parlement*, in Marc Belissa et al. (éds.), *Identités, appartenances, revendications identitaires (XVI^e-XVIII^e siècles)*, Nolin, Paris, 163-90.
- 2005-2006 *L'iconographie polémique des parlements sous le règne de Louis XV*, in «Revue d'Histoire des Facultés de Droit et de la Science juridique», nn. 25-26, 7-70.
- 2010 *Les remontrances représentées: donner à voir les remontrances au XVIII^e siècle*, in Lemaître 2010, 89-119.
- Wattinne, Adolphe
- 1921 *L'affaire des trois roués. Étude sur la justice criminelle à la fin de l'ancien régime (1783-1789)*, Protat Frères, Macon.

Weber, Alfred

1983 *Kulturgeschichte als Kultursoziologie*, Leiden 1935, trad. it. a cura di M. Scaduto D'Alessandro, *Storia della cultura come sociologia della cultura*, Edizioni Novecento, Palermo.

Weber, Louis (ed.)

1930 *Civilisation. Le mot et l'idée*, Première semaine internationale de synthèse, 2° fasc., La Renaissance du Livre, Paris (con prefaz. di Henri Berr e contributi di Lucien Febvre (cfr. qui in questa bibliografia voce Febvre), Ernest Tonnelat, Marcel Mauss, Alfredo Niceforo). È in corso di pubblicaz. la trad. it. dell'intero vol. a cura di V. Dini, presso l'editore Bibliopolis, Napoli.

Weber, Max

1958 *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Mohr, Tübingen 1922, trad. it. (sulla 2ª ed. del 1951) a cura di P. Rossi, *Il metodo delle scienze storico-sociali*, Einaudi, Torino.

1965 *Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, Mohr, Tübingen 1922, trad. it. a cura di P. Buresi con introduz. di E. Sestan, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Sansoni, Firenze.

1976 *Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen* [i cui scritti, inizialmente programmati per confluire in *Economia e società*, vennero composti a partire dal 1911 e cominciarono a essere pubbl. a partire dal 1915 e fino al 1919 in «Archiv f. Sozialwiss. u. Sozialpolit.», voll. 41, 42 e 44, e poi raccolti nei *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, 3 voll., Mohr, Tübingen 1920-1921 (4ª ed. 1947)], trad. it. a cura di C. Sebastiani con introduz. di F. Ferrarotti, *Sociologia delle religioni*, 2 voll., Utet, Torino 1976 (cfr. anche la 2ª ed. 1988).

1996 La *Bhagavadgītā*, ediz. a cura di T. Pontillo, Vallardi-Garzanti, Milano.

1999 *Wirtschaft und Gesellschaft*, Mohr, Tübingen 1922, trad. it. a cura di T. Biagiotti, F. Casabianca, P. Rossi, *Economia e società*, 5 voll., Comunità, Milano.

2001 *Wissenschaft als Beruf* [1917]; *Politik als Beruf* [1919], trad. it. di P. Rossi e F. Tuccari, *La scienza come professione; La politica come professione*, Comunità, Milano.

2002 *Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland. Zur politischen Kritik des Beamtentums und Parteiwesens* [1919], trad. it. a cura di F. Fusillo, *Parlamento e governo. Per la critica politica della burocrazia e del sistema dei partiti*, Laterza, Roma-Bari.

Weidenfeld, Katia

2001 *Les origines médiévales du conten-tieux administratif (XIV^e-XV^e siècles)*, De Boccard, Paris.

Weise, George

1961 e 1965 *L'ideale eroico del Rinascimento*, 2 voll., Esi, Napoli.

Welzel, Christian

2013 *Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for Emancipation*, Cambridge University Press, New York.

Welzel, Hans

1965 *Naturrecht und materiale Gerechtigkeit*, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1951, trad. it. a cura di G. De Stefano con una presentazione di E. Paresce, *Diritto naturale e giustizia materiale*, Giuffrè, Milano.

White, Morton

1956 *Social Thought in America: The Revolt Against Formalism*, The Viking Press, New York 1952, trad. it. a cura di A. Prandi, *La rivolta contro il formalismo*, Il Mulino, Bologna.

Whitehead, Alfred North

1945 *Science and the modern world*, Cambridge University Press, Cambridge 1932, trad. it. *La scienza e il mondo moderno*, Bompiani, Milano (più ediz. success.).

Widengren, Geo

1984 *Religionsphänomenologie*, Walter de Gruyter, Berlin 1969, trad. It. di L. Tosti e G. Pascal Gandolfo, *Fenomenologia della religione*, Dehoniane, Bologna.

Wieacker, Franz

1980 *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, trad. it. a cura di U. Santarelli e S. A. Fusco, *Storia del diritto privato moderno*, 2 voll., Giuffrè, Milano.

Wiethölter, Rudolf

1975 *Rechtswissenschaft*, Fischer, Frankfurt a.M.-Hamburg 1968, trad. it. *Le formule magiche della scienza giuridica*, Laterza, Roma-Bari.

Wilhelm, Jacques

1984 *La vie quotidienne des parisiens au temps du Roi-Soleil. 1660-1715*, Hachette, Paris 1977, trad. it. di M. N. Pierini, *La vita quotidiana a Parigi ai tempi del Re Sole (1660-1715)*, Rizzoli (Bur), Milano.

Williams, Bernard

1987 *Ethics and the Limits of Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1985, trad. it. *L'etica e i limiti della filosofia*, Laterza, Roma-Bari.

Wittgenstein, Ludwig

1964 *Tractatus logico-philosophicus* [1921 in tedesco in «Annalen der Naturphilosophie», con il titolo *Logisch-Philosophische Abhandlung*; 1922 in inglese con il titolo attuale suggerito da G. E. Moore, in omaggio al *Tractatus theologico-politicus* di Spinoza], trad. it. di A. G. Conte, *Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916*, Einaudi, Torino (ma la prima ediz. it. è quella curata dal padre gesuita G. C. M. Colombo, Fratelli Bocca, Roma-Milano 1954).

1992 *On Ethics* [1929-1930], trad. it. *Sull'etica*, in Id., *Lezioni e conversazioni sull'etica, l'estetica, la psicologia e la credenza religiosa*, trad. it. di vari testi pubbl. tra il 1965 e il 1966 a cura di M. Ranchetti, Adelphi, Milano 1992⁷ (1^a ed. 1967), 1-18.

World Bank

2005 *Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century*, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington, DC.

Zagrebelsky, Gustavo

1988 *La giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2^a ediz. (1^a ed. 1977).

Zambelli, Paola

1972 *La formazione filosofica di Antonio Genovesi*, Morano, Napoli.

Zarka, Yves-Charles

1995 *Hobbes et la pensée politique moderne*, Puf, Paris.

1996 (ed.) *Jean Bodin: nature, histoire, droit et politique*, Puf, Paris.

1998 *Philosophie et politique à l'âge classique*, Puf, Paris.

1999 (ed.) *Aspects de la pensée médiévale dans la philosophie politique moderne*, Puf, Paris.

Zecchino, Ortensio

2006 *Il "Liber Constitutionum" nel contrasto tra Federico II e Gregorio IX*, in Ascheri e Colli 2006, 1379-99.

2018 *Gregorio contro Federico. Il conflitto per dettar legge*, Salerno Editrice, Roma.

2019 *Il perenne conflitto tra i 'signori' del diritto*, in Di Donato 2019, 3-106.

Zeller, Gaston

1948 *Les institutions de la France au XVI^e siècle*, Paris, PUF (2^a ed. 1987).

Zemmour, Eric

1997 *Le coup d'État des juges*, Grasset, Paris.

Zemon Davis, Nathalie

2002 *The Gift in Sixteenth-Century France*, The University of Wisconsin Press Madison 2000, trad. it. a cura di M. Gregorio, *Il dono. Vita familiare e relazioni pubbliche nella Francia del Cinquecento*, Feltrinelli, Milano.

Zolla, Elèmire

1992 *Uscite dal mondo*, Adelphi, Milano.

Zotti, Angelo

2012 *Il soggetto multiplo. Individui e modelli dell'azione sociale*, Esi, Napoli.

COLLANA LA CRITICA

1. DEL METODO COMPLESSO. Ritorno alla complessità (M. Emanuele, *Prefazione di V. Scotti, Introduzione di M. Ceruti*)
2. IL LINGUAGGIO CRIMINALE (R. Mongardini e B. Ugolini)
3. LE RADICI CRISTIANE DELLA GLOBALIZZAZIONE (O. Todisco e C. Vasale, *Prefazione di V. Scotti*)
4. DEI DELITTI E DELLE PENE 2.0 (A. Meluzzi e M. Araceli Meluzzi, *Prefazione di V. Scotti*)
5. GLOBALIZATION AND NEW SOCIO-POLITICAL TRENDS (AA. VV., *Edited by F. Saccà*)
6. DALLA VERITÀ PERVERSA ALLA MENZOGNA VIRTUOSA (F. Di Donato, *Prefazione di O. Zecchino*)
7. DIZIONARIO CRITICO DELLA DEMOCRAZIA ANTICA E MODERNA (P. E. Marcos, *Prefazione di V. Scotti, Postfazione di G. Nardone*)
8. MUTAMENTI SOCIALI E INCLUSIONE ATTIVA (R. Benini, *Introduzione di A. Cocozza*)
9. SOCIOLOGIA DIGITALE. Introduzione critica (A. Scaglia)
10. LA GRANDE METAMORFOSI. Pensiero politico e innovazione (M. Emanuele, *Prefazione di M. Filoni, Postfazione di V. Scotti*)
11. IL POSTO GIUSTO. Risorse umane e politiche del lavoro per l'Italia (R. Benini e F. Dafano)
12. BARUCH SPINOZA: POLITICA, LIBERTÀ. Un compendio (R. Piroddi, *Prefazione di C. Vasale*)

Eurilink University Press, nata nel 2006, è la casa editrice della Link Campus University, Università italiana non statale legalmente riconosciuta, con forte vocazione internazionale.

Mission della casa editrice è quella di creare un'azione di "ponte" culturale tra il lettore e la società globale, l'università e il mondo del lavoro, i cittadini e le Istituzioni, proponendo pubblicazioni di elevato spessore, umano e culturale, con contenuti chiari e approfonditi, in grado di affrontare tutte le tematiche emergenti del nostro tempo e le prospettive dibattute a livello internazionale.

Eurilink pubblica in lingua italiana e in lingua inglese utilizzando anche lo strumento di diffusione informatica.

Le linee guida editoriali sono individuate da Comitati Scientifici e dalle Direzioni Editoriali delle diverse collane. Le pubblicazioni dedicate alla Formazione Universitaria e alla Ricerca Scientifica, sono sottoposte a sistema di peer review.

L'offerta editoriale si articola in 5 grandi aree alle quali afferiscono 18 differenti collane:

A. ACCADEMIA: COLLANE CON FOCUS UNIVERSITARIO

- *Studi e dialoghi giuridici*: norma e diritto vivente. Ambito Privatistico (*Critical Studies in Private Law*) e Ambito Pubblicistico, Comunitario e Internazionale. Collana specialistica di riferimento del Corso di Laurea a ciclo unico di Giurisprudenza
- *Studi politici, economici, diplomatici e internazionali*: analisi dei processi di globalizzazione dei fenomeni politici e delle relazioni tra i Paesi; collana di riferimento dell'omonimo Corso di Laurea e di Laurea Magistrale
- *Studi di comunicazione digitale*: innovazioni nei mezzi di comunicazione e pubblicità; collana di riferimento dell'omonimo Corso di Laurea e di Laurea Magistrale
- *Studi di management, finanza e fiscalità dell'impresa*: analisi e metodologie; collana di riferimento dell'omonimo Corso di Laurea e di Laurea Magistrale
- *Campus*: collana che riflette il dibattito culturale e scientifico dell'Università e della Fondazione, oltre che le attività di formazione professionale, universitaria e post universitaria e i risultati delle attività di ricerca (*Handbook, Conference proceedings, Ricerca*)
- *Alumnia*: pubblicazioni dei laureati che hanno ottenuto la dichiarazione di "dignità di stampa" da parte delle relative Commissioni di Laurea
- *I codici*: raccolta di norme per le varie aree del diritto, italiano e internazionale

B. ATTUALITÀ INTERNA E INTERNAZIONALE

- *Tempi Moderni*: attualità politica, economica e sociale - italiana e internazionale
- *Eurinstant*: temi emergenti rappresentati con dati e informazioni per una lettura veloce
- *La Critica*: analisi e interpretazione dei fenomeni culturali e sociali del nostro tempo
- *I Saggi*: approfondimenti monografici nelle diverse discipline

C. STORIA

- *Tracce*: ritratti e biografie, racconti e percorsi di vita
- *Historia*: studi storici, in grado di fornire contributi, anche inediti, alla comprensione di fatti e di relazioni che costituiscono le radici storiche della nostra civiltà

D. ARTE E CULTURA

- *Arti e Tradizioni*: manifestazioni dell'arte e rappresentazione delle tradizioni delle regioni di Italia
- *Ambiente Urbano e Territorio*: analisi, studi e progetti
- *Benessere e Salute*: teoria, ricerca e percorsi operativi
- *Link*: pubblicazioni con specifica attenzione alla lingua e alla cultura di paesi emergenti

E. ISTITUZIONI

- *Pubblicazioni di servizio*: per Enti o Istituzioni varie, interne e internazionali

All'offerta editoriale pubblicata nelle diverse collane si aggiungono:

1. RIVISTE

- *Translation. A transdisciplinary journal* that collects and represents the ways in which translation, a fundamental element of culture transforms our contemporary world (*print and on line*)

2. COEDIZIONI: pubblicazioni in collaborazione con altre case editrici - non italiane - finalizzate ad una più estesa divulgazione anche all'estero

3. ANNALI

- *Annali del CERSIG* (Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche)
- *Annali del DISEC* (Centro di Ricerca "Dinamica dei Sistemi Economici Complessi")
- *Annali dell'Università degli Studi "Link Campus University"* (3 voll.)

4. QUADERNI

- *Quaderni di ricerche ermeneutiche*



Link Campus University, Università non Statale legalmente riconosciuta dall'Ordinamento Universitario Italiano ai sensi del DM 21 settembre 2011, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 268 del 17 novembre 2011. Già sede a Roma dell'antica Università di Malta, è stata la prima Università straniera autorizzata a operare in Italia (D.M. 27.11.1999).

Link Campus University nasce come una “unità scientifica” internazionale, multidisciplinare, interdisciplinare, focalizzata sui cambiamenti e sulle sfide che, a livello globale, investono i diversi ambiti della conoscenza e della ricerca.

Obiettivo generale è quello di rendere la nuova classe dirigente capace di operare in termini di “problem solving” nelle aree del sapere economico, giuridico e politico, con grande sensibilità e capacità creativa e comunicativa.

L'approccio comparatistico dello studio dell'economia, del diritto e dell'amministrazione della politica, consente di creare un laureato con un profilo integrale sia sul piano della connessione fra culture e lingue diverse sia su quello dell'interdipendenza fra l'area pubblica e quella privata, per preparare la nuova classe dirigente a operare nei diversi sistemi e Paesi, garantendo ai giovani possibilità vincenti nella mobilità del mercato globale del lavoro.

Accordi di cooperazione con importanti Università straniere con corsi di laurea congiunti, Master e ricerche comuni, consentono l'insegnamento contestuale in più lingue con docenti provenienti da importanti università del mondo, abituando lo studente ad affrontare il mercato del lavoro sempre più proteso verso l'internazionalizzazione.

L'offerta formativa di Link Campus University comprende:

Lauree in: DAMS; Economia Aziendale Internazionale; Innovative Technologies for Digital Communication; Scienze della Difesa e della Sicurezza; Scienza della Politica e dei Rapporti Internazionali.

Laurea Magistrale a ciclo unico in: Giurisprudenza.

Lauree Magistrali in: Consulenza del Lavoro e Sistemi di Workfare; Gestione Aziendale; Studi Strategici e Scienze Diplomatiche; Tecnologie e Linguaggi della Comunicazione.

Master di secondo livello in: Cultura 4.0: valorizzazione, tecnologia, finanza. Gestione del patrimonio nella storia e in futuro; Sicurezza Ambientale: Tecnologie innovative, droni e geomatica per la tutela dell'ambiente e del territorio; Governance dei processi di internazionalizzazione e comunicazione del Sistema Paese; Anticorruzione: un nuovo modello di etica pubblica. Risposte ordinamentali e nuovi protagonisti; Management dei servizi e politiche per il lavoro; Crime Science and Investigation; Scientific Intelligence – Behavioral Sciences & Homeland Security; Gestione dei Beni Culturali; Politiche Attive, di



Direzione e Gestione delle Risorse Umane; Intelligence Specialist;
Programmazione e Progettazione dei Finanziamenti Europei 2021-2027. Next
Generation Italia.

Master di primo livello in: Cybersecurity; Smart Public Administration; Service
Innovation & Digital Transformation.

Nella vicenda storica degli ordinamenti occidentali vi è un sotteso, un non-detto che alimenta tutto il lungo percorso dell'esperienza giuridica: nel diritto è insita la Verità. Dai primordiali documenti normativi conosciuti – i comandamenti mosaici, il codice di Hammurabi, le leggi delle dodici tavole – fino al diritto medievale e, parzialmente, a quello della prima Età moderna, si evince l'idea di fondo che il diritto traduca nelle relazioni umane una dimensione superiore dell'ethos destinata a disciplinare i comportamenti degli esseri umani vincolandoli a precetti la cui legittimazione, direttamente o indirettamente, si fonda su postulati ultramondani o quantomeno su una ragione obiettiva che è definita come incontrovertibile Veritas. In quest'orizzonte di senso la dimensione giuridica è pensata e vissuta come una sorta di "braccio secolare" il cui compito essenziale consiste nel tradurre, nel declinare, nella concreta realtà dei rapporti intersoggettivi, principi che trovano origine e fondamento nel thesaurus di valori religiosi e morali che una consolidata Traditio ha proteso nel tempo.

Va da sé che, essendo gli strumenti principali di questa declinatio sanzionatori, il diritto ha bisogno di fondare non solo un ordine normativo stabile, chiaro ed essenziale per poter essere comprensibile a tutti e non soltanto a una ristretta ed esoterica cerchia di tecnici iniziati, ma anche un apparato istituzionale, capace di mettere in atto le decisioni trasfuse nei desti normativi. Esso deve, inoltre, essere o diventare un'esperienza sentita e condivisa dalla comunità sulla quale insiste. Ogni diritto, per non restare lettera morta, deve in qualche modo trasformarsi in – o essere supportato da – una consuetudine. In una concezione moderna che intenda superare la mediazione patriarcale dei giuristi-interpreti, il diritto ha la fondamentale funzione di trasformare le idee metafisiche e i valori astratti in una realtà concreta, operativa e utile a regolare posizioni e pretese soggettive trasformandole in interessi legittimati.

Questo saggio descrive il faticoso e tormentato percorso – una vera e propria «lotta» secondo la celebre espressione di Rudolf Jhering – che il Diritto occidentale ha compiuto per emanciparsi dall'idea di Verità, senza per questo rinunciare alla certezza e alla stabilità, anzi realizzando effettivamente questi fondamentali valori giuridici che nel diritto medievale erano solo astratte formule chimeriche.

Francesco Di Donato è professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche e Storia costituzionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell'Università di Salerno. Ha insegnato in diversi atenei italiani (Napoli Federico II, Sannio, Calabria e Napoli Parthenope) ed è regolarmente chiamato a tenere corsi, lezioni e conferenze in molte sedi universitarie italiane ed internazionali (Parigi, Lyon, Aix-en-Provence, Rennes, Nantes, Buenos Aires, Berkeley, Boston, New York, Montréal). È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in cinque lingue.

Tra i suoi numerosi volumi monografici: *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien Régime* (2 voll., Jovene, Napoli 1996); *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi. 1715-1788* (Esi, Napoli 2003); *La rinascita dello Stato. Dal conflitto magistratura-politica alla civilizzazione istituzionale europea* (Il Mulino, Bologna 2010); *9871. Statualità Civiltà Libertà* (Editoriale Scientifica, Napoli 2020). Ha inoltre curato e introdotto diverse traduzioni ed edizioni di fondamentali opere della storiografia giuridica e politica europea, tra cui: *A.-J. Arnaud, Da giureconsulti a tecnocrati* (Jovene, Napoli 1993); *D. Richet Lo spirito delle istituzioni* (Laterza, Roma-Bari 1998); *R. Mousnier, La costituzione nello Stato assoluto* (Esi, Napoli 2002); *M. Senellart, Le arti di governare* (Esi, Napoli 2013); *G. Delille, Crescita e crisi di una società rurale* (Il Mulino 2014).



euro 24,00